

Conticuit populus meus, eo quod non habuerit Scientiam: quia tu scientiam repulisti, repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi

Osee cap: 4. v. 6.



1845.

INSTRVTTIONE
PER
GL'ORDINANDI,

Cavata dal Concilio di Trento, Rituale, e Pontificale Romani, e da' Decreti, per il Clero, di SAN CARLO.

Opera necessaria non solo à gl'Ordinandi, ancora in titulum Missionis, *mà à Parochi, e Confessori.*

PUBLICATA SOTTO GL' AUSPICII

DEL SANTISSIMO PADRE NOSTRO

CLEMENTE XI.

DA FRANCESCO MARIA CAMPIONE

Della Congregatione della Madre di DIO.
Esaminatore Apostolico del Clero &c.

SECONDA EDITIONE.

IN ROMA, MDCCIV.

Nella Stamperia di Giorgio Placho Intagliatore, e Gettatore di Caratteri alla Piazza della Chiesa di SAN MARCO.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

SANTISS.mo PADRE



'Pié di V. B.ne metto la presente opera, che dò à luce indotto dal zelo Pastorale di V. B.ne verso la più nobil portione del Christianesimo, cioé, del Clero. In questo, nell'essere, assonto al Pontificato, principalmente voltò gl'occhi V.

B.ne *per l'inanzi forma del* Gregge . *sì , mà solo con l'opere : da quel tempo , forma , e operando , e insegnando V.S.ª mirò à perfettionarlo sù l' Idea , che lo Spirito Santo ne abozzò , per mezzo del Concilio di Trento ; e s' impieghò poi à polire , tanto , il Catechismo , per la Chiesa di Roma , quanto San Carlo per quella di Milano , con l'instruttioni , al giorno d' oggi adottate ,*

te ,

te, per così dire, da ogn' altra, inſpecie da quella di V. S.ª, maſſime dopo, che, con ordine d' Innocenzo XII., il Sig. Card. Vicario raccolſe gl' Auvertimenti del Santo per i Confeßori; tuttavia per chì deſidera conſegrarſi al viver' Eccleſiaſtico, grande oſtacolo per arrivare al perfetto, che V. B. deſidera in eſſi, era doverſi chiedere l' Idea di quella perfettione, trà

*libri non facili ad haver-
si da ogn' uno per il prez-
zo, e quali contengono l'
Idea dell' Ecclesiastico
sì, mà non sola. Per tan-
to fui lusingato potere
da V. B.ne aggradirsi un'
operetta, che in uno rac-
cogliesse, quanto quelli
sparsamente dissero.
Anzi, per facilità mag-
giore, volsi distinto rac-
cogliere quanto essi dicono
assieme di ciaschun' Or-
dine; conoscendosi, per
es-*

eſperienza, maggior' utile, in ſeparar' ad'ogn'uno gl' oblighi del ſuo Stato, che in confonderli.

A' gl' Ordinandi l'opera è indrizzata, perché, prima di aßumere il grado, ne ſappino gl' oblighi: Tuttavia hebbi anche mira di giuſtificare al mondo il ſentiere calcato da gl' Eſaminatori di V. B.ne, quali nell' eſaminare, obligati con giuramento, à ſeguire in tut-

to i decreti del Sagro Santo Concilio di Trento à chiunque hà tal' incombenza nell' altre Diocesi, possono essere Norma di conformità totale ad ordinationi, fatte nella Chiesa per divina insinuatione. Potrà insieme di molto servire ad ogni Parocho, se vorrà seguire i sentimenti, e del Concilio, e del Catechismo, che l'inculcano di spiegare à sudditi la dottri-

na

na de gl' Ordini tanto in universale il giorno di festa, quanto à particolari della loro Parochia, in ogn' altra occasione, in cui devono accingersi per l'Ordinatione, correndo in quella special' obligo al Parocho d' instruirli per quanto li é possibile, ò procurare almeno, che l'instruischino altri.

Vn tal' argomento doveva trattarsi solo in nom' e co'l nome di V.B.ne Por-

te-

terá queſto ſempre in fronte la mia Religione. Anzi le ſarà ſempre à ſingolare gloria; mentre conſidera, che reſtò V. B.ne deſtinato alla Cathedra di S. Pietro, il giorno ſolenne del ſuo Fondatore S. FELICE *de Valois. In quel ponto, bensì V. S.tà con rar' eſempio di modeſtia, & Humiltà Eccleſiaſtica, ſi oppoſe all' acclamation commune; mà fù providenza dell'*

Al-

Altiſſimo. Il Prencipe, in ſpecie l' Eccleſiaſtico, è ſolo Felice *nel governo, quando è* Clemente *à ſudditi. Biſognava per tanto, che l' auſpicio di felicità datoli, con la deſtinatione, ſi accoppiaſſe alla Clemenza, ſtabilitali nell' elettione.*

Mà quando volle S. Felice, con San Clemente dividerſi la gloria di havere dato alla Chieſa un Pontefice, tutto Feli-

ci-

cità ; tutto Clemenza ; per la mia Religione , V.B.ne ſi compiaccia d'accoppiare in uno Felicità, é Clemenza ; Felicità in proteggere ; Clemenza in favorire un' Ordine , per altro , à ſe tanto ſempre diletto, e dell'Ordine il Minimo, che con tutt' oſſequio mette , à piè di V. B.ne l'opera, e la Perſona.

Di V. B.ne

Humil. Devot. , & Obligat. Servo , e Suddito
Franceſco Maria Campione.



All'Eminent. & Reverend. Prencipe

IL SIGNOR

GASPARO

CARDINAL CARPEGNA

VICARIO

DI

NOSTRO SIGNORE

EMIN.mo E REV.mo SIG.

DOpo la SANTITA' *di* NOSTRO SIGNORE *, si deve presentar' à V. E. quest' Instruttione per gl' Ordinandi . Nell'instituire* CHRISTO *il* NOSTRO PADRE SANTISSIMO *in Pastor'Universale del Christianesimo, li comandò d' invigilarci con due occhi: uno, per cui rimirasse tutti universalmeute: l'altro con cui rimirasse più specialmente il Gregge suo particolare di Roma; ed' intorn'à questa , siete di esso voi la vigilante Vergha , Eminentissimo Prencipe . Il Zelo*

lo

lo con cui v'attendete, non si può ridire. La mole d' affari alla direttione vostra commessi, e tutti sopra ogni credere gravissimi, è immensa. Voi però li trattate à maraviglia, perchè ciascheduno trattate, come unico vostr' affare. Non v'hà Congregatione Sacra in Roma, che non oda il vostro parere, dottissimo al pari, e prudentissimo. Tramandatovi da vostri, co'l sangue, intendimento perspicace, dà fanciullo inclinaste tutto à studij. A' salire sì alto, come tanti già lustri saliste, la dottrina vi fù scala, e quasi sola fosse in voi la porpora, non la dottrina, hoggi quantunque avanzato di cura, e d'anni, studiate ogn'articolo delle Congregationi, quale Novitio, che non mai l'havesse sfogliato; e tuttavia, quasi

che

che dà niente divertito, quasi che unico per voi fusse questo affare, tutto attendete à stabilire ver' Ecclesiastici, nella Diocesi, da Nostro Signore in sua vece commessavi. Ne sarà per sempre testimonio irrefragibile quell' aureo libretto, più volte ristampato per vostr'ordine, à prò de Confessori, che fù intitolato Avertimenti di S. Carlo &c. *Ben si vede in quello à voi communicato, per il Clero di Roma, il zelo Pastorale del Sant' Arcivescovo, per quel di Milano.*

Faccia il Cielo, che l'attesti ancora quest' Instruttione per gl' Ordinandi. Ciò seguirà, quando V. E. *vogli guardarla di buon' occhio. Degnandola di tanto voi, quantunque di niun pregio in se, riuscirà d'immenso valore, per il vostr' aggradi-*

† *men-*

mento. I tanto simili à Dio, come voi, participano la singolare prerogativa di Dio, fuor di cui, solo v'hà bene, quanto egli aggradisce SOMMO BENE. V. E. dunque aggradisca il libro, e l'aggradisca, come suo, non solo, perche lavorato di sù assenso, mà perchè lavorato da chi sotto sua protettione, da gran tempo, anni sono, da Innocenzo XII., per intercessione sua, costituito Esaminatore suo, hà speciale obligo d'anche arrogarsi l'honore di vivere.

Di V. E. R.

Humiliss. Devotiss. & Obligatiss. Servo.
Francesco Maria Campione.

PRIVILEGIUM

SANCTISSIMI D.N.

CLEMENS PAPA XI.



D FVTVRAM REI MEMORIAM. Cum, sicut dilectus Filius Fracīscus Maria Campionus Frater expressè professus Ordinis Sanctissimę Trinitatis Redēptionis Captivorum Nobis nuper exponi fecit, ipse quendam librum, cuius Titulus, Instruttione per gl' Ordinandi *&c. à se compositum, & à dilecto pariter filio Lucà Antònio Chracas in Almà Vrbe nostrà impressum, publicæ utilitatis studio in lucem ediderit, seù edere intendat; Vereatur autem, ne alii, qui ex alieno labore lucrum quærunt, in ipsius Francisci Mariæ praiudicium, eundem librum iterum imprimi facere curent: Nos eiusdem Francisci Marię indemnitati providere volentes, illumque à quibusvis excommunicationis, suspensionis, & in-*

terdicti, aliisque Ecclesiasticis sententijs, censuris, & pęnis, à Iure, vel ab Homine, quàvis occasione, vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus æxistit, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, supplicationibus dicti Francisci Mariæ nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, præfato Francisco Mariæ, ut decennio proximo, à primævà libri præfati impressione computandà, durante, dummodò tamen liber prædictus à dilecto etiam filio Magistro Sacri Palatij Apostolici approbatus sit, nemo tam in Urbe præfatà, quam in reliquo statu Ecclesiastico mediatè, vel immediatè Nobis subiecto, dictum librum, sine speciali memorati Francisci Mariæ, aut ab eo causam habentium licentià, imprimere, aut ab alio, vel aliis impressum vendere, seù venalem habere, aut proponere possit, Apostolicà authoritate, tenore præsentium, concedimus, & indulgemus: Inhibentes propterea utriusque

se-

sexus Christi fidelibus, præsertim librorum Impressoribus, & Bibliopolis, sub quingentorum Ducatorum auri de Camerà, & amissionis librorum, & Typorum omnium pro unà Cameræ nostræ Apostolicæ, & pro alià supràdicto Francisco Mariæ, àc pro reliquà, tertiis partibus Accusatori, & Iudici exequenti, irremissibilitèr applicandorum, & eo ipso, absque ullà declaratione incurrendis pœnis, ne, dicto decennio durante, librum prædictum, aùt aliquam eius partem, tàm in Vrbe, quàm in reliquo statu Ecclesiastico præfatis, sine huiusmodi licentià imprimere, aut alibi impressum vendere, seù venalem habere quoquo modo audeant, seù præsumant. Mandantes propterea dilectis filiis nostris, & Apostolicæ sedis de Latere Legatis, seù eorum Vice Legatis, aùt Præsidentibus, Gubernatoribus, Prætoribus, & aliјs Iustitiæ Ministris Provinciarum, Civitatum, Terrarum, & locorum Status nostri Ecclesiastici præfati, quatenùs eidem Francisco Mariæ, seù ab eo causam habenti-

bus, præfatis, in præmissis, efficacis defensionis præsidio assistentes, quandocunque à præfato Francisco Maria fuerint requisiti, pęnas pręscriptas contrà quoscunque inobedientes irremissibiliter exequantur. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quibusvis statutis, & consuetudinibus, etiam Iuramento, confirmatione Apostolicà, vèl quàvis firmitate alià roboratis. Privilegijs quoque, Indultis, & Litteris Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores præsentibus, pro plenè, & sufficienter expressis, & ad verbum insertis, habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum, hac vice duntaxât, specialiter, & expressè derogamus, cęterisque contrarijs quibuscunque. Volumus autem, ut pręsentium transumptis, etiam in ipso Libro impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, & sigillo personę in Ecclesiasticà dignitate constitutę, munitis, eadem

dem prorsus fides in judicio, & extrà adhibeatur, quæ præsentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud S.Petrum sub Annulo Piscatoris, die 4. Februarii MDCCII. Pontificatus Nostri anno secundo.

F.Oliverius.

APPRO-

APPROBATIO.

Joannes Bernardini Rector Generalis Congregationis Clericor. Regular. Matris Dei.

OPus inſcriptum *Iſtruttione per gl'Ordinandi &c.* compoſitum à P. Franciſco Mariâ Campiono Noſtræ Congregationis, cum ex cenſurâ Theologorum noſtrorum, quibus illud examinandum commiſimus, probatum fuerit, facultatem concedimus, quatenus ad Nos ſpectat, ut denuô typis mandetur. Datum Romæ ex noſtris ędib. S.M. in Porticu in Campitello, hac die 20. Februarii. 1704.

Joannes Bernardini Rect. Gen.

IMPRIMATUR.

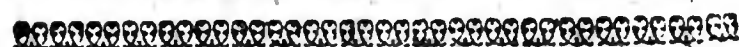
Si videbitur Reverendissimo Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici.

Dominicus de Zaulis Episcopus Verulanus Vicesg.



IO infrascritto, per commissione del Reverendissimo P. F. Paolino Bernardini Maestro del Sacro Palazzo Apostolico, hò attentamente letto il Libro intitolato: Instruttione per gl'Ordinandi, composto dal Padre Francesco Maria Campione, & non vi hò trovato, che molto utile, e santa dottrina, estratta la maggior parte dal Sac. Concilio di Trento, dal Pontificale Romano, dal Catechismo Romano, e da S. Tomaso d'Aquino. Onde stimo questo libro molto degno, che si dia alla stampa.

Fr. Iacomo Ricci Professor di Sac. Theologia nell' Almo Studio della Sapienza di Roma, Esaminatore Apostolico del Clero, e Procurator Generale dell'Ordine de Predicatori.



IMPRIMATUR,

Fr. Paulinus Bernardinius Ordinis Præd. Sac. Palatii Apost. Magist.

INDICE

Delli Capitoli.

na

Prat-

Prat-

lum

Errata	*Corrige*
P. 14. lin. 5. etiam	viam
P. 35. lin. 25. poſcia	poſſa
P. 80. lin. 33. qual'e	quale
P. 125. lin. 29. intenſivè	appretiativè
P. 190. lin. 9. dixerint,	duxerint
P. 217. lin. 20. veſtrum	noſtrum
P. 223. lin. 19. infervorarli	infervorarſi
P. 258. lin. 14. litteram	ad litteram
P. 282. lin. 1. Qro	Maeſtro
Ibid. lin. 2. ſtui	quì
P. 306. lin. 24. quia	quà
P. 336. lin. 29. pedens	pendens
P. 384. lin. 27. à Giudei	e Giudei
P. 399. lin. 21. ſacrilega	ſacrilegia
P. 410. lin. 27. tam foro	tam in foro
P. 417. lin. 10. 11. ſi fondaſſe	ſi fonda
P. 458. lin. 33. iuſtam.	iuſtum
P. 505. lin. 20. ſi dimoſtra	ci dimoſtra
P. 525. lin. 31. Graduale	nel Graduale

Gl'altri men conſiderabili dourà il benigno Lettore correggerli da ſe.

Nell' Appendice.

Errata	*Corrige*
P. 32. lin. 20. ſalutatione	ſaluatione

INSTRUTTIONE
PER
GL'ORDINANDI.

CAPITOLO PRIMO.

Motivi, con la consideration de' quali doverà guidarsi l'Esaminatore, acciò senz'aggravio dell'Anima, e con frutto eserciti offitio nella Chiesa di Dio sì considerabile.

1. TOCCA principalmente al Vescovo d'usar ogni diligenza, e far'ogni esame più convenevole per accertarsi, che l'ordinando sia utile alla Chiesa, per servitio della quale vien assonto all'Ordine. L'Apostolo S. Paolo ne avvisò il suo Timoteo, ed in Timoteo qualsivoglia Vescovo a lui uguale in podestà, quando li scrisse 1. Tim. 5. *Manus citò nemini imposueris*. Ordina presto, chi senza le riflessioni dovute ordina; e questo è segno evidente di leggierezza, tanto abo-

minata in ogn'affare, ma più di tutto in un'affare, da cui sopra tutto dipende il bene della Chiesa. Nell'Ecclesiastico cap. 19. stà scritto. *Qui credit citò, levis corde est, & minorabitur*. Se il credere presto in ogn'affare, dinota gran leggierezza, quanto più nel negotio principale affidato a' Vescovi, come Capi delle sue Chiese, e successori degl'Apostoli? Questo è un precetto, che l'istessa natura scrisse non in pietre, ma nel cuore humano. Il lume di ragione insegna, che in ogn'opera dobbiamo prima considerarne il fine. Non v'è attione humana così meschina, che possa esser retta, quando non sij regolata, cioè, quando non sij secondo la consideratione del fine dovuto, già che la regola è il fine. Dovendo per tanto fare il Vescovo l'attione più degna del suo Ministero, con provedere la Chiesa di Ministro più convenevole, gli è bisogno regolarla in modo che possa sperare ogni vantaggio alla Chiesa con l'ordinatione.

2. Conobbero sempre i Vescovi questo lor'obligo sì stretto, e diffidando di supplirlo da se soli, chiamorno in parte della sollicitudine più Ministri, a'quali commisero le proprie veci, per formare co'l lor'ajuto un giudicio prudente del servitio, che poteva sperarsi alla Chiesa, co'l promovere chi vuole consecrarvisi. Per questo vi sono tant'Officiali nelle Diocesi, che con vigilanza grande attendono a cercare la vita, le qualità, & ogn'altro requisito più necessario del promovendo; e per accendere ogni giorno più il zelo de'Vescovi, la Chiesa usò quasi sempre di raccomandare con ogni caldezza ne'Concilij l'obligo di ciascheduno. Tra gl'altri Officiali, che invigilano alle ordinationi, fù giudica-

dicato sommamente necessario di deputarne alcuni al solo effetto d'esaminare gl'ordinandi, massime intorno la scienza tanto ricercata negl'Ecclesiastici, che Dio hebbe a dire per bocca del Profeta Os. 4. *Quia tu scientiam repulisti , repellam te , nè Sacerdotio fungaris mihi .* Ecco dunque l'officio degl'Esaminatori, che sono instituiti da'Vescovi, acciò, in loro vece accertino la Chiesa intorno la scienza dell'ordinando. Quindi come il Vescovo, per tutto rigore di giustitia, e per forza del suo carattere, hà obligo di provedere alla Chiesa soggetti scientiati; gl'Esaminatori, nell'esser'eletti a tal carica, si assumono quest'istess'obligo di tutto rigore di giustitia, in modo, che mancando al loro dovere, son'obligati del danno che alla Chiesa proviene per tal mancamento; quale certo non è picciolo, mentre seco porta tratto successivo di più, e più Christiani, anzi forse innumerabili, che patiranno per più secoli, atteso che un malo Ministro ne forma infiniti peggiori.

3. Non penso in quest'opera empire di scrupoli la mente degl'Esaminatori, bisogna però dire il vero. Da Ministri scientiati dipende gran bene della Chiesa; pertanto l'Esaminatore molto deve pensarvi. Ma per non amareggiarsi troppo, senta, quanto dice l'Angelico Dottore S. Tomaso 2.2. q.185. a.7. Quivi parla egli dell'obligo, che hà il Vescovo di fare limosina; e propuone dottrina, il fondamento della quale può servire molto al nostro intento. De'beni Ecclesiastici *distributio*, dice, *fidei ejus committitur, & si quidem in modico deficiat, vel superabundet, potest hoc fieri absque bonæ fidei detrimento, quia non potest homo in talibus accipere punctuali-*

ter illud, quod fieri oportet. Si verò sit multus excessus, non potest latere; unde videtur bonæ fidei repugnare, & ideo non est absque peccato mortali. Dicitur enim Matth. 24. Si dixerit malus servus in corde suo: moram facit Dominus meus venire; *quod pertinet ad Divini Iudicij contemptum*, & cœperit percutere conservos suos: *quod pertinet ad Superbiam*: manducet autem; & bibat cum ebriosis: *quod pertinet ad Luxuriam*, veniet Dominus servi illius, & dividet eum, *scilicet à societate bonorum*, & ponet eum cum hypocritis, *scilicet, in Inferno*. Il fedele servo, e dispensatore (nel quale numero certamente sono gl'Esaminatori) hà molto maggior'obligo di pensar a beni spirituali, che non a temporali della Chiesa; quindi se tant'esattezza richiedono i temporali, quanto ne richiederanno maggiore i spirituali? Però l'Esaminatore adempia in tutto in l'obligatione sua; e mancando in qualche bagatella, con esser alquanto indulgente, ò soprabondando con esser alquanto severo, potrà eccedere, ò mancare, senza detrimento di bona fede, non potendosi a pontino stabilire il giusto, in cui mira l'officio. Ma quando eccede di molto in trascurare gl'ordini del Concilio di Trento, e delle Sinodi particolari, all'hora deve certo temere la pena tanto maggiore, quanto è più grave l'obligo, che trascura.

4. Un'altro assai considerabil motivo doverà proporsi l'Esaminatore. Questo è il solenne giuramento, che dà in Roma, nelle mani dell'Eminentissimo Sig. Cardinal Vicario l'Esaminatore, prima d'entrare in officio. La formola del giuramento è la seguente. *Ego N. N. juro hoc Examinatoris munus fideliter, & quacunque humanâ affectione postpositâ,*

me

me executurum, nec quidquam ante, vel post accepturum, & decreta Sacri Concilij Tridentini observaturum. Et ita juro, spondeo, voveo, & promitto. Sic me Deus adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia. Trè cose si giurano: la prima di essere servo fedele in un tal ministero, senza muoversi da human'affetto: la seconda di non pigliar regali, nè prima, ne dopo l'esame: la terza d'osservare i decreti del Concilio di Trento. Chi ben considera quest'ultime due vedrà spettar' ancor esse all'officio d'Esaminatore. Pertanto in qualsivoglia, che manchi, sarà reo, e di violata giustitia, e di religione disprezzata, commettendo per questa parte un grave sacrilegio; e quando pigliasse regali, sarà insieme reo d'infame simonia, con obligo di dare per intiero a poveri quanto hà preso. Questi due motivi, per mio credere, basteranno, a fin che qualsivoglia Esaminatore s'induca di non mancare al suo dovere in officio di tale premura. Ogn'altro, che volessi più ampio spiegare, si riduce a questi; onde li tralascio, per non diffondermi troppo inutilmente.



CAPITOLO II.

Necessità di proporre la presente prattica dell'Esame per riguardo a gl' Esaminatori.

1. Iù volte da più parti m'è stata fatta particolare instanza di raunare in un corpo mediocre, la methodo, con cui debban procedere gl'Esaminatori, per non sapere, sù quale strada incaminarsi; e dobbiamo confessare alcuna per l'adietro essersene calcata, che pareva del tutto impropria. Intendo in certe Diocesi havere un tempo gl'Esaminatori costumato, richiedere a gl'approbandi per le confessioni, quale cosa entri senz'anima in Cielo. Quest'Esaminatori credevano, nel giorno del giuditio finale, doversi ricoverare in Cielo la Croce vera di Christo; e ricusavano d'approvare chi sorpreso dall'insolito quesito, non rispondeva conforme a quel particolare sentimento. Altrove si cercava, se saria per contrarre colpa originale un fanciullo, che, senz'opera d'huomo, per miracolo si generasse da un tavolino. In altra parte chi dimandava l'ordine del Suddiaconato, si voleva decidesse una questione del tutto Metafisica, e solo introdotta nelle scuole di certi moderni Teologi, se Christo Signor Nostro goda l'uso perfetto de'sensi nel Venerabil Sagramento dell'Eucharistia.

2. Ma

2. Ma queste poſſon parerci ſtravaganze particolari. Però ſe vogliamo, con rifleſſione ſavia, e prudente, un ſol momento conſiderare la condotta degl'eſami, vedremo aſſai communemente practicarſi, che a gl'approbandi ſon fatte interrogationi ſopra materie del tutto eſtranee, a quali non ſon' obligati riſpondere; Anzi più volte ſi laſcian le interrogationi proprie del miniſtero, al quale dimandano eſſer' approvati, per modo, che, finito l'eſame, non poſſon gl'Eſaminatori fàr prudente giuditio della loro habilità per il miniſtero, al quale l'eſaminorono; quindi han fondamento quelle grandi querele contro la metodo coſtantemente practicata in Roma. Quando a queſto qualche ſoggetto ſi preſenta, non ſi conſidera, ſe ſia grande Scholaſtico; ma trattandoſi, per eſſempio, delle Confeſſioni, ſe ſia ben fondato nella Morale, in cui non ſi può arguire a baſtanza verſato dall'havere più anni letto la Scholaſtica, perche in hoggi ſogliono i Scholaſtici del tutto fermarſi ſopra queſtioni Metafiſiche, con paſſare digiuni le più neceſſarie; Ridotti perciò à riſpondere sù queſte, ſi lagnano forte; Accuſano il tribunale di ſoverchio rigore; Anzi alcuni ancora ricuſano di comparirvi, quantonque habili, per tema di perdere la riputatione guadagnata in leggere più anni ſcienze al publico.

3. L'Apoſtolo S. Pietro nella prima ſua epiſtola cap. 3. ci laſciò quel prudente ricordo: *Dominum Chriſtum ſanctificate in cordibus veſtris, parati ſemper ad ſatisfactionem omni poſcenti vos rationem de ea, quæ in vobis eſt ſpe, ſed cum modeſtia, & timore, conſcientiam habentes bonam, ut in eo, quod detrahunt vobis,*

confundantur, qui calumniantur vestram bonam in Christo conversationem. Santificate Christo Signor Nostro, dice l'Apostolo, nel vostro cuore, apparecchiati sempre a sodisfare chi da voi cerca ragione del vostr'operare; ma ricordatevi far ciò con modestia, e con timore, facendo il tutto con buona coscienza, cioè, con retta intentione, acciò resti appagato chiunque riprova il vostro procedere, indrizzato al servitio di Dio, e gloria di Christo. Per ubbidire a simil precetto dell'Apostolo si mette il presente capitolo, nel quale si mostra, quanto nell'esame sij necessario seguire la metodo, che si stabilisce; con che ancora si farà palese a bastanza, quanto poco fondate sien le querele contro la condotta di Roma nell'esaminare gl'approbandi, appresso del Sig. Cardinale Vicario.

4. Hora s'osservi, che, giusta il detto nel capitolo precedente gl'Esaminatori giurano d'esaminare, secondo la direttione del Sagrosanto Concilio di Trento; e questo non cerca negl'approbandi scienza di questioni Metafisiche, ma di quanto appartiene al ministero, a cui vuol esser'approvato; niente di più pretende il Concilio; ma questo è necessario in ogni facoltà, per cui esercitare dimanda uno l'approvatione. Chi dottora in Legge, cerca nel laureando scienza legale. Intorno la medicina vien' esaminato, chi pretende laurea di Medico. E' bisogno ancora spiegarsi più. Se un gran Teologo, un gran Giurista pretendesse di esser ascritto nell'Università de'Calzolari, saria esaminato circa di quel mestiere; Anzi sarebbe dileggiato, se solo pensasse d'esservi ascritto per havere piena intelligenza ò di Teologia, ò di Legge.

Il

Il lume istesso dunque di natura ci detta esaminare ogn'uno, nella professione, a cui vuole ascriversi; e niente più; se in quella si dimostra perito, è ingiustitia l'escluderlo; Ma pure sarà ingiustitia, l'ammetterlo, se vien conosciuto ignorante.

5. S. Carlo nella sua Sinodo Provinciale quinta sotto il titolo *de examinandi ratione* ordina: *Cum quempiam quantâ doctrinâ, & usu litteratè peritus sit, exploratum erit, non est cur pluribus interrogationibus secum diutiùs agatur*; cioè, non doversi straccare con longhe interrogationi quello, che a bastanza vien conosciuto intelligente. Con quest'avvertenza certo si procede ancora in Roma. In ogn'altro emergente si procura di caminare con l'instruttioni del Santo, ma particolarmente in questo. Deve solo vedersi, se possa dirsi a bastanza intelligente, chi hà consumato bensì gran tempo nelle Scolastiche, secondo il sistema de'tempi correnti, ma per ogni parte hà trascurato d'apprendere notitia del ministero, al quale pensa dedicarsi; Un tale certo non può dirsi a bastanza intelligente, tanto più, che quotidiana esperienza ci mostra simile verità.

6. Un'altro ancora motivo deve esaminarsi da gl'Esaminatori, non solo per non travagliare gl'approbandi con metafisiche interrogationi, ma nemeno con interrogationi sopra quesiti più profondi, e difficili. Per essere dichiarato habile a qualche ministero, non è necessario haverne ogni notitia più sottile; basta sapere, quanto per ordinario si conviene a chi l'esercita; per gl'accidenti più astrusi, e considerabili, basta, che si sappia dubitarne, per poi studiarlo negl'Autori, ò richiederne il consiglio de'più dotti, & esperti. Quando per esempio si presenta

senta un Sacerdote per l'esame della Confessione, l'offitio degl'Esaminatori è spiarlo, se habbia sufficiente capacità per Confessore ordinario; se in questo si mostra capace, gl'Esaminatori, che cercano più, eccedono; e quindi pochissime volte in Roma si ode proporsi a Confessori caso più difficile; anzi quando qualche volta li è proposto, non se li mette a conto, se non risponde a tuono. E ciò sù tal regola, perche gl'Esaminatori conoscono d'esaminare un Cõfessore ordinario, quale solo hà obligo di sapere l'ordinario della Morale. Circa poi le questioni più difficili, basta, che in venendo l'occasione sia capace a studiarle, ò a richiederne cõsiglio de'più dotti. Questo si, che l'ordinaria cognitione della Morale si ricerca molto esatta, perche altrimente non può esercitarsi quel ministero senza gran pericolo: Anzi quando voglia uno sodisfarsi d'interrogare, chi resta escluso, e perciò taccia di troppo rigore gl'Esaminatori, vedrà l'approbando havere mancato unicamente circa i principij, ò cose più ordinarie della Morale.

7. Gl'Esaminatori dunque posson quindi conoscere la necessità, che hanno per forza del lor'offitio, di cercare dagl'approbandi, non quesiti vani, ed inutili, non eruditione, ò dottrina più profonda del ministero, per il quale si presentano gl'approbandi; ma ciò, che d'ordinario, e più communemente fa d'uopo a tal ministero. Condotta, che al presente assai bene si è stabilita in Roma, per l'attention singolare, sopra tutto, del Reverendissimo P. M. Ricci Procurator Generale de'Padri Predicatori; e metodo, quale doveria fermarsi onninamente in ciascheduna Diocesi, perche gl'approvati con

tale metodo certamente riuſciranno operarij più utili, e più degni alla Chieſa di Chriſto.

8. Non ſi niega per queſto poter'ancora ſotto tale condotta pigliarſi qualche sbaglio: Gl'accidenti ſono infiniti. Può accadere uno venir'interrogato ſopra materie, quali hà previſto qualche giorno prima, e laſciarſi quelle, in cui è del tutto ignorante. Queſto è caſo meramente fortuito, a quali ſempre il Mondo ſoggiacque. Altri ancora con lode vengono approvati, perche hanno freſcha ogni materia, sù la quale reſtano eſaminati; ma finito l'eſame, la ſcordano, perche non vogliono continuare, ſecondo il proprio dovere lo ſtudio. In altri mille modi può ſeguire il caſo. Per l'Eſaminatore baſta giudicare dell'approbando, *ſecundùm præſentem juſtitiam*. Chriſto Signor Noſtro eleſſe per ſuo Apoſtolo Giuda, che dopo infamemente il tradì, ed operò in tal modo, perche, quando fù eletto, *ſecundùm præſentem juſtitiam*, non era indegno. Per conſiglio degl' Apoſtoli la plebe Chriſtiana nominò i ſette Diaconi, un de'quali fù Nicolao d'Antiochia. L'elettione non per queſto fù mala, *ſecundùm præſentem juſtitiam*. Tutti ſette pieni eran'in quel tempo di Spirito Santo. Così habbiamo dagl'Atti Apoſtolici. *Conſiderate fratres, viros ex vobis boni teſtimonij, ſeptem, plenos Spiritu Sancto, & ſapientiâ*. Act. 6. Eran pieni all'hora di Spirito Santo, *plenos Spiritu Sancto*: Eran dotti, *plenos ſapientiâ*, e queſte loro doti eran paleſi a tutto il popolo, che anzi le atteſtò, *viros boni teſtimonij*. Ma ciò fù all'hora, che ſi eleſſero, e tanto baſtò per render l'elettione degna; quàntonque Nicolao, come vogliono alcuni, dopo fuſſe ſcoperto

to ignorante, sì, che non pure sapeva, quanto comandasse Dio, e dettasse il lume di natura ne'precetti del Decalogo,

9. Infelice fù l'esito di Giuda, non per questo fù colpa nell'Elettori, perche venne scielto *secundùm præsentem justitiam*. Infelice ancora può essere l'esito di qualche approbando; ma perche non possa ricercare Dio il di lui sangue dalle mani degl'Esaminatori, devon questi operare secondo la giustitia presente. Sarà giusto il palmo del panno, se non manca, se non eccede la canna, che regola, ed è misura de'palmi: Sarà l'approvatione dell'ordinando giusta, se sarà secondo le Regole dalla Chiesa prescritte. Sono queste i decreti de'Concilij, singolarmente di Trento, i Rituali, e Catechismo Romano, le ordinationi de' Vescovi, particolarmente di S. Carlo, gl'avvertimenti del quale, intorno all'esame sono, per così dire adottati da ogni Chiesa. L'Esaminatore insista di calcare, quanto potrà, quelle sante vestigia; il che acciò possa riuscire, hò giudicato convenevole di scuoprirle in questa presente prattica, in cui procurerò dire quanto da quelli viene stabilito.



CA-

CAPITOLO III.

Necessità di proporre la presente prattica per riguardo a' Parochi .

1 ON solo agl'Esaminatori per i motivi nell'antecedente Capitolo accennati è necessario di sapere la vera metodo di esaminare ; ma è ancora necessario a Parochi per instruirne i sudditi , che vogliono essere approvati . Non avanzerei , un tal sentimento , se non l'inculcasse con incredibil premura il Catechismo Romano . E' d'uopo addurne quì le parole molto pressanti , perche in quelle non solo determina , che i Parochi debbano esserne instrutti , ma di più n'adduce ragioni . Dunque parla così part.2. ca.7. num. 1. *Cur Parochi magnâ diligentiâ Sacramenti Ordinis doctrinam populo exponere debeant ? Si quis aliorum Sacramentorum naturam , & rationem diligenter consideravit, facilè perspiciet ea omnia ab Ordinis Sacramento ita pendere , ut sine illo partim confici , & administrari nullo modo queant , partim solemni cæremoniâ, & religioso quodam cultu , ac ritu carere videantur . Quare necesse est , ut Pastores institutam Sacramentorum doctrinam prosequentes , eò diligentiùs etiam de Ordinis Sacramento sibi agendum arbitrentur . Proderit autem maximè hæc explicare : primum quidem illis ipsis : deinde aliis , qui Ecclesiasticæ vitæ rationem ingressi sunt : postremò etiam fideli populo : ipsis , quod dum in*

hujus

hujus argumenti tractatione versentur, ad eam gratiam, quam hoc Sacramento adepti sunt, magis commoventur: alijs, qui in sortem Domini vocati sunt, partim ut eodem pietatis studio afficiantur: partim verò ut earum rerum cognitionem percipiant, quibus instructi etiam sibi ad ulteriores gradus facilius munire possint. Reliquis autem fidelibus, primum quidem ut intelligant, quo honore digni sint Ecclesiæ Ministri: deinde quoniam sæpè contingit, ut multi adsint, vel qui spe liberos suos adhuc infantes Ecclesiæ ministerio destinarint, vel qui suâ sponte, & voluntate illud vitæ genus sequi velint: quos certè minimè ignorare æquum est, quæ præcipuè ad hanc rationem pertinent.

2. Così parla il Catechismo Romano, che fù composto per ordine del Concilio di Trento, & autorizzato dalla Sede Apostolica sotto il B. Pio Quinto, come Regola, secondo la quale doveria ogni Paroco spiegare al suo popolo i punti più necessarij del vivere Christiano; e perciò qualsivoglia Paroco, qualsivoglia Superiore, qualsivoglia Religioso, anzi qualsivoglia Ecclesiastico il doveria tenere appresso di se, quasi pretioso tesoro, sovente leggerlo, e studiarlo, da quello prender il tema, e materia di sue predicationi, quando predichi, ò di sue esortationi a Penitenti, quando solamente confessi. S. Carlo, come vedremo più a basso, il mette in luogo principale, trà quali vuole debba fornirsi qualsivoglia Ecclesiastico, ancora il semplice Chierico. E certo l'ubbidiente figlio nulla più sospira, che di continuo havere sotto gl'occhi le regole dalla Madre imposteli per il suo ben operare; per il che nessun'altro libro doveriano gl'Ecclesiastici tanto desiderare, quanto il Cate-

chis-

chiſmo, che la Chieſa Romana Madre, e Maeſtra d'ogni Chriſtiano li hà propoſto, per indrizzo di ſua vita Clericale. Vedino dunque qual riverenza verſo la Santa Madre Chieſa dimoſtrino que'Parochi, & altri, maſſime Religioſi, che, per avventura non ſanno pure qual libro ſia il Catechiſmo Romano, contenti per loro condotta di qualche Caſiſta moderno, ſenza conſiderarne la dottrina, ſe ſij uniforme a'ſentimenti della Chieſa, ò pure rilaſſativa del ſemplice ſpirito dell'iſteſſa.

3. In ſudette parole vedono i Parochi l'urgente neceſſità, che hanno di ben ſapere la preſente prattica; ſimil neceſſità inſorge dall'Offitio Parochiale, per queſto ne hann'obligo di giuſtitia, e più ragioni s'aſſegnano dal Catechiſmo. La prima per riguardo a ſe ſteſſi viene ſpiegata in quelle parole. *ipſis, quod dum in hujus argumenti tractatione verſantur, ad eam gratiam, quam hoc Sacramento adepti ſunt, magis commoventur*. Il primo dunque motivo, per cui devono i Parochi trattare ſpeſſo, in ſtudiando, e predicando la materia degl'Ordini, è il proprio profitto de'ſteſſi Parochi; perche in trattarla, s'accendon più a ſtimare la gratia, che ricevvero in quel Sagramento. I beneficij del Cielo non li prezza chi non li conſidera; e tanto più vengono prezzati, quanto più vengono conſiderati. La ſeconda ragione, per cui devono i Parochi trattare ſpeſſo al popolo la materia degl'Ordini, è per frutto ſpirituale degl'ordinati: *Aliis, qui in ſortem Domini vocati ſunt, ut eodem pietatis ſtudio efficiantur*. In ſentirla trattare s'inducono a preggiarli più gl'ordinati loro ſudditi. Terzo ſe n'inſtruiſcono quei, che ſi diſpongono per ordinarſi: *ut earum rerum cognitio-*

nem

nem percipiant, quibus instructi, viam sibi ad ulteriores gradus facilius munire possint. Certamente questo dovrà essere un principale motivo a Parochi per ben pigliare la presente prattica. Quarto li è necessario per il popolo, perche spesso accade trovarsi trà questo molti, che si senton chiamati da Dio alla vita Clericale, & altri, che v'hanno già destinato i loro figliuoli, quantonque fanciulli; hora tanto i primi, quanto i secondi devono intendere dal Paroco l'eccellenza dello stato, a cui stanno per appigliarsi, ò per inclinatione propria, ò per desiderio de'genitori: *quoniam sæpè contingit, ut multi adsint, vel qui spe liberos suos adhuc infantes Ecclesiæ ministerio destinarint, vel, qui suà sponte, & voluntate illud vitæ genus sequi velint*. Quinto finalmente li è necessario per tutto il popolo indifferentemente: atteso che non può il Christiano stimare, quanto deve, gl'Ecclesiastici, se non penetra bene l'eccellenza di quello stato: *Reliquis fidelibus, ut intelligant, quo honore digni sint Ecclesiæ Ministri*.

4. Nella Parochia dunque non ha sorte di persone, a cui non debba il Paroco spiegare assai chiaro il più necessario per gl'Ordini perche certo tutti *minimè ignorare æquum est, quæ ad hanc rationem pertinent*. Però il tutto a suo tempo, e luogo, e secondo, che richiedono le occasioni. Ma potendo il Paroco al più degl'accennati spiegare il necessario degl'Ordini, senza metodo particolare, hora toccando un ponto, & hora l'altro; a quei, che sono in strada per ordinarsi, doverà spiegarli con quella metodo, quale sieguono gl' Esaminatori, perche a giovinetti accade per il più di legarsi a quella formola di parlare, con cui sono avvezzati;

e per

e per questo habbiam visto più volte molti, che ben sapevano il necessario, ma vennero rigettati, come del tutto ignoranti, perche sapevano bensì le materie, ma non si spiegarono, perche li vennero proposte sotto altri termini da quelli, sotto quali l'havevano studiate, quindi ritornando altra volta; ed interrogati con questi, seppero rinfrancarsi la riputatione. La metodo di studiare non doveria esser tale; Doveriano principalmente impossessarsi del fondamento, e della ragione, la quale ben penetrata li faria pronti a rispondere, sotto qualsivoglia termine li venisse proposta; nientemeno, perche questa è la debolezza dell'huomo, de'giovinetti principalmente, tutto a tutti fatto il Paroco, dovrà pigliare ancora il modo più facile per ajutare i più deboli.

5. A ragione tanto evidente non vedo potersi opporre altro dal Paroco, se non, che in hoggi è del tutto esente da simil obligo, mentre non si trova chi al Paroco si presenti, prima di cercare gl'Ordini, per essere instruito. Disordine certo lagrimevole? Si lascia il fonte additato, anzi destinato da Dio, per darci l'acqua viva del necessario al nostr'offitio, per attingerlo da mercenarij. Ma rifondono molti l'occasione di tal disordine sopra i stessi Parochi, a' quali se comparvero per le instruttioni necessarie, viddero quelli havere bisogno d'essere instruiti, non capacità d'instruire. Voglio tralasciare un tal ponto, come assai odioso. Bensì dico il Paroco giusta il Catechismo dover'esporre a popoli la dottrina degl'Ordini, e doverla esporre con gran diligenza: *Cur Parochi,* dice al citato luogo il Catechismo, *magnâ diligentiâ Sacramenti Or-*

dinis doctrinam populo exponere debeant? e poi rispon-
de ? *Pastores institutam Sacramentorum doctrinam prosequentes, cò diligentiùs etiam de Ordinis Sacramento sibi agendum arbitrentur*; siche la dottrina degl'Ordini, *cæteris paribus*, deve spiegarsi con maggiore diligenza, & attentione di quello si spieghi la dottrina degl'altri Sagramenti; onde per sua parte il Paroco deve impossessarsene di modo, che possa compire al suo obligo di giustitia dichiarato così apertamente dal Catechismo. Dove n'habbia un tal possesso, e sia trascuraggine del suddito in non ricercarlo delle instruttioni necessarie, con carità pastorale può supplire all'altrui negligenza, quando il promovendo cerca le fedi prescritte dal Concilio di Trento da presentare al Vescovo, perche in tal congiontura, puole con destrezza interrogarlo sopra l'Ordine, per ricever il quale ricerca le fedi, e vedendolo men'instrutto, con carità offerirsi ad instruirlo. Qualonque altro poi ò Regolare, ò Secolare, dal quale ricorra il promovendo per l'instruttione, doverà bensì con prontezza subire fatica tanto commendabile, per la quale può dal Cielo sperare ogni ricompensa; però sopra tutto insista d'inculcare al promovendo, quantonque instruito a pieno di fare quell'ossequio al proprio Paroco, presentandosi per riceverne da esso maggior instruttione.

CA-

CAPITOLO IV.

Dottrina Generale del Maestro delle Sentenze intorno agl'Ordini.

1. SAN Gio: Damasceno in vedere trà Greci tanto numero di libri, che a pena si potevano leggere, stabilì raunare la dottrina di quelli più necessaria per un'Ecclesiastico in un sol volume diviso in quattro libri, che chiamò i quattro libri *de Fide Orthodoxa*. Dopo più secoli Pietro Lombardo Vescovo di Parigi notò simil'abondanza ne'Dottori della Chiesa Latina, e si risolse ad opera simile sotto il titolo de'libri delle Sentenze. Questo libro, che compendiava in se il più necessario della Teologia fù sommamente aplaudito, e subito nelle più nobili Academie gran Dottori cominciarono ad interpretarlo. Trà questi furono insigni S. Tomaso, e S. Bonaventura. In sudetta opera lib.4. dist.24. tratta il Maestro degl'Ordini Ecclesiastici; e parlando egli con i sentimenti de'Padri, gioverà molto, per apparecchiarsi a degnamente riceverli, udire, quanto di quelli fù scritto. Per tanto quì voglio riferire la distintione sudetta di parola in parola, che così dice.

2. Hora consideriamo la Sagra Ordinatione. Sono sette i gradi, & ordini del ministero spirituale, sicome assai chiaro ci dimostra il parlare de'Padri, e l'esempio del Capo, e Signor Nostro Giesù

Christo, il qual'esercitò per se il ministero di ciascheduno, e li lasciò alla Chiesa suo corpo mistico per pratticarli. Sono sette per la settiforme gratia, ò che vogliam dire, per i sette doni dello Spirito Santo, de'quali se uno è privo, s'accosta indegnamente agl'Ordini. Ma quei, nell'anima de' quali questa settiforme gratia dello Spirito Santo è diffusa, con ricevere gl'Ordini, ricevono grand'aumento dell'istessa gratia.

Quali debbono assumersi al Chiericato.

3. I Chierici da eleggersi per il ministero spirituale, devono essere tali, che possino degnamente trattare i Sagramenti del Signore. S. Clemente Papa dice: Meglio è al Vescovo havere pochi Ministri, da'quali sia degnamente fatto il servitio di Dio, che haverne molti, ma inutili, de'quali l'ordinatione riesca in danno dell'ordinante. I Ministri del Signore devono essere tali, che siano adorni della settiforme gratia dello Spirito Santo, per la conversation'e dottrina de'quali, possano altri ricevere l'istessa settiforme gratia: Tali, che con il piè di vita sordida non conculchino le celesti Margarite della parola di Dio, e del Sagro ministero. Nel Sagramento adunque del settiforme Spirito vi sono sette gradi, cioè, l'Ostiario, il Lettore, l'Esorcista, l'Acolito, il Suddiacono, il Diacono, e'l Sacerdote. Tutti però si chiaman Chierici, cioè, chiamati in sorte. Impercioche la Tonsura, ò Corona è un segno, con cui vengono contrasegnati come in parte della sorte drl ministero Divino. La Corona è segno di Reale Dignità, perche il servire a Dio

è re-

è regnare. Per questo i Ministri della Chiesa si dicon Regi, accioche regghino e se, & altri; A essi dice S. Pietro, 1. Petr. 2. *Vos estis genus electum, Regale Sacerdotium*. Con tagliare i capegli, se li scuopre la cima del capo, a fin che la loro mente si mostri libera verso il Signore, intenta a contemplarlo, senza velo alcuno. Per la cima del capo s'intende la portione superiore della mente. Tagliare i capegli è toglier ogni velo, & impedimento a questa portione superiore; perche il Chierico non deve ignorare i segreti del Signore. Oltre al tagliare i capegli per apparire la Chierica, si tosano ancora in modo, che apparìscano gl'occhi, e l'orecchie; Questo si fà, perche intenda il Chierico dover recidere ogni vitio dal suo cuore, e dal suo operare; a fin che la vehemenza de'vitij, non impedisca l'animo del Chierico dall'udire, & intendere la parola di Dio, che osservata ci fà meritare una gran Corona in Cielo. L'uso della Tonsura Ecclesiastica pare preso da'Nazarei dell'antica Legge. Questi prima si facevano crescere i capegli, e dopo si radevano in segno di continenza, e li abbruggiavano nel fuoco del Sagrificio. Di là venne il costume di tagliate i capegli a chi vuole consecrarsi a Dio, quasi Nazareno, cioè Santo. Come fù detto ad Ezechiele: *Fili hominis sume gladium acutum, & duc super caput tuum, & barbam*. Ancora leggiamo Act. 18. ciò havere fatto Priscilla, & Aquila. Paolo pure il fece con altri Discepoli del Signore 1. Cor. 11. Dunque a ragione si dice Chierico quello, che hà qualche grad'Ecclesiastico. Di qual nome Isidoro ci dà l'etimologia, lib. 7. ethym. dicendo: *Cleros Græcè, Latinè sors, vel hæreditas dicitur*; perche la

Scrittura riportando l'elettione di Matthia in Apostolo dice Act. 1. *Cecidit sors super Matthiam*; e per questo si dicon Chierici, perche sono della parte del Signore, & hanno per Padre Iddio. Ma generalmente Chierico vien detto chi serve alla Chiesa in qualche grado, de i già motivati, cioè, Ostiario, Lettore, &c.

Degl' Ostiario.

4. Ostiario è l'istesso, che Portinaro. Nell'antica Legge era deputato per custodire il Tempio, perche non v'entrasse immondo. Si dice Ostiario per assistere alla porta, che in Latino si chiama *Ostium*. Tiene la chiave della porta, e d'ogni scrigno, in cui le robbe del Tempio si conservano. Discerne i buoni da cattivi; riceve i degni, e scaccia l'indegni. Ciò s'addita nelle parole del Vescovo dette in ordinarlo. Un tal'offitio il Signore in sua persona esercitò, all'hor che fatto di corde un flagello, come indegni, scacciò dal Tempio quei, che vendevano, e compravano. Ancora si disse Ostiario, all'hor che Jo: 10. disse: *Ego sum Ostium: per me si quis introierit, salvabitur, & ingredietur, & egredietur, & pascua inveniet.*

De' Lettori.

5. Il secondo è il grado de' Lettori, che tali son detti dal leggere, sicome si dicono i Salmisti dal cantare i Salmi. Leggono quelli quanto il popolo debba operare: questi cantano, e muovono a divotione gl'Uditori. Però alcuni tanto meschinamente

te

te leggono, che muovono più tosto a sdegno, & a lagrime. Con altro vocabolo si chiamano *Pronuntiatores*, e devono leggere con voce sì chiara, che ancora i più lontani possano intenderli. Ancora devono havere scienza sufficiente, in modo, che intendino il senso delle parole, sappiano la forza degl'accenti, e legghino distintamente, per non levarne l'intelligenza in chi ode, con il confondersi nel leggere. Per tanto attenda, se debba proferirsi la parola indicativamente, ò per interrogatione, quando, e dove debba farsi pausa, e dove debba distinguersi un membro dall'altro. Se a ciò non acudisce il Lettore, si confonde la mente dell'Uditore; anzi a riso, non a devotione lo muove. La voce del Lettore hà da provedere all'orecchio, & al cuore dell'Uditore. Christo adempì l'officio di Lettore, quando in mezzo a Seniori, aprendo il libro, lesse con ogni chiarezza, e distintione quel passo Is. 61. *Spiritus Domini super me, &c.* Da che i Lettori devono intendere, quanta, e quale gratia sij necessaria in chi hà per officio d'annontiare la parola di Dio. Il Lettorato hebbe principio ne'Profeti, a quali fù detto: *Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam.* Is. 18.

Degl' Esorcisti.

6. L'Esorcistato è il terz'Ordine. In Greco esorcizzare, noi diciamo scongiurare. Invocano gl'Esorcisti il nome di Dio sopra i spiritati, e scongiurano il Demonio. Devono a quest'effetto imparar'a mente gl'esorcismi, e nello scongiurare, devono porre la mano sopra il capo degl'offessi. Doverà havere

lo spirito mondo, chi comanda allo spirito immondo. Chi scaccia il maligno dall'altrui corpo, deve prima scacciarlo dal proprio cuore. Quando a se non giovi la medicina, che procura per gl'altri, udirà dirsi: *Medice cura te ipsum*. Luc. 4. Fece quest'offitio il Signore, quando con sua saliva toccò l'orecchio, e la lingua del muto, e sordo, e disse: *Ephetha, quod est adaperire* Marc. 7. insegnando a noi, che dobbiamo aprire l'altrui orecchio ad intendere, e l'altrui lingua a confessare, accioche scacciato il maligno, ritorni lo Spirito Santo ad habitare il suo Tempio. Ancora esercitò Giesù quest'offitio, mentre liberò più indemoniati. L'Esorcistato hebbe principio da Salamone, da cui fù publicato cert' esorcismo, che scacciava il Demonio da corpi ossessi; e Christo Luc. 11. disse: *Si ego in Beelzebub eycio Demonia, filij vestri*, cioè i vostri Esorcisti, *in quo eyciunt*?

Degl'Acoliti.

7. Succedono in quarto luogo gl'Acoliti, parola Greca, che noi diremo Ceroferarij, dal portare i Cerei, quando si canta il Vangelo, e quando il Sacerdote consacra. Rito introdotto non per far lume, quando a Sole chiaro la Messa si celebra, ma per segno d'allegrezza spirituale, per dinotare sotto l'ombra del lume materiale quella luce, di cui è scritto, Jo. 1. *Erat lux vera, quæ illuminat omnem hominem venientem in hunc Mundum*. L'Acolito hà per officio d'accendere i Candelieri, e portarli all'Altare, di metter nell'ampolle il vino, e l'acqua, e portarle al Suddiacono per l'Eucharistia. Il Signore mostrò d'ha

d'havere un tal'officio, mentre diceva, Jo. 8. *Ego sum lux Mundi, qui sequitur me, non ambulat in tenebris.* Figuravano quest'Ordine nel Testamento vecchio quei, che accommodavano, & accendevano il Candelabro.

De i Suddiaconi.

8. Il Suddiaconato è il quint'Ordine. I Greci dicono Hypodiaconi quei, che noi chiamiamo Suddiaconi; e così son chiamati, per servire nel Sagrificio solenne al Diacono. Nel Tempio da Fedeli prendono le oblationi, e le porgono al Diacono, a fin che le ponga sù l'Altare. Nathinei eran detti nella Legge vecchia, cioè, *servientes in humilitate.* Il Suddiacono mette la Patena, e'l Calice sù l'Altare. Ivi serve al Diacono. Danno a Vescovi, e Sacerdoti da lavar le mani, & asciuttarle. Il voto di castità è annesso a quest'Ordine, perche portano all'Altare i vasi, ne'quali deve consecrarsi il Corpo, e'l Sangue di Christo. Laonde in essi deve avverarsi quel detto, Is. 52. *Mundamini, qui fertis vasa Domini;* Devono questi porre sù l'Altare tanto d'oblationi, quanto basta per il popolo, lavar'i Purificatori, le Palle, i Corporali, &c. Esercitò il Signore quest'offitio, all'hor che nell'ultima Cena, cintosi lo sciugatore, riempì d'acqua il catino, e lavò con quella i piè agl'Apostoli. Nell'ordinatione li presenta il Vescovo la Patena, e'l Calice vuoto; ma l'Arcidiacono porge la baciletta, e lo sciugatore.

De

De i Diaconi.

9. Il sesto è l'Ordine del Diaconato, si dicono ancora Leviti, nome tratto dalla Tribù di Levi nella Legge vecchia, perche il Signore, ordinato in Sacerdote Aron, e figli, comandò, che la Tribù Levitica servisse al Divin culto per Israele, *coram Aaron, & filijs ejus in Tabernaculo*. Num. 3. I Leviti dovevano portare l'Arca, il Tabernacolo, & i Vasi Sacri, e vegghiare all'intorno del Tabernacolo. Sfacevano il Tabernacolo, se doveva trasportarsi, e dopo il rifacevano. Per servire in questo dovevano havere almeno venticinque anni; e conforme a questo dettame, per gran tempo hà volsuto la Chiesa ne' Diaconi l'istess'età; come già forte a portare i pesi. Dunque si dicevan Leviti, per discendere da Levi; e nel Tempio dovevan compire quei Sagramenti figurativi. Diacono in Greco a noi suona Ministro, perche consecrando il Sacerdote l'Eucharistia, il Diacono l'amministra, ò la dispensa sotto specie di Vino nel Calice. Assiste al Sacerdote, e li ministra ne' Sagramenti, nel Battesimo, nella Cresima, nell'Eucharistia. Dal Suddiacono a piè dell'Altare piglia l'oblationi, e le presenta al Sacerdote. Apparecchia, e veste la Mensa del Signore, porta la Croce, predica il Vangelo, e spiega l'Epistola al popolo. Recita l'officio come Ministro publico della Chiesa (e per questo v'aggionge il *Dominus vobiscum.*) Recita pure il nome de' Catechumeni all'Altare. Appresso i Greci avvisa il popolo di porger l'orecchio con quella parola: *Attendamus.* Dà, & annontia la pace. Secondo il rito nell'antica Legge

da

da Mosè fermato, si pone sù la spalla sinistra del Diacono la Stola, & in tempo di digiuno và con la Pianeta piegata, per significarli, che nella sinistra di questa vita patisce, per godere nella destra dell' altra. Gl'Apostoli diedero quest'ordine, quando Act.6. elessero i sette pieni di Spirito Santo, e fatta oratione gl'imposero le mani. Per questo si costuma eleggere in ogni Chiesa Matrice, intorno l'Altare di Christo sette Diaconi, quasi sette Colonne, ò sette Angeli dell'Apocalisse. L'Apostolo ci descrive, quali debbano essere, 1. Tim.3. Mentre li ordina, il Vescovo, l'impuone la mano su'l capo, perche li applica al ministero: li pone la Stola sù l'homero sinistro, perche s'accollino il soave giogo di Christo, e quanto hanno nella sinistra del secolo, il soggettino à Dio. Pigliano il Vangelo, perche si fanno Predicatori. Prima d'ordinarsi, devono essere provati, come insegna l'Apostolo, 1. Tim. 3. perche servino l'Altare senza crime. Il Signor'esercitò quest'Ordine, quando, dopo la Cena, dispensò il suo Corpo, e Sangue, e quando svegliò all'Oratione gl'Apostoli, che dormivano, con quel parlare, Luc.22. *Vigilate, & orate, ut non intretis in tentationem.*

De i Preti.

10. L'Ordine settimo è de i Preti, nome Greco, che noi diciamo Seniori non d'età, ma d'honorevolezza, e dignità, dovendo preceder'ogn'altro in maturità di costumi; onde stà scritto Sap. 4. *Senectus venerabilis est, non diuturna, neque annorum numero computata. Cani enim sunt sensus hominis, & ætas se-*

ne-

nectutis vita immaculata. Si dicono ancora Sacerdoti, perche amministrano cose sacre; ma non ogni Sagramento, perche non danno Cresima, nè Ordini, Ministero, conveniente solo a Vescovi; per questo i semplici Sacerdoti non hanno il sommo del Pontificato; bensì a principio i Sacerdoti ancora si nominavan Vescovi: Al Sacerdote spetta di consecrare il Corpo, e'l Sangue di Christo sù l'Altare, di far'orationi, come Ministro publico della Chiesa, di benedire l'oblationi, & altro, che il popolo dimanda di far benedire. Quando vengon'ordinati, se li ungon le mani, acciò intendino conferirseli gratia di consecrare, e dover'a tutti stendere gl'effetti della loro carità. Ricevono la Stola, che si regge sù l'un', e l'altra spalla, perche devono essere muniti, con arme di giustitia, contro l'aversità, e prosperità. Ricevono il Calice col vino, e la Patena con l'Hostia, perche intendino di conferirseli podestà di offerire Hostia placabile a Dio. Da Figli d'Aron prese cominciamento quest'ordine. Dio instituì Pontefici, e minori Sacerdoti per mezzo di Mosè, il quale per Divin precetto, unse Aron in Sommo Pontefice. Dopo unse i figli d'Aron in Sacerdoti inferiori. Christo ancora elesse prima dodeci Discepoli, che nominò Apostoli; & i Vescovi succedono in loro luogo, successivamente designò i settantadue Discepoli; & i Preti succedono in loro luogo. Sopra i Discepoli, & Apostoli S. Pietro fù costituito; ed à S. Pietro nel governo universale della Chiesa succede il Sommo Pontefice, detto ancora Apostolico, e Papa, che significa *Pater Patrum.* Quale debba essere chi viene ordinato in Sacerdote il dice S. Paolo, 1. Tim.3. dove si avverta, che nomina

mina il Vescovo, ma sotto quella parola di Vescovo s'intende ogni Sacerdote, ò sia Vescovo, ò sia semplice Prete. Giesù Christo Signor Nostro esercitò il Sacerdotale ministero due volte in particolare: prima, quando sù l'Altare della Croce offerì se stesso al Padre fatto insieme vittima, e Sacerdote: secondo all'hor che, nella Cena, transustantiò il Pane in suo Corpo, e'l Vino in suo Sangue. Habbiamo fin quì brevemente discorso de i sette Ordini; ed accennato il Ministero di ciascheduno. Tutti certamente sono spirituali, e sacri; ma tali per eccellenza si dicono i due principali, cioè Sacerdotio, e Diaconato, (a quali per altra ragione si è aggionto il Suddiaconato) perche nella nascente Chiesa leggiamo gl'Apostoli solo havere ordinato a questi due. Ordinavano Vescovi, e Preti nelle Città; Ordinarono ancora sette Diaconi, tra quali sopra tutti, risplende S. Stefano Proto-Martire. Ciò si fece per penuria d'ordinandi; e per altro chi hà un'Ordine maggiore, può ancora esercitare l'offitio del Minore. Cresciuti dopo i Fedeli la Chiesa giudicò doversi conferire a chi che sia distintamente ciaschun' Ordine, cominciando dall'infimo, e salendo gradatamente al supremo. Così degl'Ordini parla il Maestro. Nè altra libertà mi son preso in tradurlo, se non qualche volta spiegare con parole d'hoggidì, quello, che pareva più oscuro ne'termini antichi.

CA-

CAPITOLO V.

Requisiti per chi desidera pigliare la prima Tonsura.

1. A Dottrina, che si propuone in quest'opera, è unicamente per la prattica; quindi solo si vogliono accennare i requisiti, che al presente si esiggono, senza toccare i requisiti, che più anticamente dimandavano i Padri. S'usa in hoggi solo esiggere, quanto prescrive il Concilio di Trento; e chi tratta simil materia, solo procura conformarsi al dettame di quella Sinodo. Di questa per tanto è d'uopo attingere prima i sentimenti. Ella così parla sess. 23. de refor. cap. 4. *Primâ Tonsurâ non initientur, qui Sacramentum Confirmationis non susceperint, & Fidei rudimenta edocti non fuerint, quique legere, & scribere nesciant, & de quibus probabilis conjectura non sit, eos non sæcularis judicij fugiendi fraude, sed, ut Deo fidelem cultum præstent, hoc vitæ genus elegisse.*

2. Quattro requisiti nel tonsurando esigge il Concilio: prima, che sij già cresimato: per secondo, che debba sapere la Dottrina Christiana: terzo, che sappia legger', e scrivere: quarto, che apparisca fondatamente ascriversi esso al Chiericato, non per fuggire il foro secolare, ma per servire a Dio. L'Esaminatore non entra intorno al primo requisito, perche prima di comparire all'esame, doverà in Se-

Segretaria del Vescovo havere presentato legitime fedi della Cresima. Quando quelle sien riconosciu-le, li vien concesso presentarsi all'esame, nel quale si riconoschino gl'altri trè requisiti. Come debba portarsi appresso gl'Esaminatori, accio in prattica mostri d'haverli, susseguentemente si dirà. Per adesso bisogna proporre, quanto il Catechismo Romano ingionge al Paroco di spiegare al popolo intorno la prima Tonsura.

3. Della prima Tonsura il Catechismo parla p.2. c.7. n.13. con le seguenti parole: *Incipiendum est à prima Tonsura, quam quidem docere oportet, quandam præparationem esse ad Ordines accipiendos. Ut enim homines ad Baptismum exorcismis, ad matrimonium sponsalibus præparari solent, ita, cum, tonso capillo, Deo dedicantur, tanquam aditus ad Ordinis Sacramentum illis aperitur. Declaratur enim, qualis esse debeat, qui sacris imbui cupit; nam Clerici nomen, quod & tunc primum imponitur, ab eo deductum est, quod Dominus sortem, & hæreditatem suam habere incipiat, velut in Hebræorum populo, qui Divino cultui mancipati erant quibus vetuit Dominus aliquam agrorum partem in terra promissionis distribui, cùm inquit: Ego pars, & hæreditas tua. Ac quamvis omnibus fidelibus commune sit id, præcipuè tamen ratione ijs conveniat necesse est, qui se Dei ministerio consecrarunt. Tondentur verò capilli ad Coronæ speciem, & similitudinem, quam perpetuò conservare oportet. Et ut quisque in altiori deinceps Ordinis gradu collocatur, sic ejus orbis forma latior circumscribi debet; quod quidem ex Apostolorum traditione acceptum esse docet Ecclesia, cùm de hujusmodi tondendi more, Sancti Dionysius Areopagita, Augustinus, Hieronymus vetustissimi, & gravissimi Patrès meminerint. Primum autem*

autem omnium ferunt Apostolorum Principem eam consuetudinem induxisse ad memoriam Coronæ, quæ ex spinis contexta, Salvatoris Nostri Capiti fuit imposita, ut quod impij ad Christi ignominiam, & cruciatum excogitarunt, eo Apostoli ad decus, & gloriam uterentur; simulque significarent curandum esse à Ministris Ecclesiæ, ut omnibus in rebus Christi Domini Nostri speciem, & figuram gerant. Quanquam nonnulli asserant hac notà regiam dignitatem declarari, quæ ijs maximè, qui in sortem Domini vocati sunt, videtur convenire quod enim Petrus Apostolus fideli populo tribuit: Vos genus electum, regale Sacerdotium, gens sancta, *peculiari quadam, & magis propriâ ratione ad Ecclesiasticos Ministros pertinere, facilè intelligimus. Et si non desunt, qui vel perfectioris vitæ professionem à Clericis susceptam, circuli figurâ, quæ omnium perfectissima est, significari existiment, vel externarum rerum contemptionem, animique ab omnibus humanis curis vacuitatem declarari putent, quod capilli, supervacaneum quiddam, in corpore, tondeantur.*

4. Nell'addotte parole, intorno alla Tonsura, il Catechismo insegna quattro cose: prima, che sij la Tonsura: secondo qual nome habbia il Tonsurato: terzo, quali cerimonie si osservino in dare la Tonsura: quarto la significatione, overo il fine di sudette cerimonie.

5. Quant'al primo la Tonsura non è Ordine, ma introduttione, ò dispositione agl'Ordini. A maggior veneratione la Chiesa in qualche Sagramento costuma con alcuna cerimonia disporre il soggetto, che stà per riceverlo. Prima di battezzare toglie dalla podestà del Demonio il Catechumeno con esorcismi. E così prima di conferire gl'Ordini hà sem-

sempre costumato la Chiesa di preparare l'Ordinando con la Tonsura. Questo costume fù introdotto à principio della nascente Chiesa, del quale fanno mentione antichissimi Padri, cioè, Agostino, Geronimo, e fin l'istesso S. Dionisio Areopagita.

6. Quant'al secondo, il Tonsurato si chiama Chierico, cioè, deputato al servitio di Dio, non solo co'l ricever'i Sagramenti (che questo compete ad ogni Cristiano) ma con esser'in strada di havere podestà di conferirli, ed in specie di cooperare alla consecratione dell' Eucaristia, Sagramento principale sopra ogn' altro.

7. Quant'al terzo, due riti, ò cerimonie si osservano in dare la Tonsura: primo si tagliano i capegli: secondo si fà al Tonsurato la Chierica, ò Corona.

8. Per quant' appartiene al quarto, la significatione, ò fine di recidere i capegli, è per significare al nuovo Chierico, che recidendo la superfluità del corpo, procuri ancora, quanto può, recidere dall' animo le vanità, e superfluità de' pensieri.

9. La Corona poi, ò Chierica fù introdotta per ordine di S. Pietro per trè fini: fù il primo, perchè riflettendo egli alla Corona di Spine dagl'Ebrei posta in capo del nostro Salvatore, l'ignominia di Cristo si convertisse in gloria di chi più da vicino il siegue. Secondo volse S. Pietro ne' Chierici la Corona, perchè si conoscessero esser diventati Rè, nel dedicarsi specialmente al servitio di Dio. Per ultimo S. Pietro volse coronato il Chierico, perchè pensasse di continuo à menare vita

perfetta, quale vien significata nel circolo, figura più perfetta d'ogn' altra.

10. Se prima di mandar all' esame il Tonsurando, studiasse il Maestro di Scuola, ò il Paroco d'inculcarli queste verità, certo, che il Giovinetto farebbe seria riflessione al peso, quale si addossa, & ò sfugirebbe d'ascriversi alla Chiesa, quando non si sentisse chiamato ad una vita in tutto Clericale, ò sentendovisi chiamato, procurarebbe di corrispondere alla perfettione del Ministero, che stà per intraprendere: ma non sapendo il fine, à cui s'indrizza, non puole meno pigliare la strada, per cui rettamente s'indrizzi. Dunque il Paroco prima, e dopoi seco, il Maestro di Scuola, che fà l'offitio di Paroco nell' educare alla pietà i Giovinetti, deve prima farli capire l'accennata dottrina del Catechismo, affinchè avanti à Dio habbia l'honore di haverle dato un vero Chierico, non un Chierico di solo nome, & habito; ma un Chierico, tale per l'attioni più sante, e più dovute à chi s'indrizza per distribuire al Popolo il pane soprasostantiale, cioè, i Sagramenti.



CA-

CAPITOLO VI.

Requisiti che San Carlo ricerca nel Tonsurando.

1 PRIMA d'istruire il Tonsurando più particolarmente circa le interrogationi, che nell'atto d'esaminarli dovran fare gl' Esaminatori, hò giudicato espediente di raccogliere ancora l'instruttione per il Tonsurando da San Carlo stabilita nel quarto Concilio di Milano, e ciò per due ragioni: primo, perchè il Tonsurando con quei requisiti certo si mostrarà degno di ricevere la Tonsura: secondo, perchè più Diocesi hanno ordinato di seguire la sudett' instruttione; quindi è necessario, ne sia istruito chiunque di quelle Diocesi, per potersi conformare a' sentimenti del suo Vescovo in riceverla. Così dunque ordinò S. Carlo.

2. Subito che il Vescovo, ò il Paroco saprà un suo Suddito volersi fare Clerico, overo ancora fanciullo da' genitori esser destinato à vita Clericale, procurarà di farlo essere più frequente in Chiesa: di farlo trattare con Ecclesiastici, e farli vedere insieme le fontioni Clericali, affinchè poscia insensibilmente affettionarsi à quelle.

3. Dal Vescovo sarà messo in cura del Paroco, ò di altro Sacerdote più habile, ad effetto di farl' instruire.

4. Questo Sacerdote spesso l'instruirà intorno à quanto è necessario per un Chierico,

5. Noterà i costumi, lo studio, ed il profitto che fà nelle lettere il sudetto Giovine, à fine di avvisarne à suo tempo il Vescovo, che possa pensare à metter' il Giovine in Seminario, ò in altra qualunque maniera sovvenirlo, conforme la di lui capacità, & ingegno.

6. Doverà il Tonsurando presentar le fedi *de vita, & moribus*, d'havere più di prima frequentato le Chiese; d'haver pigliato più volte l'anno l'Eucaristia (in che però potrà dispensare il Vescovo) come ancora le fedi d'havere frequentato le Scuole della dottrina Cristiana: & in questa pure potrà dispensare il Vescovo.

7. Dovrà constare al Vescovo, non haver' il Tonsurando verun degl' impedimenti, che sieguono; mentre non posson' ordinarsi.

Minores natu,
Rudes & ignari,
Solenniter pœnitentes,
Ebrietati, & gulæ dediti,
Lapsi post Ordinem susceptum,
Usurarii manifesti,
Ratiociniis obligati,
Corpore vitiati,
Illegitimè nati,
Bigami,
Suspensi,
Excommunicati,
Morbo caduco laborantes,
Sacramento Chrismatis non confirmati,

Cri-

Criminosi,
Neophyti,
Impudici,
Perjuri,
Infames,
Servi,
Insigniter deformes,
Peregrini, & ignoti,
Irregulares quovis alio modo.
Interdicti,
Amentes,
Energumeni.

8. Altri più avertimenti dà San Carlo per vedere nel Tonsurando i veri principj della vita Clericale, à cui vuole ascriversi; ma giudico non dovers' ingrossar' il Volume con quelli, perchè alcuni già si sono detti nel proporre i requisiti del Concilio, e del Catechismo. Si diranno in appresso altri, spiegando più distintamente quei, che devon toccare gl' Esaminatori esaminando; mentre S. Carlo hà solamente procurato di metter' in vigore d'osservanza i decreti del sagro Concilio. Resta unicamente di accennare la forma, con cui vuole il Santo, che gl' Ordinandi comparischino all' esame, l'istesso dì, nel quale devon' esser'esaminati.

9. Dunque ordina, che si presenti quel giorno in habito Clericale, modesto, e decente; anzi con la Tonsura, quando ascritto già nel Chiericato si presenta per gli Ordini; l'habito dovrà esser thalare, non preso in prestito per quella fonzione, ò per quel giorno, ma sii proprio. I capegli pure

sien tagliati, come à punto si conviene ad un' Ecclesiastico, cioè in modo, che l'orecchio resti scoperto; e sopra tutto sfugga di comparire con perucca, sicuro di non esser' ammesso all' esame, quando altrimente comparisca. Nostro Signore hà ordinato, che venga escluso non solo chi havesse perucca, ò capegli finti; ma di più chi non hà i proprj talmente cresciuti, che non vi sia sospetto di riprender perucca.

10. Ammesso in quella forma, mostri riverenza, con timore, modestia, non pusillanimità, sicuro di provare appresso gl' Esaminatori amorevolezza, e carità singolare verso gl' Esaminandi, perchè saranno sempre intenti ad essere quali S. Carlo voleva che fussero, cioè, non mostrassero severità, nè in faccia, nè in parole, ò in altro qualsivoglia modo: che havessero à cuore la riputatione dell'Ordinando, che l'udissero benignamente, senza interromperli nelle loro risposte, senza mortificarli, ò riprenderli, quando ancora con totale ignoranza fallissero, ma solo avvisandoli al fine di quanto habbian mancato. S'accerti l'Esaminando, che tali troverà gl'Esaminatori, particolarmente in Roma, dove per l'ordinario si fà quanto permette la giustizia, e la riputazione del Tribunale, contro cui reclamerebbe tutt'il Mondo, se non si acudisse ad un' esame di tutt' integrità, perchè da tutt'il Mondo vi compariscono gl' Ordinandi; e quando non si cercasse in essi dottrina, & esemplarità competente, nel ritorno à' loro Diocesi, danno à Prelati occasione di gran querele, quali per togliere, attendino gl'Esaminatori ad amministrare il lor' officio con ogni giustizia, & integrità.

CA-

CAPITOLO VII.

Requisiti de' quali deve informàrsi l'Esaminatore, quando esamina l'Approbando per la Tonsura.

1 RITORNIAMO al sagro Concilio di Trento, che ci apre il campo da interrogare il Tonsurando. Prima di tutto c'ingionge d'assicurarci, che sappia i principj, e rudimenti della Fede Cristiana. Intorno à questi, perchè bisogna diffonderſi alquanto di più, v'impiegherò tutt'il Capo seguente. Ordina in appresso, che il Tonsurando sappia legger' e scrivere. *Primà Tonsurà non initientur qui legere, & scribere nesciunt.* L'informarsi sopra di questo è officio principale degl' Esaminatori. Lo scrivere si suppone in un Giovine già grandicello, che frequenti sopra tutto le Scuole; del che consta per la fede del Maestro. E' ben vero, che hò veduto anche di questo prenderſi cura gl' Esaminatori nell' occasioni, che si è presentato all' esame qualche Giovinetto non gran cosa eccedente l'età dell' uso di ragione.

2. Intorno al leggere si costuma in Roma di presentare al Tonsurando una lettione dagl' Esaminatori à caso trovata. Deve leggerla con alta voce, chiara, distinta, & intelligibile, senza maggiarsi le sillabe, senz' inciampare, dando una parola

per un' altra. Con la Tonsura il Chierico s'apre la porta per qualsivoglia Beneficio Ecclesiastico, che obliga il Benefitiato à dire l'Offitio Divino publicamente in Chiesa, ò almeno à recitarlo privatamente. Quando habbia solo à recitare da se, certo è grand' indecenza recitarlo stentatamente, mangiando le sillabe, proferendo una parola per un' altra. Sarebbe dispregio palpabile in tal modo legger' una lettione avanti un' huomo dozzinale, non che avanti un gran Prencipe. Hor che indecenza non sarà leggere avanti à Dio in Chiesa con tale strapazzo le preci più sagrosante, con cui la Sposa di Cristo vuole honoralo, per quanto li permette l'humana debolezza? Per tale motivo comanda il Concilio, che il Tonsurando sappia leggere. Per tale motivo gl'Esaminatori devon provarlo sopra ciò; e quando manchi, differire d'approvarlo, fin' à che con diligenza maggiore siasi esercitato, e sia conosciuto capace di compire à quanto richiede il Concilio. Ma quando s'osservi l'avviso di S. Carlo, che almeno il Paroco sappia, & habbia particolar cura di chi vuole farsi Chierico, come si disse al Capitolo VI. num. 2. questi non lo manderà per l'esame avanti à gl'Esaminatori, se prima non lo conosce à bastanza instruito nel leggere. Se il Tonsurando mostra con leggere, di poco esserne prattico, si stila in Roma di non travagliarlo con interrogationi, secondo che ancora dichiarò S. Carlo doversi fare.

3. L'Esaminatore à bastanza informato dell'habilità del Tonsurando in leggere, dovrà passare ad informarsi dell' altro requisito, che dimanda il Concilio; mentre ordina non tonsurarsi quei de'

quali

quali *probabilis conjectura non sit eos non sacularis judicii fugiendi fraude , sed ut Deo fidelem cultum prastent , hoc vita genus elegisse .* Il fine primario , per cui l'huomo deve ascriversi al Chiericato , si è il servire più fedelmente à Dio in tale stato . Pecca chiunque si tonsura principalmente ad altro fine ; s'interroghi dunque il Tonsurando , e si scorga bene il di lui motivo , acciòche non si faccia fine del mezzo, e mezzo del fine. Si danno alcuni alla Chiesa principalmente , per sostenersi col provento de Benefitii Ecclesiastici . Questo è un disordine grandissimo . Puole certo il Chierico dalla Chiesa esiggere il suo sostentamento; Anzi è la Chiesa Madre tanto pia , tanto giusta, che non permette al suo Ministro di mendicare: lo mantiene ancora secondo al suo grado , e qualità honorevoli . Essa conosce l'operario esser degno di sua mercede ; mà non conviene servirla principalmente per la mercede . Per facilitare più à gl'approbandi la strada d'uscirne con riputatione , hò giudicato di proporre , per maniera d'interrogationi , e risposte , quantò per ordinario suole ricercarsi da gl'Esaminatori .

4. D. La Tonsura è Ordine ?

M. La Tonsura non è Ordine: ma dispositione, ò introduttione agl'Ordini . La Chiesa dispone gl'huomini al Battesimo con gl'esorcismi ; e così ancora li dispone agl' Ordini con la Tonsura. Vedasi quanto dal Catechismo Romano si disse più lungamente à capo 5. n. 6.

5. D. Qual' effetto si produce nell' anima nostra , mediante la Tonsura ?

M. La Tonsura niun' effetto produce nell' anima nostra , perchè il passare dal corpo all' anima

ma è un' effetto proprio de' Sagramenti, come instituiti da Cristo Signor Nostro, quale solo per esser vero Dio, hà virtù di mutare l'anima, e d'arrichirla co' suoi doni. La Chiesa ordinò la Tonsura; nè può la Chiesa dal corpo passare alla santificatione dell' anima.

6. D. Che cosa dũque fà di speciale la Tonsura?

M. Quantunque la Tonsura non arrivi à produrre alcun' effetto nell' anima, nientedimeno per quella l'huomo viene computato nel numero de' Chierici, cioè, tra quelli, che sono eletti specialmente à servire Iddio nella Chiesa.

7. D. A qual fine si costuma di tagliare i capegli à chi riceve la Tonsura?

M. Si costuma ciò per più fini, che tratti dal Catechismo Romano si sono posti à capo 5. n. 8. 9. quindi doverà il Tonsurando rileggere quanto là fù detto per ben rispondere, ma più à fine di ben penetrare il motivo della Chiesa in questa funtione, con procurare di conformarsi sempre al sentimento di Madre sì santa in quella.

8. D. Ditemi, se l'Ecclesiastico sempre debba portare la Chierica, ò Corona, che diciamo; & à qual fine ciò siasi ordinato dalla Chiesa?

M. I fini, per cui à' Chierici la Chiesa ordinò di portare la Chierica, si sono posti dal Catechismo Romano à c. 5. n. 8. 9. dove ancora s'è detto essere ciò antica consuetudine introdotta da S. Pietro, costumandosi, che tanto più grande la faccia, quanto è più alto l'Ordine, à cui ascende. S. Carlo nel quinto Provinciale Concilio di Milano comanda, che la Chierica del Sacerdote sii larga, & ampia di quattr' oncie. La Chierica del Dia-

cono sia di tre, quella del Suddiacono un poco più stretta. L'Ordinato d'Ordini Minori, gl'habbia tutti, ò un solo, vuole la loro Chierica uguale di due oncie: secondo l'oncia, che intendono gl'Architetti nel fare un qualche circolo; e prohibisce à ciascheduno, fuori de' Vescovi, portare Chierica più larga, ò più stretta, di qualunque dignità, ò grado egli sia. Voi dovrete sopra tutto ben considerare lo stile della Chiesa, in cui v'ordinate, riflettendo, che quella è vostra Madre; perciò dovete al possibile conformarvi ad ogni sentimento di quella.

9. D. Per qual fine dovrà ricevere l'huomo la Tonsura?

M. Quel fine debba l'huomo havere, in ricevere la tonsura, s'è già detto nel presente capitolo à num. *6.* e *7.*

10. D. Può ricevere l'huomo la tonsura con fine di farsi in appresso Sacerdote, ò di ricevere gl'altri Ordini.

M. Questo è aponto il fine raccomandato sì caldamente dal Concilio, mentre comanda d'ordinarsi solo, *ut fidelem cultum præstent Deo*, perche il Sacerdote mira di servire più specialmente à Dio nel Sacerdotio. In oltre la Tonsura, come già s'è detto è quasi una dispositione per pigliare gl'Ordini; per questo l'huomo, che si mette in viaggio vi si mette per arrivare al suo termine.

11. D. Potria un'huomo tonsurarsi à solo fine di rimanere in tale stato senza cercare l'ingresso à gl'altri Ordini?

M. Perchè, giusta il Concilio, deve l'huomo tonsurarsi à fine di servire Iddio; e perche con la

Ton-

Tonsura serve à Dio, potrà contentarsi l'huomo di servirlo in tale stato, mentre la Chiesa, ne altri l'obliga di pigliare stato più perfetto, se à ciò non si sente inspirato da Dio.

12. D. Puo ricevere l'huomo la tonsura con fine d'ottener' alcun benefitio?

M. Si è detto precedentemente à num. 3. che la Tonsura principalmente non può pigliarsi ad effetto d'impetrare un benefitio; benche la Chiesa, Madre pia, e santa, procuri dare il dovuto sostentamento à suoi Ministri. Riflettete bene, à quanto si disse ivi.

13. D. Quando riceva l'huomo la Tonsura in peccato mortale, pecca egli mortalmente, nel modo che pecca mortalmente, chi riceve in peccato mortale gl'Ordini?

M. Chi riceve in peccato mortale gl'Ordini, pecca mortalmente, atteso che conserva volontariamente un'obice alla gratia, quale, per istitutione di Christo Signor Nostro, ci conferisce ogni sagramento, qual'è l'Ordine; perche la Tonsura non è sagramento, per questo, quantunque, chi la riceve, sia in peccato mortale non conserverà l'obice alla gratia, e non pecca mortalmente, solo in caso, che pigliando la prima Tonsura dovesse communicarsi. Avverta nientedimeno, che sarà un gran peccato veniale, da cui può temersi facilmente di cadere ben presto in peccato mortale. Perciò procurerà il Tonsurando confessarsi quella mattina, quantunque non havesse coscienza di peccato mortale, per più degnamente disporsi al nuovo stato Clericale.

14. D. Di che privilegio vien fatto partecipe il Chierico nel ricevere la Tonsura?

M. Il

M. Il Chierico nell'ascriversi al servitio speciale di Dio, e di Santa Chiesa, con ricevere la Tonsura vien'à godere più privilegii; ma in particolare il privilegio, per il quale chi l'offende nella persona, *ipso facto* resta scommunicato. Di più gode il privilegio del foro, in virtù del quale, osservando i Canoni, e le costitutioni Apostoliche sopra di ciò emanate, vien solo ad essere giudicato da Superior'Ecclesiastico; ed'è libero dal foro del Prencipe Laico.

15. D. Che dovrà osservare il Chierico per godere il privilegio del foro?

M. Più cose sono da osservarsi, come già s'è detto, stabilite da' Canoni, e dalle Costitutioni Pontificie, secondo le ampliationi, ò restrittioni poste da Dottori, che tralascio di riferire per esser varie. La presente prattica deve solo servire per insegnar'à gl'ordinandi le cose più necessarie da sapersi, e più communi. Per questo non conviene confonderlo con proporli materie più ardue, quali d'ordinario non sogliono interrogare gl'Esaminatori. Dunque basta, che il Tonsurando sappia in questa parte l'ordinationi del Concilio di Trento, quale à fine il Chierico possa godere il privilegio del foro, determina, che habbia qualche benefitio Ecclesiastico, ed'in mancanza di questo, con portare la Tonsura, e l'habito serva, per ordine del Vescovo à qualche Chiesa, ò terzo, che viva in qualche Seminario de' Chierici; ò che studij con licenza del Vescovo in qualche scuola, ò università, come in via per inoltrarsi à gl'Ordini maggiori.

Questo è quanto suole per ordinario dimandarsi à chi vuol ricevere la tonsura intorno all'offitio proprio.

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

Instruttione sopra i rudimenti della fede christiana, de' quali deve esser' istruito il tonsurando, e sopra de' quali deve ricercarlo l'Esaminatore.

1 L Concilio di Trento comanda, che *primà Tonsurà non initientur, qui fidei rudimenta edocti non fuerint*. A questo grandemente devono attendere gl'Esaminatori, massime à dì nostri, ne quali quanto più l'inculcano i Vescovi, e Parochi, tanto più pare trascurata, e negletta. Certo è caso lagrimevole il presentarsi all'esame in Roma, non solo giovani per la Tonsura, & Ordini, mà Sacerdoti già provetti, che da più lustri han cōfessato fuor di Roma, e bisogna riprovarli per non sapere il più necessario della dottrina Christiana. Per rimediare à disordine tanto deplorabile si darà nel presente Capitolo una breve instruttione cavata particolarmente dal libro intitolato *Dottrina Christiana del Card. Bellarmino*. Il sudetto libretto venne approvato dalla Sagra Congregatione della Visita, per potersi spiegare da' Parochi nelle Chiese di Roma, per tanto con rapportarne gl'insegnamenti non penso partirmi dallo scopo, che mi son prefisso di portare in quest'opera sentimenti solo ricevuti dal-

la

la Chiesa. Imperò caldamente raccomando, che si compiacciadi leggerla ò nel presente capitolo,ò(che meglio sarà, per esservi assai più diffusa instruttione) nell'istessa dottrina del Cardin. Bellarmino, non solo chi desidera Tonsurarsi, ò ricevere gl'Ordini Minori, ma chi ancora deve presentarsi all'esame per ciascheduno de' Maggiori, per le confessioni, e per cura d'anime;s'accerti, che in qualsivoglia de' sudetti esami vogliono gl'Esaminatori far prova,se sappia l'esaminando i rudimenti della fede Christiana; per tanto non trascuri d'impossessarsene, riflettendo ancora, che molto maggiore scorno meritarà, se manca intorno la dottrina Christiana, come quella, che devon sapere i stessi fanciulli, e che obliandola, si mette à gran rischio di mille sacrilegj nelle confessioni, e communioni; onde può temere molto di sua sempiterna dannatione.

2. D. Atteso che la dottrina Christiana è quanto da Christo fù insegnato si nel vecchio testamento per bocca de' suoi Profeti, che l'annontiorno, come nel nuovo per bocca propria, e de suoi Apostoli, per istruttione di Santa Chiesa, che s'intende per dottrina Christiana, quale tutti devon sapere, quando non tutti posson sapere ogni mistero contenuto nella Sagra Scrittura, e Traditioni ricevute da Christo?

M. Per dottrina Christiana intendo le cose più necessarie da sapersi, cioè il simbolo degl'Apostoli, l'Oration Dominicale, l'Ave Maria. I Comandamenti, e di Dio, e della Chiesa, i sette Sagramenti, e cose simili, acciò il Christiano creda, & operi quanto deve per potersi salvare.

3. D. Perche si dicon queste parti più necessarie?

M. Per-

M. Perche il Christiano deve sopra tutto esercitare gl'atti di tre virtù, che si dicono Theologali, cioè, Fede, Speranza, e Carità. Quest'atti s'esercitano à maraviglia in quelli: la Fede nel Simbolo, la Speranza nel *Pater noster*, & *Ave Maria*, e la Carità in eseguire i comandamenti, e ricever i Sacramenti.

4. D. Instruitemi separatamente intorno à ciascheduna di queste parti, e quando di tutte la prima, è la Fede, ditemi, è necessario al Christiano di credere, quanto la Fede insegna, ò sia contenuto nella Sagra Scrittura, ò nella Traditione?

M. Noi dobbiamo credere, quanto da Dio è rivelato, quantunque nella Scrittura non contenuto; mà solo da Christo à voce detto, e tramandato à noi sufficientemente, ò pure dettato à gl'Apostoli dallo Spirito Santo. L'obediente figlio crede à gl'ordini del padre non solamente, quando in scritto se li presentano; ma quando ancora per voce di fedele Ministro li vengono intimati. Altri però di questi basta credere implicitamente; ma devono altri esser creduti esplicitamente.

5. D. Non intendo che voglia dire il creder implicitamente, ò esplicitamente?

M. Credo implicitamente, quando non credo quel mistero in particolare; ma credo in universale, quanto crede Santa Madre Chiesa: credo esplicitamente, quando in particolare credo quel mistero. Così credo esplicitamente in fare quest'atto, ò simile. *Credo la seconda persona della Santissima Trinità essere incarnata, e morta per salute humana, e credo questo perche Dio l'hà rivelato alla Chiesa, e la Chiesa lo propone à noi.*

6. D. Ba-

6. D. Basta per essere Christiano creder' implicitamente, ò pure bisogna credere alcuni articoli esplicitamente?

M. Alcuni articoli bisogna crederli esplicitamente, & altri basta crederli implicitamente.

7. D. Quali sono i misteri, che ogni Christiano deve credere esplicitamente?

M. I misteri, che ogni Christiano deve creder' esplicitamente, son contenuti nel Simbolo, che si dice Apostolico, perche composto da gl'Apostoli, e diviso in dodeci articoli: Però trà questi ne sono alcuni, senza de' quali non posso salvarmi, quantunque l'ignorassi senza peccato. Altri ne sono, che devo sapere, mà, quando senza peccato l'ignorassi, tanto mi potrei salvare. Di più il Christiano, che senza credere i primi, s'accostasse à ricevere il Sagramento della Penitenza, non può essere assoluto, e quando l'assolvesse il Sacerdote, resta invalidamente assoluto, anzi con obbligo di confessare di nuovo quei peccati; e per questo il Sacerdote prima di assolverlo, dovrà sempre instruirlo in que' misteri, quando conosca, che non li sappia, se per contro alla confessione s'accosta uno, che non sappia i secondi, ancorche li ignori per sua colpa, se pentito del peccato, promette quanto prima impararli, (molto più quando senza colpa l'ignorasse) potrà con tale promessa essere assoluto ancora del peccato commesso in trascurare di crederli. Per ciò i Theologi dicono, che i primi son necessarii da credersi *necessitate medij*, & i secondi *necessitate præcepti*. E quando un'infedele desideroso del battesimo si trovasse moribondo, senz'havere tempo d'imparare tutt'il Simbolo, potria esser battez-

zato, purche prima fusse istruito ne gl'articoli, che son necessarii *necessitate medii*.

8. D. Vedo rilevare molto, che il Christano sappia in particolare, quali sieno gl'articoli necessarii *necessitate medii*, perciò desidero d'esserne instruito?

M. Gl'articoli del Simbolo son dodeci: sette di questi son necessarii *necessitate medii*: e gl'altri *necessitate præcepti*. Bisogna *necessitate medii* creder'esplicitamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, l'ottavo, & il duodecimo.

9. D. Hò inteso che non è necessario *necessitate medii* à creder'esplicitamente ogni circostanza di quei sette articoli, come per esempio, nel quarto non è necessario creder esplicito, che Christo patisse sotto di Pilato; per questo vorrei, per più haverli à memoria, in succinto intenderli.

M. Posso dirvi più in succinto, che sono tre i misteri da credersi, senza de' quali nessuno puole salvarsi, cioè, Unità, e Trinità Dio, Incarnatione. Morte, Risurrettione del Nostro Salvatore; e Dio Rimuneratore. In questi tre cavati da quei sette, solo si comprende, quant'è necessario per salvarsi.

10. D. Il terz'articolo di Dio rimuneratore non mi pare compreso nel Simbolo?

M. L'ultim'articolo, cioè, *Vitam æternam* ci spiega Dio rimuneratore, per cui misericordia, e giustitia si ricompensano l'opere dell'huomo tanto buone, quanto cattive, dandosi a' buoni la vita eterna nel Paradiso, ed a' cattivi la vita eterna nell'Inferno.

11. D. In virtù di quest'articolo, son'io forse obligato à credere, che Dio, in questa vita ricompensi

pensi l'opere degl'huomini con beni, ò mali temporali, secondo il merito?

M. Questo non son'in veruna maniera obligato à crederlo; anzi sappiamo, che più volte in questa vita Iddio travaglia il giusto, e prospera il peccatore. L'esempio di Christo Signor Nostro è assai patente. Santo egli de' Santi fù dal Padre mandato à patire per noi qualsivoglia sorte di travaglio.

12. D. Voi sapete dover'io esser'Ecclesiastico; ed'obligato per ciò d'insegnar'ad altri la dottrina Christiana; onde a ben capire una tal verità, vorrei esser' instruito da qual passo della Scrittura si possa cavare la necessità di credere Dio Rimuneratore, quando massime qualche Theologo scrisse non esservi preciso obligo di crederlo?

M. A quest'effetto è assai chiar'il testo di S. Paolo Hæbr. 11. *Accedentem ad Deum oportet credere, quia est, & quod inquirentibus se Remunerator sit.* In ogni tempo, anche nella legge di natura, vi fù obligo di credere un tal mistero, ed'Innocenzo XI. condannò la propositione contraria, che trà quelle 75. è la 22., e si apporteranno nell'Instruttione per i Confessori.

13. D. Circa il mistero dell'Unità, e Trinità di Dio, che cosa devo credere?

M. Dobbiamo credere in quello, che Dio sia uno in essenza, in sapienza, in potenza, & in ogn' altra perfettione propria di Dio; ma che sia distinto in tre persone, la prima delle quali sia Padre, la seconda Figlio, e la terza Spirito Santo. Tutt'essere trà di se uguali, per modo, che, come la prima sempre fù, così sempre fussero l'altre due in tutto, e per tutto uguali. Mistero da credersi esplicitamente, dopo la venuta di Christo.

14. D. Che cosa devo credere intorno l'Incarnatione di Christo.

M. Devo credere, la seconda persona della Santissima Trinità, quale si dice Figlio, havere preso carne humana nell'utero della Beatissima Vergine, chiamata per proprio nome Maria, che il Figlio incarnato si chiamò Giesù, che non hebbe in terra vero Padre, ma solo Padre putativo, quale si chiamava Giuseppe, che l'istesso Figlio di Dio patì morte di Croce, & il terzo dì resuscitò da morte. Alcune particolarità le habbiamo espresse per più capacitarne gl'Idioti; per altro sì necessarie non sono, che, senza crederle esplicitamente non possa l'huomo salvarsi.

15. D. Che dobbiamo credere la passione di Giesù, l'intendo, perche S. Paolo disse 1. Cor. 1. *Prædicamus Christum crucifixum*; ma non vedo necessità di creder' esplicitamente la Risurrettione?

M. Habbiamo precisa necessità di crederlo insieme risorto, perche S. Paolo dice 1. Cor. 15. *Si Christus non resurrexit, inanis est prædicatio nostra, inanis est fides vestra.*

16. D. Di sopra n. 3. m'havete detto il principal' esercitio del Christiano essere negl' atti delle virtù Theologali, Fede, Speranza, e Carità, ditemi, perche si chiamano Theologali.

M. Son dette Theologali, perche si fondano unicamente in Dio, e rimirano unicamente Iddio. Crediamo per la rivelatione di Dio. Speriamo per l'onnipotenza, e misericordia di Dio. Amiamo per l'infinita bontà di Dio.

17. D. Voi havete detto esser' necessario di fare atti di fede, speranza, e carità, dove all'incontro qualche

Theo-

Theologo insegna, che basta non odiare Iddio?

M. Al Christiano, per salvarsi non basta credere; bisogna sperare di più, & amare. Anzi il primo, e principale precetto della legge Christiana sì è amar'Iddio sopra ogni cosa, e dopo, il prossimo come se stesso. Le propositioni d'alcuno, che insegnò sodisfarsi un tal precetto, con non odiare, furon riprovate da Alessandro Settimo, & Innocenzo XI. La condanna è registrata nelle istruttioni del Confessore.

18. D. Vorrei sapere, quando ci corra l'obligo d'esercitare gl'atti delle virtù sudette?

M. Non posso dire il tempo preciso, in cui siam' obligati à farli, mà in genere vi dico doversi esercitare: primo nel venir'all'uso di ragione: secondo in articolo di morte: terzo, cinque, ò sei volte l'anno. Quest'obligo viene per forza delle virtù sudette. Saremo di più obligati à farli per forza d'altri precetti, se siamo in occasione di peccato mortale, quando con pericolo di cadere siamo tentati, quando riceviamo i Sacramenti, nel ricever' i quali bisogna esercitare quegl'atti di Fede, Speranza, e Carità, che ciascheduno richiede secondo l'istitutione di quello da Christo fatta.

19. D. Già che la vita del Christiano principalmente stà in esercitare quegl'atti, praticamente fatemi un'atto di ciascheduna delle virtù sudette, acciò possa rendermelo familiare, & in ogn'occasione di qualch'accidente habbia facilità d'eseguirlo prontamente.

M. Persona molto pia, e zelante dell'altrui salute, tempo fà, con licenza de' Superiori, à sue spese, stampò un foglio volante, con distribuirlo à

Christiani più devoti, à finche potessero attaccarlo vicin'al loro letto, e dà quello leggere ogni mattina, e sera gl'atti sudetti. Il foglio parla così.

Atti di Virtù Necessarii, che si devono fare con tutt'il cuore per salvarsi.

Atto di Fede.

IO Credo fermamente, perche così hà rivelato Dio alla Santa Chiesa Cattolica, che c'è un solo Dio, e tre persone divine uguali, che si chiamano Padre, Figliolo, e Spirito Santo, delle quali, se bene ciascheduna sia Dio, nondimeno non sono tre Dei, mà un solo Dio, perche tutte tre queste Persone hanno la medesima essenza, e divinità, e che il figliuolo si fece Huomo, prendendo per opera dello Spirito Santo carne, & anima humana nel ventre della purissima Vergine Maria, e che morì per noi in Croce, resuscitò, e salì al Cielo, e di là hà da venire alla fine del Mondo, a giudicare tutti i vivi, & i morti, per dare per sempre à buoni il Paradiso, & à cattivi l'Inferno, e di più per l'istesso motivo credo tutto quello, che crede, & insegna la medesima Santa Chiesa.

Atto di Speranza.

Dio mio perche siete Onnipotente, & infinitamente misericordioso, io spero, che per i meriti di Gie-

Giesù Christo nostro Salvatore mi darete la vita eterna, se farò opere da buon Christiano come propongo di fare co'l vostro sant'ajuto.

Atto di Carità.

Dio mio, perche sete sommo, e perfettissimo Bene vi amo con tutt'il cuor'e sopra tutte le cose, e più tosto d'offendervi, son disposto à perdere ogni cosa, e per l'amor vostro amo ancora, e voglio amare il mio Prossimo, come me stesso.

Atto di Contritione.

Signor mio Giesù Christo, per esser voi Somma Bontà, e perche vi amo sopra ogni cosa, mi pento, e mi dolgo di vero cuore d'havervi offeso, e propongo fermamente co'l vostro sant'ajuto di non peccare mai più nell'avvenire, & in particolare di fuggire l'occasioni prossime del peccato.

Tanto' dice quel foglio, mà perche gl'Esaminatori de' Tonsurandi, devono in quelli esiggere un' istruttione intera, per questo parmi conveniente d' ancora quì aggiungere la formola d'un'atto d'Attritione, co'l quale possano disporsi al Sagramento della Penitenza, e disporvi gl'altri, quando non si trovassero la dispositione per un'atto di vera, e perfetta Contritione, qual'è in tutto necessaria per giustificarsi *extra Sacramentum Pœnitentiæ*.

Atto

Atto d' Attritione.

Signor mio Giesù Christo, perche temo di perdere l'eterna gloria, che co'l lume della fede conoſco havere voi apparecchiato à chi fedelmente sin' alla morte vi ſervirà, e di eſſere condannato all' eterne pene dell'Inferno, che voi havete apparecchiato à chi muore in peccato mortale, mi pento, e mi dolgo di vero cuore, ſopra ogni coſa d'havervi offeſo, e propongo fermamente co'l voſtro ſant' ajuto, di non peccare mai più nell'avvenire, & in particolare di fuggire l'occaſioni proſſime del peccato.

20. D. M'havete ſpiegato à baſtanza quanto è neceſſario *neceſſitate medii* da creder, & operare; Al preſente biſogna dirmi quant'è neceſſario *neceſſitate præcepti* circa del credere, per dopo continuarmi quello ſi debba operare à fine di ſalvarſi?

M. Già diſſi, che ogni Chriſtiano, *neceſſitate præcepti*, è obligato à credere il Simbolo degl'Apoſtoli, quale qui non vi propongo, perche debbo ſupporre d'haverlo voi ſufficientemente à memoria.

21. D. Certo qualſivoglia Chriſtiano deve ſaperlo, e ſopra tutto chi vuole preſentarſi all'eſame per la Tonſura; però confeſſo di non comprender bene la ſoſtanza di quanto importa ciaſchedun'articolo; deſiderarei per tanto, che ad uno, ad uno me li ſpiegaſte, e cominciando dal primo, che vuol dire quella parola *Credo*?

M. In quella parola vien ſignificato, che voi tenete per fermo, & indubitato quanto ſi ſpiega nel Simbolo, e lo tenete per più vero, che quanto vedete

dete con gl'occhi, ò toccate con le mani: perche il tutto è detto da Dio, quale non sà, ne può mentire, e l'hà detto alla sua Sposa, nostra Madre Santa Chiesa, Colonna, e firmamento di verità. Di più la Chiesa ci propone il tutto, come parola di Dio.

22. D. Che cosa s'intende con dire *Credo in Deum*.

M. Vuole dirsi, che voi tenete per fermo esservi un Dio, che sempre fù, sempre sarà. Cosa tutto spirituale, da cui dipende ogni creatura, havendo creat'il tutto, e reggend'il tutto. Vi sono tre modi da credere: primo si crede Dio: secondo si crede a Dio: terzo si crede in Dio: Crede Dio, chi crede esservi Dio: Crede à Dio, chi crede à quanto dice Dio: Crede in Dio, chì con un pio affetto di volontà muove l'intelletto à credere Iddio, per modo, che nell'istesso tempo, e l'intelletto crede Dio, e la volontà si porta in Dio, quasi fine ultimo d'ogni verità sopranaturale. Per questo solamente possiamo credere in Dio: Un'huomo crede all'altro, ciaschedun di noi crede alla Chiesa, crede la Chiesa: non però crede nella Chiesa Crediamo Dio, perche crediamo esservi un Dio: crediamo à Dio, perche crediamo quanto dice Dio, e crediamo in Dio, perche da pia volontà mossi, andiamo ad esso, come à fonte d'ogni verità.

23. D. Perche si dice Dio Padre: *Patrem*?

M. Perche tra le tre persone, la prima generò ab æterno la seconda, e perche Dio, e Padre d'ogni giusto per adottione: terzo perche d'ogni creatura è Padre per creatione.

24. D. Perche si dice *Omnipotentem*.

M. Dio hà molte perfettioni, come di esser'eterno

no, immenso &c. Imperò particolarmente si nomina *Onnipotente*, acciò con maggiore facilità crediamo in appresso d'haver'egli creato il tutto, e si dice *Onnipotente*, per poter'egli quanto vuole, fuori del peccato, e d'ogni imperfettione contraria all'essere di Dio.

25. D. Che vuol dire *Creatorem*?

M. Significa, che Dio hà creato il mondo, ed' egli solo puole annichilarlo. Le creature solo posson produrre, ò distruggerne un'altra, non però crearla, ne annichilarla; Propriamente crea, chi da l'essere alla materia, & alla forma insieme. Chi hà bisogno di qualche cosa, per dare ad un'altra l'essere, questi propriamente solo produce: Ogni creatura, l'istess'Angelo ancora per dar l'essere ad una cosa, tiene bisogno d'un'altra, intorn'alla quale opera, distruggendo la precedente forma, e producendone la susseguente. Dio è quel solo, che per fare questo mondo, non hebbe bisogno d'altra cosa, d'onde il producesse; ma il creò dal niente, per questo Dio, è detto Creatore.

26. D. Dio non hà egli creato l'aria, l'acqua, le pietre, gl'huomini &c, perche solo dunque si dice *Creatorem cœli, & terræ*?

M. Quando voi dite l'huomo, intendete non solo l'anima, e'l corpo; ma le vene, i nervi, l'arterie, il sangue, i capegli, l'unghie &c. Ancora per l'anima s'intendono le di lei potenze, memoria, intelletto, e volontà. Così quando si dice il Cielo, s'intendono, stelle, aria, uccelli, nuvole &c. Anzi che gl'Angeli stessi, che habitano il Cielo, e quando si dice terra, s'intende ancora quanto è nella terra, cioè, metalli, pietre, fiori, herbe, pian-

te,

te, animali, e fino gl'huomini stessi, come ancora il mare, fiumi &c. che circondano la terra; onde dicendosi Dio Creatore del Cielo, e della terra, è come dirsi Dio Creatore della parte superiore, & inferiore; della superiore, in cui principalméte vengono gl'Angeli, e dell'inferiore, in cui principalmente vengono gl'huomini, ma s'intende ancora, quanto fù creato in Cielo per servitio degl'Angeli, e quanto in terra fù creato per servitio degl'huomini, acciò e l'Angelo, e l'huomo servisse Iddio.

27. D. Spiegate il secondo articolo del Simbolo. *Et in Iesum Christum filium ejus unicum Dominum nostrum?*

M. Iddio Padre generò *ab æterno* il suo unigenito figlio; Come un'huomo, che si specchia, subito produce nello specchio l'imagine di se stesso, così Dio Padre specchiandosi nella sua divina essenza, specchio d'ogni perfettione, generò il figlio, sua imagine perfettissima, e però ancora Dio, perche di Dio infinito non può esser'imagine perfetta, se non è infinita; quindi appare il Figlio essere Dio, come il Padre, e com'il Padre fù sempre, così fù sempre il Figlio, perche il Padre con l'occhio dell'intelletto sempre mirò se stesso; e però formò l'imagine perfetta di se stesso.

28. D. Perche il Figlio di Dio si chiama Giesù Christo?

M. Perche il Figlio di Dio si fece huomo, ed'huomo fatto fù chiamato nella circoncisione Giesù, come nel battesimo al presente si chiama questi Pietro, e quegli Paolo &c. Giesù vuol dire Salvatore. Si dice Christo, che vuol dir *Onto*, perche dal Padre fù onto in Rè, e Sacerdote. In Rè con haverle dato

to

to ogni podestà in Cielo, & in terra. In Sacerdote, per havere sagrificato se stesso per scancellare i peccati de gl'huomini.

29. D. Perche facciamo sempre riverenza particolare al nome di Giesu, che non facciamo ad altro qualsivoglia nome di Dio?

M. Giesu si humiliò fin' alla morte, e morte di Croce; Dio per questo vols' esaltarlo, in modo, che al suo nome s'humiliassero gl'Angeli, che stanno in Cielo, gl'huomini che stanno in Terra, e sino i Demonj, che stanno nell' abisso, benchè sforzatamente.

29. D. Perchè Giesù Christo si dice Signor Nostro?

M. Perchè assieme co'l Padre ci creò, e ci governa; e più perchè con sua passione, in liberarci dalla schiavitù del Demonio, ci remise sotto il suo dominio, e Signoria.

30. Spiegate il terz' articolo del Simbolo: *Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine?*

M. Significa questo, che il Figlio di Dio nell' utero della Vergine Maria, senz' opera d'huomo, pigliò carne humana perfettamente formata in un' istante, nel quale unita fù al Corpo l'Anima, & all' Anima, e Corpo, unita fù la Persona del Figlio per opera dello Spirito Santo; e doppo nove mesi nacque dalla Beatissima Vergine; senza però violare la di lei virginità, perchè uscì da quel ventre santissimo nel modo, che poi à porte chiuse entrò agl' Apostoli.

31. D. Perchè si dice nato per opera dello Spirito Santo?

M. Ogn'

M. Ogn' operatione fuor di Dio è commune à tutte tre le Persone; imperò questa dell' Incarnatione vien' attribuita principalmente allo Spirito Santo, perchè fù fatta per abondanza d'amore verso gl'huomini; e lo Spirito Santo è amore del Padre, e del Figlio. Non però si dice lo Spirito Santo Padre di Giesù Christo, perchè concorrendo à formare la di lui humanità, non però questa fù formata simile in specie alla Divinità dello Spirito Santo.

32. D. Spiegate il quart' articolo, in cui vien detto: *Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, & sepultus?*

M. Significa, che doppo havere Christo vissuto per trentatre anni nel Mondo, predicando con parole, oper'e miracoli, finalmente per ordine di Pilato Presidente in Giudea, innocentemente patì più tormenti, con essere flagellato, coronato di spine, sospeso in Croce, sù la quale morì, e doppo da persone divote fù sepellito.

33. D. Se Christo era Dio, perchè non scappò dalle mani de' Crocifissori?

M. Poteva certo scappare; anzi poteva del tutto scansare ogni disaggio, a' quali soggiacque in trentatrè anni di sua vita stentatissima; nientedimeno volse andar' incontr'à suoi nemici dall' Horto, e caduti per miracolo in dietro, li aspettò, che s'alzassero, e s'offerì ad essi: ciò per dare una degna sodisfattione à Dio de i nostri peccati. Con offenderlo noi, le facciamo sì grave ingiuria, che solo poteva ripararsi con la sodisfattione di un Dio. Bastava, è vero, un sol' atto di Dio humanato à riscattare più Mondi; ma egli per abondanza di

carità

carità, e per invitarci co'l suo esempio alla patienza, si sottopose ad ogni sorte di travaglio più crudo, e più opprobrioso.

34. D. Come può dirsi Dio havere patito, e morto; mentre Iddio è impassibile, & immortale.

M. In Christo Signor Nostro eran due nature, una Divina, e l'altra humana. Christo patì secondo l'humana, non secondo la Divina.

35. D. Se Christo hà soprabondantemente patito per sodisfare a' peccati degl'huomini, e per riconciliarli al Padre Eterno, perchè non tutti vengon lavati da' loro peccati, e reconciliati à Dio?

M. Quantunque il fuoco sia grande, non però si scalda, chi à quello non s'accosta. Il fuoco della carità di Christo fù grandissimo; bisogna nientemeno, per riceverne l'effetto, accostarsi, non co' passi del corpo, ma con gl'affetti del cuore, cioè, con una fede operante per dilettione.

36. D. Spiegate il quint'articolo: *Descendit ad Inferos: tertiâ die resurrexit à mortuis*; e ditemi prima, che s'intenda quì per Inferno?

M. Per Inferno s'intende il centro della Terra più remoto dal Cielo. Vi sono là quattro luoghi. Primo è l'Inferno de' Dannati, che vi staranno in eterno. Il secondo è il Purgatorio, in cui l'anime di quà partite, senz' havere sodisfatto ad ogni pena dovutale per i loro peccati, stanno, sin che sodisfaccino, e poi vanno in Paradiso. Il terzo è il Limbo de' Fanciulli, nel quale sono dannati in eterno, quei che muojono avant'il Battesimo, co'l solo peccat' originale. Il quarto è il Limbo de' santi Padri. Stavano in esso avanti l'Ascensione

di

di Christo i giusti, perchè nessuno prima di Christo, poteva entrar' in Paradiso; & ancora si diceva seno d'Abramo. L'anima di Christo si portò à stare in quest' ultimo; e di più operò negl' altri, perchè si mostrò a' Demonj loro Trionfatore, e liberò nel Purgatorio quei che eran capaci d'applicarseli la di lui Passione. In quel tempo, che l'Anima di Christo fù al Limbo de' Padri, giacque il Corpo nel Sepolchro; la Divinità poi fù sempre unita sì all' Anima nel Limbo, come al Corpo nel Sepolchro; perchè la morte separò solamente l'Anima dal Corpo; ma non separò la Divinità, nè dal Corpo, nè dall' Anima.

37. D. Spiegatemi le susseguenti parole dell' articolo: *Tertiâ die resurrexit à mortuis?*

M. Acciò non mai dubitassimo della morte di Christo, ei tanto tempo stette nel Sepolchro, quanto pare necessario per assicurare la morte d'un' huomo, cioè, quarant' hore in circa; e per questo si dice risorto il terzo dì, computando per primo giorno l'hore del Venerdì, da che spirò in Croce: per secondo il Sabbato: per terzo l'hore della Domenica, fin' allo spuntar del Sole, quando trionfante risuscitò.

38. D. Spiegate il sest' articolo del Simbolo: *Ascendit ad Cælos; sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis?*

M. Christo da che fù risorto, prima di salire al Cielo, stette quaranta giorni; non più conversava con gl'huomini, per esser' in più sublime stato; ma li apparve più volte, per confermarli nella fede della resurrettione, e per darle i documenti più necessarj à governare la Chiesa. Doppo i quaranta giorni,

giorni, andato con molti de' suoi al Monte Oliveto, d'indi ascese al Cielo. Dicesi asceso, non assonto, come la Beatissima Vergine Maria, perchè Christo v'andò per propria virtù, e potenza, dove la Vergine fù assonta per virtù di Dio; e non essendo Dio, questa virtù di Dio non si può dire sua propria.

39. D. Perchè si dice in appresso, che Christo siede alla destra di Dio Padre onnipotente?

M. In Dio non bisogna immaginarsi nè destra, nè sinistra, perchè Dio riempie il tutto. Dunque si dice Christo seder' alla destra, per esser' uguale al Padre in tutto; perchè quando due siedono, & uno a' fianchi dell'altro, ambi sono uguali nel luogo. Come huomo si dice seder' alla destra, perchè s'avvera de' Giudici, che sedono *pro Tribunali* nel dare la sentenza; e la destra significando potenza, e dominio, si dice Christo sedere alla destra di Dio, perchè giudica, regge, governa, e commanda il tutto per virtù particolare communicata all' humanità dalla Divinità.

40. D. Spiegare il settim' articolo: *Inde venturus est judicare vivos & mortuos*?

M. Christo venne la prima volta humile: verrà glorioso la seconda: venne la prima per esser giudicato: la seconda per giudicare. Verrà per tanto dal Cielo, dove al presente regna glorioso; e tenendo bene quest'articolo, apparirà esser' un' impostore Anti-Christo, perchè di là, cioè, dal Cielo verrà il vero Christo; e di là non potrà venire Anti-Christo. Verrà per giudicare i vivi, cioè i buoni, e vivi alla gratia: giudicherà i morti, cioè i peccatori; secondo giudicherà i vivi, e morti

e morti nel corpo, perchè in quel giorno vi saran molti ancor vivi. Subito questi moriranno, per compire al debito di natura, e poi risorgeranno pure subito per essere giudicati in quell' universale giuditio, che si farà di tutt'il Mondo.

41. D. Perchè non basta il particolare giuditio, che si fà di ciascheduno alla sua morte.

M. Non basta, perchè il giudicio intiero, e compito, si può sol' havere, quando si conosce à pieno la cosa con ogni conseguenza, ed effetto, che da quella procede. Per esempio del peccato d'Adamo non può intieramente giudicarsi, se non si conosce à pieno, quanti fussero da quello infetti, e quale danno apportasse à ciascheduno in singolare. Così discorrete d'ogn' altra operatione humana. Dopo la morte Adamo fù giudicato di quella colpa, per quanto pregiudicò ad esso, e, per haverne fatta penitenza, fù salvato: ma non potè all' hora ben intendersi l'universale pregiuditio; per questo intendere vi bisogna il Giudicio universale, quando non più nuocerà, cioè, alla fine del Mondo.

42. D. Spiegate l'ottav' articolo del Simbolo, cioè: *Credo in Spiritum sanctum?*

M. A professare il Mistero della Trinità, per il prim' articolo credeste nel Padre; per il secondo nel Figlio; e per quest' ottavo credete nello Spirito Santo, terza Persona della santissima Trinità, che procede dal Padr'e dal Figlio. Conforme voi in conoscendo qualche cosa proferite la parola, è Verbo, così il Padre in conoscendo se stesso, proferisce il Verbo, cioè, la seconda Persona, imagine di se stesso; e perciò ugualmente Dio. Con-

 forme

forme voi doppo havervi formato nel Verbo l'imagine di qualche gran bene, inclinate ad amarlo; e quest' inclinatione procede si dal vostr' intelletto, che dall' imagine di quel bene in voi formata; così dall' intendere del Padre, e del Verbo, che è Figlio, in Dio procede un' inclinatione ad amare questo bene infinito; e lo Spirito Santo è quest' inclinatione. Ogni Persona Divina certo & è Spirito, ed è santa: però la terza si dice Spirito Santo, quasi un nome solo, perchè ci mancavan nomi da spiegare quest' inclinatione.

43. D. Perchè lo Spirito Santo si dipinge hor' in figura di Colomba, hor' in figura di lingua di fuoco?

M. Perchè in figura di Colomba lo Spirito Santo comparve sopra di Cristo, mentre Giovanni lo battezzava; per dimostrare la pienezza d'ogni gratia, che haveva Christo; & il giorno della Pentecoste comparve sotto lingue di fuoco sopra gl'Apostoli, per dinotare dover questi accendere nel Mondo il lume della Fede, & il fuoco della carità, con le loro predicationi, & operationi.

44. D. Spiegate il nono articolo, nel quale si dice: *Credo sanctam Ecclesiam, Sanctorum Communionem*?

M. Tutti gl'otto articoli già spiegati furono intorno à Dio: i quattro seguenti sono intorn' alla Sposa di Dio santa Chiesa. Crediamo di Dio, che sia uno in essenza, e trino in Persone; così crediamo della Chiesa, che sii una, e che da Dio habbia tre gratie; la prima spettante all' anima, cioè, la remission de' peccati; la seconda spettante al corpo, cioè, la risurrettion della carne; la terza spet-

ſpettante all'anima, & al corpo, cioè la vita eterna.

45. D. Perchè ſi dice Chieſa?

M. Chieſa ſi dice una Congregation de' Popoli, che profeſſano l'iſteſſa Fede, l'iſteſſa Legge, e vivono ſotto un' iſteſſo Capo, ò Prencipe. Il Capo è Chriſto, quale per eſſer' hora in Cielo, & inviſibile à noi, hà laſciato, per governarci viſibilmente un ſuo Vicario, che ſia Capo viſibile, & è il Romano Pontefice. Di queſta Chieſa non naſciamo membri, come naſciamo membri d'altre Republiche, ma ſe lo facciamo, con ricevere il Batteſimo, porta per entrare nella Chieſa. Si dicon pure Chieſe quei luoghi, ne' quali ſi raunano i Battezzati per fare gl'eſercitii della Religione; ma hora non parliamo di Tempj morti, e Chieſa materiale: parliamo di Tempio, e Chieſa viva; e con tutto che ſi dicano più Chieſe particolari, nientemeno è una ſol Chieſa, perchè ogn'una di quelle vive ſott'una Fede, e ſotto una Legge, guidata da un Capo viſibile, dal Pontefice Romano; nel modo che un ſol Regno ſi dicon più Popoli, quantunque in più Provincie diviſi, ſolo, perchè con l'iſteſſe Leggi vivon ſott' un' iſteſſo Prencipe.

46. D. Non pare queſta Chieſa poterſi dire ſanta, mentre in eſſa vivono più Peccatori?

M. Vivono, è vero, nella Chieſa più Peccatori, e niente meno deve dirſi ſanta per più ragioni. Primo una perſona ſi dice bella, per apparir tale in faccia, quantunque habbia qualche difetto in altre membra. Così ſanta deve dirſi la Chieſa, perchè il ſuo Capo, cioè Chriſto, è ſanto, quantunque habbian' il difetto del peccato alcune membra: ſecondo, una Republica ſi dice giuſta per go-

vernarsi con Leggi giuste, contro le quali se uno opera, vien punito a suo tempo, quantunque molti non l'osservino. Così santa si dice la Chiesa, perchè si governa con Leggi, Sagramenti, e Riti Santissimi, contro de' quali se opera il Christiano, sarà punito à suo tempo, quantunque molti non osservino queste Leggi. Terzo, santa si dice la Chiesa, perchè vi sono in essa de' Santi, e giusti, à differenza di ogn' altra Setta, d'Hebrei, Turchi, ò Heretici; perchè in nessuna di queste v'hà pure un giusto, ò un santo.

47. D. Che cosa si dev' intender' in quelle parole: *Communionem Sanctorum*?

M. La Communione de' santi, ò giusti, significa, che nel gran corpo della Chiesa facendo bene un membro, ancora l'altre membra ne partecipano in qualche maniera, per quanto possono. E così dell' orationi, e sacrificj, che si fanno in Terra, ne partecipano l'anime del Purgatorio, e de i beni, che si fanno in Roma, ne partecipano i Christiani dell' India; e dell' Orationi, che fanno in Cielo i Beati, noi ne partecipiamo in Terra, più, ò meno, conforme la maggior'ò minore nostra dispositione. Giova pure molto l'intentione di chi opera quei beni, perchè applicandoli ad un particolare; per esempio, se applico la Messa per un' anima del Purgatorio, questa gode gl'effetti del Sagrificio, non solo universali, che s'applicano à tutti, ma particolari ancora, che Dio conferisce, secondo l'intentione del Sagrificante, quando possa riceverli quell' anima. Quindi vedete molto giovare l'offerire preci per i parenti, ò altr' amici particolarmente.

48. D.

48. D. Ditemi, se i Scommunicati partecipano dell' universale frutto dalle preci, e buone operationi, che fanno i Fedeli?

M. Di questa communicatione si privano dalla Chiesa i Scommunicati; che però ancora si dicono essere fuori della Chiesa, con differenza però tra gl'Infedeli, Heretici, e Scommunicati; perchè i primi non mai furono membri, nè pure morti della Chiesa, per non haver' havuta la Fede. I secondi furono membri, almeno morti della Chiesa; non però il sono più per havere apostatato volontariamente dalla Fede. I terzi sono ancòra membri, ma morti, perchè ancora sono Fedeli; e sono differenti da Christiani peccatori non scommunicati, mentre questi, quantunque siano morti alla gratia, però ancora ricevon l'influsso dell' altre membra del corpo di santa Chiesa, communicando con essi, nelle orationi, ne' Sagrificj &c. I Scommunicati all' incontro son talmente morti, che non pure ricevono quest' influsso.

49. D. Spiegate il decim'articolo, cioè: *Remissionem Peccatorum*?

M. Per virtù di queste parole, crediamo, nella Chiesa di Dio conferirsi all' huomo la remission de' peccati, per mezzo della gratia santificante. Questa remission', e questa gratia si trova solo nella Chiesa; per altro è necessarjssima per ogn'huomo, perchè tutti nasciamo infetti del peccato originale, commesso dal nostro primo padre Adamo, & andiamo sempre di mal' in peggio, con fare nuovi peccati; onde senza di questa gratia siamo in miserabile stato, perchè il peccato è il maggior male, anzi l'unico, che dobbiamo temere, diventan-

do noi per il peccato nemici d'un Dio, che dobbiamo amare sopra noi stessi.

50. D. Spiegate l'undecim' articolo, cioè: *Carnis resurrectionem*?

M. Crediamo per quello, che nel giorno del Giuditio, tutti dovremo risorgere con l'istesso corpo, che habbiamo al presente, huomini, e donne, ciascheduno nel suo sesso, ancora quelli, de' quali fù brugiat'il corpo. Tutti risorgeranno in età giovanile, d'anni trentatre in circa, quanti n'hebbe Christo in sua morte; ancora i fanciulli d'un sol giorno. Il che non dobbiamo havere difficoltà di crederlo, perchè la risurrettione sarà per miracolo dell' onnipotenza di Dio, à cui nulla è impossibile. La differenza solo sarà in quello, che i corpi de' giusti risorgeranno con le quattro doti gloriose d'agilità, chiarezza, sottigliezza, ed impassibiltà; con ogni beatitudine de i sensi; e quant' uno sarà stato in questa vita più santo, parteciperà il di lui corpo nell' altra tanto più di beatitudine; all' incontro sarà de' dannati.

51. D. Spiegate l'ultim' articolo del Simbolo: *Vitam aeternam*?

M. Crediam' in quest'articolo, che Dio debba esser Rimuneratore d'ogn' opera dell' huomo, buona, e mala; dando a' buoni l'eternità del Paradiso, ed a' mali l'eternità dell' Inferno. Il Paradiso consiste in haver' ogni bene tanto nell' anima, quanto nel corpo, perchè in vedendo l'anima Iddio con l'intelletto, s'accende la volontà di tant' amore, e charità, che non puole più commettere un peccato anche minimo; ma il Beato è tutt' assorto in Dio, dal quale hà ogni ben' e da

cui

cui non teme alcun male; sì che quella celeste patria per i Beati è un Mare d'ogni contento, e d'ogni gaudio. Sarà, è vero, più beato in Cielo, chi fù più santo in Terra, perchè il premio corrispoude a' meriti; nientedimeno senz' invidia l'uno vedrà l'altro più glorioso, perchè lo conoscerà più meritevole, à punto come un figlio dal padre vestito di tela d'oro, ma con veste più corta del fratello, perchè il fratello è più grande, si contenta egli della veste più corta, senz' invidiare la più longa del fratello, perchè si conosce vestito conforme al dovere di sua età; così resterà contento di sua gloria in Paradiso, il Santo senz' invidiare alla maggior gloria del più santo, perchè conoscerà dare Dio à tutti second'il dovere del proprio merito. In somma il Paradiso darà ogni bene a' suoi, senza un minimo male. L'Inferno all' incontro darà ogni male a' suoi, senza un minimo bene.

52. D. Perchè al fine del Simbolo si aggionge quella voce: *Amen*?

M. Si conchiude il Simbolo con quella voce, atteso che significa essere la verità, quanto antecedentemente si disse. Nel Vangelo Giesù Christo sempre si prevalse di quella voce per confermare il suo detto; e quindi l'adopriamo ancora noi alla fine del Simbolo per confermare, ò ratificare, quanto precedentemente habbiam professato in recitare il Simbolo.

53. D. Voi m'havete spiegato à bastanza, quant'è obligato il Christiano di credere co'l cuor'e professare con la bocca, ditemi, se la Chiesa di piu habbia qualche segno sensibile, in cui, oltre delle parole, possa, e debba il Christiano professare i Mi-

sterj più principali della santa Fede?

M. Vi è il segno della santa Croce, nel quale professiamo i tre Misterj, cioè, prima l'Unità, e Trinità di Dio; mentre in segno dell' Unità non diciamo ne i nomi, ma nel nome: professiamo la Trinità, mentre spieghiamo ciascheduna delle Persone, dicendo: *Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo*; secondariamente professiamo il Mistero dell' Incarnatione, Passione, Mort' e Risurrettione di Nostro Signor Giesù Christo; mentre nel farsi la Croce, mira nostra è di venerare in quel segno chi la santificò con sua Morte. Questi protestiamo, che sia Dio, mentre si segniamo la Croce nel nome di Dio; e sapendo, che non poteva, come Dio patir'e morire, nell' istesso tempo ancora protestiamo, che à patire pigliò carne humana. Protestiamo di più in quel segno la Risurrettione di Christo, perchè à ben considerarla, veneriamo chi è capace di aggradire il nostr' ossequio; e venerando noi Giesù Christo in quello, bisogna certo, che il crediamo al presente vivo. Per terzo, nel segno di Croce protestiamo la remuneration' eterna; poichè rimiriamo à farci la Croce con fine di godere il frutto da Christo à noi acquistato nel morire su'l legno di Croce.



CA-

CAPITOLO IX.

Instruttione per il Tonsurando, intorn'alla dottrina Christiana, per gl'Atti di Speranza, che sono necessarj ad ogni Christiano.

1 
EL Capitolo precedente si è data un' Instruttione per il Tonsurando, affinchè sappia, quanto qualsivoglia Christiano è obligato di credere. Nel presente si darà l'instruttione per gl'Atti di Speranza. Dissimo à cap. 8. n. 3. che'l principal' esercitio del Christiano è il frequentare gl'Atti delle tre virtù Theologali; per quei della Fede gl'Apostoli composero il Simbolo, quale noi recitando di cuore, facciamo di fede tant' atti, quanti crediamo Misterj in quello contenuti. Per esercitarci nella speranza l'istesso Redentore c'insegnò il *Pater noster*, che per questo si dice ancora Oratione Dominicale, necessaria in sommo, perchè doveriamo dirla ogni giorno, e più prezzabile d'ogn' altra, come dal Signore instituita, e distinta in sette petitioni, ò dimande:

2. D. Spiegatemi la prefatione di quest' Oratione, ristretta in quelle parole: *Pater noster, qui es in Cælis*?

M. In

M. In quelle parole Dio primieramente si chiama Padre per gratia, de'giusti, che li sono figli adottivi; non è certo Padre per gratia d'ogn'uno, che recita quell' Oratione; ma chi la recita di cuore, almeno spera di farsi tale. Dicesi *Pater noster*, non *Pater meus*, perchè i Christiani tra di se devon' amarsi come fratelli, e figli dell' istesso Padre; di più per dinotare questa esser' Oration commune, in cui dobbiamo pregare per tutti. Diciamo *qui es in Cælis*, qantunque crediamo egli esser' in ogni luogo, perchè in Cielo stà particolarmente à satiare i Beati.

3. D. Spiegatemi la prima petitione, in cui dimandiamo: *Sanctificetur nomen tuum*?

M. L'huomo è obligato di amare Iddio sopra ogni cosa: e questo è glorificar' honorar' e render venerabile il suo nome, amarlo per quanto si può, e desiderar, che tutti l'amino. Per essere questo il nostro prim' obligo, prima d'ogn'altra cosa dimandiamo, che sia santificato, cioè, tenuto venerabile, con l'operationi dovute, da tutti. Ma perchè, senz'il di lui ajuto, non possiamo noi amarlo, e glorificarlo; per questo si dimanda, che Dio ce lo faccia santificare. Simil dimanda non può essere senz' atto di speranza, perchè non dimandiamo, se non quello che speriamo.

3. D. Spiegate la seconda petitione: *Adveniat regnum tuum*?

M. Doppo havere desiderato noi, sperato, e dimandato il fine ultimo, al quale dobbiamo indrizzare il tutto, anche il nostro ben' eterno, cioè, la gloria del Paradiso, dobbiamo dimandare l'altro fine, al qual' indrizziamo le nostr' operationi, cioè,

cioè l'istessa gloria del Paradiso, quale desideriamo, speriamo, e dimandiamo di presto conseguire sotto quelle parole, *regnum tuum*, già che la gloria de Beati è il regno di Dio.

5. D. Spiegatemi la terza petitione del *Pater noster*, cioè: *Fiat voluntas tua, sicut in Cœlo, & in Terra?*

M. Desideriamo in quella, speriamo, e dimandiamo, che in tutto, e per tutto sii fatto il voler di Dio in Terra dagl'huomini, con quanta perfettione la fanno in Cielo i Beati. Qualche volta questi discordano, perchè uno considera il bene per una parte, e l'altro per l'altra; però tutti stanno perfettamente rimessi al voler di Dio, in modo, che conoscendo havere Dio determinato il contrario di quanto chiedon, si rimetton subito. Con tal remissione à' voleri del Cielo si desidera di caminare in questa petitione. Pertanto desidera l'huomo di far in tutt'e per tutto la volontà di Dio, ancora chiedendo con orationi, e lagrime la vita del padre, quand'egli è infermo, quantunque Dio habbi decretato che muoja, perchè non solo è volontà di Dio, che il padre muoja in tal caso: ma è ancora voler di Dio, che il figlio preghi la vita, e pianghi la morte del padre; però moderatamente la pianghi, e non mormori contro la providenza di Dio.

6. D. Spiegatemi la quarta petitione del *Pater*, cioè: *Panem nostrum quotidianum da nobis hodie?*

M. Doppo quei tre fini, che son' inclusi nelle precedenti tre petitioni, desideriamo, speriamo, e dimandiamo i mezzi, che possono condurci à quei fini; e li dimandiamo sotto quella parola di pane,

sotto

sotto la quale dimandiamo il cibo spiritual'e corporale. Il cibo spirituale sono i Sagramenti, la gratia santificante, ogn' ajuto speciale di Dio per ben' operare, i doni dello Spirito Santo, la virtù, &c. Il cibo corporale si è, quanto fà di bisogno per mantenerci d'alimento, di vestito, &c. L'un' e l'altro si chiama pane nostro, perchè l'un' e l'altro è instituito per noi. Quantunque con le nostr' operationi dobbiamo disporci all' un' e l'altro, tuttavia dimandiamo, che Dio ci dii l'un' e l'altro, con dire *da nobis*, perchè sì l'uno, come l'altro, principalmente ci viene da Dio; e noi co'l nostr'operare cooperiamo à Dio. Ultimamente diciamo *da nobis hodie*; Christo volle con ciò mostrarci, che dovevamo dir' ogni giorno quest' Oratione: ed ogni giorno dimandare il necessario per quel dì, senza pigliarsi ansietà, e troppa sollicitudine del futuro, mentre questa sollecitudine vien prohibità nel Vangelo.

7. D. Spiegate la quinta petitione: *Dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus debitoribus nostris?*

M. Doppo d'havere in tre petitioni dimandato il fine di nostre operationi, cioè, primo, la gloria di Dio; secondo, la vita eterna; terzo, il conformarsi al voler di Dio, per volersi contentare di quel premio, che vorrà in Cielo darci, maggiore, ò minore, secondo che giudicherà più conveniente agl' inscrutabili giudicj della di lui providenza, doppo havere, dico, noi richiesto questi tre beni, e fini, habbiamo nella quarta petitione richiesto il bene, qual'è mezzo per arrivar' à quei fini, cioè, il necessario per sostentamento della vita tanto

spi-

ſpirituale, quanto corporale. Hor nelle ſeguenti tre petitioni domandiamo la liberatione da quei mali, che poſſono impedirci la conſecutione de i ſudetti beni; ed in queſta quinta deſideriamo, ſperiamo, e dimandiamo d'eſſere liberati dal peccato, che è un gran debito da noi contratto con Dio. Ma per havere Chriſto nel Vangelo ſolamente promeſſo il perdono à chi perdona, per queſto à i tre atti di deſiderio, di ſperanza, e di oratione, con quali cerchiamo la miſericordia di Dio, inſieme uniamo un' atto di miſericordia verſo i nemici noſtri, ſenza del quale non ſi può ſperare la miſericordia di Dio, per eſſere ſicuri, che Dio tratterà noi, come noi trattiamo il proſſimo noſtro.

8. D. Spiegate la ſeſta petitione, per cui oriamo: *Et ne nos inducas in tentationem?*

M. Per conſeguir'i primi tre fini non baſta eſſer liberato da' peccati già commeſſi, biſogna eſſere cuſtodito da quei, che in avvenire potrebbimo commettere: per queſto noi deſideriamo, ſperiamo, e dimandiamo da Dio, che non ci permetta di cader' in tentatione. In altra maniera induce in tentatione Iddio, & in altra il demonio. Il demonio c'induce con tentarci: Dio c'induce permettendo, che ſiamo tentati dal Demonio. Dunque acciò il Demonio non ci tenti, preghiamo, che Dio non li permetta di tentarci. Confeſſiamo con queſto potere Dio aſſai più del Demonio, e dimandiamo d'eſſer liberati da ogni tentatione, ma più di tutto, da quelle tentationi, ſotto le quali per noſtra debolezza, caderiamo in peccato.

9. D. Spiegate l'ultima petitione del *Pater*, cioè, *Sed libera nos à malo?*

M. Per

M. Per l'ultima petitione desideriamo, speriamo, e dimandiamo nuovamente di essere liberati da' peccati, e dalle tentationi; e di più aggiungiamo di essere liberati da ogn'altro male: in quest' ultima non spieghiamo particolarmente alcun male di povertà, di malatia &c. per non sapere noi, se questi sieno veramente mali per la nostra salute eterna, mentre per essa possono all'incontro giovarci molto. Dunque per non soggiacere alla riprensione di Christo *Nescitis, quid petatis*, in genere dimandiamo la liberatione da ogni male, con cui potriamo esser'impediti da que'beni, che dimandammo nelle quattro prime petitioni, e concludiamo la nostr'oratione con quella particola *Amen*, la quale, si come nel Simbolo de gl'Apostoli vien posta per confermare di nuovo la nostra credenza intorno à misteri, che in quello si contengono, conforme al detto nel cap. 8. à, num. 52. così posta in fine dell'oration Dominicale significa *Così sia*, cioè, conferma, che di nuovo noi desideriamo, e speriamo di conseguire quant'habbiamo precedentemente dimandato.

10. D. V'è altra oratione da eccitare la speranza in Dio?

M. La Chiesa propone un'altra oratione assai communemente usurpata. È questa la salutatione Angelica, oratione composta dall'istess'Iddio, perche Iddio particolarmente inspirò all'Angelo Gabriele, à S. Elisabetta, & à Santa Chiesa, con le voci delle quali quella salutatione vien composta. Furono dette dall'Angelo, mentre annontiò alla Vergine l'Incarnatione di Christo quelle *Ave Maria gratia plena : Dominus tecum* : quando la Vergine si por-

portò à salutare S. Elisabetta per la nascita di San Giovanni, essa disse quell'altre *Benedicta tu in mulieribus, & benedictus fructus ventris tui*. Le susseguenti furono aggiunte dalla Chiesa per implorare l'ajuto della Vergine.

11. D. Non intendo, come quest'oratione, con la quale invochiamo la Vergine ci faccia esercitare gl'atti di Speranza virtù Theologale: Questa diceste à cap. 8. num. 16. doversi tutta fondare in Dio, non in pura creatura, quale si è la Vergine Santissima?

M. Per la Speranza virtù Theologale speriamo da Dio, e da Santi ancora, imperò con gran differenza, perche speriamo da' Santi, come da mezzani, che c'impetrino da Dio i modi più necessarii per conseguire l'eterna beatitudine; Diciamo per questo à i Santi, & all'istessa Vergine *Prega per noi* là dove à Dio, & à Christo rivolti diciamo *Habbi misericordia di noi*; Ne bisogna far caso di qualche Christiano, che à Santi ancora rivolto dica: *Fateci questa gratia*, mentre assai bene capiamo il tenore di tale dimanda. Solo al Prencipe tocca in terra far le gratie, nientedimeno più volte il favorito vien richiesto di farla esso; Ne ponto queste formole pregiudicano, mentre ogn'uno conosce volersi solo, che il favorito le impetri, e così procedono i Christiani con i Santi; Con quell'oratione par che chiedino ad essi le gratie, ma in verità li voglion solo mezzani appres'Iddio.

12. D. Spiegatemi le parole dall'Angelo dette: *Ave Maria gratia plena: Dominus tecum?*

M. Ordinariamente, dop'haver'implorato l'ajuto di Dio, si voltiamo alla Vergine subito con la

salu-

salutatione Angelica, perchè dop'Iddio, non v'è Creatura più favorita di Dio: con l'Angelo le diciamo, *Dio ti salvi Maria*, facendo noi un'atto di gaudio, e procurando, che un'altro ne faccia l'istessa Vergine, rinovando il gaudio, che provò, mentre l'Angelo in quel parlare, li diede il felicissimo annuntio. Si rallegriamo noi, perchè fù piena di gratia. La Scrittura dice di Stefano, di Maria, e di Christo, che pieni furono di gratia; però fù quella pienezza in ciascheduno conforme il suo stato. Di gratia pieno fù S. Stefano, come primo Martire. Maria fù piena di gratia, come Madre di Dio, e Christo fù pieno di gratia, come Capo de' fedeli, a cui doveva communicare del suo pieno. Si dice appresso *Il Signore teco*: Parole certo di gaudio singolare à Maria; Il Signore fù seco singolarmente in due modi: primo, per essere stato nove mesi nel suo utero virginale: secondo perchè non mai commise peccato quantunque minimo. Gratia, che fuor della Vergine altri non hà mai conseguito. Dimostrando voi questo gaudio nella volontà, lo prevenite con più atti di fede, con quali credete, co'l cuore, quanto proferite con la bocca.

13. D. Spiegatemi le parole seguenti dette da S. Elisabetta. *Benedicta tu in mulieribus, & benedictus fructus ventris tui?*

M. In queste parole crediamo, e confessiamo, che la Vergine Santissima più d'ogni altra donna sii benedetta, e cō ragione certo, perchè in se porta ogni pregio di Vergin'e di maritata, di Vergine, essendo sempre vissuta tale, avant'il parto, nel part'e dop' il parto; Di maritata, per havere generatoe un Figlio, che fù insieme huomo, e Dio, qual'e figlio

come

come frutto del suo ventre crediamo, e confessiamo essere benedetto sopra ogni creatura, come che sii veramente Giesù, ò Salvatore; onde il crediamo da Maria nato per salvarci, e questa parola *Iesus* aggiunse la Chiesa, per fin, che recitando noi l'oratione sudetta, reiterassimo più spesso la fed'esplicita del mistero dell'Incarnatione.

14. Spiegate l'ultima clausola, che voi diceste aggionta per ordine della Chiesa, cioè *Sancta Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc, & in hora mortis nostra. Amen.*

M. In quella confessando la Santità di Maria Vergine, confessiamo ancora, e crediamo esplicitamente un'altro mistero della fede nostra, cioè, Maria esser Madre di Dio, e per questo più vicina, e più favorita d'ogn'altro da Dio; quindi con ver'humiltà di cuore, si confessiamo peccatori, e bisognosi del suo ajuto singolare, desideriamo, speriamo, e dimandiamo supplichevoli, che c'assista in ogn'occasione, ma più di tutto, nell'hora di nostra morte, per farci ottenere la vit'eterna, che speriamo dopo una buona morte.



CAPITOLO X.

Istruttione per il Tonsurando, della dottrina Christiana, per gl'atti di Carità, che sono necessarii ad ogni Christiano.

1 Ltre la Fede e Speranza, il Christiano deve ancora molto esercitarsi nella Carità, virtù primaria, non solo à riguardo delle Cardinali, ma di più à riguardo delle Theologali; Che anzi nessuna virtù può farci conseguire la salute, quando manchi la Carità. Per poterla esercitare il Christiano devè ben sapere i comandamenti della legge di Dio, e di Santa Chiesa. Deve di più prevalersi de' Sacramenti, che Christo instituì per mantenere in noi la Carità, e saper altre più cose utili sommamente à menare vita di vero Christiano, delle quali parla ogni Catechismo, e dottrina. Nel presente capitolo si discorrerà de' comandamenti, per dire nell' undecimo de' Sacramenti &c. Volendo far servire questa istruttione per ogni Ecclesiastico, che debba presentarsi all'esame ancora delle confessioni, e di Parochia, non si ristringerà solo ad una superficiale notitia, quanto è necessaria per ogni Christiano più rozzo, ma si stenderà con gettare i fondamenti, che possano servire à Confessori, e Parochi.

2. D. Il Decalogo per Dio gratia lo sò ben'à mente

mente; A pena sciolsi la lingua, che mia Madre mi obligò d'impararlo, con ordine preciso di recitarlo mattin'e sera insieme con il *Pater noster*, l'*Ave Maria*, il *Credo*, la *Salve Regina*, il *Confiteor*, l'oratione al mi'Angelo Custode, con più altre. Il Paroco ancora è molto diligente a spiegarlo nella dottrina, ogni giorno di festa, & io la frequento, poiche una sol volta, che la mancai, molto mi sgridò il Confessor', e m'impose per penitenza dir'a mia madre, che in ogni maniera mi mandasse alla dottrina; con tutto ciò per esser'io debole di memoria, non sempre mi ritengo à mente, quanto insegna il Parocho, voi per tanto di bel nuovo spiegatemi ad un'ad uno i dieci comandamenti della legge di Dio?

M. Il primo precetto così dice: *Io son'il Signor' Iddio tuo: non haverai altr'Iddio avanti à me*: In questo ci comanda Dio di far'alcun'atti verso di se, e di lasciarne altri: secondo che ci comanda di fare quello si dice precett'affirmativo, che ci obliga sempre, ma non ad operare sempre, ed'in ogni momento gl'atti, che ci comanda di fare: secondo, che ci comanda di lasciare altri, quest'è precetto negativo, che ci obliga di sempr'ed'in ogni momento lasciare, quanto resta ivi prohibito. Principalmente Dio si honora con gl'atti di Fede, Speranza, Carità, e Religione: per tant'il principal' obligo del Christiano, in virtù di questo precetto, è di fare simili atti à suo tempo, e non facendoli, pecca l'huomo mortalmente. In quanto poi à gl'atti, che non mai deve l'huomo fare in virtù di questo precetto, si prohibiscono due cose, primo di non adorare qual Dio la creatura: secondo di non dare à Dio un culto non dovutoli.

F 2 3. D. Spie-

3. D. Spiegate più distintamente, quanto mi finite di dire intorn'à questo precetto. Pecca forse contro di esso, chi prega i Santi, e la Beatissima Vergine?

M. Chi prega, ed'invoca i Santi, non pecca, perchè second'il Concilio di Trento, i Santi sono da invocarsi, ma couforme l'accennato nel capitolo precedente num. 11. In quel modo, come il Papa costituisce Protettori delle Religioni, che da esso impetrino gratie ò privilegi per la Religione, così Iddio in Cielo hà costituito i Santi, come Protettori nostri, che c'impetrino gratie da esso per noi.

4. D. Havete accennato peccare contro di tal precetto un'huomo, che honora come Dio qualche creatura, ò che alla creatura quantunque Santa, rende il culto solamente dovuto à Dio; Ben capisco la prima parte, ma intorno la seconda, vorrei spiegato, quale sia il culto, che si deve dare à Dio, e non può darsi à creature.

M. Il voltarsi à Santi, e riguardarli come primi Autori delle gratie da noi richieste, saria peccato, contr'il primo precetto, perchè questo è un culto solamente dovut'a Dio, non à creature: secondo i tempii possono eriggersi solo à Dio: terzo il Sacrifitio si offerisce solo à Dio, e quarto in genere il culto di Latria si deve solo à Dio, dovendosi à Santi l'honor'e culto di Dulia, & alla Beatissima Vergine il culto d'Hiperdulia.

5. D. Sempre intendo dire la tal Chiesa essere di tal Santo, come ancora communemente i Christiani dimandano a' Sacerdoti, che dichino la messa di un tal Santo?

M. Il Concilio di Trento s'è spiegato assai sopra

pra di ciò; perchè insegna i tempii venire solo consegrati a Dio, ma però in honore di quel Santo. Così la messa si offerisce solo à Dio , & il Sacerdote per questo non dice . *Offerimus tibi Petre , vel Paule*, ma *Offerimus tibi Domine* , Bensì l'offeriamo à Dio in honore di quel Santo , per ringratiare Dio de' favori ad esso fatti &c. Niente più pretende chi ordina celebrarsi la Messa in honore di qualche Santo .

6. D. Havete detto peccarsi contr'il primo precetto , con dare à Dio un culto non dovuto, vi confesso di non intender ciò, Anzi prima credevo , che qualsivoglia culto venga reso à Dio, sempre sia minore di quello li doveressimo rendere ?

M: E vero non potersi honorare Dio da noi, quãto si deve , ma è pur vero esservi qualch' honore , e culto, che non dobbiamo rendere à Dio. I sacrificii de' Gentili non possono farsi à Dio ; l'osservanze della legge Mosaica dovute già rigorosamente à Dio , non più possono farsi , dopo che la legge di gratia fù sufficientemente promulgata . Sono mill' altre superstitioni tra' Christiani , che non posson farsi , ne son permesse dalla Chiesa , quantunque apparischino piene di pietà , come quando una femina vuole la messa con sei candele , non meno, nè più : la vuol'a tal'hora , non prima , ne dopo : la vuole da un Sacerdote, nominato per esempio, Giovanni , e non Domenico . Essa ciò fà con titolo di honorare Iddio , ma è un culto , non dovuto , anzi totalmente prohibito, se si persuade simili osservationi esser necessarie per ottenere la gratia .

7. D. Il Parocho, una Domenica spiegando il Decalogo disse in quelle parole del primo precetto,

Non haverai altro Iddio inanzi à me, venirci prohibito di tenere imagini, ò figure di creatura. Se ciò è vero, come si permettono le imagini de' Santi, come si venerano le loro reliquie?

M. In questo precetto il Decalogo ci prohibisce di fare idoli, & imagini, come facevano i Gentili, che le adoravano, come Dii, ò pure riconoscevano qualche virtù propria in quelle imagini per aiutarci, ò rimiravano, come Santi, à Dio grati, e gloriosi nel Cielo i gran peccatori per quelle rappresentati; Giove Saturno &c. Non è prohibito il tenere quadro, & imagine d'huomo in qualche materia famoso, come di un gran Soldato, del padre &c. pur che non si creda meritevole di honore sacro, e religioso. Ne meno è prohibito di tener'& honorare con culto sacro, e religioso i quadri, & imagini de' Santi, ò reliquie loro, anzi sono da venerarsi, perchè nella Republica veneriamo non solo il Prencipe, ma qualunque suo Ministro, e favorito, A questi ancora dopo morte facciamo grand' honori; Se li erigge sepoltura riguardevole con iscrittioni, e simili marche di veneratione: son'in pregio le loro vesti. Se uno calpesta un pezzo di porpora, non fà mal'alcuno; se però quella porpora fusse la veste del Prencipe, ò del di lui Ministro, all'hora certo si giudica reo di grave delitto, perchè dobbiamo venerare non solo il personaggio del Prencipe, ma ogni cosa, che sia in qualche modo del Prencipe, ò sia imagine, ò veste, ò altro. Così ancora sono da venerarsi non solo i Santi, ma i loro corpi, reliquie, imagini &c. per essere di personaggi à Dio cari, & honorati da Dio bene spesso con miracoli. Ma son da venerarsi solo con

quel

quel culto, che la Chiesa permette.

8. D. Spiegate il secondo precetto del Decalogo, cioè, *Non nominare il nome di Dio in vano?*

M. Il primo precetto trattava d'honorare Dio con l'opere: questo secondo tràtta d'honorarlo con le parole. Si divide ancora in due parti: l'una è il precett'affermativo, per cui l'huom'è obligato d'honorare Iddio à suoi tempi: l'altra è il precetto negativo, per cui l'huomo è obligato à non mai dishonorarlo.

9. D. Quali sono gl'atti, che devon farsi dal Christiano per honorare Iddio conforme al precetto affirmativo della prima parte?

M. Molti sono gl'atti del cuor'e della bocca, con i quali possiamo venerare il nome di Dio, ma principalméte sono sette: primo con lodarlo, e confessarlo Autore d'ogni nostro bene: secondo con udire la parola di Dio, leggendola spesso, imparandola, e meditandola: terzo con ringratiarlo de' benefitii ricevuti, massimé quando arrivasse l'huomo à lodarlo, e ringratiarlo de' travagli, e tribolationi, che ci manda per esercitarci nella virtù: quinto con dimandarci l'ajuto ne' travagli, con liberarcene, quando è meglio per l'anima nostra, ò con darci virtù per supportarli: sesto con fare voti à Dio, e settimo con pigliar'il suo nome in testimonio.

10. D. Che cosa ci prohibisce Iddio nella parte seconda di questo precetto?

M. La parte seconda, cioè, il precetto negativo ci prohibisce il dishonorare il nome di Dio principalmente in tre capi: primo, che l'huomo non bestemmi: secondo che l'huomo adempia ogni

voto fatt'a Dio: e terzo, che l'huomo non prenda, con giurare, il nome di Dio in testimonio di cosa falsa, ò illecita.

11. D. Spiegatemi, che cosa sii bestemmia?

M. La bestemmia è una contumelia, che si getta contro di Dio, & è di più sorti: prima se si attribuisce à Dio cosa, che non li conviene, affermando, che li convenga, come chi dice Dio havere corna &c. seconda, se si negha à Dio cosa, che li convenga, come chi dice Dio non esser giusto, non havere providenza &c. queste sono bestemmie hereticali: terza, quando à creatura s'attribuisce cosa solo propria di Dio, come chi afferma il Demonio poter fare veri miracoli · quest'ancora è bestemmia hereticale: quarta quando si nominano alcune membra di Christo per dileggio, che nominarli trà gl'huomini è d'ignominia: quinto è bestemmia il maledire Dio, i Santi, & ogn'altra creatura per riguard'a Dio, come chi dice *Perisca Dio, sia maledetto &c.* Quest'ultime due sorti sono bestemmia semplice.

12. D. Ditemi per gratia quanto grave peccato sii la bestemmia?

M. Essa è un de' peccati più gravi, che possono commettersi. Nella legge di Mosè il bestemmiatore, per ordine di Dio veniva lapidato. Nelle leggi humane la bestemmia vien punita di morte. Secondo che rapporta S. Gregorio ne' Dialoghi l. 4. c. 18. un fanciullo di cinque anni haveva imparato à bestemmiare, senza che il padre perciò acudisse di riprenderlo. Accadde per tanto, che morì nelle braccia del Padre, e comparvero visibilmente i Demonii à portare nell'Inferno la di lui ani-

anima . Che non possiamo temere di tanti à tempo nostro , quali s'avvezzano à bestemmiare sù l'esempio del padr'e della madre ?

13. D. M'havete istruito à bastanza intorno la bestemmia , ditemi qualche cosa intorn'al voto .

M. Il voto è una promessa , che à Dio si fa di bene grato ad esso , e migliore ; Qualche volta il nome di voto significa desiderio , & altre significa proposito fermo ; quant'al presente il voto è promessa, che à Dio si fa; quantunque spesso gl'huomini faccian voto à Santi, tuttavia s'intende far'essi voto à Dio in honor de' Santi ; secondo dev'essere promessa di bene ; quindi gravemente peccaria , chi promettesse con voto di far qualche peccato. Ne meno si può far voto di cosa indifferente , quando non venghi ordinata per qualche miglior bene, quādo facessi voto di non passare per certa strada , e lo facessi à fin di schivare in quella qualch'occasione di peccato , all'hora il voto veramente obliga , perchè ordino quell'attion'indifferente à miglior bene, à sfuggire l'occasioni del peccato, ma quando senz' alcun fine buono promettessi à Dio non passare per quella strada , in tal caso non obliga il voto : come ancora non obliga, quando il voto è di bene, ma impedisce un'altro miglior bene. Quand'il voto habbia le conditioni sudette , obliga ; e pecca mortalmente contr'il secondo precetto , chi non l'eseguisce à suo tempo .

14. D. Ditemi qualche cosa intorn'al giuramento ?

M. Il giuramento si fà , quando s'invoca il nome di Dio , in testimonio di qualche cosa . E ancora giuramento se l'huomo invoca un Santo , i Vangeli,

li, la Croce, ò altra creatura in riguardo à Dio. Deve giurarsi con verità, con giustitia, e con giudicio. Si giura con verità, quando si giura credendo di certo la cosa esser quale noi la diciamo. Se têgo come certo, che Pietro passi per quella strada, e giuro, quantunque Pietro non vi passasse, il giuramento saria vero, ma se giuro, che Pietro passa, e veramente passa, io però mi credo non esser Pietro, in tal caso il giuramento è falso, perchè dico bugia, e mentisco. Similmente giurando di far'una cosa, quando non habbia intentione di farla, dico bugia, mentisco, e sono spergiuro, l'intentione dovendo corrispsonder' alle parole, acciò sia vero il giuramento. La giustitia consiste in giurare cosa lecita, e honesta. Il giuditio consiste in giurare con necessità; non però è peccato mortale il giurare senza necessità, quando sia lecito, e vero quel che si giura.

15. D. Che mi dite di tanti, e tanti giuramenti, alla giornata, e per così dire in ogni parola presi da ogni sorte di persone, per modo, che fanciulli à pena nati giurano, e chiamano Dio in testimonio?

M. Quest'usanza è certo esecrabile; causa d'infiniti sacrilegii, e spergiuri, perchè l'huomo talmente avvezzo non guarda, se quanto giura, sii ver'ò falso; e perciò quando giura il vero, fà grave sacrilegio, perchè si espone à pericolo di giurare il falso, se prima non avverte alla verità di quanto giura. I fanciulli s'avvezzano à giuramenti, perchè li sentono da genitori; onde questi, oltre il grave sacrilegio commesso in giurare il falso, ò il dubio, rei ancora sono di grande scandalo, per cui son'occasio-

casione di spergiurare à figlivoli, alla famiglia, & ad altri, e tanti peccati commettono di scandalo, quanti sono i scandalizzati; onde in confessione devono accusarsi del numero de' scandalizzati.

16. D. Più Genitori scusano i loro giuramenti d'amazzare i Figli, ò di farli altro gran male, dicendo, che giurano per atterrirli, e costringerli con quel terrore alla lor' obidienza; per altro non hanno intentione di torcerli pure un cappello; & havendola qualche volta, l'hanno sol' in quell' istante di colera, quale passata, voglion' ogni bene al proprio sangue.

M. Questi genitori non possono essere scusati da' sudetti motivi. Lo scandalo non si toglie; la famiglia bensì alquanto s'atterrisce la prima volta, che odono quei giuramenti; ma facendovi l'orecchio, siegue à punto, come suol seguire in uno sparo di festa solenne. Al primo tiro, che udiamo, improvisamente si stordiamo, ed anche al secondo; in accertarsi però, che il tiro è senza palle, anzi per allegrezza, co'l farci l'orecchio, ci portan contento quei tiri. Al primo giurare s'atterriscon certo i figli; ma vedendo in appresso, che i giuramenti non colpiscono, finisce il terrore; anzi cominciano à rendersi familiare quell' irreverenza vers' il nome di Dio. Ma oltre il peccato di scandalo, bisogna riflettere il giuramento senz' intentione di fare, quanto si giura, mancare di verità; quindi qualunque volta giura il genitore di uccidere il figlio, senz' animo di ucciderlo, egli spergiura, quantunque lo faccia solo per atterrire i figli. Ma se hà l'animo di veramente ucciderlo, quantunque sia solo in colera per quell' instante; all' hora il

geni-

genitore giurando cosa illecita, commette peccato, per mancanza di giustitia nel giuramento: Anzi commette più peccati, perchè viola primo la giustitia del giuramento. viola secondo la virtù di giustitia, volendo inferire danno grave al Prossimo: viola terzo la virtù di Pietà, volendo inferirl' a' figli, e di più commette tanti peccati *numero*, quanti sono i figli. Ed ecco l'utile di tanti giuramenti, che in hoggi son più familiari del pane. In una parola illaquearsi la coscienza di più peccati, e tutti sopra ogni credere gravissimi.

17. D. Spiegate il terzo precetto, nel quale Dio comanda: *Ricordati di santificar le feste*?

M. Il precetto del quale discorriamo, è in qualche cosa differente da' primi due; questi son'in tutt' e per tutto naturali: ma il terzo è solo in parte dettato da lume di natura, perchè questa ci detta bensì à festare alcuni giorni, per attendere al servitio di Dio: ma nom stabilisce giorni precisi. Iddio prima determinò il giorno di Sabbato, come festivo, affinchè in quello il ringratiassimo della creatione del Mondo compita in tal giorno. Ma gl'Apostoli dallo Spirito Santo illuminati mutarono il Sabbato in Domenica, perchè ringratiassimo della Redentione compita in quel giorno con la Risurrettione di Christo. Più altre ragioni del cambiamento posson vedersi ne' Padri, e Dottori della Chiesa. Co'l giorno di Domenica si festano ancora più altre solennità nell' anno, di Christo, della Vergine santissima, degl' Apostoli, &c.

18. D. Ditemi hora, che cosa Dio in questo terzo precetto ci comanda di fare?

M. Perchè l'osservanza del presente precetto,

se si fà con ogni dovuta perfettione, fù sempre di grand' utile al Christiano; per questo vi dico doversi santificar le feste con assister' alle Chiese, con sentire la Messa, e la parola di Dio predicata su' pergami da' Predicatori, con udire dal Parocho la dottrina Christiana, e Catechismo, con lodare Iddio, dicend' il Divin' Officio con gl' Ecclesiastici, che per questo più frequenti convengono à cantarlo il giorno di festa, e'l cantano con più posatezza, e divotione. In più luoghi, co'l Clero il Popolo alternativamente canta l'Officio: in luoghi, dove ciò non si stila, ogni Christiano, sopra tutto chi vuole consecrarsi al servitio della Chiesa con gl'Ordini, almeno procurerà di assistere, quando si canta. Con tal' assistenza più particolarmente partecipa de' beni, che fanno gl'Ecclesiasti ci nel recitarlo. Le Preci Divine si dicono in nome della Chiesa, cioè, d'ogni Christiano, che sia membro della Chiesa, non separato da quella con scommunica. Però più particolarmente partecipa di quelle il frutto, chi concorre à dirle con la presenza, ed interna devotione a' sentimenti della Chiesa in orare. Il Poverello non sà di Legge, anzi nè meno leggere, tuttavia si porta dinanzi al Giudice con l'Avvocato. L'Avvocato parla, non il Cliente, ma il Giudice rimira, e esaudisce nell' Avvocato il Cliente. Salmeggiano i Chierici, e Dio ancora esaudisce il Popolo, che senza parlar' assiste. Non sapendo adunque, ò non potendo voi salmeggiare, salmeggiate con la bocca de' Chierici. Vestite i loro affetti, conformatevi a' loro sentimenti, quando in Chiesa oran per voi, e chiedon soccorsi a' vostri bisogni, e temporali, e spiritua-

tuali. Sopra tutto ricordatevi, che il vostro Parocho hà obligo speciale di presentarvi à Dio. Anzi, almeno il giorno di festa, deve per voi, e per tutt'il suo Gregge offerir il Sacrificio della Messa Parochiale, senza poterne pigliar' altra limosina. Il valore della Messa è prima in generale per ogni Fedele: secondo, speciale per chi assiste: terzo, specialissimo per chi vien' offerto. Procurate di godere ciascheduno de i tre, tanto più, che assistendo vi fate degno di partecipare con maggior'abondanza il terzo.

29. D. Non credo, che sotto peccato mortale sia obligato il Christiano à fare la festa, quanto fin quì havete detto, vorrei per ciò mi dichiaraste, quali cose debba fare sotto peccato mortale?

M. Il Catechismo Romano, à cui pretendo conformarmi, spiegand'il Decalogo costuma d'esporre al Christiano non solo il necessario, per osservare la Legge di Dio, ma di più quanto conviene per osservarla con ogni perfettione possibile al commune del Christianesimo. Il Medico insegna non solo i rimedj per non morire, ma i preservativi ancora per mantenersi san'e vigoroso. Ma pure volendo voi sapere preciso à che ci obblighi sotto peccato mortale questo precetto, vi dico, per quello il Christiano esser' obligato à sentire la Messa ogni festa di precetto, e à santificarla con astenersi da opere servili, quando non habbi legitima causa di lavorare, ò di tralasciare la Messa. Quale sii causa legitima, meglio l'intenderete à voce dal Parocho. Il Catechismo n'assegna qualchuna, come il preparare gl' Altari, ornare per l'imminente festa il Tempio, e simili. Ancora i

Ca-

Canoni permettono quell'opere servili, che tralasciandosi la festa, ne seguirà grave danno al Publico.

20. D. Havete diviso ciascun de' primi due precetti in affermativo, e negativo, dunque ditemi ancora il negativo di questo terzo?

M. La parte negativa di questo precetto, che ci obliga sempr'e à sempre, potrà dirsi la necessità universale all' huomo imposta di feriare del peccato, e di astenersi da ogn' opera peccaminosa, per honorare il Nome di Dio con attioni sante.

21. D. Spiegate il quarto precetto, cioè: *Honorar' il Padr'e la Madre*, acciochè tu vivi longo tempo sopra la Terra.

M. La Legge di Dio, come Christo disse, tutta si fonda sù la Charità, quale rimira due oggetti, prima Dio, e doppo il Prossimo. Il Decalogo fù dato da Dio à Mosè in due Tavole. In una si conteneva no i primi tre precetti, che riguardan Dio: nell' altra i sette ultimi, che riguardan' il Prossimo. In questa seconda il primo precetto fu d'honorare i Genitori, verso de' quali habbiamo speciale obligo; e sott'il nome di Genitori, questo precetto ci comanda d'honorare più altri; perchè prima dobbiam' honorare i Genitori, da' quali habbiamo l'esser'e l'educatione per il buon' essere; secondo i Parenti fin'al quarto grado, per havere con quelli un medesim' esser' & educatione per il buon' essere. Terzo, la Patria, & il Principe, in cui, e sotto cui habbiamo l'esser' & il governo, ò direttione per il nostro buon' essere. Quarto, i Magistrati, e Signori, che tengono parte nella direttione del nostro buon'essere. Quinto i Prelati della Chiesa, Parochi,

rochi, e Confessori, che diriggono il nostro spiritual' essere. Sesto, i Tutori, Curatori, e Maestri, che ancor' essi han parte in educarci per il buon'essere. Settimo, i Sacerdoti, e vecchi. Ottavo, finalmente ogn' uno, che per dignità, grado, dottrina, ò per altr' eccellenza è à noi maggiore nell' essere. Per questo il vero humile tutti honora; quantunque sii molto grande, però egli conosce in altri qualche cosa, ò qualch' essere, nel quale s'avanza il Prossimo. Dunque la forza di questo precetto consiste in honorare qualsivoglia de' nominati, già che spesso nella Scrittura ciascuno de' sudetti vien chiamato padre, sì come assai chiaro dimostra il Catechismo; e così questo precetto c'impone l'esercitio di due virtù, della Pietà verso i congionti, e dell' Osservanza verso i maggiori.

22. D. Per qual causa corre à noi quest'obligo speciale di honorare i parenti?

M. Dissi già correrci quest' obligo, per ricevere noi l'essere da quelli, con loro grande stento, e travaglio; e quest' obligo corre al figlio ancora vers' il padre infedele; ma vers'il padre Christiano corre assai maggiore. Questi, come Christiano, genera i figli à vita mortale, acciò poi conseguischino l'immortale. Per instradarli à questa, ci precede con esortationi, con preghiere, con buon' esempio di vita innocente, di pietà, e d'ogn' altra virtù Christiana.

23. D. Qual' atti d'ossequio deve il figlio Christiano al padre, per adempire questo precetto?

M. Molti sono gl'atti d'ossequio dovuti al padre dal figlio, & in genere dall' inferiore al suo

Supe-

Superiore. Primo, deve amarlo con amor tenero, e filiale, per cui non potendo render'al padre l'esser ricevuto, renda sviscerato amore, all'affetto, con cui tanto i genitori stentano, e travagliano per darli l'esser'e l'educatione. Secondo, dobbiamo pregarli dal Cielo tre cose; beni, e felicità: honor' e stima degl'huomini: protettion'e favore di Dio, e de' Santi. Terzo, s'honorano i padri con obedirli, e reggersi giusta il loro dettame retto: quarto li honoriamo con imitare la di loro pietà, divotione, innocenza; e per dirl'in una parola, con imitare ogni loro buona operatione, per quanto à noi spetta; Quinto, li honoriamo con sovvenirli ne' loro bisogni, e provederli à quanto è necessario per vivere, vestirsi &c. Sesto, li honoriamo, provedendoli nell'infermità di medicine corporali, ma di più con ajuto spirituale, procurando, che si confessino, e, secondo la gravità del male, ricevino gl'altri Sagramenti, con farli assistere da' Sacerdoti, che li esortino all'esercitio delle virtù Theologali, Fede, Speranza, e Carità, con gl'atti delle quali deve ogni Christiano chiuder' il periodo di sua vita. Settimo, li honoriamo con invigilare da parte nostra, che faccino il Testamento; e peccaria gravemente il figlio, che lo distogliesse, solo, perchè il vede disposto à lasciare picciola portione per l'anima sua. Ottavo, li honoriamo, se li facciamo i funerali doppo morte, secondo la loro qualità, e grado, se li facciamo celebrare Sagrificj, per liberarli dal Purgatorio: se con la conveniente prontezza, e pontualità sodisfacciamo a' loro legati.

25. D. Havete accennato in virtù di questo

precetto doversi honorare più sorti di persone, quali vengono sott'il nome di padre; hora ditemi, se, quest' atti d'ossequio debban farsi ad ogn' uno di essi?

M. Quest' ossequj son dovuti ad ogni sorte di padre; però à proportione. A Vescovi, e Superiori Ecclesiastici dobbiamo amore, preci, obedienza, imitatione, dipendenza, ed ogn' altr'ossequio precedentemente accennato, in quanto da noi dipende honorarli con tale ossequio. Scrisse S. Paolo Gal. 4. d'haverlo sì amato i Galati, che si sarian cacciati fino gl'occhi per esso. Sopra tutto a' Sacerdoti, che hanno massime cura d'anime, si deve il mantenimento, con pagarli l'oblationi, e decime dovuteli, giusta l'uso de' luoghi, e tempi, son dovuti à proportione simili atti d'ossequio a' Prencipi, e Magistrati secolari, non badando all' opere del Superiore, sia Ecclesiastico, sia Laico, ma eseguendo, quanto ingionge, purchè non sia peccato.

26. D. Havete spiegato à bastanza, quanto debba il figlio al padre; ditemi hora, quanto deve il padre al figlio?

M. Iddio nel terzo precetto raccomanda le virtù di Pietà, e d'Osservanza; quindi non obliga solo i figli verso il padre; ma il padre vers'il figlio; in una parola ogni Superiore vers'il suo inferiore, per quanto comporta lo stato di Superiore. Doverà per tanto il padre mantener'il figlio, educarlo, & instruirlo, sopra tutto co'l buon' esempio; perchè la vita del padre fù sempre norma per il figlio. Dove non può supplire à tutto per se, abondi con Maestri, e Direttori, acciò per ogni mezzo il figlio s'af-

s'affettioni alla virtù, continenza: equità, modestia, e santità.

27. D. Havete spiegato fin qui la parte affirmativa di questo precetto, in quanto ci comanda; spiegate adesso la negativa, in quanto prohibisce?

M. In questo precetto ci vien prohibito di strapazzare con fatti, e con parole i padri, avvertendo, che il solo dire con la bocca verso il padre, ò madre *vi possa vedere morto*, e simili, saria grave peccato, quantunque il dirlo ad un'altro in colera, e senz' animo non è così grave peccato, perchè quella è tropp'irreverenza; e quand'il figlio fà qualch' attione ingiuriosa verso il padre, dev' in Confessione accusarsi non solo d'havere commesso quell' attione, ma di haverla commessa contro i genitori, perchè hà violato due virtù, e fatto in un' atto due peccati; uno per l'attione ingiuriosa, e l'altro contro la virtù della Pietà, ò dell' Osservanza.

28. D. Che cosa si prohibisce in questo precetto al padre di fare vers'il figlio?

M. Trè cose sopra tutto doverà fuggire il padre; primo, di usare troppo severità in parole, ò in fatti; ricordevole di quanto scrisse S. Paolo Col. 3. *Non vogliate, ò padri, provocare à sdegno i figli*, fuggendo in specie di maledirli, e bestemmiarli. Secondo, sfugga d'esserli troppo indulgente. Occorrendo li corregga, e castighi. Terzo, non sia di que' padri, che attendono unicamente ad arricchirli, senza curarsi, che sieno disciplinati, ma sol' insistendo, che habbino gross' heredità. Certo è questo un gran mancamento; badare poco, e nulla, che il figlio sia dott'e vir-

tuoso, ma premere sopra tutto, che sia facoltoso.

29. D. Spiegate il quinto precetto, nel quale si dice: *Non ammazzare*?

M. In questo precetto ci vien prohibito d'amazzare gl'huomini; perchè gl'animali come creati da Dio per servitio degl'huomini, possono ammazzarsi, senza peccato; ma l'huomo fù creato per servitio di Dio: per questo unicamente da Dio dipende la vita dell'huomo. Il Prencipe poi uccide il malfattore, per esser' il Prencipe Ministro di Dio, à cui diede Dio la spada per punir'il male, e per conservare il ben publico della pace; qnando questa venghi turbata dall' empio, puole questo esser' ucciso dal Prencipe. Questo precetto hà due parti come ogn'altro; nella prima ci vien prohibito di togliere la vita del prossimo, e di farli male: nella seconda ci vien comandato di farli bene.

3. D. Ditemi, se in questo precetto venga prohibito all'huomo di uccider se stesso.

M. Come l'huomo non è padrone dell'altrui vita, così non è padrone della propria; deve solo mantenerla per servitio di Dio, che nel tempo da se determinato saprà chiamarci à goder' il Paradiso, se faremo attioni da meritarlo.

31. D. Ditemi, se pecca quel Christiano, che fà un' attione, da cui siegue homicidio, ma non previsto?

M. Hanno i Padri stabilita la seguente regola: Chi fà un' attione in se lecita, & usa ogni diligenza convenevole, per non danneggiare il prossimo: Se in tal caso siegue la morte, ò altro danno corporale del prossimo, non pecca chi fà tal' attione; ma se fà un' attione illecita, ò se fà un'

attione

attione lecita , non però usa ogni diligenza convenevole per non danneggiare ; in tal caso è reo di homicidio , e del danno corporale seguito .

32. D. Ditemi , se opera contro di questo precetto , chi s'astiene dal nuocere alla vita corporale del prossimo ; tuttavia internamente li desidera male , ò gode , intendendo , che da altri patisca male ?

M. In questo precetto ci vien prohibito non solo di danneggiare contro giustitia il prossimo ; ma ogn' atto ancora contro la carità del prossimo , qual'è l'odio con cui le desideriamo male, ò godiamo del suo male . In somma ogn' atto , che sia contro la carità del prossimo , ci vien prohibito in questo precetto ; secondariamente almeno .

33. D. Fin' hora m'havete spiegato la parte negativa , che ci prohibisce, spiegatemi adesso l'affirmativa , che ci comanda ?

M. In questo precetto virtualmente ci vien comandato , d'amare il prossimo , di beneficarlo , di sopportare con patienza l'ingiurie fatteci , e sopra tutto di perdonarli , considerando , come faceva Giob , permetterle Dio , per esercitarci nella virtù ; e l'huomo essere in ciò quasi Ministro di Dio .

34. D. Perchè assai arduo riesce all' huomo di perdonar l'ingiurie , datemi qualche mezzo per indurmi alla totale osservanza di questo precetto ?

M. Due mezzi propone il Catechismo : il primo è l'esempio di Christo , che quando si fusse risentito dell' ingiurie , certo non poteva ciò attribuirsi à livore ; tuttavia , per farsi a noi specchio di carità , strapazzato , flagellato , e crocifisso, pregò il Padre con quell' oratione : *Pater dimitte il-*

 lis ,

lis: non enim sciunt quid faciunt. Il secondo mezzo è di pensare a' quattro novissimi; e sopra tutto al Giuditio finale, in cui sarà perdonato à noi, se noi perdonaremo.

35. D. Spiegate il sesto precetto, che ci comanda *Non fornicare*.

M. Circa il sesto precetto, il Catechismo Romano impone al Parocho di havere gran prudenza, e modestia nel dichiararlo: Tal'è la materia, che può di leggiero incitare l'Uditorio à cose men convenevoli. Per questo, e Padri, e Canoni, e Theologi ne discorron sempre con ogni ritegno. Il Catechismo comanda di essere parco più tosto il Parocho dicendo il necessario, che copioso in accennare il superfluo. E' si proclive l'huomo à violare questo precetto, che no'l ritrahe la grand'offesa di Dio, anzi tanto il solo nome l'infiamma, che bisogna, per non incenerirlo, tacere ancora i motivi per ritraherlo. Ma, con ben riflettere, dalla natura si trova tanto di lume provisto, che, quando voglia, puole rattenersi, senza cercare motivi più speciali. Trasgrediscono il precetto, ma in occulto, e di nascosto, si vergognano di essere scoperti nel peccato, particolarmente da' Padri, e da Maestri. Dunque scorgono simili attioni dispiacere à personaggi, che hann'obligo di più riverire; quindi dovendo riverenza, e rispett'a Dio, facilmente posson conoscere molto più dispiacerle; Con ciò devon fuggirle. Per tanto, senza longhe spiegationi, quanto sà, e può il Parocho inculchi al giovinetto di non fare mai attione in occulto, che non debba poter fare in publico, alla presenza massime del Padre, ò della Madre.

36. D. La

36. D. La Sede Apostolica in ogni suo insegnamento diretta dallo Spirito Santo, come mi dite dal Catechismo, giudica non doversi parlare troppo circa il sesto precetto, ma ditemi almeno in generale, che ci venga prohibito in quello, e che comandato.

M. Ci vien prohibita ogni sorte d'impurità, & impudicitia, che possiamo commettere sì nel nostro, come nell'altrui corpo. Riflettete da voi à quanto si può dire impurità, & impudicitia, e dite prohibito il tutto. Più specie vi sono, che bisogna distinte spiegarl'in confessione, ma non è d'vopo rischiararle a' giovinetti, quando per vostra gran disgratia cadeste una volta in simili colpe, il prudent'e dotto Confessore saprà ricercarvele, senza metterv'in malitia. Quand'ancora dubitate di qualche atto, se sia impudico, non v'arrischiate di farlo, prima di sentire il Confessore, ò Parocho. Pecca mortalmente chi opera in dubio, e si espone à pericolo di trasgredire i precetti. Se poi haveste gia fatto qualche attione, della quale hora dubitate, confessatevi ancora di questa.

37. D. Intendo assai bene, quanto mi debbia fare, per non cadere in qualche peccato de' prohibiti nel sesto precetto, ditemi hora quanto mi debbia fare per eseguire il comandato nel sesto precetto?

M. Dobbiamo attendere con ogni studio à mantener'in noi la castità, e la pudicitia, guardandosi da ogn'immondezza di spirito, e di carne giusta'l parlare dell'Apostolo, conservando, per quanto è possibile, secondo la gratia, che Dio ci comparte, illibato in noi, & intiero il virginal candore. Ma

se habbiam perduto questa gioja per nostra colpa, ò se Dio non ci chiama per tanto sublime stato, tutti pensiamo ad allontanarci da ogni neo, che possa offendere la castità conveniente allo stato, che professiamo.

38. D. Con qual mezzo potrà il Christiano condursi all'osservanza del sesto precetto?

M. Tre sono principali: primo ben pensare la gravezza di questo peccato, che da tempio di Dio ci rende membri del Demonio, e più volte ancor' in questa vita vien castigato esemplarmente, si come con più esempi si vede nella Sacra Scrittura. Secondo fuggire l'otio, la crapula, il guardare libero, l'ornarsi vano, il parlare immodesto, il leggere libri men puri, viste d'impudiche imagini, il canto e ball'effeminato, e cose simili: terzo giova molto castigare il corpo con digiuni (massime osservando i comandati della Chiesa) con vigilie, pellegrinaggi, e con ogn'altra sorte di penitenza christiana, ricordandosi, che l'Apostolo diceva *Castigo corpus meum, & in servitutem redigo*.

39. D. Spiegate il settimo precetto, in cui Dio ci comanda di *Non rubbare*?

M. Iddio nel quinto precetto volle preservarci da ogn'ingiuria contro la vita: nel sesto contr'ogni macchia sensuale nel corpo, nel settimo contr'ogn' ingiuria ne' beni; onde ci comanda di non daneggiare il prossimo, & occultamente ci comanda di sovvenirlo.

40. D. Prima spiegatemi, quanto ci prohibisca Iddio, per dopo spiegarmi quanto comandi.

M. E' prohibita ogn'attione, per cui venga danneggiat'il prossimo nella robba, cioè, furto, e rapina

pina. Il furto è pigliare la robba del prossimo dì nascosto, e senza di lui saputa. Il pigliarsi poi con usare di più violenza, quest'è rapina, come, quando si mette l'Assassino alla strada, e con violenza rapisce il denaro del viandante.

41. D. Datemi regole più distinte à far buona confessione in questa materia?

M. Per ben confessarvi, dovete prima spiegare la quantità del rubbato; Così vuole il Catechismo, dovete secondo spiegare, se la robba sii d'un privat'ò del publico, dovete terzo dire in speciale, quando haveste rubbato qualche schiavo del suo padrone: quarto se si è rubbato qualch'huomo libero, come il figlio dal padre: quinto se si è rubbato alla Chiesa, perchè questo è sacrilegio.

42. D. Ditemi, se pecca di furto solamente chì rubba?

M. In un sol'atto molti posson peccare di furto: prima chi lo comanda: secondo chi lo consiglia: terzo chi consente a' ladri: quarto chi partecipa de' beni rubbati: quinto chi non impedisce il furto, potendo, e dovend'impedirlo per giustitia: sesto chi non lo manifesta, potendo è dovendo manifestarlo per giustitia: settimo chi custodisce il furto: ottavo chi protegge i ladri, come ladri: nono chi gli ajuta: decimo chi trova qualche cosa, e sapendo il padrone, non subito la restituisce, ma non sapendo il padrone, dopo ricerca diligente, dovrà farne limosina, e ritenendola per se, pecca di furto: duodecimo chi nel vendere, ò comprare, inganna: decimoterzo chi vende la robba guasta, e falsa, per vera, e integra, quantunque la dii al prezzo della man buona, perchè in tal caso dà il venditore quel-

lo,

lo, che non vuole in mod'alcun'il compratore: decimoquarto chi nel vendere si vale di pes'e misura men giusta: decimoquinto gl'operarii, che non facendo i lavori del padrone giusti, tuttavia n'esiggon la mercede giusta: decimosesto il servo, che con dovuta diligenza non custodisce la robba del padrone: decimosettimo chi comprando per altri, cerca il vantaggio per se, non per il principale: decim'ottavo il birbo, che potendo guadagnarsi con sue fatiche il vitto, per non travagliare, estorce con bugia il denaro: decimonono chi costituito in carica ò privata, ò publica, si contenta dell'honorario, senza compire al dovere della carica. Questi, e simili peccano di furto.

43. D. Ditemi hora chi pecca di rapina?

M. Rapace primo è, chi non paga gl'operarii della mercede dovuta: secondo chi à se procura i tributi, ò le decim' & oblationi dovute alla Chiesa: terzo chi presta con usura: quarto i Giudici, che vendono la sentenza per denari, ò regali: quarto chi comprando à credenza, non paga il venditore à suo tempo, anzi tanto prolonga, che lo mette à rischio di fallire per se, ò d'ingannare altri, non potendo parlare contr'il compratore, per tema di violenza più volte ad altri fatta in simil congiontura: quinto il ricco, che havend'imprestato con pegno al poverello, perchè questi non ha potuto restituire al tempo dovuto, si trattiene il pegno, senza rifarlo del soprapiù: sesto chi havend'abbondanza di grano &c. in tempo di carestia, non vuole all'hora venderla al prezzo conveniente, ma lo serba per venderla più cara. Dottrina quasi litteralmente cavata dal Catechismo.

44. D. Ho-

44. D. Hora spiegatemi la parte affirmativa di questo precetto, cioè, quanto in quello ci comanda Dio di fare?

M. Iddio prima ci comanda di restituire l'altrui robba, non solo che habbiamo rubbato, e havuto in mala fede, ma quando ancora l'havessimo in buona fede; Chi hà comprato robba dal ladro, che per altro non supponeva ladro, qualunque volta lo scuopre ladro, è obligato di restituirla, e differendo notabilmente la restitutione, pecca di furto. La restitutione tanto è necessaria, che non si perdona il peccato, se non si restituisce il tolto.

45. D. Fuor della restitutione altro ci comanda Iddio in quel precetto?

M. Implicitamente ancora c'insinua di esercitare ogn'atto convenevole di carità, per indurci alla quale hà Christo nel Vangelo più volte promesso di trattare noi, come noi tratteremo il Prossimo. Sopra tutto ci comanda d'imprestare senza usura, anzi senza pure speranza di ricompensa per indurci alla carità: con parole, e con esempio gl'Apostoli esortavano i fedeli à lavorare, non solo per cavarli dall'otio, fonte d'ogni peccato, ma perchè con la mercede guadagnata ne'nostri lavori, potessimo sovvenire gl'infermi, e miserabili, che non possono guadagnarsi da se il sostento. Deve ad ogni Christiano essere molto à cuore massima si santa del Vangelo, pratticata pontualmente da gl'Apostoli, e devono inculcarla molto i Parochi, mentre insegnano la dottrina, perchè, quando in fanciullezza l'huomo s'avvezz'al travaglio, massime à fine di carità, oltre il sottrahersi con le fatiche, da molti, e gravi peccati, può sperare da Dio gran premio di sua carità.

46. D. Spiegate l'ottavo precetto *Non dire falso testimonio*.

M. Iddio in questo ci prohibisce ogni danno, che possiamo fare al prossimo con la lingua, e prima ci prohibisce di giurare contro del prossimo il falso, massime in giuditio.

47. D. Il giuramento falso pare à bastanza prohibito nel secondo precetto.

M. Nel giuramento falso si considera primo l'ingiuria di Dio, mentre si piglia il suo nome in testimonio del falso, e quest'irriverenza ci prohibisce il secondo precetto. Si considera dopo l'ingiuria, e'l danno, che all'huomo si fa nel deporsi contro di esso il falso, e quest'ingiuria ci prohibisce l'ottavo precetto, massime in giuditio.

48. D. Dunque solo peccherà contro del presente precetto chi giura in danno del prossimo, come chi giura uno (innocente per altro) esser reo di homicidio, ma chi giura il reo esser'innocente non peccherà contro di questo precetto, mentre quel giuramento non è in danno, ma in favore del prossimo.

M. Chi giura un reo di homicidio esser'innocente, non danneggia quel reo, anzi l'ajuta con liberarlo del meritato castigo, fà nientemeno ingiuria, e torto al Prencipe, suo Superiore, a cui legitimamente interrogato deve confessar'il vero, danneggia pure il publico, che non può godere la pace necessaria, se non si castiga il reo, al pari, che quando si castiga l'innocente.

49. D. Fuori del giuramento falso cōtra del Prossimo, in quest'ottavo precetto ci resta prohibit'altro.

M. Ci viene ancora prohibito qualsivoglia peccato, che si possa commettere in giuditio. E così

sì peccan contro di quello Accusatori, Rei, Avvocati; Procuratori, Giudici, Notari, e quant'altri commettono ingiustitia in giudicare, per qualsivoglia modo, che v'habbian parte, giudicando, difendendo, esaminando &c.

50. D. V'è altra sorte di peccato prohibita in quest'ottavo precetto?

M. Ci prohibisce per terzo la dettratione, per cui pregiudichiamo all'honor, e fama del prossimo. Et in genere ogn'offesa del prossimo con parole ingiuriose, maledittioni, contumelie, derisioni, il seminare tra gl'amici discordie, il publicare l'altrui difetto, quantunque vero; amplificarli, ed'accrescerli più di quello, che sono in se. Pecca pure contro di questo precetto, chi ode volentieri ciaschedunno de' sudetti, massime, quando in porgerli grat' orecchio mostra d'approvarli, e li fomenta nel dire il male del prossimo. Pecca pure contro di questo precetto chi adula i Prencipi, e più potenti, quantunque non dica male, ma bene, mirando l' adulatione solo à fomentarli ne i loro vitii, e saria molto più grave peccato adularli à fine d'opprimer altri, come Aman faceva in adulare Assuero, perchè ordinasse la morte del popol'Hebreo, e gl'Hebrei, per sorprendere Christo nel parlare, l'adulavan dicendo. *Scimus quia verax es &c.* Peccan contro di questo precetto gl'Autori de' libelli famosi, &in genere quello ci prohibisce ogni bugia, ogni simulatione, & hipocrisia.

51. D. Intendo à bastanza quanto ci prohibisce l'ottavo precetto, ditemi, hora quanto implicitamente ci comanda di fare.

M. Primo ci comanda di giudicare con giustitia, con

con autorità, e con prudenza. Il giuditio è con giustitia, quando è secondo le leggi. E' con autorità, quando procede dal Superiore con giurisdittione in tal caso, E' con prudenza, quando per giudicare, v'è sufficiente fondamento di ragione. Il giuditio senza giustitia, è ingiusto; senz'autorità, è perverso, & usurpato: senza prudenza è temerario. Si comanda secondo in quel precetto al reo, legitimamente interrogato di confessar'il vero, senza tacerlo, non che dir bugia; così ancora i testimonii. Terzo, che i Procuratori, & Avvocati difendino cause giuste, senza prolongarle più del dovere, con cercare per loro mercede solo il convenevole honorario. Che gl'Accusatori solo si muovino per zelo di giustitia, non per passione d'odio &c. Quarto, che in trattare co'l prossimo si proceda con schietezza, e sincerità.

52. D. Spiegate gl'ultimi due precetti, cioè, il nono. *Non desiderare la donna del Prossimo tuo*, & il decimo: *Non desiderare la robba del Prossimo tuo*.

M. Quantunque il nono virtualmente si contenga nel sesto, & il decimo nel settimo, volle tuttavia Iddio espressamente prohibirci qualunque desiderio sì del dilettevole nel nono, sì dell'utile nel decimo, perchè non credessimo il Decalogo essere quali sono i precetti degl' huomini, che prohibiscono solamente gl'atti esterni, non i pur'interni. Que' desiderii adunque Dio ci prohibisce in quest' ultimi due precetti, che quando volessimo eseguire, peccariamo contr'il sesto, e settimo precetto. Bensì ad osservare con ogni perfettione il Decalogo, dobbiam'astenersi da ogni desiderio men lecito, quantunque non pecchi mortalmente contr'il deci-

mo

mo precetto chi desidera il denaro altrui, ma non lo desidera con animo, & intentione di pigliarlo contro giustitia.

Nel nono ancora c'è prohibito internamente dilettarsi contro la castità, quantunque l'huomo fusse risoluto di non commettere alcun peccato esterno, anzi nè meno di desiderarlo, perchè l'appetito non può havere compiacenza semplice d'un'oggetto, che il lume di natura prohibisce di godere in fatto. E così pecca contr'il nono precetto chi hà delettatione morosa contro della castità, e pecca contr'il decimo chi gode, ò si cōpiace del danno fatt' al prossimo da altri, quantunque sia egli risoluto di non fare da se tali peccati contro la castità, e di furto &c.

53. D. Che ci comanda Iddio di fare in quest' ultimi due precetti?

M. Ci comanda di regolare ogni nostro desiderio, e compiacenza, secondo il dettame di sua legge. Comanda desiderare i beni temporali con moderatione, distribuirli con larga mano a' poveri, se n'habbiamo de' superflui, e quando ci mancassero, tolerare con patienza il mancamento. Ci comanda reprimer' ogni passione disordinata, desiderando unicamente, in tutto, e per tutto, che si facci la volontà di Dio, conforme la petitione. *Fiat voluntas tua.*

54. D. Vi sono altri precetti, che debba osservare il Christiano per esercitarsi, e mantenersi nella virtù Theologale di Carità?

M. Sono ancora proposti à tutti communemente i comandamenti della Chiesa, quali suppongo, che voi teniate benissimo à memoria, come vi corre l'

obli-

obligo, e certo bene spesso li fanno dire dal Tonsurando gl'Esaminatori; per questo prima di presentarvi all'esame, rammemoratelı. Non li spiego in questo luogo, perchè sono da se molto facili. Resta solo, che il Tonsurando, con obedienza filiale procuri pontualmente d'osservarli.

CAPITOLO XI.

Istruttione per il Tonsurando circa i sette Sacramenti.

1 IDDIO hà volsuto portarci all'essercitio delle virtù Theologali, non solo con l'osservanza de' suoi comandamenti, ma con obligarci à ricevere Sacramenti, che ci lasciò quasi fontane, da' quali sgorga il suo sangue pretioso per mondarci da ogni colpa, e farci sempre più santi. Sopra tutti l'Ecclesiastico deve spesso accostarsi a' Sacramenti, & anco s'instrada per amministrarli ad altri; onde li bisogna molto conoscere la loro virtù, per riceverli, ò amministrarli degnamente. Per questo gl'Esaminatori, sempre fanno à gl'Ordinandi molte interrogationi circa de' Sacramenti, per qualsivoglia sorte d'Ordini, a quali vogliono esaminarsi.

2. D. Che cosa intendete voi con questo nome *Sacramento*.

M. Questo nome al presente appresso i Christiani significa un segno sensibile della gratia invisibile, istituito da Christo per nostra santificatione. L'

ima-

imagini del Padr'eterno, e simili, quantunque sian segno di Dio invisibile, non però son sacramenti, perchè non sono istituite da Christo ad essere segno e causa per santificarci. Il Battesimo, è Sacramento, perchè il lavare con acqua il corpo, come ancora le parole del Sacerdote nel battezzare, sono cosa sensibile, ma ordinate da Christo per significare l'invisibil gratia, che causa il battesimo nell'anima, e così vale in ogn'altro Sacramento. Più altre cose ancora significano i Sacramenti, ma queste il Parocho doverà spiegarle à più provetti della Parochia, prevalendosi del Catechismo, e libri simili.

3. D. Hò sempre inteso, che i Sacramenti sono sette; vorrei hora intendere, perchè Christo gli habbbia instituiti sette, non più, ne meno?

M. Christo hà istituito i Sacramenti, acciò con quelli diventassimo figli adottivi di Dio, e Cittadini della Republica, che fondò in terra, per poi perpetuarla in Cielo. Sette sono i modi per fondare la Republica; prima uno si fà cittadino, e l'huomo s'ascrive cittadino di Christo co'l battesimo, per cui nasce a nuova vita: secondo il cittadino cresce in età perfetta, per poter difender la Città, e con la Cresima il Christiano cresce in huomo perfetto à difendere la fede professata nel Battesimo: terzo il cittadino si ciba per mantenersi: e cibo è l'Eucharistia: quarto il Cittadino, che fà qualche delitto, dev'haver modo di sodisfare alla Republica, e ritornare in gratia del Prencipe, à questo serve la Penitenza: quinto deve haver mezzi per risanare, quando è infermo, a questo serve l'Estrem'Untion, instituita per risanar l'anima dalle rel quie d'ogni peccato, & anche sanar'il corpo, se cio sia megli per

la salute dell'Anima: sesto nella Republica si costuma di mantenere il corpo della Republica, con assumere personaggi al governo, e Christo instituì l'Ordine, Sacramento, per il quale gl'Ecclesiastici hanno sopr'intendenza del popolo. Per ultimo la Republica si mantiene con propagarsi, e Christo hà instituito il Sacramento del Matrimonio, per propagare il Christianesimo.

4. D. Qual'effetto producon nell'anima i Sacramenti?

M. Ogni Sacramento, come già dissi, produce primo la gratia santificante, per cui diventiamo figli addottivi di Dio: secondo produce un'altra gratia, che si chiama Sacramentale. Questa differisce dalla prima, perchè la Prima è un'habito permanente in noi, per cui, dormendo ancora, siamo veramente santi, e figli di Dio. La seconda è un particolar'ajuto, che Dio ci dà in virtù del Sacramento già preso, a finche in congiontura determinata operiamo conforme, a quanto richiede il Sacramento. Gratia sacramentale della Penitenza è un particolar'ajuto, che ci dà Iddio à suoi tempi per ben confessarsi, e per fuggire il peccato mortale, per la remission di cui fù istituito quel Sacramento. Quale sii questa gratia sacramentale in particolare si dirà nel trattare di ciaschedun Sacramento. I tre Sacramenti, cioè, del Battesimo, Cresima, & Ordine, hanno un'altro special'effetto, che vien detto Carattere. Questo è un segno spirituale, indelebile, impresso nell'anima, per cui l'huomo, ancora, dopo morte, sarà distinto da gl'altri, che non l'hanno.

5. D. Diceste già Christo havere instituito i Sacramenti, hor come stà ciò; poiche ogni giorno i Sa-

i Sacerdoti, ò altri Ministri fanno i Sacramenti?

M. Christo hà instituito i Sacramenti per haverne determinato la materia, e forma, gl'huomini son come Ministri a quali Christo come principal' Autore hà dato podestà. Il Ministro d'un Prencipe solo all'hora può conchiuder'un'affare, quando opera secondo l'ordine del Prencipe; per questo all'hora solo farà l'huomo i Sacramenti, quando si prevalerà della materia, e forma determinata da Christo con l'intention necessaria.

6. D. Che si ricerca nel Ministro, a finche possa conferire il Sacramento?

M. Nel Ministro è necessario qualche cosa per validamente conferirlo, e qualch'altra per lecitamente conferirlo. Per conferirlo validamente, basta, che usi la dovuta materia, forma, & intentione; per lecitamente conferirlo deve di più esser in gratia, quand'il conferisce.

7. D. Che peccato fà chi conferisce, ò riceve il Sacramento, non essend'in gratia?

M. Altri sono Sacramenti de' vivi, & altri de' morti: De' morti son due, Battesimo, e Penitenza, perchè si conferiscono à chi è morto alla gratia, Gl'altri cinque son de' vivi; poiche, a riceverli, deve l'huomo esser'in gratia. Chi riceve in peccato mortale i Sacramenti de' vivi, commette un grave sacrilegio contro la virtù della Religione. Chi riceve i Sacramenti de' morti, quantunque prima d'accostarvisi, non debba esser'in gratia, nientedimeno doverà essere con l'attritione disposto in modo, che in virtù del Sacramento riceva subito la gratia. Chi s'accostasse à riceverli senza tal dispo-

sitione, commetteria pure gran sacrilegio, conoscendosene privo. Il Ministro da cui è conferito il Sacramento, se non si mette in gratia, prima di conferire qualsivoglia de' sette Sacramenti, fà sacrilegio. Vedete, quanto si debbano stimare i Sacramenti, e quanto debba l'huomo procurare di riceverli con la dispositione dovuta. Son medicine, quali prese da stomaco ben disposto, infallantemente risanano, e ci rendono figli di Dio, ma pigliandosi senza dispositione, il pane di vita si converte in veleno di morte.

8. D. Hora trattando di ciaschedun'in particolare, ditemi, che si ricerca per il Battesimo?

M. Prima vi vuole la materia, cioè l'acqua naturale, fredda, ò calda, che sia, di mare, ò di fiume, ò piovuta dal Cielo, purche sia naturale, e con questa si lava il fanciullo, con dir'insieme la forma consistente in queste parole, in qualunque lingua si dicano. *Io ti battezzo in nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo* con intentione di fare quello, che la Chiesa fà.

9. D. Quando vi sia pericolo, che il fanciullo muoja, prima di venire il Parocho à chi tocca battezarlo?

M. Ogn'uno in caso di necessità lecitamente può battezzare, ma deve procedersi con quest'ordine. Mancando il Parocho, battezzerà il Prete semplice, in mancanza di questo il Diacono; se questo pure manca, il Suddiacono, e così successivamente, prima il Chierico, dopo il Laico, & in mancanza d'ogn'huomo la donna. Sempre però s'attenda, che sii ben'instruito della forma, chi battezza, e di ciò dubitandosi prudentemente, si lasci la cura di

battez-

battezzare alla Mammana, perchè questa vien, prima di mettersi all'officio, esaminata intorno la forma sudetta.

10. D. Qual'effetto fà il Sacramento del Battesimo nell'anima.

M. Prima conferisce la gratia santificante, effetto commune ad ogni Sacramento: secondo imprime il Carattere, questo è commune ad altri due, alla Cresima, & all'Ordine: terzo conferisce la gratia sacramentale. Questi sono cert'ajuti, che dà Iddio à suoi tempi, per vivere da buon Christiano, per ultimo il Battesimo rimette con ogni pienezza, i peccati, sopra tutto l'originale, da noi commesso nel nostro primo Padre Adamo, che mangiò il pomo vietato.

11. D. Che cos'intendete, dicendo il Battesimo rimettere con ogni pienezza i peccati?

M. Intendo, che l'huomo nel battezzarsi vien' assoluto sì da ogni colpa, come da ogni pena de' peccati sin'a quel ponto commessi; onde morendo all'hora il Christiano anderebbe dritto in Paradiso, senza toccare il Purgatorio, là dove chi riceve il Sacramento di Penitenza, d'ordinario resta bensì assoluto dalla colpa, non però dalla pena, che anzi è obligato à sodisfare, ò in questa vita, ò in Purgatorio.

12. D. Di quante sorti è il Battesimo?

M. E'di tre sorti, perchè v'è il battesimo d'acqua, il Battesimo di sangue, & il Battesimo di desiderio, il primo è, del quale si serviamo communemente, il secondo è quand'uno non ancora battezzato, si espuone al martirio per la confessione di Christo, come S. Emerentiana, che fù battezzata nel proprio

sangue morendo Catechumena per Christo al Sepolchro di S. Agnese, il terzo è, quand'uno, con desiderio efficace di battezzarsi, muore prima d'arrivare al battesimo d'acqua.

13. D. Che differenza è tra questi tre Battesimi?

M. Il Battesimo d'acqua conferisce la gratia, imprime il carattere, e scancella ogni peccato con pienezza, come si è detto à n. 10. Il Battesimo di sangue conferisce la gratia, e scancella con ogni pienezza i peccati, ma non imprime il carattere. Il Battesimo di desiderio conferisce la gratia non però imprime il carattere, ma ne anco toglie il peccato con ogni pienezza; poichè congionto quel desiderio, come si suppone, con una contritione perfetta rimette la colpa, non sempre ogni pena, quale sconta in Purgatorio quell'huomo, che, senza il Battesimo d'acqua, morì co'l Battesimo di desiderio.

14. D. Che cosa è il Sacramento della Cresima, e quali fà effetti nell'anima nostra?

M. Tra il Battesimo, e la Cresima, v'è differenza: Nel Battesimo rigenerati à Christo tuttavia siamo come fanciulli: per la Cresima confermati diventiamo come adulti, & huomini perfetti: Come fanciulli siamo ancora deboli nel Battesimo: nella Cresima, come adulti habbiamo forza di combattere per la confession della fede di Christo, per la quale si ascriviamo cresimandosi, come soldati à difenderla; quindi la Cresima è Sacramento de' vivi che suppone l'huomo già nato alla gratia santificante, ma l'aumentiamo con ricevere la Cresima; per questo il Cresimando, se per disgratia si trova

in

in peccato mortale, prima deve rimetterſi in gratia, & eſſendo in gratia deve più ſempre diſporſi à riceverlo con opere di pietà : con l'aumento della gratia il Chriſtiano nella Creſima riceve un nuovo carattere : terzo riceve la gratia ſacramentale di queſto Sacramento , cioè , qualch'ajuto ſpirituale à ſuo tempo , per cui , quando fuſſe da' Tiranni coſtretto, vien confortato à confeſſar la fede , quindi , à benche , ſotto colpa mortale , non ſii obligato à creſimarſi , tuttavia deve farlo , per quanto li è poſſibile acciò non reſti privo di quei tre doni . Nel ricevere la Creſima il Veſcovo li dà uno ſchiaffo , perchè ſubito appariſca forte in ſoſtenere qualſivoglia perſecutione contro la Fede .

15. D. Che s'intende per il Sacramento dell' Euchariſtia , terzo tra i Sacramenti ?

M. L'Euchariſtia è il Corpo, e Sangue di Chriſto Gieſù noſtro Signore ſotto ſpecie di pane e di vin . Vi ſtà , come apunto è in Cielo, cioè , vivo , e glorioſo , unito alla divinità , con l'oſſa , nervi &c. In ſomma con quanto hà glorioſo in Cielo alla deſtra del Padre . Sotto la ſpecie del pane vi ſtà *ex vi verborum* solò il corpo , e ſotto la ſpecie del vino , *ex vi verborum* ſolo il ſangue , ma per concomitanza ſotto l'un'e l'altra vi ſtà tutto Chriſto ; Anzi tutto ſtà ſotto qualunque particella; onde tanto di Chriſto piglia , chi piglia un'hoſtia grande , quanto chi ne piglia un ſol framento ſenſibile , ò una ſol goccia di vino conſecrato .

16. D. Come può un corpo di ſette palmi capire ſott'una parte ſi picciola ?

M. Queſto è un miſtero della fede Chriſtiana , che non poſſiamo capire co'l noſtr'intendimento ,

ma dobbiamo credere con la fede virtù Theologale, credendolo, perchè Dio l' hà rivelato alla Chiesa, e la Chiesa lo propone à noi. Christo, come Dio, prima verità, che non può ingannarsi, nè ingannare, rivelò un tal mistero alla Chiesa, quando il disse à gl'Apostoli nell'ultima cena, consecrãdo il pane, e vino in suo corpo, e sangue cõ quelle parole, con le quali al presente il consacrano i Sacerdoti. Dunque non bisogna credere à discorso naturale, molto meno à sensi. Con quelli, vedete, gustate, toccate, odorate, pane, e vino, ma dopo la consecratione, in verità non v'è più pane, e vino, ma solo vi sono gl'accidenti, ò specie di pane, e vino; la sostanza non v'è più; perchè tutta transostantiata, e convertita nel Corpo, e Sangue di Christo.

17. D. L'Eucharistia qual'effetto fà nell'anima?

M. L'Eucharistia, come Sacramento de' vivi, accresce in noi la gratia santificante. Poi, perchè ci vien data, come cibo, e bevanda, nell'anima fà quell'apponto, che fà nel corpo, il mangiare, e bere. Primo dunque il cibo conforta il corpo, e l'Eucaristia corrobora lo spirito, perchè chi communica degnamente, gusta ogni giorno più le cose di Dio, s'affettiona più alla divotione, e pietà; secondo il cibo nel corpo ripara il calor naturale, che à poc'à poco si diminuisce per debolezza della complessione humana, e l'Eucharistia rimette i peccati veniali, che l'anima commette per fragilità, e diminuiscono il fervore della carità, con questo cresce in noi l'amor di Dio, e del Cielo, e si raffredda l'amore del mondo, e della concupiscenza. Terzo il cibo

bo buono, ne' convalescenti fà, che non ricaschino nell'antiche infermità, e l'Eucharistia, per essere l'istess'Iddio sommamente buono, fà, che non ricaschiamo ne gl'antichi peccati, ò peggiori, con havere in quella noi per gratia Sacramentale cert'ajuto singolare di Dio, a non cadere, quando la concupiscenza ci tenta: quarto co'l cibo sostenta l'huomo la vita, e l'Eucharistia sostiene non solo la vita spirituale dell'anima, cioè, la gratia santificante, ma di più, se in noi manteniamo il di lei frutto, al fine ci conferisce la vit'eterna di gloria.

18. D. Che si ricerca per ricevere l'Eucharistia con frutto?

M. Si ricercano alcune dispositioni del corpo, & altre dell'anima. In quant'al corpo, deve il communicando esser digiuno con digiun naturale, in modo, che dalla mezza notte non habbi a preso nè cibo, ne bevanda, ne pur una goccia d'acqua; Se però lavandosi la bocca, n'inghiottisce qualche goccia, *prater intentionem*, in tal caso veramente non beve. Secondo conviene ancora portarsi alla communione con habito convenevole al proprio stato, senza van'ornamento, e senza macchie disdicenti ad attione tanto seria, e santa. In quant'all'anima per ricevere l'Eucharistia con frutto, vi bisognano le seguenti tre dispositioni, cioè, purità di coscienza, rett'intentione, & attual devotione.

19. D. Spiegatemi più queste dispositioni.

M. La purità di coscienza richiede prima, che sentendovi aggravato di qualche peccato mortale, con sommo dolore vi confessiate ad un Sacerdote approvato, prima di ricevere l'Eucharistia.

20. D. Che farò, se già vicino, per communicar-

nicarmi, al celebrante, mi sovviene d'un peccato mortale, tralasciato, per oblivione in confessarmi?

M. Non potendo ritirarvi dalla communione, senza scandalo, farete un'atto di contritione perfetta, con proposito di confessarvi. Dio è sì buono, che, a non farvi perdere la riputatione, si contenta di ciò, quindi vedete, quanto dobbiate voi stimare la riputatione del vostro Prossimo, con celare i suoi difetti.

21. D. Basta, per ricevere l'Eucharistia con frutto esser puro da ogni peccato mortale?

M. Questo basta, per non riceverla sacrilegamente, commettendo grave sacrilegio chi communica in peccato mortale conosciuto. Per ricevere con abondanza il frutto dell'Eucharistia, conviene ancora, non haver'affetto à peccati veniali, che si commettono à bella posta, e deliberatamente; per questo à dì nostri, molto frequenti siamo à communicarsi, ma nō ne riceviamo il conveniente frutto, perchè nō procuriamo di sradicare da noi quest'affetto.

22. D. Che vuol dire communicarsi con retta intentione?

M. A communicarmi con retta intentione, devo communicarmi, non per vanità, ò per altro fine men convenevole, ma unicamente per piacer'à Dio e per incorporarmi à Christo, già che aponto egli con quest'intentione istituì questo venerabil Sacramento nell'ultima cena, sotto specie di pane è vino à significarci, che si come il pane si fà di più grani, & il vino da più acini, dobbiamo così ancora farsi un corpo in Christo, e con Christo.

23. D. Che s'intende per la terza dispositione cioè attual divotione?

M. Per

M. Per ricever'il conveniente frutto dell'Eucharistia, non basta, che l'huomo s'accosti senza peccato mortale; ma deve raccoglier la mente in devote considerationi, per qualche tempo, prima di communicarsi: Giova molto in queste spender'il tempo d'una Messa almeno, ch'ogn'uno doveria sentire prima, pensando alla gratia, che Dio ci fà in accettarci al celeste convito, alla passione, di cui è memoria il Sacramento, ed'alla celeste gloria di cui è pegno: Non potendo eccitarvi da voi à questi atti, non mancano preci destinate dalla Chiesa, ò composte da' Santi: quantunque non l'intendiate, per esser'in latino, se si dicono con lo spirito con cui furon composte, giovano assai.

24. D. Riceve Christo, chi communica in peccato mortale?

M. E'articolo di fede rivelato da Dio à Santa Chiesa, che qualsivoglia Sacerdote ordinato legitimamente, benche sacrilego, scommunicato, anzi degradato, continua d'havere la podestà di consecrare; onde ogni volta, che sù dovuto pane'e vino, con l'intentione pronontia le parole della consecratione, transostantia il pane'e vino in corp e Sangue di Christo, quale vi persevera fin tanto, che durano quelle specie; per questo chi communica, riceve Christo, quantunque sia sacrilego, anzi heretico. E vi sono tre maniere di riceverlo. Il riceve solo spiritualmente chi desiderando communicarsi, e non potendo per qualche imppedimento, avvalora il suo desiderio con quelle divotioni, che sono proprie del communicante questi fà communione spirituale, con ricevere in virtù dell'apparecchio, gran frutto. Altri lo riceve solo sacramentalmen-

mente, chi communica, e per eſſer' in peccato mortale, non partecipa gl'effetti del Sacramento. Altri lo riceve ſacramentalmente, e ſpiritualmente, chi communicando co'l dovuto apparecchio, riceve con il Sacramento gl'effetti del Sacramento.

25. D. Che cos'è il Sacramento della Penitenza; e per qual fine fù inſtituito da Chriſto?

M. Conobbe Chriſto, che l'huomo per ſua debolezza non conſervarebbe l'innocenza batteſimale, ricco in miſericordia, quantunque l'ingratitudine ſia indicibile, ci preparò in queſto Sacramento co'l ſuo Sangue, una potente medicina per liberarci dal peccato mortale, commeſſo dop'il Batteſimo. E per queſto ci ordinò di confeſſarli ad un Sacerdote legitimo, à cui diè podeſtà d'aſſolverli, e ritenerli.

26. D. Che coſa è neceſſario per far' una buona Confeſſione?

M. Cinque coſe ſon neceſſarie: primo, eſame di coſcienza. Secondo, dolore d'haver offeſo Iddio. Terzo, propoſito di non più offenderlo. Quarto, dir' i peccati al Confeſſore. Quinto, accettare la penitenza, che queſto ingionge, per farla in tempo ſuo. Altri le riducono à trè. Primo, contrition di cuore. Secondo, confeſſion di bocca. Terzo, ſatisfattion d'opera. Nella Confeſſione reſta incluſo l'eſame, atteſo che ſenza queſto non può eſſervi confeſſione virtuoſa, ſponendoſi à pericolo di laſciarne alcuno, chi prima non s'eſamina diligentemente. Il propoſito s'include nella contritione; non potendo eſſer dolore vero del paſſato, ſe non ſi riſolve di fuggirlo in futuro.

27. D. Di quante ſorti è il dolore proprio à rice-

ricevere con frutto il Sacramento della Penitenza.

M. Di due sorti: Contrition', e Attritione. Il primo è un dolore perfetto con cui l'huomo si duole d'haver' offeso Iddio, per esser' egli sommo bene, cioè, un bene maggiore d'ogn' altro bene. Havete l'atto di Contritione à cap. 8. n. 19. Il secondo è un dolore imperfetto, per cui l'huomo si duole sopra ogni cosa d'haver'offeso Iddio, per paura, che ci punisca con le pen' eterne dell' Inferno, per tema di perdere la gloria eterna, che conosciamo per lume di Fede.

28. D. Che s'intende in quelle parole: *Mi dolgo sopra ogni cosa &c.*

M. Intendo l'huomo dolersi tanto, che meno si duole per qualunque cosa creata; onde venendo nuovamente il caso d'offender' Iddio, e di perdere ogni creatura, lasciarebbe questa più tosto, che offender' Iddio. Il Confessore però avverta di non indurre il Penitente à simili paragoni: basta, che in confuso habbia quest'animo di lasciar' ogni cosa in genere più tosto, che offender' Iddio, senza discender'a' particolari.

29; D. Il dolore del Penitente non sempre si mostra tale. Vi sono molti, che piangono per la morte del figlio, e non piangono per la morte dell' anima loro: quindi par maggiore del secondo il primo dolore.

M. Il dolore d'haver' offes' Iddio, basta, che sii maggior *intensivè*. Per la morte del figlio il Penitente hà dolore più intenso, ma quando si venisse al caso di peccare, ò di perder'il figlio, hà egli tant'odio del peccato, e tanto apprezza Dio, che si contentarebbe di perder' il figlio. In tal caso si duole

duole sopr' ogni cosa *appretiativè*, per apprezzare, ò stimare Dio più del figlio.

30. D. L'attritione, per cui, senza riguardo à Dio, mi pento del peccato, basta per ricevere il frutto del Sacramento?

M. Quest' attritione non basta, perchè bisogna dolersi del peccato, per esser' offesa di Dio, affinchè rientriamo in gratia di Dio?

31. D. Qual degl' accennati due dolori basta per ricever' il frutto del Sacramento?

M. Basta l'un' ò l'altro: Anzi la contritione perfetta vale tanto, che in virtù di quella, co'l proposito di confessarsi, subito ci vien rimesso il peccato, purchè sii contritione perfetta, quantunque non si confessiamo attualmente; ma solamente proponiamo di confessarsi.

32. D. Giachè la contritione hà virtù di rimetter'il peccato, chi sarà sicuro d'haver' un' atto di contritione, non più dovrà confessarsi?

M. Quantunque, per rivelation di Dio, siate certo d'haver' un'atto di contrition perfetta, nientemeno dovete confessarvi d'ogni peccato mortale per quella rimesso. Prima, perchè non è vero proposito, dove à suo tempo non eseguite quanto proponeste. Secondo, perchè Christo hà così ordinato. Il Papa per esempio comanda, sotto pena di lesa Maestà, che niuno resti assoluto da homicidio, se non precede sentenza del Governatore. L'Homicida per farsi assolvere và dal Governatore; ma si può dar'il caso, che à dirittura si porti a' piè del Papa; e da questo habbia l'assolutione in voce. Ma per la sudetta Legge, per non incorrer crime di lesa Maestà, deve ritornar dal Gover-

natore, acciò l'assolva giuditialmente dell' homicidio rimessole à voce del Papa. Così Dio hà stabilito circa i peccati;se si portano alcuni al Giudice per esserne assoluti, cioè, chi con sola attritione si confessa; però altri vanno con la contritione da Iddio, costituiti per quella figli, e intimi à Dio, che con la gratia si stà nella di loro anima;però deve ancora ricevere l'assolutione giudiciaria del Sacerdote, sotto pena di sacrilegio, se in altra Confessione tacerà i peccati già rimessi per la sola contritione.

33. D. Dopo dolsuto, che devo fare per ricevere il Sacramento?

M. Dovete portarvi à piè del savio, e discreto Confessore con humiltà grande, qual ladro, che trovato co'l furto in mano si porta dal Padrone per implorare misericordia.Segnatovi col segno di Croce, rimirando il Confessore, non come huomo,mà come la persona di Christo, chiedeteli la beneditione. In appresso dite il *Confiteor* almeno in succinto; *Confiteor, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, & opere: mea culpa*. Dite il tempo, da che non vi sete confessato: se havete adempito la penitenza: Cominciate poi à dire i peccati, quant'al numero, specie,e circostanze necessarie,rispondendo à quanto sopra d'essi v'interroga il Confessore. Dite qualsivoglia peccato mortale, di cui havete memoria, dopo diligent'esame. Saria gran sacrilegio lasciarne un solo per vergogna, ò per malitia. Di più in tal caso, quantunque il Sacerdote v'assolva, non restate assoluto, ma siete obligato à riconfessarvene di tutti, ancora de i confessati, come non fussero confessati, con spiegare nell'altra confessione il sacri-

crilegio commesso in tacerne qualchuno apposta. Tralasciare i veniali per malitia, ò per vergogna non è sacrilegio, ma l'huomo vien'assoluto da que' veniali solo, che si confessa con dolore, e proposito di non più farli. Nientemeno sfugga di tacere per vergogna ciò, che non si vergognò di fare. Chi per vergogna non confessa i leggieri, a poco a poco per vergogna s'induce à tacere i più gravi, che più patisce à scuoprire.

34. D. Se volessi far'una confession generale, son'obligato à ridire ogni peccato una volta confessato?

M. Chi vuol fare la confession generale prima consideri, per qual fine vuol farla, se ciò è per accertarsi dubitando prudentemente d'havere per l'avanti fatto confessioni sacrileghe, mancato di sufficiente dolore, ò di non havere à bastanza spiegato qualche peccato mortale, in ogn'un de' sudetti casi dovrà dire ogni peccato, de' quali habbia dubbio, come sopra. Se poi, senza simile dubio, vuole far la confession generale, solo per maggior humiltà, e sicurezza, in tal caso non pecca, lasciandone qualchuno, perchè non hà obligo di ridire il peccato una volta sufficientemente confessato.

35. D. Ditemi qualche cosa intorno la Sodisfattione?

M. Chi vuole con frutto ricevere questo Sacramento, deve dopo d'havere con ogni sincerità, e dolore confessato il numero, e specie d'ogni suo peccato, ricevere con grand'humiltà gl'avvisi del Confessore, risponder'a quanto l'interroga per più conoscer'il di lui stato. S'accuserà dopo d'ogni peccato in genere di sua vita decorsa, e lo richiederà dell'

dell'assolutione con quest' ò simili parole. *Ideò precor, absolvas me.* In appresso con ogni prontezza accetti la penitenza, che l'ingionge, tuttavia, se dubita di poterl'eseguire, ò per debolezza di forze, ò per non dare scandalo, modesto, ma libero rappresenti al Confessore l'impossibilità. Può qualche volta imporre digiuni ad un figlio di famiglia, d'onde i domestici sospettarebbero di grave peccato. Non fate in tal'emergenza, come fann'alcuni. Accettano la penitenza, che poi nella confessione seguente dicon' non haver potuto adempire. Quando non possiate, ditelo all'hora, e potendo, adempitela, quanto prima potete.

36. D. Quali sono gl'effetti del Sacramento della Penitenza?

M. L'effetto principal'è la gratia santificante, effetto d'ogni Sacramento; ma per essere Sacramento de' morti produce la prima gratia. Secondo scancella i peccati attuali; per questo si distingue dal Battesimo, che scancella principalmente l'originale. Terzo la gratia sacramentale della Penitenza sono cert'ajuti spirituali, che Dio à suo tempo conferisce al Penitente per non più cader'in peccato, se à tali ajuti coopera.

37. D. Diceste à num. 11. che il Sacramento della Penitenza differisce dal Battesimo, perchè questo scancella ogni colp'e pena, dove la Penitenza ben sì scancella ogni peccato, e la pena solo si muta di eterna in temporale, da scontarsi, ò in questa vita con opere penali, ò in Purgatorio. Per toglierla poc'a poco il Confessore c'ingionge la sodisfattione; hor come questa, per miseria de' nostri tempi non sempre ci vien'ingionta uguale, ò

bastante à scancellar'ogni pena del Purgatorio, ditemi, che debbia fare da me, per liberarmi dal Purgatorio?

M. A cap. 8. num. 36. fù detto che sià il Purgatorio, in cui sin'al giorno del Giudicio, come in carcere, l'anima del Christiano sodisfà, (con patire gravissimi tormenti) à Dio, per la pena, che non hà scontato, de' suoi peccati nella vita presente; Subito, che hà finito di scontarla, se ne vola in Cielo, à godere la faccia di Dio, e quando qualch'anima meritasse starvi più là del giorno del Giudicio, à questa con la gravezza delle pene, ricompensa Iddio la longhezza, perchè possa in quel giorno haver fine ogni pena temporale. Quando un'Anima parte da questo mondo con qualche peccato veniale non rimesso, nel partire fà qualche atto di contritione perfetta, ò successivamente. Con quest'atti scancella ogni colpa veniale non rimessa in questa vita, e con il fuoco del Purgatorio scancella ogni pena; onde chi vuole sottrarsi dal Purgatorio, deve in questa vita sodisfar'à Dio, con trè sorti d'opere penali, cioè, Digiuno, Limosina, & Oratione. Per Oratione intendiamo qualunque opera, per cui eleviamo la mente à Dio, per digiuno qualunqu'afflittione, con cilitii, discipline, genuflessioni, pellegrinaggi &c. Per limosina intendiamo le quattordic'opere di Misericordia, sette corporali, e sette spirituali. Le corporali sono: 1. *Dar da mangiar'a poveri affamati*: 2. *Dar da bere à poveri assetati*: 3. *Vestir l'ignudi*: 4. *Ricever'i pellegrini*: 5. *Visitar gl'infermi*: 6. *Consolar'i carcerati*: 7. *Sepelir'i morti*. Le Spirituali sono: 1. *Insegnar gl'ignoranti*: 2. *Dar buon consiglio*:

3. Con-

3. *Consolare gl'afflitti*: 4. *Correggere i peccatori*: 5. *Perdonar l'offese*: 6. *Sopportare con patienza l'ingiurie*: 7. *Pregare per i vivi, e morti*. Ciascuno s'eserciti in quest'opere tanto corporali, quanto spirituali, più ò meno, conforme la possibilità, e necessità del prossimo, però tutti procurino pregare Dio per i vivi, e per i morti.

38. D. V'è altro modo da sodisfare à Dio in questa vita, oltre i tre già detti dell'Oratione, Digiuno, e Limosina?

M. Vi sono l'indulgenze, con cui sono à noi applicate dalla Chiesa le sodisfattioni infinite di Christo, e della Beatissima Vergine, e di que' Santi, che havendo patito più di quello se li doveva per sodisfare à proprii peccati, entrano il Tesoro della Chiesa. L'Indulgenze scancellano solamente la pena; onde à pigliarle, bisogna, oltre à quanto nella Bolla esigge il Papa, d'orationi, communioni &c. haver' un dolore sì perfetto, che scancelli la colpa: questa scancellata si rimette la pena con l'Indulgenza.

39. D. Ditemi qualche cosa intorno al quinto Sacramento, cioè, l'Estrem' Untione?

M. Quest'è un Sacramento da conferirsi à gl'infermi, che per prudente giuditio de' Medici son'in probabil pericolo di morire per quell'infermità. Ci accresce la gratia santificante, scancella il peccato veniale. Purga delle reliquie del peccato, confortandoci contro la debolezza, & infermità contratte per questo nell'anima. Sacramental gratia dell' Estrema Ontione sono certi ajuti speciali, che Dio ci communica, per farci sperare misericordia in quell'ultimo, per farci sopportare con patienza

il male, per farci resister'al Demonio, che in quell' ultimo ci tenta più gagliardo. Et alle volte, quando comple all'anima, ci restituisce la sanità del corpo.

40. D. Che cosa è il Sacramento dell'Ordine?

M. La presente prattica è fatta per instruire gl' Ordinandi; per questo dell'Ordine parleremo più diffusamente à suoi luoghi.

41. D. Qual'è il settimo Sacramento del Matrimonio?

M. Il Matrimonio è un contratto legitimo di huomo, e donna per viver'insieme fin'alla morte. Fù elevato alla dignità di Sacramento nella legge di gratia, per significare la congiontione, di Christo con la Chiesa, e di Dio con l'anima. Perchè Christo s'è unito indissolubilmente alla Chiesa, perciò è indissolubile il matrimonio, fin'à che vivono ambi, huomo, e donna. Nell'atto, che si celebra, questo Sacramento, ci accresce la gratia santificante, non mettendo noi l'ostacolo del peccato mortale. Per gratia Sacramentale ci conferisce certi ajuti speciali à suo tempo, per cui l'uno, e l'altra s'amano in Christo, & allevano la prole nel santo timor di Dio.



CA-

CAPITOLO XI.

Instruttione per il Tonsurando circa più altre cose delia dottrina Christiana.

1 L'Ecclesiastico deve non solo sapere il necessario per esercitarsi negl'atti delle Virtù Theologali, ma di più quanto è utile al commune del Christianesimo per esercitarli più facilmente; Per questo i Catechismi abondano in dichiarare più altre cose; quantunque non necessarie, tuttavia giovano assai, se si spiegano dal Parocho nell'insegnarsi la dottrina Christiana, perchè molti se n'approfittano, quantunque non faccino per ciascheduno in particolare. Sotto simile condotta ristringerò nel presente capitolo le notitie, quali d'ordinario si danno ne' Catechismi.

2. D. Quali sono i comandamenti della legge di natura?

M. Sono due. Il primo non far'ad altri, quello, che ragionevolmente non vorressimo fusse fatto à noi. Secondo far'ad altri quello, che ragionevolmente vorressimo fusse fatto à noi: Della Natura son detti, perchè inseriti nel nostro cuore dal lume di ragion naturale, con cui, quando non venghi oscurato da passioni disordinate, conosciamo dover compatire noi, sopportar' & instruire il nostro Prossimo, come noi vorressimo essere compatiti, sopportati, & instruiti.

3. D. Quali sono i Consigli Evangelici?

M. Sono tre: Povertà volontaria, Castità perfetta, & Obedienza perpetua. Si dicono consigli, perchè Christo non volle obligar' alcuni à seguirli, ma lasciò, che ogn'uno gl'abbracciasse] secondo il dettame dello Spirito Santo. Si dicono Evangelici, perchè la loro eccellenza fù dichiarata nel Vangelo da Christo. La povertà consiste in spropriarsi con voto da ogni robba, e non usare la robba del commune senza permissione del Superiore. La Castità consiste in obligarsi per voto à sfuggire ogni atto, e diletto impuro, quantunque alcuno per il matrimonio possa esser' lecito. L'obedienza consiste in obligarsi con voto à dipendere dal Superiore in quanto esigge il sudetto voto d'obedienza; onde per essere tanto perfetti, & ardui, deve ogn'uno farli con somma deliberatione, non per interesse, ò rispett' humano, ma per chiamata dello Spirito Santo, e co'l parere di dotto, e discretto Confessore.

4. D. Quali sono le Virtù Cardinali?

M. Sono Prudenza, Giustitia, Fortezza, e Temperanza. Son dette Cardinali, perchè son come Cardini, e virtù principalissime, a' quali ogn' altra si riduce. La Prudenza dirigge l'Intelletto à considerare i mezzi per far'un'attione buona, qual' è buona in se, ò indifferente, ma non in ogni congiontura si può fare. La Prudenza per questo considera il tutto, e l'ordina in congiontura, che riesce del tutto buona, e convenevole. La Giustitia rende ad ogn'uno il suo. Nel comprare dà, quanto vale la robba. Dove uno hà convenuto con l'amico, le da, quanto hà convenuto. La Fortezza ren-

rende pronto l'huomo à superare ogni difficoltà, che s'incontra nel servitio di Dio, anche à dare la vita, quando bisogni, come fecero i Martiri. La Temperanza rattiene l'appetito, à finche più del ragionevole non voglia i piaceri del senso.

5. D. Hò sempre inteso ad ogni virtù opporsi, qualche vitio, ditemi per tanto i vitij à queste quattro virtù opposti?

M. Così è: ad ogni virtù s'oppone il vitio, anzi bene spesso più vitii s'oppongono ad una virtù, e per ordinario due. La virtù stà in mezzo, per conseguenza tanto è vitioso l'eccedere, quanto il non arrivare al mezzo. Alla prudenza per difetto si oppone l'Imprudenza, che manca in cercare i mezzi, per arrivare al dovuto fine. Per eccesso si oppone l'astutia, ò prudenza carnale, per cui l'huomo è tutto occhi, per attendere all'interesse proprio, non cercando, se questo possa unirsi con l'obligo della Coscienza. Il vitio alla Giustitia opposto per difetto è l'Ingiustitia, che manca di dare il suo à ciascheduno. Il vitio opposto per eccesso è la troppa giustitia, perchè si suol dire *Summum ius, summa iniuria.* Troppo è giusto chi havend' imprestato all'amico due scudi per un mese, quel finito, esigge la restitutione con ogni pontualità, quantunque conosca impotente l'amico, per disgratie venuteli senza colpa. Timor'& Audacia si oppongono alla Fortezza: Il Timore difetta, perchè l'huomo manca in esporsi à pericoli, quanto esigge la professione della virtù, e l'Audacia eccede in esporsi a'pericoli, quando non conviene. Alla Temperanza s'oppongono Intemperanza, ed'Insensibilità. Eccede quella in cercar i piaceri del senso: questa

per oppoſto manca, e ſaria in chi, per non ſentire guſto voleſſe non mangiare. Ma queſto vitio è di pochiſſimi, e per avventura di neſſuno.

6. D. Quali ſono i doni dello Spirito Santo, & a qual fine ſi danno?

M. Sono ſette, quanti aponto Iſaia prediſſe doverſi poſar'in Chriſto, cioè *Sapienza*, *Intelletto*, *Scienza*, *Conſiglio*, *Fortezza*, *Pietà*, e *Timor di Dio*. L'Huomo fà operationi meritorie del Paradiſo con proprie forze dalle virtù habilitate, ma inſieme, anzi più principalmente, con l'ajuto di Dio, che per diſporci à ſeguire il ſuo movimento, perfettiona il giuſto, con queſti ſette doni, che Iſaia numerò cominciando dal più riguardevole: Io per ſpiegarli comincierò dal minore. Per il timore l'huomo fugge d'offender'Iddio, come aponto il Figlio fugge d'offender'il Padre, non per paura di caſtigo, mà per riverenza, & affetto, che porta come figlio. Con la pietà il Chriſtiano ſi conoſce figlio adottivo di Dio, che riſguarda qual Padre, perciò non ſi contenta di non eſſerli diſobediente per il timore, ma ſi ſtudia di obedirlo per la Pietà. Con la Fortezza vince ogn'incontro del Demonio, carn'e mondo, che li fanno, perchè non obediſca queſto Padre: Il Conſiglio è dono, per cui l'huomo vien diretto, acciò que' nemici non l'ingannino in pigliar'i mezzi per obedir'à queſto Padre. La Scienza è dono, per cui Dio ci fà conoſcere la vanità del mondo, à finche non laſciamo d'obedirlo qual Padre. L'intelletto è dono, per cui Dio ci fà intendere gl'articoli della Fede, quali capiamo ſolamente per virtù della Fede, ma per il dono dell'Intelletto noi penetriamo più, ò meno, con-

forme più , ò men perfettamente Dio c'hà communicato un tal dono , e conforme li può penetrare chi non ancora li vede in Cielo: La Sapienza è dono , per cui l'huomo conosce la grand'eccellenza di Dio , ma in modo , che s'induce ad amarlo .

7. D. Dopo i doni, desidero sapere i frutti dello Spirito Santo ?

M. Questi sono dodeci , come l'Apostolo attesta , cioè *Carità* , *Gaudio* , *Pace* , *Patienza* , *Benignità* , *Bontà* , *Longanimità* , *Mansuetudine* , *Fede* , *Modestia* , *Continenza* , e *Castità* . Questi sono atti perfetti , che in noi fanno i sette doni .

8. D. Ditemi l'otto Beatitudini ?

M. Sono le seguenti : Prima . *Beati i poveri di spirito , perchè d'essi è il regno de' cieli* : Seconda : *Beati i Mansueti , perchè essi possederanno la terra* : Terza: *Beati quei , che piangono , perchè saranno consolati* : Quarta : *Beati quei , che hanno fame , e sete della giustitia , perchè saranno satiati* : Quinta : *Beati i Misericordiosi , perchè conseguiranno misericordia* : Sesta : *Beati i mondi di cuore , perchè vedrann'Iddio* . Settima : *Beati i Pacifici , perchè saran chiamati figli di Dio*: Ottava : *Beati quei , che patiscono persecutione per la giustitia , perchè d'essi è il regno de' cieli* . Le sette prime sono quasi sette gradini , per i quali arriviamo alla beatitudine perfetta del Cielo : L'ottava è quasi un segno, dal quale conosciamo quanti passi habbiam dato in questa scala , che ci conduce al cielo; perchè quanto più patiamo per Iddio, tanto più s'avvanziamo per la beatitudine . Di questa cominciamo à godere un saggio nella presente vita ogni volta , che siamo stabiliti nell'esercitio delle virtù raccomandate in esse beatitudini, per goderne

dipoi

dipoi la pienezza in Cielo. Chi s'è stabilito in povertà di spirito, cioè, in ver'humiltà, quantunque non sia beato, come chi già gode il Cielo, tuttavia, come premio di sua humiltà, gode certa fiducia, che lo consola molto, come aponto chi sperando d'havere ben presto una gran dignità, gode molto anche prima di ottenerla, non con quel perfetto gaudio, che hà il pacifico possessore, ma con gaudio imperfetto, e proprio di chi fondatamente spera di ottenerla quanto prima. Per questo le beatitudini son diverse da' frutti dello Spirito Santo. Ne' frutti gode l'huomo quel solo contento, che si prova in esercitare un'atto dilettevole, ma nelle beatitudini gode quel contento, che prova chi è stabilito in pratticare più atti dilettevoli.

9. D. Havendom' instruito nelle virtù, che devo esercitare, ditemi qualche cos' intorn' a' vitii, e peccati, che devo fuggire?

M. Il peccar'è, quand' uno commette qualch' attione prohibita dalla legge di Dio, ò lascia di far' attione commandata per la legge di Dio. Il prim' è peccato di commissione, il secondo d'omissione. Il primo è, quand'uno, per esempio, rubba, e fà quell' attione prohibita per legge Divina. Il second'è quand' uno, per esempio, lascia di sentire Messa il giorno di festa, non facendo l'attione comandata.

10. D. Il lasciare la Messa non potrà dirsi peccato, perchè la legge di Dio non comanda di sentirla; e voi havete detto all' hora solo farsi peccato, quando si opera contro la legge di Dio?

M. Per legge di Dio non s'intende solo la legge da Dio data nel Decalogo; ma di più qualsivoglia

glia legge data dal Ministro di Dio, cioè, da ogni Superiore legitimo, quali sono i Vescovi, & altri. Trasgredisce la legge del Rè ancora chi trasgredisce la legge da uu Vice-Rè fatta per autorità del Rè. Hanno i Superiori da Dio autorità di fare leggi, e chi trascura queste, trascura Dio.

11. D. Di quante sorti è il peccato?

M. Il peccato prima un'è attuale: altr' originale. Il peccat' attual'è quello, che l'huomo commette con far' un' attione cattiva, e prohibita. Originale peccato è qnello, che tutti commisimo nel nostro primo padre Adamo, da cui discendiamo per origine. Iddio da principio creò un' huomo, & una donna: quello si chiamò Adamo, e questa si chiamò Eva. Tutt'il genere humano s'è propagato da questi due. Li diè nel crearsi sette doni singolari: primo, la gratia santificante. Secondo, gran scienza. Terzo, una total soggettione della part' inferiore alla superiore. Quindi non era soggetto a' primi moti d'ira, &c. perchè nessuna passione si moveva senz' ordine della ragione. Quarto, gran prontezza in far' il ben' e fuggir' il male; per questo li fece solo un precetto, cioè; di non mangiar' il pomo vietato, non potendo all'hora peccare contr' il Decalogo. Quinto, li esentò da ogni fatica, e travaglio, producendo la Terra i frutti da mangiare, senza essere coltivata. Sesto, li fece immortali; e non sarebbero morti, se non peccavano. Settimo, stati quel tempo, che Dio havesse determinato, in questo Mondo, in anima, e corpo, senza morire, dovevano essere trasportat'in Cielo, con gl'Angeli à godere Iddio. Questi sette doni, se Adamo non peccava, dovevano

essere

eſſere communi ad ogni ſuo Diſcendente. Peccò egli, & in eſſo noi peccammo ancora; perciò ad eſſo furon tolti que' doni, che haveva, & à noi fù tolto il *jus* d'haverli, perche peccando in eſſo, ſi fecimo nemici di Dio. Il ſolo Sangue di Gieſù Chriſto in Croce per noi ſparſo, ed à noi applicato co'l Batteſimo, puole mondarcî da queſto gran peccato; e queſto Sangue ſolo ce ne monda, non però in maniera, che ſubito ci reſtituiſca que' ſette doni. Mentre ſiamo in queſto Mondo ci reſtituiſce il primo; ci reſtituirà gl'altri nel Cielo.

12. D. Di quaute ſorti è il peccat' attuale?

M. Di più ſorti; ma per l'univerſale del Chriſtianeſimo baſterà dirne quì due, il venial' & il mortale. Peccato veniale ſi dice quello, che non è contro la legge di Dio, ma olrre la legge di Dio. Mortale ſi dice quello, che è contro la legge di Dio. Il fine della legge di Dio è la carità, come l'Apoſtolo diſſe: *Finis praecepti charitas.* Strettamente parlando, opera contro la legge chi opera contr'il fine della legge, contro la carità; cioè, chi pecca mortalmente. Il peccato veniale non è contro la legge, perchè non diſtrugge la carità; però è oltre la legge, perchè non è conforme alla carità di Dio.

13. D. Vorria intendere quali ſono i peccati capitali; e ſe tutti ſieno mortali?

M. I peccati capitali ſono ſette, *Superbia, Avaritia, Luſſuria, Invidia, Gola, Ira, & Accidia.* Non tutti di ſua natura ſon mortali, ma quattro ſoli, *Superbia, Luſſuria, Invidia, & Accidia.* Però tutti ſette ſon capitali, perchè ſono come capi, e fonti, da' quali naſcon più peccati. La ſuperbia è

e quan-

è quando si stima l'huomo più di quello deve stimarsi, e per questo non può sopportare superiori, ò uguali. Figlie della superbia si chiaman que' peccati, che d'ordinario soglion procedere da essa, e sono sette: primo, *Giattanza*: secondo, *Disubbidienza*: terzo, *Hipocrisia*: quarto, *Contentione*: quinto, *Pertinacia*: sesto, *Discordia*: settimo, *Presontione di novità*. La virtù contro la Superbia è l'Humiltà.

14. D. Che cos'è l'Avaritia, secondo peccato capitale; e quali le di lei figlie?

M. L'Avaritia consiste in ricercar'ò ritener più di quanto conviene, il denaro, e cosa, che può stimarsi con denaro. All' hora è peccato mortale, quando si ritiene il dovuto ad altri per giustitia, ò non si dà in tempo, che la carità ci obbliga di sovvenire il Prossimo. Le figlie dell' Avaritia son sette: *Tradimento*, *Frode*, *Fallacia*, *Spergiuri*, *Violenze*, *Inquietudini*, & *ostinatione in non haver misericordia del Prossimo*. La virtù contro l'Avaritia è Liberalità.

15. D. Che cos'è Lussuria, terzo peccato capitale; e quali le di lei figlie?

M. Lussuria è un' affetto disordinato circa i piaceri del senso. Nascon da essa otto peccati: *Cecità di mente*: *Inconsideratione*: *Precipitanza nell'operare senza consiglio*: *Incostanza*: *Amore di se stesso*: *Odio di Dio*: *Affetto del presente secolo*, & *Horrore del futuro*. La virtù contro la Lussuria è la Castità, che otterremo da Dio dimandandola con orationi, humiltà, e custodia de' cinque sensi.

16. D. Che cos'è Invidia, quarto peccato capitale; e quali le di lei figlie?

M. L'In-

M. L'Invidia è un disordinat' affetto, per il quale ci rattristiamo del bene del Prossimo, perchè non vorriamo, che havesse bene maggior' ò uguale à noi. Possiamo in quattro maniere rattristarci nel veder bene al Prossimo: Ci dispiace primo di non haverlo noi, senza dispiacerci, che'l Prossimo l'habbia, questo non è peccato, perchè possiamo desiderare à noi ancora quel bene. Secondo, ci dispiace che l'habbia, per esserne indegno positivamente, questo non è peccato mortale. Terzo, ci dispiace, perchè non vorriamo il bene in quella persona, questo è peccato d'odio. Qaarto, ci dispiace, perchè non vorriamo havesse più di noi, credendoci nostro disavantaggio l'altrui vantaggio; quest'è Invidia. Cinque peccati da essa nascono, cioè: *Odio*: *Susurratione, per cui seminiamo male tra gl'amici per inimicarli*: *Detrattione, per cui à toglierli la fama, ne diciam male*. *Allegrezza nelle avversità del Prossimo*. *Afflittione nella felicità del Prossimo*. La virtù contro l'Invidia è la Carità del Prossimo, à cui dobbiam far bene con l'opere della Misericordia.

17. D. Che cos'è Gola, quinto peccato capitale, e quali le di lei figlie?

M. Gola è un disordinat' affetto di mangiar' ò di bevere; quando beva l'huomo, in modo, che perda l'uso di ragione, all' hora è peccato d'ubbriachezza, peccato mortale di natura sua, se prevedo, che perderò perfettamente l'uso di ragione. Ma se bevo solamente per diletto, quest'è peccato di gola, come ancora, se mangio solamente per diletto; e questo di natura sua non è peccato mortale; ma solamente quando per diletto di mangia-

re,

re, prevedo dovermi seguire gran danno; e quando non osservo i digiuni, che la Chiesa mi comanda. Cinque peccati nascon dalla Gola, *Gaudio vano*: *Scurrilità di parlare*: *Immondezza*: *Parlare superfluo*: *Oscurità di mente*. Virtù contro la Gola è la Temperanza, che giova molto all' anima, & al corpo, perchè dalla ripienezza de' cibi vengono molte infermità.

18. D. Che cos'è Ira, sesto peccato capitale; e quali le di lei figlie?

M. L'Ira non è peccato sempre; ma quando solamente l'huomo hà un disordinato affetto di vendetta, cioè; in tre casi. Prima, se si vuole vendetta, e castigo di chi non lo merita. Secondo, se quando il Deli nquente merita castighi, vuole uno darli da se, toccando al Superiore legitimo di castigare; per il che Dio nella Scrittura dice riserbar'à se la vendetta, perchè solo deve farsi da quello, à cui Dio n'hà dat' autorità. Terzo, se il Superiore legitimo castiga per odio, non per zelo di giustizia. Virtù contro l'Ira è la Mansuetudine, acquistata massime considerando gl'esempj de' Santi, e di Christo, che tutti trionforno de' lor nemici, sopportando l'ingiurie fatteli.

19. D. Che cos'è Accidia, settimo peccato capitale; e quali le di lei figlie?

M. L'Accidia è tristezza pe'l bene spirituale, ò Divino, per cui all' huomo dispiace d'operarlo in servitio di Dio. Da questa nascon sei peccati, *Rancore*, per cui non vuole trattare con chi e con esempio, e con parole lo stimolerebbe al ben' operare: *Pusillanimità*: *Desperatione*: *Torpore intorno l'osservanza de' precetti*; & *Evagation di mente intorn'à*

torn'à cose illecite. La virtù contro l'Accidia è la Carità di Dio, per cui procuriamo di non mai stare otiosi, legger libri devoti, pensar'al premio, che Dio hà promesso in Cielo à chi opera bene, e la pena eterna, che hà minacciato à chi opera male.

20. D. Quali sono i peccati contro lo Spirito Santo, e perchè così vengon nominati?

M. Sono sei. Primo: *Disperare della salute*. Secondo: *Presumere di salvarsi senza meriti*. Terzo: *Impugnare la verità conosciuta*. Quarto: *Invidiare la gratia, & ogn'altro bene spirituale concesso da Dio al Prossimo*. Quinto: *Ostinarsi ne' peccati*. Sesto: *Impenitenza finale*. Si dicon peccati contra dello Spirito Santo, perchè i Theologi appropriano la potenza al Padre, la sapienza al Figlio, la bontà allo Spirito Santo; e dicono peccare contr'il Padre, chi pecca per fragilità; contr'il Figlio, chi pecca per ignoranza; e contra lo Spirito Santo, chi pecca per malitia; e ciascheduno de' sopra numerati è contro la bontà di Dio; massime il terzo. Si dicono ancora irremissibili, perchè chi pecca per malitia, difficilissimamente si ritira dal peccare.

21. D. Quali, e quanti sono i peccati, che gridano al Cielo; e perchè si dicon tali?

Sono quattro, cioè: *L'Homicidio volontario*: *Il peccato nefando*: *L'opprimere i poveri, massime Orfani, e Vedove*: *Il defraudare gl'Operarj della mercede lor dovuta*. Si dicon gridare al Cielo, per essere la loro bruttezza tanto manifesta, che non si può scusar' in mod' alcuno.

22. Datemi un remedio efficace, ma generale, à sfuggire il peccato, e seguire la virtù?

M. Lo Spirito Santo disse Eccl. 7. *Recordare novis-*

novissima tua, & in æternum non peccabis. Dunque gran freno al peccato sarà il pensare a' quattro novissimi, *Morte, Giuditio, Inferno, e Paradiso.*

23. D. Che cosa devo considerare intorn' al primo?

M. Considerate quattro cose. Primo, è la morte tanto certa, che ancora nessun' hà potuto sfuggirla. Secondo, quant'è certo il morire, tanto l'hora è incerta del morire. Acciò dunqne non vi colga in peccato mortale, sfuggitelo sempre; ma quando per disgratia cadeste in qualchuno, riconciliatevi subito con Dio per il Sacramento di Penitenza, & almeno con un ver' atto di contritione, del quale a' cap. 8. n. 19. è la formola. Terzo, la morte guasta ogni nostro quantunque gran disegno, facendosi conoscere in quel punto il tutto essere vanità fuor che amar'e servir Iddio. Quarto, al punto di morte l'huomo gode solo d'havere servito à Dio, e prova estremo dolore d'ogni peccato. Ma più volte non giova un tal dolore in quel punto, per non essere sufficiente à riconciliarci con Dio. Comunque però siegua, è pazzia fare hoggi, quello, che dimani piangerete d'haver fatto,

24. D. Che cosa devo considerare intorn' al secondo?

M. Considerate quattro cose. Primo, doversi trattare in quello di vostro bene grandissimo, e doversi secondo trattare da un Giudice giustissimo, e potentissimo, à cui niente può celarsi, ò niente può resistere. Terzo, doversi trattare avanti ad Angeli, & huomini, quanti sono stati, sono, e saranno, quantunque voi adesso procuriate di tener celata ogni vostr' operatione, sin' all' aria.

Quarto, non esservi speranza di fuggire una sentenza del tutto giusta, e rigorosa, anzi nè meno di ritardarla un sol momento.

25. D. Che cosa devo considerare intorn'al terzo novissimo?

M. Quattro cose devo ancora considerare dell'Inferno, la di lui larghezza, longhezza, altezza, e profondità. E' largo, perchè abbraccia ogni pena imaginabile: longo, perchè dura eternamente: alto, perchè hà pene in sommo acerbe: profondo, perchè hà ogni pena, però senza ristoro.

26. D. Che cosa devo considerare intorn'al quinto novissimo?

M. Devon pure considerarsi la di lui larghezza, longhezza, altezza, e profondità. E' largo, perchè abbraccia ogni ben'imaginabile: longo, perchè dura eternamente: alto, perchè hà ogni contento in sommo grado: e profondo, perchè hà ogni gaudio, senza verun dolore.

27. Il detto fin quì tutto è cavato dal Catechismo Romano, e dalla dottrina del Cardinal Bellarmino. Il Catechismo fù ordinato dal Concilio di Trento, poi composto, e publicato per autorità del Beato Pio V., affinchè i Parochi havessero in quello il modo d'istruire la Domenica i suoi Parochiani; e quella venne approvata per la Congregation della Riforma, per insegnarsi nelle Chiese di Roma. Due riflessioni sopra ciò devon farsi. prima, quanto habbi à cuore la Sede Apostolica, che il Christiano sappia quanto fin quì s'è detto. Seconda, quanto più l'Ecclesiastico sia obligato à saperlo, mentre questi è in strada d'insegnarlo ad

altri,

altri, e quello che insegna, deve intenderlo assai meglio. Dunque il Tonsurando procuri con ogni applicatione d'apprendere questi rudimenti già dichiarati, con impossessarsene di modo, che interrogatone sotto qualsivoglia termine, sappia rispondere. Tuttavia voglio quì aggiongere cert'altr' interrogationi molto necessarie à qualsivoglia Ecclesiastico. Prima le facevan solo i Theologi Casisti; ma per havervi sopra sententiato la Sede Apostolica, devono mettersi come fondamenti dell' operare Christiano; in che dovendo più d'ogn'altro esercitarsi l'Ecclesiastico, anzi havendo da insegnar' altri secondo quelli, sarà gran male tant'à se, quant'a' suoi, se non si mette su'l vero sentiere.

28. D. Havete detto la vita del Christiano dover' esser' un esercitio delle trè Virtù Theologali, Fede, Speranza, e Carità: ditemi hora: v'è obligo di peccato mortale à esercitare gl'atti delle virtu sudette?

M. Certo v'è quest'obligo; ed Alessandro VII. hà condannato il contrario parere propositione prima. Susseguentemente Innocenzo XI. propositione 16. condennò il parere contrario della Fede in particolare. Nella 17. condennò chi havesse detto bastare, per nō far peccato, di fare l'atto di Fede una sol volta in tutt'il tempo di sua vita. Di più nella 64. condennò chi dicesse potersi assolvere uno in qualsivoglia tempo di sua vita, che non sapesse i due Misterj della Trinita, e dell'Incarnatione. Nella 65. condennò chi havesse detto potersi assolvere, purchè almeno una volta li havesse creduti, quantunque non facesse atto di crederli quando si confessa.

29. D. Havete insegnato à capo 8.n.16. l'atto di Fede doversi fondate sù la rivelatione di Dio alla Chiesa. Questo pare motivo assai alto; ditemi, se può bastare, che io creda fondato su'l testimonio di qualche Creatura autorevole, ma in particolare su'l testimonio di santa Chiesa, che ci comanda di credere?

M. Nel credere dobbiamo unicamente fondarsi sù la rivelatione di Dio alla Chiesa. Il contrario parere fù condennato da Innocenzo XI. propositione 23. Sii grande l'autorità di qualche Santo, e grandissima sii l'autorità di santa Chiesa, non dovete mai credere, perchè la Chiesa l'attesti, ò il comandi, ma perchè Dio somma verità, il rivelò alla Chiesa, e la Chiesa il propone à noi.

30. D. La fede di Dio rimunerator' è tanto necessaria, che non possa salvarsi, chi non credesse un tal' articolo?

M. Così è. Al presente non si può sostener' il contrario, perchè fù condennato da Innocenzo XI. propositione 22. come si disse à capo 8. n. 12.

31. D. Dobbiamo dire l'istesso della Carità, che non basti una sol volta in vita far' un' atto di Carità perfetta verso Dio?

M. Così è. Anzi pure Innocenzo XI. hà condennato il parer contrario propositione 5.

32. D. Almeno basterà far' un tal' atto di Carità perfetta verso Dio ogni cinque anni?

M. Non basta per sodisfare al precetto di Carità verso Dio, far' un tal' atto ogni cinque anni; ed Innocenzo XI. hà condennato il parere contrario propositione 6.

33. D. Almeno basterà far' un tal' atto di Carità

rità perfetta verso Dio solamente, in caso, che siam' obligati à rimetterci in gratia di Dio: nè v'habbiamo altra strada, per potersi rimettere. Potrei, per esempio sodisfare al precetto di Carità, con atti d'Attritione congionti al Sacramento di Penitenza, non curando far'atto di Carità perfetta, quando possa confessarmi, purchè quando non posso confessarmi, e devo esser' in gratia, per havermi à communicare, faccia in tal caso l'atto di Carità perfetta?

M. Questo nè meno basta; & Innocenzo XI. ancora condennò il parere contrario proposit. 7.

34. D. Ditemi, la virtù di Carità, chi ci obliga d'amare?

M. La virtù di Carità ci obliga d'amare quattro: prima, chi è sopra di noi, cioè, Dio; e siamo obligati d'amarlo sopra ogni cosa. Secondo, chi è prossim'à noi, nel poter godere l'eterna beatitudine, cioè, gl'Angeli, e gl'huomini. Terzo, noi stessi, Quarto, il corpo nostro, che è sotto di noi.

35. D. Siam' obligati ad amare il nostro Prossimo con att' intern'e formale di carità?

M. Il siamo certamente obligati; ed Innocenzo XI. hà condennato il parere contrario propositione 10.

36. D. Per sodisfar' all' atto di Carità vers'il Prossimo, basterà, che io eserciti verso di quello gl'atti esterni, senza però amarlo internamente. Per esempio il saluterò, quando è necessario: pregherò per esso, li farò limosina &c. quando è necessario, senza internamente amarlo, basta questo per sodisfare alla Carità del Prossimo?

M. Non bastano gl'atti esterni, ma di più vi vogliono gl'interni; ed Innocenzo XI. hà condennato il parere contrario propositione 11.

36. D. Posso rattristarmi del bene del Prossimo, ò godere del di lui male, non per esser male del Prossimo; ma perchè da quel male vien'à me un gran bene. Per esempio mi rattristo della vita di mio padre, non già per dispiacermi, che lui vive; ma perchè vivendo egli, non posso goder'io la grossa heredità, che devo havere morendo egli; ed intendendo la di lui morte, potrò godernè io, non già perchè habbia lui havuto sì gran male di morire; ma perchè à me si proviene con la di lui morte la gross' heredità?

M. Voi non potete rattristarvi della di lui vita, nè meno godere della di lui morte. Innocenzo XI. hà condennato il parer contrario propositione 13. 14. e 15. Però in tal caso di morte voi potete haver due atti, uno, per il quale vi dispiace quel gran male del padre; l'altro, per il quale vi piace l'heredità conseguita. Ma nientemeno non puole piacervi quel gran male, per esservi stat'occasione di quell'altro bene.

38. Le risolutioni sudette della Sede Apostolica spettando all' esercitio delle virtù Theologali, che ogni Christiano hà special' obligo d'esercitare, hò giudicato di aggiongerle à quest' Instruttione della Dottrina Christiana, perchè il Tonsurando sappia, com'e quando debba esercitarle; ancora come debba insegnarne altri. Se da giovinetto si fissa in questi sentimenti nell' inoltrarsi à studiare la Morale, conoscerà subito l'opinioni contrarie non più esserepratticabili, quantunque si trovino

in

in qualche Libro di Scrittore avanti à simili condanne, dovendo havere noi per regola le definitioni della Sede Apostolica, à cui qualunque Cattolico Scrittore hà sempre sottoposto qualsivoglia suo particolare sentimento. Può sperare di uscir dall'esame con gloria di Dio, e con sua riputatione qual [illegible]o, che procura presentarvisi con le In[illegible]te fin qui?

[illegible]ITOLO XIII.

Q[illegible]a esser la vita de' Chierici, [illegible]econdo S. Carlo.



I[illegible]NTENDESTE à capo 5. num. 2. [illegible]he, giusta l'ordinationi del Con[illegible]ilio di Trento, il Christiano de[illegible]e tonsurarsi unicamente per ser[illegible]re à Dio, quindi S. Carlo as[illegible] zelante in far' osservare gl' ordini de[illegible], nelle Sinodi prescrisse più cose, quali o[illegible] i Chierici, acciò veramente servino à Dio. Perchè quasi ogni Chiesa s'è appropriata le ordinationi del Santo, le raccolgo in questo Capitolo cavate da' sudetti Concilj. Qualsivoglia Chierico potrà informarsi à quale stato di vita siasi consecrato con farsi Chierico; ed esaminarsi, se in verità possa dirsi Chierico. Dunque, giusta'l primo Concilio di Milano, il Chierico arrivato all'età d'anni quatordici, deve.

1. Havere appresso di se i Libri almeno seguenti, cioè: *il Testamento vecchio, e novo; il Concilio*

di Trento ; il Catechismo Romano , le Costitutioni Provinciali , e Diocesane ; il Calendario , che promulgano i Vescovi ogn' anno per l'ordinatione dell' Officio ; e questo basterà per chi hà obligo di recitarlo .

2. Andare in Tonsura , & habito Clericale , l'habito sia nero , non vano , e non sordido ; ma decentemente aggiustato ; con scarpe modeste , senz'anello alle mani , fuor di quei , a' quali ciò compete per dignità .

3. Usare alla tavola di benedirla , e doppo far' il ringratiamento , con la moderatione dovuta ne' cibi .

4. Non portare di qualsivoglia sorte armi .

5. Non ballino, nè assistino , mentre altri ballano . Non à Comedie , ò giuochi più profani .

6. Non giuocare à carte , ò dadi ; non permettere il giuoco in casa propria . Quando pure giuocheranno à qualche giuoco decente , non giuochino di denaro .

7. Non vadino à conviti , nè à pasti , fuggendo l'ubbriachezza , e l'hosterie , quando non siano in viaggio . In qual caso non doveranno mangiar con donne , ò con persone di minor' edificatione .

8. Il Chierico *in sacris* , ò che hà qualche Beneficio , non faccia l'Avvocato , nè il Procuratore avanti un Giudice laico . In cause proprie , di sua Chiesa , de' parenti , ò di poveri , prima procuri la licenza in scritto del Vescovo, per poterle agire.

9. Non faccia il Notaro , il Medico , il Mercante , ò Sensale . Non faccia sigortà . Non sii Tutore , ò Curatore . Non pigli affitto , à fine di guadagnare. Possa però esercitare quell'arti honorate ,

sate, da cui possa guadagnare il vitto.

10. Non si metta in servitio di Donne, Laici, ancorchè Prencipi, se non per quel ministero, quale non sia indecente all' Ecclesiastico; e ciò con licenza del Vescovo.

11. Frequentino la Confession'e Communione, confessandosi solo da Sacerdoti, che il Vescovo approverà per udir le loro Confessioni, quando ne sian tanti dal Vescovo approvati, che possano fare scielta. E si communichino le feste nella Parochia, ò in altra Chiesa, che risolverà il Vescovo; e dovranno communicarsi alla Messa solenne, quando in sudetta Chiesa quel giorno si celebri.

12. Vadino alle Prediche, lettioni, ò interpretationi della Scrittura Sacra ne' giorni almeno, che il Vescovo determinerà.

13. In quella Chiesa, che più al Vescovo parerà, procurino le feste, di ajutar' il Parocho à celebrare i Divini Ufficii; e quando fussero ascritti à qualche Chiesa, procurino far ciò in essa, secondo l'ordine del Vescovo, che li concederà, se fussero chiamati, d'andar' in que' giorni ad altre Chiese per funerali &c. Il Parocho poi, almeno qualsivoglia terzo mese dii conto al Vescovo, se i Chierici compiscono il lor' obligo; e se nel resto vivon vita d'Ecclesiastico.

14. Habbino la loro Cotta nè troppo vana, nè troppo sordida, con cui possino servire la Chiesa, quando devon servirla in tal' habito.

15. Procurino al possibile di sfuggire l'otio, ed avanzandoli tempo dal servitio della Chiesa, e dall' attioni sacre, il consumeranno in studio di scienze sacre. in sante meditationi, & altr'opere di pietà.

pietà. Il Vescovo in visitare, ò altri à suo nome, s'occuperà principalmente in informarsi,se il Chierico spenda il tempo, conforme hà obligo di spenderlo, chi s'è consecrato specialmente à Dio; e trovando, che si perde in otio, sarà suo pensiere d'applicarlo.

16. Il Chierico procurerà di spesso conversare con quegl'Ecclesiastici, che prattici, e versati ne gl'esercitii dello spirito, posson' assai giovarlo con il consiglio per una vita spiritual'e religiosa.

17. All'incontro qualunque d'essi sfuggaratticare con i vitiosi, e sopra tutto i Chierici ancora giovinetti, che son facili à lasciarsi portare al vitio dall'esempio altrui, per non ancora esser'assodati nella virtù. Bensì scongiuriamo qualsivoglia Ecclesiastico, in specie il Sacerdote, ò Parocho à studiarsi con ogni cautela, e prudenza di levare i vitiosi da loro vitii, con parole, oper'e buoni esempj. Ma quantunque trattino con quelli, però sfugghino la loro familiarità.

18. Appresso di se il Chierico non tenga Libri, la lettura de' quali possa esserle di scapito ne' buoni costumi; non sieno curiosi, nè parlino immodestamente.

19. Il Chierico obligat'à recitare l'Offitio, si ricorderà, che non qualsivoglia picciolo male, ancora di febre leggiera, il disobliga dal recitarlo; per il che consideri bene, quanto veramente possa fare, per non porsi à rischio di peccato mortale in lasciandolo, e quando habbia beneficio di restituire i frutti.

20. Qualsivoglia Chierico procuri da chi tocca, fedi, qualmente frequenta i Sacramenti dell'Eucha-

chariſtia, e Penitenza; qualmente s'eſercita nel ſervire la Chieſa; qualmente s'approfitta ne' ſtudj &c. Preſenterà poi ſudette fedi al Veſcovo nel tempo, che quegli ordinerà, ſi debbiano preſentare.

21. Il Chierico più inoltrato negl'anni procureràdi far una canfeſſion general di tutta ſua vita decorſa, e ſi ricorderà di qualche volta fare gl'eſercitii ſpirituali, nel modo, che ſi è ordinato di farli à gl'Ordinandi *in ſacris*.

22. Ogni giorno darà qualche tempo all'oratione, pregando particolarmente Iddio, prima, che habbi miſericordia de' ſuoi: ſecondo, che con l'ardore del ſuo Santo Spirito infiammi l'animo de' fedeli, à fuggire il vitio, & abbracciare la virtù: terzo per la concordia de' Prencipi Chriſtiani: quarto per l'eſaltatione di Santa Madre Chieſa.

23. Tale ſia nel caminare, nello ſtar, e nel portar della perſona il Chierico, che corriſponda in tutto alla vita Clericale, avvertendo S. Ambroſio, havere ricuſato di ammettere nel Chiericato un giovane, ſolo, perchè caminava, e portava indecentemente la perſona. Dunque fugga il Chierico, qualſivoglia faſto, luſſo, ambition', e vanità.

24. L'appartamento, dove habita il Chierico, sii poſitivo, con imagini, ò quadri non profani, ma devoti.

25. Sia il Chierico amante della caſtità, frenando i ſenſi da ogn'ombra, che poſſa offendere sì bella virtù, à cui per più ſempre affettionarſi leggerà ſpeſſo il libro di S. Cipriano *de ſingularitate Clericorum*.

26. Il Chierico povero non cerchi ricchezze, ſapen-

sapendo, che Christo fù povero, anzi volle nudo morir, in Croce. Riflettiamo all'esempio de' Santi, che vollero imitare Christo nella povertà, e nientemeno, quali erano, poverissimi, trovavan modo per far limosina ad altri. Basterà, che procurino di guadagnar'anime à Dio.

27. Il riccho si ricordi, che S. Ambrosio hà scritto i Christiani haver'impinguato i benefitii della Chiesa, perchè i poveri fussero sostentati da Beneficiati ricchi, della de' quali prudenza, & integrità in dividerli, molto si confidavano.

Le presenti regole stabili S. Carlo, conform'alle quali desiderava, vivesse il suo Clero di Milano. Quantunque assai più diffuso il Santo ne'tratti, hò tuttavia volsuto restringerle à sudetti articoli, perchè trattando egli della vita Clericale in più Sinodi, hebbe necessità di ripetere più volte l'istesso, con aggiongere poi quanto haveva con l'esperienza, conosciuto poter conferire ad un'esemplarità di vita, ed'acciò la ripetitione non portasse tedio, si sono ristrette sotto que' capi.

GA

CAPITOLO XIV.

Instruttione per il Tonsurando, che con la Tonsura vien provisto d'alcuna pensione.

1 UALCHE volta nell'istesso tempo, che uno riceve la Tonsura, viene provisto da legitimo Superiore di pensione: Quando un tale si presenta, l'Esaminatore, per compire al suo obligo,& al giuramento, che già fece di osservare i decreti del Concilio di Trento, deve interrogarlo circa i doveri della pensione sudetta, sempre ricercandolo, come si disse, del più necessario, e più commune. Ma corre obligo maggiore al Pensionario di saperli. L'Esaminatore per più riguardi puol'esimersi da interrogarlo, ma il Pensionario non mai da saperli. Dunque per instruirlo, si danno gl'Interrogatorii seguenti, e s'avverta, che gl'istessi, poco variato, vengon fatti ordinariamente à chi s'esamina per il suddiaconato, perchè il Pensionario hà obligo di recitare l'offitio della B. Vergine, & il Suddiacono di recitare l'offitio divino; per altro le conditioni dovute à recitare l'un'e l'altro son communi, come ancora gl'oblighi del vestire habito Clericale, differentiandosi solo in questo, che il Pensionario, puole, con perdere la pensione rimettersi nello stato Laicale, a cui non può ritornare l'ordinato

nato *in sacris*. Dunque con ogni attentione doveranno leggere il presente capo due sorti di persone, primo chi riceve la Tonsura, con essere provisto in un tempo istesso di pensione: secondo chi vuol' esser esaminato per gl'ordini sacri, doverà questi ancora rileggerlo, perchè à levare ogni tedio non si vuol replicare l'istessa materia nel capitolo, nel quale si tratterà del Suddiaconato.

2. D. Che oblighi hà il Pensionario?

M. Chi gode alcuna pensione, secondo la forma, che già prescrisse Sisto V. hà obligo di vestire in habito, e Tonsura Clericale, per modo, che pecca, se si lascia veder'in publico per luogho popolato in habito secolare con habito, perrucca &c. non havendo necessità di comparire in tal habito; purche voglia ritenere la pensione, ma non peccaria nè il Pensionario, nè l'ordinato in sacris, quando si vestisse di tal'habito, a fuggire i nemici, che l'insidiano.

3. D. Quando il Chierico doverà dirsi reo di peccato mortale per non vestire l'habito Clericale?

M. L'habito senza incorrersi peccato mortale, si può portare più longo, e più corto, più ornato, e men ornato. Regola generale, per conoscere, quando pecchi mortalmente, sia, se porta un tal' habito, per il quale non possa essere distinto da un semplice Laico.

4. D. Qual'è il secondo obligo del Pensionario?

M. E' di recitare l'Offitio della Beatissima Vergine, quando per maggior divotione non voglia recitare il divino.

5. D. Quan-

5. D. Quante parti hà l'Offitio, e quali sono?

M. L'Offitio sì divino, come quello della Beatissima Vergine, hà sette parti, che ancora soglion dirsi le sett'hore Canoniche. Sono queste il Matutino con le Laudi, Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro, e Compieta.

6. D. Pecca il Pensionario, che senza grave causa, ò notabile impedimento lascia di dire l'Offitio?

M. Pecca mortalmente un tal Pensionario, quantunque lasci solo di dire l'offitio della Beatissima Vergine, quando non dica il divino.

7. D. Quand'il Pensionario havesse notabil' impedimento à recitare il Matutino, e le Laudi, resta egli obligato a recitar l'altr'Hore?

M. Resta obligato, ed'Innocenzo Undecimo, condannò il contrario parere di alcuni, propositione 54.

8. D. Come dovrà recitare l'Offitio?

M. Con intentione, con attentione, senza mangiar le parole, con dire ciascheduna parte dell'Offitio à tempo suo.

9. D. Che cosa è l'intentione, con cui dite doversi recitare l'Offitio?

M. L'Intention'è un'atto di volontà, con cui l'huomo vuol far una cosa; onde in un sol momento si può havere quest'atto d'intentione, con dire *Voglio*. Quest'intentione però è di tre sorti *Attuale*, *Virtuale*, & *Habituale*. L'Habitual'è, quando si fà qualche cosa per habito, con havervi acquistato tale facilità in frequentarne gl'atti, che la facciamo ancora dormēdo, e per cui continua di farla, chi per qualche disgratia è impazzito. Così un Sacerdo

te pazzo, per habito fà ogni cerimonia di dire la messa &c. Quest'intentione non è humana, e perciò non sodisfa uno all'obligo di recitare l'Officio, perchè l'huomo dev'operare com'huomo, e per via di giuditio. L'Intention'attuale si è, quando nel recitare l'officio, hà in atto l'intentione di recitarlo; quest'è ottima, non però necessaria. Dunque per sodisfare all'obligo è necessaria l'attuale, ò la virtuale, bastando l'una, ò l'altra. L'Intention virtuale si è, quando da principio hebbi l'attuale, questa poi mancata, per distrattione involontaria, e per altro, tuttavia continuo à recitare in virtù di quell'intentione prima. Per esempio in casa hò intentione di sentir messa; mi distraggo da quest'atto per altre occupationi, tuttavia in virtù di quell'intentione, mi vesto, mi porto fuor di casa, vado in Chiesa; ivi aspetto, che il Sacerdote s'appari, & esca, m'inginocchio &c. Ciò si fà tutto in virtù dell'intentione havuta in casa, che persevera ne' suoi effetti, ed'hanno forza di produrre l'ultimo da me fissato, questa si dice Intention virtuale.

10. D. Che cosa è l'Attentione, con cui dite doversi recitare l'Officio?

M. L'Attentione si distingue dall'Intentione: questa è atto di volontà, e quella d'Intelletto, per cui l'huomo è applicato à quant'opera. E' di tre sorti l'Attentione, una, per cui l'huomo attende à proferir le parole, in modo, che non erri: l'altra per cui stà l'huomo applicato al senso delle parole, quali proferisce: la terza, per cui applica di tenere la mente alzat'in Dio, come si deve far'in ogni oratione. Questa terza è sufficiente per recitare l'Offitio, e può esser'in ogni Monacha, & Idiota,

che

che non capisce la forza de' Salmi, per nulla sapere di Latino. Ne questi possono havere la seconda, che spesso manca ne' più dotti, per non penetrare i sensi dello Spirito Santo, nel dettare i Salmi. Nè meno la prima è del tutto in man nostra, perchè sbagliamo qualche volta non volendo. Basta per tanto la terza, e questa pure basterà, che sii virtuale. Voltiamo al principio la mente à Dio, ma in proseguire l'offitio, ci vengono mille distrattioni: Hora quando queste siano involontarie, in virtù dell'applicatione prima, l'huomo proseguisce à recitarlo, e persevera così l'attention virtuale, ma quando volontariamente si fermiamo nelle distrattioni, non v'è più attention virtuale in tal caso, perche la rivochiamo in voltarsi volontariamente ad altro.

11. D. Sodisfa al suo obligo, chi recita l'offitio con ogni attention' esterna, recitandolo in ginocchioni, con mani gionte &c. però internamente si distrahe pensando volontariamente alla caccia, ò cose simili.

M. Quando in picciola parte dell'Offitio volontariamente si distrahe, non farà peccato mortale; ma essendo notabile quella parte, peccherà mortalmente.

121. D. Quale sarà parte picciola, e quale sarà notabile?

M. Parte notabile sarà un Salmo longo, & anche una mezz'Hora. Parte picciola è il Salmo *Laudate Dominum omnes Gentes* &c. ò simile.

13. D. Pecca mortalmente il Pensionario, che non volendo un giorno dire l'Offitio, si contenta distribuire à poveri la portione di quel giorno?

M. Pecca certo mortalmente. Il Pensionario hà due oblighi: primo di recitare l'Offitio: e secondo, che non recitandolo, a poveri distribuisca i frutti della pensione corrispondenti à quel giorno. Se per esempio rendesse la pensione 36. scudi, che divisi pro rata, corrispondono d'un giulio à i giorni dell'anno, dovrà tanti giulii restituire il Pensionario, quanti giorni lascia l'offitio. Ma compiendo il secondo precetto, già peccò per havere violato il primo.

14. D. A chi deve il Pensionario restituire?

M. Il Pensionario, che lascia di recitare l'offitio, doverà di quel frutto farne limosina, ò pure impiegarlo in fabrica, e vantaggio del benefitio, da cui trahe la pensione.

15. D. Dovrà restituire il Pensionario, che lascia solo una parte dell'Offitio?

M. In una Bolla stabilì, Pio quinto, che il Benefitiato, e Pensionario, quale un giorno lascia l'offitio, debba restituire il frutto di quel giorno: Se lascia Matutino, e le Laudi, ma dice il resto, debba restituire la metà. Quando poi lasciasse sol'un'Hora, dice la Bolla, in tal caso perda *sextam partem fructuum eiusdem diei*.

16. D. E' obligato alla restitutione sudetta il Pensionario, che lascia l'Offitio della Beatissima Vergine?

M. Nell'istessa Bolla Pio quinto dichiara, che questi ancora è obligato à restituire secondo la rata sudetta.

17. D. Il Pensionario, che lascia l'Offitio, non restituendo i frutti, contro quale virtù pecca?

M. Pec-

M. Pecca contro la giustitia, perchè la Bolla dice ritenersi all'hora ingiustamente i frutti.

18. D. Il Pensionario è in coscienza obligato à restituirli, prima che venghi condannato per sentenza di Giudice?

M. E' obligato, ne può il Confessore assolverlo, se non restituisce prima, ò se non promette di restituire ben presto, quantunque il Giudice non lo condanni. Alessandro VII. prohibì l'opinione contraria propositione 30.

19. D. Attendendo il Benefitiato à studii, potrà recitare l'Offitio per altri, e così sodisfar all' obligo?

M. Non può così sodisfare, anzi da Alessandro Settimo fù condennata l'opinione contraria propositione 31.

20. D. Un Pensionario fece per l'inanzi grosse limosine, hoggi lascia l'offitio, per il che vien' obligato à restituire il frutto corrispondente di questo giorno, potrà egli supplire la restitutione con limosine per l'inanzi fatte?

M. Quantunque per l'inanzi havesse dato in limosina ogni frutto del benefitio, deve hoggi restituire il frutto corrispondente. Alessandro Settimo hà condannato l'opinione contraria propositione 33.

21. D. Molti obligati all'offitio, vi provano gran tedio in recitarlo, per ciò più volte il lasciano. A facilitarli la strada di compire lor'obligo, & à toglierli dal peccato, per quanto conviene, potrà permettersi, che il giorno delle Palme, quando l'offitio è longhissimo, recitino quel di Pasqua cortissimo, non già per fine cattivo, ma unicamente

per liberarli, senza peccato, dal tedio di tanta longhezza.

M. Alessandro Settimo propositione 34. hà condannato la dottrina, che insegnava sodisfarsi al precetto in recitare l'officio di Pasqua il giorno di Palme.

22. D. Almeno per l'istesso fine di liberarlo dal tedio, si potrà con un'officio sodisfare à due oblighi per hoggi, e per dimani. Caso, che può accadere spesso. Per esempio alle 22. hore hoggi recito il Matutino; e potendosi à tal'hora recitare per il giorno seguente, in tal maniera sodisfarò à due oblighi per hoggi, e per dimani?

M. Non si può; ed'Alessandro Settimo già condannò l'opinione contraria propositione 35.

23. D. Supponiamo il caso, che uno habbia più Pensioni, ò più Benefitii in diverse Chiese, dovrà questi dire più Officii?

M. S. Tomaso tratta il presente dubio nel quodl. 1. a. 13. dicendo bastare un'officio, quale però debba dirsi, conforme al costume di quelle Chiese, in cui è ordinato. Ancor'in hoggi, dopo la Bolla di Pio Quinto, più Chiese dicono un'offitio particolare, diverso da quello della Chiesa Romana, così permettendolo il B. Pio. Se il Chierico havesse un Benefitio in una Chiesa, che lo dice secondo il Breviario Romano, e l'altra, che lo dice secondo il Breviario particolare, può per S. Tomaso, dire qual'offitio più le parerà, però aggionge esser conveniente dirsi l'offitio conforme alla Chiesa, in cui hà benefitio più riguardevole: quando ambi fussero ugualmente riguardevoli, dovrà dire l'Offitio della Chiesa più degna; Per esempio, se hà

un

un Benefitio in Roma, e l'altro à Frafcati, dovrà dire l'offitio di Roma, quantunque il Benefitio di Frafcati fusse di più rendita, perche i Benefitii non devon confiderarfi per la rendita. Effendo le Chiefe riguardevoli, ambe del pari, potrà dire qual' offitio più li piace. Ma effendo in una di quelle, fi conformerà nell'offitio à quella, quantunque fia inferiore. Quando gode più benefitii femplici, ancora in tal cafo dovrà fare la commemoratione di quel Santo, nella cui Chiefa gode il Benefitio, e godendone più, faccia tante commemorationi. Se fono fotto il titolo della Beatiffima Vergine, bafta la commemoratione folita.

24. Dett'habbiamo fin'hora quanto il Penfionario, e Benefitiato debba offervare, per non peccare mortalmente intorn'all'obligo, che li corre in recitare l'Offitio della Beatiffima Vergine, ò divino; Ma il ver'Ecclefiaftico deve di più attendere ancora, che lo reciti con ogni poffibil divotione. Per accenderlo à quefta, voglio quì porre l'iftruttioni date da S. Carlo, ne' fuoi Sinodi al Clero di Milano fopra il recitare l'Offitio. Bensì porrò alla rinfufa l'iftruttioni per chi da fe lo recita, e per chi lo recita in Choro. Ciafcheduno potrà prendere, quanto conviene à fe non effendo obligato al Choro, e lafciando, che gl'obligati cerchino di compire alla parte da S. Carlo impofta per chi affifte al Choro.

25. 1. Chiunque hà l'obligo di recitare l'Offitio in Choro, procurerà d'effer' inftruito fufficientemente intorno la difciplina, che fi tiene in Choro.

2. Prima d'entrar' in Choro, tra di fe penfi

 alla

alla santità del luogo, e del fine, per cui vuol'entrarvi, cioè per farvi l'offitio d'Angelo in lodare Iddio. Per lodarlo, come si deve, lascierà ogni pensiero, & attion'indecente à chi loda Iddio; Anzi s'apparecchierà con sante riflessioni per fare con merito un simil'Angelico ministero.

3. Nel metterfi la Cotta, ò Rochetto, penserà dover'esser l'anima sua così candida in lodare Iddio, come candido è quel lino. Nel metterfi l'altre vesti proprie del Benefitio, penserà con quelle doversi vestire tutto di Dio.

4. Così vestito quantunque sii ancora in Sagristia sfugga ogni attion'e parola indecente à chi tutto è vestito di Dio.

5. Al Choro vada con modestia, e gravità; onde si conosca andarvi non per interesse, ò per le distributioni, ma per lodare Iddio. Quantunque vada in compagnia, deve andarvi, come solo, e pensando, che và al *Sancta Sanctorum*.

6. Entrato in Choro pensi d'esser' avanti à Dio insieme con gl'Angeli, per lodarlo, e per pregarlo d'ogni bene, tanto à se, quanto à gl'altri. Consideri Dio, qual Padre ottimo, e Redentor'amantissimo, qual'è da per tutto, e ved'il tutto. Dimandi purità di cuor'e dono d'oratione per gloria di Dio, ed'utilità si propria, come altrui. E dimandi ciò per il Sangue di Giesù Christo, e per i meriti del Santo, del quale dovrà fare l'offitio.

7. Rifletta nel dire i Salmi à quanto si tratta nel Salmo. Chi parla in quello, se Dio, se la Chiesa, se l'anima penitente, ò proficiente.

8. Si vesta nel dire i Salmi dell'affetto in quelli espresso, con accendere in se desiderio della

della virtù, se di quella si parla, dolore del peccato, se questo si nomina &c. Rinovi l'attentione in ogni Salmo, e sopra tutto, mentre si dice *Deus in adiutorium meum intende*, ò quando conosce in se qualch'involontaria distrattione. S'accenda pure in Dio, mentre al fine si dice il *Gloria Patri*, e rinuovi un'atto di speranza verso Giesù Christo Redentor Nostro, mentre si termina l'oratione con quelle parole *Per Dominum Nostrum &c.*

9. Nel recitare sì da se solo, come in Choro stabilisca certi ponti, che più communemente sogliono toccare i Salmi, per potersi eccitare con affetto conveniente à ciaschedun d'essi. Quattro ponti più communemente son toccati, cioè, l'eccellenza di Dio, il nostro ben operare, l'humana miseria, e la detestation del peccato. Dunque sentendo lodarsi la bontà di Dio, s'accenda in amarlo, e ringratiarlo d'ogni benefitio, che à noi comparte, sentendo lodare la sapienza, ed'onnipotenza, s'ecciti à stupore, à gaudio d'intenderlo sì perfetto &c. In quant'al second'articolo del nostro ben'operare, s'accenda in desiderio, e speranza di ottenere da Dio qualunque ajuto più convenevole à sfuggire il peccato, e seguire la virtù. Altre volte ringratii Dio, se con la di lui gratia, conosce d'haver operato qualche bene, ò sfuggito qualche male. In quanto al terzo articolo s'accenda in atti d'humiltà, nel sentirsi rammemorare l'humana miseria, in timore di cadere con quella, in dolore d'esser'altre volte per quella caduto. In quanto al quarto, dove i Salmi detestano il peccato, e riprendono il peccatore, conosca lo sdegno di Dio contr'il peccato, e'l zelo di vendetta contr'il pec-

catore. Così vada procurando d'uniformarsi a' sentimenti, che portano le orationi. Studierà non solo di recitarle, ma di dirle quasi proprie; per questo attenda di penetrarne i sensi da se, prima di recitare l'offitio per appropriarseli, quando il recita.

10. Finito di recitare l'Offitio, starà il Benefitiato sopra di se per alquanto di tempo. Ginocchioni da Dio chiederà perdono d'ogni negligenza, distrattione, ò altra colpa in recitare commessa. Pregherà Iddio, che per il Sangue di Chisto, e per i meriti della Sposa di Christo, voglia aggradire l'ossequio prestatoli.

11. Nel recitare l'Offitio, attenda non solo di regolare gl'affetti dell'animo, ma di stare con ogni compositione più decente del corpo.

25. Questi sono i ricordi con quali volle il Sant' Arcivescovo premunire il Clero di Milano, a finche s'avvezzasse à recitare il divino Offitio con ogni merito, e poichè, per così dire ogni Chiesa s'è addottata i sentimenti da quel gran Pastore dettati nelle Sinodi Provinciali di Milano, per questo qualunque hà obligo di recitare il divin'offitio s'imagini di vedere sua Madre, cioè, quella Chiesa, in cui è ascritto, quale con le voci del Santo, il prega, e scongiura di fare, quanto ingionse in quelli S. Carlo. Solamente aggiongo, in quanto all'oratione da farsi prima di cominciare l'Offitio, ò pure dopo finito, la Chiesa Romana nel Breviario havere posto, per il cominciamento quell'oratione *Aperi Domine os meum* &c. e quell'altra per il fine *Sacrosanctæ, & individuæ Trinitati* &c. Potrà usare di queste il ver'Ecclesiastico per più capi, ma singo-

singolarmente: primo per sentimento d'humiltà, persuadendosi, che da se non sà dimandare cos'alcuna; onde hà bisogno valersi dell'instruttione di sua Madre, Chiesa Santa: Secondo per più meritare in quell'orationi. Le ordinò la Chiesa; quindi recitandole, communica con la Chiesa, & ora co'l commune di Santa Chiesa, l'orationi della quale in commune son più gradite à Dio. Procuri però di recitarle con lo Spirito della Chiesa, perchè senza di quello non hanno l'efficacia, che Dio hà dato all'orationi della Chiesa.

CAPITOLO XV.

Si propongono i Riti, che il Pontificale Romano comanda osservarsi nel conferire la Tonsura.

1 TANTO pieni sono di misteri, e significationi sacre i Riti dalla Chiesa osservati nell'ordinare gl' Ecclesiastici, che facendovi riflessione seria, mi persuado, possa ogni Chierico, stimolarsi molto à vivere qualmente li vien comandato con parole pressanti dal Vescovo in pratticare, ordinando, i Riti sudetti. Adunque, dopo havere instruito circa l'esame il novello Chierico, m'è parso conveniente di proporli que' Riti, acciò conosca i sentimenti della Chiesa, e procuri à quelli conformare il suo vive-

vivere. Cominciando per tanto dalla Tonsura, passato all'esame il novello Chierico, per riceverla, deve apparecchiarsi la Cotta con candela in mano: e quando, avanti al Vescovo, il Cancelliere, ò Notaro di nome lo chiama, risponde *Adsum*.

2. Nominati, s'inginocchiano avanti al Vescovo, che sopra d'essi dice: *Sit nomen Domini benedictum*. ℞. *Ex hoc nunc, & usque in sæculum*: perchè ogni nostr'oratione, anzi opera deve cominciarsi dal ringratiar' e lodar'Iddio. Con la lode à Dio, qual'è atto di religione, devono le preci nostre congiongersi all'humiltà, e per questo il Vescovo prosiegue *Adiutorium nostrum in nomine Domini*. ℞. *Qui fecit cœlum, & terram*; Protesta in ciò il commun degl'Astanti con pari verità, & humiltà, che da Dio procede ogni nostro bene.

3. Ad esser'esauditi da Dio, giova grandemente, unirsi più insieme ad orare, già che Cristo disse Matth. 18. *Ubi duo, vel tres fuerint congregati in nomine meo, in medio eorum ego sum*; per questo il Vescovo in appresso prega co'l commune degl'Astanti, anzi à nome della Chiesa *Oremus, Fratres charissimi*, (comincia l'oratione con un'atto di carità verso il Prossimo, perchè ben sà, per precetto di Christo, dovere, chi comparisce all'altare, prima reconciliarsi co'l fratello, e premettere ad ogn'atto di religione, un'atto di carità) *Dominum Nostrum Iesum Christum*, (questa petitione à Giesù Christo, in chi co'l Vescovo s'unisce à farla, suppone un'atto di fede, per cui lo crediamo Giesù, e Salvatore degl'huomini, mandato, & onto dal Padre, certo à redimerci con sua passione,

ne, morte, e risurrettione) *pro his famulis suis, qui ad deponendum comas capitum suorum pro ejus amore* (non per la pensione, ò per il pingue benefitio) *festinant, ut donet eis Spiritum Sanctum, qui habitum Religionis in eis in perpetuum conservet* (La Chiesa non parla quì della Religione virtù compresa sotto la giustitia, per cui l'huomo con atti proprii venera Dio, ma l'habito di Religione à cõservarsi nel Tonsurando, è, sì come parla S. Tomaso 2. 2. q. 81. a. 1. ad 5. per cui dedica specialmente al servitio di Dio sua vita, volendo ritirarsi da'negotii del mondo, per maniera, che un Christiano secolare può agire negotii temporali, purche in quelli non offenda Dio, tuttavia ciò non basta nel Chierico, deve solo trattare, quanto appartiene al servitio di Dio. Se tratta qualche negotio temporale, bisogna lo tratti con intentione di promovere in quello il servitio di Dio) *& à mundi impedimento, & à sæculari desiderio corda eorum defendat; ut sicut immutantur in vultibus ita dextera manus ejus virtutis tribuat eis incrementa, ab omni cæcitate spirituali, & humana, oculos eorum aperiat*. Cecità spirituale, secondo San Tomaso 2. 2. q. 15. a. 1. è, quando nell'huomo manca qualchuna cognitione sopranaturale necessaria per ben'operare. Cecità humana, e quando manca una cognitione naturale necessaria per ben'operare, secondo il lume di ragione. Per il peccato originale ci mancano molte di queste; più ancora di quelle ci mancano quantunque nel battesimo riceviamo la fede; atteso che Dio le conferisce d'ordinario à chi le dimanda con humiltà; Dunque la Chiesa richiede sopra il nuovo Chierico, venga liberato dall'un'e l'altra, *& lu-*

men

men eis æternæ gratiæ concedat. Qui vivit &c. Il desidera non solamente libero da cecità; il vuole di più fornito d'ogni lume, per veder'ogni gran bene.

4. Gl'Astanti cominciano à cantare il Salmo 15. *Conserva me Domine &c.* sotto l'Antifona: *Tu es Domine, qui restitues hæreditatem meam mihi*, nel cantarsi del quale, il Vescovo taglia i capegli al nuovo Chierico, che in tanto dice: *Dominus pars hæreditatis meæ, & calicis mei: tu es qui restitues hæreditatem meam mihi.* Accetta il Vescovo l'offerta, che fanno di servir' unicamente à Dio, e prega co'l Popolo la perseveranza nel servitio di Dio, con le seguenti preghiere: *Oremus. Præsta, quæsumus, omnipotens Deus* (s'implora chi può il tutto, mentre vogliamo l'amore della volontà, in cui solo può l'Onnipotente) *ut hi famuli tui, quorum hodie comas capitum pro amore Divino deposuimus*, (dimostra sempre il nuovo Chierico haver' eletto la vita Clericale solo per amor di Dio, non per interesse del Mondo) *in tua dilectione perpetuò maneant, & eos sine maculà in perpetuum custodias. Per Dominum &c.* Non solo si chiede la perseveranza nell' amor di Dio; ma di perseverarvi senza macchia, perchè la Carità può essere macchiata di colpa veniale, da cui la Chiesa vorrebbe puro qualsivoglia Chierico.

5. Doppo gl'Astanti cantano il Salmo 23. *Domini est Terra, & plenitudo ejus &c.* con l'Antifona: *Hi accipient benedictionem à Domino, & misericordiam à Deo salutari suo, quia hac est generatio quærentium Dominum*, quale finita, il Vescovo nuovamente ora con gl'Astanti: *Oremus: Flectamus genua: Levate. Adesto Domine supplicationibus nostris,*

& hos

& hos famulos tuos benedicere dignare, quibus in tuo sancto Nomine habitum Religionis imponimus (Doppia benedittione dimanda sù di essi: la prima,) *ut te largiente, & devoti in Ecclesia tua persistant* (la devotion'è il principal' atto di religione; & è una prontezza di volontà in abbracciare quanto appartiene al servitio di Dio: questa è in chi prende con ardore la Tonsura; e in questa il Vescovo prega Dio, che perseveri:) *& vitam percipere mereantur æternam. Per Dominum &c.* Quest' è la seconda benedittione, premio della prima.

6. Nel metter' al Chierico la Cotta, il Vescovo dice: *Induat te Dominus novum hominem, qui secundùm Deum creatus est, in justitià, & sanctitate veritatis.* L'Angelico sopra questo passo dell' Apostolo Eph. 4. dice dover noi vestire il nuov'huomo, cioè, Christo, per modo, che sii santità nel cuore, verità nella lingua, e giustitia nell'opere. Così vestito il Chierico, nuovamente ora il Vescovo, co'l Popolo: *Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, propitiare peccatis nostris, & ab omni servitute secularis habitus, hos famulos tuos emunda: ut dum ignominiam secularis habitus deponunt, tuà semper in ævum gratià perfruantur, ut sicut similitudinem Coronæ tuæ* [di spine) *eos gestare facimus in capitibus, sic tuà virtute hæreditatem subsequi mereantur æternam in cordibus. Qui cum Patre &c.*

7. In fine li fà brev' ammonitione, ma grave: *Filii charissimi,* (tenera espressione d'un Pastor' Ecclesiastico, che ama il suo Gregge in Christo) *animadvertere debetis, quòd hodie de foro Ecclesiæ facti estis, & privilegia Clericalia sortiti estis: cavete igitur, nè propter culpas vestras illa perdatis: & habitu bone-*

honesto, bonisque moribus, atque operibus, Deo placere studeatis. Quod ipse vobis concedat per Spiritum Sanctum suum. Amen. Quali sieno i privilegi, l'habito, i costumi, e l'opre d'un vero Ecclesiastico, raccomandate tanto dalla Chiesa per bocca del Vescovo Tonsurante al novello Tonsurato, già si è detto à bastanza ne' precedenti Capitoli.

CAPITOLO XVI.

Si propongono le dispositioni, che ricerca il sacrosanto Concilio di Trento, in chi vuole ordinarsi agli Ordini Minori.

1 Cciò prima ogn'uno veda quanto sia necessario, e conforme al sacro Concilio di spiegare al Christiano le dispositioni ricercate per ricevere gl' Ordini, voglio unire quì due Decreti dell' istesso Concilio. Il primo è registrato alla sessione 24. cap. 4. dove così comandano que' Padri: *Moneat Episcopus Populum diligenter, teneri unumquemque Parochiæ suæ interesse, ubi commodè id fieri potest, ad audiendum verbum Dei.* Vien' ingionto al Vescovo d'avvisare il suo Suddito, e d'avvisarlo con ogni diligenza, qualmente sia obligato, se può commodamente farlo, di assistere alla Predica in sua Parochia: non dà per consiglio d'andar' alla Parochia

rochia per le Prediche, ma dice il Popolo esser' obligato d'andarvi (potendo commodamente farlo) ad udire la Predica.

2. L'altro Decreto stà nel Capo settimo dell' istessa Sessione, in cui vien così stabilito: *Ut fidelis Populus ad suscipienda Sacramenta, majori cum reverentia, atque animi devotione, accedat, præcipit sancta Synodus Episcopis omnibus, ut non solùm, cum hæc per se ipsos erunt administranda, priùs illorum vim, & usum, pro suscipientium captu, explicent, sed etiam idem à singulis Parochis piè, prudenterque, etiam lingua vernaculà, si opus sit, & commodè fieri poterit, servari studeant, juxtà formam à sancta Synodo in Catechesi singulis Sacramentis præscribendam, quam Episcopi in vulgarem linguam fideliter verti, atque à Parochis omnibus Populo exponi curabunt.*

3. In questo Decreto prima si espone il fine, dal quale il Concilio fù mosso à farlo. Quel fine si fù per incitare i Christiani ad accostarsi a'Sagramenti con più riverenza, e divotione; sì che il Concilio conobbe potersi accrescere di molto questa divotion'e riverenza, con lo spiegar' in publico, à tutt'il Popolo, anche in lingua volgare, l'efficacia, & il modo di pigliare i Sacramenti; e non particolarizzando, ma in universale, dicendo i Sacramenti, conobbe certo il Concilio, che si accrescerebbe la divotion'e riverenza verso gl' Ordini, quando la loro efficacia si spiegasse in publico al Popolo, purchè venghi spiegata *pro suscipientium captu*, secondo la capacità dell' Uditorio, e, come aggionse più à basso, *postpositis inutilibus quæstionibus*, non intrigando il Popolo in dottrine inutili.

4. Per

4. Per accrescere questa divotion'e riverenza verso i Sacramenti, determina più cose il Concilio; e prima, che i Vescovi, quando da se amministreranno i Sacramenti, debbano, avanti d'amministrarli, spiegare al Popolo la loro efficacia, & uso di riceverli; per il che fù mente di que' Padri, che il Vescovo, prima di conferire il Sacramento dell' Ordine (Sacramento, quale può conferire solo il Vescovo) debbia fare sopra d'essi qualche Predica. Secondo, determina, che, bisognando, e potendo commodamente farsi, ancora predichino sopra il Sacramento dell'Ordine, tutti, e singoli Parochi *à singulis Parochis*, e doppo *à Parochis omnibus*. Però debban farlo con prudenza, e per modo, che accendino alla pietà. Terzo, determina, che predichino anche in lingua volgare. Quarto, per esser' uniformi, determina, che, quanto dovran predicare intorn'a' Sacramenti, tutt' il piglino dal Catechismo Romano, che si saria publicato per su' ordine. Quinto, che faccino i Vescovi traslatar'in lingua del paese il sudetto Catechismo; e per ultimo, che faccino esporlo al Popolo da ogni Parocho, In questo Catechismo si discorre assai longo degl' Ordini. Vede quindi qualsivoglia, quanto fusse à cuore del Concilio, che tutti apprendessero le dispositioni necessarie all' Ordinando, per degnamente consecrarsi à Dio nell' esercitio degl' Ordini. Ma perchè l'istesso Concilio ricerca minor dispositione in chi vuole ordinarsi a' Minori, e maggiore per chi vuole ordinarsi *in sacris*, per questo in distinti Capitoli parleremo di ciascheduna; e nel presente, della dispositione ricercata in chi vuole ordinarsi a' Minori.

5. In

5. In due luoghi ne parla; primo alla Sess. 23 c. 5. dove così dice: *Ad Minores Ordines promovendi, bonum à Parocho, & à Magistro Scholæ, in qua educantur, testimonium habeant.* Secondo, nell' istessa Sessione, Cap. 11. così dice: *Minores Ordines iis, qui saltem Latinam linguam intelligant, per temporum interstitia, nisi aliud Episcopo expedire magis videbitur, conferantur, ut eò accuratiùs, quantùm sit hujus disciplinæ pondus, possint edoceri; ac in unoquoque munere, juxtà præscriptum Episcopi, se exerceant, idque, in ea, cui adscripti erunt, Ecclesiâ, nisi fortè ex causa studiorum absint: atque ita de gradu in gradum ascendant, ut in eis, cum ætate, vitæ meritum, & doctrina major accrescat. Quod & bonorum morum exemplum, & assiduum in Ecclesia ministerium, atque major erga Presbyteros, & superiores Ordines, reverentia, & crebrior, quam antea, Corporis Christi Communio maximè comprobabunt. Cùmque hinc ad altiores gradus, & sacratissima Mysteria sit ingressus, nemo iis initietur, quem non scientiæ spes majoribus Ordinibus dignum ostendat. Hi verò non nisi post annum à susceptione postremi gradus Minorum Ordinum promoveantur, nisi necessitas, aut Ecclesiæ utilitas, judicio Episcopi aliud exposcat.*

6. Dunque la disposizione prima, per ricevere i Minori, è una fede in scritto del Parocho, nella quale attesti la di lui vita Christiana. Per tanto il Parocho cerchi la nascita, l'età, i costumi dell' Ordinando. Se sospetta con fondamento d'irregolarità, di scommunica, di frode, quasi voglia ricevere gl'Ordini, per esimersi dal foro Laicale, ò per non pagare i Creditori, deve con ogni cautela, e segretezza, darne conto al Vescovo, per mezzo

dell'Officiale deputato da esso à ricevere l'informationi degl'Ordinandi. Nè dii conto, affinchè un'indegno non venga promosso; ma ne dii segretamente conto, per non pregiudicare alla riputatione, quando gl'impedimenti fossero occulti.

7. Seconda dispositione sii la fede del Maestro di Scuola, che attesti la disciplina, ò scienza, in cui attualmente s'esercita l'Ordinando. Il Concilio altre fedi non ricerca intorno la bontà, e dottrina; nientemeno sarà di gran consolatione al Vescovo una fede di esser' ascritto in qualche Congregatione, ò Confraternità, dove s'eserciti con operationi virtuose; la fede del Confessore, con cui frequentemente si confessi; la fede d'havere sostenuto Conclusioni Filosofiche, Theologiche, ò Legali. Molto più quando fusse addottorato in qualche Università. In conclusione gioverà molto qualsivoglia fede, da cui apparisca qualche prerogativa dell'Ordinando. Avverta però di non presentarle, à fine di essere stimato nel Mondo, ma solo à fine di essere conosciuto più habile agl'Ordini.

8. Terzo, il Concilio mette la sufficiente intelligenza del Latino. Di questa discorreremo pienamente al Capitolo 18. perchè gl'Esaminatori son costituiti principalmente, ad effetto d'indagarla, dove d'ogn'altra dispositione s'informa qualch'altr' Officiale del Vescovo.

9. Quarto, dispone il Concilio, che gl'Ordini sieno conferiti un per volta nelle Tempora, quando altrimenti non giudicasse il Vescovo; e ciò à fine che s'istruisca nel tempo di mezzo, quale sia il peso di ciaschedun' Ordine. Giudicarono adunque

que i Padri dovere spendersi tre mesi per imparare la materia, forma, officio, in una parola, quant'è necessario per pigliare con dovuta maturità un'Ordine. Veda, come osservi la mente della Sinodo, chi comparisce avanti agl' Esaminatori, senza nè pur' haver letto un libro, e cercato il Parocho per essere istruito; come ancora chi ne piglia tal qual' istruttione; ma puramente di passaggio, per modo, che à pena uscito dall' esame, subito se ne scorda. Chi veramente desidera servire la Chiesa, tutto deve impiegarsi à ben' intender'il ministerio, che piglia, per ben' esercitarlo.

10. Non però al Concilio basta, che uno intenda il Ministero, vuole in quinto luogo, che l'eserciti; e lascia in arbitrio del Vescovo il prescrivere per quanto tempo, dove, e come debba esercitarlo; sempre però in quella Chiesa, per cui fù ordinato. In altre potrà esercitarli, quando fosse lontanò dalla propria, per causa di studio. Quì puole ogn'uno riflettere, quanto il Chierico debba stimare la dottrina, mentre il Concilio, che inculca tanto a' Chierici l'assistere in propria Chiesa, nientedimeno li dispensa, dove si tratterighino fuora, per attendere a' studii, e ritornare con animo di più servirla con la dottrina.

11. Sesto, il Concilio ricerca, che il Chierico inoltrandosi negl' Ordini, cresca in età, bontà di vita, e dottrina. Imperò perchè Dio solo vede l'interno del cuore, non gl' huomini, à questi, che devon promoverlo, farà l'Ordinando apparire il suo spirituale avanzamento con esterne attioni, che bastino ad indicarlo. Il Concilio hà giudicato principalmente potersi conoscere con quattro

mezzi. Primo co'l buon' esempio. Secondo co'l servire di continuo la Chiesa. Terzo, con più riverire, e stimare i Sacerdoti, e gl' altri Ordini maggiori. Quarto, con communicarsi più spesso di prima. Questi sono i quattro mezzi dàl Concilio stabiliti per conoscere l'interno spirituale profitto degli Ordinandi. Se à questi non s'appiglia, quantunque operi molto più, non opera conforme a' dettami dello Spirito Santo, per cui motione li determinorono quei Padri.

CAPITOLO XVII.

Si propone la dottrina del Catechismo Romano circa degl' Ordini minori.

1 L Catechismo tratta degl' Ordini nella Parte 2. Cap. 7. & harrei gran consolatione in addurre intiero il testo Latino; ma riesce assai longo; per il che, à fuggire ogni tedio si contenterà il Lettore della traslatione Italiana; non però mi contento di solo proporre la dottrina degl' Ordini minori. Deve sapersi, che ogni Ordine si riferisce al Sacerdotio; quindi à più farci conoscere l'eccellenza degli Ordini, e la disposítione dovuta in riceverli, stimò il Catechismo premettere notitia sufficiente del Sacerdotio. Perchè simil notitia può giovare assai, la propongo ancor'io, con le parole del Catechismo; e di quà deve pigliarla chi già è vicino al Sacerdotio, senza obligarmi à ripeterla,

dove tratterò de' requisiti per quell'Ordine. Così dunque insegna il Catechismo, dopo di havere accennato la necessità, che hà il Parocho di spiegare al popolo la dottrina degl'Ordini con le parole; quali già si son date à c. 13. n. 1. & 2.

2. Prima deve il Parocho insegnare à suoi sudditi, qual'e quanta sii l'eccellenza, e nobiltà degl' Ordini, se facciamo riflessione al sommo d'essi; cioè, al Sacerdotio. I Vescovi, e Sacerdoti sono interpreti di Dio, e Nontii, che in suo nome insegnano à gl'huomini la legge divina, e rappresentano in terra l'Istesso Iddio. Fontione certo, della quale non ve n'hà più degna, e per questo nella Scrittura, son chiamati non Angeli, ma Dei, per essere in luogo, e vece di Dio. In ogni tempo i Sacerdoti furono grandemente honorati, ma ogni honore meritano i Sacerdoti della legge di Christo; perchè li hà conferito due podestà, una di consecrare il suo corpo, e sangue: l'altra di rimettere i peccati: Podestà, che in terra non hanno pari, & eccedono ogni humana intelligenza.

3. Secondo à capire l'eccellenza del Sacerdotio, deve considerarsi, che i Sacerdoti vengono mandati per l'istesso fine, per cui il Padre mandò nel mondo il Figlio, e per cui Christo mandò gl' Apostoli, cioè, per santificare il mondo. Per il qual'effetto se li conferiscono le due podestà sudette, nel modo, che il Padre le conferì al Figlio, & il Figlio à gl'Apostoli: Carica certo riguardevole in sommo, e perciò deve procurarsi d'appoggiarla à chi habbia santità, fede, prudenza, e dottrina per sostenerla. Presontione inudita sarebbe crederfi ricco di tante virtù, che possa con frutto eser-

citarla, e per questo non deve ambirla il Christiano, ma lasciarvisi chiamare da Dio, come apunto nella Legge Vecchia fù da Dio chiamato Aronne à quel Sacerdotio più imperfetto. Ma perche l'huomo non habbia scrupolo di quando il chiami Dio, sappia, che sarà chiamato da Dio, se verrà ordinato da legitimi Superiori, con osservare quanto prescrive la Chiesa per l'ordinationi. Operando altrimenti, sentirà quel rimprovero del Signore: *Io non mandava i Profeti, & essi correvano.* La Chiesa non può sentire maggior pregiuditio, che in havere Sacerdoti da se intrusi, senza essere chiamati da Dio, nel modo già detto, e non v'è huomo più infelice d'essi.

4. Non basta però, ad essere degno Sacerdote, venirvi chiamato da Superiore legitimo. Questi, come huomo, non può veder' il cuore, per questo non può sapere il fine interno, che hà uno in ordinarsi, quale doveria essere Santissimo. Ma perchè à di nostri molto si pecca in ciò, doverà il Parocho, con gran zelo, e spesso inculcare à suoi, l'unica mira, che devono havere in ordinarsi. Cert'uno si fà Sacerdote solo per guadagnarsi da vivere. Cosa veramente indegna. Conviene certo, che viva co' proventi dell'Altare, chi serve all'Altare; ma consecrarsi all'Altare co'l fin principale di sostentarsi, quest'è un gran sacrilegio. Altri vogliono essere Sacerdoti meramente per ambitione. Altri per havere buon beneficio, e si vedon mirare à ciò principalmente, quando non trattano d'ordinarsi, se non in tempo, che li è offerto il benefitio, e senza di questo non pensariano ad ordinarsi: Hora sappiamo, che Christo chiama Mercenarii queste

sorti

forti di persone , & il Profeta Ezechiele diceva , che pascon se, non le pecorelle . Da questi viene il gran dispregio , che in hoggi fanno del Sacerdotio i secolari . Sono questi, come Giuda , che trovò nel ministero più santo dell'Apostolato l'eterna dánatione . Vogliono entrare non per la porta , per cui solo entra chi legitimamente chiamato da Dio , si ordina unicamente per servire à Dio.

5. Ogni Christiano deve solo cercare la gloria di Dio in ogni sua operatione; tuttavia gl'ordinati n'hanno special'obligo , perchè non solo in tutto devon'operare per gloria di Dio , ma di più devon cercarla operando in quel ministero , al quale son'ordinati , eseguendolo in santità , e giustitia , il che più facilmente si capirà con un'esempio. Nell'esercito qualsivoglia Soldato è in obligo d'obedire al Generale , tuttavia si dice obligato più specialmente il Caporale , l'Alfiere , il Sargente &c. perchè, sopra l'obligo d'obedir al Generale , in quanto son Soldati , hanno anche necessità d'obedirlo intorno alla loro carica particolare . Altretanto s'avvera degl'ordinati. Dee ogni Christiano servire à Dio con opere di pietà Christiana , imperò negl'ordinati v'è l'altr'obligo di servirlo , con dire la messa , ò per se , ò per altri , con predicare, con istruire i fedeli, con amministrare i Sacramenti , e con apparecchiare gl'animi al più degno de' Sacramenti , cioè , l'Eucharistia, questo in un modo , e quegli nell'altro . Il Parocho deve prima far ben capire al popolo questa dottrina generale , per affettionare chi desidera ordinarsi , ad intendere , quale debba essere il proprio ministero , e podestà , di cui verrà ornato nell'ordinatione .

6. Questa podestà è di due sorti: l'una si chiama d'Ordine, l'altra di Giurisdittione: quella d' Ordine si stende al corpo vero di Christo nel Sacramento dell'Eucharistia, e quella di giurisdittione si stende al corpo mistico di Christo, cioè, copra i Christiani, con governarli, diriggerli, & indrizzarli per il Paradiso.

7. La podestà dell'Ordine non solo importa consecrare il Corpo, e Sangue di Nostro Signor Giesù Christo, ma di più apparecchiare, ò disporre i fedeli à riceverlo, & in una parola, quanto puole in qualsivoglia modo spettare all'Eucharistia. Di questa podestà vi sono più testimonianze nella Scrittura, come quando disse Christo Io: 21. *Sicut misit me Pater, & ego mitto vos* - overo *Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata remittuntur eis, & quorum retinueritis retenta sunt*. E Matth. 18. *Quæcunque alligaveritis super terram, erunt ligata, & in cœlo, & quæcunque solveritis super terram, erunt soluta, & in cœlo*. Questi, & altri più testi della Scrittura, se procurerà il Parocho di spiegare con l'interpretatione datali da Santi Padri, rischiarirà molto la materia.

8. Dobbiamo confessare in ogni legge tanto di natura, quanto scritta esservi stato il Sacerdotio, e la spirituale podestà, perchè l'Apostolo dice Hæbr. 7. la legge trasferita, doversi trasferire il Sacerdotio; ed'ogni Republica con il lume di ragione, senza fede, hà sempre costituito Sacerdoti, che havessero podestà in certo modo Spirituale. Fù pure nella Legge Mosaica il Sacerdotio, e con maggiori prerogative di quello si fosse nella Legge di natura, sempre però di molto inferiore al Sacerdo-

cerdotio Evangelico in podestà spirituale. Tutta celeste questa è nella Legge di gratia, superiore ad ogni podestà degli Angeli, proveniente da Christo Sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedecho, non d'Aronne: Christo, à cui dal Padre fù concesso di rimettere i peccati, e santificarci, lasciò alla Chiesa l'istesso potere, imperò co'l mezzo de' Sacramenti, per esercitar'il quale furono instituiti ancora Ministri, e solennemente consecrati: e questa consecratione vien detta Sacramento dell'Ordine.

9. E con questo nome d'Ordine vollero chiamarla i Padri, à dinotare la differenza di più gradi, e fontioni, che si contengono in quel sacro ministero, gia che, secondo l'etimologia, quel vocabolo d'Ordine significa solo una dispositione proportionata di cose inferiori, e superiori.

10. Che poi quest'Ordine sia Sacramento, assai chiaro si conosce per la ragione del Concilio di Trento: Si stabilisce in questo, il Sacramento esser un segno di cosa sacra instituito da Christo à nostra santificatione, il che tutto s'avvera dell'Ordine, atteso che l'esterna consecratione usata nell'ordinare il Ministro, è un segno di gratia, e podestà conferitali nell'anima. Il Vescovo nel porgere all'Ordinando in Sacerdote il calice con vino, & acqua, e la patena con hostia li dice; *Accipe potestatem offerendi sacrificium &c.* e la Chiesa sempre insegnò in tal'atto, nell'anima del Sacerdote, imprimersi la podestà di consecrare, podestà, che vien detta *Carattere*, alla quale s'aggionge la gratia per esercitare quel ministero degnamedte: quindi l'Apostolo scrisse 2. Tim. 1. T'avverto à risuscitare

tare la gratia di Dio, che per l'impositione di mie mani è in te; già che Iddio ci diede lo spirito, non di timore, ma di virtù, di sobrietà, e dilettione.

11. Ma, per amministrare una cosa tanto divina, quale si è il Sacerdotio, fù convenevolissimo, dice il Concilio, per ammistrarlo con più decoro, e rispetto, che nell'ordinatissima dispositione della Chiesa, vi fossero varii, e diversi ordini de' Ministri, che servissero per officio al Sacerdote; Ed in tal modo questi restassero distribuiti, che il Tonsurato da Minori ascendesse agl' Ordini maggiori.

12. Quest'Ordini, per continua traditione la Chiesa sempre hà creduto, che sieno sette: Ostiario, Lettore, Esorcista; Acolito; Suddiacono, Diacono, e Sacerdote. La necessità loro si conosce dal ministero, che ciascheduno hà in consecrarsi, ò distribuirsi l'Eucharistia. Trà questi, tre si dicon Maggiori, ò sacri, cioè Sacerdotio, Diaconato, e Suddiaconato. Gl'altri quattro si dicon Minori, e non sacri. Hora dovendo un Parocho istituire il suo suddito, che aspirasse ad alcuno di questi Ordini, bisogna dire, ma in succinto, qualche cosa di ciascheduno.

13. Il primo di tutti è l'Ostiariato, che hà per officio custodire la porta, e chiavi del Tempio, e prohibire d'entrar in Chiesa quelli, à quali è interdetto. Assiste al Sacrificio della Messa, perchè nessuno s'accosti all'Altare più, di quanto conviene, à sturbare i Sacerdoti, che celebrano, Haveva pure altri ministeri, come possiamo raccogliere da riti, che si usavano in ordinarlo. Imperoche

roche il Vescovo porge all'Ostiario le Chiavi della Chiesa prese di sù l'Altare, dicendo: *Sic age, quasi Deo rationem redditurus pro his rebus, quæ his clavibus recluduntur*. Anticamente l'Ostiario fù assai stimato, poiche ancor' in hoggi molto si stima l'offitio del Tesoriere, Custode gia del Sacrario, e ministero conveniente all'Ostiario.

14. Il secondo è l'Ordine del Letterato, à cui spetta recitare in Chiesa le lettioni del Vecchio, e Nuovo Testamento, sopra tutto le lettioni del primo Notturno al Matutino. Prima pure instruiva i fedeli nella dottrina Christiana. Nell'ordinarlo il Vescovo li presenta il libro delle lettioni, dicendo: *Accipe, & esto verbi Dei relator habiturus, si fideliter, & utiliter impleveris officium tuum, partem cum iis, qui verbum Dei benè ministrarunt ab initio*.

15. Il Terzo è l'Ordine degl'Esorcisti, à quali vien concesso d'invocare il Nome di Dio sopra gl'Energumeni, per mezzo degl'esorcismi, Nell'ordinarlo il Vescovo li porge il libro degl'esorcismi, dicendo *Accipe, & commenda memoriæ, & habe potestatem manus imponendi super energumenos, sive baptizatos, sive Catechumenos*.

16. Il Quarto si è l'ordine dell'Acolito, più degno, & ultimo trà i Minori. A quello spetta servire nella messa solenne il Suddiacono, e Diacono, portare i candelieri accesi, particolarmente, quando si canta il Vangelo. Nell'ordinarlo il Vescovo prima li porge il candeliere con cereo estinto, e dice: *Accipe ceroferarium cum cereo, & sciatis, ad accendenda Ecclesiæ luminaria mancipari in nomine Domini*. Secondo li dà l'ampolle vuote, con

quali

quali all'altare si ministra il vino, dicendo: *Accipe urceolos ad suggerendum vinum, & aquam in Eucharistiam Sanguinis Christi in nomine Domini.*

17. Tanto il Catechismo Romano spiega degl' Ordini, prima in generale, dopo in particolare de i quattro Minori; Aggionge in appresso la dottrina de i tre Maggiori, che renderò à suo luogo. Chi ben riflette al ragionamento, non può non fare un gran concetto della podestà in essi all'huomo concessa, e non conoscere la necessità d'una vita veramente Christiana, per esercitare ministero sì alto, con la dovuta innocenza, e santità.

CAPITOLO XVIII.

Prattica dell'esame da farsi à chi desidera gl'Ordini Minori.

1 INTORNO à quest' Ordini Minori non s'è riportato alcun decreto di S. Carlo, poiche il zelante Arcivescovo ne' suoi Concilii non stabilisce cosa particolare, ma tutto si ferma in far'eseguire, quanto s'è già detto, e dal Concilio di Trento, e dal Catechismo Romano, e perciò non conveniva ripetere l'istesso più volte. Non restandomi dunque più cosa di rimarco, per instruirne l'ordinando, conforme la disciplina presente della Chiesa, mi bisogna scendere à dimostrare la prattica dell' esame.

2. Il

2. Il Chierico, che desidera gl'Ordini Minori, prima deve haver' ogni dispositione ricercata nel Tonsurando, sì d'animo, come di corpo, in specie presentandosi con habito, e Tonsura Clericale, con piena cognitione de' rudimenti della fede, intorno à quali vien interrogato qualche cosa, nel Tribunale di Roma, non solo chi desidera gl'Ordini Minori, ma pure chi desidera i sacri, e chi pure vuol'esser' ammesso alle confessioni. Se perciò si fusse intorno à quelli scordato qualche cosa, non trascurerà di rileggere l'istruttione posta di sopra, con rinfrescare la memoria de' ponti più principali, sopra tutto degl'atti delle virtù Theologali, secondo che si son dati à cap. 8. n. 19. de' misteri più principali da credersi, che si son posti à cap. 8. n. 9. del numero de' sacramenti, e loro effetti, come à cap. 11. S'interroga hor d'uno, & hor d'un'altro e quando manchi, non speri d'esser'ammesso, perchè simil'ignoranza è troppo pregiudiciale; Anzi ammettendolo l'Esaminatore, faria contro il giuramento, che fà in mano dell'Eminentissimo Signor Cardinale Vicario, di osservare il Concilio di Trento.

3. Entrando nel luogo dell'esame dimostri riverenza, non timore, modestia, non pusillanimità. S'accerti dover negl'Esaminatori trovare amorevolezza, e carità considerabile, intenti ad essere, quali ordinò S. Carlo nelle seguenti parole: *Non verbis, non aspectu, non ullo modo severos, vehementesque se prabeant: ut qui examen subeunt, severitate deterriti, animum ne despondeant, memoriàque languescant, ac vacillent, non sine aliquo dedecore, & benigni gratique animi significatione illos vel differentes vel*

vel respondentes audiant: nec verò quibusdam interrogatiunculis, aliave ulla ratione interpellent. Si quid autem vel in differendo, vel in legendo, vel in pronuntiando, vel in respondendo eos offendere animadverterint, ne tunc illos doceant, obiurgentve, ac ne moneant quidem, nisi quid ad examen rectè instituendum, perficiendumve pertineat, sed examine peracto, eos brevi admoneant doceantve, si quid necessariò illos tunc admonendos, docendosve dixerint. Come, per quant'è del loro officio, gl'Esaminatori procurano l'osservanza de gl'ordini del S. Arcivescovo, così procurano eseguir in se quanto stabilì per la maniera d'esaminare. Corrisponda l'ordinando con modestia, e riverenza di figlio, e s'accerti, che troverà viscere di Padre.

4. Così costituito alla presenza degl'Esaminatori, dopo havere con voce intelligibile spiegato qual'Ordine richieda, si ricordi, che il Concilio di Trento, come si disse à c. 16. n. 8. vuole nell'ordinãdo l'intelligenza del parlar latino, *saltem latinam linguã intelligant*, e noti la particola *saltem*, il meno che possa esiggersi è un intelligenza piana, e litterale del parlar latino, conforme l'intendono i Grammatici. All'ordinando ne gl'ordini Minori sogliono in Roma dar da spiegare una lettione del Breviario del secondo Noturno, cioè dove si contiene l'Historia, ò vita di qualche Santo, e la methodo, come debba spiegarsi, nel quinto Provinciale Concilio la propose S. Carlo, veramente maraviglioso per havere stabilito più cose concernenti la disciplina del Clero, mà più per havere ancora, insegnato il modo più facile à pratticarle. Nel nostro caso vuole la scienza dovuta nell'ordinando,

ma

ma insieme ci propone la methodo per farlo appa-rire. Spesso accade un'huomo per altro intelligen-te non mostrarsi tale à causa, che non siegue lo sti-le di quella Congregatione, avanti à cui compa-risce. S. Carlo previdde simil'accidente. Pieno di carità, com'egli era, pensò rimediarvi publican-do la methodo, che voleva si tenesse ancora in que-sta bagatella; certo con gran frutto de gl'Ordinan-di, se gliela significassero i Parochi a' quali stret-tamente ordinò d'instruire i loro sudditi, prima d'inviarli all'esame, sopra lo stile da tenersi in quello. Gia che al presente siamo in tempi tanto miserabili, che solo in Librarie publiche si conser-vano i decreti del S. Arcivescovo; e saria gran fatto, che li havesse un Parocho; m'è parso con-veniente di raunare ancor'in questa prattica lo sti-le stabilito dal Santo: e prima porrò il testo latino per poi spiegarlo conforme alla methodo di Roma. Dunque così dice.

5. *Si Ordinis, aut Beneficij, aut recognoscendæ Cle-rici cuiuspiam in litterarum studio progressionis causa experimentum fit, grammaticorum more, verborum constructionem proponant: quo in genere, si quid is errat labiturve, ita ut, ne pro grammaticæ quidem ratione, illorum usum, peritiamve teneat; ne propterea eum in-ter turbent, interpellentve, aut impediant, quominus ad propositum grammaticæ instructionis modum, redire possit. Tum verborum, quæ legerit, construxeritve, sen-sum, ab eo quærant: quem ut rectè eliciat, atque ex-primat, quod ei legendum proponunt, ejusmodi, sit quo tota sententia, sensusque perfectus concludatur, nihil-que in se habeat, quod sub historiæ intelligentiam ca-dat, aut ex antecedenti, consequentive, alio capite ex-pli-*

plicatio existat: deinde ad alia graviora ejus doctrinæ, disciplinæve experimenta Examinatores progrediantur.

6. In questo parlare vi sono istruttioni, e per l'esaminato, e per l'Esaminatore. Si vede prima, quanto alla methodo di S. Carlo sia cōforme lo stile di Roma in dare da spiegare l'Historia, ò vita del Santo, contenuta nelle lettioni del Secondo Notturno, mentre il Santo dice, *nihil quod sub historia intelligentiam cadat &c.* Si vede secondo un'altra conformità, in quelle parole. *Si Ordinis, aut beneficij &c.* perchè in Roma chi s'esamina per benefitii in Chiesa non Cathedrale, dev' havere l'istess'intelligenza del Latino, che si cerca nell'Ordinando à gl'Ordini Minori. Terzo si vede poter' il Vescovo far' esaminare il suo Chierico ancora fuor de i sudetti due casi, che richieda ò gl'Ordini, ò qualche benefitio, mentre vien'aggionto. *Aut recognoscendæ Clerici cuiuspiam in litterarum studio progressionis causa.* Ciò potria seguire, quando con fondamento sospettasse il Vescovo, trascurarsi lo studio dal Chierico, e perciò havere scordato quell'infarinatura di grammatica, con cui già presentatosi all'esame fù approvato per la speranza in quel tempo fondatamente concepita, che saria per inoltrarsi, ma poi delusa per trascuraggine dell'istesso; massime quando passasse tempo notabile dall'esame all'ordinatione. Sopra di che la S. Congregatione del Concilio hà ordinato dover' il Vescovo chiamar' a nuov'esame gl'Ordinandi, se fra tre mesi dal prim'esame non si ordinorono.

7. In quanto alle determinationi del Santo, alcune son dirette all'esaminato: altre poi all'Esamina-

minatore : Questi, primo se sbaglia quello , non deve frastornarlo , ma permetterli , che si rimetta: secondo avverta di farle spiegar un'intiera periodo , della quale possa intendere perfetto il senso . Conforme à questo presentaseli una lettione . L'Esaminato per eseguir' esso ancora l'ordine di S. Carlo , prima deve legger' l'intiera periodo; quale letta, secondo deve rilegger'il primo membro del periodo, come stà . Così riletto, dovrà fare la construttione di quel membro , e spiegarlo . Quest'è la methodo più spedita, e sbrigata per arrivar' al senso. Qualche natione costuma di spiegare parola per parola; imperò d' ordinario si perdono , perchè il Latino riceve lustro da una trasposition adattata de' vocaboli , che, senza costruttione, non si può mai spiegare à sufficienza . In Roma dove concorrono da tutt'il mondo ad ordinarsi, bene spesso accade comparir' all'esame persona con lingua non intesa per gl'Esaminatori , sogliono in tal caso contentarsi , che l'esaminato faccia parafrasi del periodo . Così costuma procedersi per far prova , se habbia l'esaminato intelligenza del parlar Latino . Circa di che informato à sufficienza l'Esaminatore , quando li faccia segno di cessare , dovrà porger'al compagno il Breviario, con additarle il luogo , dove lascia , perchè indi possa quegli ripigliare con l'istessa methodo . E tanto basti circa lo spiegare .

CAPITOLO XIX.

Prattica delle interrogationi sopra gl'Ordini in generale da farsi, à chi desidera gl'Ordini Minori.

1 Opo d'havere ogni concorrente spiegato per modo, che gl'Esaminatori habbian formato il giuditio d'ammetterli, ò rigettarli; per quanto appartiene all'intelligenza del Latino, si procede ad interrogarli, con sempr' haver' avanti all'occhio quel ricordo di S. Carlo: *Si dum quis interrogatur, ita rudem, & ignarum se ostendat, qui rerum facilium, minimarumque nullam scientiam, usumque teneat, ne aliarum rerum difficilium interrogationibus tempus conteratur. Rursus, cùm quempiam quantà doctrinà, & usu, litteratè peritus sit, exploratum erit; non est cur pluribus interrogationibus secum diutius agatur.* Ordina il Santo di non perder' il tempo con chi del tutto è conosciuto inhabile, ò del tutto habile. Con qual' avvertenza, quando sia, dallo spiegare, conosciuto ignorante del Latino l'esaminato, si costuma farle solo un' interrogatione *pro formà*, ed'acciò, che alla presenza degl' altri non resti mortificato. Si sogliono interrogare intorno all'Ordine, a cui aspirano; A rispondere, prima deve l'Ordinando essere instrui-

to

to di qualche notitia in general'e di qualch'altra in particolare. Nel presente capitolo si pongono le notitie in generale. Nel seguente si daranno le notitie in particolare.

2. D. Gl'Ordini Minori son Sacramento?

M. Il sono per certo.

Che intendete voi per Sacramento?

M. Rispondete secondo il già detto à cap. 11. nu. 2., dove si spiegò il Significato di questa parola *Sacramento*.

4. D. Quanti sono gl'Ordini?

M. Sono sette, quali già si son numerati à c. 17. num. 12. Di là potete di nuovo rinfrescarvene la memoria.

5. D. Essendo sette Ordini, e tutti Sacramento, ancora saranno sette Sacramenti; per altro voi havete contato à cap. 11. num. 23. soli sette Sacramenti; l'Ordine per un Sacramento, e dopo gl'altri sei?

M. I Sacramenti sono sette solo, quantunque sieno pur sette gl'Ordini, perchè questi son Sacramenti partiali, che fanno un sol Sacramento.

6. D. Come può dirsi, che i sette ordini sono un sol sacramento, mentre sono trà se distinti, e si piglian pure in tempi distinti?

M. Quantunque sien sette Ordini, tuttavia sono un sol Sacramento, perchè tutti son'ordinati ad un sol fine, cioè, à consecrare il corpo, e Sangue di Christo Signor Nostro. Quantunque sien più Religiosi, che ancora si vestono in diversi tempi, tuttavia sono una Religione sola, perchè tutti attendono ad un'istesso fine.

7. D. Come può dirsi essere qualsivoglia Ordine

dine indrizzato all'istesso fine dell'Eucharistia?

M. Questo si vede chiaro dall'officio conveniente à ciaschedun'ordine in particolare, secondo, che si spiegherà nel seguente capitolo, per poter'à pieno sodisfare una simil'interrogatione.

8. D. Come si ricevono gl'Ordini?

M. Si ricevono pèr la materia, e la forma, con l'intentione, tanto di quello, che li conferisce, quanto di quello, che li riceve; quando sii adulto.

9. Qual'è la materia degl'Ordini?

M. La materia degl'Ordini, altra è rimota, & altra è prossima. Si dice materia remota quell'instromento, che vien porto dal Vescovo. Materia prossima si dice la traditione del predetto istromento.

10. D. Quando il Vescovo porge la materia, ò l'instromento, deve toccarla l'ordinando, ò pure basta, che faccia segno di toccarlo?

M. I Scholastici distinguono due tatti della materia, un fisico, e l'altro morale; il Fisico è, quando vera, e realmente si tocca, il Morale, quando si fà come segno di toccare, benchè vera, e realmente non si tocchi. Prima più Theologi sostenevano, che il secondo bastasse, imperò al presente non puole più sostenersi sudetta opinione riprovata virtualmente da Innocenzo Undecimo nella prima delle propositioni condennate da quel Santo Papa.

11. D. Qual'è la forma degl'Ordini?

M. La forma degl'Ordini sono quelle parole, quali dice il Vescovo, nel porgere la materia, overo instromento all'ordinando, e questi lo tocca. Le parole necessarie à ciaschedun'ordine, si son date dal Catechismo Romano à cap. 17.

12. D. Ha-

12. D. Havete detto di sopra richiedersi l'intentione à ricevere gl'Ordini, tanto nell'ordinante, quanto nell'ordinato; perchè non basta di fare con ogni serietà l'attion' esterna, quantunque nell' interno dica: Non intendo di fare, *quod facit Ecclesia*?

M. Non basta, perchè una tal'opinione resta virtualmente condennata nelle propositioni di Alessandro VIII. propositione 28.

13. D. Qual'Intentione devono haver'ambidue?

M. Acciò l'Ordine resti validamente conferito, l'ordinante, si come l'ordinato, devono havere l'intention' attuale, ò virtuale almeno; nè basta l'habituale. Ma come trà se si distinguino queste intentioni, gia si disse à cap. 14. n. 9. Rileggetelo per rinfrescarvene la memoria.

14. D. Qual'effetto fan nell'anima nostra gl' Ordini?

M. Gia s'è detto à cap. 17. num. 9., che gl'Ordini causano due effetti nell'anima nostra, cioè la gratia santificante, & il carattere. Ancora nel c. 11. a. n. 4. s'è detto cosa sii la gratia santificante; cosa sii il carattere. Di più la gratia sacramentale degl'Ordini son cert' ajuti spirituali, che Dio conferisce all'ordinato per ben'esercitare il suo ministero.

15. D. Quando si producono quest' effetti?

M. I primi due, quali sono un'effetto permanente, si producon nell'istesso ponto, che il Vescovo porge la materia, e proferisce la forma: il terz' effetto non hà tempo determinato, nel quale si produca, perchè Dio conferisce quegl'ajuti più, ò meno, massime secondo la dispositione, con cui l'huo-

mo s'apparecchiò à ricevere l'ordini, e s' apparecchia per esercitarli, mà più secondo la gran misericordia di Dio, che sà distribuire i suoi doni, quando, & à chi vuole.

16. D. Riceve gl'Ordini, chi và in peccato mortale à riceverli?

M. Questi riceve gl'Ordini validamente, non lecitamente. Restan validamente conferiti, perchè, quando v'è la debita materia, forma, & intentione, s'imprime il carattere, cioè, la podestà d'esercitare l'attioni dovute à tal'ordine; per questo non può più ripigliare l'ordine, à cui s'ordinò in peccato mortale, ma non lo riceve lecitamente, per non ricevere la gratia, second'effetto del Sacramento, quale per ricevere, bisogna essere già in gratia, perchè l'Ordine è un Sacramento de' vivi, che conferisce l'aumento della gratia, overo la seconda, non la prima gratia. Anzi, se in peccato mortale, uno riceve gl'Ordini, commette un gran sacrilegio, contro la virtù della Religione, non trattando santamente cosa sì santa.

17. D. Lo Scommunicato, che si ordina, riceve gl'Ordini validamente?

M. Tenete per regola generale, gl'Ordini sempre conferirsi validamente, quando chi s'ordina sii battezzato, ed'il Ministro legitimo applichi la debita materia, e forma, con l'intentione di ambedue. Quando sia ciò, sempre resta conferito l'Ordine, à benche l'ordinato sia irregolare, scommunicato, & havesse qualunqu' altra censura Ecclesiastica, perchè la validità dell'Ordine solo dipende dalla volontà di Christo, quale hà promesso conferirli, quando siavi materia, forma, & intentio-

tione. La Chiesa non può annullare la promessa di Christo, bensì hà potuto stabilire alcuna dispositione più propria, per riceverli con frutto maggiore. Per questo hà prohibito, che li riceva lo scommunicato, e l'Irregolare; Ciascheduno di questi, che s'ordina in tale stato, commette un gran sacrilegio, di più lo Scommunicato di maggiore scommunica incorre un'altra pena, che resta Irregolare, ma l'Irregolare, che si ordina, incorre la pena di sospensione, per cui non può esercitare gl'atti dell'Ordine conferitoli.

18. D. Descrivetemi almeno grossamente, cosa sii, Scommunica, Irregolarità, e Sospensione?

M. La Scommunica è censura Ecclesiastica; Si divide in maggior'e Minore. Per la minore vien prohibito al Christiano di ricevere i Sacramenti. Per la maggiore, di più, oltre di questo, vien prohibita ogn'altra communicatione, sì nel sacro, come nel civile. L'Irregolarità è un'impedimento canonico, cioè, costituito dalla Chiesa per cui all'huomo è prohibito di ricevere gl'Ordini sacri, che non hà, e di esercitare quelli, che hà. La Sospension'è una censura Ecclesiastica, per cui l'huomo non può esercitare gl'Ordini sacri, che hà. Il Sospeso, che li esercita, commette un gran sacrilegio, e per pena del suo peccato diventa Irregolare. Havend'ardito d'esercitare quelli, che hà, e si rende Irregolare, ò inhabile à pigliare quelli, che non hà.

19. D. Uno hà ricevuto l'ordine più degno, senza ricevere prima il men degno; hà ricevuto il Sacerdocio, senza ricevere prima l'Ostiariato, ditemi, se l'hà ricevuto validamente?

M. L'hà ricevuto validamente; ma si dice ordinato per salto. Hà fatto un gran sacrilegio contro la virtù della Religione, per essersi abusato del Sacramento, con salire il grado maggiore, senza porre il piede sù'l grado minore. Di più incorre la pena di sospensione, non potendo esercitare l'attioni dell'Ordine ricevuto.

20. D. Nel cap. 17. à n. 12. dal Catechismo Romano havete detto essere sacri trè Ordini, e quattro non sacri, desidero di saperne la ragione.

M. Tutti gl'Ordini son sacri, perchè tutti son sacramento, cioè, segno sacro; ma i primi trè si dicon communemente sacri, perchè concorrono più da vicino à consecrare l'Eucharistia, & hanno cosa sacra per materia, cioè i vasi sacri, tutti tre assistendo all'Altare, quando si consacra, e perchè tutti trè hann'annesso il voto di castità; le quali due ragioni perchè mancan negl'altri quattro, non si dicon sacri.

21. L'Instruttioni del presente capitolo son communi à qualsisia ordine; per tanto voglia uno esaminarsi per i Maggiori, voglia esaminarsi per i Minori, deve chiunque si sia tenerle ben'à mente. Anzi sarà ottimo il rileggerle ogni volta, che sia per presentarsi all'esame.

CA-

CAPITOLO XX.

Prattica delle interrogationi da farsi, à chi vuol'esser' esaminato à gl'Ordini Minori, sopra ciaschedun' Ordine in particolare .

1 N qualsivoglia esame bisogna, che l'esaminato dii saggio d'intendere il ministero particolare, à cui desidera di restar'approvato in quell'esame. Ciò dovend'avverarsi molto più nel ministero degl'Ordini, oltre la notitia generale data nel precedente capitolo, doverà l'esaminato à pieno mostrarsi instruito in speciale di quanto appartiene à qualsivoglia Ordine.

2. D. Qual'è la materia dell'Ostiariato.

M. S'è detto à cap. 19. n. 9. darsi doppia materia ne gl'Ordini: altra remota, & altra prossima: Esser materia remota l'instromento, che il Vescovo porge all'Ordinando. Materia prossima esser la traditione di quell'instromento, e perchè, giusta il detto dal Catechismo Romano à cap. 17. num. 13. Il Vescovo porge all'Ostiario le chiavi della Chiesa: per questo le chiavi son materia remota, e la tradition delle chiavi, è materia prossima.

3. D. Se il Vescovo, in vece di dar' all'Ordinando le chiavi della Chiesa, li dasse quelle del

suo

suo scrigno, ò d'altra qualunque porta, riceverebb'egli l'ordine dell'Ostiariato?

M. Il Vescovo è obligato à dar le chiavi della Chiesa, così disponendo il Catechismo Romano precedentemente addotto à cap. 17. num. 9., tuttavia sarebbe ordinato validamente, quando esibisse altra chiave, purche fusse atta per aprire. Ogni tal chiave significa sufficientemente la spirituale podestà, che si conferisce all'ordinato, ancorche la chiave sia di ferro, d'argento, di legno &c. purchè possa aprire; quando fusse di zucchero, di miele &c. non restaria validamente ordinato, perchè tal chiave non può aprire.

4. D. Qual'è la forma dell'Ostiariato?

M. Son le parole, quali dice il Vescovo nel porger le chiavi, date sopra dal Catechismo Romano à cap. 17. num. 13.

5. D. Qual'è l'officio dell'Ostiario?

M. Il principal'officio, al quale vien'ordinato, è di aprir', e serrar le porte della Chiesa (Sieguono à questo più altre incombenze dal Catechismo Romano toccate à cap. 17. n. 13.) Aprirle à degni, e serrarle all'indegni. Vedete il Pontificale à c. 21.

6. D. Come quest'officio si riferisce al Sacramento dell'Eucharistia?

M. Si riferisce, atteso che l'Ostiario deve aprir le porte à chi è degno d'assistere alla consecratione dell'Eucharistia, e serrarle à chi è indegno d'assistervi.

7. D. Quali sono i degni, e quali sono l'indegni?

M. Degno d'assistervi è qualsivoglia Christiano non scommunicato, che almeno non si conosca esser

esser tale, giusta lo stile di Santa Madre Chiesa, Indegno d'assistervi è l'Infedele, e scommunicato.

8. D. Da un semplice Laico ancora possono aprirsi, e serrarsi le Chiese, anzi al presente il Clero ancora più osservante stila di farle aprir'e serrare dà Chierici non ancora ordinati; onde non si vede la necessità di quest'ordine?

M. I Laici, ò non ancora ordinati posson'aprirle, e serrarle per commissione: All'Ostiario tocca *ex officio*.

9. D. Qual'è la materia del Lettorato?

M. Materia remota del Lettorato è il libro delle lettioni del Vecchio, e novo testamento, come dal Catechismo Romano si disse à cap. 17. nu. 14. Materia prossima è la Traditione del sudetto libro. Ancora si posson leggere da chi non è ordinato di tal'ordine, ma ciò per commissione: per officio si leggon solo da chi è ordinato.

10. D. Qual'è la forma del Lettorato?

M. Son le parole, quali dice il Vescovo nel porger'all'Ordinando il libro, dal Catechismo Romano poste à cap. 17. num. 14.

11. D. Qual'è l'offitio del Lettore?

M. Quale sia in hoggi, e quale *ab antiquo* fosse l'offitio del Lettore, già s'e detto nell'istesso capo, e numero.

12. D. Quando devon leggersi le sudette lettioni?

M. Si devon leggere al primo Notturno del Matutino; alla Messa nelle Tempora, e quando vi sono più Epistole; atteso, che l'ultima si legge dal Suddiacono; mà leggere le precedenti è offitio del Lettore.

13. D.

13. D. Se il Vescovo, in cambio di porgere il Lettionario, porgesse all' Ordinando il Messale, ò il Breviario, sarìa questi validamente ordinato?

M. Il sarìa certo, perchè, sì nell' uno, come nell' altro, son le lettioni del vecchio, e nuovo Testamento, per leggere le quali riceve podestà.

14. Come quest' Ordine di Lettore si riferisce all' Eucharistia?

M. Si riferisce per le lettioni del vecchio Testamento, le quali contengono più figure di quel Sacramento, e per le lettioni del nuovo, nel primo Notturno, quali contengono la verità di questo Sacramento. Ancora si riferisce con lo spiegare i rudimenti della fede a' fanciulli, perchè con detta spiegatione si dispongono à ricevere l'Eucharistia?

15. D. Qual'è la materia dell' Esorcistato?

M. Materia remota dell' Esorcistato è il Libro degl' Esorcismi; materia prossima è la traditione del sudetto Libro.

16. Se il Vescovo in cambio di porgere il Libro degl' Esorcismi, porgesse il Messale, ò il Pontificale Romano, sarìa validamente ordinato?

M. Il sarìa di certo, anzi nel Pontificale i Vescovi sono avvertiti, che, in vece del Libro degl'Esorcismi, può il Vescovo porgere uno degli altri due.

17. Qual'è la forma dell' Esorcistato?

M. Son le parole, quali dice il Vescovo, nel porgere all' Ordinando il Libro, poste sopra dal Catechismo Romano al Cap. 17. n. 15.

18. D. Qual'è l'officio dell'Esorcista?

M. E

M. E' di ſcongiurare gli Energumeni, cioè, oſſeſſi, ò invaſati dal Demonio .

19. D. Tiene podeſtà l'Eſorciſta di ſcongiurare ogni Energumeno ?

M. Tiene podeſtà di ſcongiurare ogn' Energumeno, purchè ſia fatto già Chriſtiano per il Batteſimo, & almeno ſia Catechumeno, cioè, habbia deſiderio di battezzarſi .

20. D. Tiene podeſtà di eſorcizzare i fanciulli, & adulti, mentre ſi battezzano, conforme allo ſtile di Santa Chieſa, che, prima di battezzare, coſtuma con eſorciſmi, togliere il Battezzando dalla podeſtà del Demonio ?

M. Nella forma, con cui l'Eſorciſta viene ordinato dal Veſcovo, ſe li conferiſce podeſtà ſolo d'eſorcizzare gl' Energumeni. Al Sacerdote ſpetta d'eſorcizzare i Battezzandi, per raffrenare la podeſtà del Demonio nell' anima . L'Eſorciſta può raffrenare la podeſtà del Demonio nel corpo ; & quando nel corpo fuſſe veſſato dal Demonio il Catechumeno, all'hora può ſopra di eſſo l'Eſorciſta leggere gl' Eſorciſmi .

21. D. Potrà l'Eſorciſta, ſubito che reſta ordinato, eſorcizzare ?

M. Per l'ordinatione ſolo riceve la podeſtà dell' Ordine; ma non quella di giuriſdittione; per tanto, fin'à che il Veſcovo non li dii licenza, cioè, non li deleghi la giuriſdittione, ò non li dia Sudditi, non può eſercitare la podeſtà conferitali dell' Ordine .

22. L'Eſorciſta, che farà, quando vede, doppo havere più volte letto gl'eſorciſmi ſopra l'Energumeno, il Demonio non volern'uſcire ?

M. L'E-

M. L'Esorcista in tal caso hà fatto il su' offitio; e perciò dovrà venerare gl' occulti giuditii del Cielo, che ancora vuol lasciare quel miserabile sotto la sferza del commun nemico. Stà in sua mano di replicare gl'esorcismi, & aggiongere preci, secondo la sua carità, e pietà, imperò *ex vi officii*, à niente più è obligato.

23. D. L'Ordine dell' Esorcistato, come si riferisce al Sacramento dell' Eucharistia?

M. Si riferisce à fine di disporre l'Offesso, à ricevere quel Sacramento, perchè Christo Signor Nostro hà lasciato podestà di scongiurare gl'offessi, acciò il Demonio non gl'impedisca dal communicarsi, e non disturbi il Sacrificio.

D. Qual'è la materia dell' Acolithato?

M. Come si disse al Cap. 17. num. 16. il candeliere co'l cereo estinto, e l'ampolle vuote sono materia remota dell'Acolithato. Materia prossima è la traditione del candeliere co'l cereo estinto, e la traditione dell' ampolle vuote?

25. D. Due sono le materie; quindi due saranno gl'Ordini?

M. E' un' Ordine solo; perchè sono due materie partiali, che poi ne fanno una totale.

26. D. Qual'è la più nobile, ò più degna di queste due?

M. La più nobile, ò più degna, sono l'ampolle. Si disse al Cap. 28. n. 8. che gl' Ordini s'indrizzano tutti al Sacerdotio, per consecrare l'Eucharistia; quindi più degna, e più nobil materia è quella, che al Sacerdotio accosta più, come sono l'ampolle, quali tengono la materia per consecrare l'Eucharistia sotto specie di vino.

27. Qual'è

27. Qual'è la forma dell'Acolithato?

M. Quest' Ordine si come hà due materie partiali, così hà due forme partiali: una sono le parole, quali dice il Vescovo nel porgere all' Ordinando il candeliere co'l cereo estinto, poste sopra dal Catechismo Romano al Cap. 17. n. 7. L'altra sono le parole, quali dice il Vescovo nel porgere all' Ordinando l'ampolle vuote, ancora poste nell' istesso numero.

28. D. Quando il Vescovo porgesse solo il candeliere co'l cereo, senza l'ampolle, sarìa questi ben' ordinato?

M. Sarìa ordinato partialmente, perciò doverìa solo supplire a quanto hà mancato con ordinarlo per l'ampolle.

29. D. All' incontro il Vescovo diede solo l'ampolle, senza dare il candeliere, resta questi bene ordinato?

M. Questi resta bene ordinato partialmente, e Hà podestà di portar l'ampolle all' Altare: ma non i candelieri. Per darle questa podestà il Vescovo doverà supplire con ordinarlo di nuovo, e porgerli il candeliere co'l cereo, non però l'āpolle.

30. D. Nel Sacerdotio, se il Vescovo havesse conferito la podestà d'assolvere, non quella di consecrare, perchè questa è la prima, l'Ordinato non riceve la seconda; & il Vescovo di nuovo deve conferire al Sacerdote l'un', e l'altra podestà; perchè ciò non siegue ancora nell' Acolithato?

M. Nel Sacerdotio siegue ciò, perchè la prima è fondamento della seconda; non può darsi podestà nel corpo mistico, se prima non v'è podestà nel Corpo vero di Christo. Quindi resta invalida-

damente ordinato della seconda, chi non è ordinato della prima. Non siegue così nell' Acolithato, perchè la podestà di portar l'ampolle non si fonda sù la podestà di portare i candelieri. Queste due podestà sono independenti trà di se. L'una si può conferire senza dell' altra; e perciò chi è ordinato della seconda, solo deve supplire, facendosi ordinare della prima.

31. D. Qual'è l'offitio dell' Acolito?

M. Quanto alla prima podestà, l'offitio dell' Acolito è accendere i candelieri; quanto alla seconda, l'offitio dell' Acolito è riempire di vino, & acqua l'ampolle, per il ministero dell' Altare. Gl' altri ministerj men principali, che convengono all'Acolito, si son detti dal Catechismo Romano al Cap. 17. n. 16., e si diranno dal Pontificale al Cap. 21. n. 8.

32. D. Come si riferisce l'Acolithato all'Eucharistia?

M. Si riferisce quanto all'una, e l'altra podestà: quanto alla seconda dell' ampolle, ciò apparisce chiaro, perchè han da servire al Sacrificio. Ancora il candeliere acceso serve alla Messa, come figura visibile della dottrina del nuovo Testamento, in cui la verità dell' Euchaiistia è contenuta.

33. Queste instruttioni per qualunqu' Ordine in particolare sono le principali, & in conseguenza le piu necessarie. Con tutto che il Promovendo habbia dato sufficiente saggio d'intendere il parlar Latino nel dichiarare, verrà riprovato, se non hà queste instruttioni del ministero, quale stà per assumere. Chi apprezza un poco la riputatione per non arrischiarla, procuri spesso portarsi dal

Pa-

Parocho, à cui *ex officio* tocca d'instruirlo, e da quello pigliarne noticia non superficiale; mà del tutto fondata, per non scordarsene così facilmente.

CAPITOLO XXI.

Si propongono i Riti, che il Pontificale Romano comanda osservarsi nel conferire gl'Ordini Minori.

1 
TTESO che sono in commune l'instruttioni per chi desidera gli Ordini Minori, ancora sotto un capo si mettono i riti, che s'osservano in conferirli, quantunque siano, come ben vedremo, particolari, e distinti per qualsivoglia Ordine; solo che con l'istessa veste tutti indifferentemente compariscono ad ordinarsi; cioè, vestiti con cotta, e con il cereo nella mano destra, dove il Tonsurando, come si disse à suo luogo, doveva tenere la cotta su'l braccio, perchè li venisse vestita dal Vescovo.

2. Per la Tonsura essendo già Ecclesiastici, cominciano ad essere chiamati dall' Arcidiacono, che con voce sonora dice: *Accedant omnes qui ordinandi sunt*. Tutti all'hora, intorno all' Altare, si presentano genuflessi al Vescovo, che per mezzo dell'istesso Arcidiacono cerca, se tutti hubbian ricevuto il Sacramento della Cresima, per darlo prima degl' Ordini, à chi non fusse ancora confermato. E

quando l'ordinatione si faccia *inter Missarum solemnia*, per mezzo di qualche suo, il Vescovo, prima di cominciarla, propone l'Editto seguente: *Reverendissimus in Christo Pater, & Dominus, Dominus* N. *Dei, & Apostolicæ Sedis gratiâ, Episcopus* N. *sub excommunicationis pœnâ præcipit, & mandat omnibus, & singulis, pro suscipiendis Ordinibus hic præsentibus, nè quis forsan eorum irregularis, aut aliàs à Jure, vel ab homine excommunicatus, interdictus, suspensus, spurius, infamis, aut aliàs à Jure prohibitus, sive ex alienâ Diœcesi oriundus, sine licentiâ sui Episcopi, aut non descriptus, examinatus, approbatus, & nominatus, ullo pacto audeat ad suscipiendos Ordines accedere. Et quòd nullus ex Ordinatis discedat, nisi Missâ finitâ, & benedictione Pontificis acceptâ.* Consideri ogn'uno qualunque particola dell' Editto, perchè contravenendolo, si espone à mille sacrilegj, sospensioni, & irregolarità.

3. A suo tempo nuovamente l'Arcidiacono intima, che s'accostino gl'Ordinandi all' Ostiariato, con dire: *Accedant qui ordinandi sunt ad officium Ostiariatus*; sentendosi ciaschuno dal Cancelliere nominato, risponde: *Adsum*; (formola, che si osserva in ogni Ordine; per il che non più la ripeteremo,) e presentati con ciò al Vescovo, così le parla: *Suscepturi, Filii charissimi, officium Ostiariorum, videte, quæ in Domo Dei* (la Chiesa materiale) *agere debeatis. Ostiarium* (eccone l'offitio) *oportet percutere cymbalum, & campanam, aperire Ecclesiam, & Sacrarium, & librum aperire ei, qui prædicat. Providete igitur, nè per negligentiam vestram, illarum rerum, quæ intra Ecclesiam sunt, aliquid depereat*; (inculca solo, che

non

non perdino la robba di Chiesa per negligenza. Non può sospettare uno sì fattamente indegno, che la rubbi contra ogni giustitia, quando è obligato specialmente à custodirla. Perdendosi per sua trascuraggine, il peccato di natura sua è mortale, mancando al dovere del suo offitio) *certisque horis Domum Dei aperiatis Fidelibus, & semper claudatis Infidelibus. Studete etiam, ut sicut materialibus clavibus Ecclesiam visibilem aperitis, & clauditis; sic & invisibilem Dei Domum; corda scilicet, Fidelium, dictis, & exemplis vestris claudatis Diabolo, & aperiatis Deo: ut Divina verba, quæ audierint, corde retineant, & opere compleant; quod in vobis Dominus perficiat per misericordiam suam.* La parola di Dio, che in Chiesa odono i Fedeli, sono le Prediche, ò l'instrutrioni fatte dagl' altr' Ordini sopra l'Ostiario. In trè gradi, secondo S. Tomaso 2. 2. q. 177. a 1. questa parola di Dio penetra l'interno degl' huomini. Primo, e più imperfetto grado si è, quando l'instruisce: secondo, quando li piace: terzo, quando l'Uditore mette in esecutione, quanto hà sentito: la Chiesa con dire: *Divina verba, quæ audierint, corde retineant,* da Dio dimanda il primo, e secondo, & il terzo con dire: *Opere compleant.* Conosce ad ogn'uno de i trè molto giovare gl' altr' Ecclesiastici; e per questo esorta l'Ostiario à talmente portarsi, nel suo trattar' e conversare con chi viene in Chiesa, che per loro parte cooperino al totale frutto negl' Uditori dalla Chiesa dimandato. E' noto à tutti, che'l predicar' Evangelico riceve grand'efficacia per la santità degl' altri Christiani, massime, quando questi l'indrizzano alla conversione del Prossimo, ed il

Missionario, nell'ultime parti del Mondo, converte ancora più Idolatri per il sant' operare di quel Mendico, che prega sù le soglia del Vaticano, per meriti del quale, abenchè pensi à tutto altro, Dio muove la lingua del Missionario. Hà qualch' obligatione l'Ostiario di cooperare à ciò; come obligato di aprire il Libro al Predicatore; quale offitio deve certo esercitare materialmente, mà più spiritualmente. Anzi prega il Vescovo, che Dio li conceda d'esercitarlo spiritualmente, *quod in vobis Dominus perficiat per misericordiam suam*. Il prega, non per la Carità di Dio, mà per la Misericordia, virtù subordinata, secondo S. Tomaso, alla Carità; che hà il togliere la miseria; onde implorando il Vescovo sopra l'Ostiario la misericordia di Dio, confessa, che da se senza l'ajuto di Dio, sarìa miserabile, per miseria di pena, e di colpa.

4. L'esortatione finita, il Vescovo li conferisce l'Ordine, con porgerli le chiavi della Chiesa, quali ogn'uno, mentre tocca fisicamente con la mano destra, il Vescovo proferisce la forma, che si è posta Cap. 17. num. 13. & Ordinati, l'Arcidiacono li conduce subito ad esercitare il proprio offitio, facendoli aprir la Chiesa, e suonar le campane. Ritornati dal Vescovo, questi assieme con gl' Astanti, ora così: *Deum Patrem Omnipotentem, Fratres charissimi, suppliciter* (termine di grand' humiltà) *deprecemur, ut hos famulos suos benedicere dignetur, quos in officium Ostiariorum eligere dignatus est* (Dio principalmente ci elegge; noi abbracciando volontariamente quell' offitio; cooperiamo alla Divin' elettione) *ut sit eis fidelissima*

lissima cura in Domo Dei, diebus, ac noctibus, ad distinctionem certarum horarum, ad invocandum Nomen Domini, adjuvante Domino Nostro Jesu Christo, qui cum eo vivit, & regnat &c. La Chiesa supplichevole da Dio dimanda, che l'Ostiario non solo sii servo fedele, mà fedelissimo, di giorno, e di notte. Non è infedele il Servo, dice S. Tomaso 2. 2. q. 185. a. 7., che manca in qualche bagatella, perchè in simili materie non si può pigliare il punto mathematico. Bensì sarà infedele, chì molto manca. Iddio con miracoli mostrò compatire molto qualche inavvertenza, ò trascuraggine. La notte di Natale oppresso dal sonno, trascurò l'Ostiario di suonare il Mattutino à mezza notte nel Convento, dove stava S. Felice Fondatore di mia Religione; solo egli fù pontuale trà tanti al Choro, e la Reina del Cielo, con più Angeli vestiti la Croce, & il bianco dell'Ordine, scesero à recitare alternativamente con Felice l'Officio. Il miracolo viene approvato dalla Chiesa, che l'inserì già nel Breviario Romano à 20. Novembre. Tuttavia il Vescovo prega, che l'Ostiario sii fedelissimo. Quì hà luogo la riflessione di S. Agostino lib. *de perfect. justitiæ in resp. ratioc. 16.* Accorda il Santo, che l'huomo viatore non possa compire à pieno il precetto dell' amor di Dio; e nientedimeno vuole questa pienezza venirci comandata con ragione; dicendo: *Cur non præciperetur homini ista perfectio, quamvis eam in hac vita nemo habeat? Non enim rectè curritur, si quò currendum sit, nesciatur. Quomodò autem sciretur, si nullis præceptis ostenderetur?* La Chiesa vuole imitar' il suo Sposo, e dimostrare all' Ostiario la parfettio-
 ne

ne della fedeltà, quantunque conosca forse in tutto, in questa vita, non potersi arrivare dall' Ostiario; e da Christo richiede la gratia adiuvante per conseguirla, se non totale, almeno perfetta, quanto si può.

5. Quindi, acciò della Chiesa sii l'oratione, co' Ministri, che la rappresentano, dice: *Oremus. Flectamus genua. Levate: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus, benedicere dignare hos famulos tuos in officium Ostiariorum, ut, inter Ianitores Ecclesiæ, tuo pareant obsequio, & inter electos tuos, partem tuæ mereantur habere mercedis. Per Dominum Nostrum &c.*

6. Le cerimonie per il Lettorato, avanti l'ammonitione, sono l'istesse in tutti trè gl' Ordini seguenti; però, à fuggire il tedio, non le ripeto. Così, in ammonirli, parla il Vescovo: *Electi Filii charissimi, ut sitis Lectores in Domo Dei Nostri, officium vestrum agnoscite, & implete.* (Bisogna conoscerlo prima, e poi farlo.) *Potens est enim Deus, ut augeat vobis gratiam perfectionis æternæ.* (Crederei, per la gratia della perfettion' eterna, intendersi il Sacerdotio di Christo, che durerà in eterno, la gratia del quale cominciò à conferirsi nell' Ostiariato, & hora in quest' Ordine si aumenta, e si perfettiona.) *Lectorem siquidem oportet legere ea, quæ prædicat,* (predica egli per modo d'instruttione, insegnando i rudimenti della fede) *& lectiones cantare, & benedicere panem, & omnes fructus novos.*) Non ogni benedittione posta nel Rituale Romano compete al Lettore, mà le qui accennate solo, per quali dare bensì riceve hora l'Ordine, non però la giurisdittione. *Studete igitur*

tur

tur verba Dei, videlicet, lectiones sacras distinctè, & apertè, ad intelligentiam & ædificationem Fidelium, absque omni mendacio falsitatis, proferre; nè veritas Divinarum lectionum incuria vestra, ad instructionem Fidelium corrumpatur.) Trè mancamenti del Lettore impediranno l'instruttione; primo, se confonde il senso del parlare; perciò è avvisato di proferire *distinctè*. Secondo, se non parla chiaro, e perciò è avvisato di proferire *apertè*. Terzo, se falsa il testo della Sacra Scrittura, che legge, quasi dicesse il contrario di quanto in verità dice. Questo saria peccato gravissimo, per indurre l'Uditorio in heresia.) *Quod autem ore legitis, corde credatis* (Perchè tutto è rivelato da Dio alla Chiesa, e la Chiesa lo propone à noi) *atque opere compleatis.*) In questi due ponti stà l'essentiale della Scrittura, in parlare Dio, e comandare. Quanto parla, deve crederſi: quanto comanda, eseguirsi.) *Quatenus auditores vestros, verbo pariter, & exemplo vestro, docere possitis. Ideòque, dum legitis, in alto loco Ecclesiæ stetis, ut ab omnibus audiamini, & videamini, figurantes positione corporali, vos in alto virtutum gradu debere conversari: quatenus cunctis, à quibus audimini, & videmini, cælestis vitæ formam præbeatis: quod in vobis Deus impleat per gratiam suam.*

7. Quindi, porgendole il Lettionario, che devon pure toccar fisicamente, con la mano destra, dice la forma posta Cap. 17. n. 14., e doppo con i riti per l'Ostiario usati, ora così. *Oremus, Fratres charissimi, Deum Patrem Omnipotentem, ut super hos famulos suos, quos in Ordinem Lectorum dignatur assumere, benedictionem suam clementer effundat,*

quatenus distinctè legant, quæ in Ecclesiâ Dei legenda sunt, & eadem operibus impleant. Per Dominum Nostrum &c. Domine sancte, Pater Omnipotens, æterne Deus benedicere dignare hos famulos tuos in officium Lectorum, ut assiduitate lectionis instructi sint, atque ordinati, & agenda dicant, & dicta opere impleant, ut in utroque, sanctæ Ecclesiæ, exemplo sanctitatis suæ consulant. Per Dominum &c. Con detti, e con fatti, che siano santi, provede il Lettore alla Chiesa. Ed in questi riti compisce il Vescovo l'ordinatione sacra de' Lettori.

8. A suo tempo, secondo i riti già notati, procede il Vescovo ad ordinare gl' Esorcisti, chiamati dall' Arcidiacono, e nominati, ad uno ad uno, dal Cancelliere, a i quali così prima discorre il Vescovo: *Ordinandi Filii charissimi, in officium Exorcistarum, debetis nosse, quid suscipitis. Exorcistam etenim oportet abjicere Demones, & dicere populo, ut qui non communicat, det locum, & aquam in ministerio fundere.* (Con dare l'acqua per lavar le mani al Sacerdote, doppo l'Offertorio) *Accipitis itaque potestatem imponendi manus super Energumenos,*) questo è l'atto principale) *& per impositionem manuum vestrarum, gratiâ Spiritus Sancti, & verbis Exorcismi pelluntur spiritus immundi à corporibus obsessis.* Dunque non riceve podestà d'esorcizzare i Catechumeni non ossessi, che quanto all' anima, sono bensì sotto la podestà del Demonio, mà non quanto al corpo.) *Studete igitur, ut sicut à corporibus aliorum Demones expellitis, ita à mentibus, & corporibus vestris, omnem immunditiam, & nequitiam ejiciatis, nè illis succumbatis, quos ab aliis vestro ministerio effugatis. Discite per officium vestrum vitiis*

tiis

liis imperare (più facilmente scaccia l'huomo dall'anima sua i vitii, che dall' altrui corpo il Demonio) *nè in moribus vestris aliquid sui juris valeat Inimicus vindicare. Tunc etenim rectè in aliis, Demonibus imperabitis, cùm priùs in vobis eorum multimodam nequitiam superabitis. Quod vobis Dominus agere concedat per Spiritum suum sanctum.*

9. Hora il Vescovo li porge il Libro degl' Esorcismi, ò, in vece sua, il Pontificale, ò Messale. Con la mano destra il toccano gl' Ordinandi; e trà tanto quegli dice la forma, che si è data à suo luogo, con che restano ordinati per Esorcisti. Doppo il Vescovo propone agl' Astanti le preghiere da farsi à Dio in commune, così dicendo: *Deum Patrem Omnipotentem, Fratres charissimi, supplices deprecemur, ut hos famulos suos benedicere dignetur in officium Exorcistarum, ut sint spirituales Imperatores, ad abjiciendos Dęmones de corporibus obsessis, cum omni nequitià eorum multiformi. Per unigenitum Filium suum Dominum vestrum Jesum Christum, qui cum eo vivit &c.* Sù questo thema d'oratione, gl' Astanti, secondo il consueto rito, prima genuflessi, e doppo alzati, pregano così per bocca del Vescovo: *Domine sancte, Pater Omnipotens, æterne Deus, benedicere dignare hos famulos tuos in officium Exorcistarum, ut per impositionem manuum, & oris officium, potestatem, & imperium habeant Spiritus immundos coercendi, ut probabiles sint Medici Ecclesiæ tuæ* (Medici spirituali da approvarsi conforme alla prudenza del Superiore) *gratià curationum, virtuteque cælesti confirmati. Per Dominum &c.* Dunque la Chiesa riduce il liberare gl' osse si con gl' esorcismi alla gratia di curatione, è

di

di sanità, quale, secondo S. Paolo 1. Cor. 12, come ogni altra gratia gratis data si conferisce *ad utilitatem* degl' altri, perciò l'Esorcista non sempre libera gl' ossessi, perchè non sempre ciò riesce in beneficio della Chiesa; anzi qualche volta quel travaglio conferisce, *ut spiritus salvus sit in die Domini*. 1. Cor. 5.

10. Finalmente diciamo le cerimonie in conferire l'Acolithato, e lasciando le communi, perchè già significate à bastanza nell' Ostiariato, così esorta il Vescovo: *Suscepturi, Filii charissimi, officium Acolythorum, pensate, quod suscipitis.* (In ogni Ordine, prima di tutto la Chiesa sempre hà esortato gl' Ordinandi, à considerare il peso dell' Ordine, *videte, agnoscite, debetis noscere*. Ciò giustissimamente: l'huomo ragiona per conferire i mezzi co'l fine; per questo hà sempre da prefiggersi un fine, al quale sii per indrizzare ogni mezzo. Ben disse S. Tomaso à Christo, Joan. 14. *Domine, nescimus quò vadis, & quomodò possumus viam scire*; non possiamo sapere i mezzi da vivere conformi al nostro ministero, se non sappiamo, quale sia il nostro ministero. Viene ogni male al Mondo dal non pensare, e riflettere: *desolatione desolata est omnis Terra, quia nullus est, qui recogitet corde.* Imperò si raccommanda con peso maggiore di parole all' Acolitho, perchè maggiore di grado; e quanto più s'inoltriamo ne' ministeri, tanto più seria dev' essere la riflessione.) *Acolythum etenim oportet ceroferarium ferre: luminaria Ecclesiæ accendere: vinum, & aquam ad Eucharistiam ministrare. Studete igitur susceptum officium dignè implere. Non enim Deo placere poteritis, si lucem Deo manibus præfe-*

præferentes, operibus tenebrarum inserviatis, & per hoc aliis exempla perfidiæ præbeatis. Sed sicut veritas dicit Math. 5. *Luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, & glorificent Patrem vestrum, qui in Cælis est. Et sicut Apostolus Paulus ait* Philip. 2. *In medio nationis pravæ, & perversæ lucete, sicut luminaria in Mundo, verbum vitæ continentes. Sint ergo lumbi vestri præcincti, & lucernæ ardentes in manibus vestris, ut filii lucis sitis. Abjicite opera tenebrarum, & induamini arma lucis. Ut fili i lucis ambulate.* [*Quæ sit verò ista lux, quam tantopere inculcat Apostolus, ipse demonstrat subdens* Ephes. 5.] *Fructus enim lucis est, in omni justitiâ, bonitate, & veritate.* [*Estote igitur solliciti in omni justitiâ, bonitate, & veritate.*] In due modi S. Tomaso intende questo parlare dell' Apostolo, e poi della Chiesa: primo, qualunque atto di virtù si riduce à trè ponti: che l'huomo sia ordinato à se, al Prossimo, & à Dio: e volendo la Chiesa raccommandare ogni virtù all' Acolitho, per la bontà li raccomanda d'essere ordinato in se: per la giustitia di essere ordinato al Prossimo, e per la verità d'essere ordinato à Dio. Secondo, si raccomanda per la bontà di essere santo nel cuore: per la giustitia di essere santo nelle opere: per la verità di essere santo nel parlare: *ut & vos, & alios, & Dei Ecclesiam illuminetis. Tunc etenim in Dei Sacrificio dignè vinum suggeritis, & aquam, si vos ipsi Deo Sacrificium per castam vitam, & bona opera oblati fueritis. Quod vobis Dominus concedat per misericordiam suam.* Vedasi S. Tomaso 2.2.q.85. a. 2. dove dimostra il sacrificio esteriore dover' essere segno dell' interiore, con cui l'anima si sacri-

crificá per opere buone à Dio, e perciò la Chiesa con ragione dimanda quest'interiore sacrificio all' Acolito, che hà per officio di amministrare il vino, e l'acqua per il sacrificio esteriore.

11. Fatta l'esortatione, primo li porge il Candeliere co'l Cereo estinto, che, quando fisicamente toccano gl'Ordinandi con la mano destra, il Vescovo dice la forma posta cap. 17. num. 16. e secondo li porge l'ampolla, quale ancora, mentre toccano fisicamente, ò realmente, che diciamo, proferisce la formola posta ibidem, e dopo invita il popolo à pregare per gl'Acolithi novelli, con queste parole. *Deum Patrem Omnipotentem, Fratres Charissimi, suppliciter deprecemur, ut hos famulos suos benedicere dignetur in ordine Acolithorum: quatenus lumen visibile manibus præferentes, lumen quoque spirituale moribus præbeant. Adiuvante Domino Nostro Iesu Christo; qui cum eo, & Spiritu Sancto vivit &c.*

12. Dopo con il rito già notato di genuflessione, & elevatione, così orano: *Domine Sancte, Pater Omnipotens, æterne Deus, qui per Iesum Christum, Filium tuum, Dominum Nostrum, & Apostolos ejus, in hunc mundum, lumen claritatis tuæ misisti* (essendo tutt'il mondo in tenebre d'ignoranza, e di peccato) *quique, ut mortis nostræ antiquum aboleres chirographum, gloriosissimæ Illum Crucis vexillo affigi, ac sanguinem, & aquam ex latere illius, pro salute generis humani efluere voluisti, benedicere dignare hos famulos tuos in officium Acolithorum: ut ad accendendum lumen Ecclesiæ tuæ, & ad suggerendum vinum, & aquam, ad conficiendum Sanguinem Christi Filii tui, in offerenda Eucharistia, sanctis altaribus tuis fideliter subministrent. Accende Domine mentes eorum, &*

corda

corda ad amorem gratiæ tuæ, ut, illuminati vultu splendoris tui, fideliter tibi in Sanctâ Ecclesiâ deserviant. Per eundem Christum Dominum Nostrum. Amen.

13. Non si contenta però di simil'oratione. Stilò sempre la Chiesa di fare preci tanto maggiori, e più fervorose, quanto è più grave il negotio, per il quale implora l'ajuto del Cielo. L'Ordine dell' Acolithato è il più degno trà gl'altri Minori, e perciò sopra di esso moltiplica le orationi, aggiongendo: *Domine Sancte, Pater Omnipotens, æterne Deus, qui ad Moysen, & Aaron locutus es, ut accenderentur lucernæ in tabernaculo testimonii, benedicere dignare hos famulos tuos, ut sint Acolithi in Ecclesiâ tuâ. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.*

14. Aggionge orationi per la terza volta: *Omnipotens sempiterne Deus, fons lucis, & origo bonitatis, qui per Iesum Christum, Filium tuum, lumen verum, mundum illuminasti, ejusque passionis mysterio redemisti* (illuminò con la dottrina, & esempi; riscattò con la passion' e morte) *benedicere dignare hos famulos tuos, quos in officium Acolythorum consecramus, poscentes clementiam tuam, ut eorum mentes, & lumine scientiæ illustres, & pietatis tuæ rore irriges* (scienza, e pietà è necessaria nell'Ecclesiastico; la Chiesa chiede all'Acolitho da Dio, l'un'e l'altra; però la scienza de' Santi. Non posso quì non raccomandare l'affetto alla dottrina dell'Angelico S. Tomaso; mentre quali la Chiesa vorrebbe gl'Acolithi, tale confessa essere stato il Santo Dottore, dicendo nella di lui Colletta. *Deus, qui Ecclesiam tuam B. Thomæ Confessoris tui mirâ eruditione clarificas, & sanctâ operatione fœcundas, da nobis, quæsumus, & quæ docuit, intellectu conspicere, & quæ*

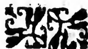
egit

egit imitatione complere. Fuor di S. Tomaso, non v'hà Santo Dottore, la scienza del quale cerchi d'intendere la Chiesa con tanto ardore. Dimanda per il membro degl'Acolithi, quando li ordina quello, che dimanda per tutt'il suo corpo, e per il corpo dimanda d'intendere, quanto insegnò San Tomaso, *quæ docuit, intellectu conspicere, & quæ egit, imitatione complere* (e d'imitare quanto fece S. Tomaso) *ut ita acceptum ministerium, te auxiliante, peragant, qualiter ad æternam remunerationem pervenire mereantur. Per eundem Christum Dominum Nostrum. Amen.*

15. D. Questi sono i Riti, che osserva in ordinare à gl'Ordini Minori, la Chiesa, e chi desidera essere promosso, doveria spesso leggerli, prima, e dopo d'esser' ordinato. La Chiesa in dare qualsivoglia Sacramento, per direttione dello Spirito Santo, hà prescritto alcune particolari cerimonie, à fine di eccitare gl'huomini à maggiore stima, e veneratione di quel Sacramento. Noi cerchiamo mezzi per imprimere nell'ordinando la veneratione dovuta degl'Ordini, che vuol ricevere. Trà gl'altri, eccone il propriissimo à tal'effetto, perchè stabilito dalla Chiesa, con direttione dello Spirito Santo, leggere spesso questi riti, ed'intenderne il senso, e significato:

16. Mà singolarmente si devon leggere i giorni, che precedono l'ordinatione. La Chiesa per l'Ordinando fà tante orationi, quante habbiamo udito, e l'Ordinando, per il quale si prega, per il più si presenta, perchè si preghi, senza sapere cosa per esso si debba dimandare. Unendosi al Clero, & Astanti, che pregano, egli certo indrizza le pre-

ci, come membro, à prò di chi le indrizza tutto quel corpo, e tanto basta per ben'orare. Nulla di più fà il popolo in quella fontione, & in udire la Messa. Il Vescovo, & il Sacerdote, in nome di tutti, orano, senza che il popolo intenda le preci Latine. Ora il popolo, perchè con assistere, mostra voler' esso ancora, quanto chiede sua Madre Santa Chiesa. Imperò è ancora certo, che l'Ordinando più facilmente impetrerà gl'ajuti della Chiesa per esso dimandati; se, orando il Vescovo co'l popolo, si studierà di chieder' in particolare, quanto la Chiesa per esso particolarmente dimanda: per questo, se, prima d'accostarsi all'ordinatione, vedrà, con rileggere i Riti dell'ordinatione, il peso, che si assume, gl'ajuti, che del Cielo son necessarii, per assumerlo degnamente, la sollecitudine della Chiesa, per otrenerle dal Cielo qualunque ajuto, ad esercitarlo degnamente, non potrà non infervorarsi à più d'ogn'altro chiedere, quanto si chiede da tutti più per se, che per ogn'altro.



CA-

CAPITOLO XXII.

Si danno alcune notitie, tanto per parte de gl' Esaminatori, quanto per parte degl' Esaminandi, necessarie per la prattica de gl' Esami à Benefitii.

1 LA Dataria, con ordine di N. Signore spesso, prima, che proveda l'Ecclesiastico di qualche benefitio, costuma, cō biglietto speciale, indrizzarlo all' Eminentissimo Signore Cardinal Vicario, à finche lo faccia esaminare nel suo Tribunale; quando questo venga giudicat'idoneo, in tal caso, su'l fondamento di simil'approvatione, per ordinario la Dataria provede l'Ecclesiastico del benefitio, perchè, prima di soggettarlo all'esame, hà giustificato gl'altri requisiti, che suol'esiggere. In ciò prima è d'uopo sapersi, che il Signore Cardinal Vicario procede sopra quest'Ecclesiastico con giurisdittione, ò autorità delegata, non ordinaria, perchè la maggior parte sono d'altre Diocesi, e queste provisioni per Dataria si fanno dal Papa, come Papa, non come Vescovo di Roma Molto è necessario, che riflettano gl'Esaminatori à questa distintione di Ordinario, e di Delegato della Sede Apostolica. L'Eminentissimo Signore Cardinal Vicario, circa il Diocesano di Roma, gode giurisdittio-

ne

ne ordinaria, come ogn'altro Vescovo in propria Diocesi; per questo gl'Esaminatori, circa il methodo, e forma d'esaminare il Diocesano di Roma, dipendono in tutto, e per tutto, dalla direttione di S. Em. che può in più cose aggratiarlo. Per esempio.

2. La prima volta, che in Roma uno si presenta per l'esame, si costuma di non affatt'escluderlo, quantunque apparisca del tutto ignorante; mà con il decreto *Redeat* li vien concesso di ritornare la seconda volta. Un simil decreto è con giustitia, e carità totale. Con giustitia, perchè nessun' Esaminatore può in coscienza passare chi per difetto di scienza non apparisce idoneo. Con carità, perchè si considera l'Esaminato havere potuto mācare per più capi, singolarmente per timore; à qual passione l'huomo grande più pare soggetto del dozzinale. Questi non corre rischio di perdere gran riputatione, in conseguenza non teme molto mà quegli teme molto, perchè poco guadagna in esser'approvato, mà perde molto di riputatione in esser riprovato. Dunque à far prova, se per timore, ò per altra passione, si sia perduto, li vien concesso di ritornare la seconda volta, e non sodisfacendo, all'hora si fà decreto, che studii per trè mesi prima di ritornare all'esame. Tuttavia per esser'Ordinario il Sig. Cardinale, può dispensare con chi giudicasse più à proposito, ed'ammetterlo prima de' trè mesi, considerato il profitto, che possa fare più presto, & altri motivi, dà quali ragionevolmente possa muoversi l'innata benignità di S.E.

3. Per essere Delegato nell'esame ingionto dalla Dataria, non può così procedere, verso chi viene con biglietto di quella; e dispensare con questo,

 resta

resta unicamente in arbitrio di Nostro Signore. Anzi deve sapersi, che prima questi comparivano una sol volta, & in quella non sodisfacendo, restava fermato il decreto di loro inidoneità; onde non potevano conseguire il benefitio destinatoli. L'innata pietà dell'Eminentissimo Signore Cardinal Carpegna, scorgendo ancora in questi potere haver luogo il timore, ò altra passione, informò la fa: me: d'Alessandro VIII., e da quegli ottenne d' ammetterli la seconda volta, quando per la prima si fussero perduti, e con questa methodo si caminò fin'al dì d'hoggi, senza che potessero gl'Esaminatori farlo tornare la terza, *etiam* ad effetto di più accertarsi dell' habilità.

4. La Santità di Nostro Signore Papa Clemente Undecimo hà volsuto ancora più dimostrare la sua clemenza verso questi esaminandi. Hà ordinato, che, la seconda volta, non del tutto si riprovino, con il decreto *de inidoneitate*, mà poichè un provisto in Dataria di Benefitio, hà tempo due mesi à spedire, perciò hà ordinato, che mancando nel secondo esame, li sia fatto un decreto, che debbano studiare per i due mesi, ne' quali può differirsi la speditione. Gran vantaggio in vero, perchè studiando per sessanta giorni, possono assicurarsi la provisione, mà se nel ritornare la terza volta, non sodisfano, all'hora si mostrano incapaci, e perdono qualunque speranza, giudicati, come inhabili ad ottenerlo.

5. Secondo, l'Esaminatore, intorno à benefitii deve di più considerare, non potersi pigliare quell' arbitrio, che può prendersi circa d'altro esame. Per esempio, senz'aggravio di coscienza, può farsi esame

me più mite con uno, che desidera il sacerdotio, quantunque alquanto debole in dottrina (però sufficiente) supposto, che voglia ordinarsi à solo, e puro fine di devotione, con risolutione positiva di non voler cura d'anime, quali sono i Certosini, ò Religiosi consimili, quando, massime, l'esemplarità singolare di vita supplisce al difetto di scienza. In caso simile può usar'esame più mite, atteso che l'ordinarsi un Sacerdote di più, non reca pregiudicio al terzo, & alla Chiesa. Quando non si esigga ogni scienza nel Benefitio, che dimandano i Sacri Canoni, e le Costitutioni Pontificie, il benefitio non puole più conferirsi à quel terzo, che lo chiederebbe con scienza molto maggiore. Il servitio della Chiesa non puole più affidarsi à chi ricco de' stessi requisiti, sà di più ordinarli con più dottrina, e perciò saria più utile alla Chiesa, e dovendo l'Esaminatore più mirare il ben publico della Chiesa, che il privato del provisto, inclinerà sempre in esiggere ogni dottrina, che i Canoni pretendono, senza esiggerne più, ne meno.

5. Per parte dell'Esaminando à Beneficii, è d'uopo considerare il solenne giuramento, che fà in mano degl'Esaminatori, ò del Segretario, prima di subir l'esame. Vi sono due formole di giuramento: Altra è per chi vuol'esaminarsi à beneficii con obligo di residenza, & ancora Parochiali: Altra è per chi vuol'esaminarsi à beneficio semplice. Si danno quì ambedue, acciò l'esaminando consideri con prudenza il peso, che si assume in vigore del giuramento,

FORMULA

Iuramenti præstandi ab examinandis ad curam animarum, & ad beneficia Residentialia.

EGo N. N. iuro, spondeo, ac promitto, quod non eo animo, nec eà intentione me examini subiicio, ut si Parochialem Ecclesiam N. N. Diœcesis N. assequar, illam posteà dimittam, sed ad illius residentiam, quantocyus me conferre intendo. Sic me Deus adiuvet, & hæc sancta Dei Evangelia.

Pro Examinandis ad alia Beneficia.

Ego NN. iuro, spondeo, ac promitto, quod non eo animo, nec eà intentione me examini subiicio, ut si Beneficium N. N. Diœcesis N. assequar, illud posteà dimittam. Sic me Deus adiuvet, & hæc sancta Dei Evangelia.

7. L'Esaminando per il Benefitio semplice, fà un solo giuramento, cioè, di non accettarlo, mentre li sia conferito, con animo di rinontiarlo, mà l'Esaminando à Benefitio di residenza ne fà due; uno, con cui promette di non accettarlo con animo di rinontiarlo, e l'altro, con cui promette di quanto prima portarsi à risedere. Non puole più scusarsi uno dall'osservare *ad litteram* questi giuramenti, con restrittioni mētali, ò simile sutterfugiò, mētre ogn'uno d'essi venne condennato da Innoc. XI. nelle 65. propositioni. Dunque sia quanto si voglia te-

nue

nue il Benefitio, in virtù del giuramento, non può accettarsi con animo di ritenerlo, fin'à che venga provisto di meglio, e poi dimetterlo, Anzi accettarlo con un tal'animo, è sacrilegio. Viola pure il giuramento, chi concorrendo à benefitio residentiale, non havesse animo di quanto prima portarsi à risedere, mà volesse fermarsi in Curia, per concorrere in appresso à benefitio più pingue.

8. Nell'esecutione il primo giuraméto porta solo, che il Benefitiato in accettare il benefitio, nõ habbi animo di rinontiarlo. Bene spesso nascon mille accidenti, ne' quali forse potrà il Benefitiato essere costretto alla rinontia, e questi casi non son compresi nel giuramento. Potrà in quelli, senza minim' intacco di coscienza, il Benefitiato dimettere, secondo che permettono i Canoni, e le Constitutioni Pontificie, mà se, in accettarlo, havesse animo di ritenerlo per qualche tempo, per uno, due, ò più anni, ò ancora in vita, quando non gliene pervenga migliore, e questo in arrivando, stà con intentione di rinontiarlo, all'hora si porta contr'il giuramento. Dunque l'Esaminando doverà ben' attendere à due cose, primo, che, quando giura, l'animo in tutto, e per tutto si conformi al proprio significato delle parole, secondo, che sono prese in tale congiontura; e dopo dovrà ben'attendere, quando accetta il benefitio di havere un tal'animo, quale giurando promise d'havere.

9. Il secondo giuramento porta, che il Benefitiato, in giurando, habbi animo di veramente portarsi ben presto, che conseguirà il benefitio, alla residenza, e conseguito che l'hà, deve quanto prima portarvisi, per non essere spergiuro. Dunque

spedito dalla Dataria, non si trattenga in Curia più del convenevole; Sappia, che i pretesti non scusano avanti à Dio, quantunque tali, e talmente colorati più volte siano avanti à gl'huomini, che non posson procedere contro i violatori del giuramento, al dovuto esemplare castigo. Il colorare la permanenza in Roma, sotto fine buono, ma in verità restarvi per ottenere più pingue benefitio, è gran sacrilegio.

CAPITOLO XXIII.

Si propongono gl'oblighi, che hà il Benefitiato.

1 
Ascio al presente i benefitii con cura d'anime: Di questi parleremo alla parte seconda, trattando dell'esame per i Parochi: Degl' altri parlãdo si distinguono in trè classi, per quanto appartiene à questo trattato. Alcuni godono un benefitio semplice: Alcuni un benefitio nella Cathedrale, di Residenza: finalmente i terzi godon benefitio di residenza in altre Collegiate, fuor della Cathedrale. In quanto à chi gode benefitio semplice, hà due obligationi, delle quali sufficientemente si disse à cap. 14. Deve hora dirsi qualche cosa dell'obligationi annesse al Benefitio di residenza.

2. Il Sagrosanto Concilio di Trento assai diffuso parla de' benefitii con residenza nel cap. 12. de reformatione, sessione 24. Rammenta quì tanto gl'obli-

gl'oblighi del benefitio residentiale con cura d'anime, quanto del Residentiale, senza però cura d'anime. Mà lasciando al luogo più proprio gl'oblighi per chi hà cura d'anime, devon'al presente solo addursi le obligationi del Benefitio Residentiale, senza cura d'anime. Così dunque parla il Concilio: *Ad dignitates, vel personatus, quibus animarum nulla cura subest, Clerici, alioquin idonei, & viginti duobus annis non minores adsciscantur.* Assegna due dispositioni, che devono havere i Benefitiati con residenza: la prima, che sieno habili al servitio, per cui saran chiamati: la seconda, che habbian'almeno ventidue anni.

3. Dopo haverel parlato de' benefitii con cura d'anime. parla di nuovo de' benefitii residentiali, senza cura, imperò situati nelle Cathedrali, e così dice: *Provisi de Canonicatibus, & dignitatibus in Ecclesiis Cathedralibus, non solum coram Episcopo, seù ejus Officiali, sed etiam in Capitulo, idem facere teneantur* cioè, debbano fare la professione della fede ingionta precedentemente à Curati, *alioquin pradicti omnes, provisi ut suprà, fructus non faciant suos, nec illis possessio suffragetur.* Tralasciando sudetta professione, non acquistano i frutti della dignità, ò Canonicato. Ed'ecco un'obligo, chel hanno specialmente i Canonici, ò dignità delle Cathedrali, cioè, di fare la professione della fede.

4. Siegue il second'obligo universale per ogni benefitio di residenza: *Obtinentibus in iisdem Cathedralibus, aut Collegiatis, dignitates, Canonicatus, prabendas, aut portiones, non liceat, vigore cujuslibet statuti, aut consuetudinis, ultrà tres menses ab eisdem Ecclesiis, quolibet anno abesse, salvis nihilominus ea-*

rum Ecclesiarum constitutionibus, quæ longius servitii tempus requirunt; alioquin primo anno privetur unusquisque dimidia parte fructuum, quos ratione etiam præbendæ, ac residentiæ, fecit suos, quod si iterum eadem fuerit usus negligentia, privetur omnibus fructibus, quos eodem anno lucratus fuerit: crescente verò contumacia, contra eos, iuxta sacrorum Canonum constitutiones procedatur. Dunque ogni simil Benefitiato hà tal'obligo di residenza, che non può assentarsi dalla Chiesa più di tre mesi, e quando si assentasse, la prima volta in pena, deve il Superiore privarlo della metà de i frutti di quell'anno. La seconda volta deve privarlo d'ogni frutto, e, crescendo la contumacia, privarlo ancora dell'istesso benefitio.

5. In appresso il Concilio mette un terz'obligo. *Omnes divina per se, & non per substitutos, compellantur obire officia, & Episcopo celebranti, aut alia Pontificalia exercenti, adsistere, & inservire, atque in Choro ad psallendum instituto, in hymnis, & canticis Dei nomen reverenter, distinctè, devotèque laudare*. E poco dopo: *Cætera, quæ ad debitum in divinis officiis regimen spectant, deque congrua in his canendi, seù modulandi ratione, de certa lege in Choro conveniendi, & permanendi ... Synodus Provincialis, pro cuiusque Provinciæ utilitate, & moribus, certam cuique formam præscribat*. Lasciando da parte la questione speculativa, se il Concilio in queste parole, imponga obligo ad ogni Benefitiato di recitare l'offitio, ò pure al solo Benefitiato di Cathedrale, atteso, che mostra di congiongerlo con l'assistenza, e servitio del Vescovo, è certo, che ogni Benefitiato, ancora il non obligato à residenza, però hà obli-

go di recitare il divin'officio, mà con tale differenza: Il Benefitio semplice obliga solamente all'offitio; mà il Benefitio con residenza, di più obliga all'altre fontioni, & essercitii, che sogliono farsi nella Chiesa, in cui stà eretto il benefitio, come alla messa solenne &c. Di più quando il Vescovo celebra solennemente; ò esercita le Pontificali, devono assisterlo, e servirlo. Mà il più commun'e più principal'obligo si è di recitare l'offitio, che il Concilio conobbe non potersi dire dal mondo tutto sott'un'istessa formola, per questo ingionse à ciascheduna Sinodo Provinciale di ordinarlo, conforme alla consuetudine di ciascheduna Chiesa. Precedentemente à cap. 14. numero 24. stanno gl'ordini, che S. Carlo fece à suoi per recitare l'offitio, à quali ogn'uno procurerà conformarsi, non solo, perchè sono santissimi; mà perchè in hora ricevuti communemente quasi da ogni Chiesa.

6. Il quart'obligo, che dichiarò il Concilio, havere i Beneficiati, fù in quelle parole. *Vestitu decenti tam in Ecclesia, quàm extrà, assiduè utantur, ab illicitisque venationibus, aucupiis, choreis, tabernis, lusibusque abstineant: atque eâ morum integritate polleant, ut meritò Ecclesiæ Senatus dici possint*. Ancora di quest' obligo si parlò à cap. 14. Laonde ci resta solo à dire qualche cosa degl'altri due oblighi, cioè, della professione di fede, à cui le dignità e Canonici delle Cattedrali son'obligati, e della residenza, che ricerca ogn'altro benefitio non semplice. Intorno alla professione di fede.

7. Pio IV. che terminò il Concilio, e da quello vidde imporsi sudetta professione in più casi, credette gran servitio di Dio stabilire una formola, sotto

sotto la quale ogn'uno potesse professarla, e sotto l'istessa formola commandò fusse professata non solo da' Benefitiati con cura d'anime, Canonici, e dignità delle Cattedrali, mà di più da ogni Religioso, che resta eletto per Superiore. La formola è quella, che hora siegue.

8. *Ego N. firmâ fide credo, & profiteor omnia, & singula, quæ continentur in Symbolo Fidei, quo sancta Romana Ecclesia utitur, videlicet: Credo in unum Deum Patrem, Omnipotentem, Factorem Cæli, & Terræ, visibilium omnium, & invisibilium: Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, & ex Patre natum ante omnia secula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verò, genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, & propter nostram salutem descendit de Cælis, & incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, & Homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus, & sepultus est, & resurrexit tertiâ die secundùm Scripturas, & ascendit in Cælum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est judicare vivos, & mortuos, cujus regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, & vivificantem, qui ex Patre, Filioque procedit, qui cum Patre, & Filio simul adoratur, & conglorificatur, qui locutus est per Prophetas. Et unam sanctam, Catholicam & Apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum. Expecto resurrectionem Mortuorum. Et vitam venturi seculi. Amen. Apostolicas, & Ecclesiasticas traditiones, reliquasque ejusdem Ecclesiæ observationes, & constitutiones firmissimè admitto, & amplector. Item Sacram Scripturam, juxtà eum sen-*

sensum, quem tenuit, & tenet Sancta Mater Ecclesia, cujus est judicare de vero sensu, & interpretatione Sacrarum Scripturarum, admitto: nec eam unquam, nisi juxta unanimem consensum Patrum accipiam, & interpretabor. Profiteor quoque septem esse verè, & propriè Sacramenta novæ Legis à Jesu Christo Domino nostro instituta, atque ad salutem humani generis, licèt non omnia singulis necessaria, scilicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Pœnitentiam, Extremam Unctionem, Ordinem, & Matrimonium: illaque gratiam conferre; & ex his Baptismum, Confirmationem, & Ordinem, sine sacrilegio reiterari non posse. Receptos quoque, & approbatos Ecclesiæ Catholicæ ritus in supradictorum omnium Sacramentorum solemni administratione recipio, & admitto: omnia, & singula, quæ de peccato originali, & de justificatione in sacrosanctà Tridentinà Synodo definita, & declarata fuerunt, amplector, & recipio. Profiteor pariter in Missà offerri Deo, verum, proprium, & propitiatorium Sacrificium pro vivis, & mortuis, atque in sanctissimo Eucharistiæ Sacramento esse verè, realiter, & substantialiter Corpus, & Sanguinem, unà cum Animà, & Divinitate Domini Nostri Jesu Christi, fierique conversionem totius substantiæ panis in Corpus, & totius substantiæ vini in Sanguinem; quam conversionem Catholica Ecclesia Transubstantiationem appellat. Fateor etiam sub alterà tantùm specie, totum, atque integrum Christum, verumque Sacramentum sumi. Constanter teneo Purgatorium esse, animasque ibi detentas Fidelium suffragiis juvari. Similiter & Sanctos, unà cum Christo regnantes, venerandos, atque invocandos esse, eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque eorum reliquias esse venerandas.

Fir-

Firmissimè asserò imagines Christi, ac Deiparæ semper Virginis, nec non aliorum Sanctorum habendas, & retinendas esse, atque his debitum honorem, ac venerationem impartiendam. Indulgentiarum etiam potestatem à Christo in Ecclesiâ relictam fuisse, illarumque usum Christiano Populo maximè salutarem esse affirmo. Sanctam Catholicam, & Apostolicam Romanam Ecclesiam omnium Ecclesiarum Matrem, & Magistram agnosco, Romanoque Pontifici, Beati Petri Apostolorum Principis Successori, ac Jesu Christi Vicario, veram obedientiam spondeo, & juro: cætera item omnia à sacris Canonibus, & Oecumenicis Conciliis, ac præcipuè à sacrosanctâ Tridentinâ Synodo tradita, desinita, & declarata indubitantèr recipio, atque profiteor, simulque contraria omnia, atque hæreses quascumque ab Ecclesiâ damnatas, ac rejectas, & anathematizatas, ego pariter damno, rejicio, anathematizo. Hanc veram Catholicam Fidem, extrà quam nemo salvus esse potest, quam in præsenti spontè profiteor, & veraciter teneo, eandem integram, & immaculatam usque ad extremum vitæ spiritum constantissimè (Deo juvante) retinere, & confiteri, atque à meis Subditis, vel illis, quorum cura in meo munere spectabit, teneri, doceri, & prædicari, quantùm in me erit curaturum, ego idem N. spondeo, voveo, ac jurò. Sic me Deus adjuvet, & hæc sancta Dei Evangelia.

9. Hò posto quì la professione sudetta di Fede, non tanto per quella volta, che doveranno professarla, quanto perchè si avezzino à frequente ripeterla; e così spesso havere il merito d'un' atto de' più perfetti, quale si è l'atto di Fede, quando particolarmente tocca tanti, e sì gran Misterj della Religione Christiana.

CAPI-

CAPITOLO XXIV.

Prattica dell' Esame da farsi à chi è per ottenere Benefitio.



1 L'Esame si fà intorno à due Capi. Primo si prova, se intenda il parlar Latino; e secondo s'interroga intorno agl' obblighi del Benefitio. Per quanto s'appartiene al primo, gl' Esaminatori solamente sogliono far distintione trà Benefitio di Cathedrale, e Benefitio, che non sia in Cathedrale. Per Benefitio di Cathedrale si esigge maggior' intelligenza, cioè, quell' istessa, che si ricerca nel Promovendo agl' Ordini Sacri; e perciò si fà spiegar' il Concilio di Trento; per il che l'Esaminando doverà regolarsi conforme all' Instruttioni, che si danno per l'Ordinando *in sacris*. Per il Benefitio non esistente in Cathedrale, sia ò semplice, ò con obligo di risedere, basta minore intelligenza, cioè, quanta si esigge per gl' Ordini Minori; onde si fà spiegar' una lettione del Breviario, e sopra di ciò bisogna vedere, quanto fù detto al Cap. 18. n. 3.

2. Circa le interrogationi, già che il Benefitiato in genere può havere quattr' obblighi, come si disse al Capitolo precedente. Primo, di vestire l'habito Clericale. Secondo, di risedere. Terzo, di recitare l'Offitio. E quarto, di fare

la professsion di Fede. Sopra quest' ultimo non v'hà cosa speciale da interrogare. Circa il terzo, di recitare l'Offitio, già si disse à bastanza nel Capitolo 14. Circa il primo, di vestire l'habito Clericale, ancora si è detto ivi à n. 2, & 3. Resta dunque à dirsi qualche cosa intorno la residenza.

3. D. Qual' obligo importa di più il Benefitio di Collegiale, ò Cathedrale, sopra il Benefitio semplice?

M. Dice di più l'obligo di recitare in Choro l'Offitio Divino, e l'Hore Canoniche, à suo tempo, con gl' altri Benefitiati.

4. D. Più volte hò inteso, che altri Benefitij richiedono l'assistenza, & altri la residenza, che differenza è trà l'una e l'altra?

M. L'assistenza dice l'intervenire al Choro à tempo suo, per recitare l'Offitio; la residenza dice di più, lo stare in quel luogo, dov'è il Benefitio; anzi che in molte Collegiate, ò Cathedrali non sodisfà il Benefitiato co'l solo andare in Choro à fare il Servitio Divino, mà deve ancora habitare nella Canonica, nell' habitatione competente al Benefitio. Dove i Benefitiati hanno un tale obligo, quantunque assistino al Choro, se ancora non risiedono, mancano al proprio dovere.

5. D. Poniamo, che il Benefitiato assista in Choro con gli altri, mà ivi non reciti, sarà obligato à restituire i frutti, secondo la rata, che si disse al Cap. 14. n. 15.

M. Un tal Benefitiato, quantunque intervenga in Choro ad ogni Divin' Offitio, se non recita con gl' altri, hà obligo di restituire ogni frutto,

frutto, conforme la rata, che si disse in quel luogo, per havere il Beato Pio V. così disposto, senza potersi ritenere alcuna portione per l'assistenza prestata al Choro, quale si ricerca principalmente per compire al servitio della Chiesa, non per essere solo presente.

Poco più gli Esaminatori costumano d'interrogare il Benefitiato; quindi, affinchè troppo breve non riesca il Capitolo presente, aggiongo gl' ordini, che S. Carlo fece per i Benefitiati ne i suoi Concilii, secondo i quali procurerà ogn'uno procedere, per servire la Chiesa con decoro, e con merito avanti à Dio.

6. 1. Il Benefitiato prima d'essere provisto, dovrà in mano del Vescovo fare il seguente giuramento.

Ego N. *præsentatus, vel electus* &c. *ad Beneficium* N. *juro per sacrosancta Dei Evangelia, quæ meis manibus tango, neque me Beneficii obtinendi causâ, aut ut ad id præsentarer, vel nominarer* &c. *neque quemquam alium meo nomine, aut consentiente, vel sciente me, quidquam Collatori, Patrono, seù alii cuiquam eâ de causâ promisisse, aut dedisse, aut compensasse, aut priùs datum confirmasse, vel apud quemquam deposuisse.*

Neque mutuò dedisse, vel locasse, vel priùs mutuò datum, commodatum, locatum, aut quocumque modo debitum remisisse, aut relaxasse.

Nec de domibus, terris, prædiis, redditibus ejus Ecclesiæ, fructibusve, decimis, aut oblationibus ejusdem præteritis, præsentibus, ac futuris, donationem, remissionem, locationemve fecisse, aut inivisse; aut alium, mandante, vel consentiente me, promisisse,

se-

fecisse, aut invisse. Ita me Deus adjuvet, & hæc sancta Dei Evangelia.

2. Il Benefitiato, subito che arriva in Choro, s'inginocchierà per dire almeno un *Pater*. Poi rizzato, nel cantare l'Offitio, starà, sederà, e s'inginocchierà, conforme si stila in quella Chiesa, non leggendo, mentre offitiano, libri, lettere, ò altro.

3. Nel finire dell' Offitio, di nuovo ginocchioni diranno almeno il *Pater*: & al segno dell' Heddomadario, alzandosi, e salutandosi, ritorneranno con ordine in Sagristia, piegando il capo alla Croce, quando passano à mezzo dell' Altare.

4. A chì tocca celebrare la Messa solenne, procuri essere pronto; e quando fusse impedito, ne avvisi à tempo il Sagristano.

5. Non sia scusato dal risedere quel Benefitiato, che hà ottenuto il Benefitio, quantunque sii ancora in lite, ò quantunque non ancora sii ordinato dell' Ordine annesso à quel Benefitio; nè meno sia esente dal risedere chì nel Benefitio è aggravato di pensione tanto eccessiva, che la maggior parte del frutto và in utile del Pensionario.



CA-

CAPITOLO XXV.

Si tratta in particolare del Benefitio, che si dice Prebenda Theologale.

1 A Dataria bene spesso comanda co'l suo biglietto, che venga esaminato, chi vien provisto della Prebenda Theologale. Questa richiede un particolar' esame; per tanto più particolarmente bisogna discorrerne. Il sagrosanto Concilio di Trento hebbe sopra tutto a cuore d'indurre il Christiano à venerare, quanto si deve, la parola di Dio, à noi venuta ò in iscritto, ò per traditione; quindi doppo havere dichiarato, quali sieno i Libri sacri, vietò à chi che sia l'interpretarli *contra eum sensum, quem tenuit, & tenet sancta Mater Ecclesia*, ò pure *contra unanimem consensum Patrum*. In appresso, affinchè non giacesse trascurato quel celeste thesoro de' sacri Libri dallo Spirito Santo à noi dato con liberalità immensa, fece gli ordini, che sieguono.

2. Primo: Se in qualche Chiesa vi è Benefitio con obligo di leggere sagra Theologia, gl' Ordinarij costringhino, ancora con privarlo de' frutti, il Benefitiato ad esporre, & interpretare la Sagra Scrittura, per se stesso, essendo habile, ò non essendo habile, à fare ciò per un' altro, da stessi Ordinarij sostituito.

3. Secondo: In l'avvenire tal Benefitio non si conferisca, se non à chì sarà idoneo di fare ciò da se stesso; e quando si conferisse tal Benefitio ad altro Soggetto inhabile à supplirlo da se, simil collatione sarà di nessun momento.

4. Terzo: Si erigga un tal Benefitio di Prebenda Theologale, quando non sia eretto, in ogni Cathedrale di Città insigne, ò popolata, come ancora nelle Collegiate di qualche Castello insigne, di modo, che in qualunque di esse *Sacra Scriptura lectio habeatur*; senza però lasciare altre lettioni solite farvisi.

5. Quarto: Questa lettione ancora si erigga ne' Monasterij de' Monaci, quando possa ciò commodamente farsi; e trascurando gl' Abbati, dovranno i Vescovi, come Delegati della Sede Apostolica, costringerli.

6. Quinto: Circa gl' altri Regolari, s'istituisca, se si può, in ogni Convento, la lettione della Sacra Scrittura; & il Lettore di quella sii uno de' Maestri più degni, da deputarsi ne' Capitoli, ò Generali, ò Provinciali.

7. Sesto: Nelle Università quando non vi fusse una tal lettione detta *caeterarum omnium maximè necessaria*, si dovrà eriggere *ad Catholicae Fidei defensionem, & incrementum, sanaeque doctrinae conservationem, & propagationem.* Se per l'innanzi eretta, si trascurasse al presente, debba in tutto rimettersi.

8. Settimo: Nessun Benefitiato del Clero Secolare possa leggere, senza precedent' esame del Vescovo, circa i costumi, vita, e scienza.

9. Ottavo: Il Benefitiato di tal Prebenda, quando

quando legge in publico, e i Scolari, che in tal congiontura l'ascoltano, sono habilitati dal Concilio à godere i frutti del loro Benefitio, quantunque assenti dal Choro, mentre leggerà quegli, e stù dieranno questi.

10. Queste determinationi fanno vedere, quanto premesse a' Padri lo studio della Sacra Scrittura; e dalla settima conosciamo, che il Provisto di simil Prebenda, è tenuto à subir l'esame *de vitâ, moribus, & scientiâ.* Imperò il Prebendato non è così astretto all' interpretatione, ò esposítione della Sacra Scrittura, che li sia vietato far lettione di Theologia Morale, ò toccare qualche punto di dogma, secondo che la circostanza de' luoghi, e tempi esigge. In Città, dove non abondano dotti Confessori, doverà molto insistere nello spiegare la Morale. Spiegando i dogmi trà popolo, che non communica con Heretici, avverta di stabilire con scritture la verità Cattolica, in modo, che tralasci qualsivoglia dubio degl' Heretici; mà si contenti stabilirla, come fà bene spesso il Catechismo Romano, da cui piglierà i testi della Scrittura più proprij, per confirmare l'Uditorio nella vera credeuza. Quando il popolo commuuicasse con Heretici, all' hora il Prebendato potrà diffondersi più nel confutare gl'errori, e prevalersi à ciò di que' Controversisti più celebri, che hanno scritto con grand' utile della Chiesa. Dividendosi dunque la Theologia, in Positiva, Morale, Dogmatica, e Scolastica, il nostro Prebendato, per ubbidire al Concilio, si fermerà principalmente nella Positiva, esponendo, & interpretando la Scrittura, conforme

a' sensi della Chiesa, e de' Padri. Toccherà, second'il bisogno de' luoghi, la moral'e dogmatica; lasciando l'ultima parte a' Lettori per tal' effetto destinati.

11. Il Benefitiato di Prebenda Theologale dovendo presentarsi all'esame, procurerà di sodisfare al Vescovo, conforme al Concilio di Trento, *de vità, moribus, & scientià*; ed' in quanto alla vita, e costumi, à mio credere, basterè, che si conformi à quanto nel ver' Ecclesiastico esigge S. Carlo, come si è detto al Cap. 13. In quanto alla scienza, perchè più volte la Prebenda Theologale obliga il Prebendato à dilucidare all'Uditorio questioni Morali, ò Dogmatiche, doverà nell' esame dimostrarsi versato nell' un' e nell'altra. Per le Morali potrà vedersi, quanto sarà detto à parte seconda di quest' Opera, quale tutta si stenderà per instruire i Confessori, e per le Dogmatiche, quanto deve dirsi al Capo di questa parte, in cui s'instruiranno gl' Esaminandi per il Sacerdotio, à titolo di Missione. Resta dunque à dirsi nel presente Capo qualche cosa intorno la Positiva, cioè, intorno l'istess' interpretatione della Sagra Scrittura.

12. Per arrivarla, principale mira del Prebendato in leggere sarà, che il Christiano non s'abusi della Sagra Scrittura, proponendo il rigoroso Decreto, quale, contro simil' abuso, già formò il Sagro Concilio di Trento, Sess. 4. con queste parole: *Temeritatem illam reprimere volens, quà ad prophana quæque convertuntur, & torquentur verba, & sententiæ Sacræ Scripturæ, ad scurrilia, scilicèt, fabulosa, vana, adulationes, detra-*

ctio-

ctiones, superstitiones, impias, & diabolicas incantationes, divinationes, sortes, libellos etiam famosos, mandat, & præcipit, ad tollendam hujusmodi irreverentiam, & contemptum, nè de cætero quisquam quomodolibet verba Scripturæ Sacræ ad hæc, & similia audeat usurpare: ut omnes hujus generis homines temeratores, & violatores verbi Dei, juris, & arbitrii pœnis per Episcopos coerceantur.

13. Secondo, si studierà di spiegarla in modo, che non possa l'interpretatione dagl' Infedeli esser derisa, ò dileggiata. Tanto sù la scorta di S. Agostino c'insegna S. Tomaso 1. p. q. 68. a. 1. Anzi, à quest' effetto, è da notarsi, che, intorno la creatione del Mondo, v'è gran disparere trà S. Agostino da una parte, e gl' altri Padri, Ambrosio, Basilio &c. questi tengono essersi creato in sei giorni naturali, e doversi litteralmente intender' il principio della Genesi. All'incontro S. Agostino crede il Mondo essere stato creato in un' istante; e doversi misticamente intender' il principio della Genesi. Tanta è la reverenza di S. Tomaso verso i Padri, che 1. p. q. 74. a 2. non vuol' eleggere un' opinione più dell' altra, e conclude: *Ut neutri sententiæ præjudicetur, utriusque rationibus respondendum est.* Vuol lasciare l'un' e l'altra nel suo vigore; ma ne' Libri delle sentenze inoltrandosi à dire il suo parere, mostra più piacerli l'opinione di S. Agostino; e non ad altro motivo, se non perchè più difende la Scrittura dall' irrisione degl' Infedeli. *Augustini opinio est rationabilior, & magìs ab irrisione Infidelium Sacram Scripturam defendens: quod valdè observandum docet Augustinus super Genesim lib. 1. ut sic Scrip-*

turæ exponantur, quod ab Infidelibus non irrideantur; & hæc opinio plus mihi placet. Così l'Angelico 2. Sent. d. 12. q. 1. a. 2. inclina nell' opinione piu sottile, solo, perchè più allontana gl' Infedeli dal dileggiare la Scrittura.

14. Terzo: Deve il Prebendato nello spiegare la Scrittura inoltrarsi, e renderla venerabile a' Christiani. Ciò conseguirà, quando procuri generare nell' animo degl'huomini, concetto, che *non voluntate humana allata est aliquando prophetia, sed Spiritu Sancto inspirati, locuti sunt sancti Dei homines*, come già scrisse S. Pietro Ep. 1. Cap. 1. Per questo doverà indurre gl' Uditori à stimare ogn' apice della Scrittura, quantunque minimo, ripetendole spesso il detto di S. Gio: Chrisostomo Hom. 1. ad populum. *Nec illas quidem, quæ tenues esse putantur Scripturarum sententias prætermittamus: nam & ipsæ de Spiritûs gratiâ sunt: Spiritus autem gratia nunquam parca est, aut vilis, sed magna, & mirabilis, & dantis munificentia digna*, e quello di S. Agostino Ep. 8. ad Hieronymum: *Si in aliquo sacro Libro, vel minima falsitas reperiretur, totius Libri certitudo periret*.

15. Con queste mire dovrà prendere i mezzi più proprj ad intenderla: il primo è una gran mondezza di cuore, secondo quel detto Eccl. 33. *Concupiscis sapientiam? serva justitiam, & Dominus præbebit eam tibi*: secondo una grand' humiltà conform' al dire di Cassiano Instit. lib. 5. c. 10. *Si ad veram Scripturarum vis scientiam pervenire, festinandum tibi est, ut humilitatem cordis consequaris*. Terzo, continua oratione con studio indefesso, come Agostino raccomanda de doctrina Chri-

Christiana l. 3. c. 37. *Admonendi sunt studiosi venerabilium litterarum , ut in Scripturis sanctis genera locutionum sciant , & quomodo apud eas aliquid dici soleat , vigilanter advertant , memoriterque retineant : verum etiam , quod est præcipuum , & maximè necessarium , orent , ut intelligant*: quinto mezzo per ben' intender'e spiegare la Scrittura si è una competente notitia delle scienze naturali , delle lingue , mà più di tutto , della Theologia Scolastica , con una prattica non superficiale de' Santi Padri, de' Concilii , e del sentimento della Chiesa .

CAPITOLO XXVI.

Prattica dell'Esame da farsi al Beneficiato di Prebenda Theologale .

1 SIN' à quest'hora s' è parlato in lingua volgare , per essersi atteso ad instruire , quegl'Ecclesiastici , ne' quali il Sacro Concilio di Trēto richiede solo un'intelligenza grammaticale del parlare Latino. Per accommodarsi alla loro capacità s'è messa in lingua usuale ogn'interrogatione più necessaria per essi ; mà perchè si comincia in questo luogo à trattare con persone , quali devono per il ministero , che hanno, essere più avanzate in latinità , pare necessario d'interrogarle in latino , e di pur' esiggerne la risposta in latino . In Roma , mentre sono esaminati, sopra tutto i Confessori, non s'obli-

gano con tutto rigore à risponder'in latino, perchè si conosce la difficoltà de gl'Italiani ad haverlo in pronto, come l'hà qualche altra natione Oltramontana; quindi facilmente si confondono per attender' à due cose in un'istesso tempo, l'una di cercare la propria parola latina, e l'altra di sciogliere la difficoltà propostali; Per tediarli meno, che sia possibile, si contentano gl'Esaminatori d'udirli ancora in lingua volgare, tuttavia conviene addestrarsi al possibile in intender'e parlar latino, massime al nostro Prebendato, che hà sempre da spiegare Autori Latini. Dunque procedendo con questa methodo.

2. D. Quos, & quot libros continet Sacra Scriptura?

M. Continet omnes libros, quos enumeravit, & ut sacros, canonicosque haberi præcepit Concilium Tridentinum sessione 4. de sacris Scripturis.

3. D. Quare dicuntur Sacri, & Canonici?

M. Quia debent haberi, ut dictati à Spiritu Sancto, & ut regula nostræ fidei, ac morum, adeò ut hæreticus habeatur, qui scientèr ipsos non receperit integros, cum omnibus suis partibus, prout in Ecclesià Catholicà legi consueverunt, & in veteri vulgatà Latinà editione habentur.

4. D. Quæ est ista vetus vulgata editio latina Sacræ Scripturæ?

M. Vetus vulgata editio Latina Sacræ Scripturæ est, quam approbavit Concilium Tridentinum, facta ferè quoad omnes libros à S. Hieronymo, & dicitur *Vetus*, quia jam à mille, & amplius annis legebatur in Ecclesià Catholicà, & quia erant multæ latinæ versiones, ideò hæc dicta fuit vulgata, quia

quia vulgò, seù communiter illam recipiebant Catholici.

5. D. Quantæ authoritatis est hæc editio vulgata?

M. Est tantæ authoritatis, ut ex Tridentino sess. 4. habenda sit pro authenticà in publicis lectionibus, disputationibus, prædicationibus, & expositiobus, nec ullus quovis prætextu potest audere, aut præsumere illam reiicere.

6. D. Potestne Sacra Scriptura habere plures sensus?

M. Utique potest habere plures sensus, dicente Bedà super Genesim in principio: *Quatuor sunt sensus Sacræ Scripturę: Historia, quæ res gestas loquitur: Allegoria, in quà aliud ex alio intelligitur: Tropologia, idest moralis locutio, in quà de moribus ordinandis tractatur: Anagogia, per quam de summis, & cęlestibus tractaturi ad superiora reducimur.*

7. D. Quomodo ostenditur, quod Sacra Scriptura possit recipere plures sensus?

M. Ita ostenditur ex S. Thomà pluribus in locis, sed præsertim in quodlib. 7. a. 14. quià Deus Author Sacræ Scripturæ illam ordinavit ad manifestandas veritates revelatas: Porrò ad eas manifestandas Deus uti potuit non solùm verbis, sed etiã rebus: v. g. ad manifestandam Incarnationem Christi, potuit Deus uti non solum illis verbis Abrahæ dictis Gen. 12. *Benedicentur in tę universæ cognationes terræ*, sed etiam illo facto, cum Rachel Gen. 27. *Vestibus Esau induit* Jacob, *pelliculasque hædorum circumdedit manibus*, per modùm quo Rex innuit se velle bellum non solum, quando verbis indicit bellum, sed etiam quando præparat arma, milites,

lites, & cætera militaria instrumenta.

8. D. Qui dicitur sensus litteralis Sacræ Scripturæ?

M. Sensus litteralis Sacræ Scripturæ est ille, quem important verba ipsa: *unde* ex S. Thoma quodl. 7. a. 15. *totum id ad sensum litteralem pertinet, quod ex ipsâ verborum significatione rectè accipitur.*

9. D. Potestne sensus litteralis subdistingui?

M. Sensus litteralis Sacræ Scripturæ subdistinguitur ex S. Thomà 1. p. qu. 1. artic. 10. ad 2. & 3. In sensu litterali datur historia, ætiologia, analogia, & parabola: Sensus litteralis historicus est, quando simpliciter narratur aliquod factum; ut cum narratur homicidium Abelis: Ætiologicus est, quando narratur factum, & datur ratio talis facti: v. g. Matth. 19. narratur fuisse Judæis permissus libellus repudii, & datur causa talis permissionis, duritia Judæorum, Analogicus est, quando ostenditur una scriptura non repugnare alteri; & ita quærit sensum Analogicum Augustinus de consensu Evangelistarum, & qui alii concordant, Scripturas, quæ sibi videntur contradicere: Sensus parabolicus est, quando utimur verbis metaphoricis; ita quod intelligimur accipere verba in alio sensu ab eo, quem propriè significant, ut cum dicimus brachium Dei: nec enim prætendimus in Deo dari propriè brachium, sed sub eo nomine intelligimus virtutem Dei. In isto sensu verba quidem significant aliud, quàm ipsa important, nihilominus dicitur sensus litteralis, non mysticus, quia in mystico non sunt figuralia verba, sed res significatæ per verba, sunt figura

gura alterius rei: Scriptura refert Rachelem texisse collum, & manus Jacob hædinà pelle: Verba, quibus id innuit Scriptura, non sunt figuralia, sed propria. Porrò sensus mysticus in eo consistit, quod hoc factum relatum per verba propria, & litteraliter, est figura Christi Domini; & hic est sensus mysticus: quando autem verba sunt figuralia, nempè, translata à proprià significatione, ut aliud impropriè significent; tunc verba illa dicuntur litteraliter significare id, quod impropriè significant, ut est in dato exemplo brachii Dei: hæc enim littera non significat tale membrum in Deo, sed virtutem Dei, ad quam significandam inducta est vox brachii.

10. D. Quos alios sensus, præter litteralem, potest habere Sacra Scriptura?

M. S. Thomas quodl. 7. a. 15. ita dividit: dictum est multiplicitatem sensuum in Sacrà Scripturà oriri ex eo, quod Spiritus Sanctus Author illius ad significandum, assumit non solum verba, quibus aliquid enarrat, sed etiam facta, quæ enarrat, & sensus verborum, quibus aliquid enarrat, dicitur litteralis, seù historialis: sensus verò factorum, quæ enarrat, significantium aliud factum, dicitur sensus mysticus, seù spiritualis, vel typicus. Iam verò Deus potest assumere ista facta ad significandum aliud factum, quod debemus credere; & si quidem facta veteris testamenti figurent, quod debemus credere de novo testamento, erit sensus allegoricus: si facta illa veteris testamenti figurent, quod debemus credere de Christo, & Ecclesià, erit sensus typicus: si facta novi, & veteris figurent Ecclesiam triumphantem, erit sensus anagogicus. Quod

si assu-

si assumantur facta in scripturis enarrata, ut significent, quid nos debeamus operari, tunc erit sensus moralis.

11. D. Ad quem ex his sensibus pertinet, quod significatur per similitudines imaginarias?

M. S. Thomas dicto quodl. 7. a. 15. ad 1. docet, pertinere ad sensum litteralem, quare lapis, ostensus Dan. 2. litteraliter significat Christum; & ratio est, quia ad sensum mysticum requiritur, quod factum aliquod prius litteraliter, seu historialiter significetur, & deinde ostendamus, quod hoc factum historicè narratum sit figura alterius facti: quare S. Thomas 1. p. q. 1. a. 10. *ait*: *Sensus spiritualis super litteralem fundatur, & eum supponit*.

12. D. Quia sæpè in Sacrà Scripturà instruimur de iis, quæ debemus operari, videtur sensus moralis pertinere ad litteralem?

M. Sensus mysticus moralis non est, quando instruimur de iis, quæ debemus operari præcisè, sed quando ex facto historicè narrato, instruimur ad benè operandum, ut ait S. Thomas quodl. 7. a. 15. ad 3. Et ita non pertinet ad hunc sensum moralem, cum dicitur Luc. 14. *qui non odit animam suam, non potest meus esse discipulus*, sed moralis sensus est, quem significat occisio Gigantis historicè narrata 1. Reg. 17. ut facta per David: etenim significat nos debere mori peccato; quod est veluti Goliath contrà nos.

13. D. Poteſtne idem Scripturę textus pati hos omnes sensus?

M. Ex S. Thomà quodl. 7. a. 15. non est necesse, quod quilibet textus habeat illos omnes sensus. Quæ dicuntur in veteri testamento, possunt exponi

ni secunudum omnes sensus, historicum, allegoricum, moralem, & anagogicum: quod enim præcessit, potest significare, seù figurare, quæ sequentur: & ita facta litteralitèr narrata in veteri testamento possunt allegoricè significare, quæ contingere debebant in Ecclesià: possunt instruere nos moraliter de agendis, & possunt anagogicè significare statum futuræ gloriæ: Novum testamentum est de præsenti Ecclesià in Capite, & in membris: quia caput præcessit membra, ideò, quæ in novo testamento narrantur de Christo, possunt allegoricè significare membra Ecclesiæ: possunt etiam significare moraliter, quid agere debeat Ecclesia, & anagogicè possunt significare statum Ecclesiæ triumphantis. Quæ litteralitèr narrantur de Ecclesià in membris, non possunt exponi allegoricè, nisi dicamus in primis Christianis figuratos posteriores; exponi tamen possunt moraliter, & anagogicè. Sed quæ litteralitèr narrantur de Ecclesià triumphante, non possunt habere alios sensus; quia quod est posterius, non potest significare priora.

14. D. Potestnè idem Scripturæ textus habere plures sensus litterales?

M. Ex S. Thoma 1. p. q. 1. a. 10. *Non est inconveniens, ut dicit Augustinus* 12. Conf. *si etiam secundum litteralem sensum in unà litterà Sacræ Scripturæ plures sint sensus*. Exemplo potest esse illud initium Genesis: *In principio creavit Deus cœlum, & terram*, quod potest intelligi de principio, nempè, de Filio, & de initio temporis, in quo conditum est cælum. Sic etiam illud Psal. 2. *Filius meus es tu*, litteralitèr intelligitur de nativitate Christi, tum æternà, tum temporali.

15. D.

15. D. Quem sensum debemus quærere potissimùm in expositione Sacræ Scripturæ?

M. Debemus quærere litteralem ex duplici ratione, quam innuit S. Thomas 1. p. q. 1. a. 10. ad 1. Ratio prima est, quia *omnes sensus fundantur, super unum, scilicet, litteralem*. Ratio secunda est, quia *ex solo* litterali *potest trahi argumentum, non autem ex his, quæ secundum allegoriam dicuntur, ut dicit Augustinus in epistolâ* 48. *contrà Vincentium Donatistam*. Verba Augustini sunt hæc: *Quis non impudentissimè nitatur aliquid in allegoriâ positum pro se interpretari, nisi habeat, & manifesta testimonia, quorum lumine illustrentur*.

16. D. Quia dictum est, non nisi ex litterali sensu trahi efficax argumentum ad probandas fidei veritates, quid faciendum erit, ubi deest sensus litteralis, sed abundant maximè spirituales ad probandum aliquem articulum fidei?

M. Ex S. Thomà 1. p. q. 1. a. 10. ad 1. *Nihil sub spirituali sensu continetur fidei necessarium, quod Scriptura per litteralem sensum alicubi manifestè non tradat*: quare ut efficaciter arguamus ad aliquam veritatem fidei, non debemus insistere in sensibus mysticis, sed evoluere sacrum textum: etenim certissimè inveniemus alicubi traditam illam veritatem, si aliàs est necessaria: quòd si nullibi tradita inveniatur, tenendum est non esse necessariam. Id magis explicat S. Doctor quodl. 7. a. 14. ad 4. his verbis: *Ex sensu spirituali non potest trahi efficax argumentum. Una enim res pluribus similis esse potest, unde non potest ab illà, quando in Scripturà Sacrà proponitur, procedi ad aliquam illarum determinatè, sed est fallacia consequentis: v. g. leo propter aliquam similitu-*

militudinem significat Christum, & Diabolum. Unde per hoc, quod aliquid de Leone dicitur in Sacra Scriptura, ad neutrum fieri potest processus in Sacra Scriptura argumentando. Quia eadem res, quæ in Sacra Scripturà mysticè aliàm significat, potest per similitudinem applicari duobus contrariis, ut patet de Leone, sub quo venit aliquando Diabolus, ubi Scriptura exprimit aliquam proprietatem Leonis, inde non possumus efficacitèr arguere, quòd proprietas illa conveniat Christo, nisi ex alio textu Scripturæ litteralitèr appareat tribuendam esse Christo, non Diabolo prædictam proprietatem. Ideò etiam S. Hieronymus in cap. 13. Matthæi tractans de parabolà fermenti, *Parabolæ*, inquit, *& obscura ænigmatum intelligentia ad probationem dogmatum proficere nunquam potest*. Et Anastasius Sinaita l. 7. anag. cont. damnans Origenem nimis deditum sensui spirituali, ait: *Oportebat primum admittere historiam, quæ convenit littera, deinde, ubi oportet, procedere ad Anagogias*.

17. D. Qui præcipuè Doctores legendi sunt Expositori Sacræ Scripturæ, ad eruendos prædictos sensus?

M. Plurimos habemus nostris temporibus Doctores, qui libris editis interpretati sunt uberrimè Sacram Scripturam: ex quorum assiduà lectione, cum audientium fructu, Præbendatus poterit exponere Sacram Scripturam; quia nihilominus Iob. 12. dicitur: *In antiquis est sapientia, & in multo tempore prudentia*, enitendum est Præbendato, ut præ cæteris evoluat libros Sanctorum Patrum, quos Deus singularitèr illuminavit ad intelligenda Scripturæ arcana, & conformitèr ad quos loqui debent

bent novi Interpretes, si velint eandem rectè intelligere. Porrò Sixtus Senensis quibusdam versibus comprehendit qui, præcipuè Patres legendi sint pro unoquoque sensu. l. 2. Bibliothecæ Sanctæ.

Historiam Hebræis, & Græcis fontibus haustam
Hieronymo disces duce.
Allegoriam, Anagogiamque recludent
Origenes, Ambrosius.
Exponent sensus formandis moribus aptos
Chrysostomus, Gregorius.
In dubiis, altàque locis caligine mersis
Aurelius lucem feret.
At brevis, & facilis non est spernenda Tyroni
Lyrensis expositio.

18. D. Prætèr dictos Scripturæ sensus, datur nè alius?

M. Præter hos, datur sensus accomodatitius, qui hodiè maximè est in usu apud Sacros Oratores, sed & apud ipsam Ecclesiam: etenim quę in Scripturà dicuntur de Sapientià Dei, in publicis Ecclesiæ precibus accomodata, seù applicata, & appropriatà videmus Beatissimæ Virgini, dum de eà dicitur *Ab initio, & ante sęcula creata sum &c.* Sic etiam applicantur Episcopis, quæ dicuntur de Noe, & Abraham Eccl. 44. *Inventus est iustus*, & *Non est inventus similis illi.* In hoc sensu accomodatitio plurimum S. Bernardus excelluit.

19. D. Dictum est n. 13. quæ scripta sunt in veteri testamento, intelligi posse secundum omnes quatuor sensus, etiam litteralem; verificatur nè id etiam de Cantico Canticorum?

M. Etiam de hoc libro verificatur illud dictum; nèc alitèr teneri potest, si stemus in ratione S. Thomæ

mæ ex quodl. 7. & ex 1. p. positâ num. 11. Etenim *sensus spiritualis litteralem supponit*, eruiturque spiritualis ex eo, quod factum litteraliter narratum est figura alterius facti, ad quod significandum assumitur illud priùs factum; quare ut Cantica spiritualiter intelligantur, debet priùs supponi litteralis illorum intelligentia; non tamen intelligenda sunt in propriâ significatione, ut aliqui minùs rectè senserunt, sed impropriâ, & metaphoricà: Liber enim, quem ut Canonicum semper Ecclesia omnis recepit, imò & Hebræi, dictatus certè fuit à Spiritu Sancto; nec dicendus est Spiritus Sanctus dictasse Salomoni quidquam prophanum, inhonestum, aut incitamentum lasciviæ: Igitur metaphoricè in eo Salomon accepit sponsum, sponsam, amantes &c. pro Christo, Ecclesiâ, fidelibus, &c. horumque affectiones castissimas designavit litteralitèr sub illis locutionibus.

20. Quomodo intelligitur illud Apostoli 2. Cor. 3. *Littera occidit, spiritus autem vivificat*: videtur enim ex illo reprobari sensus litteralis?

M. Nullatenus ille textus Apostoli reprobat sensum litteralem. Duas expositiones prædicti textus affert Dionisius Carthusianus: Altera est hujusmodi: *Littera, idest, sensus litteralis, vel potius, qui litteralitèr videtur, occidit*: *spiritus autem, idest, sensus spiritualis, mysticus vivificat*, quam expositionem applicando ad Cantica, dicendum est occidere litteram Canticorum, si velimus adhærere sensui, qui videtur litteralis, nempè, si velimus intelligere, secundum quod videntur sonare litteralitèr verba de amicâ Salomonis. Altera expositio est, quam paritèr ex Augustino tradit S. Thomas pluribus in locis, &

præsertim 1. 2. q. 98. a. 1. ad 2. ubi ait litteram occidere occasionalitèr, quatenùs littera legis occasio fuit, ut abundantiùs delinquerent, quia gravius est peccatum commissum contrà legem naturalem, & contrà legem scriptam simul, quam solummodò commissum contrà legem naturalem Insuper plura nobis prohibentur in lege scriptà, quàm in lege solùm naturali; maximè, quia lex scripta multiplicabat quidèm præcepta, sed non conferebat gratiam, quà possent adimpleri præcepta, & aliàs quod nobis prohibetur, magis concupiscimus; quare major gratia est necessaria, ut resistamus majori concupiscentiæ, propterea ibidem q. 99. a. 2. ad 3. ex eodem Augustino, ait legē Moysi litteram, etiam quoad præcepta moralia occidisse, quia ostendens, quod bonum erat, non conferebat gratiam adimplendi, quod bonum erat. Imò q. 106. a. 2. vult aliqualitèr de lege novà verificari, quod *littera occidit*: In istà distinguit, quod est principale, scilicet, gratiam Sancti Spiritus, ab eo, quod est secundarium, nempè, *documenta fidei, & præcepta ordinantia affectū humanū, & humanos actus*, quantùm ad minùs principale, dicit verificari, quod *littera occidit* quia per hæc lex nova non justificat, & addit: *Augustinus exponit, quod per litteram intelligitur qualibet scriptura extrà hominem existens, etiam moralium præceptorum, qualia continentur in Evangelio. Unde etiam littera Evangelij occideret, nisi adesset interiùs gratia fidei sanans.*

21. D. Estne clara, vel obscura Sacræ Scripturæ intelligentia?

M. Distinguendum est: nàm in Scripturà continentur quædam, quæ debemus credere, & operari: con-

continentur etiam alia, quæ non est necessarium, ut explicitè credamus, & loquendo de primis, clarissimè Sacra Scriptura proponit, quæ debeamus credere, & operari: Tria mysteria fidei necessaria necessitate medii clarissimè proponuntur in testamento novo. Similitèr Decalogi præcepta, Baptismi, Eucharistiæ, ac Pœnitentiæ, lapsis post baptismum, in locis, quæ quilibet facilè colliget: cætera verò sunt obscura; unde, ut ait Tridentinum sess. 4. *nemo prudentiæ suæ innixus &c.* hoc est, naturali suo lumine cõtentus, aggredi debet explicationem illius, sed inniti debet lumini supernaturali, saltem mediatè, hoc est, non debet prætendere, se illuminandum à Spiritu Sancto, sed mediantibus Patribus, & approbatis, ac receptis Ecclesiæ Doctoribus, in quorum lectione debet continuò versari, orans simul, & jejunans. Quare 2. Petr. 3. dicitur, quòd in epistolis Pauli *sunt quædam difficilia intellectu, quæ instabiles, & indocti depravant, sicut, & cæteras scripturas, ad suam ipsorum perditionem.* Præmiserat eas Paulum scripsisse, *secundùm datam sibi sapientiam*, & cùm ejus sit legem interpretari, cujus est condere, clarissimum est, quod lex à Deo in scripturis tradita, sit etiam interpretanda per spiritum Dei.

22. D. Poteſtnè dari ratio, cur Deus ita obscuram voluerit esse Sacram Scripturam?

M. Rationes affert S. Thomas quodl. 7. a. 18. ad 2. his verbis; *Utilitèr est à Deo dispositum, ut veritas in Sacrà Scripturà cùm aliquà difficultate manifestetur: est enim hoc utile ad tollendum fastidium, quia ad ea, quæ sunt difficilia, maior surgit attentio, quæ tædium tollit. Similiter ex hoc tollitur superbiendi oc-*

casio, dum homo difficultèr veritatem Sacræ Scripturæ capere potest. Similitèr per hoc veritas fidei ab irrisione infidelium defenditur.

23. D. Ad quem spectat dare judicium de vero sensu Sacræ Scripturæ?

M. Pluriès dictum est Sacram Scripturam fuisse dictatam à Spiritu Sancto; cùmque sit difficilis, ut intelligatur, necessariam esse assistentiam Spiritus Sancti ad ejus interprètationem. Utrumque traditur expresè 2. Petr. 1. illis verbis: *Hoc primùm intelligentes, quod omnis prophetia scripturæ propriâ interpretatione non fit: non enim humanâ voluntate allata est aliquando prophetia, sed Spiritu Sancto inspirati locuti sunt sancti homines.* Sed quia multi desudant interpretandis Sacris Scripturis, nec scimus, an sensum illis congruum dederint, & cum assistentià Sancti Spiritus, ideò debemus habere aliquem Iudicem, qui judicare possit, an sensus tali Scripturæ traditus sit genuinus, & legitimus. Catholici omnes profitentur non sufficere Christũ, qui nunc sedens ad dexteram Patris, non exercet judicium visibile in Ecclesiam militantem per se, sed eam dirigit per sui Vicarium. Profitentur non sufficere Spiritum privatum cujuslibet Interpretis: nàm quilibet credit se duci Spiritu Dei: tertiò profitentur Catholici unam Scripturam non esse Iudicem alterius: verissimum est, quod una scriptura non potest esse alteri contraria, sed quis utriusque sit sensus, debet judicari per aliquem Superiorem legitimum; Imò etiam judicari debet, an ista verè sit Sacra Scriptura, nè aliàs in vacuum interpretemur: Christus Dominus post resurrectionem Luc. 24. Apostolis *aperuit sensum, ut intelligerent scriptu-*

ptu-

pturas, quare ad Ecclesiam spectat judicare de vero sensu Scripturarum, & ad ejus caput, Romanum Pontificem, *sicut*, & *omnia alia*, ut inquit S. Thomas 2.2.q.1.a.10. *quæ pertinent ad totam Ecclesiam, ut congregare Synodum Generalem*, & *alia hujusmodi*.

24. D. Sacra Scriptnra continet nè omnia necessaria pro salute hominis, ita ut nobis hæc sola sufficere possit?

M. Sacra Scriptura non continet omnia, sed semper necessarium fuit haurire complura ex traditione. Antequàm Moyses scriberet sacros libros, erant populi credentes ex solà traditione: quod enim illi docebantur ore, id tenebant sibi per manus traditum, sed maximè in lege gratiæ: Veterem legem Deus conscribi jussit: Novam Christus ore tantum docuit, imò docet S. Thomas 3. p. q. 42. a. 4. non convenisse Christo doctrinam suam tradere scripto. Apostolis etiam præcepit, non scribite, sed *euntes prædicate Evangelium omni creaturæ*. Marc. 16. & Evangelio credimus ex traditione, quia, scilicet, per manus accepimus hoc, non aliud, esse verum Evangelium. Ratio etiam id apertè convincit: nàm, quæ scripta sunt, credimus, quia dicta sunt à Deo, qui est prima veritas impotens fallere, & falli: Cum ergo constiterit Deum fuisse locutum, parùm refert, quod scripto signata fuerint Dei verba: nèc enim Deus meretur fidem eò tantum, quod scripserit, sed eò præcisè, quod locutus fuerit, dummodò constet fuisse locutum, quod nobis innotescit per Ecclesiam: Habemus enim 1. Tim. 3. quod Ecclesia est *columna*, & *firmamentum veritatis*: quare nobis testatus est, quod

quod medium ad sciendum, an verba nobis proposita sint verba ipsius Christi, est, si nobis ea, ut verba Christi proponat ipsa sponsa Christi. Ergo ubi testatur nobis sponsa locutum esse sponsum, tenemur credere, sive verbum illud sit scriptum, sive non scriptum, sed solùm per manus nobis traditum, dúmodò tamen sit verbũ Dei: nèc enim refert, quòd acceperint Apostoli voce Christi, vel instinctu Spiritus Sancti: plurima post ascensionem Christus dixit Apostolis: nam Act. 1. apparebat eis, *loquens de regno Dei*; Hæc autem, quæ loquebatur, non habemus scripta, & tamen si constaret, quæ locutus fuisset, deberent credi. Plura dixit, sed non omnia: Spiritus Sanctus per internum instinctum, quando venturus erat, ex Io. 16. docturus erat illos *omnem veritatem*, & idcircò Tridentinum sess. 4. simùl cum omnibus libris utriusque testamenti, *traditiones, tùm ad fidem, tùm ad mores pertinentes, tanquam, vel ore tenùs à Christo, vel à Spiritu Sancto dictatas, & continuà successione, in Ecclesià Catholicà conservatas, pari pietatis affectu, ac reverentià suscipit, & veneratur*: in quibus verbis tradit regulam discernendi, quas traditiones debeamus credere, ut de fide, traditiones, nempè, quas Christus reliquit Apostolis, vel saltèm ipse Spiritus Sanctus debent enim fuisse conservatæ continuà successione in Ecclesià: quare si quas habemus, non acceptas ab initio Ecclesiæ, non tenemur credere: imò neque traditiones Apostolicas, nisi eas Apostoli habuerint ab ipso Christo, vel à Spiritu Sancto, quia fundamentum nostræ fidei est sola revelatio divina.

25. Tanto in genere par necessario, che debba sapere il Beneneficiato di Prebenda Theologale, per

per subire l'esame comandato dal Sagro Concilio di Trento. In ciascheduno de' sagri libri, che intraprenderà di spiegare, certo haverà bisogno di osservare più regole per la retta intelligenza. Queste però, come particolari, solamente richiedono di essere ben'apprese per quel libro in speciale; Anzi sono diverse, secondo la diversità de' libri, e bisognerà pigliarle con lettura, & attentione dagl' Interpreti più ricevuti, che sogliono, come Canoni, preporle al principio della loro Interpretatione. Dovrà studiarle più d'ogn'altro, chi non si trova prattico della lingua Greca, & Hebrea; perchè lo Spirito Santo hà veramente assistito à Sacri Scrittori; mà con ciò li hà lasciati seguire gl'idiotismi della lingua, in cui scrivevano, anzi l'istess' eleganza del parlare; quindi notano gl'Interpreti, che l'Epistola ad Hebræos di S. Paolo è più elegante d'ogn'altra, perchè scritta nel natio idioma, in cui l'Apostolo era molto eccellente. Haveva il dono delle lingue, per cui potè scriver' in altr'idioma, non però con quel dono li concesse Dio la politia del parlare; quindi scrisse bensì, mà non così ornato. Bisogna notare ancora, quando la scrittura promette, ò minaccia; qualche volta le promesse, ò minaccie sono conditionate; àbenchè non paiano tali a prima vista. Il tutto si scorgerà, riscontrando i testi; vedendo, come l'habbino prese i Padri, se porti pregiuditio l'intenderle in una maniera, più che nell'altra &c.

CAPITOLO XXVII.

Si propongono le diſpoſitioni, che il Sacro Concilio di Trento eſigge in chì deſidera eſſere promoſſo à gl' Ordini ſacri.

1 NEl preſente Capitolo ſi parlerà indiſtintamente di tutti trè gl'Ordini ſacri, perchè il ſacro Concilio, circa l'Ordinando *in ſacris* accommuna più coſe ad ogn'uno de' trè Ordini. Nè meno circa lo ſpiegare, in Roma, vi fanno diſtintione gl'Eſaminatori, Sì al Suddiacono, come al Diacono, e ſacerdote ſi porge da ſpiegare il Concilio di Trento In trè luoghi queſto parla delle diſpoſitioni, che devono eſſere nell'Ordinando *in ſacris*; e primo alla ſeſſione 23. cap. 5. con le ſeguenti parole. *Qui ad ſingulos majores Ordines erunt aſſumendi, per menſem ante ordinationem, Epiſcopum adeant, qui Parocho, aut alteri, cui magis expedire videbitur, committat, ut nominibus, ac deſiderio eorum, qui volent promoveri, publicè in Eccleſiâ propoſitis, de ipſorum ordinandorum natalibus, ætate, moribus, & vitâ, a fide dignis diligentèr, inquirat, & litteras teſtimoniales ipſam inquiſitionem factam continentes, ad ipſum Epiſcopum quàm primùm tranſmittat.*

2. Circa l'Ordinando *in ſacris*, in tal decreto il Concilio determina cinque coſe primo: che l'Ordinan-

nando, un mese avanti l'ordinatione, si presenti al Vescovo, e li esponga il desiderio d'ordinarsi. Fatta quest'espositione, secondo s'ingionge al Vescovo, di commettere al Parocho, ò a chì giudichera più espediente, di cercare chì sia l'ordinando, ed'a qual fine vengha mosso a dimandare gl' Ordini. Terzo questi deputato dal Vescovo, deve in Chiesa publicamente, quando ci è concorso di popolo, proporre tanto il nome, quanto l'intentione dell'Ordinando. Ambedue, à finche possa il popolo informare il Parocho della di lui vita. e costumi. Mà quando il popolo non informi, quarto *ex officio*, deve il Parocho cercare dell'Ordinando trè cose; la nascita, se sia conveniente ad un' Ecclesiastico: l'età, se, quanta ricercano i Canoni: la vita, e costumi, se quali convengono ad uu ver' Ecclesiastico. Nè basta un'inquisition superficiale, dicendo il Concilio *diligentèr inquirant*: onde si dovrà fare con ogni diligenza, & attentione. Determinationi certo santissime, mà che ancora suppongono nel Parocho, un zelo singolare del decoro Ecclesiastico, ed'una conveniente intelligenza degl'ordini del Concilio, con una uguale corrispondenza de' sudditi verso il Parocho, in cercarlo, e sentirlo sopra quanto li è necessario per diriggersi nelle loro Christiane attioni.

3. Secondo il Concilio parla de' Promovendi à gl'Ordini sacri, nel capo duodecimo dell'istessa sessione con le seguenti parole: *Nullus imposterum ad Subdiaconatus Ordinem, ante vigesimum secundum: ad Diaconatus Ordinem, ante vigesimum tertium: ad Presbyteratus, ante vigesimum quintum ætatis suæ annum promoveatur. Sciant tamen Episcopi, non singulos*

in

in ea ætate constitutos debere ad hos Ordines assumi, sed dignos dumtaxat, & quorum probata vita senectus sit. Con questa determinatione prima stabilisce il Concilio l'età dell'Ordinando *in sacris*: secondo raccomanda in estremo la bontà di vita, e costumi, necessaria in ogni Chierico, è necessariissima nell'Ordinando *in sacris*.

4. Terzo il Concilio in particolare parla del Suddiacono e Diacono nel cap. 13. dell'istessa sessione, con dire. *Subdiaconi, & Diaconi ordinentur, ut habentes bonum testimonium, & in Minoribus Ordinibus jam probati, ac litteris, & ijs, quæ ad exercendum Ordinem pertinent, instructi: Qui sperent, Deo Authore, se continere posse. Ecclesijs, quibus adscribentur, inserviant, sciantque maximè decere, si diebus saltem Dominicis, & solemnibus, cum altari ministraverint, sacram communionem perceperint.*

5. Sette dispositioni, con questo parlare il Concilio ricerca in chi hà qualch'Ordine sacro per inoltrarsi. Primo dunque ricerca, che habbia il buon testimonio, cioè, la fede del Parocho, e del Maestro di Scuola, come già si vidde à cap. 16. n. 5. 6. ricercarsi per gl'Ordini Minori, e di più quella fede, la quale, in questo capo à n. 22. habbiam visto dover'esiggere il Vescovo, per opera di persona, che si giudicherà più espediente. Secondo con la fede sudetta *de natalibus, vitâ, & moribus*, accompagnerà un'altra fede, per cui apparisca egli haver'esercitato lodevolmente il ministero de gl'Ordini Minori. Questa deve sottoscriverla il Superiore di quella Chiesa, in cui l'haverà esercitato, e gioverà molto, se si spiegherà d'haverl'esercitato assai frequente. Terzo doverà l'Ordinando appa-

apparire instrutto nelle lettere: quarto ancora instruito nell'officio di quell'Ordine, à cui desiderà essere promosso. Di queste dispositioni terza, e quarta, niente quì sarà detto, perchè assai deve in appresso dirsene, havendo di queste ad informarsi sopra tutto l'Esaminatore: quinto il Concilio insinua il voto di Castità anneslo à gl'Ordini sacri, & il mezzo, co'l quale possa ottenersi, quando aggionge: *qui sperent, Deo Auctore, continere se posse*. Prima dunque d'ordinarsi al Suddiaconato, doverà sperare, con l'ajuto di Dio, di vivere per sempre casto, e di farne voto nell'ordinarsi: sesto, per inoltrarsi à gl'Ordini sacri dovrà in quello, che già prese, havere servito nella Chiesa, in cui fù ascritto, e dovrà in tale servitio havere perseverato un'anno intiero, se il Vescovo non giudicasse altrimenti, come più à basso si dice nell'istesso capo, le parole del quale tralascio per brevità; imperò deve considerarsi, che vien detto *si per annum saltem in eo non sint versati*; onde non basta servire la Chiesa in qualunque modo, mà è d'uopo servirla in quell'Ordine, in cui ultimamente fù ordinato, già che tanto importa quel parlare *sint versati*. La settima, & ultima dispositione non viene prescritta dal Concilio come necessaria onninamente, mà come di molto convenevole. questa è di communicarsi, almeno la Domenica, e feste solenni, e desidera pure il Concilio, che la communione nell'istessa messa, si faccia, in cui servono. Se con queste dispositioni s'accosteranno gl'Ordinandi, possono sperare da Dio gratia corrispondente alla santità del ministero, che presero. Et hanno i Parochi strett'obligo d'inculcare à loro Sudditi la necessità

delle

delle dispositioni sudette, acciò non riescan di dannatione quegl'Ordini, che devono assumersi unicamēte per la propria, e per l'altrui salvatione.

CAPITOLO XXVIII.

Si propone la dottrina del Catechismo Romano, circa l'Ordine del Suddiaconato, e quanto ne' suoi Concilii determinò S.Carlo, per indurre à riceverlo degnamente.

1 DOPO havere il Catechismo Romano à p. 2. c. 7. istruito à sufficienza il Parocho, di quanto debba insegnare à suoi sudditi, circa degl'Ordini Minori, comincia nel num. 19. à spiegare l'eccellenza de gl'Ordini sacri, trà quali è il primo l'Ordine del Suddiaconato, del quale discorre così. *A minoribus Ordinibus, iisdemque non sacris, de quibus hactenùs dictum est, ad sacros legitimus aditus, & ascensus patet. In quorum primo gradu Subdiaconus collocatur, cujus munus est, ut nomen ipsum declarat, Diacono ad Altare inservire: sacra enim lintea, vasa, panem, & vinū, ad sacrificij usum necessaria parare debet. Nunc Episcopo, & sacerdoti aquam præbet, cum manus in missæ sacrificio abluunt: Epistolam etiam, quæ olim à Diacono in missa recitabatur, Subdiaconus legit, ac tanquam testis*

ad

ad sacrum assistit, probibetque, ne Sacerdos sacra faciens a quopiam perturbari possit: hac autem, qua ad Subdiaconi ministerium spectant, ex solemnibus caremoniis, qua in illius consecratione adhibentur, licet cognoscere. Primùm enim Episcopus legem perpetua continentia huic ordini impositam esse admonet, edicitque, neminem in Subdiaconorum ordinem cooptandum esse, cui ultrò hanc legem accipere non sit propositum: deinde post solemnem Litaniarum precatione m, qua Subdiaconi munera, & functiones sint, enumerat, atque exponit. His peractis, eorum singuli, qui ordinantur, ab Episcopo quidem calicem, & sacram patenam accipiunt; ab Archidiacono verò (ut intelligatur Subdiaconum Diacono subservire) Urceolos, aquâ, & vino plenos, unà cum lebete, & linteolo, quo manus abstergantur, dicente Episcopo: Videte, cuiusmodi ministerium vobis traditur, ideò vos admoneo, ut ita vos exhibeatis, ut Deo placere positis. *Adduntur preterea alia preces. Ad extremum cum Episcopus sacris vestibus, Subdiaconum ornavit, ad quarum singulas propria verba, & carimonia adhibentur, tradit ei Epistolarum librum, ac dicit.* Accipe librum Epistolarum, & habe potestatem legendi eas in Ecclesiâ Sanctâ Dei, tàm pro vivis, quàm pro defunctis.

2. Racchiude il Catechismo in questo dire ogni ministero del Suddiaconato, principal' e manco principale. Il principale si è, di servire al Diacono nella messa solenne, e cantarvi l'Epistola: Gl'altri, che s'assegnano, son ministeri manco principali. Le Litanie, & altre preci, che si dicono prima di conferite un tal'Ordine, dimostrano la di lui eccellenza, mentre la Chiesa non vuole conferirlo, senza porgere prima preghiere più fervorose

vorose à Dio, ed'alla Chiesa trionfante. Il che si conosce ancora per le grandi ceremonie, quali costuma di esercitare la Chiesa in ordinarli. Quanto di più propone il Catechismo, è assai facile ad intendersi; onde basta considerare con qualch'attentione il parlare del Catechismo, per fare la stima, che si deve d'un tant'Ordine, senza più stendersi.

3. Veniamo à quanto per i Suddiaconi stabilisce S. Carlo. Egli comanda primo, che gl'Esaminatori vedino, se l'Ordinando in Suddiacono habbia il Breviario, se la Biblia Sacra, se altri libri de' Santi Padri, se il Rationale dell'Officio divino, cioè, il Kalendario, se qualch'altro libro spirituale adattato al viver'Ecclesiastico, à cui s'obliga più strettamente con ricevere il Suddiaconato.

4. Secondo il Suddiacono doverà esser'esaminato, principalmente, intorno la differenza degl' Ordini sacri, dà non sacri.

5. Terzo, circa il voto di castità, ò continenza, che stà annesso à gl'Ordini Sacri.

6. Quarto, intorno la dottrina de' Sacramenti, almeno in generale; Notitia di questi non del tutto disprezzabile si è data nel suo luogo.



CA-

CAPITOLO XXIX.

Si propone l'Angelica dottrina di San Tomaso circa de gl'Ordini.

1 Come si disse à cap. 27. n. 4. 5. il Sacro Concilio di Trento richiede una gran litteratura in chì vuole accostarsi à gl'Ordini sacri, & io crederei non ingannarmi, se giudicassi, dovere questi esser capace d'intender' almeno i fondamenti, sù quali appoggia il Theologo le principali verità, che ci mostrano la convenienza de gl'Ordini. Volendo noi operare conforme al ricordo di S. Carlo, che si è dato nel fine del capitolo precedente à n. 6., se crediamo necessaria nel Suddiacono una generale notitia de' Sacramenti, dobbiamo ancora essere istrutti circa gl'Ordini, che sono Sacramenti. Per havere una simil notitia in tutto dottrinale, io per me credo unicamente doversi ricorrere all'Angelico Maestro S. Tomaso, la dottrina di cui venera tanto la Chiesa, che da Dio dimanda lume per conoscerla, dicendo nell'oratione del suo giorno *da nobis quæsumus, & quæ docuit, intellectu conspicere, &c.* Anzi raccontano, che nella gran Sala, in cui convenivano i Padri del Concilio di Trento, vi era un'Altare co'l Crocifisso in mezzo, e da una parte la Sacra Scrittura, e dall'altra la Somma del Santo Dottore, con la di cui dottrina disse il B. Pio V. heresie infinite si sono abbattute, quale chì hà seguito,

guito, disse Innocenzo Sesto, non mai fù sospetto di errore alcuno, quale da Giovanni vigesimo secondo si crede miracolosa, perchè trattando di canonizzarlo, ed'alcuni premendo, che prima si provassero i miracoli; rispose Giovanni, con quell'aurea sentenza: *tot miracula fecit, quot articulos conscripsit*, e certo hà sempre havuto la Chiesa, & hà pure al presente gran Theologi; mà non v'è à mio parere chì agguagli S. Tomaso, nell'ordine chiarezza, brevità, e fondatezza. Voglio dunque da questo Dottore Angelico, porre quì la notitia dottrinale de gl'Ordini. Non potè il Santo perfettionare la Somma Theologica, perchè arrivato à trattare del Sacramento della Penitenza, Dio il chiamò in Cielo, à godere il premio da se promesso à chì *fecerit, & docuerit, hic magnus vocabitur in regno cœlorum*; tuttavia riflettendo il P. Serafino Capponi da Porretta gran Theologo dell'Ordine de' Predicatori, al gran frutto, che riceveva l'ordine maraviglioso della Somma, s'impiegò à dare sù l'istess' ordine un supplemento delle questioni tralasciate per la morte del Santo Dottore, cavato da quanto, circa di quelle, haveva scritto ne' libri delle Sentenze, tenendo in tutt' e per tutto, l'ordin' e methodo tenuto da S. Tomaso nella Somma.

2. Per seguire questo, ristringe in sette questioni la dottrina degl' Ordini; conveniente fù, che Dio instituisse gl' Ordini: per essere conosciuto, e glorificato, imprime, per quanto si può, le sue perfettioni nelle creature: hà egli due perfettioni; una di essere; l'altra di causar' in noi l'essere. Non essendo capace ogni creatura di pigliare in se la pienezza dell' una, e dell'

altra

altra perfettione, s'adatta Iddio alla capacità delle creature in perfettionarle, usando quella regola, che scuoprì S. Dionisio Areopagita di perfettionare l'inferiore con la mezzana, e la mezzana con la suprema, così riducendo il tutto all' unità. Communica l'essere ad ogni cosa, imperò non ad ogni cosa egli communica virtù di dar' ad altri l'essere, atteso, che non ogn' una è capace di ricevere questa virtù. Per tanto in distribuire la virtù di causare, s'accosta più all' unità, e si restringe in communicarla. Quelle poi, che hanno tale virtù, sono disposte così, che all' inferiore vien communicata con l'influsso della superiere. Hanno le piante virtù di produrre frutti; mà essendo sublunarj, producono i frutti con l'influenzà de' Cieli, che sono creature superiori; con ciò s'accosta più all' unità, perchè molte sono le piante; mà i Cieli sono pochi; e per sempre più accostarsi all' unità, opera ogni Cielo con le piante, mà per influenza del primo mobile, qual' è uno.

3. Con tale discorso procede il Santo à dimostrarci, quanto conveniente sia stato, che Christo Signor Nostro instituisse nella Chiesa il Sacramento dell' Ordine. Al Mondo comparve per santificare l'huomo, ed egli è certo il prim' Autore d'ogni nostra santificatione, tuttavia non si contentò di darci l'essere santi; volle ancora darci virtù di santificar' altri. Christo hà volsut'operare la nostra santificatione per mezzo de' Sacramenti; ed'hà volsuto ancora dare alla Chiesa virtù di santificare altri per mezzo de' Sacramenti, e per accostarsi più all' unità, non commu-

nicò questa virtù di santificare altri per mezzo de' Sacramenti, ad ogn' uno capace di essere santificato per mezzo de' Sacramenti, perchè ogni Christiano è capace per ricevere i Sacraméti; mà non ogni Christiano è capace per conferirli; solo quelli son nella Chiesa capaci à conferirli, che sono disposti, & ordinati à conferirli, cioè, quei, che hanno gl'Ordini. Sappiamo bene ogni Christiano, anzi ogn'huomo, poter battezzare in tempo di necessità; imperò non battezza questi *ex officio*. Deve haver l'Ordine, chì è ordinato à dare il Sacramento *ex officio*, non per qualche necessità, ò accidente.

4. Quest'Ordini come instituiti da Christo à santificare sono Sagramenti, essendo segni sensibili della gratia, e santità invisibile: sono segni sensibili, materia de'quali è l'istromento, che dal Vescovo si porge all'Ordinando, come già fù detto à suo luogo: della materia ingenerale habbiamo già discorso; e de' quali non si è ancora discorso, il diremo à suo luogo, e tempo. La forma poi de gl'Ordini son le parole dal Vescovo dette in porger la materia. Di modo che troviamo ne gl'Ordini tutta le ragion del Sagramento, cioè, cose sensibili per materia, parole sensibili per forma, e gratia invisibile per effetto.

5. Mà essendo gl'Ordini Sagramento da gl'altri distinto, bisogna trovarli ragione, ò distintione da gl'altri diversa. Hor questa facilmente troverà chi voglia caminare con le regole di buon Theologo, e Filosofo. La vera Filosofia, e Theologia c'insegnano, che la virtù à qualche atto deve spiegarsi per riguardo a quell'atto; e perchè il Sagramento dell'Ordine si dà come virtù di Santifica-

ficare altri col mezzo dè Sagramenti; per questo deve tutto spiegarsi per riguardo à causare l'altrui Santificatione ; quindi l'Ordine vien detto *signaculum quoddam Ecclesiæ, per quod spiritualis potestas traditur ordinato* . Si avverta , che nel Battesimo si dà pure podestà ; imperò per due capi non s'esprime nella definitione del Battesimo questa podestà: primo il Battesimo non conferisce al Battezzato podestà di dare i Sagramenti , mà solo di riceverli ; e parlando propriamente il nome di podestà è l'istesso , che virtù di causare in altri, non di ricevere in se . Secondo il Battesimo è istituito principalmente à rimettere il peccato .

6. Il Primo effetto dell'Ordine si è la gratia santificante accresciuta in chì vien'ordinato . La Scrittura dice Deut. 32. *Dei perfecta sunt opera*. Dunque dobbiamo dire l'opera dell'Ordine da Christo fatta essere perfetta, & all'ordinato conferire quanto conviene per esercitare il suo ministero . Afinche uno degnamente distribuisca i Sacramenti, dev' esser'in gratia, perchè *Sancta* devon trattarsi *Sanctè*. Dio dunque dando podestà di conferire i Sacramenti, dà insieme gratia per conferirli degnamente.

7. Il second'effetto dell'Ordine si è il Carattere impresso nell'anima , per ciaschuno de i sette Ordini , perchè dandosi à qualunque ordinato certa speciale podestà per dispensare i Sacramenti , è necessario , che questa li venga specialmente conferita , nè mai più si toglie ; *Sine pænitentiâ enim sunt dona Dei* per attestatione dell'Apostolo Ro. 11. L'istessa gratia santificante , con tutto , che dono singolarissimo, ce la conferisce Dio ; senza toglierceIa , se noi prima non la perdiamo , conforme al

detto di S. Agostino, che il Concilio di Trento hà canonizzato sess. 6.cap. 11. *Deus suâ gratiâ semel justificatos non deserit, nisi ab eis priùs deseratur.*

8. Mà questo carattere de gl'Ordini solo s'imprime in chi hà ricevuto prima il carattere del Battesimo. Perchè gl'Ordini sono Sacramenti, nessuno li riceve, quando prima non sia capace di riceverli, e l'huomo si fà capace di ricevere i Sacramenti, per mezzo del carattere battesimale, quindi accadendo il caso, che uno non battezzato si ordinasse, non consacrerebbe l'Eucharistia, e dovrebbe battezzarsi prima, dopo ricevere di nuovo ciaschedun'Ordine.

9. Bensì ricevuto il Battesimo, resta uno ordinato, quantonque non riceva il carattete della Cresima, quanto alla validità de gl'Ordini; e chì senza essere cresimato, si ordinasse, basteria, che si cresimasse dopo senza replicare gl'Ordini, perchè il carattere della Cresima non è istituito per render capace l'huomo de'Sagramenti, mà per fortificarci nella confessione di Christo, e farci conoscere suoi soldati. Effetto, che non hà relarione à quello de gl'Ordini; onde l'uno puole haversi senza dell' altro; e per questa ragione istessa, se uno si ordinasse per salto, saria ordinato validamente. Uno, per esempio, si è ordinato Sacerdote, prima di ricevere ancora l'officio de gl'altri sei ordini, potrà validamente questi consecrare, anzi fare ancora l' offitio de gl' altri sei Ordini, perchè il grado superiore può gl'atti dell'inferiore; mà l'inferiore non può gl'atti del superiore. Il Rè puole quanto un Duca, mà il Duca non puole quanto un Rè, quindi nella nascente Chiesa molti s'ordi-

s'ordinavano Sacerdoti, senza prendere prima gl' altri Ordini; mà in appresso hà saggiamente stabilito, che nessuno ardisca d'ingerirsi nè maggiori, quando prima non siasi humiliato nell' officio dè Minori; non però mai hà riordinato chì prese gl'Ordini per salto; mà vollesolo, che si ordinasse in quelli, che prima lasciò di prendere.

10. Dopo di havere stabilito, che cosa in se sia l'Ordine, e qual'in noi produca effetto, la methodo scientifica esigge di stabilire qual dispositione debba essere in chì lo riceve. La prima è di essere in gratia, dicendo l'Areopagita de Ecclesiast. Hjerarchia cap. 3. *In omni divino non est audendum aliis dux esse, nisi secundum omnem habitum suum factus dei formissimus, & Deo simillimus*. Due cose son certe, la prima, chè in ordinarsi l'huomo, si costituisce Guida per indurre il popolo a' Sacramenti; cose in tutto divine: la seconda, che la gratia santificante ci fà simili à Dio, figli di Dio, & amici; siegue quindi l'Ordinando dover'esser' in gratia, second'il parere di S. Dionisio. Questa dispositione però non è necessaria per là validità del Sacramento, mà per riceverlo senza peccato; perchè il carattere, havendo effetti del tutto distinti dalla gratia, non dipende da questa, che s'imprima; onde può imprimersi anche senza di questa.

11. Dopo vista qual dispositione debba l'Ordinando havere nella volontà, e d'uopo spiegare, qual'e quanta dispositione debba essere nell'intelletto, perchè la seconda dispositione à gl'Ordini è la scienza. Chì vuole operar regolato, deve guidarsi da ragione; L'Ordine ci mette in grado di operare in altri (non già di ricevere in noi) le

cose sacre. A farle per tanto regolatamente, dobbiamo havere la scienza delle cose sacre, co'l lume della quale il nostr'intelletto si guidi ad agire. Dobbiamo per tanto esser'instrutti nella Sacra Scrittura in Theologia, Canoni &c. Mà per stabilire quanta, e quale scienza sii necessaria, per non peccare in esercitando gl'ordini, dobbiamo acudire alla seguēte Regola, S'è detto la scienza esser necessaria per diriggerci nell'esercitio de gl'Ordini; per questo tāta, e tale sciēza l'ordinato dev'havere quanta, e quale scienza si ricerca per esercitare quell'ordine, à cui siamo ordinati. Se per l'ignoranza si metriamo à rischio di gravemente peccar'in esercitarlo, ci corre obligo d'havere quella scienza sotto colpa mortale; mà se corriamo à rischio di peccato veniale, in quel caso doveremo havere la scienza sotto colpa veniale. Quando poi un'Ordine hà più atti, bisogna vedere, à quali principalmente s' oblighiamo. Per esempio, due podestà riceve il Sacerdote: una principale sopra il Corpo vero di Christo: l' altra manco principale sopra il corpo mistico: ed'il primo puol'esercitarsi senz'il secondo: mà non il secondo senz'il primo. Anzi ad esercitare il primo solamente si consacrano i Religiosi, e perciò tale in essi scienza solo si ricerca, che basti à dire la messa, che sappino le rubriche, la materia, e forma del Sacramento, i difetti, che possono accadere, il modo da prevenirli &c. *Tantùm ad scientiā habeant, quod ea, quæ ad Sacramentum perficiendum spectant, ritè servare possint*. Mà i Sacerdoti, che di più esercitano il second'atto sopra del Corpo mistico, dice di questi Malachia cap. 2. *Labia Sacerdotis custodient scientiam, & legem requirent ex ore ejus*; onde in que-

questi *scientia legis debet esse*, non tale però, *ut sciant omnes difficiles quæstiones*, perchè intorno à simili difficoltà devon ricorrere al Superiore;mà devono sapere (in modo, che lo possin'insegnare) quanto il popolo è in generale obligato di credere circa i misteri della fede, e di operare circa i comandamenti della legge di Dio, e di Santa Chiesa, e circa i Sacramenti, che si devon ricevere.

12. E' dunque necessario avvertire l'offitio, à cui l'huomo viene ordinato, e da esso richiedere la scienza per tal'offitio. Al Lettore tocca di legger' il Vecchio, e Novo Testamento. Dovrà però il Lettore saperlo non intendere, mà leggere, pronuntiando distintamente. A che basta essere buon Grammatico, non profondo Theologo, e così discorriamo d'ogn'altr'Ordine.

13. Queste dispositioni devono essere in chì riceve gl'Ordini, & ordinandosi uno senza di quelle, pecca tanto chì riceve gl'Ordini, quanto chì conferisce gl'Ordini, perchè il Vescovo è Ministro di Dio, & il Ministro deve con ogni fedeltà dispensare i beni del padrone à chi n'è degno, non all' indegno, qual'apunto è, chì non hà le dispositioni necessarie.

14. Nè solo pecca in ordinarsi l'huomo senza le dispositioni predette, mà ogni volta, che in peccato esercita l'atto proprio, e conveniente di quell'Ordine, quando l'eserciti *ex offitio*, e come Ministro della Chiesa,perchè devon trattarsi *sancta sanctè*. Questo siegue, quando il Sacerdote battezza solennemente,mà quãdo battezza per necessità,in casa, e senza le cerimonie dalla Chiesa stabilite, all'hora egli non opera qual Ministro della Chiesa.

15. Dopo la dispositione per gl'Ordini, dobbiamo investigare la distintione de gl'Ordini. S'è detto più volte Christo havere istituito il Sagramēto dell'Ordine, per riguardo all'Eucharistia; quindi sono sette gl'Ordini, perchè vi sono sette ministeri per riguardo all'Eucharistia. Il primo, e principal ministero è di consecrare l'Eucharistia. Ed'eccó primo, e principale sopra tutti, l'Ordine del Sacerdotio. Alla consecratione compita cooperano più ministri, perchè altri cooperano all' istess' Eucharistia, & altri a disporre chi riceve l' Eucharistia. Nel consecrare, al Sacerdote coopera primo chi l'ajuta in ogni attione del sagrificio, fuori che la consecratione, per questo vi vuole una particolare podestà, & ordine, detto il Diaconato, quale ancora in caso di necessità potè à principio dispensare il Sangue di Christo à fedeli nel Calice: secondo vi coopera chi apparecchia ne' suoi vasi la materia per consecrare. A questa vi vuole una particolare podestà, & ordine, detto il Suddiaconato, à cui spetta di preparare l'hostia, & il vino, con l'acqua, per il sagrifitio. Terzo vi coopera chi presenta al Suddiacono la materia per consecrare. A questo vi vuole una particolare podestà, & ordine detto l'Acolithato. In quanto al disporre chi riceve l'Eucharistia, in trè maniere uno puol'esser'indisposto à riceverla, primo perchè non vuol credere: questi deve rigettarsi ancora dal vederla, e perciò vi vuole una particolare podestà, & Ordine, detto l'Ostiariato. Secondariamente puol'uno esser'indisposto à riceverla, quantunque voglia credere, per non sapere quanto debba credere. Si dà per questo una particolare podestà, & ordi-

ordine ad insegnarle i rudimenti della fed' e quanto la Scrittura ci dice dell'Eucharistia, però conleggerli solo la Sacra Scrittura. Terzo puole uno esser'impedito dal ricevere l'Eucharistia, per opera del Demonio, che hà possesso del suo corpo: A questo si conferisce una particolare podestà, & Ordine, detto l'Esorcistato. Et ecco il fondamento di mettere sett'Ordini.

16. Alcuni trà i sette si dicon sagri, & altri non sagri; poiche tutti son Sagramento, tutti certo son sagri, mà in questo senso al presente non si parla: Diciamo sagri que' Sagramenii, che sogliono esercitare il lor'atto principale intorno materia consecrata, e per questo gl'Ordini sagri son trè. Il Sacerdotio, che consacra il Sangue di Christo; Il Diaconato, che porta, e dispensa il Sangue di Christo, e'l Suddiaconato, che per il Corpo, e Sangue di Christo, apparecchia il Calic'e la patena consecrati; onde solo à questi trè la Chiesa impose la legge di castità, perchè santo fusse, chi trattava cose sante. Gl'altri quattro non si dicon sagri, perchè la loro materia, intorno quale si esercitano, non è consecrata. Le chiavi dell'Ostiario, i libri del Lettor' & Esorcista, i Candelieri, e l'Ampolle dell'Acolitho, non riccvon dalla Chiesa particolare alcuna consecratione, prima, che si adoprino da gl'ordinati, come il Calice, la patena per il Suddiacono &c.

17. Siegue hora, che vediamo, se sia convenientemente assegnato à ciaschun' Ordine il suo atto. Non cerchiamo quali sieno gl'atti dell'Ordine. Questi già si sono assegnati à suo luogo con la dottrina del Maestro delle sentenze, cerchiamo, se il

Mae-

Qro convenientemente li assegnasse à ciascheduno. stui non è d'uopo ripetere il detto là. Però chi vorrà intendere la ragione Theologica di S. Tomaso, doverà rileggere prima quel capo del Maestro, a cui nel presente si hà relatione. Ogn'Ordine rimira il Sagramento dell' Eucharistia; quindi quell'atto sarà principale, con cui s'accosta più vicino all'Eucharistia. Oltre questo ne haverà de gl'altri manco principali, e tanto più, quanto l'Ordine sarà più degno; perchè la virtù si stende più, quant'è più perfetta.

18. Mà discorendo in particolare de gl'atti dal Maestro assegnati, diciamo, che benissimo assegna, come atto del Sacerdotio, il rimettere i peccati, quantunque a n. 15. si sia detto, che il disporre gl'huomini al ricevere l'Eucharistia, propriamente spetti a'i trè Minori Ordini: Trà le dispositioni altra è prossima, & altra è remota. Per ragion filosofica conosciamo ne gl'agenti naturali la dispositione remota spettare all'inferiore; la prossima però, & vltima del tutto si deve al supremo. Per esempio, à produrre nel legno la forma del fuoco, vi vuole per dispositione il caldo, che dividono in otto gradi, e l'ottavo è l'ultima, ò prossima dispositione al fuoco; gl'altri fin'al settimo, son dispositione remota; e possono prodursi uel legno, da vn'altro, che non sia fuoco. Vn ferro caldo può riscaldare il legno; mà l'ottavo grado si produce dal fuoco, perchè secondo la filosofia di S. Tomaso, prodotti, che sono nel legno i sette gradi del calore, all'hora si produce la forma del fuoco, che prodotta, nell'istante istesso produce l'ottavo grado, in maniera, che quest'ottavo non resta prodotto dal fuoc'applicat'al legno, dal Sole, ò

da

da altro; ma quella forma di fuoco, che si produce nel legno, quell'istessa per sua virtù genera quell'ottavo grado, qual'è prossima dispositione, di modo, che l'ultima, ò prossima dispositione si produce dal fuoco, la remota dispositione può prodursi, ancorche non vi sia fuoco. Ancora il Pittore di sua mano dà gl'ultimi colori, da' quali risulta l'imagine; mà per mezzo de' suoi giovani fà le dispositioni remote all'imagine, quali sono, macinar' i colori, ingessar la tela &c. Dunque applicando al nostro caso la presente Filosofia, le dispositioni remote à ricevere l'Eucharistia, dobbiamo attribuirle a' Ministri inferiori, e solo queste li habbiamo attribuito à n. 15., le dispositioni prossime dobbiamo attribuirle all'istesso, che per offitio distribuisce l'Eucharistia, cioè, al Sacerdote. I primi trè Ordini habbiam detto, che tolgono trè impedimenti, ò indispositioni, L'Ostiario toglie l'indispositione di chi non vuol credere, perchè a fine di esser'ammesso nel Tempio, dove l'Eucharistia si consacra, s'induce à credere, ò perseverando in non voler credere, vien'escluso. Il Lettore và disponendo chi vuol credere, mà non può credere per mancanza d'istruttioni, perchè l'insegna i rudimenti della fede, e li annontia le figure dell'Eucharistia dal Vecchio Testamento. L'Esorcista toglie l'impedimento, per cui l'huomo, quantuuque voglia, non può accostarsi all'Eucharistia, impedito dal Demonio, che l'invase. Tutti questi trè Ordini dispongono il Christiano à ricevere l'Eucharistia, imperò con dispositione remota, perchè vi resta qualche altra dispositione, con cui l'huomo deve apparecchiarsi à riceverla, e questa è l'esser-

ser libero dal peccato. Dunque l'ultima dispositione all'Eucharistia con il suo effetto della gratia, è la remission de'peccati, che anzi è nell'istesso instante con la gratia, e perciò conferire i trè Sacramenti, che tendono à rimetter'il peccato, e le reliquie del peccato, cioè, Battesimo, Penitenza, & Oglio santo, è officio del Sacerdote, à cui convenendo consecrar', e distribuire l'Eucharistia, conviene ancora conferire quei trè Sagramenti, che dispongono prossimamente all'Eucharistia, e suo effetto.

19. Attribuisce ancora il Maestro al Sacerdote il far'oratione. Ciò non deve intendersi, che solo il Sacerdote debba orare. Ogni Christiano è obligato ad orare. Il carattere battesimale lo configura immediatamente à Dio; & in virtù di quel carattere può immediatamente portarsi à Dio, con orationi, con voti, con oblationi ancora dell'istesso Sacrificio; mà questo fà il Christiano, come persona privata; Per farlo come Ministro della Chiesa, è d'uopo essere Sacerdote. Il Diacono fà qualche cosa, come Ministro della Chiesa, cioè, recita l'offitio, mà non ora all'Altare &c. Il mezzo sempre partecipa qualche cosa del supremo; come da S. Dionisio più volte hà stabilito S. Tomaso. Il Diaconato si congionge al Sacerdote in ciò, che ambi orano come Ministri della Chiesa; imperò non lo fà con tutta perfettione il Diacono, perchè non ora nel Sagrificio.

20. Attribuisce il Maestro al Diacono il presentar l'oblationi; perchè quest'atto ancora s'attribuisce al Suddiacono, bisogna considerare la differenza dell'un'e l'altro. Il Suddiacono prende

l'obla-

l'oblationi dalle mani del popolo, e, e l'impone sù l'Altare, ò le dà in mano del Diacono; e questi hà per offitio di presentarle al Sacerdote; Questi, come mezzo trà 'l popolo, e Dio, le offerisce à Dio, per poi valersene, secondo che per ordine della Chiesa sua Sposa, Dio hà comandato; & essendo atto più nobile il presentare al Sacerdote l'oblationi, che il prenderle dal popolo, per questo il Diaconato è Ordine più degno.

21. Ancora s'attribuisce al Diacono il cantar l'Epistola, il portar la Croce &c. che tutti son'atti manco principali del Diacono; anzi l'Epistola se li attribuisce nel modo, che gli atti dell'Ordine inferiore possono esercitarsi dal Superiore. Mà il portar la Croce li vien'attribuito conforme al rito d'alcune Chiese, costumandosi diversamente; Il che si dev'auvertire in ogn'atto men principale di qualsivoglia Ordine. Trattando di questi, una Chiesa può attribuire ad un'Ordine, ciò, chè l'altra Chiesa suol'attribuire ad altr'Ordine.

22. A diversi Ordini s'attribuisce l'atto sopra de'sagri libri, perchè li annontia tanto il Lettore, quanto il Suddiacono, e Diacono. Mà conviene à ciascheduno'in diversa maniera. Il Testamento vecchio si legge dal Lettore: il Vangelo dal Diacono; e dal Suddiacono il Testamento nuov', e vecchio.

23. Insieme con gl'atti dell'Ordine, spiega S. Tomaso in qual'atto s'imprima il carattere; quando il Vescovo fà l'Ordinatione. Più atti esercita nel conferire il Sacerdotio: prima l'istruisce intorn'al su'offitio: secondo, benedice il novello Sacerdote: terzo, impuone sopra il suo capo le mani: quarto, l'onge con l'oglio: quinto, li presenta

senta il Calice co'l vino, e la Patena con l'Hostia. Di questi cinque atti serve il primo per disporlo, acciò sappia, quale sii la podestà, che vuol ricevere. Questo saputo, con i trè susseguenti vien disposto à riceverla. Con la benedittione più strettamente vien'obligato al servitio di Dio. Con l'impositìon delle mani, vien significata l'abondanza di gratia, che si conferisce necessaria per grand' impieghi. L'istesso S. Dottore 3. par. qu. 84. art. 4. stabilisce regola generale, da cui possa conoscersi qual Sacramento richieda l'impositìon delle mani, fermando con quella significarsi abondanza di gratia, e perciò, dice al presente, solo trà gli Ordini nel Diaconato, e Sacerdotio imporsi le mani, perchè solo à questi tocca dispensare i Sagramenti, ad uno *ex officio*, e all'altro *ex commissione*, qual'incombenza richiede abondanza di gratia, perchè, nel conferire la gratia per mezzo de'Sagramenti, deve il Ministro essere non canale, per cui la gratia passi senza fermarsi, mà, deve, second'il parlare di S. Bernardo, essere concha, quale sii prima in se piena, e poi della sua pienezza tramandi à chi riceve il Sàgramento. Per l'Untione sacra il Ministro vien deputato à trattare alcun Sagramento; e per questo il Sacerdote solo vien'onto, perchè il Diacono non fà Sagramento, mà lo dispensa; Il Sacerdote fà il Sagramento dell'Eucharistia. Da ciò si vede il carattére non imprimersi per questi quattr'atti; mà per il quinto, in cui s'esprime l'atto principale del Sacerdotio, di consecrare il pane in Corpo, e'l vino nel Sangue di Giesù Christo.

24. Il carattere del Diaconato s'imprime, quando il Vescovo, co'l proferire la forma, porga il

il libro de'Vangeli. Veramente legger'il Vangelo non è l'atto principale del Diacono, mà il dispensare il Sangue di Christo nel calice consecrato, e il Corpo sù la patena, ò nell'Ostensorio; mà non vi è atto, che rappresenti una tale podestà di portare il Corpo, e dispensare il Sangue nel modo già detto. Se volessimo farli toccare la patena, e'l calice vuoti; questo non basteria, perchè solo conviene al Suddiacono, al quale si conferisce podestà ne'vasi sacri. Sarebbe troppo presentarle i vasi con la materia, perchè questo significa il potere del Sacerdotio, di consecrare quella materia. Non può darseli da toccare il Calice co'l vino consecrato, sì perchè si presentarebbe materia più degna del Sacerdotio, come ancora, perchè, prima di toccare il calice co'l vino consecrato, deve haver'il carattere, ò podestà di toccarlo. Non essendovi dunque materia sufficiente ad esprimere l'atto principale, si supplisce con il Vangelo, materia esprimente l'atto secondario; e nel porgersi questa, s'imprime il carattere.

25. Il carattere dell'Acolithato s'imprime, quando il Vescovo porge all'Ordinando l'ampolle con proferire la forma, perchè l'atto principale dell'Acolitho è preparare il vino nell'ampolle al Sagrificio; Portar'i Candelieri è atto secondario.

26. Più in particolare non parla S. Tomaso degl'altr'Ordini, perchè in ordinare à quelli, non concorrono più atti, de'quali possa dubitarsi fondatamente. Auverto bensì, che il Generale Concilio di Fiorenza canonizzò la dottrina del Santo nel decreto per gl'Armeni con quelle parole: *Ordinis*

dinis materia, est illud, per cujus traditionem confertur Ordo, sicut Presbyteratus traditur per Calicis cum vino, & patena cum pane porrectionem. Diaconatus verò per libri Evangeliorum dationem; Subdiaconatus verò per Calicis vacui cum patenà vacuà super imposità traditionem; & similitèr de aliis per rerum ad sua ministeria pertinentium assignationem. Così dunque habbiamo, che il carattere degl'Ordini s'imprime nell'anima, quando si porge l'istromento per l'atto principale; Il secondario, quantonque non imprima carattere, però imprime qualche podestà, quando tale podestà per altro necessaria, non s'intende conferita nel primario. E così nel Sacerdotio, non s'intende la podestà di assolvere nel calice, per questo, tale podestà si conferisce, quando il Vescovo, imponendo le mani, dice: *Accipite Spiritum Sanctum, quorùm remiseritis &c.* E quest' impositión di mano si dice necessaria per costituire intiero il Sacerdotio. Negl'altri Ordini, ne'quali s'adoprano più materie per più atti, S. Tomaso non specifica, se il Sagramento si renda intiero con più materia, e forma; quindi nè meno à me tocca specificarlo in questo luogo, dove restringo solamente la dottrina dell'Angelico. Bensì nel seguente Articolo dice: *Acolythus accipit characterem ex verbis Episcopi, in hoc, quod accipit prædicta*, candeliere co'l cereo, & ampolle, *ab Archidiacono, & magis in acceptione urceoli, quàm candelabri*; onde ancora il candelier'è materia, quantonque men principale; e quest'Ordine s'intiera pure da questa podestà.

27. Dopo di essersi à bastanza spiegato, quale sii una cosa in se stessa, l'ordine scientifico esigge di spie-

ſpiegare quali cauſe habbia; onde in appreſſo dichiara il Santo, chì poſſa conferire gl'Ordini. Nell'ordinate Republiche al Superiore ſpetta diſtribuire gl'offitii,& aſſegnare à ciaſcheduno il proprio miniſtero in prò del Publico. Gl'Ordini ſon' offitii, ò miniſteri, che rimirano la conſecratione dell'Euchariſtia,in benefitio del Chriſtiano; e quindi al Veſcovo,Superiore nella ſua Chieſa,conviene il deputare all'offitio, e miniſtero degl'Ordini, aſſegnando, chì de'ſudditi debba eſercitare l'uno, e chì l'altr' Ordine. Concorrono all'Ordinatione ancora inferiori del Veſcovo, perchè al Sacerdote altri Sacerdoti co'l Veſcovo impongon le mani. L'Arcidiacono porge al Suddiacono l'iſtromenti, co'quali ſerve à gl'Ordini ſuperiori, ed all'Acolitho il candeliere,con l'ampolle; mà il carattere, ò la podeſtà unicamente ſi conferiſce dal Veſcovo, à cui ſerve l'Arcidiacono,quaſi à Prencipe del miniſtero, conforme all'etimologia del nome; ſichè propriamente il Veſcovo porge la materia, (quantunque non immediatamente all'Acolito) e di più proferiſce la forma, che aſſai più della materia influiſce agl'effetti de'Sagramenti.

28. Nè, in quanto al carattere, pregiudica ponto l'empietà del Veſcovo; Sia egli ſcommunicato, ſia ſciſmatico, ſia heretico, ſia degradato, purchè uſi materia, e forma debita, ſempre ordina validamente. Imperò dobbiam diſtinguere trà un Veſcovo peccatore, ò anche ſcommunicato, mà tolerato, e trà l'heretico, ſciſmatico, degradato, e ſcommunicato non tolerato; Chì ſcientemente piglia gl'Ordiui da que'primi, pecca bensì; e però riceve ſolo il carattere, non la gratia, e può con

tutto questo esercitare gl'Ordini, che piglia. Chì vien'ordinato da secondi, riceve il carattere, mà non può esercitarne gl'atti, perchè resta sospeso.

29. Dopo hauere dimostrato, chì possa ordinare, S.Tomaso dimostra, quale debba essere, chì vuole ordinarsi, le dispositioni, che si ricercano in esso, e gl'impedimenti, per i quali non puole ordinarsi. Prima dev'esser'huomo; e questo è sì necessario, che saria invalido qualunque Ordine si conferisse alla donna, perchè importano gl'Ordini una tal quale superiorità ripugnante al sesso feminile, dicendo S.Paolo Eph.5. *Vir caput est mulieris, sicut Christus caput est Ecclesiæ. Sicut Ecclesia subjecta est Christo, ita & mulieres viris suis in omnibus*; e 1. Tim. 2. *Mulier in silentio discat cum omni subiectione. Docere autem mulieri non permitto, neque dominari in viris, sed esse in silentio*. Comincia il Lettore ad insegnare; con tutto che l' Ostiario non insegni; niente di meno hà qualche soprintendenza, e di più stà in strada per arrivar'ad insegnare; quindi non deve mettersi in strada, chì è certo non poter'arrivare al termine. Christo Signor Nostro, qual Sapienza del Padre stabilì la soggettion naturale della donna all'huomo, e quando egli con la gratia perfettioni la natura, non però la distrugge. Con la gratia de gl'Ordini non toglie la soggettione; anzi la rende più perfetta. Vi furono anticamente nella Chiesa Diaconesse, e Sacerdotesse; Mà Sacerdotesse si dicevan le Vedove. Havevan le Diaconesse incombenza di qualche atto men principale del Diacono, come di legger'in Chiesa l'Homilie, &c.

Se-

30. Secondo deve l'Ordinando esser' adulto. Mà per ben'intendere questo ponto, si stabilisce la seguente regola generale. Alcuni Sagramenti esiggono in chi li riceve qualch'atto di propria volontà, ò per forma, ò per materia. Invalidamente questi son conferiti à fanciulli, perchè in ogni Sagramento bisogna servare la materia, e forma determinata da Christo. Tali sono i Sagramenti della Penitenza, e del Matrimonio. In quello gl'atti del Penitente son materia prossima; in questo il consenso de'contrahenti è la forma. Tale non è il Sagramento dell' Ordine. In questo si conferisce una podestà per gl'atti; e la podestà precede all'atto; sichè la podestà si puol'havere senza dell'atto; anzi precede l' atto; Dunque considerando la podestà, che questo Sagramento conferisce, non è necessario nel Recipiente verun' atto, come à ponto nel Battesimo, quale per essere potenza passiva di ricevere gl'altri Sagramenti, può essere conferito ad un fanciullo senza dispositione alcuna per sua parte, bensì quando fusse adulto, per validamente riceverlo, deve haver' intentione, mà in tal caso questa si ricerca, perchè si battezzi da huomo; nè mai può esservi attione humana, dove non è intentione. Corrà dunque la parità del Battesimo con l'Ordine. Nè l'uno, nè l'altro puol ricevere un'adulto senza intentione; mà può il fanciullo ricevere l'un' e l'altro, senza verun'atto proprio; quant'alla validità del Sagramento; V'è solo differenza quant'alla necessità del precetto; perchè, à battezzarsi, non siam'obligati d'attendere l'uso di ragione; anzi habbiam'obligo, e precetto positivo di battezzare i fanciulli; quan-

to à gl'Ordini, prima dell'uso di ragione, senza peccato, à tempo di S. Tomaso, poteva il fanciullo, esser' ordinato de gl'Ordini Minori; Veramente in tal'età non era capace ad esercitare il su'offitio; mà poteva rendersene assai più habile con esercitarli fanciullo; che aspettando l'età maggiore per riceverli. Mà in hoggi certo fà bisogno d'esser' adulto], già che il Concilio di Trento sess.23. c.11. de reformatione ricerca nell'Ordinando l'intelligenza del parlar latino. Circa gl'ordini sagri anche à tempo di S. Tomaso, v'era precetto positivo d'esser'adulto per riceverli; e questo per due capi: primo perchè a quelli è annesso il voto di castità; & ogni voto deve farsi con perfett' uso di ragione; secondo perchè con l'Ordine sagro si conferisce podestà di trattar'i Sagramenti. L'Ordinato *in minoribus* non tratta Sagramenti; mà il Suddiacono comincia à trattarli, apparecchiando sù l'Altare la materia per l'Eucharistia, che non fà l'Acolitho, il quale solo porta il vino all'Altare; mà non l'apparecchia sù l'Altare. La podestà Episcopale però esigge per la validità l'uso di ragione; quindi un fanciullo non resta validamente ordinato, perchè l'haver cura d' anime seco porta uso perfetto di ragione.

31. Terza dispositione per ricevere gl'Ordini è la libertà dell'Ordinando, per modo, che un servo non puole ordinarsi. Quando si ordinasse, saria validamente Ordinato. La servitù perchè introdotta *iure gentium*, non invalida gl'Ordini, come il sesso feminile, à cui dalla natura compete vivere soggetto; per questo, quantunque servo, riceve gl'Ordini; Pecca però, perchè in tale stato

non

non può esercitare gl'atti dell'Ordine, obligato à fare il tutto in servitio del suo Padrone; Questi quando li permetta d'Ordinarsi, acquista subito, che resta Ordinato, la libertà. Se vien'Ordinato, senza il beneplacito del Padrone, chi l'hà fatt'Ordinare, stà in obligo di pagare al Padrone il doppio, di quello, che vaglia lo schiavo. Se si fusse da se Ordinato, & havesse peculio, all'hora deve da se riscattarsi; mà niente havendo, quantunque Ordinato, starà in schiavitù, senz'esercitare gl'Ordini. L'istesso accade, *data proportione*, in chì hà cariche publiche, ò per haver'amministrato l'altrui, deve render conto, perchè tutti sono irregolari, prima di render conto dell'amministrationi: A ciò mira il Concilio di Trento, mentre cap. 4. de reformat. sessione 23. determina: *Non initientur; de quibus probabilis coniectura non fit, eos non sæcularis iudicii fugiendi fraude . . hoc vitæ genus elegisse.* Prima di render conto, son'in grande sospetto d'ordinarsi, à fine di fuggire il giuditio laicale.

32. Quarta dispositione à ricevere gl'Ordini, è l'essere pacifico, v. g. non havere ammazzato, mutilato &c. Il commettere homicidio è impedimento tale à gl'Ordini, per cui l'huomo diventa Irregolare. Il Principe comanda giustissimamente l'homicidio, anzi più volte à conservare il ben publico è obligato, in modo, che peccaria non uccidendo; tuttavia è irregolare, atteso che versando sangue humano, non si conforma in tutto à Christo, mà più à quei, che uccisero Christo; e la Chiesa volendo conformare in tutto i suoi à Christo, rese inhabile per l'Altare, chi havesse ammazzato; quindi riceverà il carattere l'homicida, e la podestà da

gl'Ordini, mà non l'esecutione, non andandovi con la riverenza, con cui hà determinato la Chiesa, che uno s'accosti all'Altare. Quindi apparisce l'irregolarità non essere pena, perchè ancora è irregolare, chi con ogni giustitia versò sangue humano; mà è canonico impedimento, perchè non si rappresenta in tutto la gran pace di Christo. Per tanto comunque s'ammazzi, giusta, ò ingiustamente, l'homicida è irregolare. Il Santo Dottore solo eccettua un caso, cioè, quando per disgratia l'huom'attendendo à qualch' attione lecita, & havendo fatta ogni diligenza debita per non offendere alcuno, tuttavia l'uccide; senz'haverne potuto nè pur da lontano preveder'il pericolo. Mà se prevedo il pericolo, quantunque non habbia intentione, ò se attendo ad attione prohibitami, ò se attendendo ad attione non prohibita, manco in qualche dovuta diligenza, sarò irregolare. Sentì ancora S. Tomaso incorrersi l'irregolarità, quand' uno per difendersi, come si suol dire, *cum moderamine inculpatæ tutelæ*, uccideva il suo nemico. Mà poi nel Concilio Viennense fù fatto un nuovo Canone, in cui resta dichiarato non esser'irregolare, chì ammazza il suo invasore, *mortem aliter vitare non valens*, come si dice Clement. lib. 5. tit. 4. cap. *Si furiosus*. Mà in prattica deve andarsi cauto, perchè assai difficilmente uno si può assicurare d'haver' ucciso l'invasore, *mortem aliter vitare non valens*. Come sappiamo non havere potuto bastare à difendersi, un colpo, che solo gettasse à terra, non uccidesse l'inimico? Quanto s'è detto nel presente numero dell'Homicida, deve dirsi ancora di chì mutilasse il prossimo.

Quin-

33. Quinta disposizione à ricevere gl'Ordini, è la chiarezza del nome dell'Ordinando. La chiarezza del nome importa due cose: primo, che sia in se di buoni costumi: secondo, che sia di buona fama rispetto à gl'altri. Per questo è irregolare il publico penitente, come ancora chi nasce illegitimo; e sarà tanto più inhabile à gl'Ordini, quanto è più vitioso il modo, con cui nacque.

34. Sesta disposizione à ricevere gl'Ordini, è non essere difettuoso di membra, perchè, mancando questa, non hà uno la chiarezza, che si ricerca, del nome. Per due capi dunque il difetto di membra costituisce l'huomo irregolare: primo, se manca un membro, del quale il mancamento impedisca l'esercitio del Sacerdotio; come quando manca l'occhio del Canone, ò quando manca il pollice, per mancanza de'quali vien'impedito, ò pure difficultato grandemente il convenevol'esercitio di celebrare la Messa: secondo, se l'huomo non resta impedito dall'esercitare il Sacerdotio; mà nientemeno la mancanza di quel membro rende l'huomo deforme à chi lo vede; in tal caso manca di chiarezza, e perciò resta irregolare, quando, per esempio, li mancasse il naso.

35. Un'altra disposizione si ricerca nell'Ordinando, della quale però S.Tomaso non parla qui, mà solo alla quest.*66*.seguente; tuttavia perchè à ben'intendere la dottrina de gl'Ordini, è necessario sapere la disposizione sudetta, per questo s'aggiunge, quanto dice il Santo in quel luogo. Settima disposizione per gl'Ordini, è non essere Bigamo. In chi deve ad altri conferire i Sagramenti, la Chiesa vuole una significatione perfetta de'

Sagramenti, quale non è in chì hà havuto due mogli; perchè il matrimonio rappresenta l'unione di Christo con la Chiesa; quest'unione fù di uno con una; per tanto à perfettamente rappresentarla, deve uno havere una sol moglie. Di più deve l'Ordinato apparire molto spirituale per trè capi: primo, perchè amministra Sagramenti, che sono spirituali: secondo, perchè insegna cose spirituali: terzo, perchè tutto si dev'occupare in cose spirituali. Hora, chì non si contentò d'una moglie, mà passò alle seconde nozze, dà in se segno di concupiscenza sensuale; per tanto la Chiesa non lo giudica idoneo per l'Altare. Quest'irregolarità è di quattro maniere: prima, quando *quis habet plures uxores successivè de iure*: quando, per esempio, mort'una, prende la seconda moglie: secondo, *cum simul habet plures, unam de iure, aliam de facto*: se fatt'il matrimonio con una, occultamente in altro luogo contrahesse con altra. Il secondo matrimonio è invalido *de iure*; tuttavia, perchè hà osato di farlo *de facto*, resta irregolare: terzo: *Cum habet plures successivè, unam de iure, aliam de facto*: Morì la prima moglie, con cui haveva legitimamente contratto, fà matrimonio clandestino con un'altra: quest'è matrimonio invalido *de iure*; mà perchè *de facto* hà osato contrarre, resta irregolàre: quarto, *cum viduam duxit uxorem*. Resta irregolare chì s'accasa con una vedova.

36. Per incorrere quest'irregolarità, deve l'huomo fare quanto è da parte sua, per obligarsi perpetuamente alla donna, quantunque per altra dispositione non restasse obligato; quindi quantunque si divida in più, chì pecca con più donne,

però

però non resta irregolare, perchè non si divide contro la significatione del matrimonio, mentre non fà matrimonio, nè men *de facto*, per non obligarsi ad essa, nè meno con parole. Non resta irregolare l'ammogliato, che adultera con altra, perchè hà bensì matrimonio con la prima, non però con la seconda, se non contrahe seco *de facto*. Altri più casi specifica il Santo, che bensì devono sapersi da Confessori, e Parochi, mà non è necessario, che si spieghino, massime in lingua volgare à qualsivoglia Ordinando; e per questo al presente si tralasciano.

37. Ripigliamo con l'Angelico qu.40.art.7. la significatione allegorica delle vesti, che vestono gl'Ordinati *in sacris*. Conviene à tutti communemente l'Amitto, che posto sù'l capo, cuopre dopoi le spalle. Si denota con ciò la fortezza, che devono havere nel divin servitio, à cui son deputati, secondo, che significano le parole dalla Chiesa usurpate in vestirlo: *Impone Domine capiti meo galeam salutis ad expugnandos diabolicos incursus*. Seconda veste à tutti commune si è il Camice, ò l'Alba. Si denota con questo la purità di vita, come vogliono quelle parole: *Dealbà me Domine, & mundà cor meum, ut in sanguine Agni dealbatus, gaudiis perfruar sempiternis*. Terzo, si cingono co'l Cingolo à reprimere ogni moto sensuale della concupiscenza, secondo quel parlare: *Præcinge me Domine cingulo puritatis, & extingue in lumbis meis humorem libidinis, ut remaneat in me virtus continentiæ, & castitatis*. Quarto, il Suddiacono mette il Manipolo nel braccio sinistro, à dinotare il dispiacimento, che hà d'ogni peccato, quan-

tun-

tunque minimo, già che il Manipolo serve quasi per fazzoletto d'asciugar le lagrime; per questo in metterlo si dice: *Merear Domine portare manipulum fletus, & doloris, ut cum exultatione recipiam mercedem laboris*: Quinto, porta il Suddiacono la Tonicella. Si denota con ciò la dottrina del nuovo Testamento, per annuntiare la quale, si ordina il Suddiacono. Il Messale non assegna particolar' oratione in vestire questa; perciò si potrà dire l'oratione posta per il Sacerdote, quando veste la Pianeta. Sesto, il Diacono cinge la Stola dall' humero sinistro al fianco destro; si denota con ciò, che vien deputato à dispensare l'Eucharistia; e vi s'aggiunge per settimo la Dalmatica veste larga, perchè con liberalità deve dispensarli. Nel porre la Stola dice: *Redde mihi Domine stolam immortalitatis, quam perdidi in praevaricatione primi parentis; & quamuis indignus accedo ad tuum sacrum mysterium, merear tamen gaudium sempiternum*. Al Sacerdote la Stola sù ambi gl'homeri posta, li pende davanti; e si denota con ciò la totale podestà del Sacerdote, in dispensare i Sagramenti, che non come il Diacono dispensa, quasi Ministro d'altri, mà *ex propria officio*. Per ultimo veste il Sacerdote la Pianeta, simbolo di carità, perchè dispensa l'Eucharistia, Sagramento di carità, e d'unità: Dice nel vestirla: *Domine, qui dixisti: Jugum meum suave est, & onus meum leve, fac, ut istud portare sic valeam, quòd consequar tuam gratiam*. In appresso mette S. Tomaso la significatione allegorica delle vesti Episcopali; mà non hà luogo quì, dove si tratta solo d'istruire per gl'Ordini; circa de' quali s'è posto bensì quanto hà saputo in tal materia dire l'Angeli-

gelico per illuminarci; mà non ogn'intelletto sarà capace di cibo sì sodo; ad alcuni solo si dovrà latte; questi, che non tanto si profondano, potran lasciare il presente Capitolo; si contenteranno pigliare solo la prattica; con chè però si sforzino d'arrivare co'l tempo ad ogni più perfetta intelligenza. In un gran convito si mettono più cibi, e non tutti son per tutti; però tutti devono aspirare à tale fortezza di stomaco, che possino di tutto cibarsi.

CAPITOLO XXX.

Prattica dell'Esame da farsi à chì dimanda il Suddiaconato.

1. 

IL Concilio di Trento, come si è visto à Capo 27. num. 4. inculca con grande sentimento, che l'Ordinando in Suddiacono sia bene istruito nelle lettere, anzi molto più dell'Ordinato a' Minori; per questo, dove in Roma per gl'Ordini Minori spiegano il Breviario, per i Sagri, spiegano un capo del Concilio, che à ventura le lì apre. Bisognerà però, in spiegarlo, tenere lo stile, con cui à cap. 18. num. 4. fù detto doversi spiegare la lettione del Breviario. A chi stà in via d'ordinarsi *in Sacris*, giouerà pigliare la prattica del Concilio assai prima di comparir'all'esame. La periodo Conciliare in qualche congiontura è molto astrusa, e sopra tutto ne'Capi della Riforma, ne'quali alcuna volta il verbo principale stà

dopo

dopo una facciata di robba, chi non v'hà qualche prattica, difficilmente può al prim'incontro pigliarne il senso, per questo si costuma di presentare à chi s'esamina qualche capitolo spettante al dogma; nientedimeno deve ancora l'esaminando esser'apparecchiato per i capi *de reformatione*. Mà il gran bene in leggere spesso il Concilio proviene dal farsi uno familiare quella dottrina, e disciplina, che in hoggi s'osserva pontualissimamente nella Chiesa, e secondo la quale regolandosi è certo, che compirà il dovere d'ottimo Ecclesiastico. Per questi due capi dunque s'avvezzi l'Ordinando ad havere per le mani spesso il Concilio. E tanto basti circa il saggio, che fanno, gl'Esaminatori dell' Ordinando intorno l'intelligenza del parlar Latino.

2. L'Ordinando in sacris, per la dispositione del Concilio riportata cap. 27. n. 4. deve di più essere instruito *in iis, quæ ad exercendum ordinem pertinent*. Questo parlare importa trè scienze nell' Ordinando: la prima, che sappia i rudimenti della fede, quali sono il fondamento d'ogni sacra operatione. Anzi per essere tanto più degno il ministero de' sagri Ordini, deve à proportione l'Ordinando assai più essere fondato in quelli, d'ogn'altro Chierico Minore. Procuri per tanto il novello Suddiacono rinfrescarsene la memoria, con rileggere quanto della dottrina Christiana s'è detto à suo luogo: la seconda scienza, che in vigore del Concilio, si ricerca nell'Ordinando *in sacris*, è il sapere, quanto degl'Ordini s'è detto in genere à cap. 19. Non mai può à bastanza capire la specie, chi prima non sà bene il genere. Terzo deve l'Ordinando

nando *in sacris* esser'informato di quanto è dovuto à quell'ordine in particolare, à cui aspira. Gl'Esaminatori ad ogn'Ordine procurano con ogni esatezza d'eseguire i decreti del Concilio; mà più di tutto nel Suddiaconato. Per il voto di castità, che à questo è annesso, si serra uno in perpetuo la porta di ritornar'à dietro, e ricondursi à stato Laicale. Per tanto l'ammettere il men'idoneo, è un' errore irrevocabile, à cui non puole più rimediarsi. Ed'a tal consideratione bisogna caminare assai cauto in legarlo. Si continuano in Latino le interrogationi, e risposte, già che l'intelligenza dal Concilio ricercata negl'Ordinandi al Suddiaconato, li suppone habili ad intender' e rispondere, tuttavia non s'atterischino gl'Italiani, e quali non è così facile il risponder latino, come à gl'Oltramontani. S'impossessino della risposta, e s'accertino, che rispondendo à proposito, quantunque in lingua usuale, saranno compatiti da gl'Esaminatori.

3. **D**. Quid est Ordo Snbdiaconatus?

R. Est Ordo, per quem datur ordinato duplex potestas: altera primaria, nempè, inserviendi Diacono in missà solemni, quoad præparationem vasorum sacrorum, altera minus principalis, nempè, legendi epistolam in eàdem missà solemni.

4. **D**. Quæ est materia Ordinis Subdiaconatus?

R. Materia remota Subdiaconatus est duplex, altera pro potestate inserviendi Diacono in missà solemni, quoad præparationem vasorum sacrorum & hæc materia sunt ipsa vasa sacra, nempè, calix vacuus cum patenà vacuà. Porrò materia quoad actum minus principalem est liber Epistolarum. Materia

teria proxima est traditio huiusmodi instrumentorum, quæ Ordinandus debet tangere physicè, nec sufficit, si tangat tantùm moraliter, quià ex primà propositione ab Innocentio XI. damnata, in conferendis Sacramentis uti debemus sententià probabiliore, & tutiore, quoad valorem Sacramentorum.

5. **D.** Quæ est forma Ordinis Subdiaconatus?

R. Forma sunt verba, quibus utitur Episcopus in tradendo materiam ordinato, & quidem tradendo calicem cum patenà, hæc ait: *Videte cujusmodi ministerium vobis traditur, ideò vos admoneo, ut ita vos exhibeatis, ut Deo placere possitis.* Dùm verò tradit librum epistolarum, hæc ait: *Accipe librum Epistolarum, & habe potestatem legendi eas in Ecclesià Dei tàm pro vivis, quàm pro defunctis.*

6. **D.** Tùm materia, tùm forma Sacramentorum fuit instituta à Christo Domino: sed hoc non potest verificari de materià, & formà Subdiaconatus, quoad librum epistolarum: nec enim vivente Christo Apostoli scripserant suas epistolas.

Questa interrogatione non può havere luogo al presente per più capi: primo eccede la capacità dell'Ordinando in Suddiacono. Questi, secondo il Concilio basta, che si mostrino *in iis, quæ ad exercendum ordinem pertinent, instructi*, nè una tal' interrogatione giova ponto per l'esercitio dell'Ordine, quando massime à sodisfarla pienamente sudano i Scolastici. Secondo, se noi supponiamo la dottrina di S. Tomaso posta cap. 29. n. 24. il Suddiaconato hà per atto principale di apparecchiare i vasi sacri per la messa solenne; quindi vien conferita

rita ogni necessaria podestà dell'Ordine con la patena, e 'l calice. Tuttavia per due capi ancora s'è giudicato di proporre quest'interrogatione: primo à finche l'Ordinando risponda qualche cosa convenevole, quando venghi interrogato; mentre potrà patire taccia di poca modestia, se solo rispondesse in virtù del Concilio non esser' obligato à sapere l'antico rito; mà quanto è hoggi necessario ad esercitare il suo ministerio nella Chiesa Latina, di cui è figlio riverente, non nella Greca. Secondo per l'atto principale del Suddiacono, basta veramente il calice con la patena, secondo S. Tomaso, mà in prattica, dovendo porgersi ancora il libro dell'Epistole per l'atto men principale, l'Ordinando hà bisogno di sapere, quanto si prattica, e lasciare à Scolastici la questione, se co'l primo si conferisca bastantemente la podestà per il second' atto. V'è di più, che volendo noi adherire alla parte affirmativa, il quesito hà luogo nel Diaconato, quale S. Tomaso eodem capite n.26. disse conferirsi per il libro de' Vangeli, per non esservi sufficiente instromento ad esprimere l'atto principale del Diacono. Per questi capi dunque si dovrà risponder'all'interrogatorio.

M. Christus in aliquibus Sacramentis designavit materiam in genere tantùm: reliquit autem potestatem Ecclesiæ sponsæ suæ dilectæ, ut ex illo genere determinaret speciem materiæ, sub quà deberet conferri. Voluit id innuere Tridentinum, ubi dixit sess. 21. cap. 2. *Declarat, hanc potestatem in Ecclesià perpetuò fuisse, ut in Sacramentorum dispensatione, salvà illorum substantià, ea statueret, vel mutaret, quæ suscipientium utilitati, seù ipsorum Sacramentorum*

vene-

venerationi, pro rerum, temporum, & locorum varietate, magis expedire judicaret. Porrò id præcipuè contingit in materiis Ordinum: Christus enim prò materià statuit in genere instrumentum, quod esset aptum significare potestatem spiritualem, quæ per Ordines confertur: Ecclesia verò determinavit speciem instrumenti, quod pro temporum, & locorum varietate magis proportionaretur ad significandam hujusmodi potestatem spiritualem. In antiquà Ecclesià primorum Christianorum, nec aderat liber Evangeliorum, nec Epistolarum. quare nec poterant esse instrumentum aptum ad significandam hujusmodi potestatem spiritualem: Apostoli protpereà utebantur alio instrumento. Similitèr primi Superiores Ecclesiæ Græcæ judicarunt apud se magis proportionatè significari per aliud instrumentum, & unaquæque Ecclesia debet servare suos ritus, quos approbat Ecclesià Romana omnium Ecclesiarum Mater, & Magistra.

7. D. Quas, & quot obligationes contrahit Clericus, dum ordinatur ad ordinem Subdiaconatus?

M. Obligationes Subdiaconi sunt tres: primò enim obligatur ad recitandum quotidiè divinum officium: secundò ad observandam perpetuò castitatem: tertiò ut incedat in habitu, & Tonsurà Clericali.

Circa il recitar dell'offitio divino s'è detto assai à c. 14. Il Suddiacono si prevalga dell'instruttioni là poste. Avverta però, che in quel luogo principalmente fù trattato de' Pensionarii, e Benefitiati, ancora giovinetti, come costituiti solo in prima Tonsura, ò al più ne' quattr'Ordini Minori; onde

de la loro ſcienza in recitare il divin'Officio , e quanta , ſecond'il Concilio , baſta per li Minori. Mà, dovend'il Suddiacono eſſere aſſai più ſcientiato , dev'ancora molto più eſſer'inſtrutto circa le Rubriche per recitare l'officio . Veramente biſogna piangere ſopra più Eccleſiaſtici, che recitandolo da molt'e molt'anni , non però mai hann'almen ſuperficialmente letto le Rubriche del Breviario. Per queſto S. Carlo ne' ſuoi Concilii commandò à gl' Eſaminatori , che interrogaſſero gl'Ordinandi ſopra l'Epoche , cioè , ſopra il modo di recitare l'offitio , ſe ſappian diſtribuirlo , e recitarlo, conforme diſpongono le Rubriche . In hoggi , come oſſervano Scrittori più dotti , e zelanti , non è neceſſario del tutto diſcendere à queſt'interrogationi, perchè ogni Veſcovo in ſua Dioceſi à principio dell'anno coſtuma di ſtampare il Calendario , ò come altri dicono l'Ordine di recitare il divin'Offitio, con notare in qualſivoglia giorno la methodo da tenerſi in quello . Perchè i Veſcovi porgono tale commodità , non eſiggono gl'Eſaminatori al preſente una tal notitia più diſtinta dell'Epoche ; imperò corre gran riſchio di non ſodisfar'in tutto al ſuo obligo , chi aſpirando à gl'Ordini ſacri, qualche tempo prima, non procura impoſſeſſarſi à pieno delle Rubriche , con leggerle più volte da cap'a piedi , ed'attentamente rifletterui , per ricordarſene à ſuo tempo .

8. D. Committit nè unum , vel duplex peccatum Subdiaconus , qui habens beneficium Eccleſiaſticum , omittit recitare Officium ?

M. Committit duo peccata : alterum ratione beneficii, vel penſionis; & hoc eſt contrà juſtitiam,

ex cujus vi Beneficiatus tenetur recitare: alterùm contrà religionem, quia omittit orationem sibi ab Ecclesià præscriptam, in ordine ad religionem, seù ad colendum Deum.

9. D. Quia peccatum religioni oppositum est sacrilegium, committet ille sacrilegium?

M. Esto peccet contrà religionem, nihilominus non peccat peccatum sacrilegii, quià non recitando peccat peccato omissionis; At verò sacrilegium dicitur peccatum commissionis contrà virtutem religionis.

10. D. Quot peccata committit Subdiaconus uno die omittens recitare omnes septem horas canonicas?

M. Committit unicum peccatum, quià onus illas recitandi imponitur per modum unius; at verò si omittat per unum mensem, committit triginta peccata; nam onus officii non imponitur pro quolibet mense, sed pro quolibet die: propterea ubi dies una expiravit, commissum est unum peccatum; & sic de reliquis.

11. D. Vellem scire, an obligatus ad horas canonicas, possit in vesperi recitare matutinum sequentis diei, & quià illud horà possit recitare?

M. S. Thomas quodl. 5.a. 28. docet matutinum diei sequentis recitari posse in vespere præcedenti; & vult posse dici, transactis jam tribus partibus illius diei. Hanc consuetudinem approbat Ecclesia Romana, in cujus Calendario ad calcem notantur horæ pro quolibet mense, in quibus est permissum recitare matutinum.

Per maggiore commodità m'è parso convenevole di proporla qui, & è la seguente. Dovrà però va-

variarsi, secondo la varietà de' Paesi.

Giorni,	Mesi	Tempo del Matutino.
1.	Gennaro.	Hore 21. e un quarto.
1.	Febraro.	Hore 21.
25.	Febraro.	Hore 20. e trè quarti.
16.	Marzo.	Hore 20. e mezza.
11.	Aprile.	Hore 20. e un quarto.
1.	Maggio.	Hore 20.
1.	Giugno.	Hore 19. e trè quarti.
13.	Luglio.	Hore 20.
16.	Agosto.	Hore 20. e un quarto.
6.	Settembre.	Hore 20. e mezza.
28.	Settembre.	Hore 29. e trè quarti.
11.	Ottobre.	Hore 21.
16.	Novembre, e Decembre.	Hore 21. e un quarto.

12. D. Obligatus ad officium potestnè ad libitum absque ullà causà prævenire, seù postponere tempus Matutini, aliarumque Horarum, sine ullo peccato etiam veniali?

M. Ex S. Thomà quodl. 5. a. 28. *Si hoc facit propter lasciviam, ut quietiùs somnolentiæ, & voluptati vacet, non est absque peccato. Si verò hoc faciat propter necessitatem licitarum honestarum occupationum: putà, si Clericus, aut Magister debet videre lectiones suas de nocte, vel propter aliquid aliud, licitè potest de serò dicere matutinas, & in aliis horis canonicis tempus prævenire sicut etiam hoc in solemnibus Ecclesiis fit, quia melius est Deo utrumque reddere, scilicet, & debitas laudes, & alia honesta officia, quàm per unum, aliud impediatur.*

Farà doppio peccato veniale, chì per troppa commodità preverte il tempo: uno di cercar troppa commodità, l'altro di pervertire l'ordine dell'Of-

fitio. Mà con causa non sarà peccato. Assegna S. Tomaso alcune cause. Nel cap. 1 de celebr. miss. se n'assegna un'altra, quando il Sacerdote per mantenersi hà bisogno di travagliare, in tal caso la mattina può per tempo dire ancora Vespro, e la sera sù'l tardi, finito il lavoro, dire Compieta, S. Tomaso aggionge ciò pratticarsi ancora in qualche Chiesa, e certo, che in hoggi communemente nell' Ottava del *Corpus Domini*, ed'i trè giorni della Passione, il Matutino si dice di giorno, solo per dare commodo al popolo d'assistervi. E nel Sabbato Santo l'istessa Rubrica vuole, che debba di molto prevenirsi il tempo conveniente dell'Hore, in specie di Nona, nel Choro. E ciò co'l già detto à cap. 14. basta intorn'al prim'obligo, che il Chierico contrahè in ordinarsi Suddiacono: circa il secondo.

13. D. Quod peccatum committit Subdiaconus violans castitatem?

M. Subdiaconus, & quilibet ordinatus in sacris violans castitatem, unico actu committit duo peccata: alterum contrà virtutem Religionis; & dicitur sacrilegium, quia violat votum, sive explicitum, sive implicitum annexum sacris ordinibus.

14. D. Ex vi huius voti ad quid tenetur ordinatus in Sacris?

M. Tenetur primò fugere ab omni peccato externo contrà castitatem: secundò insuper ab omni actu aliàs licito, ut, & à matrimonio: tertiò ab omni desiderio interno venereorum: quartò ab omni etiam morosà delectatione contrà castitatem, adeò ut committat grave sacrilegium, quoties in horum aliquo deficit, etiam quandò libidinosè sibi

bi complacet, absque ullo desiderio perveniendi ad opus.

15. D. Qui dum ordinatur, ignoraret ordini sacro annexum esse votum castitatis: obligaretur nè ad illam servandam?

M. Qui voluntariè ordinàtur in Subdiaconum, esto invincibiliter ignoraret (si fieri posset) annexum esse tali Ordini votum Castitatis, adhuc ex voto obligaretur ad castitatem, eamque verè, & propriè voveret: qui enim vult principale, vult etiam virtualitèr accessorium illi annexum, etiamsi ignoret hoc accessorium esse illi annexum, & quià promissio castitatis per votum solemne annexa est huic Ordini; propterea hujusmodi Subdiaconus, hoc ipso quod vult Ordinem, vult solemnem promissionem castitatis annexam ordini.

16. D. Quid si vellet ordinari, sed positivè renueret vovere castitatem?

M. In hoc casu obligaretur ad castitatem, non quidem ex vi voti, quià positivè renuit vovere; sed ex præcepto Ecclesiæ. Committeret iste sacrilegium in receptione Ordinis, quia violaret Sacramentum, non accipiens illud cum dispositionibus requisitis ab Ecclesià; secundò quotiès violaret castitatem, totiès etiam ipse committeret duo peccata: alterum contrà castitatem: alterum sacrilegii contrà religionem: etenim esto non voverit, nihilominùs Ecclesia præcepit ordinatis in sacris observantiam castitatis, ex virtute religionis, ut Deum amplius colant: quare dum non observant, peccant contrà religionem, ob cujus motivum Ecclesia præcepit observantiam.

17. Circa il terz'obligo del Suddiacono v'hà

poco da interrogare il Suddiacono, e basteranno l' interrogationi seguenti.

D. Peccatnè mortaliter ordinatus in sacris, qui absque ullà necessitate per publicam plateam in habitu sæculari cum ense ad latus &c. incedat?

M. Utique peccat mortaliter, quià in materià sàtis gravi violat Ecclesiæ præceptum.

18. D. Peccatnè mortaliter ordinatus in sacris, qui habitum sæcularem indueret ad effectum evadendi hostes, à quibus petitur ad mortem.

M. Non peccat mortaliter, quià in suis præceptis Ecclesia non obligat cum tanto incommodo.

Dop' havere fatto prova, se l' Ordinando sappia le sue obligationi à pieno, si potrà ricercarli.

19. D. Quæ est vestis propria Subdiaconi?

M. Vestis, propria, seu distinctiva Subdiaconi à cæteris ordinibus, est manipulus tantùm in brachio sinistro.

20. D. Quod est officium Subdiaconi?

M. Est inservire Diacono in Missà solemni quoad præparationem vasorum sacrorum pro sacrificio, & cantare epistolam in eadèm solemni Missà.

Gl'altr'Offitii manco principali, che convengono al Suddiacono, dal Maestro delle Sentenze si son detti à cap. 4. nu. 8. e dal Catechismo Romano à cap. 28. n. 1. Là devon rileggersi.

21. Peccatnè mortaliter Subdiaconus, qui principale suum officium inserviendi Diacono in missà solemni, exercet in peccato mortali?

D. Authores sanè communiùs docent hujusmodi Subdiaconum peccare mortaliter peccato sacrilegii, quià operatur contrà religionem, & cultum

Deo

Deo debitum in exercitio talis Ordinis, & tutius est se conformare huic opinioni, & antequam exerceat suum officium, & postquam exercuit: Antequam exerceat, curando redire in gratiam Dei, postquam verò exercuit, accusando se in confessione, quod exercuerit suum officium in peccato.

22. D. Quomodo debet se gerere Subdiaconus æxistens in peccato mortali, dum debet exercere suum officium?

M. Iste Subdiaconus, si recordatur peccati mortalis in tempore, quo commodè possit adire Confessarium, curabit prius recipere Sacramentum pęnitentiæ; quod si recordatur peccati, quando jam est ad altare, ne sit scandalo adsistentibus missæ solemni, debebit elicere actum contritionis.

23. D. Tenetur nè Subdiaconus æxistens in peccato mortali, & commodè valens confiteri; ita quod si non confiteatur, peccet mortaliter peccato sacrilegii?

M. *Ecclesiastica consuetudo* sunt verba Tridentini sess. 13. cap. 7. *declarat eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, absque præmissâ sacramentali confessione ad Sacram Eucharistiam accedere debeat: quod à Christianis omnibus hæc Sancta Synodus perpetuò servandum esse decrevit.* Solum igitur ad Sacramentum Eucharistiæ requiritur confessio de præcepto: In administrando, vel recipiendo reliqua Sacramenta, confessio non requiritur ex præcepto, sed sufficit contritio.

Basta certo la contritione perfetta per ricevere, ò amministrare gl'altri Sagramenti fuor dell'Eucharistia; imperò veda il Ministro, se può fidarsi d'

 ha-

haver'un'atto così perfetto, doue può commodamente confessarsi. In oltre avverta il Suddiacono, che assai spesso deve communicarsi, quando esercita il suo ministero, perchè il Concilio di Trento sess. 24, cap. 13. parlando de' Suddiaconi, e Diaconi dice. *Sciant maximè decere, si saltem diebus Dominicis, & solemnibus, cum altari ministraverint, sacram communionem perceperint*. Dunque almeno per la necessità di communicarsi, ne' casi sopradetti, bisognerà premettere la confessione. Doverà ciò avvertire ancora chi và per ordinarsi; quantunque possa bastarli un'atto di contritione perfetta, nientedimeno perchè in quella fontione gl'ordinati sogliono communicarsi; per questo li bisogna premettere la confessione.

CAPITOLO XXXI.

Si propongono i Riti, che il Ponteficale Romano comanda, osservarsi nel conferire il Suddiaconato.

1 

IN qnalunque congiontura si prédino gl'Ordini Sacri, l'Ordinanr nando deve communicarsi; e chì vuole il Suddiaconato, deve prima vestire l'amitto (mà non sù'l capo: deve haverlo fuora tanto, che à suo tempo il Vescovo possa mettercelo in capo) il Camice,& il Cingolo. Prenderà di più nella mano sinistra il manipolo, e la Tonicella su'l brac-

braccio finiftro , con candela nella mano deftra. In tal modo apparecchiati dall'Arcidiacono fi chiamano : *Accedant , qui Ordinandi sunt , Subdiaconi .* Et il Cancelliere,ad uno,ad uno li nomina,con dire ancora il titolo,à cui devono effer'ordinati,cioè à titolo di patrimonio,di beneficio,e di povertà Religiofa . Et all'hora il Vefcovo , fe vi fono Chierici Secolari da ordinarfi , fà l'efortatione feguente : *Filii Dilectissimi , ad Sacrum Subdiaconatus Ordinem promovendi, iterum , atque iterum considerare debetis attentè , quod onus hodiè ultrò appetitis . Hactenus enim liberi estis , licetque vobis pro arbitrio ad sacularia vota transire : quòd si hunc Ordinem susceperitis,non licebit amplius a proposito resilire , sed Deo (cui servire , regnare est) perpetuò famulari , & castitatem , illo adiuvante , servare oportebit , atque in Ecclesiæ ministerico semper esse mancipatos . Proinde , dum tempus est , cogitate : & si in Sancto proposito perseverare placet , in nomine Domini hùc accedite .*

2. Volendo la Chiefa proportionati al fanto miniftero , che affumono , i Suddiaconi , hà decretaro , che honorino Dio con il culto di caftità perpetua ; Conofce però ancora , quanto fii quefta fublime virtù , che poffiamo havere folo da Dio , perchè Sap. 8. *Scivi , quod aliter non possem esse continens, nisi Deus det,* per quefto da una parte li propone l'eccellenza di fantità, che dimanda ne' fuoi; dall'altra , perchè in tutto liberamente fi foggettino, e per puro fpirito di Dio, li fà queft'efortatione nell'ifteffo tempo , che hanno da ordinarfi: Mà deve ciafchuno leggerla molto prima , perchè,quando confideri ciò,folamente in quella congiontura , più rifpetti , con noftro gran pregiudicio , e della Chie-

Chiesa, possono legarci à quel vincolo, al quale solamente dobbiamo legarci, perchè chiamati dallo Spirito Santo, e nientedimeno la Chiesa in quell'ultimo ancora li vuole liberi à risolversi, ed' intenti, più che mai à considerare il peso del vincolo, à cui ben presto si oblegheranno. Nè si contenta, che lo considerino; mà li dice *iterum, atque iterum considerare debetis attentè*.

3. Il Vescovo caldamente raccommandò la mondezza, e castità, tanto esterna de gl'atti, quanto interna de' pensieri all'Esorcista, & Acolitho nell'ordinarli, come si può vedere per l'esortatione fattali, e posta cap. 21. n. 8. 10. V'hà però differenza grande trà quelli, & il Suddiacono; quelli possono esser casti, e mondi, quantunque sieno accasati, purchè osservino i Canoni *De Clericis coniugatis*. In oltre non gl'obliga sotto precetto spettante alla virtù di Religione; perilche violando la castità, paccano solamente contro il sesto precetto del Decalogo. A Suddiaconi ancora si prohibisce il matrimonio per virtù della Religione: quindi peccariano di sacrilegio, se si accasassero, & ogni atto, con cui violassero la castità, sì esterno, come interno; sarebbe doppio peccato in essi, cioè, contro la Castità, e contro la Religione: Confessandosi devono spiegarli ambedue, là dove il Chierico d'Ordini Minori, non tiene quest'obligo di dichiararsi ordinato.

4. Perseverando nella risolutione di ricevere il Suddiaconato, insieme con Diaconi, e Sacerdoti genuflettono avanti al Vescovo, che à lor favore implora, e la misericordia di Dio, e l'intercessione de' Santi, recitando le Litanie, secondo, che so-

ſoglion dirſi dopo i Salmi Penitentiali ; é prima, che ſupplichi d'eſſer'eſaudito, il Veſcovo fà trè petitioni per gl'Ordinandi nella ſeguente forma : *Ut hos electos bene†dicere digneris . Ut hos electos bene†dicere, & ſancti†ficare digneris . Vt hos electos bene†dicere, ſancti†ficare, & conſe†crare digneris* . La Chieſa inſieme raunata co'l ſuo capo il Veſcovo, ſupplichevole da Dio, per gl'Ordinandi deſidera, e richiede trè doni : primo la beneditione : ſecondo la ſantificatione : terzo la conſecratione . Al dire di S. Tomaſo 1. p. q. 73. a. 3. la beneditione di Dio, conſiſte in darci eſſo la virtù della generation', ò moltiplicatione . La ſantificatione conſiſte in darci, che noi riposiamo in eſſo. La conſecratione poi, come inſegna 2.2.q.39.a.3.c. fà che il cōſecrato perfettamente reſti deputato al ſervitio di Dio ; per ilche la conſecratione non può reiterarſi. Adunque la Chieſa primo dimanda, che naſchino à gl'Ordini ſacri, con darle Dio, e moltiplicarle ogni dono, che ſia neceſſario, e convenevole per quegl'Ordini . Dopo havere chieſto, che l'ordinato naſca Miniſtro à Dio, chiede in ſecondo luogo, che all'ordinato conceda di riposarſi, e quietarſi in Dio ; e terzo, che ſi riposi perpetuamente in Dio . La Chieſa ſi conoſce di operare per il ſuo Miniſtro ; mà eſteriormente, l'interna ordinatione principalmente vien da Dio, quale opera bensì per mezzo del Miniſtro, come ſuo inſtromento ; mà l'iſtromento, non opera mai l'effetto, ſe non prima è moſſo dal principale . Terzo prega che queſta Santificatione interna principalmente da Dio in eſſi operata, ſij perpetua. Quando voleſſe alcuno dirmi, che Dio, nel porre il Veſcouo la materia,

ria, e la forma, opera infallantemẽte il carattere de gl'Ordini, e l'opera *indelebiliter*. Anzi pure opera gl'altri doni della gratia santificante &c. quando da sua parte corrisponda l'ordinando; ed'opera questi doni *inamissibiliter*; poichè Dio *nunquam deserit, nisi prius deseratur*; onde paiono superflue tali preghiere, vi sono più risposte, quali potrebbero farci concepire stima non ordinaria de gl'Ordini, e de'i Riti della Chiesa in conferirli; mà per dir'il vero, tali risposte suppongono il più profondo della Theologia, del quale mancheranno i più, che tratteranno l'opera presente. Risponderemo adunque con brevità, e chiarezza, dimandare da Dio per gl'Ordinandi la Chiesa quegl'aiuti, ò gratie Sacramentali, che son necessarie alla loro benedittione, Santification', e Consecratione perfetta: Quantunque in hoggi riceva l'huomo il carátter', e la gratia Santificante, tuttavia, se da quelle non vien assistito, mancherà sì nell'una, come nell'altro, di questo; perdendo, non già l'essere di Suddiacono, mà l'operare legitimo, e meritorio. Dunque in pregare la Chiesa primo, che Dio benedica gl'Ordinandi, prega, che lo generi suo Ministro con darli qualunqu'ajuto spirituale necessario ad essere generato perfettamente Ministro dell'Altare: secondo in pregare Dio per la Santificatione, lo prega di darli qualonq'aiuto spirituale necessario, con i quali debba riposarsi tutto, e perfettamente in Dio, con pregarle terzo la Santificatione, li prega qualonque aiuto spirituale necessario, per impiegarsi tutto e perpetuamente al servitio di Dio. Il Vescovo unitamente co'l popolo, supplichevole per l'Ordinando richie-

de

de questi doni *Terrogamus*, e vorria esser'esaudito *Audi nos*; quali dunque dovranno essere per se i sentimenti dell'istesso, che vuol' ordinarsi? Non sia egli solo con la mente distratto in quell'hora, dal suo profitto.

5. Finiscono in appresso le Litanie sopra tutti gl'Ordinandi *in Sacris* recitate; quali finite, per procedere con ordine, l'Arcidiacono fà separare i Preti, e Diaconi, da Suddiaconi, dicendo *Recedant in Partem, qui Ordinandi sunt Diaconi, & Presbyteri*; e genuflettendo i Suddiaconi avant'al Vescovo, questi le parla così:

6. *Adepturi, Filii Dilectissimi, officium Subdiaconatus, sedulò attendite, quale ministerium vobis traditur. Subdiaconum enim oportet, aquam ad ministerium Altaris præparare* (Mette l'acqua nel vino da consecrarsi, dopo havere chiesto, che il Sacerdote la benedica) *Diacono ministrare* (alla Messa solenne) *Pallas Altaris, & Corporalia abluere: Calicem, & Patenam in usum Sacrificii, eidem offerre. Oblationes, quæ veniunt iu Altare panes propositionis vocantur: de ipsis oblationibus tantum debet in Altari poni, quantum populo possit sufficere, ne aliquid putridum in sacrarium remaneat* (Anticamente, anzi ancor'hoggi alla Messa solenne in qualche luogho, e congiuntura, il popolo fà le sue oblationi, donando quel, che sà poter'essere grato à Dio, e convenevole al servitio della Chiesa. Facevansi quatro parti delle oblationi; una per i Ministri dell'Altare: la seconda per i poveri: la terza per vantaggio del Tempio; la quarta di pan'e vino, dal Sacerdote si cõsecrava, per communicarne ancora il popolo. In tal congiuntura è offitio del Suddiacono vedere quanto

sia

sia il numero de' communicandi, per dare al Diacono, à finchè la presenti sù l'Altare al Sacerdote, tanto di materia per la consecratione, quanto, da più à meno, possa bastare per la communione.) *Pallæ, quæ sunt in substratorio Altaris, in alio vase debent lavari, & in alio Corporales Pallæ*. (Per il nome di *Pallæ in substratorio* s'intendono le trè tovaglie, quali cuoprono l'Altare, mà particolarmente l'ultima più grossa, che tocca il materiale dell'Altare. Devono queste lavarsi distintamente da Corporali, Palla, e Purificatori.) *Vbi autem Corporales, Pallæ lotæ fuerint, nullum aliud linteamen debet lavari; ipsaque lotionis aqua in baptisterium* (ò nel sacrario) *debet vergi. Studete itaque, ut ista visibilia ministeria, quæ diximus, nitida, & diligentissimè complentes, invisibilia, horum exemplo perficiatis. Altare quidem sancta Ecclesia, ipse est Christus, teste Joanne, qui in Apocalypsi suâ Altare aureum se vidisse perhibet stare ante thronum, in quo, & per quem oblationes fidelium Deo Patri consecrantur. Cuius Altaris Pallæ, & Corporalia sunt membra Christi, scilicet, Fideles Dei, quibus Dominus, quasi vestimentis pretiosis, circumdatur, ut ait Psalmista*. Psal. 92. Dominus regnavit, decorem indutus est: *Beatus quoque Ioannes in Apocalypsi* cap. 1. *Vidit Filium hominis præcinctum zonâ aurea, idest, Sanctorum catervâ. Si igitur humanâ fragilitate, contingat in aliquo fideles maculari, præbenda est à nobis aqua cœlestis doctrinæ, quâ purificati, ad ornamentum Altaris, & cultum divini sacrificii redeant*. (Quanto mai caritativa è la Chiesa. Ne' suoi vede ogni giorno tanti, e tanti delitti de' più enormi; non può scusare l'atto, perchè si vede; almeno scusa l'intentione, vuole il tutto

to commetterli, per mera fragilità. Conosce bensì, che i peccati ancora di fragilità, ci rendono indegni ad offerire il Sagrificio, per modo, che il Secolare in peccato non assiste alla Messa, con la dispositione dovuta, per ricevere il frutto del Sagrificio: e per questo vien comandato al Suddiacono di purificarlo prima, con dottrina del Cielo; cioè, da Christo insegnata, e valevole, non solo ad eccitare l'intelletto, mà di più à mutare il cuore) *Estote ergo tales, qui Sacrificiis divinis, & Ecclesiæ Dei, hoc est, corpori Christi dignè servire valeatis, in verà, & Catholica Fide fundati; quoniam, ut ait Apostolus* Rom. 14. Omne, quod non est ex fide peccatum est, *schismaticum est, & extrà Ecclesiæ unitatem est*. Il passo dell'Apostolo hà due interpretationi, ambe nella Chiesa ricevute; una, che sii peccato, quanto si opera *non ex fide*, cioè, *contrà conscientiam*: l'altra, che pecchi l'infedele, non potendo per mancamento di fede, si come doveria, indrizzare à Dio, quale non conosce, la sua operatione. S. Tomaso 1. 2. qu. 100. art. 10. ad 2. nota esservi due precetti: uno d'honorare i parenti: l'altro di riferire à Dio vero l'honore dato à parenti. L'infedele può adempire il primo, mà non il secondo: e così non pecca honorando il padre; mà bensì pecca non honorando il padre per amore del vero Dio. *Præceptum charitatis implere homo non potest, nisi etiam omnia referantur in Deum*. La Chiesa in quest'elortatione al Suddiacono, intende l'Apostolo nel secondo senso; e li comanda di servire à Dio deguamente; il che senza fede non può farsi, perchè senza fede non si conosce Iddio; nè possiamo riferire à chi non conosciamo, le nostre operatio-

rationi. *Et ideò si usque nunc fuistis tardi ad Ecclesiam, amodò debetis esse assidui. Si usque nunc somnolenti, amodò vigiles. Si usque nunc ebriosi, amodò sobrii. Si usque nunc inhonesti, amodò casti. Quod ipse vobis præstare dignetur, qui vivit, &c.*

7. Ciò fatto, il Vescovo à gl'Ordinandi porge il Calice vuoto, con la Patena vuota, quale toccano fisicamente con la mano destra; ed il Vescovo all'hora proferisce la forma, che fù posta C. 30. num. 5. e la funtione co'l Vescovo finita, l'Arcidiacono li fà toccare l'ampolle con vino, e acqua, il baciletto, e lo sciugatore. Quindi propone il Vescovo al popolo, che debbano pregare Iddio per il novello Suddiacono, cioè: *Oremus Deum, ac Dominum Nostrum, Fratres charissimi, ut super hos servos suos, quos ad Subdiaconatus officium vocare dignatus est, infundat benedictionem suam, & gratiam; ut in conspectu ejus fideliter servientes, prædestinata Sanctis præmia consequantur, adiuvante Domino Nostro Iesu Christo, qui cum eo vivit &c.*

8. Questa fedele servitù, ed il premio di essa, per bocca del Vescovo, la Chiesa co'l cuore al suo Capo unita, dal Cielo dimanda con tali parole: *Domine Sancte, Pater Omnipotens, æterne Deus, benedicere dignare hos famulos tuos, quos ad Subdiaconatus officium eligere dignatus es, ut eos in sacrario tuo sancto, strenuos, sollicitosque cælestis militiæ instituas excubitores, sanctisque Altaribus tuis fideliter subministrent, & requiescat super eos spiritus Sapientiæ, & Intellectus, spiritus Consilii, & Fortitudinis, spiritus Scientiæ, & Pietatis; & repleat eos spiritus Timoris tui* (con i sette doni dello Spirito Santo), *& eos in ministerio divino confirmes, ut obedientes facto, ac*

dicto

dicto parentes, tuam gratiam consequuntur. Per &c.

9. Dopo l'oratione il Vescovo li dà le vesti sacre: prima l'Amitto, che havevano sù le spalle, lo pone in capo, con dire: *Accipe Amictum, per quem designatur castigatio vocis. In nomine Patris &c.* Secondo, il Manipolo, con dire: *Accipe Manipulum, per quem designatur fructus bonorum operum. In nomine Patris &c.* Terzo, la Tonicella con dire: *Tunicà jucunditatis, & indumento lætitiæ, induat te Dominus. In nomine Patris &c.* Quarto, piglia in mano il libro dell'Epistole. Lo porge il Vescovo insieme à tutti, che devono con la mano destra toccarlo fisicamente. Interim il Vescovo proferisce la forma, che si pose à cap. 30. n. 5.

CAPITOLO XXXII.

Si propone la dottrina del Catechismo Romano sopra 'l Diaconato.

1. 

GIA' cominciano gl'Ordini più sagrosanti: per capire l'eccellenza de' quali, bisogna premettere una dottrina di S. Tomaso. Egli 3. p. q. 84. a. 4. dice, quel Sagramento conferirsi con l'impositione delle mani, per cui vien significato communicarsi à chi lo riceve un'abondanza di gratia, perchè l'impositione della mano, quasi dimostra chi riceve il Sagramento esser'unito al Ministro, che lo conferisce nel quale Ministro deu'essere abondanza di gratia; per questo s'impongon le mani solo nella Cresima,

e negl'Ordini; nella Cresima, perchè si conferisce la pienezza dello Spirito Santo, à confessare la Fede, alla presenza de' Tiranni, ancora con pericolo di morte, la quale senz'abondante gratia, non potria l'huomo confessare in tali congionture. Negl' Ordini, perchè si conferisce un'eccellente podestà per i misterii più tremendi. Dunque cominciandosi ad impor le mani, solo nel Diaconato, è segno, che gl'altr'Ordini conferiscono bensì gratia; imperò, chè il Diaconato conferisce abondanza di gratia; e dovendo disporsi ciascheduno alla gratia del Sagramento, per ricevere gratia straordinaria, vi vvole certo dispositione straordinaria. L'Ordinando attendirà molto à questo, perchè, mancando in disporsi, dovrà rendere conto à Dio, di non havere ottenuto l'abondante gratia, che haveva promesso conferirli, per l'efficacia dell'Ordine sudetto.

2. Le dispositioni, che ricerca il Concilio di Trento, già si son date à cap. 27. Non si ripetono, per non tediare; bisogna però, che l'Ordinando rilegga il detto ivi. Voglio bensì proporre, quanto ne riporta il Catechismo Romano, con le seguenti parole.

3. *Secundum Sacrorum Ordinum gradum Diaconatus obtinet, cujus ministerium latiùs patet, sanctiusque semper habitum est: Ad eum enim pertinet Episcopum perpetuò sequi, concionantem custodire, eique, & Sacerdoti sacra facienti, vel alia sacramenta ministranti præsto esse, & in Missæ Sacrificio Evangelium legere. Olim verò fidelium animos sæpius excitabat, ut sacra attenderent: sanguinem etiam Domini ministrabat, in quibus Ecclesiis ea consuetudo erat, ut fideles*

Eucha-

Eucharistiam sub utraque specie sumerent.

4. *Diacono præterea Ecclesiasticorum bonorum dispensatio commissa erat, ut unicuique ad victum necessaria subministraret.*

5. *Ad Diaconum etiam pertinet, tanquam Episcopi oculum pervestigare, qui nam in Urbe piè, & religiosè, quivè secùs, vitam traducant: qui rursùs non conveniant, ut cum de omnibus Episcopum certiorem fecerit, ille vel privatim unumquemque hortari, & admonere, vel palàm corrigere, & objurgare possit, uti se magis profecturum esse intellexerit. Cathecumenorum etiam nomina recitare debet, & eos, qui Ordinis Sacramento initiandi sunt, ante Episcopum statuere.*

6. *Licet ei præterea, si absit Episcopus, & Sacerdos, Evangelium explanare, non tamen è superiori loco, ut intelligatur hoc eius proprium munus non esse.*

7. *Quanta verò diligentia adhibenda sit, ne quis eo munere indignus, ad hunc Ordinis gradum ascendat, Apostolus ostendit, cum* 1. Tim. 3. *Diaconi mores, virtutem, & integritatem exposuit. Hoc idem satis etiam declarant ritus, & solemnes ceremoniæ, quibus ab Episcopo consecratur. Pluribus enim, & sanctioribus precibus ad Diaconi, quàm ad Subdiaconi ordinationem utitur Episcopus, & alia addit sacrarum vestium ornamenta. Præterea manus ei imponit, quod quidem ab Apostolis factitatum esse legimus, cum primos Diaconos instituerunt. Denique Evangeliorum librum ei tradit his verbis:* Accipe potestatem legendi Evangelium in Ecclesiâ Dei, tàm pro vivis, quàm pro defunctis in nomine Domini.

8. Ecco in poche sì, mà gravi parole spiegato, prima ogni ministero del Diacono; ed' insinuata poi l'eccellenza sù l'autorità degl'Apostoli, e sù

l'uso della Chiesa. L'officio è prima di accompagnare il Vescovo; secondo, di specialmente assisterli, quando predica; terzo, di servire sì esso, come il Sacerdote, quando celebra solennemente; quarto, di pur'assisterli, quando ambi solennemente amministrano altri Sagramenti; quinto, di cantare il Vangelo alla Messa solenne; sesto, anticamente auvisava il popolo d'applicare à divini misteri, che si celebravano, con quelle parole *sancta sanctè*, ò simili; settimo, dove il popolo si comunicava sotto l'una, e l'altra specie, al Diacono toccava di porgerle il Calice consecrato; ottavo, custodiva i beni Ecclesiastici, con distribuirli successivamente à poveri, secondo le necessità; nono, il Diacono hà officio d'invigilare intorno la vita de'Christiani; e quando conosca qualche scandalo, auvisarne il Vescovo, affinchè prenda le misure più proprie à togliere i peccati, ò con private ammonitioni, ò con publiche riprensioni; decimo, nella solenne Messa, quando vi siano Cathecumeni, che vogliano battezzarsi, recita i loro nomi al popolo, affinche questi le impetri dal Cielo l'effettuatione de'loro desiderii; undecimo, nell'Ordinatione il Diacono con parole notate nel Pontificale, dal Vescovo dimanda, che voglia promovere i Suddiaconi al Diaconato, ed à tal'effetto glie li presenta; duodecimo, il Diacono, assente, ò impedito il Vescovo, e il Sacerdote, predica, e spiega il Vangelo, dall'Altare però, non dal Pulpito, per dimostrare la predica non essere proprio di lui officio; & à predicare sù'l Pulpito, bisogna, che n'habbia speciale facoltà. Questi sono dodeci officii del Diacono. Alcuni

de'

de'quali al presente non sono più in uso, perchè appropriatili dalla Chiesa, in proseguimento di tempo, s'è giudicato doverli restringere: Tali sono il sesto, settimo, & ottavo. Altri per importare non sò che di simile alla giurisdittione, non possono esercitarsi, senza deputatione precisa del Vescovo, come il nono, perchè non deve il Diacono cercare l'altrui vita, se il Superiore non l'impone un tal carico specialmente. Altri convengono bensì al Diacono, mà non ad ogni Diacono, come l'undecimo, perchè il presentare gl'Ordinandi al Vescovo, in hoggi spetta solamente all' Arcidiacono. Chì nell'esame vien cercato de' sudetti officii, bastantemente sodisfa, se li riduce à quei due principali, cioè, di servir'immediatamente al Sacerdote nella solenne Messa, e di cantare il Vangelo. Da questi due principali, s'intende spiegato à bastanza ogn'altro, perchè accessorio.

9. Accenna in appresso il Catechismo le virtù, che S. Paolo ricerca nel Diacono: mà queste saran' argomento di lettione per gl'esercitii spirituali, che sogliono al presente farsi, prima d'ordinarsi uno *in sacris*. Prosiegue la materia, e la forma di quest'Ordine, intorno le quali nulla più resta, che dirsi, mentre à bastanza n'habbiamo più volte discorso.



CAPITOLO XXXIII.

Instruttione di S. Carlo, à finche il Diacono possa ben'essercitare l'offitio della predication' Evangelica.

1 IENTE più in particolare habbiamo à riferire da questo Sant' Arcivescovo per chi vuole ordinarsi al Diaconato. Le dispositioni, che in esso ricerca, si sono già esposte, solo mi pare necessario di restringere in questo luogo gl'avvertimenti del Santo circa della predicatione, per haver'egli ordinato a' suoi Esaminatori, che, intorno à Diaconi *experimentum fiat in concionibus habendis* conforme all'instruttioni, che in appresso doveva prescrivere per ogni Predicatore. Potendo il Vescovo commetterli quest'offitio, deve il Diacono haver' in pronto la maniera più facile ad esercitarlo fruttuosamente. Il Concilio di Trento, sess. 5. c. 2. de reformatione, accennò in succinto la methodo, che doveria tenere ogni Predicatore, quando predica, dicendo: *Plebes, pro suâ, & earum capacitate pascant salutaribus verbis: docendo, quæ scire omnibus necessarium est ad salutem; annunciandoque eis cum brevitate, & facilitate sermonis vitia, quæ eos declinare, & virtutes, quas sectari oporteat, ut pœnam æternam evadere, & cælestem gloriam consequi valeant.* Dunque per ordine del Concilio in virtù di quelle parole, *pro suâ capacitate*, il Diacono, à cui è imposto

posto l'offitio di predicare, prima deve riflettere à proprii talenti: e quando n'habbia cinque, n'impiegherà cinque, quando uno, n'impiegherà uno. E così quel termine *pro suâ capacitate* del Concilio corrisponde à quell'altro del Vangelo *secundum propriam virtutem*. Matth. 25. 15.

2. Chì però n'hà cinque, non tutti dovrà subito impiegarli, mà *pro eorum capacitate* secondo la capacità degl'Uditori, ad esempio di Christo, che diceva Io. 16. *Multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare modò*. Terzo il Concilio comanda usare parole salutevoli, *salutaribus verbis*; con le quali, per quarto il Predicatore insegni principalmente il necessario per salvarsi, cioè, quanto hà l'huomo necessità di credere, secondo il detto à cap. 8. num. 2. e di operare contenuto ne' precetti del Decalogo, e della Chiesa spiegati à cap. 8. sin'a 12. Quinto sarà breve, *cum brevitate sermonis*, sesto fuggirà l'oscurezza; e l'altezza del parlare, *cum facilitate sermonis*, settimo, dopo di havere in genere spiegato i precetti del Decalogo, e della Chiesa, deve ancora render'abominevole ogni vitio, & amabile ogni virtù, la fuga de' quali è necessaria per non dannarsi, e l'essercitio delle quali è necessario per salvarsi, *annunciando vitia, quæ eos declinare, virtutes, quas sectari oporteat, ut pœnam æternam evadere, & cælestem gloriam consequi valeant*.

3. La principal gloria, che s'attribuisca nel Breviario Romano à S. Carlo, si è di havere posto ogn'industria, per regolare la Chiesa di Milano, conforme à decreti del Concilio felicemente terminato per sua particolar' attentione. Procurò il santo l'osservanza d'ogni decreto, mà singolarmente

mente dell'accennato circa il predicare; per questo raccolse più istruttioni necessarijssime al Predicatore. Nel presente capo non le raccoglierò tutte, mà quelle solo, delle quali hà bisogno communemente il Diacono, già che il fine di quest'opera non è di formare un gran Predicatore, mà d'istruire un' Ordinando per il Diaconato, à fin che non sia del tutto inhabile ad essercitare sì sagro, e sì profittevole ministero dell'Ordine; quando le venga commesso dal suo Vescovo. Così dunque parla il Sant' Arcivescovo.

4. 1. Chi assume l'officio di predicare, prima di tutto deve studiarsi, che in prattica esserciti quella virtù, l'esercitio della quale desidera d'inculcare à gli altri, dicendo S. Gregorio *Mundari prius oportet, quàm mundare*. Così del Predicatore parla S. Chrisostomo: Dev' esser povero di spirito per potere, con libertà riprendere gl'avari. Piangere di continuo, per indurre al pianto i peccatori. Haver set'e fame della giustitia, per infiammar gl'altri ad amarla. Mansueto per esser' amato, più, che temuto. Misericordioso al prossimo, e severo à se. Móndo di cuore senza pensieri, non che negotij del secolo. Pacifico per insinuare la pace. Pronto à sopportare ogn'aversità, non per impeto di passione, ma per sodezza di virtù degna d'un Martire.

5. 2. Al Predicatore il Santo raccomanda molto la dottrina, volendolo versato in ogni questione Theologica, nelle traditioni tanto Apostoliche, quanto Ecclesiastiché, prattico nè santi Padri, e ne gl'Interpreti della Scrittura Sagra, che sappia i Riti, e le cerimonie della Chiesa, nell' ammi-

amministrare i Sacramenti, e fare i divini officii con intenderne i misteri, la spiegation de' quali molto accende i popoli; che sia versato nell'historia Ecclesiastica, informato de' Canoni, e decreti Pontificii, e Conciliari, che intenda i fondamenti della Theologia morale, l'obligo di ciascheduno Officiale nella Republica, le lingue Hebrea, e Greca, con vigore del corpo proportionato all'energia necessaria in predicare. Mà più di tutto con giuditio in accommodarsi alla capacità de gl'Uditori, e con affetti convenevoli ad eccitare ciascheduno. Hebbe con ciò il Santo mira di formare ogni gran Predicatore, Anzi de' più celebri à pena si trova, chi habbia tutte queste doti; laonde chì vuole ordinarsi Diacono, bensì può d'indi vedere, quali, e quante virtù esigge ministero sì sublime, al quale si consacra, per esercitarsi degnamente: mà non per questo deve ritirarsi, quando disperasse di arrivare si alto. A compire con frutto, ancora secondo la mente del Santo il ministero Evangelico della predicatione, basta ricordarsi de' libri, che raccomanda egli à qualsivoglia Ecclesiastico, come si dice cap. 13. n. 1. Trà questi è il Catechismo Romano, nel principio del quale v'hà un'Indice Concionatorio, che nota per ogni festa dell'anno, dal corrente Vangelo, il thema proportionato per predicare quel dì con frutto. L'Ordinando in Diacono, che voglia disporsi à quel ministero, per quando li venisse imposto, deve impossessarsi della dottrina del Catechismo, in cui sono, come in compendio, Theologia, Traditioni, Autorità de' Padri, Riti, e cerimonie in amministrare i Sagramenti, con la spiegation de' lo-

ro misteri, sufficienza di Canoni, Modo di far, & insegnar'Oratione &c. Può il Diacono aggiongere la Scrittura Sacra, e l'Historia Ecclesiastica con l'ajuto del Breviario. In leggerlo bene spesso con attentione, troverà e passi del Sagro Testo,& esempi de' Santi, che potrà notare sotto à qualunque thema in quell'Indice proposto, e così vie più confermar'al popolo l'argomento, che cavato dal Catechismo propone di predicare.

6. 3. Deve apparecchiarsi à predicare con quattro riflessioni. Prima, un tal ministero deve farsi unicamente à gloria di Dio: seconda. L'huomo è puro ministro, e canale, per cui l'acqua di vita, che s'attinge dal fonte istesso della divinità, deve portarsi ad irrigare l'horto dell'anime: Terza: Predicando si esercita uno ne' ministeri più sagrosanti. Quarta: Simile ministero non solo fù esercitato dà Santi, dà Profeti; & Apostoli, mà dall' istess'ancora Figlio di Dio.

7. 4. Consideri, che predicando combatterà contro un'intiero inferno, e debolissimo in se contro forze tanto grandi, dal Cielo unicamente dimanderà con orationi, forze da combattere, anzi da vincere, sicuro di gran premio per la vittoria, perchè Iac. 5: *Qui converti fecerit peccatorē ab errore via sua, salvabit animam eius à morte, & operiet multitudinem peccatorum.*

8. 5. Dovendo predicare più con l'opera, che con la lingua, procuri dare buon'esempio, e perciò nel portar della persona mostri gravità, decoro, e modestia: nel parlare sii grave, modesto: temperato nel vitto; senza urgente necessità non rompa il digiuno, che ad altri raccomanda. Tolga ogn' occa-

occasione al popolo di sospettar male di se: Quieti le passioni proprie in modo, che non resti sturbato disordinatamente da quelle.

9. 6. Perchè si dice Ps. 49. *Peccatori autem dixit Deus? quare tu enarras iustitias meas, & assumis testamentum meum per os tuum?* prima di predicare, procurerà confessarsi. Ad esempio di S. Tomaso, e d'altri più Santi s'apparecchierà con qualche oratione, à studiare la predica, e con voltarsi spesso à qualch'imagine del Crocifisso, ò di S. Paolo, come faceva il Chrisostomo. S'imagini, quando predica, di vedere il popolo, che *Petit Panem*; nè permetta, che s'avveri, quanto siegue Thren. 4. *non erat qui frangeret eis*.

10. 7. Nel predicare prima letteralmente spiegherà il Vangelo, ed' ancora per il più l'Epistola. (Con questo tenore gl'antichi Padri dissero le lor' Homilie) potrà qualche volta spiegar'ancora l'orationi, che usa in quel giorno la Chiesa, con inferire à suo tempo la spiegatione del Decalogo, del Simbolo, dell'Oration Domenicale, della Salutatione Angelica, i misteri de' Sagramenti, le traditioni, le consuetudini della Chiesa, i fatti del Santo, la solennità del quale si celebra &c.

11. 8 In addurre i Testi della Scrittura, si prevalga solo della Volgata, osservando il Concilio di Trento sess. 4. decr. de sac. lib. che però legga spesso. Non proponga questioni ardue secondo l'ordine dell'istesso Concilio sessione 25. decr. de Purg. *Apud rudem plebem quæstiones difficiliores, ac subtiliores, quæque ad ædificationem non faciunt, & ex quibus plerumque nulla fit pietatis accessio, a popularibus concionibus secludantur. Incerta item, vel quæ spe-*

cie

tie falsi laborant, evulgari, ac tractari non permittant Episcopi.

12. 9. Parlando del culto de'Santi, loro imagini, e reliquie, osservi esattamente il decreto del Concilio di Trento sess. 25. cap. 2., che perciò rilegga spesso, e congionga con le parole del capo primo addotte nel numero precedente.

13. 10. Non faccia predittioni di cose future; parlando di Anti Christo, e del giuditio finale, non affermi come certo il tempo, che debba essere.

14. 11. Non si prevalga d'Autori profani; se non parcamente, quando han parlato conforme alla Religione Christiana. Non adduca Autori Neoterici.

15. Molto più dice il Santo per ben formare un Predicator'Evangelico; mà quanto s'è addotto fin quì, basterà per il novello Diacono. In questa gl'Esaminatori non devono esiggere la perfettione del predicare; mà tal qual'habilità, per cui all'occasione sappia, come apparecchiarsi, e bisogna che ancora distinguino trà chì vuole ordinarsi con fine positivo di non voler cura d'anime, mà solo per poter celebrare il santo Sagrificio della Messa, e divini officii, e trà chì vuole ordinarsi con mira di rendersi habile ad ogni ministero Sacerdotale. La distintione non è mia, è di S. Tomaso, come si disse à c. 28. n. 11. Ei veramente in quel luogo, parla solo de'Regolari; perchè à suoi tempi l'Ecclesiastico secolare, s'ordinava in titolo di cura: in hoggi molti ancora di questi ricevono gl'Ordini à titolo di capellania semplice, ò di patrimonio, e perciò à questi ancora può valere la ragione di S. Tomaso addotta per i Regolari; onde il Concilio di Tren-

to

to à quietare la coscienza degl'Ordinanti sess. 23. de reformat. nell'istesso Sacerdote solo dimanda, che apparisca idoneo *ad docendum ea, quę scire omnibus necessarium est ad salutem*, perchè ben conobbe in tant' abbondanza di Sacerdoti, che si ordinano semplicemente per havere l'atto nel Corpo vero di Christo, e non nel corpo mistico, non potersi ottenere un'habilità totale per instruire il popolo. Bensì lo vuole atto ad insegnare il necessario alla salute: poichè il Sacerdote, quantunque non voglia esercitare la seconda podestà nel corpo mistico, tuttavia può in qualche caso esser'obligato ad esercitarla, & all'hora deve almeno insegnare il necessario, & avverta, che second'il Concilio, non basta di sapere il necessario, mà è d'uopo saperlo insegnare. Molti sanno per se, mà non sanno il modo d'insegnare altri, deve il Sacerdote, non solo sapere per se; mà sapere per insegnar'altri, e bisogna, che qualsivoglia Sacerdote sappia insegnare ad altri il necessario alla salute; quando à ciò non attenda il Superiore, sarà colpevole avanti al divin Tribunale d'haver trasgredito un decreto Conciliare sì giusto, e sì pressante. Sia l'Ordinato gran Filosofo &c. Di queste scienze non fà conto particolare il Concilio, mà che *sufficienti examine comprobetur idoneus ad docendum ed, quæ scire omnibus necessarium est ad salutem*,

CA.

CAPITOLO XXXIV.

Prattica dell' Esame per chì deve ordinarsi al Diaconato.

1. IL presente Capitolo sarà brevissimo, perchè in particolare del Diaconato v'è poco da interrogare l'Ordinando. L'interrogationi universali circa dè gl'Ordini, che sogliono aplicarsi à qualsivoglia Ordine, possono prẽdersi del capo. 19. quale perciò bisognerà rileggere con nuov'attentione in congiontura simile. Intorno la dottrina Christiana viene ricercato il Diacono con più esatezza; imperò d'ordinario non si passa il limite di quanto stà scritto a suo luogo.

Bensì l'Esaminatore desidera, che il Diacono n'habbia possesso, e risponda con totale franchezza, mentre, havendo di prima obligo precifo di saperla, cò'l nuov'Ordine s'addossa l'officio d'insegnarla. Intorno l'intelligenza del parlare Latino, perchè si stila in Roma di provarlo con farli dichiarare il Concilio, quale si dà indifferentemente ad ogn'Ordine sacro, si veda quanto s'è detto sopra ciò à cap. 30. n. 1. per chi desidera ordinarsi al Suddiaconato.

2. D. Quæ est materia Ordinis Diaconatus.

M. Materia Ordinis Diaconatus est liber Evangeliorũ. Hæc enim verba tantùm posuit Concilium Florentinum in decreto pro Armenis: *Materia est*

illud

illud, per cuius dationem confertur Ordo. Diaconatus verò traditur *per libri Evangeliorum dationem*. Hunc librum esse materiam priùs docuerat S. Thumas adductus cap. 29. n. 24. cujus doctrinam, omnia, quæ post ipsum coacta fuere Concilia, videntur semper approbasse. Vlterius ad perfectam collationem hujus Ordinis requiritur impositio manus dexteræ Episcopi ordinantis super caput ipsius ordinati.

3. D. Act. 6. Apostoli ordinaverunt septem Diaconos, quando nondum erant scripti Evangeliorum libri, per solam impositionem manuum: dicitur enim: *Hos statuerunt ante conspectum Apostolorum, & imposuerunt eis manus?*

M. Videantur circà hanc interrogationem, quæ dicta sunt in simili de subdiaconatu cap. 30. n. 6.

4. D. Sufficeretnè si Episcopus ordinans imponeret manum lævam super caput ordinati?

M. Utique sufficeret; quoad effectum, ad quem manus imponitur, nulla est differentia inter manum dexteram, & sinistram.

Si disse à cap. 29. n. 23. con S. Tomaso imporsi la mano in alcuni Sagramenti, per continuare, ò congiongere chi riceve il Sagramento a chi lo conferisce, nella miglior maniera, che sia possibile trà gli huomini; e con ciò significarsi l'abondanza di gratia, che in virtù del Sacramento doveria conferirsi à chi riceve il Sagramento; poiche il capo non influisce nel membro separato: mà quando il membro si continua, e si congionge al capo, quantunque non habbia ogni eccellenza del capo, tuttavia ne partecipa di molta; è Capo il Vescovo che ordina: gl'Ordinati sono membra. Il Vescovo hà grand'abondanza di gratia; e l'ordina-

dinato deve participarla, non al pari del Vescovo; mà con proportione, di modo, che sia conosciuto qual membro per gratia congionto al suo capo; e per significare questa congiontione di gratia, si congionge all'ordinato la destra dell'ordinante. Però niente pregiudica al significato, che sij la destra ò la sinistra, perchè l'un'ò l'altra, che s'imponga su'l capo, veramente il Vescovo ordinante per il contatto, (cioè, nel modo che si può trà l'huomini,) si congionge all'ordinato.

5. D. Quæ est forma Ordinis Diaconatus?

M. Sunt illa verba, quæ profert Episcopus, dum ordinato porrigens librum Evangeliorum dicit: *Accipe potestatem legendi Evangelium in Ecclesiâ Dei tàm pro vivis, quàm pro defunctis in nomine Domini*; quæ debet Episcopus dicere, dum ordinatus tangit physicè librum prædictum.

6. D. Qui sunt effectus huius Ordinis?

M. Præter gratiam Sanctificantem, & characterem; de quibus videri possunt dicta cap. 19. quia sunt effectus communes cuicunque Ordini, habet suum effectum particularem, scilicet, gratiam Sacramentalem hujus Ordinis, quæ consistit in quibusdam gratiis actualibus, loco, & tempore suo à Deo datis Diacono, ad hoc ut dignè possit exercere suum officium.

7. D. Quæ est vestis propria Diaconi?

M. Est stola decussatim posita super humerum sinistrum & pedens sub latere dextro.

8. D. Quod est officium Diaconi?

M. Diaconi officium est immediatè inservire in Missà solemni, Sacerdoti celebranti; & maximè ubi iam in sacris vasibus extat consecratum corpus, & San-

sanguis Domini Nostri Iesu Christi, cum potestate circà corpus, & sanguinem, prout id eisdem vasis continetur; & præterea cantare in eadem Missà solemni Evangelium.

Altri più officij s'assegnorno al Diacono co'l Maestro delle Sentenze à cap. 4. n. 9. e co'l Catechismo Romano à cap. 32. de' quali compita notitia procuri d'havere l'Ordinando, co'l rillegere, quanto si disse nell'uno, e l'altro luogo. Mà per essere più spedito nel rispondere, potrà restringersi à quei due principali, che contengono in se gl' altri manco principali.

9. D. Quas obligationes habet Diaconus?

M. Easdem habet obligationes, quas habet Subdiaconus, nempè, recitandi officium divinum, servandi castitatem, & incedendi cum habitu, & Tonsurà.

10. Diaconus violans castitatem, vel alias obligationes committet ne duplex peccatum: aliud quia violavit obligationes Subdiaconi, & aliud quia violavit obligationes Diaconi?

M. Non committit duo, sed unum peccatum, esto sint duo præcepta; aliud impositum Subdiacono, aliud Diacono, quia imponuntur hæc præcepta, ratione eiusdem virtutis Religionis & ad unum finem.

11. Perchè quest'oblighi sono perpetui, e sì può per più capi mancare in osservarli, sogliono gl'Esaminatori sopra di quelli ancora interrogare l'Ordinando in Diacono; il quale, per non restare, dovrà rileggere quanto in dichiaratione dè suddetti oblighi fù detto à cap. 30. da n. 7. &c.

12. D. Potestnè Diaconus baptizare?

M. Baptismi minister alius est ex officio, alius ex commissione, alius ex necessitate. Minister necessitatis, ex S. Thomà 3. p. q. 67. a. 3. 4. & 5. potest esse quilibet homo, etiam non baptizatus, sive mas, sive fœmina, & iste minister, si verè sit necessitas baptizandi, non peccaret mortaliter, si baptizaret existens in peccato mortali, etiamsi esset Sacerdos, ut ait idem S. Doctor 3. p. q. 64. a. 5. ad 3. Minister baptismi ex officio est sacerdos: Ut enim ait idem 3. p. q. 67. a. 2., ejusdem est operari totum, & partem in toto disponere: cùm igitur sit officium Sacerdotis consecrare Sacramentum Eucharistiæ, quod est Sacramentum Ecclesiasticæ unitatis, ejusdem Sacerdotis etiam est conferre baptismum, quo participamus Ecclesiasticæ unitati, & acquirimus jus ad Eucharistiam. At Diaconus est minister baptismi ex commissione Sacerdotis, quià Sacerdos potest delegare Diacono potestatem solemniter baptizandi in casu, quo propter aliquod impedimentum Sacerdos ipse non posset baptizare. Minister ex commissione distinguitur à ministro necessitatis ex duplici capite: primò enim omne iustum impedimentum facit, quod licitè Sacerdos deputet Diaconum ad Baptismum solemne, non sic alium: peccaret enim Sacerdos committens Subdiacono, vel alteri inferiori, ut baptizaret solemniter, & peccaret etiam ipse Baptizans solemniter: E contrà non peccaret Sacerdos ex aliquo impedimento committens baptisma solemne Diacono, nec peccaret Diaconus ipse solemniter baptizans, secundò Minister necessitatis baptizans in peccato mortali non peccat: Diaconus verò baptizans in peccato mortali committeret Sacrilegium.

D. Quid

13. D. Quid Diacono ex officio competit in solemni baptismo?

M. Il Sagrosanto Concilio di Trento sess. 24. c. 7. de reformatione commanda, che i Vescovi espongano al suo suddito la forza, & efficacia d'ogni Sagramento, in lingua usuale, con insegnarli, quanto sopra d'essi haurebbe detto il Catechismo da publicarsi, quale per più far'intendere; debbano studiarsi, che sia fedelmente traslato in lingua volgare. Dovendo, per sodisfare la present'interrogatione quì porre la dottrina del Catechismo Romano, m'è parso convenevole d'in tutto conformarmi à quest'ordine Conciliare, per essere più facilmenle inteso, quantunque debba il novello Diacono procurare di spiegarsi à gl'Esaminatori in lingua latina, per tanto deve sapersi, che nel solenne Battesimo, per antico instituto della Chiesa concorrono più attioni: altre prima d'arrivare al Fonte del Battesimo; altre dop'arivato al Fonte, prima del Battesimo: altre fatt'il Battesimo: altre per parte del battezzato, ò di lui patrino, altre per parte del battezzante: Adesso non discorriamo dell'attioni, che concorrono per parte del battezzato, mà per parte del battezzante solo; poichè vogliamo mostrare, quali competano *ex officio* al Diacono. Prima d'accostare il Neofito al Fonte, l'acqua ne' giorni à ciò destinati vien benedetta, e questa benedittione solo compete al Sacerdote, senza potersi delegare ad altri, perchè solo al Superiore, non à Ministri, e subordinati, spetta di benedire; secondo il Neofito, senza permetterli d'entrar'in Chiesa, vien condotto sù la porta del Tempio; Appartiene ciò all'Ostiario, & à gl'altri

Ordini, nel modo, che quanto conviene all'inferiore, può esercitarsi dal maggiore: Terzo vien'interrogato, che dimandi dalla Chiesa. Ciò *ex officio* appartiene al Sacerdote; perchè al Padrone della Casa compete il vedere chi voglia, e debba entrarvi; quarto il Sacerdote comanda, che sia catechizzato, ed'instruito. Il Superiore ordina, che venga informato delle leggi, e consuetudini della Città, ò Casa, chi vuol'entrarvi; mà però ad altri commette l'instruirlo; anzi nell'ordinate Republiche resta deputato, chi ciò faccia *ex officio*. Circa dell' instruire, ò catechizzare il Neofito, S. Tomaso 3. p. q. 71. a. 4. ad 3. considera esservi quattro instruttioni: prima vien'istruito per indurlo à convertirsi alla fede: Questo si fà molto prima, e compete al Vescovo; mà può commettersi al Predicatore, anzi ad ogni Christiano, purchè dotto, e sufficiente; secondo, dopo havere destinato di convertirsi, bisogna istruirlo ne' rudimenti della fede, con spiegarli la dottrina Christiana, & il modo di pigliare i Sagramenti, sopra tutto il Battesimo; Spetta ciò principalmente a' Sacerdoti; mà può commettersi a' Ministri, cominciando da' Lettori. Terzo viene istruito del modo, come debba vivere da Christiano: Appàrtiene ciò à Padrini: quarto viene istruito ne' misteri più profondi della fede. Ciò è Officio del Vescovo. Bensì possono instruire il Christiano altri Dottori, e Padri Spirituali.

14. Così catechizzato il Neofito, vien'esorcizzato. Per il peccato il demonio impedisce l'huomo dall'entrare in Paradiso, e dal ricevere il Battesimo, co'l quale acquista jus d'entrare in Paradiso. Gl'esorcismi, che precedono il Battesimo, repri-

reprimono questa seconda podestà del demonio ad impedirci il Sagramento, non la prima; e per questo, se, dopo gl'esorcismi, non ancora battezzato muore il fanciullo, resta dannato. Ma quantunque l'esorcismo non arrivi à liberare l'huomo dal peccato, e solo liberi il Neofito dall'impedimento, che potria recarle il demonio in ricevere il Sagramento, che libera dal peccato, tuttavia quest'esorcismi del Neofito, propriamente spettano al Sacerdote; imperò puole commetterli all'Esorcista, come à suo Ministro. S. Tomaso 3.p. qu.71. art.4. ad 2. L'Esorcista *ex officio* libera l'huomo corporalmente dal Demonio, come si disse con S. Tomaso supplem.qu.37. art.4. ad 8. Dell'altre attioni, che si fanno al Fonte, ò dopo il Battesimo, al presente, non discorro, perchè sono proprie del Sacerdote. Il Diacono bensì hà per officio di assisterlo in ogn'una di quelle, quando solennemente si conferisce il Battesimo. Ma, in caso di necessità, *ex commissione* può, come si è detto, battezzare ancora solennemente il Diacono.

15. D. Poteſtnè saltem *ex commisione* Diaconus administrare Sacramentum pœnitentiæ, sicuti potest administrare Sacramentum Baptismi?

M. Diaconus non potest administrare Sacramentum pœnitentiæ, quia Christus ex Tridentino sess. 14. cap. 5. *Sacerdotes*, non Diaconos, *reliquit sui Vicarios, tamquam Præsides, & Iudices*: nam, ut ait S. Thomas supplem. q. 8. a. 1. gratia, quæ confertur per Sacramenta, (si excipias Baptismum in casu extremæ necessitatis, in quo necessitas non habet legem) debet diffundi in corpus mysticum Ecclesiæ, per eum, qui habet potestatem

in verum Corpus Christi, quam nondum habet Diaconus.

16. Mà quando con le dovute cautioni, per humiltà, uno si confessasse con il Diacono, ò con altro qualsivoglia Laico, in tal caso, perchè non può questi assolverlo, la confessione, non saria Sagramento; mà *Sacramentalis quodammodo*, come parla S. Tomaso suppl. q. 8. a. 2. ad 2.

17. Auvertasi, che S. Tomaso chiama simil confessione non Sagramentale assolutamente, mà *quodammodò* Sagramentale. Nella Chiesa vi sono, e Sagramenti, e Sagramentali. Christo hà instituito i Sagramenti, per conferirci la sua gratia co'l ricevimento di quelli. La Chiesa poi hà instituito i sagramentali, che tolgono il peccato veniale, non già *ex opere operato*, mà *ex opere operantis*, perchè, co'l porli in opera, esercitiamo un'atto di riverenza verso la Chiesa Madre nostra, e quest'atto nel giusto, per esser'informato di carità, se sarà congionto à qualche dolore, toglie la macchia di qualche peccato veniale, secondo la dispositione di chi opera un tal'atto. I Sagramentali sono cinque: primo l'acqua benedetta. secondo il pane benedetto: terzo la benedittione del Vescovo: quarto l'oratione in Chiesa consecrata: quinto l'Ontione fatta ne'Sagramenti per instituto della Chiesa. Perchè la Chiesa non hà istituito confessarsi ad un Laico, per questo simil confessione non è sagramentale assolutamente, mà sagramentale in certa maniera, per havere quel grand'atto di humiltà virtù di toglier'il peccato veniale.

CA-

CAPITOLO XXXV.

Modo, che si tiene in Ordinare i Diaconi, secondo il Pontificale Romano.

1. FINITA l'Epistola, di nuovo si mette il Vescovo, à sedere nel faldistorio; e l'Arcidiacono chiama il promovendo al Diaconato con le seguenti parole: *Accedant, qui Ordinandi sunt ad Diaconatum.* A tal'intimatione il Cancelliere, ò Notaro, ad uno ad uno recita i nomi degl'Ordinandi. E questi già vestiti d'amitto, camice, cingolo, e manipolo nella mano sinistra, prendono la stola, una candela con la destra, e la dalmatica su'l braccio sinistro; quindi s'inginocchiano avanti al Vescovo in modo di corona.

2. Così genuflessi, l'Arcidiacono gli offerisce al Vescovo, con dire: *Reverendissime Pater, postulat Sancta Mater Ecclesia Catholica, ut hos presentes Subdiaconos ad onus Diaconii ordinetis.* Ecco l'eccellenza del Diaconato, che non può conferirsi, se non alle grand'istanze della Chiesa, e Chiesa Cattolica, cioè, universale. Il Vescovo quantunque molto stimi l'istanze della Madre, nientedimeno vuol'esser'accertato, che sieno habili; onde interroga l'Arcidiacono *Scis illos dignos esse?* quegli risponde: *Quantùm humana fragilitas nosse sinit, & scio, & testificor ipsos dignos esse ad hujus onus officii.* Non vuol'attribuirsi più di quello, si compete ad

un'huomo fragile. Ancora di più nota di saperlo, secondo le regole da huomini stabilite, in cui s'è determinato, quale habilità si richieda nel Diacono, quale, per i nostri tempi prescrisse il Concilio di Trento: Havere i nuovi Diaconi quest'habilità, non solo professa di saperlo, mà lo testifica; ed il Vescovo con rispondere *Deo gratias*, ne ringratia Iddio.

3. Sù tal'attestato, che l'Apostolo ingionse per i Diaconi, quando scrisse 1. Tim. 3. *Hi probentur primum*; approvati, vengono eletti successivamente dal Vescovo con queste parole: *Auxiliante Deo, & Salvatore Domino Nostro Iesu Christo, eligimus hos præsentes Subdiaconos in ordinem Diaconii. Si quis habet aliquid contrà illos, pro Deo, & propter Deum cum fiduciâ exeat, & dicat: verumtamen memor sit conditionis suæ.* Vien'approvato dall'Arcidiacono, mà eletto dal Vescovo, che senz'il divin'ajuto conosce di non poter'eleggere; per questo premette *Auxiliante, &c.* Dimanda l'ajuto di Dio, e di Christo, come Dio, & Huomo, perchè Christo fù costituito Mediatore, per mezzo del quale Dio ci communica ogni bene. Sù l'attestatione dell'Arcidiacono eletti, prima di consecrarli, perchè questi saria potuto ingannarsi, comanda, che il popolo dica, quando habbia in contrario; mà unicamente dica per servitio di Dio; Insieme però consideri ogn'uno, quale sia in se, volendo dar campo di opporre solo à chì lo permettono i Sagri Canoni.

4. Non opponendosi alcuno all'ordinatione, non bastano al Vescovo tante diligenze; mà procede ad inculcare à gl'Ordinandi l'eccellenza del

grado

grado Diaconale con dire: *Provehendi, Filii dilectissimi, ad Leviticum ordinem, cogitate magnoperè, ad quantum gradum Ecclesiæ ascenditis. Diaconum enim oportet; 1., ministrare ad Altare, baptizare, & prædicare sanè; 2. in veteri Lege ex duodecim una Tribus Levi electa est, quæ, speciali devotione, Tabernaculo Dei, ejusque sacrificiis perpetuò deserviret. Tantaque dignitas ipsi concessa est, quod nullus, nisi ex ejus stirpe, ad divinum illum cultum, atque officium ministraturus assurgeret, adeò ut grandi quodam privilegio hæreditas, & Tribus Domini esse mereretur, & dici: quorum hodie, filii dilectissimi, & nomen, & officium tenetis: quia in ministerium Tabernaculi testimonii, idest, Ecclesiæ; 3., Dei, eligimini in Levitico officio: quæ semper in procinctu posita, incessabili pugnâ contrà inimicos dimicat: unde ait Apostolus* Eph.3. Non est nobis colluctatio adversus Carnem, & Sanguinem, sed adversus Principes, & Potestates, adversus mundi Rectores tenebrarum harum, adversus spiritualia nequitiæ in cælestibus. *Quam Ecclesiam Dei, veluti Tabernaculum portare, & munire debetis ornatu sancto, prædicatu divino, exemplo perfecto. Levi quippè interpretatur additus, sive assumptus. Et vos filii dilectissimi, qui ab hæreditate paternâ nomen accipitis, estote assumpti; 4., à carnalibus desideriis, à terrenis concupiscentiis, quæ militant adversùs animam: estote nitidi, mundi, puri, casti, sicut decet Ministros Christi, & dispensatores Mysteriorum Dei; ut dignè addamini ad numerum Ecclesiastici gradus; ut hæreditas, & Tribus amabilis Domini esse mereamini. Et quia comministri, & cooperatores: 5. estis Corporis, & Sanguinis Domini, estote ab omni illecebrâ carnis alieni, sicut ait Scri-*

Scriptura: If. 52. Mundamini, qui fertis vasa Domini; 6. *Cogitate Beatum Stephanum merito præcipuæ Castitatis ab Apostolis ad officium istud electum. Curate, ut quibus Evangelium; 7. ore annunciatis, vivis operibus exponatis; ut de vobis dicatur*: Beati pedes evangelizantium pacem, evangelizantium bona Ro. 10. *Habete pedes vestros calceatos Sanctorum exemplis, in præparatione Evangelii pacis. Quod vobis Dominus concedat, per gratiam suam.*

5. Prima il Vescovo dimostra l'eccellenza del grado Diaconale da' trè ministeri primarii, che li competono, *saltem ex commissione*. Consideri ogn'uno da se, quanto gran cosa sii predicare la parola di Dio, rigenerare figli à Dio, ed'immediatamente assister'all'altare, su'l quale si sacrifica il corpo di chi ancora è figlio naturale di Dio.

6. Secondo dimostra l'istesso dalla grande stima, che facevasi nel Testamento Vecchio de' Leviti, all'offitio de' quali nella Legge nuova (imperò assai più perfettamente) succedono i Diaconi. Eran quegli heredità, e parte del Signore, solo; perchè custodivano materialmente l'Arca materiale, mà i Diaconi spiritualmente custodiscono l'arca spirituale, cioè Santa Chiesa.

7. Terzo v'è ancora un più forte argomento, perchè i Leviti custodivano l'Arca in pace, senza necessità di combattere; mà i Diaconi devono custodire la Chiesa, che stà sempre in procinto d'essere combattuta da' Demonii, come afferma l'Apostolo; laonde li bisognano armi per custodirla. Trè sono l'armi da portarsi à favor della Chiesa, cioè, ornamento santo, predication divina, ed'esempio perfetto. I Leviti eran'ornati con quattro vesti, & i Dia-

i Diaconi devon'esser'ornati con quattro virtù significate in quelle vesti, che sono, conforme à San Tomaso 1. 2. q. 102. a. 5. ad 10. primo castità di corpo; secondo purità d'animo: terzo discretione di spirito, e quarto rettitudine d'intentione. Quant' alla predicatione divina, ed esempio perfetto, che à Diaconi raccomanda il Vescovo, à bastanza per il Diacono si disse à cap. 33. da S. Carlo.

8. Quarto, afinche il Diacono più facilmente possa esercitarsi nelle virtù sudette, l'esorta il Vescovo à recidere da se ogni radice di peccato. Cosi me osserva S. Tomaso 1. 2. q. 77. a. 5. l'Apostolo S. Giovanni restrinse ogni radice di peccato in quel detto 1. Io. 2. *Omne, quod in mundo est, aut est concupisentia carnis, aut concupiscentia oculorum, aut superbia vitæ*. La Chiesa vuole il Diacono assonto *à carnalibus desideriis*, che sono *concupiscentia oculorum*. In quel parlare *à terrenis concupiscentiis*, puole ancora benissimo intendersi la terza radice *superbia vitæ*, perchè ogn'appetito dell'Irascibile, in cui risiede la superbia, si compisce nella concupiscibile, secondo S. Tomaso; tuttavia è assai profondo il discorso; per il che diremo la Chiesa non nominare questa terza radice di peccato, non potendo credersi, che un superbo s'accosti all'Ordine.

9. Quinto le raccomanda principalmente la castità, per il principale ministero, che hanno sopra il Corpo, e Sangue di Christo, che volle nascere di Madre Vergine, trà' Discepoli amò particolarmente Giovanni, per esser Vergine, e soggettandosi ad ogni calonnia de' Farisei, non volle però patire calonnia contro della sua gran purità.

10. Sesto nota, che gl'Apostoli principalmente

te si mossero ad eleggere; S. Stefano in Diacono, perchè il connobbero sommamente casto. Così con autorità, ragioni, & esempi, la Chiesa promuove nel Diacono la virtù conveniente al suo principale ministero di assistere al Sacerdote nel Sagrificio dell'Altare.

11. Perchè ancora è di gran conseguenza, il ministero della predication'Evangelica, sapendo la Chiesa più con l'opere predicarsi, che con le parole, settimo raccomanda, che il Diacono, con viv'opere confermi, quanto annontia con efficacia di lingua. S. Tomaso 1. p. q. 18. a. 1. dice quello esser vivo, che si muove da se; Perciò vive saranno l'opere del Predicatore, quando si muoverà ad operare, quanto predica, non per puro fine esterno di muovere il popolo; mà perchè ama internamente co'l cuore il bello di quella virtù, che tanto loda con là bocca.

12. Dopo quest'esortatione, il Vescovo quantunque avanti habbia per essi pregato il cielo communemente con i Suddiaconi, fà nientedimeno nuova special'oratione, conoscendo, che volendosi speciale gratia, e favore, bisogna specialmente dimandarla. Dunque così parla *Commune votum communis oratio prosequatur, ut hi totius Ecclesiæ prece, qui ad Diaconatus ministerium præparantur, Leviticæ benedictionis ordine clarescant, & spirituali conversatione præfulgentes, gratiâ sanctificationis eluceant, præstante Domino Nostro Iesu Christo, qui cum Patre, & Spiritu Sancto, vivit, & regnat Deus in sæcula sæculorum*. Dobbiamo ricordarsi del detto à n. 2. che i Diaconi vengon'ordinati all'istanza della Chiesa. Ciò riguarda il parlare del Vescovo *Commune votum*. Che

13. Che cosa per essi debbano chiedere da Dio gl'astanti, lo dichiara in appresso con dire: *Oremus fratres charissimi, Deum Patrem omnipotentem, ut super hos famulos suos, quos ad officium Diaconatus dignatur assumere* (non gl'huomini, mà Dio è quel, che gli assume) *benedictionis suæ gratiam*; (non pingui benefitii, ò dignità considerabili) *clementer effundat, eisque consecrationis indultæ propitius dona conservet* (non bastando, che riceva il vero spirito, se non lo conserva) *& preces nostras clementer exaudiat, ut quæ nostro gerenda sunt ministerio, suo benignus prosequatur auxilio, & quos sacris mysteriis exequendis pro nostrâ intelligentiâ*, (che sopra l'Arcidiacono disse regolarsi secondo l'humana fragilità) *credimus offerendos suâ benedictione sanctificet, & confirmet. Per Unigenitum Filium suum Dominum Nostrum, &c.*

14. Così proposto à gl'astanti l'argomento dell'oration' commune, ed'elevato tutti lo spirito in Dio, prima parte dell'orationi raccomandate da S. Paolo, come nota S. Tomaso 2. 2. qu. 83. a. 17. comincia il Vescovo la seconda, cioè, il ringratiamento con le parole del Prefatio della Messa, e quì per brevità tralascio l'esordio, in cui confessa esser cosa degna, giusta, e salutare, noi sempre, & in ogni luogo, *tibi gratias agere, Domine Sancte, Pater omnipotens, æterne Deus, honorum dator, ordinumque distributor* il loda singolarmente in quello, di cui hà specialmente bisogno, *atque officiorum dispositor, qui in te manens, innovas omnia, & cuncta disponis, per Verbum, virtutem, Sapientiamque tuam Iesum Christum Filium tuum Dominum Nostrum sempiternâ providentiâ præparas; & singulis quibusque*

tempo-

temporibus aptanda dispensas. Cujus corpus Ecclesiam, videlicèt, tuam, cælestium gratiarum varietate distinctam, suorumque connexam distinctione membrorum, per legem mirabilem totius compaginis unitam, in augmentum templi tui crescere, dilatarique largiris: sacri muneris servitutem trinis gradibus ministrorum nomini tuo militare constituens (Che sono i trè sagri Ordini) *electis ab initio Levi filiis, qui in mysticis operationibus, domus tuæ fidelibus excubiis permanentes, hæreditatem benedictionis æternæ* (non temporale,) *sorte perpetuà possiderent. Super hos quoque famulos tuos* (ecco la petitione, terza parte dell'oratione) *quæsumus, Domine placatus intende, quos tuis sacris altaribus servituros in officium Diaconatus suppliciter dedicamus, & nos quidem tanquam homines, divini sensus, & summæ rationis ignari, horum vitam, quantum possumus, æstimamus.* (Professa d'haver'usato ogni diligenza dovuta per assumere buoni Ministri:) *Te autem, Domine, quæ nobis sunt ignota, non transeunt, te occulta non fallunt. Tu cognitor es secretorum, tu scrutator es cordium. Tu horum vitam cælesti poteris examinare judicio, quo semper prævales, & admissa purgare, & ea, quæ sunt agenda concedere.* Quì pone il Vescovo la mano destra su'l capo dell' Ordinando, con dire *Accipe Spiritum Sanctum ad robur, & ad resistendum Diabolo, & tentationibus ejus. In nomine Domini.* L'istessa parola *robur* dimostra chiedersi abondanza di gratia, come con S. Tomaso à c. 29. n. 23. fù detto conferirsi per l'impositione delle mani.

15. Continua dicendo: *Emitte in eos, quæsumus Domine, Spiritum Sanctum* (che habita in noi per la gratia santificante) *quo in opus ministerij tui fide-*

fideliter exequendi, septiformis gratiæ tuæ munere roborentur (cioè, con i sette doni dello Spirito Santo) *Abundet in eis totius forma virtutis*, (cioè la carità regina, e forma d'ogni virtù) *auctoritas modesta* (come Diaconi sono Superiori, mà devono ancora esser'humili, venendo l'humiltà sotto il nome di modestia) *pudor constans, innocentiæ puritas, & spiritualis observantia disciplinæ. In moribus eorum præcepta tua fulgeant, ut suæ castitatis exemplo imitationem sanctam plebs acquirat, & bonum conscientiæ testimonium præferentes, in Christo firmi, & stabiles perseverent: dignisque successibus de inferiori gradu, per gratiam capere potiora mereantur. Per eundem &c.* Ecco l'ossecratione, quarta parte dell'oratione.

16. Dopo simil'oratione non havendo niente in contrario, li mette la stola, dicendo *Accipe stolam candidam de manu Dei: adimple ministerium tuum potens enim est Deus, ut augeat tibi gratiam suam. Qui vivit &c.* Vestito di stola l'impone la Dalmatica, dicendo *Induat te Dominus indumento salutis, & vestimento lætitiæ, & Dalmaticâ justitiæ circumdet te semper. In nomine Domini. Amen.*

17. Finalmente ricevon l'Ordine, venendoli porto il libro de' Vangeli, che toccando fisicamente nell'istesso tempo proferisce la forma *Accipe* &c. Nè contento dell'Orationi già premesse di nuovo in cômune ora, côcorrendo alle preci, e Diacono, e Suddiacono, perchè il Vescovo dice *Oremus*, il Diacono inginocchiandosi *Flectamus genua*, & il Suddiacono *Levate*. Il Vescovo poi ripiglia: *Exaudi Domine preces nostras, & super hos famulos tuos spiritum tuæ benedictionis emitte, ut cælesti munere ditati* (dono celeste vien chiamato l'Ordine) *& tuæ majestatis*

tis gratiam possint acquirere, & bene vivendi alijs exemplum præbere. Per Dominum &c. Amen.

18. *Oremus. Domine Sancte, Pater Fidei, Spei, & Gratiæ, & profectuum Remunerator, qui in cælestibus, & terrenis, Angelorum ministeriis ubique dispositis, per omnia elementa, voluntatis tuæ diffundis effectum, hos quoque, famulos tuos spirituali dignare illustrare affectu, ut tuis obsequijs expediti, sanctis altaribus tuis ministri puri accrescant, & indulgentiâ tuâ puriores eorum gradu, quos Apostoli tui in septenarium numerum, Beato Stephano duce, & prævio, Spiritu Sancto Auctore, elegerunt, digni existant, & virtutibus universis, quibus tibi servire oportet, instructi tibi complaceant. Per Dominum &c. Amen.* Questa è vera oratione, la quale, secondo S. Tomaso suppone il desiderio nella volontà, & è in se dimanda dell'intelletto, sì che la Chiesa hoggi ancora primo desidera i suoi Diaconi tanto puri, che avanzino in purità l'istesso S. Stefano, e secondo richiede ia essi da Dio sì gran purità, e la richiede con preghiere communi, precedendo il Vescovo à chiederla, e co'l risponder'*Amen* seguendo il popolo à volere, che così sia.



CA-

CAPITOLO XXXVI.

Si propone la dottrina del Sagro Concilio di Trento circa del Sacerdotio.

1 Ià siamo arrivati al termine, al quale rimira ogn'Ordine, costituito da Christo, per arrivare al Sacerdotio. Molti scrivono l'eccellenza di questo carattere, mà io sempre giudicai, apparisse assai meglio con parole, ò dallo Spirito Santo dettate, ò scritte per direttione sua speciale, quindi principalmente mi fonderò su'l Concilio di Trento, e voglio à longo riferire di quello i sensi. volendo bensì scansare ogni tedio, tralascierò il testo Latino, e mi contentarò di portarlo in nostra lingua usuale. Mi persuado, che ogn'uno, in leggerlo, ne formerà il concetto, che desidero, mentre siamo certi, Dio havere inspirato a' Padri quel parlare, acciò tutti ne formassero il concetto, che l'istesso Spirito Santo desidera. Così dunque parla il Sagrosanto Concilio, sess. 22. c. 10.

2. Perchè, al dire di S. Paolo, per la debolezza del Sacerdotio Levitico, il Testamento Vecchio non haveva perfettione, ò compimento, così ordinando Iddio Padre d'ogni misericordia, fù d'uopo, che sorgesse un nuovo Sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedech cioè, Giesù Christo Signor Nostro, da cui potesse perfettionarsi, chiunque voleva essere santificato. Questi adunque Dio,

 e Si-

e Signor Nostro, a benchè per mezzo della morte, una volta dovesse offerirsi à Dio Padre, sù l'Altare della Croce, tuttavia non dovendo finirsi con la morte, il di lui Sacerdotio, nell'ultima cena, in quella notte, in cui doveva essere tradito, per lasciare alla Chiesa, sua diletta Sposa, un sacrificio visibile, (qual'aponto richiede la natura dell'huomo), in cui fusse rappresentato il sacrificio cruento, che una sol volta si doveva compire sù la Croce, del quale restasse memoria fin'alla fin de'secoli, e di cui la virtù venisse applicata in remissione di que' peccati, che commettiamo giornalmente, dichiarandosi costituito in eterno Sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedech, offerì à Dio Padre, il suo Corpo, e Sangue, sotto specie di pan'e vino, e sotto l'istesse specie, lo diede à gl'Apostoli, che all'hora ordinò Sacerdoti del Nuovo Testamento, a finche il prendessero; insieme ad essi, e loro Successori nel Sacerdotio, comandando, che l'offerissero, con quelle parole Luc. 22. *Hoc facite in meam commemorationem*, conforme hà sempre sentito, ed'insegnato la Chiesa Cattolica. Imperòchè, dopo di havere celebrato l'antica Pasqua, che sagrificava il popolo Hebreo in memoria del passaggio dall'Egitto, instituì una nuova Pasqua, volendo che la Chiesa, per mezzo de' Sacerdoti, sotto segni visibili, sagrificasse il suo Corpo, e sangue, in memoria del passaggio, che era per fare, dal mondo al Padre, all'hor che spargendo il suo sangue, ci havrebbe riscattato, e rapito dalla podestà delle tenebre, per trasferirci nel suo regno. Questa è quell'oblatione monda, che non può intaccare malitia, ò indegnità d'offerente iniquo. Questa il

Si-

Signore per Malachia prediſſe, doverſi monda offerire in ogni luogo al nome ſuo, che doveva eſſer grande trà i Gentili. Queſta non oſcuramente inſinuò S. Paolo, mentre 1. Cor. 10. ſcriſſe, non poterſi partecipare la menſa del Signore, da chì s'è imbrattato, con partecipare la menſa del Demonio, per menſa intendendo l'Altare, sì la prima, come la ſeconda volta. Finalmente queſt'è quell' oblatione adombrata in tanti ſacrificii della Legge di natura, e di Moisè, contenendo in ſe ogni bene ſignificato per quelli, per eſſere conſummation'e perfettione di quelli.

3. Cap. 2. E contenendo in ſe queſto divin ſagrificio, ed'incruentamente in quello ſacrificandoſi l'iſteſſo Chriſto, che una volta cruentamente ſi ſagrificò sù l'altare della Croce, il Santo Concilio inſegna veramente queſto ſagrificio eſſere propitiatorio, conſeguire noi miſericordia, e trovare la gratia nell'ajut'opportuno, ſe però con vero cuore, con retta fede, con timor'e riverenza ſi accoſtiamo à Dio. Imperòche per queſt'offerta placato il Signore, concedendo la gratia, e'l dono di penitenza, ci ſcancella delitti, e peccati ancora enormi, eſſendo l'iſteſſa Hoſtia, offerendoſi hora per mano de' Sacerdoti l'iſteſſo, che già ſi offerſe in Croce, variato ſolamente il modo di offerire. Anzi per queſt'oblatione incruenta, riceviamo frutt' abondantiſſimo della cruenta, che ſegui sù la Croce. Tanto è lontano, che, con l'incruenta, pregiudichiamo in minimo alla cruenta. Per tanto conforme alla traditione Apoſtolica, legitimamente ſi offeriſce non ſolo per i peccati, pene, ſodisfattioni, & altre neceſſità de' fedeli viventi; mà per i morti

ancora in Christo, non purgati à pieno.

4. Cap. 3. E quantunque habbia più volte stilato la Chiesa di offerir messe in honor de' Santi, però insegna nell'istesso tempo, il sagrificio non offerirsi ad essi, mà solo à Dio, che li coronò; per questo il Sacerdote non dice, *Offero tibi sacrificium Petre, vel Paule*, mà, con ringratiare Iddio de' loro trionfi, dimanda il loro patrocinio, à finche per noi vogliano intercedere nel Cielo quei, de' quali memoria facciamo in terra.

5. Cap. 4. E convenendo, che santamente s'amminidrino le cose sante, acciò venisse offerto, e ricevuto con ogni riverenza, e santità, questo sagrificio veramente santissimo, la Chiesa Cattolica instituì da più secoli il sagro Canone, così da ogni errore puro, che spira tutto santità; ed'inalza molto le menti à Dio, per essere composto il sudetto Canone con parole di Christo, de gl'Apostoli, e de' Sommi Pontefici.

6. Cap. 5. E per esser l'huomo di tal natura, che non può elevarsi facilmente à Dio, senza mezzi esteriori, per questo la Chiesa, Madre pia instituì riti, con cui, parte della Messa si dicesse sotto voce, altra parte si dicesse à voce alta. Instituì ancora cerimonie, come benedittioni mistriose, lumi, incenso, vesti, & altre simili osservate per traditione Apostolica. Tutto à dinotare la maestà di tanto sagrificio, e ad alzare, con questi segni visibili di pietà, e religione, la mente dei Christiani, alla contemplatione di cose altissime, quali s'occultano in questo sagrificio.

7. Cap. 6. Desiderarebbe certo il Sagrosanto Concilio, che non solo spiritualmente, mà sagramental-

mentalmente ancora in ogni messa si communicassero i fedeli, che l'odono; e ciò, à finche con più abondanza partecipassero il frutto di questo sacrificio. Mà quando non siegua ciò, non quindi condanna, e riprova, quasi private, & illecite le messe, in cui solo il Sacerdote si communica. Anzi le approva, e loda, dovendo dirsi quelle ancora communi, e publiche; sì perchè in quelle si communica spiritualmente il popolo, sì perchè son celebrate da Ministro publico della Chiesa, non per se solo, mà per ogni Christiano, che appartiene al Corpo di Christo.

8. Cap. 7. Avvisa in appresso la Santa Sinodo per precetto della Chiesa, dovere i Sacerdoti apporre aqua nel vino da consecrarsi; e per credersi, che così facesse Christo, e perchè dal dilui lato uscì sangu'& aqua insieme. Il Mistero del qual sangu'& aqua si rammemora in mescolare l'aqua co'l vino, perchè sotto nome d'acqua venendo Apocal. 3. il popolo, viene significata l'unione del popolo Christiano, con Christo di lui capo.

9. Cap. 8. Quantumque la Messa certo racchiuda grand'instruttione del Christiano, non però i Padri han quindi giudicato espediente, di permetterla *passim* in lingua volgare. Per ilche, rattenuto, da per tutto il rito antico di qualunque Chiesa, ed'approvato dalla Chiesa Romana Madre, e Maestra d'ogni Chiesa, perchè la greggia di Christo non senta fame; ò dimandando pane i fanciulli, non manchi persona, che glielo tagli, comanda il Santo Concilio à Pastori, & ad ogn'altro, a cui compete cura d'anime, di spesso, *inter missarum celebrationem*, spiegare, ò per se, ò per

altri, al popolo, qualche cosa, di quanto nella messa si legge; Mà di sopra tutto dichiarare, in specie la Domenica, e le feste, alcun mistero di sacrificio sì sagrosanto.

10. Con questi sette capi stabilisce il Concilio le verità, e dichiara i misteri più considerabili della Messa. In appresso aggionge un capo, di quanto si debba osservare, ò sfuggire nella celebratione della Messa. Parmi conveniente di rapportarlo in gran parte quì, sù l'istesso tenore, acciò il novello Sacerdote sappia quali cose, sopra tutto habbia raccomandato quel Generale Concilio sì famoso, e per bocca di cui parlava lo Spirito Santo. Così dunque determina.

D E C R E T O.

Intorn'à quanto debba osservarsi, e sfuggirsi nel celebrare.

11. QVanta cura si debba porre, in celebrare il Sagrosanto Sacrificio della Messa con ogni riverenza, e culto di Religione, può con ogni facilità conoscerlo, chì riflette dirsi maledetto nella scrittura, chì opera trascuratamente il servitio di Dio. Che se confessiamo necessariamente, non esservi attione sì santa, e divina, come il tremendo mistero, in cui, per opera de' Sacerdoti, sacrifichiamo l'Hostia vivifica, che ci reconciliò à Dio Padre, ancora dobbiamo confessare: doversi porre ogni cura, e diligenza, per farla, con la maggiore purità, e mondezza di cuore,

con-

congionta ad esterna pietà, e divotione. Essendosi dunque, ò per malignità de'tempi, ò per trascuratezza, e malitia dell'huomo, introdotte più cose, in tutto aliene dalla dignità di tanto sagrificio, à restituirle il dovut'honore, per gloria di Dio, & edificatione del Christiano, comanda il Santo Concilio, che i Vescovi, & Ordinarij de'luoghi, con accuratezza invigilino, e debbano togliere da mezzo, e prohibire, ogni abuso, quale hà indotto l'avaritia, chè può dirsi veramente servitù de gl'idoli, ò l'irreverenza, che à pena può passare senz'empietà, ò la superstitione, falsa imitatrice di vera pietà. Per racchiudere molto in poco, primieramente per quanto appartiene all'avaritia, prohibiscano qualsivoglia conditione, ò patto di mercede d'ogni sorte, e quanto si dà per la celebratione di messe nouelle Ancora l'importune esattioni, più tosto, che dimande, ò cose simili, non lontane dà simonia, ò da guadagno sordido Circa il secondo dell'irreverenza ogni Vescovo in sua Diocesi prohibisca il celebrare à vagabondi, e Sacerdoti non conosciuti. Al publico, e notorio peccatore non sia permesso di servir'all'Altare, anzi ne meno di assistere alla messa. Nescuno sia secolare, sia Regolare, possa dir messa in case private, fuor di Chiesa, ò fuor d'Oratorij, destinati solo al divin culto, destinati, e visitati da gl'Ordinarij de'luoghi, e quando prima, con la modestia conveniente, non habbia dichiarato il popolo di assistere al sacrificiò, non solo co'l corpo, mà di più con la mente, e con la divotione del cuore. Si prohibischa pure dalla Chiesa ogni musica, e suono men modesto, qua-

dunqu'attione vana, e secolaresca, i passeggi, le ciarle, i strepiti, e clamori, à finche possa veramente la casa di Dio dirsi, ed'apparire casa d'oratione. Per ultimo, circa le superstitioni, prohibiscano al Sacerdote di non celebrare fuor d'hora competente, di non usare alla Messa, riti, cerimonie, ò preci, se non approvate dalla Chiesa, e ricevute per usanza lodevole. Si tolga quel certo numero d'alcune Messe, ò candele, introdotto da superstitione più tosto, che da vera religione. Insegnino al popolo, quale sia, e da chi principalmente provenga il frutto sì pretioso, e divino di questo sagrificio. Ancora l'ammonischino di frequentare, almeno la Domenica, e feste maggiori la propria Parochia.

12. Tanto stabilisce il Concilio; mà credè poter più giovare ad una stabile veneratione del tremendo sacrificio, se insisteva in far'eleggere Sacerdoti corrispondenti alla Santità del Ministero. Per tanto, dove nella sessione istessa trattò la riforma, dopo havere spiegato le doti, che voleva per ciaschedun'Ordine, doti, che habbiamo à suoi luoghi proposto sufficientemente, nel cap. 14. espone i requisiti, che devono esiggersi per il Sacerdotio. Non mai fù intentione della Chiesa di ammetter'indifferentemente tutti al grado Ecclesiastico; quindi trattando al cap. 4. chi possa esser'ammesso alla Tonsura, li volse tali, oltre ad altri più requisiti, che dassero speranza di havere scielto la vita Clericale, per servire à Dio fedelmente. Trattando nel cap. 12. de gl'Ordinandi al Sudiaconato, si restrinse più. Trà gl'ordinati à gl'Ordini Sacri, comandò si facesse scielta

non

non tutti fussero indifferentemente ordinati, mà solo i degni, *& quorum probata vita senectus sit*. Hora ristringe assai più: Ne meno vuole ogni Diacono indifferentemente portarsi al Sacerdotio. Vuole capata ulteriore: *qui piè & fideliter in ministeriis anteactis se gesserint*. Dunque non basta che vno sij Diacono, per ordinarlo legitimamente al Sacerdotio; mà dev'haver'amministrato gl'altr'Ordini con pietà, è fedeltà. Non basta, che habbia con tale virtù amministrato il Diaconato, perchè non dice *in anteacto ministerio*, mà *in ministeriis anteactis*; Nè basta di havere havuto gl' Ordini, mà dev'haver'amministrato in quelli. Nè basta d'haver'amministrato; ma dev' haver'amministrato *piè & fideliter*. Intorno à queste conditioni, altrove fù detto, la pietà, chè la Chiesa bene spesso ricerca nella vita de gl'Ecclesiastici, dover'esser'il dono di Pietà, per cui Dio si riguarda qual Padre, e che in noi presuppone la carità perfetta di Dio: Dunque in quella parola *piè*, il Concilio determina, che il Diacono, per ordinarsi Sacerdote, habbia ministrato prima in ogn'altr'Ordine, a servitio principalmente di Dio, e mosso da perfetto amore di Dio, qual padre nostro. Dove in appresso aggionge *fideliter administraverint*, determina, che habbia con pontualità osservato le Rubriche, & ogn'altro regolamento dalla Chiesa emanato, per amministrarli rettamente.

13. Mà perchè il precedente articolo potria empire di scrupoli, più Superiori, da quali devono haversi le dimissorie per gl'Ordini; è necessario toglierli con le considerationi, che sieguono. Prima dobbiamo havere avanti à gl'occhi

la

la dottrina di S. Tomaso 2. 2. q. 60. a. 4. ad 2. *Ad hoc tendere debemus, quod hominem iudicemus bonum, nisi manifesta ratio in contrarium appareat*; congionta con la dottrina ad 4 *Interpretari aliquid in deteriorem, vel meliorem partem, dupliciter contingit. Vno modo, per quandam suppositionem: & sic cum debemus aliquibus malis adhibere remedium, siue nostris, siue alienis, expedit, ad hoc, vt securius remedium apponatur, quod supponatur id, quod est deterius, quia remedium, quod est efficax contrà majus malum, multò magis est efficax contrà minus malum Alio modo interpretamur aliquid in bonum, vel malum, definiendo, sive determinando: & sic in rerum judicio debet aliquis niti ad hoc, ut interpretetur unumquodque, secundum quod est. In iudicio autem personarum ut interpretetur in melius*. Adunque per l'Angelica precedente dottrina il Superiore dovrà usare ogni rimedio, afinche il decreto Conciliare venghi eseguito con ogni esatezza; dove però non hà ragione manifesta in contrario, crederà, che il Diacono habbia fatto il suo dovere: secondo bisogna distinguere trà quelle dispositioni, che nell'Ordinando la Chiesa vuole sotto grave precetto, e quelle dispositioni, che si esiggono solamente à totale perfettione. Intorno à queste, già fù altrove detto, che doveva Christo raccomanderci la perfettione della charità, quantonque non possa ottenersi nella presente vita; e così la sposa di Christo, ci raccomanda il sommo della riverenza per il sagrificiò, quantonque sappia solo i santi arrivare à quello. Deve raccomandarlo sempre acciò procuri ogn'uno d'accostarseli, quanto sia possibile.

14. Se-

14. Secondo il Concilio ne gl'Ordinandi al Sacerdotio vuole il buon testimonio. Non bastano le fedi *de vità, & moribus* presentate per gl' Ordini; mà nuove devono presentarsene, quali attestino la vita, e costumi, menati dopo il Diaconato.

15. Terzo per ordinarsi al Sacerdotio, deve uno essere stato nell'ordine di Diacono, almeno per un'ann'intiero. Deve notarsi quella particola *ad minus per annum integrum*. Puole tuttavia il Vescovo dispensare sopra ciò; mà *ob Ecclesiæ utilitatem, ac necessitatem*. Il Concilio hà deputato un' anno di tempo per ascendere dall' Acolithato al Suddiaconato; e dal Suddiaconato al Diaconato; sempre lasciando in podestà del Vescovo il dispensare. Però con questa differenza. L'Acolitho, prima che finisca l'anno, puole ordinarsi Suddiacono, mentre il richieda ò la necessità, ò l'utilità della Chiesa. Il Suddiacono puole ordinarsi Diacono, ad arbitrio del Vescovo, qual' arbitrio tuttavia deu'esser prudente; mà non bisogna, che si muova solo per vtilità, ò necessità della Chiesa. Può il Vescovo haver'altro motivo ragionevole. Bensì per legare un' al voto di Castità con il Suddiaconato, deve solo muoversi per utile, ò bisogno della Ciesa. Per dispensare all' anno del Sacerdotio non basta l'un'ò l'altro de gl' accennati motivi; mà devono concorrere ambi.

16. Quarto il Diacono, per ordinarsi Sacerdote, dev'esser'habile ad insegnare quanto è necessario di sapere per salvarsi. Circa di questa dottrina, vedasi, quanto dall'Angelico fù detto à cap. 29. n. 11.

17. Quinto deve sapere quanto è necessario per amministrare i sagramenti, chè può amministrare il semplice Sacerdote, nell'occasioni, che li tocca d'amministrarli. Può il Semplice Sacerdote; senza nuovo esame del Vescovo amministrare in necessità estrema il Battesimo, l'Eucharistià, la Penitenza, e l'Oglio Santo. Per commissione del Parocho puol'amministrare, ancora fuor di necessità estrema, (per cui s'intende quì l'articolo di morte) il Battesimo, l'Eucharistia, el'Estrem' Vntione. Deve, quando si ordina saper'il rito d'amministrare ciaschuno de i quatro Sagramenti. Però con questa differenza, che li basta, per il Sagramento di Penitenza, solo sapere, quanto è necessariò per conferirlo in articolo di morte. Per gl'altri è bisogno sapere, quanto per ordinario si compete ad amministrarli rettamente. Per questi trè però assai chiaro parla il Rituale Romano; ed'in tal congiontura di commissione chì non è prattico, deve prima leggerlo attentamente.

18. Questi due requisiti della scienza per insegnare ad altri, e per amministrare i Sagramenti, non basta, che in se li habbia il promovendo al Sacerdotio, deve di più farli apparire al Vescovo per mezzo d'un esame non superficiale, mà diligente, di modo, che apparisca in quello habile all'un'e all'altro.

19. Sesto: Deve tanto risplendere in pietà, e castità, chè, in virtù di quelle, possa sperarsi un grand'essempio d'opere buone, e ricordi di vita. Non basta, che possa edificare con opere: bisogna, che possa edificare ancora con parole. Non basta che possa; il Vescovo deve poterlo aspettare.

re. S. Tomaso 1. 2. q. 40. a. 2. ad. 1. ci spiega, in che consista l'aspettatione. L'oggetto della speranza essendo possibile, quando è possibile da ottenersi con nostre forze, all'hora lo speriamo; quando è bensì possibile; mà si dev'ottenere per altrui virtù, e noi lo speriamo dipendente da questa cognitione viva dell'aiuto esterno, all'hora lo sperare è ancor'aspettare *ut dicatur expectare, quasi ex alio sperare*, si chè dovendo il Vescovo, conforme al Concilio, nell'ordinare Sacerdoti, aspettare da essi *præclarum bonorum operum exemplum, & vitæ monita*, deve prima desiderare l'un' e l'altro, già che la speranza suppone il desiderio. Ambi desiderati, deve riflettere alla virtù dell' Ordinando; e sù questa riflessione, ò cognitione, la speranza, che d'ambi concepisce per la virtù dell'ordinando, si chiama aspettatione.

20. Settimo, & vltimo inculca il Concilio al Vescovo, chè, ordinato il Sacerdote, invigili, acciò celebri, almeno la Domenica, e feste solenni, quando non habbia cura d'anime. A questa obligato, procurerà il Vescovo, che tanto spesso celebri, quanto sarà necessario per sodisfare al suo dovere. Questi sono i requisiti dal Concilio determinati per ascendere al Sacerdotio.

CAP-

CAPITOLO XXXVII.

Si propuone la dottrina del Catechismo Romano circa del Sacerdotio.

1. SEguendo le vestigia fin quì battute, hora devo proporre quanto del Sacerdotio dice il Catechismo. Qualche cosa fù detto à c. 27. cioè, i preamboli da quello stabiliti per qualsivoglia Ordine. Comincia in particolare à discorrere del Sacerdotio à n. 22. dell'istesso capo settimo p. 2. così continuando: Il terzo, anzi sopremo d'ogn'Ordine Sacro, è il Sacerdotio. Gl'antichi Padri due nomi diedero à chi era ornato di quello; perchè hora li dissero Preti, con voce Greca, che significa seniori, non tanto in età, quanto in gravità di costumi, dottrina, e prudenza, dicendosi Sap. 4. ***Senectus venerabilis est, non diuturna, neque annorum numero computata: cani autem sunt sensus hominis, & ætas senectutis vita immaculata.*** Li chiamorono altre volte Sacerdoti: primo, perchè sono consecrati à Dio: secondo perchè amministrano i Sagramenti, e trattano le cose Sacre, ò divine.

2. Le sagre carte ci descrivono due Sacerdotij; vno interno, e l'altro esterno, che bisogna qui ben distinguere, acciò il Parocho sappia spiegare al popolo, di quale Sacerdotio al presen-

sente si parla. Dunque, per quanto appartiene al Sacerdotio interno, qualsivoglia fedele, dopò il Battesimo vien detto Sacerdote, mà principalmente il giusto, che havendo in se lo spirito di Dio, per mezzo della gratia santificante, si fece membro vivo di Giesù Christo Sacerdote sommo. Il giusto, per la fede informata, & infiammata di carità, sù l'altare del suo spirito sacrifica Hostie Spirituali à Dio. Per Hostia Spirituale qui s'intende ogn'attione buona, e virtuosa, che fà il giusto à gloria di Dio. In questo senso Apoc. 1. è scritto. *Lavit nos à peccatis nostris in sanguine suo, & fecit nos regnum, & Sacerdotes Deo, & Patri suo*; e 1. Petr. 2. *Ipsi tanquam lapides vivi super ædificamini domus spiritualis, Sacerdotium Sanctum, offerentes spirituales hostias acceptabiles Deo per Iesum Christum*. E l'Apostolo ci esorta Ro. 11. *ut exhibeamus corpora nostra Hostiam viventem, Sanctam, Deo placentem, rationabile obsequium nostrum*. Ancora molto prima David haveva detto Ps. 50. *Sacrificium Deo, Spiritus contribulatus: cor contritum, & humiliatum Deus non despicies*. Questi passi appartengono tutti al Sacerdotio interno.

3. In quanto al Sacerdotio esterno, non appartiene questo ad ogn'uno del popolo; mà solo à cert'uni, che vengono deputati al Sagro ministero, per legitima impositione di mano, e sono consecrati a Dio, con cerimonie solenni della Chiesa. Nell'antica legge si vedeva tal distintione di Sacerdotio interno, & esterno. Nel versetto à num. precedente addotto David parlò del Sacerdotio interno. Circa dell'esterno sà ogn'uno, quanti nel Pentateucho precetti dasse Dio à Mosè,

&

& Aronne. Di più destinò al servitio del Tempio la tribù Levitica, ordinando, che, fuor di essa, non ardisse persona d'intrudersi à quelle fontioni. Per tanto il Rè Ozia, 2. Paral. 26., che s'arrogò il ministero Sacerdotale, percosso da Dio con lebbra, pagò l'arroganza, e'l sacrilegio, con sì esemplare castigo, e scorgendosi l'istessa distintione dell'un'e l'altro Sacerdotio, nella legge di gratia, il prudente Parocho dourà insegnare al suo popolo, che hora si tratta del Sacerdotio esterno attribuito à certa sorte d'huomini: mentre questo solo appartiene al Sagramento dell'Ordine.

4. Dunque officio del Sacerdote si è, fare sagrificio, amministrare i Sagramenti della Chiesa, come si scorge da riti, chè s'osservano in consecrarlo, descritti nel Pontificale Romano. Imperochè, nel consecrar'uno in Sacerdote, il Vescovo prima l'impuone la mano su'l capo, assieme con gl'altri Sacerdoti assistenti: secondo, la stola, chè già, come Diacono, teneva sù l'homero sinistro, il Vescovo gli e l'accommoda sù d'ambe le spalle, per modo, che avanti al petto li penda in forma di Croce. Con tale cerimonia volse la Chiesa significarci, *ex alto* il Sacerdote *indui virtute*, con cui possa portare la Croce di Christo Signore, soffrire il giogo soave della legge divina, e predicarla non solo con parole, mà con esempio di vita santissima, & honestissima. Terzo il Vescovo unge con oglio le mani al Sacerdote; quarto li porge il Calice co'l vino, e la patena con l'Hostia, dicendo: *Accipe, potestatem offerendi Sacrificium Deo, Missasque celebrandi; tàm pro vivis, quàm pro defunctis*. Con cerimonie simili, e parole

role vien constituito Mediatore trà Dio, e gl' huomini, ministero, che dobbiamo credere principalissimo nel Sacerdote. Per ultimo con imporle di nuovo le mani sùl capo dice: *Accipe Spiritum Sanctum: quorum remiseris peccata, remittuntur eis. & quorum retinueris, retenta sunt*. Con questo parlare il Vescovo conferisce al novello Sacerdote quella celeste podestà di rimetter', e di ritener'i peccati, quale Giesù Christo Io. 20. diede à suoi discepoli. E questi sono i proprij, e principali officij dell'Ordine Sacerdotale: Tanto il Catechismo Romano.

CAPITOLO XXXVIII.

Istruttione di San Carlo per i Sacerdoti.

1. E Assai diffuso il Santo nell'instruire i Sacerdoti, perchè havendo mira di ridurre il Clero alla riforma dè costumi, che tanto inculcò il Sagro Concilio di Trento, si credè con ragione obligato ad insistere sopra tutto nell'esemplarità de'Sacerdoti, come più degna portione del Clero; sì ancora perchè al present si fermano pochissimi nè gl' altr' ordini inferiori, mà tendono tutti al sopremo; laonde la vita de'Chierici è quasi via; però la vita de'Sacerdoti è stato. Se io volessi raccogliere quanto egli raccomandò, & ordinò, crescerebbe troppo l'opera, che desiderandosi alla mano di qualsivoglia Ecclesiastico, à finche corra, non

dev'essere gravosa. Quanto dunque più diffuso S. Carlo disse, mi bisogna ristringere, Quindi auverto, che il Santo unicamente mirò ad instituire un degno Ministro de'sagri Altari. A ciò vi vogliono due dispositioni: una rimota, e l'altra prossima. Dispositione remota è la vita del Sacerdote. Prossima sono gl' apparecchi dà farsi per celebrare con gradimento à Dio, e vantaggio à gl'huomini. Rimota dispositione si è la vita santa; per tanto il Sacerdote dourà di continuo leggerè, quanto si disse à cap.13. tratto dal Sant'Arcivescovo, della vita, & honestà dell'Ecclesiastico: mà, chè più importa, eseguirlo. Ancora si espose a cap. 14. l'esatezza, con cui voleva fusse recitato il divin' officio, Il Sacerdote più d'ogn'altro, dourà, conforme à que'sant'ordini, recitarlo. In somma, quanto sin'al presente si è notato in quest'opera, come avvertimento di S. Carlo, dourà tutto attendersi, massime in quelle Chiese, quali hanno per così dire adottato l'istruttioni del Santo; nè però si douranno tralasciare dà Sacerdote d'altra Chiesa, mentre sono in tutto conformi al dovere del Sacerdote.

2. Il bello della virtù non è proportionato sempre à muovere l'humana debolezza. Il conobbe Dio stesso; e per questo non si contentò attraherci al bene con la speranza del premio; mà volle ritirarci dal male, con il timore del castigo; anzi, conforme al Concilio di Trento sessione 6. c. 7. comincia Dio la nostra giustificatione *à divinæ, justitiæ, timore, quo utiliter concutimur*, e da questo convertiti *ad considerandam Dei misericordiam, in spem erigimur*. Seguendo le pedate del Cielo il

il Santo, per affettionare i Sacerdoti al proprio dovere, li propose ancora le pene, à quali soggiacciono quei, che non menano vita Sacerdotale. Istituì anticamente la Chiesa più Canoni penitentiali, che determinavano le pene da imporsi per i peccati; secondo que' Canoni procedevano i Superiori, mentre, assolvevano i Penitenti. Non voglio zelare quì per rimetterne l'uso in tempi tanto corrotti; spero bensì, che il solo leggerli farà vedere la necessità di una vita innocente nel Sacerdote, quando con tanto rigore la Chiesa castigò i loro mancamenti. Ecco dunque quanto de' Canoni Penitentiali sopra i Sacerdoti raccolse il Santo Arcivescovo.

3. Il Chierico, ò Monaco, il quale, dopo essersi consecrato à Dio con voto di castità (che si fà nel Suddiaconato) ritorna al secolo, dourà fare penitenza per dieci anni, dè quali trè saranno in pan'et acqua.

4. Se un sacerdote ammazzerà un'altro Sacerdote, farà penitenza per anni vent'otto.

5. Il Sacerdote reo di qualunque altr'homicidio farà penitenza per dodec'anni; dè quali quatro digunerà in pan'& aqua; e restera privo del grado Sacerdotale (dichiarato Irregolare) Il Diacono farà penitenza per diec'anni: de'quali trè saranno in pan'& aqua. Ogn'altro Chierico farà penitenza per sette anni, de'quali trè in pan'&aqua.

6. Il Chierico, quale fà un furto, per cui le leggi civili costituiscono pena di morte, starà in penitenza sette anni.

7. Chi toccherà non castamente una Vergine ò una donna, quando sia Chierico, starà in peni-

tenza cinque giorni : quando sia Laico , vi starà per trè giorni : quando sia Sacerdote , ò Religioso, vi starà per venti giorni ; nel qual tempo sarà sospeso dal suo ministero .

8. Se il ¡Sacerdote viola qualche sua figlia spirituale , perda l'honore della dignità ; e stia in perpetua penitenza .

9. Il Sacerdote reo di tal delitto , con essere sospeso da ogni esercitio dell'Ordine , farà penitenza , con andare in pellegrinaggio per quindec' anni : dopo si ritirerà in un monasterio , per servire ivi à Diò , tutt'il tempo di sua vita .

10. Il Sacerdote reo di semplice fornicatione , quando sia spontaneo comparente a confessare il suo crime, starà in penitenza per diec'anni , conforme al seguente modo . I primi trè mesi ritirato da tutti , digiunerà in pan'& acqua . Ne'giorni però di festa egli potrà mangiare legumi , qualche pesciet͡to , e bevere alquanto di vino , mà poco . Dormirà in terra vestito di sacco , e di giorno sì , come di notte , dimanderà perdono à Dio del suo peccato . Successivamente per un' ann' e mezzo farà penitenza , digiunando in pan'& acqua , eccetto il giorno di festa , in cui potrà mangiare latticinij , e lardo , con bevere ancora vino . Così finito l'ann'e mezzo , potrà communicarsi , andar' in Choro à recitare l'Officio , mà tenendo sempre l'ultimo luogho . Potrà pure all'hora esercitare l'officio de'quattr'Ordini Minori . Così stando in penitenza per sette anni , eccetto il tempo Pasquale , digiunerà ogni settimana i giorni soliti;mà dop' il settennio , ne i trè anni vegnenti, digiunerà in pan'& aqua il Venerdi .

11. Il

11. Il Chierico, che pecca contro natura, privato del suo grado, starà in penitenza come un Laico, del quale nell'istesso Canone si determina, che quando sia libero, faccia penitenza per sett'anni. Quando il Laico commette tal peccato con suo fratello, deve star'in penitenza per quindec'anni, senza mangiare mai carne in quel tempo, mà il Chierico dovrà fare più longa, e più grave penitenza.

12. Se un Sacerdote pecca contro il nono' precetto, che ci vieta di desiderare la donna d'altri, starà in panitenza per cinqu'anni. Se un Diacono commetterà simil peccato d'interno, e semplice desiderio, starà in penitenza per trè anni, un de'quali digiunerà in pan' & acqua; se un Chierico; vi starà per due anni.

13. L'Ecclesiastico, che caderà in qualsivoglia dei sette peccati capitali, quando arrivi à colpa mortale, starà in penitenza per cinque anni, se sarà Chierico; per sei, se sarà Suddiacono; per sette, quando sia Diacono, e per dieci, quando sia Sacerdote.

14. Il Sacerdote, che per innavertenza s'imbriacasse, pe sette giorni dovrà digiunare in pan' & acqua; se s'imbriaca per negligenza, digiunerà nell'istesso modo per quindeci giorni, se per disprezzo, ne digiuni quaranta.

15. Ogn'altro Chierico, quantunque Diacono, stia in penitenza per il tempo, che determinerà il Sacerdote suo Superiore, se à posta, ò prevedendo il male, s'imbriaca.

16. Il Religioso, che s'imbriaca, digiuni per trè mesi in pane, & acqua, & il semplice Chie-

rico digiuni per venti giorni.

17. Il Sacerdote, ò Diacono, quale tanto mangierà, ò beverà, che per questo *vomitum fecerit*, starà in penitenza per quaranta giorni. Mà il semplice Chierico, e Monacho vi starà per trenta.

18. Il Sacerdote, che celebra, e non si communica, resti sospeso dal celebrare per un'anno, & *interim* stia in penitenza.

19. Se un Sacerdote scommunicato ardisce di celebrare, debba star'in penitenza per trè anni, & in quelli astenersi dal vino, e dalla carne il Lunedì, Mercordì, e Venerdì.

20. Se un Sacerdote deposto, ardirà di celebrare, non possa più in tutt'il tempo di sua vita communicarsi, solo in articolo di morte.

21. Se una goccia di vino consecrato, caderà in terra, il Sacerdote, per cui colpa cadè, starà in penitenza per cinquanta giorni; se caderà sopra il primo panno, cioè, sopra il corporale, starà in penitenza due giorni; quando passi la prima tovaglia, oltre il corporale, starà in penitenza per quattro giorni: se co'l corporale passa due tovaglie, starà in penitenza nove giorni: se co'l corporale passa le trè tovaglie, starà in penitenza per venti giorni.

22. Mà trascurando il Sacerdote di succhiare da quelle tovaglie, ò dal Corporale il Sangue di Giesù Christo Signor Nostro sparsovi, all'hora per trè mesi debba essere sospeso.

23. Il Chierico, quale per essersi imbriacato vomitasse l'Eucharistia, deve star'in penitenza per settanta giorni.

24. Il

24. Il Sacerdote, ò Diacono, che ſpontaneamente ſi laſcia ribattezzare, ſtarà in penitenza tutt' il tempo di ſua vita.

25. Il Sacerdote, qual'aſſiſte à matrimonii clandeſtini, per trè anni ſarà ſoſpeſo dall'offitio di Parocho.

26. Se un Sacerdote ardirà d'involger'un corpo morto, con gl'utenſili, che ſervono all'altare, ſtarà in penitenza per diec'anni, e cinque meſi. Mà il Diacono, che ardiſca ciò, vi ſtarà per ſett' anni, e ſei meſi.

27. Queſti ſono i Canoni Penitentiali dà San Carlo addotti, che più gravemente, ſecondo l'antica diſciplina, punivano i peccati de' Sacerdoti; Perchè circa d'altri delitti non ſe li aggravaſſero le pene, poſſono darſene più ragioni, tutte con qualche fondamento: Se poſſo in ciò farmi lecito d'aprire i miè ſentimenti, dirò, che i Legislatori hanno ſempre coſtumato di raffrenare con leggi, da que' peccati, che ſogliono frequentarſi, e così la Chieſa pure ſtilò. Que' Padri crederono, nè meno in mente poter venire ad un'Eccleſiaſtico certi delitti più enormi, che hoggi per altro, come frequenti piangiamo nel Clero, e quindi nè meno penſarono à rimediarvi con penitenze ſalutari.

28. Hor'havendo quì raccordato più pene, da' Canoni ſtabilite à Sacerdoti, & Eccleſiaſtici peccatori, credo, che poſſa ſervire, di grand'eruditione & inſtruttione dell'Eccleſiaſtico, ſapere il rigore di penitenze ſimili. Per queſto S. Carlo volſe aggiongerlo dal Pontificale Romano, & io, sù le veſtigia del Sant'Arciveſcovo, a pien'intelligenza di quanto innocenti la Chieſa ſempre habbia vol-

suto i Ministri dell'Altare, mi prendo licenza d'aggiongerlo.

29. Chi stà in penitenza per più anni, deve farla così: Digiunerà il prim'anno in pane, & acqua, nel Lunedì, Mercordì, e Venerdì: negl' altri trè giorni feriali, non mangierà carne, ò latticinii; nè beverà potioni, che possono imbriacare; mà volendo, potrà bere alquanto di birra: Mangierà pescietti, e non potendo haverne, mangierà solo una sorte di pesce, con herbe, legumi, e frutti. La Domenica, i quattro giorni del Natale, l'Epifania, tutta l'ottava di Pasqua, l'Ascensione, per quattro giorni della Pentecoste, per la festa di S. Giovanni, della Madonna, e degl'Apostoli, per la festa di S. Michele, S. Remigio, di tutt'i Santi, di S. Martino, e del primo Protettore della Città, mangi, come ogn'altro; sfugga però la crapula, e l'ubbriacchezza.

30. Nel second'anno, il Lunedì, potrà mangiar pane, con legumi cotti, frutti, & herbe crude. Il Venerdì digiunerà in pan' & acqua. Digiunerà trè quaresime, quella di Natale, quella di Pasqua, e quella di S. Giovanni Battista, per modo, che il Venerdì sempre mangi pane, & acqua: il Lunedì, e Mercordì, come sopra si è detto del Lunedì, eccettuando le feste, quali sopra.

31. In cambio del digiuno in pan' & acqua, può ginocchioni recitare cinquanta Salmi, e dando quel giorno da mangiar' ad un povero, dovrà solo astenersi da carn'e vino.

32. Chi cento volte, ginocchioni, dimanderà perdono in Chiesa (potendolo fare) ò in altro conveniente luogo, servirà per il digiuno di pan' & acqua,

acqua, purchè lasci la carn' e'l vino. Chi non sà leggere i Salmi, quando sia ricco, farà limosina di trè denari, e di uno, se sarà povero, & astenendosi da carn'e vino, sarà quasi havesse digiunato in pan' & acqua.

33. Chi non sà i Salmi, e non può digiunare, per un'anno di penitenza in pan' & acqua, dii per limosina ventidue soldi, digiunando in pan' & acqua il Venerdì; Nelle trè Quaresime veda, quanto spende ogni giorno, in mangiar' e bere, con dare la metà del prezzo in limosina, e far'oratione à Dio.

34. Overo si faccia cantare una Messa dal Parocho, alla quale assista quel giorno, in cui doveria digiunare in pan' & acqua; e s'astenga dal vino, e dalla carne.

35. Chi nè meno potrà digiunare il Venerdì, e le Quaresime, quando sia ricco, darà in cambio di sette settimane di digiuno, per limosina venti soldi: se non può dar tanto, nè darà dieci; mà essendo veramente povero, nè darà trè. Mà chi dovendo fare penitenza per trè anni, non spera di poter digiunare in tutto quel tempo, darà per il prim'anno ventisei soldi, per il secondo, venti, e per il terzo ne darà diecidotto.

36. Questa è la formola dell'antiche penitenze: la pontual'osservanza delle quali molto raffrenava il Christiano da peccati, perchè certo dava segno d'un grand'interno amor di Dio, chi le assumeva con animo di sodisfare à Dio per i peccati già commessi, & insieme dimostrava, quanto ne' suoi figli aborrisse la Chiesa que' peccati; mentre li assoggettava à pene tanto rigorose. Il notato

quì,

qui, aggionto à quanto si disse sopra intorno la vita del Chierico, basta per far'apprendere a' Sacerdoti, qnale, secondo l'intentione di S. Carlo, debba essere la dispositione remota per il sagrifitio della Messa: Diciamo qualche cosa, intorno la dispositione prossima, cioè, intorno à quanto li compete di fare, quando stà per offerire il sagrificio.

37. Il Sacerdote, prima d'appararsi, dovrà, in luogo secreto, considerarc, quanto debba esser puro, non solo per non peccare celebrando, mà per ricevere in se il frutto del sagrificio, che stà per offerire.

38. Consideri trè cose: prima: è Ministro della Chiesa: secondo rappresenta Christo sul Calvario, e nell'ultima cena: terzo rappresenta l'uno, e l'altra nell'attione più degna, ehe possa fare un vivo membro dell'uno, e l'altra.

39. Qual Ministro della Chiesa offerisce à Dio, in nome di quella il, Sagrifitio, atto perfettissimo di Latria, ò Religione, virtù eccellentissima in recognitione del supremo di lui dominio sopra ogni creatura; qual'atto deve farsi congionto ad atti delle virtù Theologali, Fede, Speranza, e Carità, insieme co'l cuore contrito, & humiliato.

40. Ancora qual Ministro offerisce à Dio con il sagrificio, preci, (delle quali la messa si compone) adorne di quattro requisiti, che raccomandava S. Paolo, cioè, con oratione, levando la mente à Dio. nel dire *Oremus*, con obsecratione sfcongiurando il Padre per il Figlio, con dire *Per Dominum &c.* con petitione, dimandando gratie per il popolo, e con ringratiamenti nel Prefatio con dire *Dignum est, nos tibi semper, & ubique gra-*

tias

tias agere &c. spesso ancora nell'Introito, & in altre parti, quando benedice Iddio,&c. Nella Chiesa furono instituite per instinto speciale di Dio. Dunque il Sacerdote, in celebrare, dourà vestirsi dello spirito, che dimanda nè suoi Ministri, e Dio, e la Chiesa di Dio.

41. Qual Ministro di Dio, in trasustantiare il pan'e Sangue di Christo, fà un'attione propria di Dio, superiore ad ogni virtù Angelica, che, anzi u'assistono gl'Angeli al sommo riverenti; e con il Sacerdote offeriscono à Dio quel Christo, che tantò amò noi, e crocifisso morì per noi.

42. Qual Ministro di Christo, riceve in se Christo, del quale vien fatto speciale tempio, & habitatione.

43. Circa il terzo, perchè il Sacerdote fà l'attione più degna, che possa fare un vivo membro di Christo, e della Chiesà, toccando l'attioni più degne del corpo, al membro più nobile; per questo rifletta, chè la nobiltà, per il sagrificio ricercata in ogni legge, fù la purità del cuore. Mà questa deve sopra tutto risplendere nel Sacerdote Euangelico. Prima di communicare i suoi, Christo li lavò i piedi, e significò la mondezza, che dobbiamo havere communicandosi, dà peccati, anche veniali. S. Paolo scrisse 1. Cor. 11. *Probet se ipsum homo, & sic de pane illo edat.* e S. Basilio: *Non solum, qui inquinamento carnis, & spiritus, indignè accedit, horrendam habet conditionem, sed etiam, qui otiosè, & inutilitèr manducat, & bibit, propterea quod, non per memoriam Domini Nostri Iesu Christi, qui pro nobis mortuus est, & resurrexit, manducat, & bibit.*

44. Non

44. Non basta per celebrare la mondezza dal peccato mortale ; e per quanto si può , dal veniale fà di bisogno anche la Santità ; e primo dell'intentione , non celebrando per vanagloria , per la limosina , ò per altro fine humano . Bensì obligato à celebrare per altri , haverà intentione di compire à quest'obligo di giustitia , insieme offerendo la messa in honore dei Santi , à beneficio della Chiesa , per se , per i suoi , amici , e nemici , per ogni Christiano , sì vivo , che defonto .

45. Secondo , procurerà d'esercitare atti di viva fede intorn'à quel divinissimo Sagramento : gl'atti di Speranza , con sperare fondato sù la misericordia , & omnipotenza di Dio , che , per mezzo di quel sagrificio li sarà conferito d'unirsi à Christo , nella presente vita , con la gratia , e nella futura con la gloria . Per eccitarsi alla carità considerì l'amore immenso di Christo , che , non solo volle morir'in Croce per noi ; mà volle ancora farsi cibo à noi .

46. Terzo , dourà eccitar'in se ogni grand'affetto d'humiltà , considerando , che ben presto riceverà in se l'humanità , e divinità di Christo , e con esse , l'istessa trinità , Padre , Figlio , e Spirito Santo , co'l riceverlo in se indegnissimo per la viltà d'un huomo , mà più per tanti , e tanti peccati , da se commessi . Per eccitare l'humiltà , il più efficace motivo è la passione di Christo .

47. Sù queste considerationi , passerà qualche spatio di tempo in oration mentale , per dimandare da Dio , quanto più le bisogna , e si serva dell'orationi , che composero à tal'effetto S. Ambrosio S. Tomaso , e altri , poste alla fine del Breviario ;

non

non lasci però di formarne qualchedun, confor-me à gl'affetti, che in se proverà. Quelle sono più ardenti, che vengono dall'intimo del cuore. Il Sanro sopra tutto raccomanda l'oratione da Chri-sto fatta, quando incruentamente sacrificatosi nell' ultima cena, si apparecchiàva per il sagrificio cruento sù la Croce. In quella certo si contiene, quanto deve da Dio chiedere un Sacerdote, per frutto del suo sagrificio. L'honore di Dio, la glo-ria di Christo, che sono il fine: I mezzi ancora, cioè, viva fede, speranza ferma, e carità perfetta verso Dio, e verso il prossimo. Assistenza di Dio à giusti, acciò non pecchino; conversione alla fede Christiana, de gl'Infedeli &c. Questo è il frutto, che dobbiamo chiedere ne i nostri sagrificii.

48. Parla in appresso il Santo dell'esteriore ap-parecchio consistente nel digiun naturale, nella decenza dell'habito, del luogo, e tempo in cui può celebrare; Di più mette assai disteso le Rubriche, da osservarsi nel dire la Messa; Cose, quali trala-scio, perchè ogn'uno dovrà vederle nel Messale, riflettendo, che il B. Pio V. nella Bolla su'l prin-cipio del Messale apposta, in virtù di sant'obedien-za, ci comanda di osservar le Rubriche ivi prescrit-te. Veda, se può scusarsi da gran colpa di disub-bidienza, in materia di tanto rilievo, chi ò non cura di leggerle, ò leggendole, trascura di osser-varle.

CA-

CAPITOLO XXXIX.

Prattica di esaminare gl' Ordinandi al Sacerdotio, per riguardo alla podestà, che ricevono sopra il vero Corpo, e Sangue di Giesù Christo.

1 ON devo dir'altro, circa l'intelligenza del parlar Latino; perchè à cap. 30. n. 1. sufficientemente dissi, come debba portarsi l'Ordinando, nel dichiarare il Concilio di Trento, che si fà spiegar' ugualmente da ogni Ordinando *in sacris*. Dunque ristringendomi alle interrogationi, avverto di nuovo, che qualsivoglia Ordinando deve haver' in prōto dà rispōdere à due sorti d'interrogationi, cioè intorno le generali de gl'Ordini; & intorno le particolari della dottrina Christiana. Anzi à quanto maggiore grado vuol'ascendere, in ambe, con tanto maggiore pienezza deve mostrarsi instruito; perchè con tutto rigore di giustitia, & *ex officio* gl' Esaminatori son'obligati, ancora con giuramento, ad osservare il Concilio, che, assai espresso esigge scienza maggiore in chi dimanda grado, e ministero più sublime. Sarà sempre compatito, chi Ordinando *in minoribus* non sà spiegarsi con totale chiarezza intorno à quesiti de' Sagramenti in generale, mà l'Ordinando *in sacris* ed'assai più l'Ordinando

dinando

dinando in Sacerdote, verrà rimproverato acremente, quando solamente in alcuno di quelli cespitasse. Molto più, se non intendesse à pieno i rudimenti della fede Christiana, che devono intendersi da un fanciullo, a cui debbia conferirsi la Tonsura, secondo i decreti del Concilio: come potranno dunque gl'Esaminatori passare un'huomo già provetto, quale il Concilio istesso vvole non solo intelligente, mà pronto ancora d'insegnare al popolo i rudimenti della Fede sudetti?

2. Si scusano molti, dicendo, che sono bagatelle, da se bensì nella fanciulezza imparate, mà poi scordate per attender'à studij più gravi: scuse certo indrizzate à guadagnare l'animo de gl'Esaminatori, à finche pieghi dal sentiere, con tanto peso di parole additatoli dal Concilio. Vvole questo, che l'Ordinando in Sacerdote, per diligent'esame apparisca idoneo d'insegnare al popolo, *quæ scire omnibus necessarium est ad salutem*. Nè può essere Maestro, chi, quantunque già imparasse una scienza, quando vvole laurearsi per Dottore, l'hà del tutto scordata. Come poi dica di haverla scordata, non si capisce. Sappiamo, che in frequentare gl'atti d'un'arte, ò virtù, cresce in noi la notitia di quella; si che l'huomo, à scordarsi de i rudimenti della fede Christiana, consistenti in credere, sperare, & amare Dio, e'l prossimo, bisogna, che habbia trascurato per gran tempo d'esercitare questi atti. Ed'ecco una scusa più empia. Imparò da fanciullo i rudimenti, e gl'imparò tanto in theorica, quanto in prattica con esercitare quegli atti mà, quando, co'l procedere de gl'anni, doveva frequentarli, più dell'istesso pane quotidiano, gli hà trascurati del tutto.

3. A

3. Al pari frivola, se non più, è la ragione addotta. Per attendere à studii maggiori scordò i rudimenti della fede Christiana. Non bisogna studiare *doctas fabulas*, mà *Domini Nostri Iesu Christi virtutem, & presentiam*, imitando S. Paolo, che diceva 1. Cor. 2. *Non iudicavi me scire aliquid inter vos, nisi Iesum Christum, & hunc crucifixum*. Tutt'il discorso à Corinthij, dell'Apostolo riesce molto à proposito; e voglio quì trascriverlo per rischiarare l'intelletto à chi assume tali scuse. Il parlare della Croce (di quella spiegando i misteri contenuti nel *Credo*, il frutto à noi communicato per i Sagramenti;) è sciocchezza (ò per dirlo più modesto è bagatella) però à chi vuol perire (ò non cura molto la salute propria) A chi desidera salvarsi è l'istessa virtù di Dio, (per cui arriviamo alla salute) Is. 29. stà scritto. *Perdam sapientiam sapientum, & prudentiam prudentium reprobabo*. Dove sono questi gran Dottori del secolo? Non hà forse Dio scioccha reso la sapienza del mondo? L'huomo con la sapienza, che da Dio istesso hebbe in Adamo non conobbe Dio; e per questo vòlle Dio salvare i fedeli, con farli predicare Giesù Crocifisso; di che si scandalizzano i Giudei, e si ridono i Gentili, come di schiocchezza; per dirsi un Dio havere patito morte tanto ignominiosa, però à Giudei, e Gentili, da Dio chiamati unicamente si vantano nella Croce di Christo, ben sapendo havere in quella trionfato la gran virtù di Dio, che domò il commun nemico, non con eserciti, non con potenza, non con armi, mà con un semplice legno di Croce. Sapienza certo infinita di Dio, à debellare il mondo, e l'inferno tutto à

far-

farsi conoscere, amar'e glorificare, valersi d'un' huomo con ladri appeso, e rapportare à quell'istesso, & à se un'honore infinito da un disonore, per così dire, infinito. Mà questo è lo stile di Dio, con il dispreggio farsi gloria, e confondere la sapienza degl'huomini, con quello, che alla sapienza de gl'huomini pare pazzia. Tutto, à finche in Dio debba gloriarsi, chì vvole gloriarsi. Et io, dice l'Apostolo, consapevole dello stile di Dio, venni ad attestarvi la redentione in Christo. Sopra di questa non volsi proporre questioni ardue; anzi che mostrai non saperle. Mostrai solo di sapere, quanto è necessario di credere intorno à Giesù crocifisso, che quegli fusse la seconda persona della Santissima Trinità, che il significato corrispondesse al nome di Giesù, ò Salvatore, per mezzo della Croce &c. Questo, che hoggi vien detto bagatella, fù il maggiore, anzi l'unico studio di S. Paolo. Giova certo assai ad ogni Sacerdote lo studiare la Scolastica, e la Morale; mà principio, e fondamento d'ogn'una sono i rudimenti della fede. Fabrica sù l'arena, chì sù quella non fabrica; e gl'Esaminatori costumano bensì dimandar'altre più cose all'Ordinando, circa del suo ministero, mà in nessun'esame tralasciano mai le interrogationi sopra i rudimenti della fede. Pertanto chì vvole il Sacerdotio, rilegga, il già detto intorn'à quelli, quando, per disgratia (quale saria grande) di qualche cosa si fusse scordato. M'è convenuto dilongarmi con quest'esaggerationi, perchè troppo vniuersali sono i lamenti, contro gl'Esaminatori, come scrupolosi eccessivamente, in chiedere da ogni Ordinando, anzi da ogni Con-

fessore, la notitia de' suddetti rudimenti.

4. Oltre à queste interrogationi della dottrina, e dè i Sagramenti in generale, l'Ordinando in Sacerdote, avverta, che stà per ricevere due podestà: una di consecrare il corpo di Christo, l'altra d'amministrare i Sagramenti & in specie quel della Penitenza. Egli, secondo il Concilio, deve sopra l'un' e l'altra essere con diligenza esaminato. Mà per non confonderlo, distintamente si pongono qui due capi. Nel presente si pongono le interrogationi, che spettano sì all'Ordine del Sacerdotio, come al sacrificio. Nel seguente si porranno le interrogationi, che spettano sì all'assolvere i peccati, come ad amministrare gl'altri Sagramenti, per caso di necessità.

5. Quid est Sacerdotium?

M. Sacerdotium novæ legis est ordo, per quem ordinato confertur potestas consecrandi, seù transsubstantiandi panem in corpus, & vinum in sanguinem Christi; & etiam confertur potestas absovendi & retinendi peccata fidelium.

6. D. Quæ est materia Sacerdotii.

M Sicuti duplex est potestas, ita duplex debet esse materia: & quidem materia remota primæ potestatis in corpus verum Christi, est calix cum vino, & aquà, & Patena cum Hostiâ: Sed materia proxima est traditio ejusdem Calicis, & Patenæ. Materia verò remota secundæ potestatis in corpus mysticum Christi, sunt manus Episcopi: Materia verò proxima est impositio manuum Episcopi suprà caput Ordinandi: quam materiam Ordinatus debet physicè tangere, nec sufficit, quod tangat moraliter.

7. D. Cùm

7. D. Cùm Episcopus bis imponat manum super caput Ordinandi, quæ nàm ex his duabus impositionibus dicitur materia prxima secundę potestatis?

M. Bis equidem Episcopus imponit manus super caput ordinati; primò statim ac illos admonuit de omnibus ministerijs sacerdotalibus, sed tunc imponit manus *nihil dicens*, ut habetur in Pontificali Romano: quare hæc impositio, ex pluribus causis, sed etiam ex istà, nequit esse materià Sacramenti: nàm materià debet esse simul cum verbis, quæ se habent ut forma; secundò imponit manus in fine missæ simul dicens *Accipe Spiritum Sanctum* &c. Hęc porrò est materia Sacerdotij, quoad secundam potestatem.

8. D. Quæ est forma Ordinis Sacerdotij?

M. Forma Ordinis Sacerdotij, quoad utramque potestatem, sunt verba prolata ab Episcopo, quæ ex Catechismo Romano posita sunt cap. 37. n. 4. quæ singulæ sunt formæ partiales, & simul conficiunt unam totalem; adeò ut verba primò posita sint forma, per quam conficitur Sacramentum Ordinis, quoad potestatem in Corpus verum Christi; & verba secundò posita sunt forma per quæ confertur Sacramentum Ordinis, quoad secundam potestatem in corpus mysticum Christi.

9. D. Qui sunt effectus huius Ordinis?

M. Pręter Charácterem, & gratiam Sanctificantem, de quibus dictum est suo loco, habet etiam gratiam, quæ dicitur Sacramentalis, & est propria istius Ordinis: Consistit autem in quibusdam auxilijs actualibus, quæ Deus dat suo loco, & tempore, ut Sacerdos dignè possit exercere actus utriusque potestatis.

10. D. Sacerdos habet nè aliquas obligationes?

M. Præter illas tres communes Subdiacono, & Diacono, servandi castitatem, incedendi in habitu, & tonsurà, & recitandi officium divinum, insupèr habet quartam obligationem celebrandi aliquotiès in anno, adeò ut peccet mortaliter, si non habens impedimentum legitimum, omittat celebrare tòto anno.

11. S. Thomaso 3. p. q. 82. a. 10. dice il Sacerdote parerli obligato di celebrare *in præcipuis festis, & maximè in illis diebus, in quibus fideles communicare consuevèrunt*. Eccettua solo il Sacerdote impedito, per sospensione, ò scommunica, per mancanza di membro, come di lingua, occhio, deto, &c.

12. D. Quod est officium Sacerdotis?

M. Sicuti duplex est potestas, ita duplex est officium. Sacerdos enim habet consecrare corpùs, & Sanguinem Christi Domini, per primam potestatem: per secundam verò habet absolvere, & retinere peccata. Ex his sequuntur alia officia minùs principalia: quæ sacerdotibus mox ordinandis explicat ex Pontificali Romano Episcopus in ordinatione; & referuntur inferius cap. 42. n. 3.

13. D. Si ex defectu intentionis, vèl ex alio capite ordinatus non acciperet primam potestatem in corpus Christi verum, per traditionem Calicis cum vino, & aquà, & Patenæ cum Hostià, sed nihil omninò deficeret, dùm Episcopus illi manus imponit in fine missæ, posset nè Sacerdo, consecrare per vim huius secundæ potestatis?

M. Ille, in cujus ordinatione deficeret aliquid essen-

essentiale, ad recipiendam primam potestatem in corpus verum, etiàmsi abundarent omnia, quæ requiruntur ad collationem secundæ potestatis, nihil ominùs neque acciperet primam, neque secundam: quare nèc posset celebrare, nèc absolvere, & iterùm, ut fieret Sacerdos, deberet ordinari per traditionem Calicis cum vino, & aquà, & Patenæ cum hostià, & per novam impositionem manuum Episcopi in fine Missæ. At si è contrà nihil defuisset in traditione Calicis cum vino, & Patenę cum hostià, defuisset autem aliquid essentiale circà collationem secundæ potestatis, in hoc casu recepisset utique primam potestatem consecrandi, (tamen ex D. Antonino non posset celebrare] non verò secundam: quare non iterùm deberet ordinari quoad primam potestatem, sed solùm quoad secundam. Ratio est, quia secunda potestas in corpus mysticum Christi fundatur supèr primà potestate in corpus verum Christi. quare quì non habuit validè primam, ex defectu alicujus essentialis, nèque recipit validè secundam, etiam in casu, quò nihil deficit essentiale pro secnndà Prima verò non fundatur in secundà: quare, ubi prima fuit validè collata, non amplius debet conferri, sed tantum suppleri secundà, quæ non fuerat collata, vèl invalidè collata ex defectu alicujus essentialis.

14. D. Quia dictum est n. 6. quòd Sacerdos debeat physicè tangere materiam, debebit nè etiàm physicè tangere vinum in Calice?

M. Vinum non debet physicè tangi, sed sufficit, quòd tangatur per tactum physicum Calicis, in quo continetur: esset enim maxima indecentia ponere digitum in vino. Habemus igitùr ex tradi-

tione, & consuetudine Ecclesiæ, fundantis se in predictà ratione, & directæ in suis operationibus à Spiritu Sancto, quòd sufficit tangere moralitèr vinum, per tactum physichum calicis; at omnem aliam materiam debemus tangere physicè: quod etiam in humanis contingit: Vt quis accipiat possessionem rei duræ, debet illam tangere physicè. At verò, ut accipiat possessionem rei liquidæ, v. gr. vini, non est necesse, quod tangat physicè vinum, sed sufficit, quòd physicè tangat dolium, in quo continetur vinum.

15. D. Quotuplex in Ecclesià Dei extat sacrificium externum?

M. Vt ex Catechismo Romano dictum est cap. 37. num. 2., duo sunt sacrificia, aliud internum, & aliud externum: Internum est *spiritus contribulatus, cor contritum, & humiliatum*; sed sacrificium, ad quod perficiendum accipit potestatem Sacerdos in suà ordinatione; & de quo nunc loquimur; est Sacerdotium externum; et est unicum tantùm in Ecclesià Dei, vocaturque sacrificium Missæ.

16. D. Cùm partibus pluribus constet missa, in quà parte missæ perficitur satrificium?

M. Sacrificium perficitur in illis tribus partibus, nempè, in consecratione, oblatione, & sumptionè.

17. D. Quid facit Sacerdos per consecrationem?

M. Sacerdos per consecrationem transubstantiat panem in corpus, & vinum in Sanguinem Christi Domini.

18. D. Quando fit Oblatio?

M. In Missà fit duplex oblatio: altera ad Offertorium, in quà offertur Hostia, & vinum. Ista non

non est pars sacrificij: etenim in sacrificio non offertur panis, & vinum, sed Corpus, & Sanguis Christi Domini; Oblatio igitur, quæ est pars sacrificij, fit in eodem instanti, & ijsdem verbis, quibus fit consecratio. In omni lege, hoc ipso, quod aliquid immolabatur Deo, offerebatur eidem, absque alijs ceremonijs, cùm sacrificare victimam Deo, sit offerre eandem victimam Deo.

19. D. Cui offertur sacrificium?

M. Sacrificium offertur toti Trinitati, Patri, Filio, & Spiritui Sancto, qui sunt unus Deus?

20. D. Sacrificium offertur nè Sanctis?

M. Sacrificium nèque offertur, nèque offerri potest Sanctis, quia est actus Latriæ, soli Deo debitus.

21. D. Multi petunt sibi dici Missas alicuius Sancti, vèl etiam Beatissimæ Virginis Mariæ?

M. Concilium Tridentinum adductum cap. 36. nu. 4. explicat optimè, quid intelligant fideles, dùm petunt sibi dici Missas alicujus Sancti, vèl etiàm Beatissimæ Virginis. Ait enim, quod non intendunt, illis offerre Sacrificium, sèd soli Deo, qui illos coronavit, in honorem, & memoriam Sanctorum, agendo eidem Deo gratias pro illorum victorjis, & implorando eorum patrocinia, ut pro nobis intercedere dignentur in cælis, quorum memoriam agimus in terris.

22. D. Ob quem finem offertur Deo Sacrificium?

M. Offertur in recognitionem supremi dominij, quia ipse est Dominus omnium, etiàm vitæ; & proptereà ad recognoscendum hoc supremum dominium, in omni lege occidebantur animalia in sacri-

crificium. Porrò in lege gratiæ prædictis omnibus sacrificijs successit unicum, per quod immolatur incruentè Christus, qui semèl se ipsum in arà Crucis cruentè obtulit; & ubi in Cruce fuit verè occisus, in altari repræsentatur mors ejus, qui cùm semèl mor tuus fuerit, & resurrexerit, non potest amplius mori.

23. D. Quia hoc sacrificium offertur etiam Filio, ut dictum est n. 19. &, qui incruentè immolatur in altari, sit ipse Filius, videtur Filius offerri Filio: quod tamèn non potest stare: victima enim, quæ immolatur, non potest idem esse cum eo, cui immolatur?

M. Verrissimum est, quòd victima, quæ immolatur in sacrificio, non potest idem esse cum eo, cui victima immolatur; sèd tamèn in sacrificio Missæ immolatur Christus, ut homo; & ut homo, quoad Corpus & Sanguinem, offertur Filio Dei: quare, nô secundum idem est victima, quæ offerrur, & is, cui offertur: nàm est victima ut homo; & est Deus, ac Filius Dei, prout eiderm offertur victima sui corporis.

24. D. Quæ est materia sacrificij?

M. Materia sacrificij est panis ex tritico, & vinum de vite?

25. D. Si miraculosè nunc aliquis Sanctus converteret aquam in vinum, sicuti fecit Christus in nuptijs Canæ, videtur, quod non posset validè consecrrari, quia non esset vinû productum ex vite?

M. Esto non esset vinum ex vite productum, posset tamen consecrari, quia esset vinum eiusdem speciei cum vino producto ex vite: quando enim dicimus, quòd esse debeat vinum ex vite, intelligimus tantùm, quod sit vinum eiusdem species

cum

cum vino ex vite producto, ad differentiam vini, quod exprimitur ex aliis fructibus: hoc enim non potest validè consecrari, quia non est ejusdem speciei cum vino ex vite.

26. D. Si panis esset confectus ex tritico, & hordeo valeret nè consecratio?

M. Ex S. Thomà 3. p. q. 74. a. 3. ad 3. & 4. si panis constet tritico, & hordeo ex æquo, vel quàsi ex æquo, non est valida consecratio; quia panis exinde confectus non est debita materia.

27. D. Valetnè consecratio amidi?

M. Ex eodem ad 4. non est validà consecratio, quià amidum est ex tritico corrupto, non ampliùs conservans speciem panis.

28. D. Sacerdos dubitat, àn hostià sit ex grano, vel hordeo, potestnè illam consecrare?

M. Non potest illam consecrare, quià non potest exponere Sacramentum periculo nullitatis, & contrariam opinionem damnavit Innocentius XI. in propositione prima, ex 65.

29. D. Consecraretnè, si esset adeò sacrilegus, ut super materiam dubiam proferret verba consecrationis?

M. In hoc casu consecratio esset dubia: nequit enim judicari de consecratione, nisi constet de partibus essentialibus, materiæ, & formę.

30. D. Ponamus casum, quod Sacerdos, in die Paschæ, in quodam oppido, non possit habere, nisi hostiam dubiam, poteritnè illam consecrare, adhoc, ut totus populus eo die non careat missà?

M. Neque in hoc casu poterit consecrare, quià præceptum non exponendi Sacramentum periculo nulli-

nullitatis, est naturale, & divinum; propterea prævalet omni præcepto Ecclesiastico de audienda missa.

31. D. Panis ad consecrationem debet nè azymus esse, vel fermentatus?

M. Ad validitatem consecrationis sufficit, quicumque panis, sive sit azymus, sive fermentatus. Tamen Sacerdos Latinus illicitè consecraret in fermentato, & è contrà Sacerdos Ecclesiæ Græcæ consecraret illicitè in pane azymo.

32. D. Potestnè fieri consecratio in aceto?

M. In aceto, quod jam est acetum, invalidè fit consecratio, quià iàm ex corruptione mutavit speciem vini: Sèd, si vinum incipiat acescere; tùnc, quia adhuc verè est vinum (licet in vià ad corruptionem) erit valida, sed illicita consecratio. Ita S. Thomas 3. p. q. 75. a. 4. ad 2.

33. D. Potestnè fieri consecratio in agrestà, vel musto?

M. Ex eodem ad 3. consecratio in agrestà, erit invalidà, quià agrestà est quidèm in vià ad generationem vini, sèd nondùm habet speciem vini. Et quia mustum est jam in specie vini, valida quidem erit consecratio, sed illicita, nisi in magnà necessitate.

34. D. Quid debet judicare Sacerdos de quibusdam guttis vini, quas animadvertit circà medium, vel circà labrum calicis, intrà calicem?

M. Si Sacerdos animadvertat hoc, ante consecrationem, debet illas abstergere purificatoriò: quòd si relinquat, & positivè intédat consecrare, remanebunt consecratæ quod si non positivè intédat consecrare, non erunt consecratæ, quia tunc sua intentio

tio subordinatur intentioni, & usui Ecclesiæ, quæ solùm fertur, in id, quod se habet per modum totius in fundo Calicis.

35. D. Debetnè ad consecrationem aqua misceri vino?

M. Si aqua non admisceatur vino, erit valida consecratio vini puri, sèd tamèn illicita, si datà operà prætermittatur.

36. D. Quid faciet Sacerdos, qui fuerit oblitus apponere aquam in vino consecrando?

M. Si ante consecrationem recordetur non apposuisse aquam, debet eam apponere, etiamsi recordetur immediatè, ante consecrationem: quòd si recordatur post consecrationem, non ampliùs debet apponere, sèd procedere in missà, ac si apposuisset.

37. D. In quà quantitate debet apponere aquam?

M. Debet apponere in parvà quantitate, adeò, ut sufficiat unica guttà: si verò apponeret tantum aquæ, ut solveretur species vini, v. g. medietatem, vel quasi medietatem aquæ, in tali casu esset etiam invalida consecratio.

38. D. Peccaretnè mortalitèr Sacerdos ex industrià omittens apponere hanc guttam aquæ?

M. Utique peccaret mortalitèr, nèc excusaretur à mortali, ob parvitatem materiæ. Aqua enim apponitur in vino, ob mysterium: quod evacuatur per omissionem illius guttæ aquæ: & propterea non admittit parvitatem materiæ, sed sempèr est mortale peccatum.

39. D. Quod est mysterium significatum per talè admixtionem aquę cum vino in calice consecrato?

M. Mysterium, quod repræsentatur in tali admixtio-

mixtione, est unio populi Christiani significati per aquam, cum Christo, qui est totus in calice post consecrationem vini. Repræsentatur etiàm aqua, & sanguis, qui exierunt ex percusso latere Christi, post ejus mortem. Vide capit. 36. num. 8.

40. D. Sufficitnè apponere aquam in dolio, ex quo deinde hauriàtur vinum ad consecrationem?

M. Non sufficit, quia tùnc non repræsentaretur unio populi cum Christo, quare debet apponi circà ipsam celebrationem.

41. D. Quæ est forma consecrationis Eucharistiæ?

M. Forma sunt verba, quæ, in nomine Christi, Sacerdos profert supèr debitam materiam; & quidem forma ad consecrandum panem, sunt illa verba *Hoc est enim corpus meum*: forma verò ad consecrandum vinum, sunt illa verba: *Hic est enim calix sanguinis mei, novi, & æterni testamenti, mysterium, fidei, qui pro vobis, & pro multis effundetur in remissionem peccatorum.*

42. D. Si Sacerdos ex industrià omitteret ly *enim*, essetnè valida consecratio?

M. Esset utique valida: etenim, illà omissà, non tollitur significatio verborum, cùm exprimat tantùm coniunctionem verborum præcedentium ad subsequentia: tamèn peccaret gravissimè Sacerdos ex industrià omittens contrà præceptum Ecclesiæ.

43. D. Consecraretnè Sacerdos, qui diceret: *Hic est enim corpus meum*?

M. Si mutaret ex inadvertentià, vel ex ignorantià grammaticæ accipiens ly *hic* nominalitèr, quia credit corpus esse generis masculini, tùnc utique valeret consecratio, quia adhùc perseverat significatum formæ: sèd si acciperet ly *hic* adverbialitèr

litèr, ita ut faceret hunc sensum *quì è il corpo mio*, non valeret consecratio, quia mutaret significatum formæ.

44. D. Videtur retineri significatum formæ, quia, post consecrationem, est verum dicere: *In hoc loco est corpus Christi*?

M. Non retinetur significatum formæ: per illa enim verba hæc duò indivisibilitèr significantur, quòd, priùs sit substantia panis, & quòd hæc transubstantietur in corpus Christi: quæ duo non significantur per illud adverbium *hic*; cum Christus in Cœlo dicat: *In hoc loco est corpus meum*, & tamèn in cęlo non transubstantiatur panis in corpus: quare consecratio esset invalida.

45. D. Per formam panis, quid venit sub speciebus panis, & per formam vini, quid venit sub speciebus vini?

M. Tàm sub speciebus panis, quàm vini, venit totus Christus, qualis est gloriosus in Cœlo, cum totà suà substantià, & accidentibus, cum animà, & personà divinà sibi unità hypostaticè, imò cum divinitate, & reliquis personis divinis. Differentèr tamèn: nàm, sub speciebus panis, ex vi verborum, venit tantùm corpus Christi, & per concomitantiam, cætera: sub speciebus verò vini, ex vi verborum, tantùm venit sanguis Christ, & cætera per concomitantiam.

46. D. Post consecrationem remanet nè aliquid panis, & vini in Sacramento Eucharistiæ?

M. Remanent omnia accidentia, seù species panis, & vini: substantia verò tota panis, & vini convertitur, seù transubstantiatur in corpus, & sanguinem Christi, adeò ut, post consecrationem, nihil

nihil substantiæ panis, & vini, remaneat, neque in Sacramento, neque alibi.

47. D. Materià consecranda per verba, quantùm debet esse præsens, ad hoc, ut validè possit consecrari: Ponamus casum, quòd in uno altari sit Sacerdos, & in alio, ex parte adversà sit hostià cum vino, quæ Sacerdos optimè videat, proferatque formam, cum intentione consecrandi, valebitnè consecratio?

M. In hoc casu non valebit consecratio: est enim regula generalis, quòd ad validam consecrationem, materià debeat esse præsens, ut verificari possint illa duo pronomina *hoc*, & *hic*: quæ in dato casu non possunt verificari: de hostià enim adeò distante, dicitur *illa* non *hæc*: quare in praxi videndum est, àn de materià possit verificari pronomen *hoc*: etenìm tùnc valet consecratio: si verò de materià dici debeat *illud*, non *hoc*, invalida tùnc erit consecratio?

48. D. Sacrista dicit Sacerdoti, se apposuisse in patenà decem particulas consecrandas: ubi tamèn Sacerdos consecravit, invenit fuisse duodecim, eruntnè omnes consecratæ?

M. Si Sacerdos, cum illo errore in intellectu, quòd sint decem particulæ tantùm, adhùc, per voluntatem, intendit consecrare totam materiam præsentem, omnes remanent consecratæ, quia error ille in intellectu credentis esse tantum decem, non minuit efficaciam intentionis in voluntate, quæ fertur in totam materiam presentem; si verò, ad errorem intellectus sequatur intenrio consecrandi tàntùm decem, tunc nullæ remanent cosecratæ, quia materia non est determinata, nèc potest assignari

gnari, quæ decem consecrentur, & quæ duæ non consecrentur.

49. D. Ponamus è contrà, quod Sacrista ponat decem, & dicat esse duodecim: Sacerdos autem intendat consecrare duodecim, illæ decem erunt nè consectatæ? B.

M. Tùnc illæ decem erunt consecratæ, quia minor numerus continetur in maiori; & sic determinans consecrare duodecim, determinat etiam consecrare decem.

50. Quot peccata committit Sacerdos, qui celebrat in peccato mortali? C.

M. Committit duo peccata mortalia; contrà virtutem Religionis, nempè, duo sacrilegia: alterum, quia celebrat in peccato mortali: & alterum, quia communicat in peceato mortali.

51. D. Quid debet facere Sacerdos existens in peccato mortali, & volens celebrare?

M. Videndum est, àn Sacerdos iste velit celebrare cun fructu: àn verò illi sufficiat ita celebrare, quòd non committat prędicta duo sacrilega: Si hoc secundum, hujusmodi Sacerdos, debet confiteri Sacramentalitèr, antèquam celebret. In alijs Sacramentis vivorum, sufficit contritio, antèquam ea recipiat, vel administret, etiàm si aliàs commodè potest confiteri. At, ubi Sacerdos celebrat, si potest confiteri, tenetur sub mortali, ex Tridentino sessione 13. cap. 7. & si deest copia Confessoris, omittat celebrare, At' sì, necessitate vrgente, tenetur ad celebrandum, & desit copia Confessoris, tunc poterit celebrare cum solo actu contritionis; tenetur tamèn sub mortali confiteri quam primum. Quòd si vult celebrare cum fructu, tùnc debet habere

bere præ oculis doctrinam S. Thomæ 3. p. q. 79. a. 8. ubi ait, quòd accedens ad communionem cum affectu ad peccatum veniale, recipit quidem fructum, seù augmentum habituum charitatis: & gratiæ sanctificantis, quod augmentum est fructus, & effectus Eucharistiæ, communis cum cæteris Sacramentis vivorum; sèd tamèn non recipit effectum seù fructum specialem, & proprium Eucharistiæ: hic enim fructus specialis, & proprius, consistit in quadam actuali refectione spiritualis dulcedinis; & hanc in Deo non potest sentire, qui communicat cũ affectu, seù delectatione ad peccatum veniale.

52. D. Illud Tridentini mandatum de confitendo quam primum, videtur esse purum consilium: & ita intelligunt plures Doctores?

M. Non est purum consilium, sèd formale præceptum: & contrariam Doctorum opinionem damnavit Alexander septimus propositione 38.

53. D. Illa particula *qamprimùm* posita in Tridentino, secundum aliquos doctores intelligitur, quando Sacerdos suo tempore confitebitur?

M. Horum Doctorum opinionem damnavit Alexander septimus propositione 39. Hinc inferuntur nonnulla: primò Sacerdos, ex inopià Confessarii, contritus celebrans initio mensis, etiàm si non amplius teneretur celebrare per totum mensem, peccat mortaliter, si quàm primum non confiteatur: &, vbi confitetur, debet se accusare de hoc peccato contrà præceptum Tridentinini: secundò videtur: quòd non possit differre hanc confessionem à Tridentino præscriptam ultrà duos, vèl ad summùm ultrà tres dies: tertiò, si ubi ab altari accedit ad Sacristiam, invenit Confessarium; & vult per aliquot

dies

dies recedere ad locum, in quo non habebit copiam Confessarij, sub mortali, tenetur confiteri tùnc statim finità missà : quartò non violabit hoc Tridentini præceptum, si differat confessionem per mensem, & vltrà, in casu, quo non haberet copiam Confessarii, dummodò, cùm habuerit, confiteatur quàm primùm.

54. Sacerdos accipit eleemosinam pro missâ, & obliviscitur illam offerre, usque, dùm peregit consecrationem : quà factà, recordatur suæ obligationis, & illam tùnc offert, satisfecit nè suo muneri?

M. Non satisfecit, sèd tenetur offerre aliam missam, quia consecratio est pars principalis sacrificii; &, eà factà, statim fructus applicatur: quare in tali casu non est ampliùs dominus applicandi fructum, cui voluerit, cùm iàm sit applicatus.

55. D. Ponamus casum, quod Sacerdos moriatur tempore consecrationis: Clericus autem nesciat, àn mors acciderit, antè, vel post consecrationem, quid faciendum tunc?

M. In hoc casu diligentèr, est interrogandus Clericus; &, si verè nesciat, àn consecraverit, tùnc, si extat Sacerdos ieiunus, debet celebrare apponendo novam Hostiam, & novum vinum: & ponendo ad partem (tamen super corporale) Hostiam, & vinum pristini Sacerdotis; quòd tamen cavebit, ne consecret: postquàm verò sumpsit Hostiam, & vinum à se consecratum, ante oblatationem, sumet Hostiam, & vinum pristini Sacerdotis. Quòd si nullus adsit Sacerdos jejunus, tùnc alius non jejunus, etiamsi priùs celebraverit, debet iterum celebrare, & facere, vt dictum est priùs: præ-

ceptum enim faciendi integrum sacrificium, per consecrationem, & sumptionem, est divinum, quod debet prævalere præcepto Ecclesiastico cèlebrandi jejunum, vel semèl tantum celebrandi.

57. D. Quæ differentia est inter Eucharistiam, ut Sacrificium, & Eucharistiam, ut Sacramentum?

M. Hæc est differentia, quod Eucharistia, ut sacrificium, est illa actio in fieri, quà consecratur Corpus, & Sanguis Christi, & illà actione finità, non dicitur ampliùs Sacrificium. At verò Eucharistià, ut Sacramentum, est Corpus, & Sanguis Christi, sub speciebus panis, & vini in facto esse, ita quòd etiam, finità actione sacrificii, verè, & realiter est Corpus, & Sanguis Christi, sub speciebus panis, & vini; quare in tabernaculo conservatur Eucharistia, ut Sacramentum, sèd non Eucharistia, ut sacrificium.

57. Vi sono altri più dubii, che sogliono, all' Ordinando in Sacerdotio, dimandare gl'Esaminatori; mà io li tralascio, perche sono assai chiaramente sciolti nel Messale Romano, nelle Rubriche postevi à principio, quali doverà l'Ordinando leggere, con maturità, più volte, prima di venir all' esame, per non haversi, à confondere, quando fusse richiesto soprà di quelle; mà spessissimo doverà leggere, dopo che sarà ordinato. L'esperienza pur troppo c'insegna, che si scordiamo; e quindi, con trascurare la lettura, si mettiamo à rischio evidente di mancare in cosa tanto grave. Vn Sacerdote sollecito di ben'operare il suo ministero, non deve mettersi à tale rischio, perchè non si fà mai ciò, senza peccato grave, à proportione del rischio, al quale si mette. Bensì, acciò possa l'Ordinando, da prin-

principio sapere, quanto li conviene, per sodisfare à gl'obligh delle Messe, quali dirà, voglio qui porre chiaro, e breve, più quesiti, e le risolutioni emanate dalla Sede Apostolica, secondo le quali dourà governarsi, per non aggravare sua coscienza. Quanto risolse, tutto è inserito nella Bolla, che publicò la sa. me. d'Innocentio XII. e comincia. *Nuper à Congregatione*; uscita, sotto i 23. Decembre 1697. à cui sempre haverò relatione, quando non dica di più, ò pure stà nelle propositioni prohibite da Alessandro settimo. Que'decreti della Sede Apostolica ne contengono molti, che spettano à Vescovi, ò Communità tanto secolari, quanto Regolari; e questi non penso di raportarli, mà solo quei, che son necessarii per ogni Sacerdote.

58. D. Sacerdos accepit eleemosinam omninò incongruam pro missà, v.g. decem Bononenos, pro decem missis, cùm hìc Romæ consueta eleemosina sit decem Bononenorum, pro quàlibet missa, tenetur nè in tali casu celebrare decem missas, vel sufficit, quòd celebret unam missam, applicando illam pro illis decem, qui singuli obtulerunt unum Bononenum,

M. Sacerdos in genere tenetur celebrare tot missas, quot illi præscriptę fuerunt, etiàm si eleemosina sit omninò incongrua; & in dicto casu tenetur celebrare decem missas; nec satisfacit suæ obligationi, si celebret minùs, quàm decem.

59. D. Peccat nè graviter in dicto casu, si loco decem missarum, celebret novem tantùm?

M. Peccat graviter; nec enim in hoc casu metienda est gravitas peccati, ex eo, quòd sibi retineat unum bononenum, qui est parva materia in ra-

tione furti; sed quia privat fructu, & valore decem sacrificiorum illos decem, quibus tantùm applicat novem; sèd metimur gravitatem peccati, ex eo, quòd privat fructu sacrificii, cujus fructus privatio est materia gravis sufficiens ad peccatum mortale.

60. D. Hujusmodi Sacerdos in tali casu tenetur nè ad restitutionem?

M. Sacerdos, obligatus in tali casu, ad celebrandas decem missas, tenetur ad restitutionem, celebrando decimam pro ijs, qui obtulerunt eleemosinam.

61. D. Hujusmodi Sacerdos contrà quam virtutem peccat?

M. Peccat contrà virtutem iustitię, ut definivit Alexander septimus prohibens contrariam opinionem nonnullorum Doctorum propositione decimà.

62. D. Videtur, quòd posset Sacerdos accipere duplicatum stipendium, si offerret pro Petro fructum, qui solet applicari dantibus eleemosinam; & pro Paulo offerret fructum specialissimum sacrificij, quem Deus solet elargiri sacrificanti?

M. Nullatenùs potest hoc fieri, & contrariam nonnullorum Doctorum opinionem damnavit Alexander septimus propositione 8.

63. D. Quia dictum est tot misas esse celebrandas, quot præscriptæ fuerint, etiàm si eleemosina sit omninò incongrua, a quo hujusmodi missæ debent esse præscriptæ, ab offerente eleemomosinam, vèl ab Ordinario: v.g. supponamus in aliquo Episcopatu esse præscriptum, ùt pro eleemosinà unius missæ, dentur quinque Bononeni, quãdo Sacerdos accepit decem, sufficiet nè, quòd celebret decem, ùt præscriptæ fuerunt ab offerentibus eleemosinam?

M. De-

M. Debet offerre decem missas, ùt præscriptæ fuerunt à dantibus eleemosinam; verùntamèn in casu, quo isti non determinassent numerum missarum, sèd reliquissent, vt dicerentur decem missæ, tunc Sacerdoti danda est eleemosina juxtà prescriptum Ordinarij.

64. D. Episcopus in suà synodo decrevit, ut pro Missà darentur in eleemosinam qüinque Bononeni: post quod decretum offeruntur mihi decem Bononeni pro decem missis, possum ne sequi taxam Episcopi, celebrando duas tantùm missas, vèl teneor crelebrare decem, iuxtà præscriptum offerrentis?

M. In hoc casu teneor celebrare decem missas iuxtà prescriptum offerentis, nec possum sequi taxam Episcopi.

65. D. Supponamus hìc in urbe, ubi est consuetudo dandi unum Iulium pro eleemosinà cujuslibet missæ, supponamus, inquam, cuidam Sacerdoti, collatos decem Iulios pro unà missà, poterit ne Sacerdos iste dare alteri Sacerdoti, unum Iulium, ut celebret predictam missam, & retinere sibi novem iulios.

M. Non potest sibi retinere, sèd totam, & integram eleemosinam, quæ sibi obvènit, tenetur dare Sacerdoti celebranti.

66. D. Extat Sacerdos habens in titulum Capellaniam, unde illi proveniunt tres Iulij pro singulis missis, & cùm possit per alium celebrare, teneturnè, quando celebrabit per alium, dàre huic tres Iulios?

M. Iste Rector beneficij potest dare alteri, qui pro se celebrat eleemosinam congruam, iuxtà mo-

rem civitatis, vel Provinciæ; retento sibi reliquo fructu, nisi aliter disponeretur in fundationo Beneficij, vel Capellaniæ.

67. D. Poteſtnè dari alius caſus, in quo Sacerdos, cui Miſſæ celebrandæ traduntur, poſſit per alium ſatisfacere, collatà celebranti aliquà parte ſtipendij, & alià ſibi retentà?

M. In hoc attendenda, eſt propoſitio nona, quam damnavit Alexander ſeptimus.

68. D. Sacerdos, qui nondum ſatisfecit oneribus Miſſarum iàm ſuſceptis, poteſt nè accipere alia onera Miſſarum?

M. Poterit accipere nova; ſi infrà modicum tempus, poteſt ſatisfacere omnibus, alioqui non poteſt.

69. D. Quid ſi dans nova onera, ſciat antiqua, quibus non poſſum ſatisfacere intrà modicum tempus, & conſentiat, ut differam ſatisfacere novis, qnoàd uſque ſatisfecerim antiquis?

M. In hoc caſu licebit accipere noua onera, eſtò infrà modicum tempus non poſſim ſatifacere antiquis.



CA-

CAPITOLO XXXX.

Prattica di esaminare gl'ordinandi al Sacerdotio, per riguardo alla podestà di legare, & assoluere dà peccati.

1\. 
Ntorno alla seconda podestà, che su'l corpo mistico di Christo, nell'ordinatione, si conferisce à sacerdoti, per sodisfare à gl' Esaminatori, sono gl'Ordinandi solamente obligati à sapere, quanto e necessario, per assolvere uno in articolo di morte, atteso, che, per assolvere in altra congiontura, devono comparire à nuovo esame, in cui particolarmente, devono rispondere intorno à principij della Theologia Morale; tuttavia penso nel capitolo presente diffondermi alquanto più del mero necessario ad un semplice Sacerdote. Quando il permetta Iddio; & altre particolari occupationi, disegno di scrivere la prattica dell'esame per i Confessori; e credo poterli giovare molto, se nella presente opera li premetto una superficiale notitia, di quanto si donrà esaminare più dottrinalmente in appresso. Mà per non confondere, proporrò prima solo il mero necessario per l'Ordinando al Sacerdotio, e successivamente mi stenderò à quest'altre notitie, quali, se non li sono in tutto necessarie per l'assolutione la

articolo di morte, però li saranno sommamente utili, per compire al suo ministero in quell'estremo, quantunque non dissegnasse di assumere il ministero di confessare. Dal capo antecedente n. 6. 7. & 8. l'Ordinando è già instruito della materia, e forma, per ricevere questa seconda podestà di assolver'e ritener'i peccati; onde passo à spiegare, quanto deve attendersi per esercitarla, se non in tutta perfettione, almeno in modo, che non manchi gravemente al suo obligo.

2. D. Optimè intelligo, qualitèr Sacerdos absolvat à peccatis; non tamèn intelligo, qualiter retineat peccata?

M. Sacerdos dicitur retinere peccata, per hoc, quòd non absolvat eum, quem agnoscit esse indispositum.

3. D. Sacerdos potestnè statim, ac est ordinatus, absolvere quemlibet à peccatis?

M. Non potest statim absolvere quemlibet à peccatis: nàm ad hoc requiritur, non solum potestas Ordinis, sed etiam potestas iurisdictionis: cum enim sit Iudex, & nemo possit iudicare, nisi suum subditum, prçter potestatem Ordinis, ad absolvendum, requiritur etiam, ut superior illi assignet subditos; quod fit, eidem conferendo potestatem jurisdictionis, quare ordinatus in Sacerdotem, potest absolvere tantùm fideles æxistentes in articulo mortis.

4. D. A quo simplex Sacerdos habet jurisdictionem, ut in articulo mortis possit absolvere?

M. Ecclesia confert jurisdictionem simplici Sacerdoti, ut in tali articulo possit absolvere, ut habetur ex Tridentino sessione 14. cap. 7.

5. D. si

5. D. Si adsit alius Sacerdos, habens jurisdictionem ab Episcopo, poterit nè simplex Sacerdos absolvere constitutum in articulo mortis?

M. Rituale Romanum, in rubricis: *de Sacramento pænitentiæ* habet hęc verba. *Si periculum mortis immineat, approbatusque desit Confessarius, quilibet Sacerdos, potest à quibuscunque censuris, & peccatis absolvere*. Igitur, ubi adest approbatus, nequit absoluere simplex sacerdos.

6. D. Si adsit alia necessitas gravissima, præter articulum, vèl periculum mortis, poterit nè simplex Sacerdos absolvere; v. g. in casu, quo quis ęxistens in peccato mortali, debet abire in locum, ubi nullus reperietur Confessarius?

M. In nullo alio casu, præter articulum, vèl periculum mortis, Ecclesia simplici Sacerdoti concedit jurisdictionem ad absolvendum.

7. D. In tali articulo potest nè simplex Sacerdos absolvere etiàm ab omnibus censuris, incursis, etiam proptèr hæresim?

M. Ex Rituali dictum est n. 5. quòd tunc quilibet Sacerdos potest absolvere quascunque censuras, & casus, etiam hæresim.

8. D. Quà formà utetur Sacerdos ad absolvendum.

M. Sacerdos, qui vult absolvere, debet pręmittere preces, quas disponit Rituale Romanum. Sèd si urgeat necessitas in periculo mortis, breviùs dicere poterit; *Ego te absolvo ab omnibus censuris, & peccatis: In nomine Patris &c.*

9. D. Illa verba *In nomine Patris* &c. sunt nè de essentià formæ, ita ut invalidum sit sacramentum pænitentiæ, si omittantur?

M. Illa

M. Illa verba sunt de essentià baptismi, sèd non sunt de essentià Sacramenti Pænitentiæ. Disparitas est, quia Christus ita instituit: nàm de Baptismo dixit: *Baptizantes eos in nomine Patris* &c. Matth. 16. Hoc autèm non expressit, ubi Io. 20. instituit Sacramentum Pęnitentiæ.

10. D. Potest nè simplex Sacerdos extrà articulum mortis absolvere à venialibus, vel mortalibus jàm semèl ritè confessis?

M. Hodiè id est prohibitum à Sacrà Congregatione Concilij, in decreto de Communione quotidianà, emanato auctoritate Apostolicà.

11. D. Quomodò se geret Confessarius, qui invenit hæreticum, in articulo mortis, volentem redire in sinum Sanctæ Matris Ecclesiæ Catholicę?

M. Debet inducere hunc hæreticum, ut abjuret suas hæreses, eliciatque oppositos actus fidei; pręterea priùsquàm absolvatur, debet moribundus, quicunque ille sit, sivè alius, qui incidit in excommunicationem, dare juramentum de stando mandatis Ecclesiæ, seù, de se præsentando Superiori legitimo, ad effectum, ut eidem obediat, pro quanto excommunicationem tulit. Insupèr, si opus sit, & fieri possit, debet dare cautionem de satisfaciendo parti læsæ. Debet etiàm Confessarius tali moribundo indicare, quòd illum absolvit, & quòd remanebit verè absoutus, tàm foro conscientiæ, quàm in foro fori; nihilominus, si convaluerit, tenebitur se præsentare Superiori legitimo, ad effectum standi mandatis illius, & satisfaciendi pro omnibus, & singulis excommunicationibus, adeò ut si negligat se pręsentare, reincidat in omnes, & singulas excommunicationes, quibus erat innoda-

tus,

tus, & absolvitur in tali articulo; non ita quòd redeant prædictæ excommunicationes, sèd quia iterum Ecclesia excommunicat eum, qui negligit se præsentare.

12. D. Si moribundus interroget, quos actus, & quarum præsertim virtutum debeat elicere in tali articulo; quid respondendum?

M. Respondebit, eum teneri, præsertim ad actus Fidei, Spei, Charitatis, & Pœnitentiæ.

Il prudente Sacerdote doverà essere pronto ad insegnare tal' atti (e perciò l'Ordinando ancora, se vien ricercato à farli nell'esame) doverà farli secondo la formola, che si è posta cap. 8. n. 19., e di più doverà denontiare al moribondo, che il Sacramento della Penitenza si può ricevere con l'attritione supernaturale, secondo chè si spiegha in altri luoghi; mà in articolo di morte, il moribondo è obligato di avvivare il suo dolore dell' offesa di Dio, con la carità perfetta; onde trascurando di renderla contritione perfetta, con qualch'atto di carità, fatto prima, o almeno, dopo il Sacramento della Panitenza, sarebbe reo di colpa mortale. I tempi, nè quali, anche fuori del pericolo di morte, siamo obligati ad esercitare gl'atti delle virtù Theologali, s'è espresso cap.8. num. 18.

M. Antequàm illum absolvat, debetnè inducere, ut ignoscat inimico, à quo fuit lethaliter vulneraratus?

In tale caso doverà procedere il Confessore, con sõma prudẽza, discretion'e carità. Per tanto sappia, che il Christiano è obligato à perdonare di vero cuore al suo nemico; e quando nõ trova il moribõdo in

do in tale dispositione,non puole assolverlo. Mà, se il moribondo afferma, che perdona di tutto cuore al nemico, non li porta odio, nè li desidera male;tuttavia vuole querelarlo avanti al Giudice, acciò la giustitia non perda il suo corso, parlandosi con tutto rigore Theologico, un tale può essere assoluto, perchè non desidera il male del nemico;mà il bene della giustitia,nientedimeno è difficilissimo, che in tal congiontura il ferito si muova solo à fine di giustitia, e d'ordinario colora solo con quella il desiderio di vendetta; onde il Confessore l'esorti, quanto sà, e può, à rimetter'il tutto à Dio; ma se lo vede mosso unicamente da zelo di giustitia, non può in tal caso negarli l'assolutione. Bensì, quando il nemico debba essere condennato in galera, ò morire, con lasciare, per esempio, più figlie nubili, à rischio evidente di perdersi, all'hora ne meno puole assolverlo, quantunque si muova unicamente dà zelo di giustitia,perchè in tal caso deve proferirsi la carità verso quelle miserabili.

14. D. Potestnè Sacerdos absolvere moribundum, qui, antequam perficiat confessionem, amittit vocem, & loquelam?

M. Rituale Romanum ita disponit: *Si inter confitendum, vèl etiam, antequàm incipiat confiteri, vox, & loquela agrum desiciat, nutibus, & signis, conetur, quoad eius fieri poterit, peccata pænitentis cognoscere, quibus utcunque in genere, vel in specie cognitis, vèl, etiamsi confitendi desiderium, sive per se, sive per alios, ostenderit, absolvendus est.*

In questo parlare il Rituale non solo decide il caso proposto, mà più altri: primo dunque posso assolver'il moribondo, quantunque perda nel con-

confessarsi la parola: secondo in tale congiontura devo procurare, che con segni, ò cenni, faccia il moribondo apparirmi la sua contritione, ò desiderio di essere assoluto. Terzo non potendo farsi altrimente, basterà, che, ò in specie, ò in genere, s'accusi: quinto anzi basterà, che habbia mostrato il desiderio della Confessione, ò per se, ò per altri. Come per essempio, sentendosi ferito, immediatamente, gridò *confessione*; ma quando arriva il Sacerdote, non è più in se, non più stringe la mano, nè può far'altro segno, quantonque il Sacerdote lo procuri; all'hora se uno attesta, che dimandò confessione, può esser'assoluto. Alcuni cercano, se possa io assolvere uno da me trovato già moribondo, che non dà, nè hà dato segn'alcuno; e dicono, che quando habbia vissuto Christianamente, ò quando sopravenisse il male al Sacerdote, quando hà comininciato il *Confiteor* alla messa, io poss' assolverlo. Nell' esame non rigettano, chi tenesse ciò, per dirsi da molti sentenza probabile, quando si assolve *saltem sub conditione*, tuttavia considerando, che la materia del Sacramento deu'essere segno sensibile, non pare vera tal'opinione, quando il moribondo non dà segn'alcuno; e quando il Sacerdote recita il *Confiteor*, non lo recita con ordine à Sacramento di Penitenza.

15. D. Quomodò dici potest integra confessio illa peccatorum in genere, cum requiratur ad confessionem, quòd pænitens se accuset de peccatis quoad speciem, & numerum?.

M. Illa confessio licèt non sit integra materialiter, est tamèn integra formalitèr.

I Theologi riconoscono due integrità della confes-

fessione: una materiale, l'altra formale: la materiale stà in dire il numero, e la specie d'ogni peccato: la formale stà in dire il numero, e la specie, per quanto si posson dire; Mà, quando non si posson dire per qualch'impedimento morale, o fisico, basta in tal caso dirne quanti posson dirsi, con dolor'universale d'ogni peccato, e con animo di dire il resto à suo tempo. La Confessione con tutti questi trè requisiti vien detta *integra formaliter*.

16. D. Potest nè dari casus, quòd confessio sit integra formaliter, & non valida?

M. Potest quidem dari casus, quòd confessio sit integra materialitèr, & non valida, sèd non potest dari casus quod sit integra formaliter, & non valida.

Habbiam detto, che basta per l'integrità materiale, il dire la specie, numero, e circostanze necessarie de peccati, senza più; per questo una confessione *materialiter integra*, può esser'invalida, perchè può mancare nel dolore, ò nell' altre parti necessarie per la validità; Et all'incontro habbiam detto all'integrità formale ricercarsi trè conditioni: prima, che si dichino quanti peccati posson dirsi: secondo, che vi sia dolor'universale d' ogni peccato: terzo, che vi sia l'animo di dire gl' altri à suo tempo. Vede ciascheduno assai chiaro, non poter'una confessione esser invalida, quando habbia quelle conditioni.

17. D. Dolor in moribundo requisitus ad validitatem confessionis, debet nè esse supernaturalis?

M. In quocunque casu homo confiteatur, ut recipiat Sacramentum, debet habere dolorem supernatu-

natu-

naturalem ; & contrariam opinionem damnavit Innocentius XI. propositione 57.

Il ponto consiste in conoscere , quando il dolore sarà sopranaturale . Sopra ciò molti all' esame s' impicciano assai, perchè gl'Esaminatori da una parte vogliono , che sia moralmente certo della sopranaturalità del dolore , acciò possa ben'esercitare il suo ministero : dall'altra non trovano così facilmente il modo per conoscerla . Noi stabiliamo il principio della sopranaturalità essere la fede ; quindi sarà sopranaturale il dolore , quando vengha regolato dalla fede .

18. D. Dolor , quo moribundus doleret se offendisse Deum , quia timet mortem sibi imminentem , est nè sufficiens ?

M. Iste dolor nullatenùs est sufficiens ad Sacramentum ; quia non est supernaturalis .

La fede non insegna , che il peccato da Dio si castighi , con morte temporale , ò con mali della vita presente. . La morte à tutti è commune : gl'altri mali bene spesso più affliggono il giusto , che l'empio. . La fede però insegna il peccato castigarsi da Dio con la mort'eterna , e con la perdita del Paradiso ; e per questo dolersi del peccato per tal' timore , è atto regolato dalla fede ; con ciò basta per la confessione ; mà non quello del danno temporale .

19. D. Ex Tridentino sessione 14. cap. 4. Attritio potest oriri *ex turpitudinis peccati consideratione* , quæ turpitudo peccati cognoscitur naturaliter, & hac attritio ad *Dei gratiam in Sacramento pænitentiæ impetrandam disponit* .

M. Tridentinum non loquitur de naturali , sèd de su-

de supernaturali considratione turpitudinis peccati.

In due modi conosciamo la bruttezza de' peccati: primo co'l lume di natura: secondo, & assai meglio, co'l lume di fede. Il Concilio parla del secondo, non del primo modo, perchè niuna cosa naturale può disporre alla gratia sopranaturale.

20. D. Moribundus ex ignorantià, & errore omninò invincibili, credit se habere dolorem sufficientem ad Sacramentum. Imò idem omnino credit Confessarius, ideòque illum absolvit, cùm re verà non habeat, remittuntur nè peccata cum tali dolore existimato, per vim absolutionis?

M. Hujusmodi moribundus invalidè omninò absolvitur, & ubi agnoverit illum dolorem fuisse insufficientem, tenebitur iterùm confiteri eadem peccata, ut ab ijs verè absolvatur.

In questo caso, quantunque il moribondo manchi al dolore necessario, non però fà sacrilegio, perchè non vi và con mala fede, mà con buona; e del tutto crede, di havere il dolore necessario; tuttavia non fà confessione valida, mentre, per la validità si ricerca nè Sacramenti la materia, che Christo hà determinato; e Christo hà determinato per questo Sagramento il dolore sufficiente, non il dolore da me creduto sufficiente. Vn'esempio spiegherà il tutto à maraviglia. Il Sacerdote consacra un'Hostia, che per ignoranza invincibile giudica essere di grano, e giurarebbe ciò ben mille volte; mà in verità è d'orzo; questa non resta in verun modo consecrata, perche Christo hà determinato per materia dell' Eucharistia, l'Hostia, che sia veramente di grano, non l'Hostia creduta di grano.

21. D. Sa-

21. D. Sacerdos dubitat, num dolor moribundi sit sufficiens ad Sacramentum, potest nè illum absolvere cum tali dubio?

M. Si non potest, ob vicinitatem mortis, excitare moribundum ad majorem dolorem, antequam expiret, debet illum absolvere sub conditione?

Chi vien'esaminato di caso particolare, dourà subito riflettere al principio universale; Fondato sù questo, sempre risponderà, quantunque, il caso particolarmente si muti. Il caso presente si fondasse sù l'universale massima, se i Sagramenti possono conferirsi, quando si stà in dubio, se possano operare il lor'effetto; quindi ancora può cercarsi, se si debba conferire il Sacramento della Penitenza, mentre dubito, se viva, ò sia morto già il moribondo. Vniversale principio è non potersi porre mai à rischio di render vano, e senza effetto il Sagramento; & è reo di sacrilegio quel Christiano, che lo pone à simil rischio scientemente, sia in riceverlo, sia in amministrarlo. Quest'universale principio patisce un'eccettione sola, quando si tratta di metter'à rischio l'anima, perche più preme l'anima del Sagramento. Questi furono instituiti, come mezzi à fine di saluare l'anima; quindi se siamo à rischio di due mali, sempre dobbiamo eleggere il minore, non potendo scansare ambi. Più del mezzo preme il fine. Per esser adunque i Sagramenti mezzo alla salute dell'anima, maggior male si è poner'à rischio questa, che quelli. Perciò, se il Confessore hà tempo di eccitar'il moribondo à dolore più certo, e più sufficiente, dourà farlo prima di assolvere; mà non essendovi tempo, l'assolverà; e per più assicurare il Sacramento, l'as-

solverà con questa, ò simile conditione: *Si es capax, ego te absolvo*.

22. D. Quoniam tactum est de conditione ad Sacramenta, licebit nè Sacerdoti ad libitum apponere quancunque conditionem, conficiendo Sacramenta?

M. Non licet ad Sacerdotis libitum apponere quancunque conditionem, sèd in necessitate licebit tantùm eas apponere, quæ conferunt ad reverentiam Sacramenti, non ad reddendum irritum Sacramentum.

Vi sono conditioni *de præsenti*, e conditioni *de futuro*. E'condition *de futuro*, se io assoluessi, dicendo: *Si cras restitues, ego te absoluo*. E'condition *de præsenti*, se dico: *Si ex capax, ego te absolvo*. Condition *de præterito*: se dico: *si fecisti examen conscientiæ, ego te absolvo*. Non si può mettere la condition *de futuro*; e mettendosi, del tutto resta invalido il Sagramento; perchè l'effetto del Sagramento non si può sospendere; mà subito, che la forma è proferita, lo produce; ò non mai più lo produce. La condition *de præsenti*, ò *de preterito* non sospende l'effetto; e per questo il Sagramento è valido, se la conditione apposta è vera; invalido, se non è vera; Nessuna però delle due, può apporre *ad libitum* il Confessore; mà gravemente pecca, se vuol'apporla senz'urgente necessità; perchè bisogna seguir'in tutto i Riti della Chiesa, che solo in tale urgenza cõcede di apporla.

23. D. Potest nè Sacerdos absolvere moribundum, qui nullum fecit examen conscientiæ?

M. Si adsit tempus ad faciendum examen conscientiæ, debet præmitti; allàs absolutio est invalida, quando se exponeret periculo reticendi aliquod peccatum. L'esa-

L'esame di coscienza, conforme il Concilio di Trento sess. 14. cap. 5. è necessario, per ridursi à mente i peccati, che l'huomo pensa di confessare. Quindi all'hora è necessario, quando non si habbiano à mente. Il timorato di Dio, che si confessò, e dopo mezz'hora, commesso un'atto d'impatienza, per esempio, à communicarsi più degnamente, l'istessa mattina, senz'esame, à piè del Sacerdote, si presenta per confessarsi, non pecca, perchè sà bene il suo peccato; mà chi è stato più mesi senza confessarsi, pecca, se non si esamina, perchè si mette à rischio di lasciare qualche peccato, e mettiamo il caso, che, senza debito esame, li dicesse tutti, nientemeno fà sacrilegio, & è invalido il Sagramento; & è obligato à confessarsene di nuovo, con di più accusare il detto sacrilegio, perchè fù disgratia il dirli; per altro egli mancò al dovere proprio: ed'in tale mancamento consiste il peccato. Nè basta qualunqu'esame: vi vuole il dovut'esame, in cui l'huomo spenda tanto di tempo, quanto spende il prudente in un grave negotio. Non determiniamo, un'hora, un giorno &c. Diamo questa regola universale. Altri son più capaci, & altri meno. Il prudente più tempo mette in affare maneggiato da più anni; &c. Hor'applicãdo il tutto all'interrogatione proposta: se il moribondo hà tempo convenevole di farlo, è obligato à farlo; e peccò gravemente, quando conobbe avvicinarsi il pericolo; e non si esaminò; laonde in confessarsi, doverà dolersi, e confessare ancora questo. Sè non hà conosciuto il pericolo, non peccò, e dourà esser'assoluto, perchè non è obligato à fare più, di quanto può; se hà conosciuto

prima il pericolo ; mà non può al presente ripararlo , s'accusi del peccato già commesso in non esaminarsi ; e così può esser'assoluto .

24. D. Requiritur nè scientia in Sacerdote , ut validè absolvat moribundum ?

M. Sacramentum Pænitentiæ collatum moribundo à Sacerdote omninò ignorante est validum, quando moribundus non datà operà quæsivit hujusmodi Sacerdotem omninò ignorantem;.

Intorno la scienza del Sacerdote , possono cercarsi due casi : primo , se sia necessario , che il Sacerdote habbi scienza: secondo, quale scienza sij necessaria : del primo si discorre adesso : e del secondo si discorrerà nel seguente quesito . Adunque un moribondo , che oppresso dal male , solo trova un Sacerdote all'in tutto ignorante, resta validamente assoluto , perchè , secondo il detto à n. 3. per la validità di questo Sagramento' basta il carattere di Sacerdote , la giurisdittione, l'intentione di assolvere , con proferirsi la forma : quando adunque metta ciò il Sacerdote all'in tutto ignorante , farà valido il Sagramento. Mà se à posta il Christiano cercasse un simil Confessore , in tal caso sarebbe invalido il Sagramento , ed il Christiano commetterebbe un grave sacrilegio , perchè alla validità del Sagramento non bastano i requisiti per parte del Confessore , mà vi vogliono ancòra le dispositioni del Penitente . Non è disposto à sanare l'infermo , che à bella posta si cerca un Medico del tutto ignorante .

25. D. Quæ , & qualis scientia est necessaria in Sacerdote , vt possit , cum fructu pænitentium , exercere officium Confessarii ?

M. In-

M. Indicat paucis, at gravibus hisce verbis Rituale Romanum: *Meminerit Confessarius, se judicis pariter, & medici personam sustinere* (ancora sostiene l'officio di Dottore) *Vt ergo rectè judicare queat, discernens inter lepram, & lepram & tanquam peritus Medicus morbos animarũ prudenter curare, & apta cuique remedia applicare sciat, quantam potest, maximam ad id scientiam, atque prudentiam, tum assiduis ad Deum precibus, tùm ex probatis Auctoribus, præsertim Catechismo Romano, & prudenti consilio peritorum studeat sibi comparare. Sciat casus, & Censuras sedi Apostolicæ, & Ordinario suo reservatas, & suæ cujusque Ecclesiæ constitutiones; easque diligentèr observet.*

Due cose in tal parlare c'addita il Rituale: primò la scienza, che bisogna: secondo il modo per acquistarla. Deue la scienza essere, quanto grandissima può essere; quindi non obediscono alla Sede Apostolica i Confessori, che, dopo l'approvatione, non più attendono à studiare, mà si contentano dell'infarinatura, ò superficialità, che presero per soggiacere all'esame. Devono sopra tutto sapere i casi, e censure riservate sì alla Sede Apostolica, come all'Ordinario. Le constitutioni particolari delle loro Chiese, procurando con ogni diligenza (il che più importa) di osservarle. Circa il modo di acquistarla, ne assegna trè. primo l'oratione: secondo studiare: terzo dimandare consiglio de più dotti. L'oratione hà il primo luogo: *Si quis indiget sapientiâ, postulet à Deo, & dabitur ei* Iac. 1. Secondo deve molto studiare il Catechismo Romano; Altri Autori non si esprimono; mà si dice solo, che siano *ex probatis Doctoribus*. San Carlo nomina i seguenti per i Confessori, cioè il Pastorale

di S. Gregorio, i libri *de Sacerdotio* di S. Gio Chrisostomo, la Somma di S. Antonino, e qualch'altra Somma, che il Vescovo giudicherà più à proposito. Non deve lasciarsi la Somma di S. Tomaso, particolarmente la prima secundæ, con la seconda secundæ, à benchè non individui tanto in particolare i casi, perchè, certo, i fondamenti sono unici, e quelli ben capiti, potrà ciaschuno da se applicarli. Sopra tutto devon leggersi bene spesso le propositioni da qualche tempo in quà prohibite per la Sede Apostolica, massime per Innocenzo XI. Questo gran Papa, come si suol dire, hà messo là falce alla radice, condennando più thesi di gran conseguenza, e per altro ricevute assai communemente da Casisti, che vanno alle mani. Quando il Confessore legga questi, senza l'antidoto della condanna, facilmente s' imbeverà di que' principij, e li metterà in prattica, con irreparabile danno dell'anime. Per ordine d'Innocenzo XII. san. me: il Signore Cardinal Carpegna in Roma stampò un libretto, con gl'avvertimenti di S. Carlo, con le propositioni prohibite, con più Bolle in tutto necessarie, in specie, quella *in Cœna Domini*, con il ristretto di più censure alla sede Apostolica riservate, con altre non meno importanti notitie. Si che ristringendo il già detto. Per un Confessore accurato, i libri, che sieguono, son necessarij, cioè, il Concilio di Trento, il Catechismo, e Rituale Romani; la Somma di S. Tomaso, per la parte almeno, che si accennò; la Somma di S. Antonino, & il sudetto libretto in Roma stampato, per ordine d'Innocenzo XII., ed'altri, secondo la possibilità, e capacità de'Sacerdoti, sempre avverten-

tendo, che i sopra nominati specialmente siano il principal'impiego de'nostri studij, e fuggendo il difetto, nel quale molti cadono à di nostri. Sfogliano giornalmente un qualche libro di Dottore, ancora ricevuto; quindi san risolvere benissimo quanti quello Scrittore casi esamina; imperò non mai aprono il Rituale, il Catechismo &c. quindi se vengono esaminati sopra questi, nulla rispondono à proposito. Questi dunque siano i primi, e più frequenti à leggersi, perchè contengono i fondamenti, sù quali fabrica il Theologo. E per questo ancora devon leggersi la Scrittura, e il corpo della Legge Canonica in quanto à quelle parti che trattano la Morale. Questa è assai chiara nell' Ecclesiastico, Vangelo, e nell'Epistole de gl' Apostoli. Nel corpol della Legge Canonica vi sono più titoli, che spettano al foro contentioso: mà molti ancora ve ne sono, che diriggono la coscienza, e questi devon leggersi. Circa il terzo dal Rituale imposto, di cercare la voce viva de' più dotti, è antico quel detto Eccl. 6. *Si videris sensatum, evigila ad illum, & gradus ostiorum illius exterat pes tuus*. E quell'altro Prov. 3. *Ne innitaris prudentiæ tuæ*. Per questo S. Carlo nella sua Diocesi ordinò tante conferenze à suoi Sacerdoti. Con zelo non minore l'hanno ingionte i Fondatori delle Religioni, che viddero, per privilegio della Sede Apostolica i suoi habilitati ad amministrare il Sagramento della Penitenza. S. Filippo Neri le comandò ben due volte il giorno, nè tempi del pranzo, e di cena. Per assicurarsi la Chiesa, che simili conferenze fussero frequentate con frutto, nel Concilio di

Trento stabilì sess. 23. de ref. c. 25. che il Vescovo possa conoscerlo, per via d'esame. Con frutto notabile, da gran tempo, la frequentano in Roma i Padri della Compagnia, ogni settimana il Mercordì, congiongendo la Theorica insieme con la prattica, perchè propongono più casi, de quali ne cercano, è ne danno la solutione. Dopo, ùn dè concorrenti fà l'officio di Penitente; Vn'altro fà officio di Confessore, interrogandolo della specie, del numero, e d'ogn'altra circostanza più necessaria, per farlo ben confessare. Da che gl'Assistenti con la dottrina imparano la methodo di buon Confessore. Il zelo de'Sommi Pontefici, sopra tutto della Santità di N. Signore Clemente XI. hà fatto aprire in più Chiese simili conferenze, obligando ad intervenirvi, e Parochi, e Confessori. Questo è quel prudente consiglio de'Periti, che tanto inculca il Rituale à' Confessori. Mà chi non vuol'errare in materia tanto pericolosa, deve sopra tutto cercare il sentimento dei Dottori, che Christo, e la Chiesa li hann'assegnato, particolarmente, quando si tratta di caso più arduo, cioè, del suo Vescovo. Avanti à più secoli, qualsivoglia caso, non apertamente deciso, soleva portarsi à Vescovi, che il facevano studiare dà più Theologi; e bene spesso, per maggiore sicurezza si mādava in Roma, per decidersi dalla Sede Apostolica, dopo che qui pure l'havevano bene studiato i Dottori più Classici: e secondo tale usanza noi al presente habbiamo le Decretali Pontificie, thesoro veramente Apostolico, per decidere si le cause in giudizio, come per determinare più casi nel Tribunale secreto della Peni-

Penitenza Sagramentale. Il Sacerdote novello, che desidera apparecchiarsi per servire à Dio in questo tribunale, consideri attentamente il quì detto; e prima d'esporsi all'esame, procuri da' fonti accennati apprendere la dottrina, per subito con sua riputatione.

26. D. Quid significant illa verba Ritualis, *discernens inter lepram, & lepram?*

M. Significant, quòd debet scire discernere peccatum veniale a mortali; secundò speciem unius peccati mortalis ab alio, tertiò numerum unius peccati mortalis ab alio: quartò denique circumstantias notabiliter aggravantes, unius peccati mortalis, ab alio, quotiès tenemur illas explicare specialiter in confessione.

Il Sacerdote novello non può sperare d'inoltrarsi nello studio della Morale, quando non sappia queste distintioni de' peccati. La distintione del veniale dal mortale si disse à cap. 12. n. 12. Due regole vi sono per distinguere la specie d'un peccato mortale dall'altro; (mà però ambe ricadono in una) Per la prima sarà diverso specie un peccato mortale dall'altro, se havrà divers'oggeto formale: questa facilmente intenderà chi hà studiato Theologia Scolastica: s'intende più facilmente la seconda, che distingue un peccato specie dall'altro, se si oppongono à diverse virtù, ò all'istessa virtù *per excessum, & defectum*. L'odio si distingue dall'homicidio, perchè l'odio è contro la carità l'homicidio è contro la giustitia. Quantunque l'avaritia, e la prodigalità si opponghino all'istessa virtù di liberalità, niente di meno, son peccati specie diversi, perche si oppongo-

no

no *per excessum, & defectum*. L'avaritia eccede in ritenere, la prodigalità in ciò manca: L'homicidio, e'l furto si oppongono all'istessa virtù di giustitia, niente di meno son peccati specie diversi, perchè l'homicidio di molto eccede in danneggiare il prossimo, per essere la vita bene molto maggiore della robba; e così bisogna discorrere intorno à gl'altri. Deve ancora sapersi la distintion numerica de' peccati: Se faccio più atti materiali, non cattivi, mà tutti ad vn fine cattivo; all'hora è un sol peccato: per esempio, con intentione di ammazzare il nemico, mi vado à dormire, à fin di levarmi più presto, à trovarlo, mentre uscirà di casa, quãtunque co'l sonno interrõpa quell'atto di ucciderlo; mà se svegliato à mezza notte, havessi ritrattato la volontà d'ucciderlo; e l'havessi rinovata nello svegliarmi la mattina, sarebbero all'hora due peccati, perchè nel secondo caso, con la ritrattatione, mi son proposto due fini: (si dica il medesimo dell'interruttione morale) mà nel primo hebbi un sol fine, al quale ordinai più atti materiali, cioè il dormire, il vestirmi &c. Secondo, quantunque sia un sol'atto materiale, quando più siano gl'oggetti materiali, saranno più peccati numero distinti. Bisogna ben' avvertire la presente regola, quando voglia uno apparecchiarsi per l'esame di Roma. Più Casisti scrivono, che commetto un sol peccato, se tiro un sol colpo, quantunque uccida con quello dieci persone. Gl'Esaminatori non vogliono sentire in verun modo tal dottrina. E con ragione. Il Filosofo scrisse: *Iniuria est in iniuriato*. Dunque dieci essendo gl'offesi, saranno dieci offese, dieci pec-

peccati. E dieci saranno scandali, se dieci persone scandalizzai. Ecosi bisogna dire in ogn'altra materia. Per tanto il Confessore, appresso cui s' accusano i penitenti, d'haver'havuto atti verso più persone, dovrà sempre interrogarlo il numero delle persone. Per ultimo, in quanto alle circostanze aggravanti notabilmente, bisogna tenere questa regola. Quando notabilmente possino variare il giuditio del Confessore, questi deve discernerla, e farsela dire. La quantità del furto, che non muta specie, mà puole solo notabilmente aggravarlo, Il Catechismo Romano p. 2. cap. 5. n. 48. insegna essere noi obligati à spiegarla. Per la propositione 58. da Innocenzo XI. prohibita, dobbiamo ancora spiegare la consuetudine del peccato (circostanza solo aggravante) ciò perchè il saperla, ò non saperla, molto varia il giuditio del Confessore. Sapendo, che uno hà rubbato venti mila scudi, quantunque prometta restituire, non è prudenza giudicare subito, che farà, quanto promette; come si può giudicare di chi hà rubbato un testone. In oltre al primo deve darsi penitenza molto maggiore, si che gran danni vengono in non dichiararsi la quantità notabile del furto. Siegue altretanto nella consuetudine, ò nell'occasione prossima, perchè non è prudenza il giudicare, sij per lasciarla, chì, più volte cofessatosi, non la lasciò, quantonque il prometta hora, e lo promettesse all'hora. Con tali regole si può discernere *inter lepram, & lepram*.

27. D. Quæ peccata ex naturà, seù ex suo genera sunt mortalia?

M. Mortalia ex genere suo sunt illa peccata, quæ

quæ sunt contrà legem charitatis, ita quod violant charitatem, vel media illa, sine quibus non potest conservari charitas.

Questa è regola di S. Tomaso, tuttavia forse non potrà così facilmente capirsi da vn Sacerdote novello, che desidera d'apparecchiarsi per le confessioni, senza il fondamento di Theologia Scolastica. Per farlo dunque più capire, quì particolarmente nominerò le virtù, quali sotto mortale ci obligano; ed'i vitij à quelle opposti, che in consequenza sono peccati mortali. Seguirò in tutto le pedate di S. Tomaso 2. 2., acciò chi vorrà intender'il tutto dottrinalmente, possa leggere il Santo Dottore. Nel sudetto luogho annovera egli trent'otto virtù. Di queste, quatordici sotto mortale ci obligano, e sono Fede, Speranza, Carità, Giustitia commutativa, Giustitia Distributiva, Giustitia Legale, Giustitia Vendicativa (nel Superiore,) Pietà, Religione, Obedienza, Osservanza, cioè rispetto de' Superiori, Sobrietà, Castità, & Humiltà. L'altre posson vedersi appresso il Santo. La prudenza, per esempio, non obliga di natura sua, perchè determina i mezzi per il fine, cioè, per la Carità. Solo dunque all'hora (e non di natura sua) ci obliga, quando il mezzo, à cui s'appiglia, non può stare con la Carità. Le nominate di natura sua, ci obligano, perchè, senza di esse non può stare la Carità, dando i mezzi, senza de' quali non puol'esercitarsi. L'atto di Carità non si può esercitare senza Fede, e Speranza. Senza Religione non si può havere Carità verso Dio, che amiamo per mezzo di honorarlo, come si deve. Senza Giustitia non si può havere carità verso il

prossi-

proſſimo, à cui non vogliamo bene, quando li togliamo il proprio, e dovuto. Senza Pietà non ſi può havere carità verſo i parenti, che amiamo con honorarli, ſecondo il dovere. Senza riſpetto, & Obedienza non amiamo i Superiori. Senza Sobrietà non amiamo noi ſteſſi, à quali co'l bevere diſordinato, anzi togliamo perfettamente quel gran bene dell'uſo di ragione. Senza Caſtità non amiamo quei, de' quali s'impediſce la generatione, ò educatione. Senza Humiltà, finalmente non amiamo la ſubordinatione propria della Carità, che è ordinata. Dunque i peccati à queſte virtù oppoſti ſaranno di natura, *& ex genere ſuo* mortali. Contro la Fede il Gentileſimo, il Giudaiſmo, l'Hereſia, la Beſtemmia hereticale, la Cecità di mente, e l'ottuſità de' ſenſi, quando ſien volontarie. Contro la Speranza, la Deſperation'e la Preſontione di ſalvarſi ſenza merito proveniente dalla gratia di Dio. Il timore mondano. Contro la Carità di Dio, l'Odio di Dio, e l'Accidia: contrò là Carità, e Miſericordia verſo il proſſimo, l'Odio; l'Invidia, la Diſcordia, la Conteſa, la Riſſa, la Seditione, la Guerra ingiuſta, ò illecita, lo Sciſma, lo Scandalo; la Stoltezza, quando è volontaria, & oppoſta al dono della Sapienza. Contro la Giuſtitia, il non reſtituire ſubito, l'accettation delle perſone, L'Homicidio, la mutilatione, la percuſſione, l'Incarceratione ingiuſta del proſſimo. Il furto, la Rapina. Il giudicare ingiuſto; l'Accuſare ingiuſto, l'Atteſtare ingiuſto, il Tacere la verità ingiuſtamente al Giudice, il Patrocinare cauſa ingiuſta. La contumelia, la Detrattione, la Suſurratione, La Deriſione, la Maledittione. Ogni Frode, ò Inganno

ganno in vender'ò comprare, l'Usura. Contro la Religione, ogni Superstitione, d'Idolatria, di Divinatione, di Van'Osservanza, Il tentare Iddio, lo spergiurare, il sacrilegio, la Simonia. Contro la Pietà Dulia, & Obedienza, il Disubbidire, il non render l'honore dovuto à Padri, e Superiori. Contro la Sobrietà l'Imbriacarsi. Contro la Castità, *simplex fornicatio, Adulterium, Incestus, Raptus, Sacrilegium, & Peccatum contra naturam*, che si divide in più specie. Contro l'Humiltà finalmente la Superbia. Questi sono tutti peccati *ex genere suo* mortali. Lo spiegare la natura di ciascheduno in particolare non è della present'instruttione, rozza, e superficiale. Chi vuol' intenderla, procuri leggere S. Tomaso. Avverta solo, che quindi appare non tutt'i sette vitii capitali essere di natura sua mortali, ma i soli quattro, che si dissero à cap. 12. num. 13. Mà quei, che di sua natura non son mortali, volendo il Sacerdote novello instruirsi, quando in particolare possa giudicarli mortali, dovrà osservare la seguente regola. Dove il Penitente, per esempio, s'accusa d'un peccato di gola (che non è di natura sua mortale) l'interroghi, se in farlo, habbia violato insieme altra virtù, che obliga sotto mortale: l'Interroghi, se hà violato l'obedienza, con transgredire il precetto della Chiesa, ò la Carità, con danneggiarsi gravemente alla salute. Chi s'accusa di bugia, deve interrogarsi, se di più hà violato la Religione, con giurarla, ò la Giustitia, con giurare cos'illecita, e la specie del peccato, che giurò di fare. Così discorrendo frà se d'ogn'altro il Sacerdote novello, piglierà facilmente la Theorica, e la prattica del Confessore Savio,

e Di-

e Discreto, che tanto la Chiesa in ogni tempo c'hà raccomandato.

28. D. Omnia peccata, quæ de naturà suà sunt mortalia, possunt nè reddi venialia ex parvitate materiæ?

M. Non omnia, sed ea tantùm, in quibus parvitas materiæ facit non reperiri rationem perfectam peccati, sed tantùmmodò imperfectam?

Chi vuol ben'esercitare l'offitio di Confessore, dev'ancora sapere, quali peccati, *ex suo genere* mortali, possano rendersi veniali *ob parvitatem materiæ*; per altro di ciò non si trovan regole appresso gl' Autori. Dunque à stabilirla chiaramente, senza profondità di Theologia Scolastica, in modo, che possa molto servire al Sacerdote novello, così discorro. Dove ogni ragion di malitia contro la virtù comandata, si trova tanto in poco, quanto in assai, all'hora il peccato opposto à quella virtù non ammette parvità di materia: Dove in poco non è ogni ragion di malitia contro quella virtù, all'hora il peccato opposto ammette parvità di materia. Discorriamo sopra i peccati, che si dissero nel precedente numero, perchè l'esempio in particolare molto rischiara le regole universali. La Fede si fonda sù la rivelatione di Dio alla Chiesa. I peccati alla Fede opposti tolgono tutti, ò la rivelatione, ò la veracità di Dio; ed' in conseguenza tolgono tutti Iddio, perchè tanto la revelatione, quanto la veracità, sono l'istess'Iddio. Per questo nieghi l'huomo l'Incarnatione di Christo, nieghi un sol'athomo di quanto è rivelato da Dio, sempre fà peccato gravissimo, nè può scusarsi con

par-

parvità di materia. Il simile và nè peccati opposti alla speranza. Sù la Misericordia, & Onnipotenza di Dio questa si fonda. Vn sol'athomo, che io disperi per arrivar all'a gloria, non più è infinita nè l'una, nè l'altra, in conseguenza nonpiù divina; e si toglie tutt'Iddio. La Presontioneall'incontro toglie la Giustitia divina, se uno presume salvarsi senza meriti; ò fà Dio, qual Creatura, se presume arrivarlo con opere naturali. Contro la Carità di Dio è l'Odio, e l'Accidia; nè meno questi ammettono parvità di materia. Il voler'à Dio un male, à benchè minimo è toglierli la divinità, con cui non può stare un minimo male. L'attediarsi delle cose di Dio, se dispiacciono, come di Dio, è ancora sempre peccato gravissimo, perchè ciò è attediarsi, che Dio sia Dio; Mortalmente pecco, se m'attedio in proferire una sol volta il nome di Giesù, quando me n'attedio, per esser cosa di Dio; mà quando me n'attedio per non patire l'incommodo in proferirlo; all'hora non m'attedio di Dio, mà del mio incomodo; e bisognerà valersi della regola nel fine del numero precedente assegnata. Lo sfuggire il proprio incommodo non è male di sua natura. Laonde, quandò altra virtù m'obligasse à patirlo, e sdegnassi patirlo, all'hora peccarei mortalmente. La Religione obliga il Sacerdote à recitare l'officio divino, & à patire l'incommodo in recitarlo; mortalmente pecco, se il tralascio, per non patire quell'incommodo. La Carità vers'il prossimo bensì c'obliga à volerli bene; mà i peccati ad essa opposti ammettono parvità di materia. Se li voglio un leggiero male, questo non li toglie d'essermi prossimo, perchè non lo de-

lo deteriora graudemente. Ancora nello scisma può darsi parvità di materia; se però son pertinace contro la Chiesa in articolo, à cui non c'obliga gravemente: mà se ci obliga strettamente, à benche il ponto, cioè la materia, intorno la quale si commette il peccato, fusse leggiera, sarebbe gravissimo peccato, perchè la ragion formale del peccato è contrariare il grave precetto della Chiesa; e questa ragion formale si trova in tal caso, quantonque bagatella sij l'articolo, che ci vien comandato dalla Chiesa. Per detta ragione, ogni peccato, quantunque minimo, che si fà per disprezzo, diventa gravissimo, perchè in tal congiontura non è il peccato nell'attione, mà nel disprezzar' il Superiore; del quale il disprezzo si misura non per l'attione, mà per la dignità del disprezzato. I peccati contro la Giustitia possono tutti ammettere parvità di matteria, perchè il togliere poco dell'altrui non basta per apportarli quel danno, che c'impedirà di amarlo qual prossimo, come s'è detto de i peccati contro la Carità. Intorno à peccati contro la Religione, potrà essere solo parvità di Materia in quel peccato di Superstitione, per cui à Dio si rende riverenza indebita. Se la Chiesa non la prohibì sotto grave precetto in particolare, sarà solamente peccato veniale. Il giuramento assertorio non ammette parvità di materia, nè meno il promissorio, trattandosi della prima verità consistente, *ut animus correspondeat verbis*; mà può darsi parvità di materia, trattandosi della seconda verità, consistente nell'esecutione. Giurai, per esempio di dare una spilla, con animo veramente di darla, quando giurai; mà poi pen-

tito, non voglio più eleguir'il giuramento, sarà peccato veniale per'la parvità di materia. Il Sacrilegio è di più specie; Quando si comette intorno à materia d'altro peccato, che può ammettere parvità di matteria, questo l'ammette ancora in tal caso. Per esempio il sacrilegio nel rubbare può essere peccato veniale, fondandosi su'la giustitia, in cui s'ammette parvità di materia. Volendolo giudicare da se solo consiste in irreverenza verso le cose sagre; quindi, se sarà grave l'irreverenza pure sarà peccato grave, mà, perche si può dare irreverenza leggiera, per questo nel Sacrilegio si può dare parvità di materia. Non però si può dare nella Simonia. Si venda, ò si compri cosa sagra, quantunque minima, per un sol quatrino, v'è ogn' irriverenza di pareggiare il temporale con lo spirituale. I peccati, che s'oppongono alla Pietà, Dulia, & Obedienza, tutti ammettono parvità di materia, perchè tutti leggiermente possono pregiudicar' al Superiore. Il peccaro dell' Vbbriachezza, opposto alla Sobrietà, può ammettere parvità di materia. Consiste quello in toglierci co'l disordinato bere, il gran bene dell'uso di ragione. L'uso si può togliere ancora imperfettamente; quindi all'hora *ex parvitate materiæ* sarà peccato veniale. I peccati, che s'oppongono alla Castità, quando sien deliberati, non ammetton parvità di materia, perchè può bensì un'atto di volontà esser'intenso più, ò meno, tuttavia il peccato è in ogn'atto, quantunque rimesso. Finalmente il peccato, che si oppone all'Humiltà, è Superbia. Questo consiste in un'appetito disordinato di propria eccellenza; qual'eccellenza quando

do sia di cosa picciola, il peccato di Superbia *ex parvitate materiæ* sarà veniale. La moglie ama non dipendere dal marito; mà non in cose sostantiali. Dove si tratta di queste, in tutto l'obedisce; mà in bagatelle non si cura dipendere, questa è Superbia veniale.

29. D. Quod est principium, seù Regula, secundum quam debemus dirigere nostros humanos actus?

M. Principium est duplex, aliud extrinsecum, & aliud intrinsecum: Extrinsecum est lex nostri Superioris; Intrinsecum verò est nostra conscientia?

La Legge si dice principio estrinseco, come da superiori à noi dettata; e volendo noi operar bene, dobbiamo sempre guardarla, mentre sij giusta. Theologi, e Canonisti dividono l'ignoranza di dritto, e di fatto. Accordano, che l'ignoranza delle leggi, ò del dritto non iscusa dal peccato; laonde il Sacerdote novello, che vvol'apparecchiarsi alle confessioni, vede, quanto sarà reo, se non procura, con ogni studio, sapere i regolamenti, che son proceduti, e procedono quotidianamente, si dalla Sede Apostolica, come dà suoi Vescovi, circa l'amministratione di tanto Sagramento. Leggi, secondo le quali deve guidarsi, sono le propositioni prohibite, i decreti del Sagro Concilio di Trento, la Bolla *in Cœna Domini*: la Bolla di Clemente X. sopra i privilegi de' Regolari; Sarà bene ancora leggere quanto insegna il Catechismo, ed'il Rituale Romano, come ancora più altre Costitutioni Apostoliche, ò Decreti delle Sacre Congregationi. Per tanto bensì procurerà provedersi dè libri, che intorno la Morale

 si stam-

si stampano; mà particolarmente, di quanto s'è di sopra espresso.

30. La Coscienza si dice principio intrinseco di nostre operationi, per esser'un dettame prattico, per cui giudichiamo *hic & nunc* una cosa essere buona, ò cattiva. Si distinguono la Coscienza, e la sinderesi: questa è un dettame in universale. La Sinderesi detta in universale l'homicidio essere prohibito: La Coscienza in particolare detta quest'attione non dovere farsi, perchè saria homicidio. La Sinderesi è nell'intelletto prattico, come nello specolativo questa *Omnis homo est animal*; La Coscienza è nell'intelleto prattico, come nel specolativo questa particolare: *Ergo Petrus est animal*: La coscienza è di cinque sorti: Retta, Dubia, Erronea, Scrupolosa, e Probabile. Operiamo bene in seguire la Retta: Possiamo seguire l'Erronea, quando invincibilmente sii erronea, cioè, quando, fatta ogni dovuta diligenza, non possiamo trovare il vero. Anzi habbiam'obligo in qualche caso di seguirla; per esempio: Mi credo esser'hoggi festa: Devo sentir la Messa: quando sia erronea vincibilmente, non posso seguirla, e devo usare diligenza per trovar' il vero: Non posso seguire la Dubia, perchè mi espongo all'hora in pericolo di peccare. La Scrupolosa si muove da' leggieri fondamenti; laonde quando habbia puro scrupolo, che un'attione sia peccato mortale, in facendola, non peccherò mortalmente, purche da scrupolo non arrivi ad errore: Secondo le propositioni prohibite da Innoc. XI. non posso seguire la manco probabile, con lasciare la più sicura, e più probabile, quando si tratta del valore de' Sagra-

m.:.i

menti: Secondo la terza dell'istesse propositioni prohibite, non son sicuro di ben'operare, quando mi contento accertarmi, che la propositione sia probabile, in qualsivoglia grado di probabilità, quantunque minimo.

31. D. Quot sunt radices, ex quibus oritur obligatio restituendi?

M. S. Thomas eas reducit ad duas, scilicet, ratione rei acceptæ, & ratione iniustæ acceptionis?

Il primo capo comprende ogni contratto di mutuo, locatione, commodato &c. come ancora ogni possessore di buona fede: il secondo comprende ogni possessor di mala fede, ò che pecca nel trattare l'altrui robba; quantunque la consumi, e non l'approprij à se. Però con tale differenza. Il possessor di buona fede, quando conosce la robba essere d'altrui, solo resta obligato di restituirla; se poi l'havesse consumata in buona fede, in tal caso è obligato di restituire, in quanto s'è arricchito. Egli comprò il mantello furtivo à dieci scudi: ed'un'altro non furtivo l'haurebbe pagato dodeci. S'è arricchito in due scudi, che avanzò. Mà se il mantello è mezzo consumatò, all'hora restituendo il mantello, come stà, dev'ancora restituire uno scudo, perchè in consumarlo mezzo, s'è arricchito della metà. Niente avanzando, niente hà obligo di restituire. In prattica dunque il Confessore accorto esaminerà i penitenti, secondo la presente Regola, ben'informandosi, se possono havervi guadagnato. Di più quando la robb'altrui havesse fruttato, distinguerà i frutti, che sono di trè sorti, cioè, naturali, misti, & indu-

ſtriali . Deve intieri reſtituire i primi , quando *bonâ fide* non gl'habbia conſumati . mà bensì quando haveſſe riſparmiato del proprio . E ſi dicon naturali que' frutti , che naſcono ſenza eſſer coltivato il terreno : per eſempio le quercie dà querceti &c. I miſti devon reſtituirſi *deductis expenſis* ; e ſono que'frutti , che dalla terra ben ſinaſcon , mà con qualche cultura , come l'uva . l'Induſtriali non è obligato à reſtituirli nè il Poſſeſſor di buona, nè il Poſſeſſor di mala fede . Queſti ſe non hà conſumato la robba , deve reſtituirla , ſe la conſumò , reſtituiſca il prezzo;e l'un'ò l'altra, che renda , deve ancora rifare i danni dal vero Padrone ſentiti , con i frutti, come ſopra . Tutti deve reſtituirli non ſolo chì preſe la robba , mà chi ancora , quantunque non l'habbia , concorſe à pigliarla ; in un de' nove modi , che ſi contengono in que'verſi .

Iuſſio , conſilium, conſenſus , palpo , recurſus :
Participans, Mutus , Non obſtans, non manifeſtans .

E ſono , chì comanda , chì conſiglia , chi conſente al furto : chì loda il ladro , e perciò l'induce à rubbare : chì ricetta i furti , chì è à parte in rubbare ; chì non grida contro il ladro ; chì non l'impediſce ; chì non lo rivela ; imperò gl'ultimi trè , all'hora ſon'obligati à reſtituire, quando violan la giuſtitia , perchè atto è di giuſtitia , il reſtituire . Chi non hà officio d'impedire il furto , ſe , potendo , non l'impediſce ; pecca bensì ; ma contro la Carità ; e per queſto non è obligato alla reſtitutione ; quindi , per non aggravare il Penitente , conſideraremo , ſe , in apportar'il danno , hà violato la giuſtitia , ò altra virtù ; per eſempio chì, co'l ſuo mal'eſempio, dà occaſione ad altro di rub-

bare ,

bare, questi offende la carità solamente, à cui lo scandalo si oppuone; per tanto non hà obligo di restituire; mà chì consiglia, offende la giustitia, perchè il consiglio è causa morale, non, come lo scandalo, pura occasione.

42. Quanti ne comprende quel Distĭcho, tutti son'obligati *in solidum;* anche il *participans*; quando partecipi nell'attione del furto, non quando solamente partecipi de' beni, che altri acquistò co'l furto; se non ha coopèrato all'attione del furto, mà solo si divise la robba del furto, all'hora solo è obligato *pro parte*, à quella portione di robba, che li toccò. S'intende obligato *in solidum*, chì è obligato à restituire il tutto, se gl'altri non restituiscono; Mà, restituendo egli, hà ius per farsi pagare da gl'altri cooperatori, la loro quota. Se però fusse così principal'Autore del dãno, che havesse indotti gl'altri à daneggiare, in tal caso, il principale restituendo, non acquista ius contro de' Cooperatori. Deve procedersi con quest'ordine in obligare alla restitutione gl'obligati *in solidum*. Prima di tutti dev'obligarsi *Participans*, cioè, chì tiene la robba, per la quota, che hà in sue mani; secondo, *Iussio*, chi comandò il furto; ed'in confessione non basta dire, di haver rubbato, con altri spiegando il numero de'concorrenti, bisogna dire ancora, che hà comandato à tanti, ò consigliato tãti à rubbare, non dicendolo, deve interrogarlo il Confessore. Terzo *Consilium*, chì consigliò il furto; quarto *Recursus* chì appresso di se ricetta l'havere preso per furto; e quando ancora l'havesse, stà obligato in primo luogho, come *Participans*: quinto, *Palpo*, chì loda per modo, che indu-

ce al furto, sesto, *Consensus* chì consente al furto, perche questi meno influisce d'ogn'altro precedente. Intorno à trè ultimi *Mutus*, *non obstans*, *Non manifestans*, dobbiamo vedere, à chi corre maggior' obligo di giustitià, perchè, questi, prima de gl' altri, sarà obligato.

33. D. Dicatur aliquid de usurà: cum enim sit vitium satis commune, videtur necessarium, ut, qui se præparat ad audiendas confessiones, sciat, quod communiter, & ordinariè solet contingere circà illam?

M. Vsura est lucrum proveniens immediatè ex mutuo, & ratione ipsius mutui.

Vi sono più specie di contratti: le più communi sono Vendita, Locatione, Censo, Cambio, Società, Commodato, Deposito, e Mutuo. Nella vendita si trasferisce il dominio della Robba. Per Locatione si dà il dominio dell'uso, non della Robba; perciò bisogna, che sij Bene stabile, da non consumarsi con l'istes'uso, come casa, horto &c. (simile commodità, & uso si paga quanto trà se convengono il Locator'e Conduttore] Nel pigliare à censo una casa, sempre resta il dominio della casa, in chì vende il censo, e solo transferisce in me *ius* ò dominio di riscuotere i frutti (per esser lecito il censo, bisogna osservare la Bolla del B. Pio Quinto, emanata in regolatione loro, quale prima di tutto si dourà leggere con attention'e riflessione]. Nel Cambio si trasferisce il dominio del denaro à chì lo riceve, mà con obligo di pagarlo, dove si conviene (bisogna pure legger'un'altra Bolla dell'istesso B. Pio, per intendere, quando sia lecito il Cambio, e stà nel libretto con gl'Avvertimenti di S. Carlo)

Nel-

Nella Società uno conferisce il valsente, l'altro la sua opera; ò parte dì robba, per ilchè non si trasferisce dominio; mà sempre la robba è di chì la diede, non mai viene in dominio di chì u'opera (per regolatione di simil contratto fece una Bolla Sisto quinto inserita ne'gl'Avvertimenti di S. Carlo) Nel Commodato, non si trasferisce il dominio, mà solamente l'uso in favore di chì lo riceve. Il Deposito non trasferisce di sua natura nè dominio, nè uso. La robba si deposita, per favorire chì la deposita, Nel mutuo si trasferisce il dominio del grano, denaro &c. Robbe tutte, in cui non è distinto il dominio dall'uso; mà, con usarle, si consumano. E' Usura ogni cosa, quantunque minima, che si prende nel mutuo sopra il capitale. Quantunque io imprestì cento mila scudi, se volessi obligarlo à venir'in mia bottega, quando haverà bisogno d'un baril di vino, questa è usura, perchè già è obligato à più, di quanto riceve. Solo riceve cento mila scudi; e vien'obligato à rendermi quel denaro, con di più venir'a mia bottega, se hà bisogno. Ancorchè non l'obligassi a ciò, se mi muovo ad imprestarli con speranza, che sii per venirvi (quando simile speranza però sia motivo principale, non motivo men principale) commetto usura mentale. Gl'altri Contrati possono obligarci à pagare qualche cosa più del capitale; mà questo, che l'oblighiamo à pagare, bisogna che sii moderato dalle leggi, ò dalla consuetudine legitima.

34. Quel di più, che si ricava, si dice ancora prezzo; & è di due sorti, uno legale, l'altro morale. Il primo viene stabilito dalla legge; Chi lo trapassa, commette peccato contro giustitia: il secon

condo viene ſtabilito dalla conſuetudine. Queſto è di trè ſorti: Mezzano, infimo, e rigoroſo. Perchè danno la robba molti ad un prezzo, non biſogna ſubito condennare di peccato, chì la vende più cara; perchè può venderla queſti à prezzo rigoroſo, qual'è giuſto. Anzi d'ordinario i Mercanti, à prezzo infimo la danno à chi và co'l contante. La mettono à prezzo rigoroſo, ſe la vogliamo à credenza. Queſti trè prezzi vengono accordati dal Prencipe. A ſuo tempo in Roma ſi coſtuma publicare la taſſa de' vini, ſecondo qualſivoglia de'ſudetti trè prezzi, per pagarne i Canoni alle Chieſe. Avvertaſi dunque in prattica ogn'uno de' ſudetti prezzi, ſenza condennare d'ingiuſtitia, ſe prima non ſappiamo eſſerſi ecceduto il rigoroſo. Prima pure di condennare d'ingiuſtitia, è neceſſario riflettere à quella particola *immediatè*, ò *ratione mutui*. Nell'impreſtito il volere frutto, per ragion dell' impreſtito, è uſura. Se, in impreſtare, dimando qualche frutto, perchè mi obligo à non rieſiggere il mutuo, per un'anno &c., queſt' è uſura, perchè voglio guadagnare da un mutuo più longo, quale però ſol' è mutuo. Due cauſe vi ſono, che ſcuſano da uſura, *damnum emergens*, e *lucrum ceſſans*. Hò un pront'impiego di cento ſcudi, che mi fruttarebbe quattro ſcudi l'anno, la carità di ſovvenire il proſſimo con l'impreſtito, non m'obliga di laſciare il mio vantaggio; quindi poſs' obligarlo à mantenermelo, mentre oſſervi le leggi ſtabilite, con didurre al mutuatario la ſpeſa, ò l' incertezza del guadagno, che può ſoggiacer'à mille pericoli, e queſto è *lucrum ceſſans*. Più chiaro è il *damnum emergens*. Hò in pronto ſcudi cento, per reſti-

restituire un cambio, del quale pago cinque scudi l'anno. La carità non vuole, che io imprestandoli, patisca quel danno di continuarne il pagamento, e per questo il Mutuatario deve rifarmi, però sempre, secondo le leggi, e secondo il maggiore, ò minore danno, che sento; purche prima significhi quel lucro, che mi cessa, ò danno, che mi viene.

35. In ogni Caso, perchè l'Usurario pecca contro giustitià, è obligato à restituire, all'istesso Padrone, ò legitimo Herede, quando sappià chi è il Padrone; Se hà defraudato gl'avventori d'un luogo, non sapendo, quali sieno determinatamente, dovrà restituire al publico. Per esempio, in vendere, defraudò con dare di meno à Compratori, restituisca con dare di più in l'avvenire à chi comprerà, ò à poveri. E così de gl'altri. Mà, se il Penitente stà in dubio d'havere commesso usura, ò tenere altrui robba, in tal caso il Confessore, per obligarlo à restituire, consideri, se dubitò nel principio, prima di pigliarla. Se il dubio fù all'hora, certamente peccò, esponendosi à rischio di peccato, & hora consideri, se tal'attione sii veramente contro giustitià, se trova non essere contro giustitià, l'attione in se stessa, quantunque, in operarla, peccasse, non però l'obblighi à restituire, dovendosi riparare solo il danno, che fù fatto, quale in tal caso non è seguito, se il Confessore poi vede, con tal'opera, essersi danneggiato il prossimo, all'hora l'obblighi à restituire. Ma se à principio, *bonà fide* pigliò la robba, e dopo hà dubitato, se il Venditore habbia potuto venderla, in tal caso usi qualunque diligenza convenevole, per indagare la verità, e restando tuttavia in dubio puole rite-

le ritenerla, fondato sù quel principio. *In dubiis melior est conditio possidentis*, quale però non è così universale, quanto alcuni credono, anzi patisce almeno due eccettioni, che quì soggiongo. Prima vale solo in materia di giustitia. In altre, hà luogo. *In dubiis tutior pars est eligenda*. Dopo havere per un'hora udito in confessione un Penitente, dubito, se habbia giurisdittione, non posso procedere all'assolutione, devo desistere subito non v'è possesso di giustitia: Il Giovedì sera dubito, se sii mezza notte. Devo astenermi subito dalla carne. Fuor di materia di giustitia, devo tenere quella regola: *In dubiis tutior pars est eligenda*. Perchè i Superiori conobbero, in materia di giustitia, poter seguire gran disordini, se chì dubita, subito venisse obligato à restituire; per questo in tal materia solamente, intorn'à cui hanno autorità i Précipi, stabilirono l'accenata regola *In dubijs melior est conditio possidentis*, quale però non istabilirono, per ogni possessore: mà solo per il possessore di buona fede. Il Possessore di mala fede, à benchè solo dubiti, deve subito restituire. Per altro vien riputato *Possessor malæ fidei*, chiunque peccò nell'atto di pigliare la robba. Nel comprarla, dubitai, se il Venditore poteva venderla, perche pecco in comprarla con tal dubio, son possessore di mala fede, devo restituirla subito, se fatta qualche diligenza, resto ancora dubio. Queste sono regole generali; Chi procura capirle à modo, facilmente giudicherà in congiontura, che un Penitente lo ricerchi. Per altro i casi particolari possono esser'infiniti, onde non possono in poco restringersi; nè può, chì studia per confessare, venir'obligato à saper-

perli particolarmente tutti; mà solo, che offerendosi, se sono communi, risolva conforme à sudetti principij; se poi sono più astrusi, che sappia dubitare, studiarli, ò ricercare l'altrui sentimento massime del Vescovo.

36. D. In quibus casibus tènetur Confessarius admonere Pænitentem de obligatione denunciandi complices ad tribunal Sanctæ Inquisitionis?

M. Sunt plurimi casus, quorum principaliores continentur in Edicto sanctæ Inquisitionis; & alij prætereà in Constitutionibus Pontificijs.

Circa di questa materia, deve ancora istruirsi molto bene il Sacerdote novello, a cui preme apparecchiarsi, per udir le confessioni; laonde avverta più cose: primo, non ogni caso, che ci corre obligo di denontiare al Sant'Officio, è riservato. La bestemmia hereticale non è riservata in Roma, & altrove, solo in quelle Diocesi è riservata, in cui specialmenre la riservano à se i Vescovi. Qualsivoglia Confessore può assolvere chì pecca contro la Bolla di Gregorio XV. *de sollicitatione*, con tutto che il sollecitato debba dinontiarlo. Dunque altro è l'obligo di denontiare, altro la riserva. Secondo: nessuno è obligato à denontiare se stesso. Mà il Confessore accurato, che hà zelo dell' Anime, dourà riflettere allo stile del Sant'officio. Se uno, prima di essere denontiato, si presenta spontaneo, trova quel sagro tribunale tutto misericordia. Quando fusse reo di qualsivoglia delitto, purchè non sia prevenuto da dinontie, non viene punito; mà, libero, è rimandato con qualche sola penitenza salutare di Rosarij &c. Anzi co'l comparire spontaneo, per così dire, inchioda ogni

ogni dinontia contro di se. Non sia diminuto nella confessione, con dire alcun peccato, e celarne altri; e non tema. Se in un luogho comparisce hoggi spontaneo, e dimani viene dinontiato in un'altro. Andando in questo, e carcerato, se si dichiara d'essere comparso altrove spontaneo, si prende nota del giorno, e scrivendosi, dove trovano veramente havere prevenuto, si rimette libero. Dunque il Confessore caritatevole, avviserà il disgratiato penitente di poterlo, e volerlo assolvere, quando sia veramente pentito; mà insieme gl'additerà lo stile del Santo Tribunale, in ricevere i spontanei; dall'altra parte li mostrerà i castighi, à quali può soggiacere, quando sia prevenuto. Con ciò à mio credere s'indurrà ogni vero penitente à ricorrere subito alla misericordia del Tribunale. Terzo: Due complici dell'istesso delitto spettante all'Inquisitione, uno è obligato à denontiare l'altro; nè può esser'assoluto, quando ricusi denontiare. Quarto: la denontia deve farsi, quantunque il reo sia strettissimo parente; ò più lustri siano, che il delitto fù commesso, con total'emendatione al presente. Quinto: Circa i Confessori, che sollecitano, bisogna esser cauto Accaderà qualche volta, che il Penitente solleciti primo il Confessore. Anzi questo acconsentì dopo lusinghe, ò minaccie; ed acconsentì con una semplice parola. Deve questo Confessore denontiarsi; mà il Penitente non hà obligo à quel Tribunale di rivelare il suo delitto, anzi quando semplicemente il rivela, non se ne fà conto, nè si scrive. Per non aggravare però il Confessore, dourà denontiare solo, che in confessione, hà,

con-

contro la Bolla, seco dishonestamente parlato, dicendo, di voler fare il tale, ò tal'atto; in che non mentisce. Sesto: nè delitti, che appartengono al Sant'Offitio non v'è obligo di correttione fraterna. Anzi è necessaria gran cautela, perchè può fuggir'il reo, scansarsi dal meritato castigo, e portarsi ad infettar'altro paese: Settimo, chi sapendo un tal'obligo di denontia, differisce trenta giorni à farla, incorre in scommunica maggiore riservata all'istesso Tribunale, per il che trovando il Confessore un Penitente conscio di quell'editto, e reo in havere passato i trenta giorni; senza fare la denontia, li rappresenterà il grave peccato, e la scommunica maggiore incorsa per tale negligenza Si guardera di assolverlo, quantonque prometta di compire all'obligo, à pena finito il Sagramento.

37. D. Quid debet facere Confessarius, cùm accedit pænitens involutus aliquo casu reservato?

M. Confessarius iste, quia nullam habet iurisditionem in hujusmodi peccata, debet remittere pęnitentem ad Superiorem.

Il Sacerdote novello, che studia per udir le confessioni, dourà stare molt'accorto, per non imbever' opinioni, che lo faccin passar'il limite di sua giurisdittione. Il caso riservato al Superiore, non può dall'inferiore assolversi, quantunque il reo, ancora invincibilmente, in commetterlo ignorasse la riserva. Con la riserva si toglie la giurisdittione all'inferiore di giudicare in quel caso. Quantunque io non sappia, che il Prencipe hieri tolse ad un Giudice la giurisdittione, non per questo

sto egli può giudicarmi, perchè l'autorità del Superiore, non l'ignoranza mia conferisce la giurisdittione. Trattandosi delle pene, ò censure, non s'incorrono queste da chi le ignora; imperò nè l'irregolarità, nè la riserva son pene; mà quella è impedimento: questa è restrittion di giurisdittione. In oltre avverta, che alcuni casi sono riservati per se stessi, & altri per la scommunica maggiore à quelli annessa. I Vescovi nelle Diocesi riservano più casi per se stessi. Mà ogni peccato, riservato alla Sede Apostolica, è riservato per la scommunica. Quindi deriva, che, tolta dal Superiore la censura, ogni Confessore può assolvere. Un'heretico, per esempio, in Sant'Offitio viene assoluto dalla scommunica, quale si toglie senza confessione sagramentale. Il Confessore sapendo, che là non si confessò sagramentalmente, quando per altro sappia l'assolutione dalla scommunica, non lo rimandi; mà lo senta, e dopo l'assolva da ogni heresia. I Riservati alla Sede Apostolica sono molti, e si contengono *in Bullà Cœnæ, in Corpore Iuris, & in Constitutionibus Apostolicis*. S. Carlo nel sesto Concilio di Milano raccolse in poco i casi; che à quel tempo eran riservati al Papa; ed'il Signor Cardinale Vicario hà giudicato espediente di porre una tal notitia nel libretto, che stampò per ordine d'Innocenzo XII. con gl'avvertimenti del Santo, per i Confessori del Distretto di Roma, più volte lodato. Questa notitia deve spesso leggersi. Dopo S. Carlo i Papi n'hanno aggionte più altre. La malignità de' tempi esigge questo rigore; atteso, che l'esperienza ci dimostra, solo con la difficoltà dell'assolutione, astenersi l'huomo da i delitti. Deve

ve però avvertirsi non sempre la scommunica riservarsi al Papa, quando egli prohibisce sotto pena di scommunica. Se non la dice riservata, non lo sarà,& ogn'uno potrà assolverla, quando sij scommunica *à iure*; mà essendo *ab homine*, si assolve solo da chì la mise, ò dal di lui Superiore.

38. Vedo un grande sbaglio in più Confessori Secolari. Appresso de' Sommisti trovano esservi, cinque casi riservati, oltre la Bolla *in Cœnà Domini*, & i reservati al Vescovo: Dunque pensano poter'essi assolvere ogn'altro caso. La Sede Apostolica concesse à molti Regolari d'assolvere i casi à se riservati; mà poi giudicò di restringerli alquanto, e così sotto Clemente VIII. fù risoluto, che non potessero assolvere da' chiara,ò dubiosamente contenuti *in Bullà Cœna* nè dà casi,che si riserva il Vescovo; e così da questi nessun de' Regolari puol' assolvere in veruna parte del mondo, senza speciale facoltà del Papa. In oltre giudicò, che, *intrà Italiam, & extrà Vrbem*, i sudetti Regolari, quantunque privilegiati, non potessero assolvere i cinque seguenti, cioè.

Violationis immunitatis Ecclesiasticæ, in terminis Constitutionis fel. rec. Gregorij XIII.,quæ incipit: *Cum aliàs nonnulli*.

Violationis clausuræ Monialium ad malum finem.

Provocantium in Duello, juxtà Decretum Sacri Concilij Tridentini, & Constitutionem fel. rec. Gregorij XIII. incipientem: *Ad tollendum*.

Iniicientium violentas manus in Clericum,juxtà Canonem,*Si quis suadente* 17. q. 4. ac juris dispositionem.

Simoniæ Realis scientèr contractæ, atque etiam Confidentiæ Beneficialis.

Si eredono alcuni, che fuor di questi possa ogni Confessore assolver'ogn'altro caso; mà non è così. Nessuno puol'assolvere da' reservati alla Sede Apostolica, se non hà privilegio, quale in hoggi gode, per così dire, ogni Religione, mà non già il Confessore Secolare: perilchè avverta bene di non eccedere. Anzi bisogna notare di più due cose: Primo: Il Penitente hà commesso un delitto, che si dubita, se sia compreso ne' riservati: Devesi distinguersi: quando è dubio, se sia riservato *in Bullà Cœna*. All'hora non puol'assolversi, nè meno da Regolari privilegiati, per havere, sotto Clemente VIII. così dichiarato la Sacra Congregatione. Mà essendo crime non compreso *in Bullà Cœna*, ogni Confessore può assolverlo, mentre il Superiore non esprima riservarsi ancora il caso dubio, perchè non restringendo la giurisdittione al caso dubio, la concede. Però i Regolari avvertano, che, oltre à sudetti cinque casi, ne son'altri, da quali non possono assolvere in verun luogo, quantunque non compresi *in Bullà Cœna*.

I Contravenienti alle Bolle di Gregorio XV. & Urbano VIII. *super electione Romani Pontificis*, emanate, quella, il 1621. e questa il 1625.

Simonia in Ordine. A questi casi non arrivano i privilegii. All'incontro i casi, da'quali può assolvere il Regolare privilegiato, si possono assolvere solo *in foro conscientiæ*. Mà, *quoad externum, & iudiciale forum*, quell'assolutione da censure Pontificie, non giova, quantunque *satisfattà parte*. Anzi, quando un Vescovo havesse giudicato il sudetto

to Penitente incorso in simili censure, bisogna trattarlo nel for'esterno, quasi non fosse assoluto. Circa i Casi, ò Censure à Vescovi reservate, nulla vagliono, *etiam in foro conscientiæ* i privilegi dè Regolari; quantunque il delitto fusse commesso in Diocesi, dove non era riservato. Per esempiò in Roma commetto un'homicidio, e vado à Frascati, dove l'homicidio è caso riservato; là nessuno mi può assolvere, senza speciale facoltà del Vescovo. Mà, se commisi l'homicidio in Frascati, e vengo à Roma, deve all'hora distinguersi. Se non vengo *in fraudem*, qualsivoglia Confessore mi può assolvere: Venendo *in fraudem*, solo i Penitentieri possono assolvermi. All'hora vengo *in fraudem*, quando commisi l'homicidio, con animo' di confessarmene à Roma, e così fuggire il giuditio dell'Ordinario, come ancora, se non volendo chiedere dall'Ordinario l'assolutione, vengo à Roma solo ad effetto di riceverla. Se venni per altro fine, di negotio &c. in tal caso non vengo *in fraudem*. I Penitentieri possono assoluere ancora chi viene *in fraudem*, perchè sono Ministri del Papa Superiore d'ogni Vescouo, e d'ogni Christiano; laonde chi viene al Papa, non sfugge il giuditio d'un Superiore legitimo, quantunque sfugga il giuditio del Superiore immediato. Gl'altri, che confessano in Roma, vi confessano, come Ministri del Signore Cardinal Vicario, che in Roma tien le veci del Papa, come Vescouo di Roma, non come Papa dell'uniuersale Chiesa.

39. Finalmente intorno a' casi reseruati, deue auuertirsi, primo, che i Giubilei, quantunque ampissimi, concedono facoltà di assoluere sì, mà

non dispensare; per questo si concede facoltà intorno à scommuniche, sospensioni, & interdetti, perchè simili censure s'assolvono; mà non intorno l'irregolarità, perchè questa non s'assolue, mà si dispensa. Fù gran contesa, tempo fà, intorno ad un rescritto *Sanctissimi*. Cert' Homicida presentò memoriale, confessando il delitto, e chiedendo à maggiore sicurezza, di esserne assoluto *auctoritate Papali*, di più chiedeua essere dispensato dall'Irregolarità, per ordinarsi: Fù il Rescritto *Absolvat te Confessor tuus*, che portato *in partibus* più Theologi dissero poter'ordinarsi, come s'ordinò. Riclamando la coscienza, replicò al Papa, che dichiarò non mai haver'inteso di dispensarlo; Mà, ciò non ostante, i Theologi fecero scritture da empire Tomi, per l'una parte, e l'altra. Sopirno tutte con poche parole di uno, che auuertì l'Irregolarità non assoluersi, mà dispensarsi. Tanto è buono pigliare il fondamento nelle questioni. Procedere altrimenti causa gran litigi trà Theologi, e gran danno nell'anime. Secondo, sia, quanto si vuole, ampio il Giubileo, conceda di più d'assolvere *ab omnibus casibus, etiam contentis in Bulla Cœnæ*, l'heresia non s'intende mai concessa, quando specificamente non si esprima. Così decise Alessandro VII. con sua Costitutione.

40. D. Quod est peccatum Simoniæ?

M. Simonia peccatum contrà virtutem Religionis, est vendere, vel emere spiritualia, vel annexa spiritualibus.

Questo è un peccato ancora molto commune, del quale però il Confessore hà obligo d' esser'informato à pieno. Più Pontefici hanno in Roma prohibi-

hibito di patteggiare per ottener' gratie dalla Sede Apostolica. V'è Bolla, che, sotto pena di scommunica riservata al Papa, prohibisce ogni promessa, ò patto; e si dice la Bolla *de datis, & acceptis*. Concede bensì la douuta mercede à speditionieri, secondo le loro fatiche; Però vieta, che si patteggi, ò si prometta, avãti d'ottenere la gratia quantunque fusse questa temporale. Molti commentauano sudetta Bolla, ed'Alessandro VII. raacolse, quanto que' Dottori diceuano per scusarne i rei, e prohibì tutte simili opinioni, laõde il Sacerdote nouello non si conterterà di leggere que' Scrittori; mà pigli la Bolla d'Alessandro, confermata in appresso da Innocenzo XII. e quando sente patti, ò semplici promesse, ancora per gratie temporali, conosca di non poter senza speciale facoltà di Superiore legitimo assoluere il reo; Anzi l'auuerta, che il Papa gli obliga di restituire il preso, à poueri, non à chi lo diede. Non però è simonia peccare contro la sudetta Bolla. E' Simonia, quando si patteggia, ò si promette per riceuere cosa spirituale, ò à spirituale annessa. E' di trè sorti, Mentale, Real'e Conuentionale. Se lodo, se seruo il Vescouo, con animo principalmente di hauere da esso vn Beneficio, è Simonia mentale. Mà non sarebbe Simonia, quando la lode &c. solo seruisse, per attestare l'habilità del soggetto; anzi tal'attestatione comandò S. Paolo, r dopo il Concilio di Trento come si è visto à suo luogo. Se vno fà più caso delle raccomandationi, che della pietà, e dottrina, fondamenti per ottenere i beneficii, questo è conuinto di Simonia mentale almeno. Reale Simonia, è quando si dà qualche cosa, per ottenere la cosa

 spiri-

spirituale ò à spirituale annessa. Bene spesso non si dice:*Voglio darui tanto, se mi otterrette il Benefitio*: mà si vsa quest'ò simile formola:*Per regalo, e per gratitudine vi corrisponderò in tanto, se mi otterrete*. Quest'è simonia palliata: perchè per altro si verifica il *do, ut des*, in cui consiste il contratto di vendita, e compra. Dunque vada il Confessore con gran cautela, non quietandosi à sottigliezze del Penitente, in materia sì delicata, che non essendo tenuta ne' termini del douere, vedremo esposti ad vn continuo mercato i Benefitii Ecclesiastici. Per tanto non ammetta scuse, con quali dicono hauere offerto, e dato il temporale per motiuo ad eccitare l'animo del conferente il Benefitio, non per prezzo del Benefitio. Hauere dato per impedire l'auuersario, che l'impedisca il conseguimento del Benefitio. Scuopra il veleno: queste, ò simili son palliature. Per altro si cambia temporale con spirituale. All'hora solamente vno si può scusare, quando già conferitole il Benefitio, perchè altri vuol' ingiustamente priuarlo, redime la vessatione. In tal caso egli non compra, perchè già legitimo Collatore glie'haueua conferito; qualunque altro precedente negotiato mira solo à comprarlo. Conuentionale Simonia si è, quando chi rassegna il Benefitio, conuiene di volere i frutti per se, ò per altro; che si conferisca l'amministratione ad amico, con gl'altri modi, che furono dichiarati dal B. Pio V. nella Bolla sù tal'effetto.

41. La Simonia è riservata in trè casi al Papa *in collatione Ordinum, in collatione Beneficiorum, & cammissa ob ingressum Religionis*, ed'oltre la scommunica, nè canoni sono più altre pene contro

tro i Simoniaci. Mà voglio quì proporne una sola, che bene'inculcata dal Confessore potrà rattenere molto l'avaritia de gl'huomini dal commetterla. S'inducono molti ad offerire, à promettere, à palliare &c. per fine di ottenere il Benefitio, da cui sperano il sostentamento conforme al suo stato, chi più, e chì meno. Deve per tanto sapersi, che ogni collatione di benefitio, dove intervenga per qualsivoglia modo simonia, è irrita, e nulla: tantoche il Benefitio, quantunque conferito dal Papa, con ogni concessione più ampia, se u'interviene simonia di qualche mezzano, non è di chì lo riceve; questi è intruso, & illegitimo possessore: i frutti non sono suoi. E'obligato sempre à restituire, quanto rende, senza potersi appropriare il necessario per suo sostentamento. Anzi, per le Regole di Cancellaria il Papa concede i Beneficij, à chiunque li gode con pacifico possesso per trè anni, sia quantosivoglia illegitimo il titolo di possederli; mà non mai al Simoniaco. Duri questo in pacifico, e quieto possesso anche trent'anni, resta sempre intruso. L'autorità tutta del Penitentier maggiore non basta per convalidarlo. Il più, che possa, è di convalidare il titolo de'beneficij, che dopo la Simonia, ottenne, quando con sua ignoranza non colpevole, si commise la Simonia, sì che solo il Papa, può legitimare il titolo del Beneficio simoniacamente ottenuto, quantunque io non sapessi della simonia, ed'in ogni caso si dimanda, che primo il Beneficiato esca dal Benefitio. Queste determinationi deve ben saper'il Confessore, con proporle al Penitente, ò ad altri, che lo consultano, per farli capire la gravezza del peccato, massi-

me gl'Oltramontani, che vengono in Roma con sentimento di tornare al paese provisti, ò per via di promesse, ò per via di raccomandationi; e perciò dal paese venuti con poco studio, solamente attendono à corteggiare chi più li può raccomandare, senza forse più aprire un libro in Roma; quindi perdono il poco altronde portato; e possono difficilmente saluarsi dà simonia, *per munus ab obsequio*, per non parlar'adesso di simonia sfacciata in dare denaro &c. Trà le propositioni condennate per Alessandro Settimo, & Innocenzo XI. ne sono alcune intorno la Simonia. Non voglio accrescere l'opera con addurle quì, mà può il Sacerdote novello vederle da se, per esserne instruito à sufficienza.

CAPITOLO XXXXI.

Prattica dell' Esame per gl'Ordinandi

Ad titulum Missionis.

1. Hiunque s' ordina in Suddiacono, deve ordinarsi con qualche titolo; e questi son quatro, cioè, *ad titulum patrimonii, ad titulum Beneficii, ad titulum paupertatis Religiosæ*, e *ad titulum Missionis*. Quest'ultimi sono quei, che si ricevono à Roma in certi Collegij dalla Sede Apostolica instituiti, dove sono educati, & ammaestrati nelle scienze più ne-

necessarie à sostener la Fede in paesi Heretici, ò nè' quali non vige la Fede Christiana, per conservar la quale in quei'Catholici, che vi sono, prima d'entrare, giurano di ritornare subito, che usciranno dal Collegio. Altri sono per la Grecia, altri per paesi ancora Idolatri, & altri per il Settentrione infetto d'heresie moderne. Però i più sono questi; e molto pochi vengono all'esame destinati per i primi, ò per i secondi. Tuttavia indifferentemente la 1a: me d'Innocenzo XI. commise à gl'Esaminatori, che comparendo all'esame, per il Sacerdotio, gl'ordinati *ad titulum Missionis* dovessero ricercarsi sopra le Controversie Dogmatiche; intorno alle quali, quando non fussero competentemente instruiti, non dovessero esser approvati. Ordinatione giustissima, perchè, dovendo portarsi subito à sostenere il Cattolicismo, trà gl'Infedeli, è un metter à rischio essi, e gl'altri Catolici, se non sanno difenderla. Dovendo la presente opera servire à benefitio di qualsivoglia Ordinando, massimamente in Roma, hò ancora volsuto aggiongevi l'instruttione per questi; succinta, come l'opera essigge; mà però sufficiente à sodisfare gl'Esaminatori, che formino il giuditio di essere l'Ordinando, quale il voleva Innocenzo XI. e s'instruirà d'ogn'heresia nel Concilio di Trento condennata, con l'istesse autorità, e scritture, per quanto si potrà, dall'istesso Concilio, nè capi della dottrina insinuate; con che si farà doppio servitio à mio credere, primo s'instruirà contro l'heresia: secondo si farà prattico della Conciliare dottrina. Peraltro, conformeallo stile fin quì tenuto procedendosi, solamente varierà proponendosi,

tutto in Latino, già che simili Ordinandi sono Oltramontani, che poc'ò nulla intendono il nostro volgare. Mà dove mancassero nel Concilio autorità, mi prevarrò di testimonij, e ragioni addotte da S. Tomaso, dove tratta l'istess' argomento; co'l quale Angelico i Missionari procureranno di procedere, sapendo che Bucero confidava distruggere la Chiesa, quando se li togliesse il Santo; quindi sempre diceva *Tolle Thomam, & dissipabo Ecclesiam*.

2. D. Tenetur nè Christianus, præter ea, quę continentur in Scripturà, suscipere, & credere etiam traditionibus?

M. Ratio, super quà nititur fides nostra, est Deus loquens Ecclesiæ. Porrò eiusdem authoritatis homini debent esse verba Dei, sive scripto confirmata, sive per manus tradita, quando constat esse verba Dei, quod definire spectat ad Ecclesiam *columnam, & firmamentum veritatis*, 1. Tim. 3. Igitur ubi Ecclesia declarat aliquid se accepisse ex traditione ab Apostolis instructis ore Christi, vel dictante Spiritu Sancto, credendum est æquè, ac Scriptura: nam Apostolus ait 2. Thes. 2. *State, & tenete traditiones, quas didicistis, siue per sermonem, siue per epistolam*. Io. 21. dicitur: *sunt alia multa: quæ si scribantur per singula, nèc ipsum arbitror mundum capere posse eos, qui scribendi sunt, libros*. Et si legitimè constaret per Ecclesiam ea fuisse facta, utique essent credenda. S. Thomas 3. p. q. 72. a. 4. ad 5. adducit verba S. Dionysii dantis rationem, ob quam non omnia erant scribenda; in hæc verba *Cosummaltivas invocationes*, idest, verba, *quibus perficiuntur sacramenta, non est justam scripturas in-*

ter-

terpretantibus, neque mysticum earum, aut in ipsis operatus ex Deo virtutes, ex occulto ad commune adducere: sed nostra sacra traditio sine pompa idest, occultè, *eas edocet.* Videatur Angelicus 3. p. q. 25. a. 3. ad 4. & q. 64. a. 2. ad. 1.

3. D. Datur nè in Ecclesià unum visibile Caput, qui eidem toti præest?

M. Vtique datur, & est Romanus Pontifex Successor Sācti Petri, Vicarius Christi: quia Petro dixit Christus Matt. 16. *Tibi dabo claves regni cælorum quodcunque solveris super terram, erit & solutum in cælis.* In quibus verbis promisit Petro regimen universale totius Ecclesiæ; quod de facto illi contulit post resurrectionem, quando iàm Apostolis tradità potestate remittendi peccata. Io. 20. adhùc Io. 21. dixit Petro: *Pasce agnos meos: Pasce oves meas.* Paulò ante passionem dixerat Luc. 22. *Rogavi, ut non deficiat fides tua; & tu aliquando conversus confirmà fratres tuos.* Videatur S. Thomas 2. 2. q. 1. a. 10. & suppl. q. 40. a. 6. Catechismus Romanus p. 1. c. 10. n. 12. 13. 14.

4. D. Datur nè peccatum originale, commissum ab omnibus in Adamo.

M. Datur hoc originale peccatum. Habentur autèm omnia hæc ex Apostolo dicente Ro. 5. *Per unum hominem peccatum intravit in mundum, & per peccatum mors; & ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt.* Videatur Tridentinum sess. 5. can. 1. 2. & 3., S. Thomas 1. 2. q. 81. a. 1. & 3. Videatur etiam 4. contrà Gentes ca. 50. 51. & 52., vbi diffusè probat hæc omnia, ostendens intrasse peccatum propagatione, non imitatione &c. Cathechismus 1. p. c. 3. n. 2.

D. Quo-

5. D. Quomodo tolli potest hoc originale peccatum?

M. Dicitur Ro. 5. *Cum inimici essemus, reconciliati sumus Deo, per mortem Flii eius*. Et Act. 4. *Non est aliud nomen sub cælo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri*. Et Gal. 3. *Quicunque in Christo baptizati estis, Christum induistis*. Ex quibus Ecclesia Catholica semper intellexit per Baptismum applicari omnibus hominibus, adultis, & parvulis, meritum passionis Christi; unde mundamur ab originali peccato. Videatur Tridentinum sess. 5. can. 3. 4. & 5. Nec non S. Thomas 3. p. q. 69. per totam, ubi enumerat omnes baptismi effectus; & 4. contrà Gentes ca. 59. Porrò Missionarius proponens, & explicans baptismi effectus, in id maximè intendet; ut secernat, quod est de fide certum oriri à Baptismo, & quod deducimus per illationem Theologicam oriri à Baptismo. Et hæc regula locum habebit in omnibus erticulis, de quibus disputat cum hæreticis: Infert sanè non mediocre damnum fidei Catholicæ zelus quotundam Missionariorum, qui proponunt tanquam articulos fidei credendos, propositiones nonnullas receptissimas quidem inter Theologos, sed tamen nondùm ab Ecclesià definitas. Cæterùm qui sæpè versatur opera S. Doctoris, facilè id dignoscet: etenim notat, quãdo aliquid est de fide: quando aliquid est erroneum: quando aliquid deducitur per legitimam illationem &c. adeò, quòd ex modo ipso loquendi appareat, qualiter articulus, de quo disputat, sit proponendus hæreticis.

6. D. Remanet nè reatus aliquis peccati originalis in baptizatis, cui competat vera & propria ratio culpæ?

M. In

M. In baptizatis, per virtutem baptismi, qui est nova generatio, nullus omninò, quoàd animam, remanet reatus, neque culpæ, neque pęnæ, quæ remorentur novitèr baptizatum ab introitu cœli: Dicebat enim Apostolus. Gal. 4. *Renovamini spiritu mentis vestræ* per baptisma, *& induite novum hominem, qui secundum Deum, creatus est, in justitià, & sanctitate veritatis*. & Ro. 8. *Nihil nunc damnationis est iis, qui sunt in Cristo Iesu*. Quoad appetitum sensitivum verò remanet fomes peccati, relictus à Deo ad agonem: quam in Adamo amisimus perfectam justitiam consistentem in gratià Dei, & in subjectione perfectà corporis ad animam, non recuperamus statìm, nisi, quoàd principale, scilicèt, quoàd gratiam: quoàd subjectionem recuperabimus in cœlo, & perfectissimè, post diem judicii, quando iterùm corpus unietur animæ, atque illi obediet perfectissimè in omnibus. Apostolus verò Ro. 7. vocat hunc fomitem peccatum, dicens inter alia de primis motibus sensualitatis: *Nunc autem non operor illud* opus indeliberatum præveniens rationem, ex suggestione fomitis, & concupiscentiæ, *sed, quod habitat in me peccatum*, nempè, fomes, qui dicitur peccatum per figuram metonymiæ per quam nomen causæ tribuitur effectui; fomitis enim causa fuit originale peccatum. Porrò fomitem non esse verè, & propriè peccatum, apparet, quia Apostolus ait: *non ego operor illud* opus: nàm veri, & proprii peccati unicè potest esse causa homo: quare ex contextu, maximè adiuncta Ecclesiæ perpetuà declaratione, colligitur fomitem non habere veram, & propriam rationem peccati, videatur Tridentinum sess. 5. can. 5. & quoàd primam partem

S. Tho-

S. Thomas 3. p. q. 69. a. 1. 2, & 7. Quoàd secundam verò, videatur 1. 2. q. 82. a. 3. ubi fomes venit nomine concupiscentiæ. Catechismus p. 2. c. 2. a. n. 42. ad 54.

7. D. Potest nè homo, absque divinà per Iesum Christum gratià, justificari suis operibus, quæ facit, vel per humanæ naturæ vires, vel per legis doctrinam?

M. Non potest, dicente Apostolo Ro. 3. *Ex operibus legis non justificabitur omnis caro coràm illo* Lex docebat tantùm intellectum, sed non adjuvabat voluntatem infirmam propter originale peccatum. *Iustitia Dei per fidem Iesu Christi in omnes, & super omnes, qui credunt in eum: non enim est distinctio... Iustificati gratìs per gratiam ipsius, per redemptionem, quæ est in Christo Iesu, quem proposuit Deus propitiationē per fidem in sanguine ipsius.* Videatur Tridentinum sess. 6. cap. 1. & can. 1. S. Thomas 1. 2. q. 100. a. 112. q. 103. a. 2. & q. 109. per totam; & 3. contrà Gentes à cap. 147. ad 154. Catechismus p. 1. c. 3. à n. 4.

8. D. Gratia hæc Dei movet nè nos necessariò, an relinquit libertatem voluntati humanæ?

M. Catholicà fidè utrumque confiteri debemus, & Dei auxilium, & nostram libertatem: utrumque enim Scriptura conjungit: Fatemur nos præueniri gratià Dei, cùm ex Thren. 5. dicimus: *Converte nos Domine ad te, & convertemur.* Libertatis verò nostræ admonemur, cùm Ioel. 2. nobis dicitur: *Convertimini ad me, in toto corde vestro* &c. *quis scit, si convertatur, & ignoscat.* Videatur Tridentinum sess. 6. cap. 5. can. 4. S. Thomas 1. p. q. 19. a. 3. & 1. 2. q. 10. a. 4. q. 85. à 1. 2. & 3. & l. 1. contrà

Gent.

Gent. cap. 86. nec non lib. 2. cap. 93.

9. D. Præter gratiam Dei vocantis requiritur nè dispositio ex parte hominis ad justificationem?

M. Vt homo justificetur, primò requiritur auxilium Dei excitantis, & moventis: Ait enim Apostolus Ro. 8. *Quos prædestinavit, hos & vocavit: quos vocavit, hos & justificavit, quos justificavit, hos, & glorificavit*, adeò ut, post prædestinationem ab æterno factam, omninò extrinsecam homini, & in solà Dei voluntate consistentem, primus effectus in homine causatus, sit ipsa vocatio, seù auxilium Dei adjuvans: subsequentèr ad vocationem Dei, debet, ut justificetur homo, se præparare: dicitur enim 1. Reg. 7. *Præparate corda vestra Domino*: Hæc autem præparatio, seù dispositio importat plura: primò fidem explicitam de existentià Dei, & quòd sit remunerator in futurà vità: dicente Apostolo Hæbr. 11. *Accedentem ad Deum oportet credere, quia est, & quòd inquirentibus se remunerator sit*, quæ duo mysteria justificando credenda erant in omni lege, etiam naturæ. In lege gratiæ sunt insupèr alia duo credenda mysteria, nempè, Trinitatis, & Incarnationis, ut alibi dictum est; & expresè patet ex Tridentino sess. 6. cap. 6. Secunda dispositio est timor pœnæ, sed quæ habetur lumine fidei: dicitur enim Eccl. 1. *Timor Domini expellit peccatum: nam, qui sine timore est, non poterit justificari.* Tertiò requiritur spes de misericordià Dei, quòd erit propitius nobis propter Christum: Iesus enim dixit: *Confide fili: remittuntur tibi peccata tua*, debebatque confidere in ipsum Christum: quartò disponuntur per hoc, quòd incipiunt diligere Deum, tanquam omnis justitiæ fontem, dicitur enim Act.

2. Pæ-

2. *Pœnitentiam agite , & baptizetur unusquisque vestrum in nomine Iesu Christi in remissionem peccatorum vestrorum : & accipietis donum Spiritus Sancti* : Cùm autem Missionarius in his verbis non videat expresse notatum hujusmodi amorem, docendus hic est aliquantulùm, quomodò importetur: Debemus agere pęnitentiam, quæ utique spectet ad virtutem: pęnitentia autem Deo dat emendam pro peccato; quare Deus debet esse finis cui,& consequenter dilectus : debemus illam agere in nomine Iesu Christi ; ubi ly *in nomine* importat fidem, & utique formatã consequentèr per justificationẽ:non fidem informem : fides autem formata est;quæ per dilectionem operatur : debemus accipere donum Spiritus Sancti ; & Tridentinum cap. 7. ait, quòd justificamur *per voluntariam susceptionem gratiæ , & donorum*: quæ voluntaria susceptio est actus charitatis : charitas enim charitate diligitur, ut expresse docet S. Thomas 2. 2. q.25.a. 2. Porrò hìc actus voluntatis, quo incipimus diligere Deum, tanquàm omnis justitiæ fontem , debet esse conjunctus aliis actibus voluntatis, nempè odio peccati causato ex illo amore Dei:proposito suscipiendi baptisma,inchoandi novam vitam, & servandi mandata Dei : Imò si stemus doctrinæ sess. 14. c. 4. debet etiàm esse conjunctus actuali inchoationi novæ vitæ, quæ actualis inchoatio, salvatur in actu voluntatis proponente , quando non provenit ex nostrà negligentià, quòd non exequamur alia,præter ipsum propositum. Missionarius, qui penetraverit profundiùs prædictos Sacræ Scripturæ textus,convincet Hæreticos de aliis erroribus, qui nùnc maximè vigent inter Modernos Hæreticos : etenim ex addu-

ductis Scripturæ textibus manifestè convincuntur non esse peccata opera omnia, quę fiunt ante justificationem: gehennæ metum non esse peccatum, neque pejorem facere peccatorem: non justificari solà fide impium &c. De quibus nihilominùs adhùc in particulari aliquid dicetur. Interìm, circà dispositiones ad justificationem, videatur Tridentinum sess. 6. cap. 6. & S. Thomas 3. p. q. 85. a. 5.

10. D. Ad justificationem videtur sufficere fides: dicitur enìm: Ro. 9. *Gentes, quæ non sectabantur justitiam, apprehenderunt justitiam: justitiam autèm, quæ ex fide est: Israel verò, sectando legem justitiæ in legem iustitiæ non pervenit. quare? quid non ex fide, sed quasi ex operibus?*

M. De operibus legis loquitur Apostolus ultimo loco; quod præmittit de fide, verissimum est hominem justificari ex fide, sed non sine operibus: nàm Iac. 2. *Fides sine operibus mortua est.* Fides justificans ex Apostolo Gal. 5. est *Fides, quæ per charitatem operatur.* Tridentinum sess. 6. c. 3. & 8. S. Thomas 1. 2. q. 113. a. 4. Atque hinc etiàm refellitur error dicentium justificationem perfici, per fidem, hoc est, fiduciam, quà homo credit sibi fuisse remissa peccata, contrà quem Tridentinum cap. 9.

11. D. Iustificatio ista consistit nè in ipsà Dei justitià, quæ nobis imputatur, vel est justitia causata quidem à Deo, sed nobis inhærens.

M. Dicitur Ro. 5. *Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis.* quare ista justificatio. seù charitas, est aliquid inhærens, & infusum nobis: dicitur tamèn justitia Dei, quia sunt quinque hujus justificationis causæ:

 fina-

finalis est gloria Dei, & Christi, ac vita æterna: efficiens est Deus: meritoria est Christus: instrumentalis, sunt Sacramenta: formalis est illud inhærens, & infusum nobis: quare dicitur iustitia Dei, quia causata à Deo primà causà, in cujus virtute operantur cæteræ. Tridentinum sess. 6. c. 7. S. Thomas 2.2. q. 23. a. 2.

12. D. Iustificatur nè ita homo per hanc gratiam, ut non ampliùs illam possit amittere?

M. Prætenditur hìc homini iustificato deberi perseverantiam, adeò ut quilibet iustificatus debeat certò statuere se omninò esse in numero prædestinatorum. Contrà quos Christus Matth. 24. dixit: *qui perseueraverit usque in finem, hic saluus erit*: & Apostolus 1. Cor. 10. *Qui se existimat stare, videat, ne cadat*. Stat alioqui non diceret, *videat, ne cadat*, si iam cecidit. sed ait *qui existimat se stare*, nolens, quòd homo, absque ullà dubitatione statuat se esse iustificatum: hic autem: *qui* hoc modo *existimat se stare, videat nè cadat*: quare ex hoc, quod semel est iustificatus, non per hoc est prædestinatus, & inamissibiliter habens gratiam, cum perseverantià. Tridentinum sess. 6. cap. 12. & 13. S. Thomas 1. 2. q. 114. a. 9. & 2. 2. q. 24. a. 11.

13. D. Cùm Apostolus dicat 1. Tim. 1. *Lex iusto non est posita, sed iniustis*, iustificati videntur non obligari ad ullam legem servandam?

M. Iustificati tenentur observare leges; nàm Christus ait Io. 14. *Si diligitis me, mandata mea servate..... Qui habet mandata mea, & servat ea, ille est, qui diligit me*. Porrò, ne intelligatur subiectus tantùm legi divinæ, non humanæ Ro. 13. dicitur: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita*

dita sit. Textus vero adductus ex 1. ad Tim. intelligitur, quòd iusto lex non est posita, eò, quia non respicit ad pœnas, quibus lex intendit cogere subditos. Tridentinum sess. 6. cap. 11. S. Thomas 1. 2. q. 93. a. 6. ad 1. & q. 96. a. 5.

14. D. Homini lapso in Adamo, quanquam deinde iustificato, videtur impossibilis observantia mandatorum: dicitur enim Iacob. 3. *In multis offendimus omnes*, & 1. Ioan. 1. 2. *Si dixerimus, quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimos?*

M. Impossibilia non possunt esse homini iustificato Dei præcepta: nam Christus dixit Matth. 11. *Iugum meum suave est, & onus meum leve*. Et 1. Io. 5. dicitur: *Mandata eius gravia non sunt*. Quæ autem opponuntur ex Iacobo, & Ioanne, intelligi debent, quòd omnes offendimus in multis venialibus: quare veracitèr quotidie dicimus *Dimitte nobis debita nostra*, per quæ venialia non amittimus gratiam, sed adhùc verè sumus iusti, & amici Dei. Tridentinum sess. 6. cap. 11. S. Thomas 1. 2. q. 107. a. 4. & q. 109. a. 8.

15. D. Est nè peccatum, si quis, cum hoc, quòd in primis glorificetur Deus, mercedem quòque intueatur æternam?

M. Non est peccatum; imò ita operabatur David dicens: Ps. 118. *Inclinavi cor meum, ad faciendas iustificationes tuas, in æternum, propter retributionem*, & de Moyse dicitur Hebr. 11. *Aspiciebat in remunerationem*. Tridentinum sess. 6. cap. 11. S. Thomas 2. 2. q. 27. a. 3.

16. D. Potest nè dici, quod sola infidelitas sit peccatum mortale, vi cujus tantùm homo ex iusto fiat iniustus; & ex hærede secundum spem vitæ

æternæ, fiat debitor mortis ęternæ?

M. Gratia sacctificans amittitur, non modò per infidelitatem, sed etiàm per quodvis aliud mortale peccatum; Apostolus 1. Cor. 6. loquebatur fidelibus, & tamen ait: *An nescitis, quia iniqui regnum Dei non possidebunt? Nolite errare. Neque fornicarii, neque adulteri, neque molles* &c. *regnum Dei possidebunt*. Tridentinum. ses. 6. cap. 15. S. Thomas 2.2. q.24. a. 12.

17. D. Potest nè homo crescere in gratià sanctificante?

M. Tempus vitæ præsentis totum debet insumi, ut magis, ac magis iustificemur, & crescamus in gratià: Quare, Spiritus Sanctus Apoc. 22. ait: *Qui iustus est, iustificetur adhuc*. Eccl. 18. *Non impediaris orare semper, & ne verearis usque ad mortem iustificari*. Tridentinum sess. 6. cap. 10. S. Thomas 2.2. q. 24. a. 4. 6. 7. 8. & 9.

18. Hæc sunt principaliora, quæ contrà nostri temporis Hæreticos Tridentinum definivit sess. 6. si excipias, quæ addidit de modo recuperandi gratiam ijs, qui peccaverint, per Pęnitentiæ Sacramentum; de quo, quia diffusiùs agit sess. 13., ideò, cùm de hac agetur, dabuntur loca Sprripturæ ad confirmandam veritatem Catholicam. In sessione septimà Tridentinum agit de Sacramentis in genere, sicùt etiam in specie de Baptismo, & Confirmatione. Vt ex S. Dionysio dictum est n.2. doctrinam de Sacramentis habemus per traditionem; quæ, vt universalitèr probet, ex Vincentio Lyrinensi in Commonitorio, debet fuisse, semper, & ubique ab omnibus suscepta. Cùm igitur veritates de Sacramentis non habeantur ex Sacrà Scriptu-

ptura, ut efficaciter ex traditione probentur, congregandæ essent Patrum, & Conciliorum authoritates; quod non convenit operi aliàs exiguo; sed neque fini operis: etenim intentio fuit instruere Missionarios, quoàd ea, quæ debent respondere, ubi examinantur ad Sacerdotium, circà dogmatum controversias; quod examen est prudens, & moderatum; nèc in eo examinandus diffundi potest ad plura, præsertim ad congeriem authoritatum ex Sanctis Patribus. Efficaciores verò clarius intelligi poterunt ex S. Thomà, apud quem ubi particularitèr videri debeant, insinuabo.

19. Tridentinum circà Sacramenta in genere, *sess. 6.* firmat tresdecim Canones. In primo stabilit, quòd à Christo Sacramenta sint instituta, non plura, nèc pauciora, quàm septem, & quodlibet horum esse Sacramentum. Videatur S. Thomas 3.p. q. *64.* & *65.* & l.4.contrà Gentes cap.56. 57. 58.

20. In secundo stabilitur differentia inter Sacramenta veteris, & novæ legis. S. Thomas 3. p.q. *62.* a.1. & *6.* adiunctà q.*63.* & q.*70.* a.4. & lib.4. contrà Gentes cap. 57.

21. In tertio stabilitur ordo Sacramentorum inter se. Videatur S. Thomas *3.* p. q.*65.* a. 2. & 3.

22. In quarto necessitas Sacramentorum; licet non respectu singulorum. S. Thomas 3. p. q. *65.* art. 4.

23. In quinto asseritur non esse instituta solùm ad nutriendam fidem. Porrò S. Thomas explicat duos Sacramentorum effectus, nempè gratiam, & characterem, 3. p. q. *62.* & *63.*

24. In sesto, septimo, & octavo stabilitur,

primus effectus, nempè, gratia, quam causant omnia Sacramenta; & in nono Character, qui est secundus effectus trium Sacramentorum. Vbi suprà videri potest S. Thomas.

25. In decimo excluditur error asserentium Christianos omnes posse administrare omnia. S. Thomas, ubi agit de Sacramentis in genere, nihil habet de Ministro: etenim agens Theologum, non erat contentus firmare negativam, quòd omnis Christianus nequeat esse minister, sed insuper volebat firmare, quis esset in particulari Minister cujuslibet Sacramenti: quare ad adstruendam contrà Hæreticos, veritatem Catholicam ab Ecclesià in Concilio definitam, petendæ sunt rationes, quas Angelicus tractans in particulari de quolibet Sacramento, propònit pro firmando singulorum Ministro.

26: In undecimo firmatur intentio necessaria Ministri conficientis. De eà S. Thomas 3. p.q. 64. a. 8. & 10.

27. Duodecimus est circà bonitatem vitæ in Ministro conficiente, & conferente; quæ dicitur nihil obstare ad validitatem Sacramenti. S. Thomas ibidem a. 5. & 6. & lib. 4. contrà Gentes cap. 77.

28. Tandèm decimus tertius Canon, est circà ritus, quos adhibere consuevit Ecclesia in administratione Sacramentorum; & hos prohibet Synodus contémni, aut mutari, vèl etiàm docere, quòd ad libitum possint mutari. Quia non ijdem ritus seruantur in collatione singulorum Sacramentorum, ideò, ut dictum est de Ministro; S. Thomas probavit ritus Ecclesiæ in singulis Sacramentis quę ratio-

rationes pro obſervantià huiuſmodi rituum petendæ ſunt ſuo loco de ſingulis Sacramentis.

29. Quos deinde Concilium Canones addit de duobus Sacramentis in particulari, nempè, Baptiſmo, & Confirmatione, quia etiam omnes verſantur in profitendo explicitè, quod olim de illis habebatur per traditionem, non urgeor hic innuere locos, in quibus de illis agit S. Thomas, quia tùm in 3. p. ſunt quæſtiones, & articuli de ſingulis ab Eccleſià definitis, tum in libro 4. contrà Gentes cap. 59 & 60. habetur, quidquid diſponere poſſit ad veram fidem eorundem Sacramentorum, non modò Hæreticos, verùm & Aethnicos.

30. Plurimum etiàm proderit Miſſonario ad Sacerdotium examinando ſæpius habuiſſe pr̨ manibus Catechiſmum Romanum; & quoad definitiones, Canoneſque in ſeſſ. firmatas de Sacramentis in genere, & de duobus Sacramentis in ſpecie, pervoluiſſe capita primum, ſecundum, & tertium partis ſecundæ; in quibus dantur authoritates Patrum, unde eluceat verè per traditionem nobis veniſſe, quidquid ſuper eiſdem Sacramentis Tridentina Synodus definivit.

31. Nec verò miretur Miſſionarius non audiens hic nominari tot celebres noſtri temporis Doctores, qui fæliciſſimè, & pleniſſimè, ſcripſerunt pro fide Catholicà, quam Tridentina Synodus expreſſit. Omnia regulanda ſunt propter finem: Porrò præſentis opellæ finis eſt inſtruere examinandos, qui ferè omnes verſantur adhùc in Collegiis ſtudentes præſertim Theologiæ Scholaſticæ, quà veluti, dirigente, ducantur ad intelligenda, & probanda noſtræ fidei principaliora myſteria, & in-

struuntur pro examine subeundo, quod ita in hac materiâ, sicut in cæteris, est prudens, & moderatum, iuxtà ea, quæ ordinarius Missionarius debet scire. Duobus hisce motivis adductus memini tantùm S. Thomæ, & Catechismi, cum sint libri fundamentales, facillimi, ad manum cuilibet; Aliunde, si eisdem, præsertim Catechismo, careat Missionarius, periculosè suscipit hocce ministerium. Si verò tempus, & aliæ animi dotes suppetunt, ut examinandus ad titulum Missionis, ducat in altum, sciat nihil gratius Examinatori accidere posse, quam audire veteranũ militem omnes Theologię nervos versantem in defensionem fidei Catholicæ.

32. Tertium Ecclesiæ Sacramentum est Eucharistia, de quà Concilium sess. 13. & quidem ferè omnem de Eucharistià doctrinam firmat in perpetuà traditione, ut colligitur cap. 1. ex illis verbis: *Ita maiores nostri omnes, quotquot in Christi Ecclesiâ fuerunt, qui de Sanctissimo hoc Eucharistiæ Sacramento disseruerunt, apertissimè professi sunt*: Et paulò post: *Verba à Sanctis Evangelistis commemorata, & à Divo Paulo posteà repetita, cum propriam illam, & apertissimam significationem præferant. secundùm quam à Patribus intellecta sunt &c.* In his verbis Tridentina Synodus innuit duo fundamenta suarum definitionum. Alterum est perpetua Ecclesiæ Traditio: Alterum propria, & apertissima vocum à Christo adhibitarum, in institutione hujus Sacramenti significatio: Traditionis confirmandæ non est tempus, & locus, ut totiès dixi; Monuerim tamen Missionarium, cui præsertim non abundant libri, ut sæpiùs relegat lectiones, Breviario Romano insertas in festo Corporis Christi: & quæ ha-

bet Catechismus de Sacramento Eucharistiæ p. 2. toto cap. 4. Inde hauriet argumenta pro veritate Catholicâ. Fundamentum alterum à Synodo insinuatum est propria, & apertissima significatio verborum Christi, quæ verba, semper, accipienda sunt in proprio sensu, nisi contrarium suadeat necessitas. Quia Ordinandus ad titulum Missionis potest examinari circà dogma de Sacramento Eucharistiæ, ideò subdo sequentia.

33. D. Christus Io. 6. ubi dixerat: *Caro mea verè est cibus* &c. multi ex discipulis scandalizati, dixerunt: *Durus est hic sermo, & quis potest eum audire?* quorum ut scandalum Christus tolleret, addidit: *Spiritus est, qui vivificat: caro non prodest quidquam*; quasi diceret ex Augustino in psal. 98. *Spiritualiter intelligite, quæ locutus sum: non hoc corpus, quod videtis, manducaturi estis, & bibituri illum sanguinem, quem fusuri sunt, qui me crucifigent: Sacramentum, quod commendavi, spiritualitèr intellectum vivificabit vos: caro autem non prodest quicquam.*

M. Quià Missionarius in hoc capite instituitur de principiis, quibus, Deo dante, proficere possit in studio controversiarum, ideò monendus est, S. Thomam, sempèr fuisse fidelissimum discipulum S. Augustini, adeò fidelem, ut nullibi legerim fuisse notatum excessus Augustinum: Equidem aliquando, de Chrysostomo, Hieronymo, aliisque Patribus, ait excessisse: Augustinum, verò semper recipit; Imò mirabile est, quod, ut sequatur Augustinum, aliquando deserit ordinem scientificum adeò sibi dilectum. Videre id est 2. 2. q. 121. a. 2. ubi ponens correspondentiam doni Pietatis ad

Bea-

Beatitudines, asserit ratione obiecti (secundùm quod procedit ordo scientificus) quartam, & quintam Beatitudinem respondere dono Pietatis; nihilominùs quia illi Augustinus attribuit secundam, admittit ejus sententiam. Hanc reverentiam semper habuit ergà Augustinum Angelicus, eumque imitari deberet Missionarius disputans cum hæreticis, qui semper in ore habent Augustinum; quem si contemnat Missionarius, exponit se, suaque dicta irrisioni Hæreticorum. Suscipiatur ergo Augustinus, & dicatur cum S. Thomà 3. p. q. 75. a. 1. ad 1. quod *Hæretici occasionem errandi sumpserunt, malè verba Augustini intelligentes*, nàm Christus disertis, ac perspicuis verbis testatus est discipulis; se illis præbere suum corpus, & sanguinem, ut asserunt tres Evangelistæ, & Paulus 1. Cor. 11. Et in proprio sensu tota Ecclesia intellexit prædicta verba cum ipso Augustino, qui milliès professus est hanc veritatem, sed præcipuè, super eundem Psalmum, ubi ait: *De carne Mariæ carnem accepit, & ipsam carnem nobis manducandam ad salutem dedit*. Spiritus, *inquit*, vivificat: caro nihil prodest: *Tunc autem, quando hoc Dominus commendavit, de carne sua locutus erat, & dixerat*: Nisi quis manducaverit carnem meam, non habebit in se vitam æternam *Scandalizati sunt, putaverunt, quod præcisurus esset Dominus particulas quasdam de corpore suo, & daturus illis*. Ex his Missionarius hæreticis ostendere poterit Angelicum dedisse veram, & genuinam intelligentiam Augustini, quam confirmat ex ejusdem tractatu 27. in Ioannem. Videatur S. Doctor 3. p. q. 75. a. 1. Catechismus Romanus p. 2. cap. 4. num. 27.

34. D. Quo-

34. D. Quomodò potest ostendi veritas Catholica, quòd totus Christus sit sub qualibet specie, imò sub qualibet sensibili parte ejusdem speciei?

M. Apostolus Ro. 6. ait *Christus resurgens ex mortuis, iàm non moritur: mors illi ultrà non dominabitur.* Ex his verbis tota Ecclesia sempèr intellexit in Sacramento Eucharistiæ esse quidquid in cœlis habet Christus ad sui integritatem, eò modo, quo clarissimè explicat Tridentinum sess. 13. cap. 3. Videatur Catechismus p. 2. c. 4. n. 33. 34. & S. Thomas 3. p. q. 76. a. 1. 2. 3. & 4.

35. D. Ecclesia, post consecrationem, in Canone asserit: *Offerimus præclaræ Maiestati tuæ de tuis donis, ac datis hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitæ æternæ, & Calicem salutis perpetuæ*: quare post consecrationem videtur adhùc remanere substantia panis, & vini?

M. Realem existentiam corporis, & sanguinis Domini sub speciebus panis, & vini, Ecclesià sempèr tenuit illis Christi verbis: *Hoc est corpus meum*: & *Hic est enim calix sanguinis mei* &c. in propria significatione acceptis. Hæc loquendi proprietas induxit insupèr Ecclesiam, ut credere debeter, post consecrationem nullatenùs remanere substantiam panis, & vini, sed utramque transubstantiari in corpus, & sanguinem Christi, remanentibus solis, utriusque accidentibus. Porrò Sacerdotes ex instituto Ecclesiæ, post consecrationem, non dicunt absolutè *Offerimus præclaræ Maiestati tuæ panem, & calicem*, sicuti Christus absolutè dixit: *Hoc est corpus meum &c.* sed, cum addito, dicunt; *panem sanctum*

ctum vitæ æternæ, *calicem salutis perpetuæ*, uti quando Christus dixit; *Ego sum panis vitæ*, ut inde non possit deduci remanere substantiam panis, sed eum, qui per similitudinem dici potest, *panis sanctus vitæ æternæ &c.* Tridentinum sess. 13. c. 4. Catechismus p. 2. c. 4. a n. 38. ad 45. S. Thomas 3. p. q. 75. a. 2. & seqq.

36. D. Cùm cætera Sacramenta sanctificent, & habeant sanctitatem, quando iis homo utitur, videtur idem dicendum de Eucharistià, quòd tùnc habeat Christum sanctitatem ipsam, quando communicat homo, & ante, vel post communionem, non esse ibi Christum, sicut in aquà est Spiritus Sanctus ad emundandum originale peccatum in ipsà actione baptizandi, non ante, vel post?

M. Veritas Catholica, est differre Eucharistiam à cæteris Sacramentis, quòd in eà est realiter Christus Author omnis sanctitatis, statim post dicta verba consecrationis, antequàm homo communicet: Antequam Christus communicaret Apostolos, verè dixit; *Hoc est corpus meum*, & *Hic est calix &c.* Tridentinum sess. 13. cap. 3. Porrò hanc positionem recentium Hæreticorum, quòd Christus sit in Eucharistià solùm, quandò communicamus, fateri debemus adeò novam, ut nulli antiquorum Hæreticorum venire potuerit in mentem; quare nèc de eà particularitèr agit S. Thomas, etenim, si asseritur Christum ex vi verborum poni Sacramentalitèr, sub speciebus panis, & vini, nullum, vel leve motivum potest esse asserendi, quòd finità communione Christus desinat esse sub illis speciebus. Nihilominùs legatur S. Doctor 3. p. q. 77. & 78. Inde apparebit efficacia verborum Christi, habentium

ſtatim tranſubſtantiare panem in corpus, & vinum in ſanguinem, ità, quòd, ſub accidentibus utriuſque, loco panis, & vini, adſit corpus, & ſanguis, quòad uſque aliàs, ſub iiſdem accidentibus deberet remanere ſubſtantià panis, & vini. Sed præcipuè, quòad primarias veritates de Sacramento Euchariſtiæ legatur 4. contrà Gentes, à cap. 61. ad 70. Horum doctrinam apprimè deberet callere Miſſionarius, congreſſurus cum Hæreticis arguentibus contrà Catholicos in hac materià potiſſimùm ex principiis naturalibus, quòd accidentià debeant eſſe in ſubjecto &c. & ex malè intellectis nonnullorum Patrum auctoritatibus; E' contrà S. Thomas diſſolvit omnia argumenta ex principis naturalibus petita, & firmat perpetuam Eccleſiæ traditionem. Miſſionarius igitur, ut in promptu arma poſſit habere, quando congredietur cum Hæreticis, aſſueſcat ſæpius tractare prędictum opus Angelici, ſciens inniti profundiſſimis rationibus, quarum vis, & efficacia percipi nequit ictu oculi. Meminerit Davidem primò indutum æreà Saulis galeà, & loricà, non modò non potuiſſe Goliam vincere, sèd nèc armatum incedere, *quid non habebat conſuetudinem* 1. Reg. 17. Doctrinà S. Thomæ munitus, ubi Miſſionarius cum hæreticis congreditur, niſi uſum, & conſuetudinem habeat Angelicæ doctrinæ, nèc vineere illos, nèc in illos poterit armatus incedere.

37. Sequuntur in dicta ſeſſione 13. ſeptem alii Canones, qui ſunt omnes de fructu, de reverentià, & de neceſſitate ſumendi Euchariſtiam; quæ omnia nituntur traditionibus, atque ideò militant rationes, quarum vi coactus, omiſi ſuperiùs tractare lon-

re longiùs Canones sessionis sextæ, fundatos in traditionibus. Examinandus *ad titulum Missionis*, relegat ibi dicta, quò saltèm interrogatus possit respondere sùper methodo, quam tenebit in firmandà traditione, etiam de Sacramento Eucharistiæ. Porrò studeat ex Catechismo, & ex Angelico Doctore argumenta desumere huic traditioni firmandæ.

38. Accedit decima quarta sessio, in quà declaratur veritas Catholica de Sacramentis Pœnitentiæ, & Extremæ Unctionis. In primum insurgunt maximè recentiores Hæretici, confundentes pænitentiam Sacramentalem, cum baptismo; & reiicientes alii hanc, alii illam ex tribus pænitentiæ partibus, quas Ecclesia semper tenuit, ut necessarias, nempè, Contritionem, Confessionem, & Satisfactionem. Porrò ordinandus *ad titulum Missionis* ut habeat, quò respondeat sufficientèr examini super controversiis dogmaticis, debet anteà sæpiùs legisse prædictam sessionem decimam quartam: datur enim ibi exacta distinctio inter pœnitentiam ante baptismum, quæ non est Sacramentum, & pænitentiam post baptisma, quæ est Sacramentum: explicatur optimè ratio judicii requisita in Sacramento Pænitentiæ, Minister, & reliqua necessaria, ut perfecta habeatur notitia veritatis Catholicæ circà hoc Sacramentum; Debet etiam coniungi lectio Cathechismi Romani, & S. Thomæ tùm 3. p. a q. 84. usque ad finem, & in supplem. a q. 1. ad 29. tùm 4. contrà Gentes c. 70. 71. & 72.

39. D. Homini peccatori est nè necessaria pænitentia, ut reconcilietur Deo?

M. Pœnitentiam esse necessariam docent sacræ lit-

litteræ , tùm veteris , tùm novi testamenti. Dicitur Ezech. 18. *Convertimini , & agite pænitentiam ab omnibus iniquitatibus vestris , & non erit vobis in ruinam iniquitas*, & Christus Luc. 13. dixit: *Nisi pænitentiam egeritis , omnes simul peribitis .*

40. D. Quòmodo probatur pænitentiam esse Sacramentum institutum à Domino ad remissionem peccatorum ?

M. Ex illis verbis , quæ , Io. 20. Christus dixit Apostolis : *Accipite Spiritum Sanctum , quorum remiseritis peccata , remittuntur eis : & quorum retinueritis , retenta sunt .* In quibus verbis , totius Ecclesiæ consensus intellexit concessam à Christo facultatem Apostolis , eorumque Successoribus, remittendi , & retinendi peccata , adeò ut omnes & soli Sacerdotes , qui in hoc succedunt Apostolis , habeant potestatem Ordinis ad remittenda , & retinenda peccata , quæ remissio , cùm sit actus iudicialis , debet cadere super subditum , adeòque exigit simul potestatem iurisdictionis : quare non potest recipere Sacramentum Pænitentiæ ab Ecclesia , qui per Baptismum non prius est subditus Ecclesiæ, cumque Christus fuerit usus illis verbis remittendi, & retinendi , quæ non habent tantum vim declarandi , sed verè absolvendi ; ideò Sacerdotis absolutio non est tantum declaratoria , sed ad instar actus iudicialis , quo sententia profertur . Examinando autem sufficiet innuere , quòd proprius verborum à Christo prolatorum sensus exigat hanc significationem. Indè enim Examinatores colligent, eum facili negotio conglobaturum sententias Patrum , pro traditione firmandà, ubi hæreticos convincendi necessitas urgebit .

41. D. Va-

41. D. Vnde potest suaderi differentia baptismi à Sacramento Pænitentiæ?

M. Ex ijsdem verbis Christi,, *quorum remiseritis* &c. cùm enim reos absolvere spectet ad iudicem, Christus, ut jam dictum est, conferendo Sacerdotibus potestatem absolvendi, constituit eos Iudices: At Christus loquens de Baptismo nullum proposuit verbum, quod importaret rationem judicij: Aliàs, qui non est subditus, nequit judicari: *quid enim, mihi*, inquit Apostolus 1. Cor. 11., *de iis, qui foris sunt iudicare*. Cum ergo Catechumeni, ante Baptismum, non sint de foro Ecclesiæ, nullatenus congruebat, ut baptisma institueretur per formam iudicij. Tridentinum cap. 2. Cathechismus verò, & S. Thomas ex ipsis conditionibus, quas assignant uni, & alteri Sacramento, videndis suo loco, suppeditant Missionario argumenta, quibus màgis, ac magis confirmetur Catholica Veritas.

42. D. Quia nonnulli ex hæreticis contendunt veram contritionem consistere solùm in nova vità; nullatenus in odio veteris, quomodo probatur veritas Cathòlica, quàm Tridentinum cap. 4. definivit importare hęc omnia: odium veteris vitæ cessationem à peccato, & vitæ novæ propositum, & inchoationem?

M. Probari potest ex ijs Sacræ Scripturæ textibus, quibus usa est Synodus in prædicto capite; sed prætertim illa omnia esse necessaria colligitur ex illo Ezech. 18. *Proiicite à vobis omnes iniquitates vestras, in quibus prævaricati estis: & facite vobis cor novum, & spiritum novum*. Proiicere debemus, utique voluntariè, seù, per actum voluntatis, & pro-

proijcere debemus peccata iàm commiſſa, quæ; cùm non poſſint non eſſe commiſſa, unicus modus proijciendi reſtat, ea deteſtari, & odiſſe adeò, ut nollemus commiſiſſe, & hoc eſt odium veteris vitæ: proijciendo autem, ſeù deteſtando præterita, hoc ipſo ceſſare debemus à peccato; nèc enim quis uerè projicit à ſe; quod adhùc operatur. Deinde ſubditur: *Facite vobis cor novum, & ſpiritum novum:* ubi ait: *Facite*, vult aliqualiter inchoari novam vitam, quandò iàm commodè poteſt pænitens inchoare: nèc enim efficaciter homo dicitur velle id, quod, ſi poteſt habere, non incipit aſſequi. At verò, ſi non poſſit, inchoatio novæ vitæ conſiſtet in propoſito emendæ, quia nova vita tunc inchoatur, quando incipitur prima operatio novæ vitæ conſiſtens in actu voluntatis, ergà novam vitam.

43. D. Heretici complures rejciunt Attritionem illam, seù dolorem imperfectum, qui concipitur ex turpitudinis peccati conſideratione, vel ex metu pænarum gehennæ &c?

M. Vtique reijciunt, ſed omninò irrationabiliter: Chriſtus enim dixit Luc. 12. *Timete eum, qui, poſtquam occiderit, habet poteſtatem mittere in gehennam: Ita dico vobis hunc timete:* ſuper quæ verba, Auguſtinus ſer. 18. de verbis Apoſtoli: *Cum dicis mibi: Gebennam timeo, ardere timeo, in æternum puniri timeo? quid dicturus ſum? malè times, vanè times? Non audeo, quandoquidem ipſe Dominus ſublato timore* (malorum temporalium) *ſubiecit timorem, & ait, ubi dixit*. Nolite timere eos, qui corpus occidunt, & poſtea non habent, quid faciant: ſed eum timete, qui habet poteſtatem, & corpus, & animam mittere in gehennam ignis: ita dico

 vobis,

vobis, hunc timete: *Cùm ergo Dominus: timorem incusserit, & vehementèr incusserit, & repetendo verbum, comminationem ingeminaverit, dicturus sum ego, malè times ista? Non dicam: Planè time, nihil melius times: nihil est, quod magis timere debeas.* Quin imò timor gehennæ est à Spiritu Sancto: procedit enim regulatus lumine fidei dictantis peccatoribus gehennam imminere; licèt non sit donum Spiritus Sancti inhabitantis, sèd tantum moventis. Vt enim impius iustificetur, debet habere duos motus, alterum, quo recedat à commutabili bono; alterum, quo accedat ad incommutabile bonum; per timorem avertitur à peccato, & averti à peccato est donum Dei, & bonum, sed non plenè bonum, nisi accedatur ad Deum. Timuerunt Ninivitæ destructionem urbis, timore supernaturali, quià directo per fidem fundatam in revelatione Dei factà Ionæ: dicitur enim Ion. 3. *Crediderunt viri Ninivitæ in Deum*. Non tantum crediderunt Deo, aut Deum, sed *crediderunt in Deum*. Principium credendi fuit timor pœnæ; ex isto autèm timore adducti, crediderunt in Deum; sed quoniam non sufficit fides ad justificationem, post fidem proposuerunt agere pœnitentiam; Id significant illa verba: *Prædicaverunt ieiunium* quod utique elicitivè pertinet ad virtutem abstinentiæ, sed imperarivè, fuit assumptus imperio pęnitentiæ virtutis. Et quia, si commodè fieri potest, propositum debet esse cum inchoatione novæ vitæ: ideò, ut ostendatur hæc inchoatio, additur: *vestiti sunt saccis, à maiori usque ad minorem*. Maxima sanè pœnitentia; quæ major fuit in ipso rege: nàm cæteri vestiti sunt saccis: ipse verò per imperium fuit author omnis pœnitentiæ popu-

pulorum, *indutus est sacco*, & prætereà relicto solio *sedit in cinere*. Quia verò iustificatio nequit haberi sine gratià Dei, quam debemus petere, ideò ex regis imperio *Clament ad Dominum in fortitudine*: debuerunt orare, ut justificarentur: oratio autem supponit desiderium: & sic post timorem comminatæ pœnæ, desiderarunt, & petierunt suam justificationem: nèc petierunt quomodocunque, sed *in fortitudine*, adeò ut ad verificandum hoc verbum, necesse sit, in oratione Ninivitarum, ponere quatuor conditiones requisitas à S. Thomà, ut oratio sit efficax, quòd Ninivitæ petierint, piè, perseveranter, pro se, necessaria ad salutem. Nec tantùm rex præcepit orationem, sed ultèrius *convertatur vir à vià suà malà, & ab iniquitate, quæ est in manibus eorum*. Non præcepit, ut solum averterentur, sed ut converterentur: & de facto conversi sunt: Additur enim: *Vidit Deus opera eorum, quià conversi sunt de vià suà malà, & misertus est Deus &c.* Undè, & verè conversi sunt ad Deum. Augustinus enim ep. 99. connumerat eos Beato Iob, dicens: *Alij fuerunt credentes in Deum, sicut Iob, sicut civitas Ninive.* Angelicus autem 3. p. q. 84. a. 7. ad 1. *In quibus* Ninivitis, *aliquid fuit adiunctum fidei, quam conceperant ex prædicatione Ionæ, ut hoc*, scilicet, pœnitentiam, *agerent, sub spe veniæ consequendæ à Deo, secundùm illud, quod ibi legitur*: Quis scit, si convertatur à furore iræ suæ, & non peribimus. Ita S. Doctor. Stat igitur dolorem conceptum ex metu gehennæ bonum esse, & disponere ad Dei gratiam in Sacramento Pœnitentiæ impetrandam Tridentinum cap. 4. S. Thomas 2. 2. q. 19. ubi diffu-

sè explicat omnes timoris species, ejusque perfectionem, & imperfectionem.

44. D. Circà Secundam Sacramenti Pœnitentiæ partem, Hæretici fatentur utilissimum esse confiteri sua peccata, sed asserunt, non id nobis præcipi jure divino; nèc oportere confiteri speciem, & numerum peccatorum, unà cum circumstantijs trahentibus peccatum ad aliam speciem?

M. Quòd præcepta sit jure divino, peccatorum omnium mortalium confessio, quoad speciem, & numerum; imò quòd confessionem præcedere debeat diligens examen conscientiæ, deducitur ex iisdem Christi verbis: *quorum remiseritis &c.* adiunctà traditione perpetuà Ecclesiæ: cùm enim per illa verba, Apostoli, eorumque successores constituti sint Iudices, qui absolvant peccata, loco Dei, & uirtute Christi, præcepto, quo hi jubentur absolvere, alii jubentur deferre, ut absolvantur, per confessionem, quæ, ut sit integra, præcedere debet examen diligens, ne homo ex incurià quid prætermittat, unde non possit absolui: nàm impium est à Deo sperare dimidiatam veniam. Tridentinum cap. 5. Catechismus p. 2. cap. 5. à nu. 38. ad 55. S. Thomas in supplem. à q. 6. ad 11.

46. D. Estnè necessarium, ut Sacerdos validè absolvat, quòd sit in gratià, adeò ut irrita, & nulla censeri debeat absolutio Sacerdotis peccatoris?

M. Ecclesia Catholica semper usque adeò suscepit verba Christi sui Sponsi, ut quidquid ab ejus ore habuit, humillimè receperit in proprio verborum sensu, nihil illis addens, nihil detrahens. Verba

ba Io. 20. *quorum remiseritis peccata &c.* dicta fuere Apostolis, eorumque in Sacerdotio successoribus ideò solos Sacerdotes agnovit Ministros Sacramenti Pœnitentiæ. Verba illa important cognitionem, & judicium causæ, ideò agnovit necessitatem confessionis, & vim absolutionis per formam judicij. Quia verò potestas Sacerdotalis, & ordo judiciarius non exigunt gratiam in Iudice, ideò nunquam Ecclesia damnavit, ut invalidam absolutionem à peccatore collatam, dummodò esset verè Iudex, hoc est ultrà potestatem Ordinis, haberet jurisdictionem, & seriò intenderet absolvere, non jocosè tantùm proferret verba absolutionis: hoc enim totum, & nihil ampliùs exigit ratio judicis. Tridentinum cap. 6. S. Thomas supplem. q. 19. a. 5. & 6. Sèd ubi Missionarius velit exactiùs inquirere traditionem Ecclesiæ super prædicto articulo, acerrimè agitato, etiam tertio sæculo inter Sanctos Cornelium Papam, & Cyprianum Episcopum, quoad sanctitatem baptizantis, videbit sèmper Ecclesiam sensisse ad nullum Sacramentum requiri sanctitatem Ministri, cùm tamen hæc questio sæpissimè renovata fuerit de principalioribus Sacramentis in particulari. videatur insuper S. Thomas 4. contrà Gentes cap. 77.

46. Circà tertiam Sacramenri Pœnitentiæ partem, nempè, operis satisfactionem, plura comminiscuntur Hæretici: Damnant aliqui universalitèr omne opus pænale assumptum ab hominibus, ut Deo satisfaciant, vel ut Deo placeant: Alij prætendunt, per satisfactionem pænitentibus impositam à Confessariis, diminui, vel obscurari valorem satisfactionis Christi Domini: etenim illa fuit

sufficientissima , imò superabundans pro peccatis omnium hominum : quare, qui nostram satisfactionem existimat necessariam , supponit , inquiunt ipsi , non sufficere Christi satisfactionem : Porrò alij contendunt per Sacramentum Pænitentiæ deleri , sicut in Baptismo , culpam omnem , & pęnam. Vt autem ordinandus *ad titulum Missionis*, aliqualiter sciat, unde in examine interrogatus ostendat se habere præ manibus ad convincendum hæreticos , hæc , quæ sequuntur , profero .

47. D. Quomodo probatur Deo placere , & nobis utilia esse opera pęnitentiæ, seù opera satisfactoria ?

M. Theologi reducunt ad tria capita omne opus satisfactorium , nempè ; ad orationem , ieiunium , & eleemosinam : nomine orationis intelligunt quamlibet eleuationem mentis in Deum : nomine jeiunii , quodlibet opus afflictiuum corporis : nomine eleemosinæ , omnia quatuordecim opera misericordiæ, corporalia , & spiritualia : Quòad orationem Luc 18. proponitur parabola Pharisæi , & Publicani : quorum hic orabat dicens : *Deus propitius esto mihi peccatori* : & *descendit hic iustificatus* : quæ iustificatio intelligitur , & à culpà , & à penà debità pro culpà: sed & de omnibus tribus dicitur: Tobię. 12. *Bona est oratio cum ieiunio , & eleemosina magis , quàm thesauros auri recondere : quoniam eleemosina à morte liberat , & ipsa est , quæ purgat peccata , & facit invenire misericordiam & vitam æternam.* Videatur S. Thomas in Supplem. a qu. 12. ad 16. præsertim verò ad nostrum propositum qu. 15. a. 3. & 4. contrà Gentes cap. 72. Catechismus part. 2. cap. 5. à n. 74.

D. Quo-

48. D. Quòmodo probatur necessariam esse satisfactionem, etiam post dimissa peccata, maximè in Sacramento Pęnitentiæ, quandòquidem in eo applicatur satisfactio Christi, sicut in baptismo, in quo nulla est necessaria satisfactio, quia superabundans fuit satisfactio Christi?

M. Exemplum Davidis ostendit sæpè remitti à Deo culpam, & per consequens reatum pęnæ ęternæ annexum inseparabiliter reatui culpæ mortalis cum hoc, quod, locò æternæ remaneat exolvenda temporalis pœna. 2. Reg. 12. reprehensus à Nathan de raptu Bethsabee, & homicidio Uriæ, doluit per illa verba *Peccavi Domino*, & quàmquam ultèrius nihil memoret Scriptura, fatendum est nihilominùs talem dolorem fuisse coutritionem perfectam ortam ex amore Dei super omnia, ut summè boni: stàtim quippe Nathan addidit: *Dominus quoque transtulit peccatum tuum*: quæ verba significant Davidi remissum fuisse reatum culpæ: debuit tamen adhuc exolvere pœnam temporalem, ut amitteret filium natum. Insuper in pœnam prædictorum criminum, debuit pati, ut à proprio filio Absalom violarentur suæ concubinæ coràm universo Israel. Etiam dicitur Eccl. 5. *De propitiato peccato noli esse sine metu*, quòd aliter non potest salvari, nisi quià, post remissam culpam, solvenda remanet pœna temporali. Qui frequènter legerit Sacram Scripturam, innumera facillimè inveniet testimonia, quibus ostendat Hæreticis, necessariam nobis esse satisfactionem per opera pœnalia, etiam dimisso reatu culpæ, in Sacramento Pœnitentiæ, in quo nobis quidem applicatur satisfactio Christi, sed diversimodè, ac in baptismo, juxtà diversam exigen-

tiam divinæ justitiæ : Huic enim competit aliter respicere eum , qui ex ignorantià deliquit ante baptisma , & eum qui iam effectus templum Spiritus Sancti non veretur ingratus contristare eundem Spiritum Sanctum Videantur aliæ complures hujus justitiæ rationes in Tridentini cap. 7. Catechismus part. 2. cap. 5. num. 66., S. Thomas 3. part. quæst. 86. artic. 4. & in supplem. a qu. 12.

49. D. Quomodò ostenditur per nostram satisfactionem , non obscurari , aut diminui satisfactionem Christi ?

M. Ubi Examinator interrogaverit Ordinandum *ad titulum Missionis* , ut ostendat , contrà Hæreticos , nostrà satisfactione non imminui , nec obscurari satisfactionem Christi , sed imò màgis explicari , habebit in promptu ad id ostendendum, veram , solidamque rationem , quà utitur Tridentinum prædicto cap. 7. Confitemur enim omnes Catholici , quòd aliqualitèr Christi satisfactioni detraheretur , ubi satisfactio nostra in minimo esset ex nobis , & non etiàm ex Deo per Christi meritum , & satisfactionem . A quo errore diffidet longissimè Catholica veritas : etenim tota quidem à nobis est satisfactio , sed etiam tota est à Deo per Christum , qui voluit sua dona esse merita nostra , juxtà phrasim Augustini ; Imò magis est Dei,quàm nostra . Effectus enim magis est causæ primæ, quàm secundæ, & magis est causæ universalis , quàm particularis , agentis in virtute universalis . Et hinc ostenditur non solùm non obscurari. sed imò magis clarificari satisfactionem Christi per nostram : etenim nobilior est causa , quæ suo effectui tribuit non mo-

dò rationem essendi, sed insuper rationem operandi: nàm hic effectus magis assimilatur causæ, satisfactio Christi explicata modo Catholico dat nobis virtutem essendi justos, & insuper virtutem operandi opera satisfactoria, quare magis elucet satisfactio Christi, licet in baptismo ex aliâ parte magis eluceat, quia ibi regeneramur totàliter. Videatur ad id explicandum S. Thomas 2. 2. q. 106. a. 2.& quoad conclusionem principalem Catechismus p. 2. cap. 5. n. 73. S. Thomas 3. p. q. 86. a. 4. ad 2. & 3.

50. Ubi Tridentinum explicuit sufficientèr doctrinam de quarto Ecclesię Sacramento, procedit ad instruendum fideles de quinto, scilicet, de extremà Unctione, Circà hoc Sacramentum doctrina Catholica tenenda est ab omnibus; ab ordinando autem *ad titulum Missionis* probanda est. Porrò universalis Ecclesia collecta primùm in Synodo Florentinà, decreto pro Armenis; deinde in Tridentinà, (quæ Ecclesiâ columna est, & firmamentum veritatis,) definivit sufficientèr promulgatum esse hoc Sacramentum Extremæ Unctionis, in illis verbis Iac. 5. *Infirmatur quis in vobis? inducat Presbyteros Ecclesiæ, & orent super eum, ungentes eum oleo, in nomine Domini, & oratio fidei salvabit infirmum; & alleviabit eum Dominus, & si in peccatis sit, dimittentur ei;* Quæ omnia verba Tridentinum, ex traditione perpetuà Ecclesiæ, definit esse accipienda in proprio sensu, quem sonant, ut accepturus hoc Sacramentum sit infirmus ad mortem, tradens hoc Sacramentum sit Presbyter, seù Sacerdos; materià Sacramenti sit oleum &c. quæ videri possunt clarissimè in Concilio Tridentino explicata. Si quid

ad

ad pleniorem instructionem, & sui, & Hæreticorum, quorum conversioni se perpetuò per juramentum oerstrinxit Ordinandus *ad titulum Missionis* desideret, videat Catechismum p. 2. toto cap. 6. & S. Thomam in supplem. a. q. 29. ad 34. Id nunc solum hìc adverto prędictum Iacobi textum à nonnemine, aliàs Catholicissimo Sacrarum Scripturarum Inteaprete ita explicari, ut nolit ibi traditam esse veram, Catholicamque de hoc Sacramento doctrinam. Interpres ille præcessit Tridentinum; ideòque fuit excusabilis; quandoquidem Ecclesià nondum apertè definierat sensum prædicti textus; Eo nunc apertè declarato, verus Christianus debet magis conformare se sensui Ecclesiæ totius, quàm unius, vel alterius Scriptoris. Et quia contingit in aliis materiis, ut quidam privati Doctores Catholici, ante definitionem Ecclesiæ, senserint, contrà id, quod deinde fuit definitum, caveat maximoperè Ordinandus *ad titulum Missionis* in suis studiis, ita legere Doctores privatos, ac relegere, ut imbibat omnem illorum doctrinam sine delectu, nàm id cedet in maximum fidei detrimentum. Legat quidem, & relegat Doctores hosce, sed ita, ut pluries percurrat Ecclesiæ definitiones, in quibus tractantur articuli prædicti; In hac materià, v. g. de Sacramento Extremæ Unctionis legat quidèm Scriptores, at ita, ut pluriès curet imbibere definitiones Tridentini. Hæc regula debet esse generalis cuicumque; quà neglectà plurimum detrimenti capiunt plerique. Confessarii, v. g. semèl, aut bis legunt propositiones ab Apostolicà Sede damnatas quotidiè verò evoluunt Theologos Morales, è quibus non advertentes ad damnationem, imbibunt sibi

bi ratiunculas in favorem propositionum damnatarum, & cùm deinde subeunt examen pro audiendis confessionibus, interrogati super aliquà propositione damnatà, respondent ad mentem Doctorum, quos evoluunt quotidiè, non ad mentem Apostolicæ Sedis, cujus decreta vix primis oculis percurrerunt. Idem accidit de casibus in Bullà Cœnæ contentis, vix enim legitur Bulla, quare, super eà requisiti, non possunt statim meminisse, an casus in eà contineatur; & inde accidit, quòd excludantur ab audiendis confessionibus: Huic malo mederi quisque poterit, si amicus quidèm sit nobis Plato, amicus Aristoteles, sed magis amica veritas, hoc est, si uersemus quidèm familiariter libros privatorum Doctorum, sed familiarius versemus definitiones Pontificias, unusquisque suas Missionarius verset Controversitas; at magis Concilia, & Constitutiones Apostolicas, in quibus damnantur hæreses: Parochus verset libros Doctorum de suo officio tractantium, sèd magis Cathechismum Romanum: Confessarius verset Casuistas, sed magis decreta Sedis Apostolicæ, & Sacrarum Congregationum, in quibus quid agendum sibi sit, quid omittendum, apertissimà lege deciditur, ut sunt, quæ habemus collecta in libello, iussu Eminentissimi Cardinalis Vicari, cuius titulus *Avvertimenti di S. Carlo* &c.

51. Tres veritates Tridentinum contrà Hæreticos definivit in sessione 21. circà usum Eucharistiæ, Hæreticis graves Primam quòd non sit necessaria communio sub utràque specie Christianis omnibus. Alteram quòd Ecclesia pro potestate sibi à Christo traditâ, potuerit firmare consuetudinem

nem de communicando sub unà tantum specie. Tertiam, quod infantibus non sit necessaria communio. Iàm verò, ut examinandus *ad titulum Missionis* habeat, unde interrogatus respondeat super his, ita procedo.

52. D. Christus Io. 6. dixit: ***Nisi manducaveritis carnem filii hominis, & biberitis eius sanguinem, non habebitis vitam in vobis***. Igitur quia prima verba sonant præceptum divinum de communicando, sub specie panis, ita etiam secunda sonant præceptum divinum de communicando, sub specie vini. Accedit, quòd Eucharistia est convivium, in quo & comeditur, & bibitur?

M. Eodem cap. 6. Io. Christus etiam dixit: ***Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in æternum***. Et ***Qui manducat hunc panem, vivet in æternum***: Porrò convivium sanè requirit cibum, & potum, sed non est necesse, quòd dentur distinctè cibus, & potus; & quia sub specie panis, per concomitantiam continetur etiam sanguis, qui communicat sub specie panis, facit verum convivium, ex cibo, & potu. Tridentinum c. 1. Cathechismus p. 2. c. 4. n: 65. & 66. S. Thomas 3. p. q. 80. a. 12., ubi ad 2. optimè soluit probationem adductam ex allatà ratione.

53. D. Quomodo probatur Ecclesiam potuisse præcipcre communionem Eucharistiæ Laicis, & Sacerdotibus non conficientibus, sub unà tantum specie?

M. Tridentinum cap. 2. firmat principium universale circà quælibet Sacramenta, quod Ecclesia quidem nequit variare substautiam eorundem; hæc enim unicè competit Christo Authori Sacramentorum;

torum; at circà dispensationrm, habuit Ecclesia potestatem omnem, quæ congruebat loco, tempori, & rebus. Vestigia Tridentini premet Missionarius, ubi congreditur cum hæreticis, ostendens, quod Ecclesiæ Præpositos Apostolus 1. Cor. 4. vocavit *Ministros Christi, & dispensatores mysteriorum Dei*. Dispensatori autem, & Ministro convenit sanctè sui Domini mandata custodire, ubi agitur de substantià eorum, quæ dispensanda sunt: At ubi agitur de modo, tempore, ac loco disponendi, relinquitur id totum eius prudentiæ. Ac ne quis opponeret huiusmodi dispensationem competere tantùm in alijs Sacramentis, non circà Euchariſtiam, id de ipsà in particulari probet ex illis verbis 1. Cor. 11. *Cætera, cum venero, disponam*. De hac veritate solus dubitare potest; qui non credit Ecclesiam dirigi à Spiritu Sancto. Missionarius autem congregabit arguméta, tùm à Scripturà; tùm ex Patribus, ut semper in promptu habeat ostendere hanc veritatem, quà ostensà facillimum erit convincere hæreticos in particulari de potestate eiusdem Ecclesię circà dispensationem Eucharistię.

54. D. Augustinus videtur asserere necessariam Eucharistiæ sumptionem infantibus: Ait enim l. 1. de pecc. mer. & remissione. *Si non manducaverint carnem filij hominis, nèc ipsi habebunt vitam?*

M. Circà infantium communionem, Ecclesia in Trìdentino solùm damnavit pertinacitèr asserentes eam esse necessariam: Cęterum agnovit viguisse consuetudinem communicandi infantes, quæ consuetudo perseverat adhùc in pluribus Ecclèsiis Græciæ. Catechismus id probat ex illis Christi verbis Matth. 26. *Accipite, & comedite*, cùm in-

fantes

fantes tamen idonei non sint, ut accipiant, & comedant. Apostolus etiam ait 1. Cor. 11. *Probet se ipsum homo, & de pane illo edat*. Porrò Tridentinum innititur cap. 4. profundissimæ rationi Theologicæ, dùm ait. *Usu rationis carentes .. per baptismi lavacrum regenerati, & Christo incorporati, adeptam iàm filiorum Dei gratiam in illâ ætate amittere non possunt*. Considerarunt Patres Eucharistiam fuisse institutam, per modum cibi, & potus, qui assumitur ad restaurandum id humidi radicalis, quod quotidiè deperditur vi caloris naturalis; unde quia in infantili ætate constituti nec charitatem perdere per mortale peccatum, nec fervorem charitatis diminuere per venialia possunt, ideò definivit Synodus illis Eucharistiam non esse necessariam. Quatenus verò in verbis Augustini videtur asserta necessitas, legendus est S. Thomas 3. p. q. 80. a 9. ad 3. qui, ex alio eiusdem Augustini textu, ostendit pueris esse necessariam Eucharistiam spiritualiter, non Sacramentaliter, ut percipiant effectum Eucharistiæ, qui est incorporare Christo, & ut manducent in voto, non in re.: Manducant autem pueri Eucharistiam in voto, seu in proposito Ecclesiæ], sicuti baptizàntur per intentionem, non propriam, sed Ecclesiæ; hoc enim ipso, quod per intentionem huiusmodi, abrenunciant Satànæ, & proponunt servare divina mandata, secundum tempus, in quo ad illa obligabuntur, etiam proponunt servare mandatum particulare communicandi Sacramentaliter, cùm illis licebit per ætatem.

55. D. Quomodo probatur dari in Ecclesiâ Dei verum, visibile externum Sacrificium, & Sacerdotium?

M. De

M. De Sacrificio, & Sacerdotio Tridentinum agit sess. 22. & 23. quas Ordinandus, *ad titulum Missionis*, antequam se præsentet examini, sæpius releget, non tantum, quia Missionibus sibi vacandum est, sed etiam quia promovendus est in Sacerdotem, cujus officium propterea melius nosse non poterit, quàm ex verà, Catholicàque doctrinà per Synodum explicatà. Porrò unum ex efficacioribus argumentis ad ostendendam Hæreticis veritatem Religionis Catholicæ, semper fuit hoc desumptum ex sacrificio, & Sacerdotio: etenim, omittendo nunc Aethnicos, quorum nimis est aperta superstitio, non est alia Religio, in quà vigeat sacrificium; non Hæbræi, non aliæ Hæreticorum sectæ noviter inventæ. Iudæus extrà templum Hierosolimitanum nequit sacrificare. Ex hæreticis nemo est (si Græcos excipias, quorum errores toties Ecclesia Romana reprobavit in alijs materiis) qui in Dei honorem immolet; cùm tamen sacrificium sit potissimus actus Religionis, quem sibi fieri, nemo dixerit Deum odio habere. Igitur cum & novi hæretici reprobent Græcos, fateri debent veritatem Religionis Catholicæ in quà tot sacrificia quotidiè celebrantur, ac tanta. Sanè Christus Dominus, in cænà novissimà transubstantians panem, & vinum in suum corpus, & sanguinem, tradensque manducandum discipulis, immolavit, & sacrificavit (incruentè quidem) præcipiensque id ab eisdem, & Successoribus fieri per illa verba *Hoc facite in meam commemorationom*. Matth. 26. præcepit idem opus, nempè, sacrificium, cui correspondet Sacerdotium, cum duo hæc invicem sint connexa. Catechismus p. 2. cap. 4. a. nu. 71. ad finem;

finem; S. Thomas 3. p. q. 82. 83., & in suppl. a. q. 34. ad 41.

56. D. Hinc probatur optimè ordo Sacerdotalis; non tamen cæteri inferiores Ordines?

M. Vt dignius, ac maiori cum veneratione Sacerdotium exerceretur, voluit Christus in Ecclesià suà diversos Ordines, ut per minores fieret ascensus ad majores. Diaconorum, & Sacerdotum meminit Paulus 1. Tim. 3. nàm nomen Episcopi in primitivà Ecclesià conveniebat etiam Sacerdotibus. Videatur S. Thomas in dictam Epistolam. Eorundem meminit Philipp. 1. Cæteros Ordines inferiores habemus ex traditione; cujus est testis tota Ecclesia, quæ nequit errare. Tridentinum sess. 23. cap. 2. Catechismus p. 2. cap. 7. a. n. 9. ad 13. S. Thomas in supplem. q. 37., & 4. contrà Gentes c. 74. & 75.

57. D. Esto constet dari hos Ordines, nihilominus non constat Sacram Ordinationem esse Sacramentum?

M. Apostolus ait 2. Tim. 6. *Admoneo te, ut resuscites gratiam Dei, quæ est in te, per impositionem manuum mearum*. Timotheum Paulus ordinaverat per impositionem manuum: & per hanc impositionem, quæ est signum sensibile, ait Paulus in Timotheo fuisse gratiam Dei. Porrò signum sensibile causativum gratiæ Dei est Sacramentum novæ legis. Tridentinum cap. 7. n. 10. S. Thomas in suppl. q. 34. a. 3. q. 35. a. 1. & 4. contrà Gentes c. 74.

58. D. Saltèm non constat per Sacram Ordinationem imprimi characterem? Hinc multa deducunt Hæretici, posse hominem Ordinatum rursus

effici

efficì Laicum ; posse Ordinari ad biennium, vel triennium : non debere ordinari ab Episcopis &c.

M. Veritas Catholica est per Sacram Ordinationem imprimi characterem indelebilem ; & solùm conferri per eum, qui habet in Ecclesiâ potestatem conferendi, nempè, per Episcopos. Porrò totum id habemus ex traditione totius Ecclesiæ, quæ, ut potè directa à Spiritu Sancto, non potest errare. Catechismus p. 2. c. 7. n. 10. S. Thomas in suppl. q. 35. a. 2.

59. D. Dictum est n. 56., quòd Apostolus Presbyteros vocabat Episcopos: quare videntur Episcopi non esse superiores Presbiteris?

M. In antiquà Ecclesiâ nomen Episcopi erat quidem commune ; sed tamen fuit semper cognitum, quòd potestas Episcopalis erat superior gradu Sacerdotali ; & quòd ad Episcopum spectaret conferre Ordines, Sacramentum Confirmationis, & alia complura, quæ non possunt iure Ordinario competere Sacerdotibus, Tridentinum sess. 23. c. 4. probat hanc Episcopi suprà Presbyteros eminentiam ex illo Act. 20. *Attendite vobis, & universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos, regere Ecclesiam Dei*. Nonnulli Interpretes volunt etiam hìç Apostolum designare Præsbyteros: Ut ut sit, certum est ex Ecclesiæ intelligentià venire veros Episcopos, qui per hoc præsunt Presbyteris, quia regunt Ecclesiam: & Rector præeminet subditis, in quos habet iurisdictionem. Videatur Catechismus p. 2. c. 7. n. 26. S. Thomas in supplem. qu. 40. art. 4., & 5. Quòd verò Episcopis debeat præesse Romanus Pontifex firmatum est suprà n. 3.

Circà Sacrificium Missæ Tridentinum sancivit plures Canones in sess. 22. , ut contrà Hęreticos ostendat missam esse verum sacrificium , non modò laudis , ac actionis gratiarum , sed & propitiatorium , offerri Deo,non Sanctis, licet in honorem Sanctorum , in Missæ Canone non contineri errores; vestes , aliasque cæremonias in celebratione adhibitas esse officia pietatis . Quando , super hisce decretis , Examinator experimentum capiat ab Ordinando *ad titulum missionis* , facilè hic se expediet , quando calleat , quæ dicta sunt ad instrutionem cuiuscunque examinandi ad sacerdotium, posita cap. 39. Quoad cæremonias verò , & Canonem ab Ecclesià præscriptum , facilè convincet Hæreticum , ubi prius ostenderit in Missà offerri verum sacrificium , & Ecclesiam fuisse directam à Spiritu Sancto in stabiliendo ritus , ac cæremonias necessarias pro celebratione Missarum .

61. Vltimum Ecclesiæ Sacramentum est matrimonium : Circà hoc etiam ordinandus *ad titulum Missionis* debet esse paratus Hæretico poscenti se rationem reddere de ijs , quæ ut de fide credenda , Tridentinum decrevit sess. 24. quare .

62. D. Quònodo probatur matrimonium esse unum ex septem Ecclesiæ Sacramentis ?

M. Matrimonium fuit institutum in lege naturæ, in officium : sed in lege gratiæ fuit elevatum ad rationem Sacramenti, quia est signum sensibile,quòd, ex institutione Christi , elevatum fuit ad significandam gratuitam coniunctionem Christi cum suà sponsà Ecclesià . Quod apertè professus est Apostolus inquiens Eph. 5. *Viri diligite uxores vestras , sicut & Christus dilexit Ecclesiam , & se ipsum tradidit pro-*

pro eâ. *Nemo unquam carnem ſuam odio habuit, ſed nutrit, & fovet eam, ſicut & Chriſtus Eccleſiam*, qui dilexit eam, concedens illi ſuam gratiam, & fovet eam per ſuam gratiam. Apoſtolus matrimonio tribuit non modò rem, ſed & nomen ipſum Sacramenti, addens: *Sacramentum hoc magnum eſt: ego autem dico in Chriſto, & in Eccleſiâ*. Vocem illam *Sacramentum*, ex perpetuà traditione habemus recipi debere in verà, & proprià ratione Sacramenti. Tridentinum cap. 1. Catechiſmus p. 2. c. 8. a. n. 16. ad. 20. S. Thomas 4. contrà Gentes cap. 78. & in ſupplem. q. 42. a. 2.

63. D. Quomodo probatur Sacramentum matrimonj de iure divino debere ſolum eſſe inter duos, adeò ut repugnet pluralitas uxorum?

M. Probatur, quia Gen. 4. Adam, creatà vxore, de matrimonio diſſerens dixit: *Erunt duo in carne unâ*: quæ verba ab Adamo, Sancti Spiritus inſtinctu prolata, confirmavit Chriſtus Marc. 10. addens: *Itaque non ſunt duo, ſed una caro*. Catechiſmus p. 2. c. 8. a nu. 2., S. Thomas in ſuppl. queſt. 65.

64. D. Quomodo probatur matrimonij vinculum in lege gratiæ perpetuum eſſe, & indiſſolubile.

M. Probatur ex eodem textu Marc. 10.: nàm ubi Chriſtus attulerat Adæ verba: concluſit: *Quod ergo Deus coniunxit, homo non ſeparet*. Catechiſmus p. 2. c. 8. a n. 19. ad 23. S. Thomas in ſupplem. q. 62. a. 5. & q. 67. ex quibus apparet ad duritiam cordis, libellum repudij Iudæis fuiſſe permiſſum; & aliàs de iure naturæ matrimonij vinculum eſt indiſſolubile; Porrò Chriſtus in lege gratiæ redu-

xit illud ad statum naturalem.

65. D. Cùm Christus dixerit: *Quod Deus coniunxit, homo non separet*, videtur non posse separari coniunctos per matrimonium ratum, non consummatum, & ita errat Ecclesia docens alterum ex coniugibus, post Matrimonium ratum, si alter profiteatur in Religione approbatà, remanere liberum, ac posse aliud matrimonium inire?

M. Ante adducta verba Christus ex Gen. 4. dixerat: *Relinquet homo patrem suum, & matrem, & adhærebit ad Vxorem suam, & erunt duo in carne unà. Itaque idm non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet.* Quare indissolubilitatem Christus addixit illi matrimonio, per quod sunt duo in carne unà, & per quod fiunt una caro: Non fiunt autem una caro per solam copulam coniugalem, quæ dat quidem jus, ut fieri possint una caro, sed actu non fiunt una caro, nisi per copulam carnalem. Vinculum igitur coniugale, ante copulam carnalem, relinquitur in sui naturà, ut nequeat dissolvi, nisi accedat fortius vinculum spirituale professionis Religiosæ. S. Thomas in suppl. q. 61. a. 2. & 3.

66. D. Quomodo probatur virginitas præcellere matrimonio?

M. Complures ad id faciunt Sacræ Scripturæ textus: Clarissimè loquitur Apostolus 1. Cor. 7. *De Virginibus præceptum Domini non habeo, consilium autem do. ... Qui sine uxore est, sollicitus est, quæ domini sunt, ut domino placeat. Mulier innupta, & Virgo, cogitat, quæ Domini sunt, ut sit casta corpore, & spiritu. Qui matrimonio iungit, Virginem suam benè facit: & qui non iungit, meliùs facit.*

D. Idem

67. D. Idem Apoſtolus 1. Tim. 5. ait: *Volo iuniores nubere, filios procreare, matres familias eſſe*. Videtur igitur præcipi matrimonium, & ita præſtare virginitati?

M. Præmiſerat ibidem Apoſtolus de viduis adoleſcentioribus, quod erant *otioſæ, verboſæ, & curioſæ*. De his autem ait: *Volo iuniores nubere*: ſuper quem textum Angelicus, ex Hieronymo, ait Apoſtolum id voluiſſe, non ex principali, ſed ex ſecundariâ intentione, hoc eſt, ut bonũ, ſed non ut majus bonum.

68. D, Gen. 1. præcepit homini Deus: *Creſcite, & multiplicamini, & replete terram*: quare videtur in præcepto eſſe matrimonium, per quod homines multiplicentur?

M. Cùm Dei dicta non opponantur invicem, & ſit æquè locutus Deus in Geneſi, ac in epiſtolà Pauli ad Corinthios, dicendum eſt matrimonium in Geneſi, non ſingulis præcipi, sèd communitati. Catechiſmus p. 2. cap. 8. n. 12. S. Thomas 2. 2. q. 152. a. 4. & in ſuppl. q. 41. a. 2. Quod autem Eccleſia potuerit conſtituere impedimenta dirimentia matrimonium, reddendo perſonas inhabiles, facilè probabitur ex amplitudine poteſtatis, quam Chriſtus eidem conceſſit in regimine ſuorum ſubditorum: cum & hoc maximè faceret ad ædificationem.

69. D. Quomodo probatur poſt hanc vitam dari Purgatorium?

M. Conſtat ex dictis n. 48. per Sacramentum Pœnitentiæ non remitti omnem pœnam peccatis debitam, ſed expiandam eſſe per opera ſatisfactoria, quibus ut plurimum, non ita vacamus jn hac vità, ut tota expietur: Complures etiam decedunt cum maculà peccatorum venialium, &, licet rea-

tus culpæ tollatur per actus charitatis, & contritionis perfectæ, quos anima separata in primo instanti elicit secundùm totum conatum, & fervorem nihilominùs, quia non est ampliùs in vià, tùnc nequit satisfacere pro pœnà illis debità, quare debet esse locus, ut patiatur illam pœnam, & hic dicitur Purgatorium, cujus meminit Scriptura: 2. Machab. 12. Judas *misit Ierosolymam offerri pro peccatis mortuorum sacrificium, benè, & religiosè de resurrectione cogitans (nisi enim eos, qui ceciderant, resurrecturos speraret, superfluum videretur, & vanum orare pro mortuis) & quia considerabat, quod hi, qui, cum pietate, dormitionem acceperant, optimam haberent repositam gratiam. Sancta ergo, & salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut à peccatis solvantur*. Et 1. Cor. 3. *Vniuscuiusque opus quale sit, ignis probabit.... Si cuius opus arserit, detrimentum patietur: ipse autem salvus erit: sic tamen quasi per ignem*. Tridentinum sess. 25. de Purgatorio; Catechismus 1. p. c. 6. num. 3. S. Thomas 1. 2. q. 89. a. 2. in supplem. q. 69. a. 2. & 7. nèc non in dictum caput primæ ad Corinthios lect. 2.

70. D. Quomodo iuvari possunt animæ in Purgatorio æxistentes, ut quantocyus liberentur à pœnis?

M. Liberari possunt per ea, quæ innuuntur in prædicto Machabæorum textu, scilicet, per sacrificia, orationes, aliaque opera satisfactoria: etenim profitentes in symbolo *Communionem Sanctorum*, credimus communicari posse nostras satisfactiones aliis indigentibus. Catechismus 1. p. c. 10. à n. 23. S. Thomas in suppl. q. 13. art. 2. & quæst. 71. per totam.

71. Re-

71. Restat ultimum à Tridentino sancitum contrà Hæreticos dogma nostræ fidei, de invocatione, veneratione, reliquiis Sanctorum, & sacris imaginibus. Cum omnes ferè Novatores hunc cultum, velut Idololatricum, reiiciant, convenientissimè curant examinatores super illo interrogare Ordinandos *ad titulum Missionis*. Porrò facili negotio poterunt hi satisfacere Examinatoribus, si attentè aliquoties, antequam examini se subiiciant, recoluerint decretum Tridentini, quo caveant nihil docere, ut fidei dogma, suprà quod in eo statuitur. Authoritates autem Scripturæ, Patrum traditionem, & rationes Theologicas habent collectas in Catechismo p. 3. c. 2. a. n. 8. ad 25. Legendus etiam erit S. Thomas 2. 2. q. 83. a. 4. ubi mirabilitèr explicat, quid à Sanctis petendum sit, quid à Deo, & satisfacit ferè omnibus argumentis, quæ urgent Hæretici contrà invocationem Sanctorum. Legatur etiam circà reliquiarum, & imaginum cultum 3. p. q. 25. per totam, sed præsertim a. 6.

72. His autem Ordinandus *ad titulum Missionis* instructus procedat securè, sed, & modestè ad examen, eo nihilominùs animo, ut semper magis, ac magis laboret in studio Controversiarum. Ingemiscendum enim est, quod filii tenebrarum laboriosiores sunt filiis lucis: etenim pertinaci studio hæretici versant quęstiones dogmaticas, etiam, qui sunt è plebe viliores: Filii autem lucis, etiam ex officio deputati, & per juramentum solemne obligati, vix primis labiis gustant, quę tenentur explicare populis, dixerim quotidiè.

CAPITOLO XLII.

Si propongono i Riti, che il Pontificale Romano comanda osservarsi nell'ordinare i Sacerdoti.



1 CHì stà per pigliare il Sacerdotio, veste prima le vesti dovute al Diacono, con la stola sù l'humero sinistro, come aponto fusse per esercitare l'officio del Diaconato; mà, in vece di Dalmatica, si piglia sù'l braccio sinistro la Pianeta, & accostandosi al Vescovo, tien nella mano destra il fazzoletto bianco, per legarseli, come si dirà in appresso, le mani, & unà candela. Così fornito, l'Arcidiacono in presentarlo al Vescovo; usa l'istesso Rito, che fù detto per i Diaconi à cap. 35. n. 2. di chiedere in nome della Chiesa l'ordinatione loro, di attestarne al Vescovo l'habilità, con ringratiarsene Dio dal Vescovo, che non contento di tale attestato, cerca nuovamente, à maggior cautela, l'opinione del popolo, sopra gl'Ordinandi.

2. Trovo bensì una notabile differenza intorno à ciò, trà l'attestationi ricercate per i Diaconi, e quella ricercata per i Sacerdoti. Per i Diaconi cerca semplicemente il parere del popolo: per i Sacerdoti usa formole assai più pressanti. Con ragioni, e con la consuetudine antica, tanto nella Chiesa sempre stimata, vuole indurlo à parlare. Così dunque

l'esor-

l'esorta : *Quoniam Fratres Charissimi, Rectori navis, & navigio deferendis, eadem est, vel securitatis ratio, vel communis timoris*. (Adunque nella Chiesa il Sacerdote si considera qual Piloto della nave il popolo qual passaggiere condotto,) *par eorum debet esse sententia, quorum causa communis existit* (tutti, che devono essere condotti, devono essere sodisfatti del Piloto.) *Neque enim fuit frustrà à Patribus institutum* (ecco la consuetudine antica) *ut de electione illorum, qui ad regimen Altaris adhibendi sunt, consulatur etiam populus : quia de vitâ, & conversatione præsentandi, quod nonnunquam ignoratur à pluribus, scitur à paucis, & necesse est, ut facilius ei quis obedientiam exhibeat ordinato, cui assensum præbuerit ordinando* (S'aggiongono due altre ragioni : Prima il Sacerdotio è ministero sì degno, che nō basta esserne creduto meritevole da i più: bisogna tal'apparire appresso di tutti. Que' pochi, che 'l fanno immeritevole, devon dirlo à benefitio commune, per le vie però consuete. Secondo l'esperienza si dimostra, più facilmente obedirsi al Superiore da tutti eletto, che al Superiore solo da alcuni approvato) *Horum si quidem Diaconorum in Presbyteros, auxiliante Domino, ordinandorum conversatio (quantum mihi videtur) probata, & Deo placita existit, & digna (ut arbitror] Ecclesiastici honoris augmento*. Per i Diaconi non rese testimonianza il Vescovo ; mà per i Sacerdoti esso è il primo ad attestare la loro habilità, però con l'humiltà sempre dovuta, *quantum mihi videtur*, e *ut arbitror*. Lo stima degno di ascendere al grado sacerdotale.] *Sed ne unum fortasse, vel paucos, aut decipiat assensio, vel fallat affectio, sententia est expetenda multorum. Itaque, quid de eorum acti-*

actibus, aut moribus noveritis, quid de merito sentiatis, liberà voce pandatis, & his testimonium Sacerdotij magis pro merito, quam affectione aliquà tribuatis. Si quis igitur habet aliquid contrà illos, pro Deo, & propter Deum cum fiducià exeat, & dicat. Verumtamen memor sit conditionis suæ. Sopra quest'ultimo parlare, vedasi, quanto fù notato à cap.35.n.3.

3. Aspetta qualche poco il Vescovo per udire, quando sorgesse alcuno ad opporre; ma se non viene opposto, così parla in appresso à gl'Ordinandi, e li spiega l'offitio del Sacerdote. *Consecrandi Filii Dilectissimi in Presbyteratus officium, illud dignè suscipere, ac susceptum laudabiliter exequi studeatis.* (non solo devon riceverlo, mà eseguirlo degnamente) *Sacerdotem etenim oportet offerre, benedicere præesse, prædicare, & baptizare. Cum magno quippe timore* (mà filiale) *ad tantum gradum ascendendum est, ac providendum, ut cælestis sapientia, probi mores, & diuturna iustitiæ observatio ad id electos commendent. Unde Dominus præcipiens Moysi* Num.11. *ut septuagintà viros de universo Israel in adiutorium suum eligeret, quibus Spiritus Sancti dona divideret, suggessit.* Quos tu nosti, quod senes populi sunt. *Vos siquidem in septuagintà viris, & senibus, signati estis, si per Spiritum septiformem, legis Decalogum custodientes, probi, & maturi in scientià similiter, & opere eritis.* Vuole maturità di scienza, e di costumi, che ricerca il Concilio di Trento addotto à suoi luoghi) *Sub eodem quoque mysterio, & eàdem figurà, in novo testamento Dominus septuagintà duos elegit,* Luc. 10. *ac binos ante se in prædicationem misit: ut doceret verbo simùl, & facto Ministros Ecclesiæ suæ fide, & opere debere esse perfectos, seù geminæ dilectionis,*

nis, Dei scilicet, & proximi virtute fundatos. Tales itaque esse studeatis, ut in adiutorium Moysi, & duodecim Apostolorum, Episcoporum, videlicet, Catholicorum, qui per Moysen, & Apostolos figurantur, dignè per gratiam Dei eligi valeatis. Hac certè mirâ varietate Ecclesiâ sancta circumdatur, ornatur, & regitur: cùm alii in eâ Pontifices: Alij minoris ordinis Sacerdotes, Diaconi, & Subdiaconi, diversorum ordinum viri consecrantur, & ex multis, & alternæ dignitatis membris unum corpus Christi efficitur. Itaque, Filii Dilectissimi, quos, ad nostrùm adiutorium, Fratrum nostrorum arbitrium consecrandos elegit, servate in moribus vestris, castæ, & sanctæ vitæ integritatem, Agnoscite, quod agitis. (Questo è il principale) *Imitamini, quod tractatis; quatenùs, mortis Dominicæ mysterium celebrantes, mortificarè membra vestra à vitiis, & concupiscentiis omnibus procùretis. Sit doctrina vestra, spiritualis medicina populo Dei,* (cavata perciò dal Vangelo, dalle Traditioni, e dalla Chiesa] *Sit odor vitæ vestræ delectamentum Ecclesiæ Christi, ut prædicatione, atque exemplo, ædificetis domum, idest familiam Dei, quatenus nèc nos de vestrâ provectione, nec vos de tanti officii susceptione damnari à Domino, sed remunerari potius mereamur. Quod ipse nobis concedat per gratiam suam. Amen.*

4 Dopo, che il Vescovo hà spiegato il ministero Sacerdotale, fà venire à se gl' Ordinaudi, sopra'l capo de'quali, successivamente, un dopo l'altro, impuone esso prima le mani ambe; sopra de'quali, finito il Vescovo, ancora l'impongono i Sacerdoti, che son presenti; e tenendo poi unitamente il Vescovo, e sacerdoti le loro destre mani stese sopra gl'Ordinandi, vengono invitati dal Ve-

Vescovo à pregare dal Cielo il frutto di quell'impositione delle mani : *Oremus , Fratres Charissimi , Deum Patrem Omnipotentem , ut super hos famulos suos , quos ad Præsbyterii munus elegit , cœlestia dona multiplicet : & quod eius dignatione suscipiunt , ipsius consequantur auxilio. Per Christum* &c. Ad ottenerlo , dicono , per bocca del Vescovo . *Exaudi nos , quæsumus , Domine Deus noster , & super hos famulos tuos benedictionem Sancti Spiritus , & gratiæ Sacerdotalis infunde virtutem : ut quos tuæ pietatis aspectibus offerimus consecrandos , perpetuà muneris tui largitate prosequaris . Per Dominum Nostrum* &c. Ogni parola di quest' oratione dimostra chiedersi abondanza di gratia . Due volte il Vescovo impuone à Sacerdoti le mani : Adesso , & al fin della Messa . In questa seconda si conferisce la podestà su'l corpo mistico . La prima solo significa, che ben presto deve venirci l'abondanza di gratià per la podestà su'l corpo vero di Christo . A Diaconi solo il Vescovo impuone la mano : A Sacerdoti l'impongono e Vescovo , e Sacerdoti , per dinotare , secondo S. Tomaso supp. q. 38. a. 1. ad 1. i Sacerdoti , che consacrano , dover'havere molto maggior gratia , de Diaconi , che dispensano solamente il sangue di Christo , già consecrato dal Sacerdote .

5. Per l'istesso fine , per cui à cap. 35. n. 14. fù detto , nell'Ordinatione del Diacono , ringratiarsi Dio co'l Prefatio , viene ancora ringratiato nell'Ordinatione del Sacerdote , dicendo il Vescovo esser convenevole , degno , giusto , e salutare , di sempre , & in ogni luogo ringratiarvi *Domine Sancte , Pater Omnipotens , æterne Deus* (rin-

gra-

gratiamento congionto con lode) ***bonorum auctor & distributor omnium dignitatum, per quem proficiunt universa*** (lo confessa non solo Authore, mà Perfettionatore d'ogni bene) ***per quem cuncta confirmantur*** (da lui pure confessa prouenire ogni nostra stabilezza, & abondanza. Nel mondo il Prencipe dà cento Scudi al poverello, che con sua industria negotiando li aumenta fino à divenire un de più ricchi. Hà il principio delle ricchezze, mà non l'abondanza delle ricchezze dal Prencipe: Circa i beni dell'anima, Dio dà, e principalmente da Dio proviene il moltiplicarli, e conservarli, ò accrescerli moltiplicati) ***amplificatis semper in melius naturæ rationalis incrementis, per Ordinem congrua ratione dispositum. Vnde & Sacerdotales gradus, atque officia Levitarum Sacramentis mysticis instituta creverunt*** (quantunque Christo habbia instituito qualsivoglia Ordine, tuttavia solo nomina Diaconi, e Sacerdoti, perchè sono più degni; & in essi s'intendono gl'altri, ò ancora perchè nella Scrittura di questi solamente habbiamo espressa l'Ordinatione) ***ut cum Pontifices summos regendis populis præfecisses, ad eorum societatis & operis adiumentum, sequentis Ordinis viros, & secundæ dignitatis eligeres.*** (Adunque i Vescovi reggono, & i Sacerdoti aiutano i Vescovi nell'eseguire quanto è necessario per i popoli, nell' amministrarle i Sagramenti. La direttione in qualunque ordinato governo si riduce à pochi, e bene spesso ad un solo Monarcha; però questi, per eseguire, hà bisogno di più Ministri) ***Sic, in Eremo, per septuaginta virorum prudentium mentes Moysi spiritum prpoagasti, quibus ille adiutoribus usus, in popu-***

pulo innumeras multitudines facilè gubernavit. Havevano questi autorità di giudicare i casi ordinarij, mà dovevano attendere da Mosè la decisione de i più gravi; à cui ricorrevano nelle occasioni, Vsanza, che in tutto devon seguire i Sacerdoti) *Sic & in Eleeazarum, & Ithamarum filios Aaron paternæ plenitudinis abundantiam transfudisti, ut ad bestias salutares, & frequentioris officii Sacramenta, ministerium sufficeret Sacerdotum*. Vn solo non basterebbe à conferire i Sagramenti à tanto popolo) *Hàc providentià, Domine Apostolis Filij tui, Doctores fidei comites addidisti, quibus illi orbem totum secundis prædicationibus impleverunt*. I settantadue discepoli furono Dottori della Fede. Dottori ancora deuono essere i Sacerdoti, che succedono à quelli. Però secondi Dottori, e Predicatori, non secondi per tempo, mà secondi per causalità; perchè quanto il Sacerdote predica tutto deve riceverlo dal Vescovo) *Quà propter infirmitati quoque nostræ* (ecco la petitione) *quæsumus, hæc adiumenta largire: qui quanto fragiliores sumus, tantò his pluribus indigemus* (petitione congionta con grand'humiltà) *Da, quæsumus, omnipotens Pater, in hos famulos tuos Præsbyterii dignitatem: innovà in visceribus eorum Spiritum Sanctitatis, ut acceptum à te, Deus, secundi meriti munus obtineant, censuramque morum, exemplo suæ conversationis insinuent*. (Non li basta, che possino predicare con parole, dimanda il principale, che possano instruire con gl'esempi) *sint providi cooperatores Ordinis nostri: eluceat in eis totius forma iustitiæ, ut bonam rationem dispensationis sibi creditæ reddituri, æternæ beatitudinis præmia consequantur. Per Dominum* &c. Co-

6. Così pregato il Cielo, li conferisce l'habito Sacerdotale: Sù ambedue gl'homeri mette la stola, che prima, come Diacono, teneva su'l finistro & addattandola, dice: *Accipe iugum Domini: iugum enim eius suave est, & onus eius leue*. Dopo li mette la pianeta, dicendo: *Accipe vestem Sacerdotalem, per quam charitas Intelligitur: potens est enim Deus, ut augeat tibi charitatem, & opus perfectum. Deo gratias*. Non basta dunque a' Sacerdoti la carità incipiente, ò proficiente; mà devono havere la perfetta. Dietr'alle spalle fin'al fin della messa, deve la pianeta tenersi mezzà piegata, perche nella pianeta significandosi la podestà de' Sacerdoti, solo, si spiega, quando la podestà si conferisce piena, cioè, sopra'l corpo mistico ancora. Successivamente il Vescoo così ora. *Deus Sanctificationum omnium Auctor, cuius vera consecratio, plenaque benedictio est, tu Domine, super hos famulos tuos, quos ad Presbyterii honorem dedicamus, munus tuæ benedictionis infunde, ut gravitate actuum, & censura vivendi, probent se seniores his instituti disciplinis, quas Tito, & Timotheo Paulus exposuit, ut in lege tuà, die, ac nocte meditantes: quod legerint, credant: quod crediderint doceant, quod docuerint, imitentur, iustitiam, constantiam, misericordiam, fortitudinem, cæterasque virtutes in se ostendant, exemplo probent, admonitione confirment, ac purum, & immaculatum ministerii sui donum custodiant; & per obsequium plebis tuæ panem, & vinum in Corpus, & Sanguinem Filii tui immaculatà benedictione transforment: & inviolabili charitate in virum perfectum, in mensuram ætatis plenitudinis Christi, in die iusti, & æterni iudicij Dei, conscientià purà, fide verà; spiritu*

ritu Sancto pleni resurgant. Per Dominum &c.

7. Acciò veramente li riempia lo Spirito Santo, viene invocato con l'hinno della Chiesa *Veni Creator Spiritus &c.* nel cantarsi del quale il Vescovo unge a novelli Sacerdoti le mani, dicendo nell' ungerle: *Consecrare digneris, Domine, manus istas per istam, & nostram benedictionem. Amen. Vt quacunque* (in dire ciò, benedice à Sacerdoti le mani) *benedixerint, benedicantur, & quacunque consecravērint, consecrentur, & sanctificentur in nomine Domini Iesu Christi*: Ogn'uno de'Sacerdoti risponde: *Amen*. Ciò fatto, il Vescovo congionge l'un'e l'altra mano de'Sacerdoti, ed'un Ministro le fascia, e legha con un fazzoletto; quindi s'appartano con le mani legate. L'oglio del quale il Vescovo si serve per ungerle, si chiama Oglio de'Catechumeni. Nella Chiesa di Dio vi sono trè liquori, che il Giovedì Santo vengon benedetti dal Vescovo. Nel celebrare, arrivando alle parole del Canone, prima benedice l'oglio de gl' infermi, co'l quale si conferisce il Sagramento dell' Estrem'Ontione. Secondo benedice, dopo la communione, il chrisma, co'l quale si conferisce il Sacramento della confermatione. Terzo benedice l'oglio, che vien communemente detto de' Catechumeni. Questo non serve per materia di verun Sacramento; Con questo, il Sacerdote, prima di battezzare il Catechumeno, l'onge nel petto, e sù le spalle (ungendoli, dopo del battesimo, la sommità del capo con il Chrisma) e per questo si dice oglio dè Catechumeni, co'l quale si consacrano ancora i Sacerdoti, & i Rè.

8. Consecrate così le mani del Sacerdote, il Ve-

Vescovo li porge il Calice con vino, & acqua, e la Patena con l'hostia di sopra, quale havendo le mani fasciate, toccano fisicamente l'hostia con i deti, avvertendo di toccarla fisicamente nell' istesso tempo, che toccano il Calic'e la Patena, e così, mentre toccano, il Vescovo proferisce la forma in questo parlare: *Accipe potestatem offerre Sacrificium Deo, missasque celebrare, tàm pro vivis, quàm pro defunctis. In nomine Domini. Amen.* Cosi restano ordinati, perchè, in quell' istante, li vien conferito il carattere, ò la podestà sùl corpo vero di Christo Signor Nostro; e cominciano *de facto*, a concelebrare còl Vescovo, con cui dicono il restante della Messa, ancora le parole della consecratione, avvisando il Pontificale Romano, che si dicano *eodem momento per ordinatos, quo dicuntur per Pontificem.*

9. Per ricevere la podestà sùl corpo mistico, si osservano le seguenti cerimonie. Dopo la communione fatta per mano del Vescovo da qualunque ordinando, e ricevuta l'ablutione di vino in un'altro Calice, portoli da un Ministro, il Vescovo comincia il seguente Responsorio, che si canta: *Iam non dicam vos servos, sèd amicos meos, quia omnia cognovistis, quæ operatus sum in medio vestri. Accipite Spiritum Sanctum in vobis. Paraclitum: Ille est, quem Pater mittet vobis. Vos amici mei estis, si feceritis, quæ ego præcipio vobis.* Parole certo, che devono ben ponderarsi, perchè in quelle si spiega il gran dono già ricevuto, il gran dono, che sono per ricevere ben presto, e le dispositioni, che devono mettere per conseruarli ambi due: il gran dono già ricevuto è l'amicitia di Dio, e cognitione

prattica di quanto egli operò nell'ultima cena. Il gran dono da riceversi è lo Spirito Santo per rimettere i peccati, le dispositioni per conseruarli, è osservare quanto a' Sacerdoti comanda Christo.

10. Nelmentre si canta quel Responsorio, il novello Sacerdote à piè del Vescovo recita il Simbolo Apostolico della fede, *quam*, dice il Pontificale Romano, *prædicaturi sunt*. Finito il Simbolo, si accostano genuflessi al Vescovo, che impone, sopra il capo di ciascheduno ambe le mani (materia di questa seconda podestà; e perciò devono imporsi fisicamente sopr' il capo di ciascheduno) nel qual tempo proferisce la forma: *Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris peccata, remittuntur eis, & quorum retinueris, retenta sunt*. Con tale rito resta ordinato Sacerdote à pieno, & hà le due podestà su'l corpo vero, e su'l corpo mistico di Christo. Laonde il Vescovo li spiega del tutto la pianeta, quale dissimo à n. 6. che dopo la prima podestà, si doveva tenere piegata, per mancare la seconda. Nello spiegarla, il Vescovo dice. *Stolà innocentiæ induat te Dominus*; dovendo essere puro in sommo, chi vuol' altrui restituire l'innocenza.

11. Ordinati che sono, di nuouo si presentano al Vescovo per prometterli obedienza; il che si fà con la seguente cerimonia. Il novello Sacerdote genuflesso pone sue mani trà le mani del Vescovo, il quale l'interoga. *Promittis mihi, & successoribus meis reverentiam, & obedientiam*. Risponde il Sacerdote, *Promitto*. Mà se l'Ordinato non fusse suddito dell'Ordinante, in tal caso l'interroga, *Promitis Pontifici Ordinario tuo, & Successoribus eius, reverentiam, & obedientiam*. Quando parimente l'Or-

l'Ordinato sia Regolare, vien'interrogato *Promittis Prælato Ordinario tuo pro tempore existenti reverentiam, & obedientiam*, e tutti rispondono ugualmente: *Promitto*. Dopo quale risposta il Vescovo li bacia co'l bacio santo di pace, dicendo: *Pax Domini sit semper tecum*; e quelli rispondono *Amen*.

12. Finita così la cerimonia dell'Ordinatione, sapēdo il Vescovo con quale riverenza debbano celebrare i Sacerdoti, acciò in niente māchino, li fà breve, mà efficac' esortatione ad imparare cō esatezza, ogni rito, cerimonia, ò Rubrica, che la Chiesa ci comanda di osservare nella celebratione della Messa, dicendo: *Quia res, quam tractaturi estis, satis periculosa est, Filii Dilectissimi* (quanto più tremendo è il sagrificio, tanto più gravemente obligano le Rubriche, e quanto più s'accostiamo alla consecratione, con tanto maggior rigore ci obligano, in maniera, che più pecca il Sacerdote trascurato ad osservare i riti del Canone, di quello pecchi un Sacerdote trascurato di osservare i riti dell' appararsi, dell'Introito &c.) *moneo vos, ut diligenter, totius Missæ Odinem, atque Hostiæ consecrationem, ab aliis idm doctis Sacerdotibus discatis, priusquam, ad celebrandum Missam, accedatis*. In Roma si attende molto, che venga osservato un tal'avviso. A niuno si concede licenza di celebrare, quando con fede scritta, i Padri Missionarij non attestino d' haverli provato la Messa, e trouatolo habile à dirla, secondo le Rubriche. Mi persuado usarsi altretanto in quelle città, dove, con indicibile frutto, han luogo i sudetti Padri Missionarii; tuttavia, se ciò non ancora si osservasse, saria parte del zelo Episcopale stabilirlo, e farlo con ogni esattezza eseguire.

13. Finita l'ammonitione, il Vescovo li benedice genuflessi, dicendo, *Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. descendat super vos, ut sitis benedicti in Ordine Sacerdotali; & offeratis placabiles Hostias pro peccatis, atque offensionibus populi, Omnipotenti Deo, cui est honor, & gloria, per omnia sæcula sæculorum. Amen.* E si continua il restante della Messa, fin'alla benedittione.

14. Dopo havere benedetto, conforme al solito, prima di cominciare l'ultim'Evangelio, nuovamente si volta, e fà l'ultima esortatione ad ogni Ordinato di qualsivoglia Ordine, con dire. *Filij Charissimi, diligenter considerate Ordinem per vos susceptum* (ciascheduno il suo) *ac onus humeris vestris impositum: studete sanctè, & religiosè vivere, atque Omnipotenti Deo placere, ut gratiam suam possitis acquirere* (ogni giorno maggiore] *quam ipse vobis, per suam misericordiam, concedere dignetur,* perchè à niente giova il nostr' operare, quando egli non ci prevenga, per titolo ancora di misericordia, cioè, à fine di sollevarci da ogni miseria di peccato, co'l quale imbrattaressimo qualunqu'attione d'ogni sagro ministero, ancora del Sacerdotio, se Dio non c'assistesse.

15 Essendo poi convenevole di ringratiare Iddio per il grado, nel quale ci hà gratuitamente constituito, il Vescovo finisce la fontione tutta con imporre alcune preci à qualsivoglia degl'Ordinati, e per ringratiamento del ministero già conseguito, e per impetrare gratia di esercitarlo degnamente. Per tanto li dice. *Singuli ad primam Tonsuram, vel ad quatuor Minores Ordines promoti, dicite semel septem*

tem Psalmos Penitentiales, cum Litanijs, Versiculis, & Orationibus. Ad subdiaconatum, vel Diaconatum, Nocturnum talis diei (e quì specifica il Notturno, che doveranno dire) *Ad Presbyteratum verò Ordinati, post primam vestram Missam,*) questa prima si lascia in libertà del Sacerdote, acciò l'offerisca per sè, ò per altri) *tres alias Missas, videlicet, unam de Spiritu Sancto, aliam de Beatâ Mariâ semper Virgine, tertiam pro Fidelibus Defunctis dicite, & omnipotentem Deum, etiam pro me orate.* Cosa certo convenevolissima, che ciascheduno preghi per un Benefattore sì grande, da cui, con somma di lui fatica patienza, e carità, habbiamo ricevuto podestà tanto eccellente, anzi divina, che ci viene conferita ne gl'Ordini. Il Tonsurato non ancora riceve podestà, imperò fù ascritto singolarmente al servitio di Dio, e si mise in strada per ricevere sudetta potestà. Così la fontione si termina con cerimonie, quali può riprovare solo chì vuol contradire al Concilio di Trento sess. 23. can. 5. dove habbiamo: *Si quis dixerit Sacram Vnctionem, quâ Ecclesia in sanctâ Ordinatione utitur, non tantùm non requiri, sed contemnendam, & perniciosam esse. Similiter & alias Ordinis cæremonias, anathema sit.* Mà v'è di più, che anzi eccitano i spettatori à stima, e riverenza de gl'Ordini; e per questo la Chiesa, per direttione dello Spirito Santo, accompagna ogni Sagramento con più riti esterni, la vista de'quali bene spesso hà mosso infedeli ad abbracciare quella Religione, della quale vedevano Riti tanto venerandi.

CAPITOLO XLIII.

Si spiegano i misteri, che contengono i Riti dalla Chiesa Romana osservati nel celebrare il Sagrosanto Sagrificio della Messa.

1 

Gn'Ordine s'indrizza, come à fine, al Sagramento, e Sagrificio dell'Eucharistia; e l'opera presente ancor'essa, come à fine, si dirigge, acciò gl'Ordinandi offerischino, à suo tempo, con la veneratioue dovuta il Sagrosanto Sagrificio della Messa. Poco gioverebbe instruirlo in quanto è obligato à rispondere, quando vien'esaminato, se ogn' insttuttione non fusse per servire, acciò, in conoscere l'eccellenza del suo stato, practicasse, quanto li vien suggerito doversi pratticare. Per farlo più degnamente, credo sii molto per conferire l'intelligenza de' misteri, che in se contengono le cerimonie dalla Chiesa osservate nel celebrare, quindi voglio aggiongerli al fine di quest'opera. Il novello Sacerdote scorgerà con quale riverenza si debba trattare un'attione, in cui hà gran misteri qualunqu' Apice; quali pretenda sentimenti nel celebrante sua Madre Santa Chiesa, per uniformarsi, qual' obediente figlio, ad essa nel compirla. E questi à finche apparischino sentimenti della Chiesa universale, non piè meditationi d'un particolare, voglio

voglio darli da S. Tomaso 3. p. q. 83. che à maraviglia li scuopre con scienza non solo ad illuminare l'intelletto, mà di più ad infiammare la volontà.

2. E prima si contengono gran misteri nel tempo dalla Chiesa stabilito per celebrare. Si offerisce il sagrificio della Messa, per rammemorare à noi la passione di Christo, e per communicare il frutto della passione di Christo. Per questo la Chiesa giornalmente celebra, perchè hà giornalmente bisogno di questo frutto. Il Signore c'insegnò à dire Luc. 11. *Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.* Quali parole interpretando S. Agostino discorre così. Se questo è pane d'ogni giorno, perchè differire un'anno à prenderlo? Giornalmente prendilo, perchè giornalmente ti giovi. Perchè poi nella Messa si rammemora la passione di Christo, che si compì dà Terza fino à Nona, per questo la Messa solenne si celebra ordinariamente trà Terza, e Nona.

3. Non si celebra il Venerdì Santo, perchè in quello si fà l'officio della passione, come seguì realmente in quel giorno, laonde solénizandosi la passione, secondo, che fù in verità, se ne tralascian figure; Imperò à non perderne in quel giorno il frutto, si conserva il Sagramento del Giovedì, co'l quale si communica il Sacerdote in nome della Chiesa, e qual Ministro di essa. Si conserva sotto le specie di pane solo, non di vino, per due ragioni: primo per toglier'ogni pericolo di versarlo; e secondo, perchè il sangue più al vivo è figura della passione, solennizzata in quel giorno, quale fù in verità; quindi, come più specialmente figura, v'è più ragione di conservarlo.

4. Nel giorno del Natale di Christo si dicono trè

Messe per trè natività di Christo; una eterna, & à noi occulta, si dice di mezza notte; mà per rammemorare questa natività *ab æterno* si comincia con l'Introito: *Dominus dixit ad me: Filius meus es tu: ego hodie genui te*. La seconda natività è temporale, mà spirituale, per cui Christo nasce nel cuore dell'huomo, *tanquam Lucifer in cordibus nostris* 2. Petr. 1. e perciò si dice nell'Aurora, quando apparisce la stella chiamata *Lucifer*, e comincia con l'Introito *Lux fulgebit hodie super nos*. La terza è natività temporal'e corporale, con cui Christo, di carne vestito, venne al Mondo dall'utero virginale di Maria, e questa si celebra con la terza messa di giorno, perchè à tutti chiaro apparve il Verbo in carne humana, e comincia con l'Introito. *Puer natus est nobis*.

5. Possiamo ancora dire nella messa di mezza notte solennizarsi la natività temporale, perchè in essa si dice il Vangelo di tale natività, significando con dirla di notte, Christo essere venuto à togliere ogni tenebra del peccato, e nella messa del giorno celebrarsi la natività eterna, onde si canta il Vangelo *In principio erat Verbum*, & ordinariamente, quando vi sono più benefitii da dimandare, ò da ricordare, la Chiesa usò dire più messe solenni (quantunque non per il medesimo Sacerdote) una del Santo; l'altra di feria per il digiuno, ò pure altra per i defonti.

6. Fuori del Natale, una sol Messa il Sacerdote celebra per giorno, poichè una sol volta patì Christo, e molto felice saria, chì potesse una celebrarne degnamente.

7. La Messa solenne si celebra le feste à hora di Ter-

Terza , perchè in quell'hora fù crocifisso da Giudei con la lingua, & in quell'hora lo Spirito Santo discese sopra i discepoli . Ne' giorni feriali si celebra nell'Hora di Sesta , perchè in quell'hora fù crocifisso per la sentenza del Preside Pontio , che il fè consegnar'à soldati . Quando si digiuna, si celebra nell'Hora di Nona , perchè in quella fù realmente crocifisso . E secondo tal rito deve celebrarsi la Messa solenne, quando non vi sia necessità di prevenire , ò posporre .

8. Ogni messa di giorno deve dirsi, non di notte , per esser in questo Sagramento realmente , chi' disse Io.4. *Me oportet operari opera eius , qui misit me, donec dies est : venit nox , quando nemo potest operari quamdiu sum in mundo , lux sum mundi .* Mà per giorno s'intende l'aurora , perchè il Sole si dice nato , se il primo di lui raggio ferisce il nostr'emisfero. E così S.Agostino concilia due testi del Vangelo , che paiono contrarii: l'uno Marc. 16. in cui stà scritto : *Mulieres venerunt ad monumentum , orto iam sole* : l'altro Io. 20. nel quale si dicono venute, *cum adhùc tenebræ essent.* Due sole messe vi sono per la notte ; una del Natale : l'altra del Sabbato Santo : quella perchè di notte Christo nacque : questa , perchè di notte Christo risorse. Tanto circa il tempo di celebrare la messa , notò il Santo Dottore .

9. Dopo il tempo , hà volsuto la Chiesa prescrivere riti , e cerimonie da osservarsi , nel luogho , dove si celebra il Sagrificio. Bisogna nuouamente ricordarsi la regola , con cui S. Tomaso disse la Chiesa essere proceduta in determinare il tempo del sagrificio , che furono due: la prima di rap-

pre-

presentare la passione di Christo; la seconda di parteciparne il frutto, che acciò deriui maggiore à noi, bisogna celebrarlo con ogni reverenza, e culto di veneratione. Con mirare l'una, e l'altra, determinò pure la Chiesa i riti, per i luoghi, da celebrarlo. A rappresentare la passione, si celebra in casa, che ancora si dice Chiesa, e rappresenta la Chiesa, co'l sangue fondata di Christo; e chi ordinò un tal rito, hebbe mira d'additarci, che, fuori della Chiesa sposa di Christo non v'hà vero sagrificio. Patì Christo a ciel'aperto su'l monte, volendo tutt'il mondo per sua casa, e Chiesa, non facendo distintione trà Giudeo, e Greco, Scita, e Barbaro. Qualche volta pure si concede di celebrar' a ciel'aperto sù la spiaggia, quando s'habbia l'altare portatile, & ogn'altro vtensile necessario.

10. La Chiesa per veneration maggiore si consacra. Primo viene significato con ciò la santificatione, che dalla passione di Christo acquistò la Chiesa; secondo la santità necessaria, in chi riceve il corpo, e sangue di Christo.

11. L'altare ancora dev'essere consecrato, perchè significa Christo, del quale fù detto: *Quòd ex te nascetur sanctum, vocabitur Filius Dei*. Luc 1. Per essere Christo, fonte di santità; per questo senz'altare consecrato non si può celebrare; mà possiamo celebrare in Cappelle, ò Chiese non consecrate, quando vi sia l'Altare. Nella consecratione di questo vi si ripongono reliquie di Santi, significando esser'essi, *quorum vita abscondita est in Christò*. Coloss. 2.

12. Con tale consecratione certo nè la Chiesa, nè

nè l'altare in se restano santificati, perchè di gratia santificante solo è capace lo spirito; mà con le cerimonie, in consecrarli, usate, ricevono tal quale virtù da Dio, per cui come istromenti dell' Onnipotenza, e Misericordia di Dio, posson' eccitare l'huomo a riverenza verso il sagrificio. Così può intendersi quel detto 2. Machab. 3. *Verè virtus Dei quædam est in loco: nàm ipse, qui habet in cœlis habitationem, visitator, & adjutor est loci illius.* A renderle più efficaci, sogliono mondarsi, e scongiurarsi, per togliere ogni dominio, che vi havesse il commun nemico. Tal' è la virtù per la consecratione conferitali, che molto probabilmente alcuni dicono, con far'oratione in Chiesa consecrata, toglierſi la macchia de peccati veniali, come si toglie con l'acqua benedetta. Il cavano da quel detto Psal. 84. *Benedixisti Domine terram tuam, remisisti inquitatem plebis tuæ.*

13. L'Altare significando la santità di Christo; e la Chiesa significando la santità del corpo mistico di Christo, si celebra solennemente la dedicatione della Chiesa, in cui sempre ancora si consacra l'Altare (questo puole consecrarsi senza di quella; però quella non senza di questo) e si celebra per otto giorni, conforme all'esempio che n'habbiamo nella legge vecchia 3. Reg. 8. L'ottava ci denota l'eternità beata; e celebrando per otto giorni la Sagra, significhiamo la gloria, che goderemo in cielo, assieme con Christo.

14. L'Altare da consecrarsi, dovrà essere di pietra, per l'un'e l'altro de i due misteri, cioè, primo per rappresentarsi Christo, del quale fù scritto 1. Cor. 10. *Petra erat Christus*; e rappresen-

tarcelo

tarcelo per noi morto, già che morto giacque in sepolcro di pietra: secondo, per farci à noi più participare il frutto della passion di Christo; perchè assai facilmente si trovan le pietre, per fabrica dell'Altare; quindi potiamo celebrare più spesso, e così applicar' a noi più frutto. Anche la pietra è soda; e dinota, che dobbiamo offerire il sagrificio con sodezza di devotione, per ottenere abbondanza maggiore di superna santificatione.

15. Circa i vasi da riporre il corpo, e sangue di Christo, variamente usò la Chiesa. E' gran tempo, che si usano vasi d'oro, d'argento, e di Rame indorato; per riverenza maggiore. Il legno poroso trarrebbe a se il vino consegrato. Se fussero di vetro i Calici, sempre vi saria pericolo di rompere questi, e versare quello.

16. Il Corporale bisogna, che sia di lino, per l'un' e l'altro mistero. La passione di Christo si denota, perchè, dopo morte, Christo fù involto in sindone di linoLa gran riverenza, che si deve, a più participarne il frutto, si denota, perchè c'ammonisce della mondezza dovuta in ricevere il corpo di Christo.

17. Mà si accende piu assai la devotione, in considerare i riti della Messa. Dividesi questa in trè parti. La prima è dall' Introito all'offertorio; la seconda è dall'Offertorio al *Pater noster*: la terza e da questo fin'al fine. Per la prima si apparecchia l'huomo all'altre. Questa preparatione più è dovuta in questo, che in ogn'altro Sagramento, perchè à questo gl'altri son'ordinati. Stà scritto Eccl. 4. *Custodi pedem tuum, ingrediens domum Domini*, & Eccl. 18. *Ante orationem prepara animam tuam*. Convenevole apparecchio è lodare Iddio, perchè

si di-

si dice Ps. 40. *Sacrificium laudis honorificabit me ; & illic iter , quo ostendam illi salutare Dei* . Dunque si dice prima l'Introito nella messa solenne , in cui Dio vien lodato , e per ordinario è composto da Salmi, ò almeno vi s'intreccia qualche versetto de' Salmi , che al dire di S. Dionisio 3. de Eccl. Hier. *comprehendunt , per modum laudis , quidquid in Sacrà Scripturà continetur* . Secondo , con dimandare misericordia , raccordiamo la nostra miseria ; Nove volte la chiediamo : trè al Padre ; trè al Figlio : trè allo Spirito Santo , per due misteri , cioè, à dimostrare una persona essere nell'altra; e ad ottenere misericordia , contro di trè miserie di qualunque persona : Miserie d'ignoranza , di colpa , e di pena . Terzo co'l *Gloria in excelsis*, raccordiamo la beatitudine , à cui anheliamo, dopo le miserie della presente vita . Il *Gloria in excelsis* vien detto nelle feste , in cui l'istessa solennità c'induce à raccordarsi della beatitudine : si lascia negl'altri giorni , perchè la Chiesa in quelli solo ci rappresenta le presenti miserie . Dopo il *Gloria* si dice dal Sacerdote la Colletta per il popolo , in cui prega, che sia fatto degno di que' misteri .

18. Essendo l'Eucharistià *Sacramentum fidei* , deve farsi un'altr'apparecchio per riceuerlo , cioè, instruire , intorno la fede il Christiano ; e prima vien'istruito da' Lettori , e Suddiaconi , circa i misteri della fede , secondo che scrissero i Profeti , e gl'Apostoli . A questa instruttione devono succedere nel Christiano due atti : primo un desiderio della celeste patria , e questo si esprime Graduale: secondo qualche volta un'allegrezza spirituale : questa si esprime ne gl' *Alleluia* ; ò altre volte ,

un

un gemito spirituale : questo si esprime , quando si dice il Tratto. Mà pienamente siamo istruiti con la dottrina di Christo , che leggono i Diaconi nel Vangelo. Per non soggiacer'al rimprovero di Christo Io. 8. *Si veritatem dico vobis , quare non creditis mihi?* finito il Vangelo , voce di Dio , professiamo la fede , cantando il Simbolo , che si canta in quelle solennità, delle quali fà mentione il Simbolo , e degl'Apostoli , che fondarono la fede , ò simili.

19. Così preparato , ed'instrutto il popolo , principia il Sagrificio , e prima con l'oblatione ; Amando Iddio *bilarem datorem*, l'allegrezza si dimostra con cantare l'offertorio. Insieme il Sacerdote prega , e fà pregare Iddio , che accetti l'oblationi del popolo , ad esempio di David , che detto 1. Paral. 29. *In simplicitate cordis mei lætus obtuli universa hæc , & populum tuum , qui hic repertus est , vidi cum ingenti gaudio tibi offerre donaria* , soggionse , *Custodi Domine Deus hanc voluntatem*. Secondo , la consecratione dovendo farsi per virtù divina , si eccita il popolo à devotione col *Præfatio*, nel quale ci vien'ingionto di alzare il cuore al Cielo, con le parole *Sursum corda* , e si finisce lodando la divinità di Christo , con le voci degl'Angeli *Sanctus* , e l'humanità con i fanciulli , dicendo *Benedictus , qui venit &c.* Terzo , conforme all'ordine di S. Paolo 1. Tim. 2. il Sacerdote prega per la Chiesa universale , per i Vescovi , e più in speciale (quantunque non li esprima vocalmente) per chi offerisce , ò per chi s'offerisce : quarto nel *Communicantes* confessando con humiltà Christiana , di non haver'il Sacerdote in sue orationi efficacia

per

per ottenere quanto già dimandò per i nominati, ricorre al patrocinio de' Santi, che rammemora per i meriti de' quali chiede di havere in tutto la protettione divina. Però sopra tutto, che riceva nel presente l'offerta precedentemente fattale per il Sagrificio, in virtù del quale ci conceda pace in questa vita, liberatione dall'Inferno, & il Cielo nell'altra. Quinto à tal fine comincia il Sagrificiò da quelle parole. *Quam oblationem tu Deus*; e dimanda l'effetto della consecratione: sesto consacra con le parole di Christo: settimo si scusa *coram Deo*, se ardì un'attione sì divina, dicendo con quel parlare *Vnde, & memores, &c.* di havere ciò fatto per ubbidire al suo ordine. Ottavo in dire *Suprà quæ propitio &c.* dimanda, che Iddio aggradisca l'offerto Sagrificio, e nono dimanda l'effetto del Sagrificio, e Sagramento, In quelle parole *Supplices te rogamus* per chi lo riceverà; per i morti con quelle *Memento etiam*, e per se stesso in quelle *Nobis quoque peccatoribus*.

20. La terza parte della Messa consiste nella communione. Principia dal *Pater noster*, qual'oratione si premette, per apparecchiar'il popolo à degnamente communicarsi; perchè avanti à Dio è grand'apparecchio per qualche gratia il dimandarla, per questo si dimanda il Sagramento con quell' oratione, in cui diciamo, *Panem nostrum quotidianum, &c.* Il *Pater noster*, qual'oratione poblica, in nome commune si dice ad alta voce, Mà perchè il Sacerdote stà mezzano trà Dio, e gl'huomini, dove il popolo hà orato, egli dimanda con oratione privata, sotto voce, che restino esaudite le communi preghiere, dicendo, *Libera nos, quæsumus* De-

Domine: Mà essendo l'Eucharistià, Sagramento d' unità, e pace, à quello si apparecchia il popolo con la pace offertali nell'*Agnus*. Alla Messa de'morti non si dà pace a' vivi, perchè si cerca unicamente la requie a' morti. Così apparecchiato si communica; e prima il Sacerdote; dopo il popolo, perchè, secondo S. Dionisio 3. Eccl. Hier. *qui aliis divina tradit, debet primò ipse particeps esse*. Dopo la Communione, tutti fanno il ringratiamento, il popolo con cantare per voce del Choro il *Postcommunio*, ed'il Sacerdote con l'orationi dette à nome commune; A sentimenti delle quali s'accommoda il popolo, mentre il Choro risponde à suo nome *Amen*. Questo ringratiamento si fà particolarmente per la communione sù l'esempio di Christo, che, dopo la cena co' discepoli, attesta S. Matteo cap. 26. havere cantato l'Hinno.

21. Questo è il significato di quanto nella Messa si dice; mà, perchè più perfettamente si rappresenta quello, che si esprime con fatti, che con parole; per questo le voci non solo, mà le attioni della Messa sono espressive, ò significative. Qualchuna ci rappresenta i misterii della passione di Christo: altre il corpo mistico di Christo: & altre ci esprimono la divotion'e riuerenza, con cui dobbiamo riceuere il vero corpo di Christo.

22. Il lauarsi delle mani che fà il Sacerdote, si usa per riverenza. Le cose più pretiose sogliono trattarsi, con prima lavar le mani; onde non conviene accostarsi all'Eucharistia con mani sordide ancora corporalmente. Mà questo lavar di mani alla messa, di più c'addita, che dobbiamo accostarsi d'anima in tutto puri al Sagramento; per qua-

quale purezza facciamo la confessione, à piè dell' Altare, prima dell'Introito.

23. Nella messa solenne ancora si usa l'incenso, per togliere ogni fetore dal luogho; e per significare la gratia di Christo espressa nelle Scritture co'l buon'odore; perilche si dice Gen. 27. *Ecce odor filij mei, sicut odor agri pleni*; dalla pienezza di cui, per mezzo de' Ministri, deriua in noi; e siamo *Christi bonus odor* 2. Cor. 2. L'Altare tutto s'incensa, e l'Altare rappresenta Christo; con che significhiamo Christo esser tutto gratia; e l'altare incensato ancora s'incensano i fedeli; e significhiamo da Christo venir'ogni gratia in noi.

24. Si fanno più Croci, & ordinariamente si fanno, dovunque si tratta, ò della consecratione, ò dell'accettatione del sagrificio; Mà dando i misteri più in particolare, prima si fanno trè Croci à quelle parole. *Hæc dona, hæc munera, hæc sancta Sacrificia illibata*. Queste rappresentano, come Christo fù dato alla morte dal Padre, da Giuda, e da Giudei. Secondo, si fanno trè Croci à quelle parole *Benedictam, adscriptam ratam*. Queste significano la vendita di Christo à Sacerdoti, à Scribi, &. à Farisei. Ancora queste significano i trenta denari, con quali Christo fù venduto: Terzo. Si fanno due Croci à quelle parole, *Vt nobis corpus, & sanguis*. Queste significano la persona di Christo, che fù venduta, e la persona di Giuda, che lo vendè. Quarto si fanno due Croci nel consecrar' il Corpo, e Sangue di Christo, à quelle parole, *Benedixit*. Queste significano la passione di Christo, che si prefigurò nella cena. Quinto, si fanno cinque Croci à quelle paro-

role *Hostiam purum, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitæ æternæ, & calicem salutis perpetuæ* Queste significano le cinque piaghe di Christo. Sesto si fanno trè Croci à quelle parole, *Corpus, & sanguinem sumpserimus*. Queste significano, l'esser'Christo elevato in Croce, il sangue sù quella sparso, e il frutto à nòi proveniente per l'un'è l'altro. Settimo si fanno trè Croci à quelle parole *Sanctificas, vivificas, & benedicis*. Queste significano trè orationi fatte da Christo in Croce: una per i persecutori, quando disse *Pater ignosce illis*. l'altra per liberarci dalla morte, quando disse: *Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me*: la terza per acquistare la gloria del corpo, quando disse: *Pater, in manus tuas commendo spiritum meum*. Ottavo si fanno trè Croci à quelle parole *Per ipsum, cum ipso, & in ipso*: queste significano trè hore, in cui sù la Croce Christo visse. Nono immediatamente à quelle trè si fanno due Croci fuori del Calice: significano queste la separatione del corpo, e dell'anima. Decimo si fanno trè Croci à quelle parole, *Pax Domini sit semper vobiscum*, queste significano la resurrettione di Christo nel terzo giorno.

25. Con stendere il Sacerdote le braccia, doppo la consecratione, significa lo stendere delle braccia, che Christo fè in Croce. Con alzar le mani orando, significa d'indrizzare l'orationi à Dio per il popolo, e di alzare il cuore con le mani, secondo à quello del Profeta *Levemus corda nostra cum manibus ad Dominum in cœlos*. Di volere vittoria, imitando Mosè, del quale stà scritto Ex. 17. *Cùm levaret manus Moyses, vincebat Israel*. L'accoppiar'le mani,

mani, e l'inchinarsi, è segno di chi ora supplichevol' & humile. Denota insieme l'humiltà, & obedienza, per la quale patì Christo. Gionge, dopo la consecratione i deti, cioè il pollice con l'Indice. Si fà questo per riverenza, perchè non si smarrisca, se à caso qualche particola, nel toccare l'Hostia, si fosse attaccata.

26. Il Sacerdote si volta cinque veci al popolo. Con ciò significa le cinque manifestationi, che di se al popolo fece Christo nel giorno di Pasqua. Sette veci saluta il popolo, cinque in voltarsi, due senza voltarsi nel dire il *Dominus vobiscum* al Prefatio, e nel dire, *Pax Domini sit semper vobiscum*. Significa in ciò i sette doni dello Spirito Santo, che à noi discendono per il Sagrificio. Il Vescovo, nelle feste, la prima volta, dice *Pax vobis*. Rappresenta in ciò Christo, che risorto nel comparire à discepoli la prima volta, li disse *Pax vobis*, e lo dice il Vescovo, perchè nella Chiesa questi rappresenta Christo.

27. Il franger dell'Hostia trè cose significa: primo la divisione del corpo dall'anima di Christo nella passione: secondo la distintione del di lui corpo mistico, conforme à diversi stati: terzo la distributione di gratie procedenti da Christo.

28. Dell' Hostia si fanno trè parti: la prima, che si getta nel Calice, significa il Corpo di Christo già glorioso in cielo, e il Corpo della Vergine, ò Santi, se altri già godono la beatitudine. L'altra di queste parti anticamente si conservava fin'al fine della Messa; e significavasi con ciò, che già essendo beati con Christo in Cielo parte del Corpo mistico, l'altra fin'al fin de'secoli starà nel sepolchro,

in quanto al corpo. La terza parte, con la quale si communica il popolo, significa il corpo mistico, in quanto alla parte de' viventi, che nel mondo da'trauagli, e passioni vengono aflitti, come si mastica co'denti quella parte. Al presente la seconda non più si conserva per il pericolo; tuttavia il mistero ancora si rappresenta, spiegato in quei due versi:

Hostia dividitur in partes: tincta beatos.
Plenè: sicca notat vivos; servata sepultos.

Altri spiegano il mistero così: La parte posta nel Calice significa chi vive nel mondo: la parte serbata, i Beati all'in tutto in anima, e corpo. La terza, che si consuma nel communicare, significa il restante del corpo mistico. Se per accidente mancassero particole da communicare il popolo, non si deve mai supplire, con darli la parte messa nel calice; perchè Christo Signor nostro à Giuda solo porse il pane inzuppato.

29. Dopo la communione il Sacerdote usa di pigliare l'ablutione co'l vino; e di più purificarsi le deta co'l vino ancora; Si fà ciò per riverenza del Sagramento; à finche ò in bocca, ò trà le deta, che han toccato l'hostia, quando fusse rimasto qualche framento, non si smarisca.

30. Può il Sacerdote consecrare più Hostie, ò particole da conservarsi, per le occorrenti necessità di malatia & c. non però deve à tal' effetto serbare alcuna parte dell'Hostia, con cui esso si communica, perchè nell'Eucharistia si contiene Christo già figurato per l'Agnello Pasquale, di cui nulla si poteva serbare per il giorno seguente.

31. La Messa non si può dire senza Chierico,

che

che in nome di tutt'il popolo risponde al Sacerdote, dal quale viene salutato tutt'il popolo, mentre voltandosi dice *Dominus vobiscum*, ò pur'*Orate Fratres*. Nella solenne messa però devono assistere più Ministri, che rappresentino più da vicino il popolo fedele.

3v. Tanto insegna l'Angelico S. Tomaso circa i misteri, che sono racchiusi nelle cerimonie dalla Chiesa determinate per la celebratione del sagrificio. Aggionge in appresso le formole più atte per rimediare à difetti, che potessero accadere nella celebratione. Io quì non le rapporto, mentre, per Ordine Pontificio, per così dire, furono di peso trasportate nel Messale, trà le Rubriche di cui possono vedersi à principio. Anzi qualunque nouello Sacerdote hà obligo, prima di metterfi à celebrare, di ben considerarle, per non soggiacere ad inconvenienti, che seguirebbero, se in caso di qualche difetto, non havesse pronto il mezzo da rimediarlo.

33. Resta così raccolta in pochi fogli un'instructione à mio credere, adattata molto alla disciplina dè tempi correnti, per addestrare gl'Ordinandi, ciascheduno al suo officio, e ministero, che desidera di assumere. Ogu'un vede non essersi raccolto il più perfetto; mà s'è havuto mira del numero grande, in cui al presente i Christiani s'accostano à gl'Ordini; ben sapendosi, che la perfettione non è della moltitudine; mà di pochi. S'è raccolto unicamente quanto pare necessario per un buon' Ecclesiastico; qualunque però egli sia, si sforzerà con orationi continue da Dio chiedere ogni perfettione, sapendo questa non solo piacerli, mà

co

comandarsi da esso. Chi dunque desidera piacer'à Dio, ancora è d'uopo desideri la perfettione, à cui s'obliga con farsi Ecclesiastico; e dimandandola istantemente, certo sarà esaudito. Iddio ad ogn'uno inspiri qualunque sentimento più proprio per il suo stato, & officio, con ispirare i sentimenti voglia concederle ancora i modi più addatati per conseguire il desiato

FINE

DELLA PRESENTE OPERA.

INDICE

Delle Cose più Notabili.

A

Bol-

C

De-

D

E

F

G

H

Im-

I

L

M

N

Obe-

O

R

Sim-

T

F I N E.